

# BECCARIA E IL DIRITTO PENALE

SAGGIO

DI

CESARE CANTÙ.

Νόμος ἔ πάντων βασιλεὺς  
Θνατῶν τε καὶ ἀθανάτων  
Ἄγει δικαίων τὸ βεισιότατος  
Ἵπερτάτα χειρὶ.

PINDARO, *Fragment.*



FIRENZE.

G. BARBÈRA, EDITORE.

1862.

Proprietà letteraria.

**BECCARIA**  
**E IL DIRITTO PENALE.**

—  
**VOLUME UNICO.**

*è il solo modo di rappresentarlo al vero anzichè immischiare nei rimpasti del Cesarotti o nelle bestemmie del Bettinelli. A ciò m'ingegnai in questi due libri, che legansi fra loro, per quanto diverso aspetto sembrano richiedere un poeta e un criminalista, un economista e un satirico. Che se anche il Beccaria non avesse professato la connessione della scienza dell'utile coll'arte del bello, ed a ricerche sullo stile accoppiato quelle sulla conservazione della società, io cercai elevare un e l'altro in quell'orizzonte, dove, fuor delle angustie de' biasimi e delle ammirazioni esclusive, la politica e la letteratura, l'intelligenza e la coscienza, l'arte e il carattere s'associano in seno della verità.*

*A questa, ch'è bisogno delle società e delle anime ordinate e rigenerantisi, come l'esagerazione è il marchio delle decadenti, Ella fissa lo sguardo, signor Conte, nell'apprezzare ciò che oggi ne consola e ciò che ne affligge, e sa che la ragion del presente e l'educazione dell'avvenire vogliono cercate nel passato. Non sarà dunque Lei che riproverà chi, tra il calcolato fluttuare attorno alle attualità, si ostina liberale incorreggibile, dietro alla giustizia della storia, austera sempre, spesso incomoda e perciò abborrita; chi alla rispettosa e unica fedele compagnia de' libri chiede consigli e rimedj nella baldanza della preparazione come nella mortificazione dei disinganni.*

*Sono della E. V.*

*riverente ed affezionato*

C. CANTÙ.

Milano, maggio 1862.

# BECCARIA

## IL DIRITTO PENALE

SAGGIO

DI

CESARE CANTÙ.

Νόμος ἔ πάντων βασιλεὺς  
Θνατῶν τε καὶ ἀθανάτων  
Ἄγει δικαίων τὸ βραιότατον  
Ἵπερτάτῃ χειρὶ.

PINDARO, *Framm.*



FIRENZE.

G. BARBÈRA, EDITORE.

1862.

Proprietà letteraria.



AL CONTE

FEDERICO SCLOPIS

SENATORE, PRESIDENTE DELLA DEPUTAZIONE STORICA EC. EC.

*Quando, nel 1833, quì s'inauguravano le statue del Parini e del Beccaria, io cominciai a pubblicarne una monografia; genere allora quasi nuovo, sempre scarso in Italia. Violentemente interrotto, solo nel 1854 potei dar fuori il Parini e il suo secolo, ed Ella, signor Conte, aveva la bontà di trovarlo, « come gli altri miei, un libro onesto. »*

*Tale desidero Ella possa riconoscere quest' altro che Le intitolò, e nel quale sì spesso ebbi ad augurarmi la dottrina sicura e la limpida intelligenza, con che Ella trattò la storia della Legislazione in Italia e della Dominazione francese, l'esame del Montesquieu e dell' Autorità giudiziaria, ed altri lavori, da cui sempre fa risaltare che la libertà non può separarsi dal diritto, nè questò dalla pietà.*

*Studiar le evoluzioni dello spirito e il vario indirizzo preso dal pensiero e dall' attività, e collocar un autore fra le opinioni, i sentimenti, i casi contemporanei.*

*è il solo modo di rappresentarlo al vero anzichè im-  
scrivere nei rimpasti del Cesarotti o nelle bestemmie d'  
Bettinelli. A ciò m'ingegnai in questi due libri, cl  
legansi fra loro, per quanto diverso aspetto sembra  
richiedere un poeta e un criminalista, un economista e  
satirico. Che se anche il Beccaria non avesse professato  
la connessione della scienza dell'utile coll'arte del bello  
ed a ricerche sullo stile accoppiato quelle sulla conserva-  
zione della società, io cercai elevare un e l'altro in que-  
l'orizzonte, dove, fuor delle angustie de' biasimi e del-  
ammirazioni esclusive, la politica e la letteratura, l'in-  
telligenza e la coscienza, l'arte e il carattere s'assi-  
ciano in seno della verità.*

*A questa, ch'è bisogno delle società e delle animi  
ordinate e rigenerantisi, come l'esagerazione è il ma-  
chio delle decadenti, Ella fissa lo sguardo, signor  
Conte, nell'apprezzare ciò che oggi ne consola e ciò che  
ne affligge, e sa che la ragion del presente e l'educa-  
zione dell'avvenire voglionsi cercare nel passato. Non  
sarà dunque Lei che riproverà chi, tra il calcolare  
fluttuare attorno alle attualità, si ostina liberale in-  
correggibile, dietro alla giustizia della storia, austero  
sempre, spesso incomoda e perciò abborrita; chi ali-  
rispettosa e unica fedele compagnia de' libri chie-  
consigli e rimedi nella baldanza della preparazione  
come nella mortificazione dei disinganni.*

*Sono della E. V.*

*riverente ed affezionato*

C. CANTÙ.

Milano, maggio 1862.

**SUL BECCARIA**  
**E SUL DIRITTO PENALE.**



## SUL BECCARIA E SUL DIRITTO PENALE.

### SOMMARIO.

- I. Antico stato della legislazione penale. Ordinanze di Carlo V e Francesco I. — II. Le prigioni. — III. Le pene. — IV. Il Beccaria. Suoi cominciameti. — V. Condizioni dell'Italia e del Milanese specialmente. — VI. Il *Caffè*. *Dello stile*. — VII. I protettori de' carcerati. — VIII. La tortura fra gli antichi e nell' evo cristiano. — IX. È combattuta e regolata. — X. Applausi e contraddizioni al libro *Dei Delitti e delle Pene*. Il Fachinei. — XI. Gli Enciclopedisti. — XII. Il patto sociale. Il diritto di punire derivato dalla difesa. — XIII. Misura delle pene. — XIV. Consensi e dissensi del Beccaria cogli Enciclopedisti. — XV. Vicende del Beccaria. Suo viaggio a Parigi. — XVI. Suoi sentimenti sulla famiglia e sulla proprietà. — XVII. Lezioni d'economia pubblica. — XVIII. Sulla moneta. Sulla popolazione. Applicazioni ufficiali. — XIX. Suo carattere. — XX. Sue relazioni coi potenti. Sua fine. — XXI. Discussioni intorno al suo libro. Criminalisti contemporanei. — XXII. Discussioni d'ufficio sul diritto penale in Lombardia. — XXIII. Riforme introdotte quivi e altrove. — XXIV. Il diritto penale nella rivoluzione. — XXV. Valutazione finale del Beccaria. — XXVI. Teoriche e applicazioni posteriori.

I. — Leggi fisse, ordinate ad uno scopo generale, comuni a tutti i membri della società, appoggiate su teoriche estese, anzichè sfrantumate in particolari casi, non s'aveano nel medioevo. Lo sminuzzamento

della sovranità riduceva anche la legislazione a provvedimenti paterni, locali, istantanei. E poichè gli uomini han pure bisogno di qualche canone generale e fisso, lo cercavano nelle leggi romane, venerate perchè antiche, e perchè sapientissime in tante parti. Ma la società, attraverso a dieci o dodici secoli ed al vangelo, erasi talmente mutata non solo negli accidenti ma nel fondo, principalmente pel signoreggiante cristianesimo, che diveniva necessario contorcerle, interpretarle, applicarle, mediante i casi simili, le consuetudini, l'equità naturale. Da ciò l'importanza acquistata dai giureconsulti, la quale del resto appoggiavasi ancora sulle prescrizioni di Roma imperiale, che spesso a loro attribuivano autorità di legislatori. Queste autorità, appunto perchè di privati, non sono assolute, ma più o meno vevoli secondo il credito che gode il giureconsulto; ognuno cita i precedenti e vien citato dai susseguenti, di maniera che le prove s'intralciano, la scienza si riduce ad una casistica, dove sopra ogni punto possono allegarsi decisioni contrarie.

Tentativi di legislazione universale furono le famose ordinanze di Carlo V nel 1532 e di Francesco I nel 1539. Queste statuivano il processo inquisitorio, le interrogazioni e i confronti a porte chiuse, e le sentenze rendute sopra attitazione verbale: piene di dubbj, e reticenze, come avviene di ordinanze particolari sopra singoli fatti, ove le disposizioni risentono necessariamente dell'impressione istantanea, mancano di proporzione fra le materie come fra i delitti e le pene, e delle disposizioni essenziali che dominano tutta la penalità e le condizioni generali di colpabilità: <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Nell'ordinanza 4 febbrajo 1534 di Francesco I è stabilito

eppure rimasero il fondamento legale della procedura, elaborato da' giureconsulti, applicato da' notaj.

Secondo questi, la prova doveva esser materialmente affissa al fatto, anzichè rimessa alla stima del giudice, al quale non rimaneva che verificare e valutare le circostanze di fatto. S'avevano un titolo autentico, la confessione dell'accusato, due testimonianze, gravissimi indizj? Il giudice gli avverava, e proferiva la pena *ordinaria* cioè quella prestabilita dalla legge.

Erano meno evidenti gl'indizj, un solo il testimonia, stragiudiziale la confessione? la prova restava *semipiena*, e non bastava a motivare la condanna, bensì a chiedere i mezzi di renderla piena, e ad infligger una pena *straordinaria*. Perocchè delitti straordinarj chiamavansi quelli risolti dalla coscienza del magistrato, più che dalla legge; ordinarj, quelli preveduti dalla legge; onde venne a qualificarsi pena ordinaria la morte, e statutarie le altre.

Posto l'assurdo (neppur oggi rifiutato) che il reo deva confessare il proprio delitto, i giudici, onde tranquillare sè stessi applicavansi a compiere la prova mediante tal confessione, ottenendola colla sottigliezza delle interrogazioni, e con due iniquità, enormemente gravi eppure nè tampoco accennate nelle ordinanze di Carlo V; il giuramento del reo, e la tortura.<sup>1</sup>

---

che, a quelli che saranno inrotati « les bras leur seront brisés » et rompus en deux endroits, tant haut que bas, avec les reins, jambes et cuisses, et mis sur une roue haute plantée et élevée, le visage contre le ciel, où ils demeureront vivants pour y faire pénitence tant et si longuement qu'il plaira à Notre Seigneur des y laisser. »

<sup>1</sup> Alessandro Manzoni disse che neppur nell'ordinanza di Francesco I (quella data da Villiers Cotterests, e denominata di Poyet dal cancelliere che la compilò) son mentovate: ma

liava: e imparavano ancora dalla sapienza romana *minui jura quotiens gliscat potestas.*

II. — Innocenti e rei, sospetti e convinti, cittadini e proscritti trovavansi eguagliati entro squallide prigioni, che i non corrotti corrompono, e dei corrotti fanno outredine. Qualche miglioramento era attuato, o almeno raccomandato dal Sant' Uffizio dell' inquisizione, che del resto applicava sempre la pena come correzionale, tendendo a convertire il processato. A Roma Clemente XI, vedendo uscir peggiorati i giovani che erano detenuti insieme cogli adulti, fece unire all' edizio di San Michele a Ripa una *casa di correzione* pei minori di 20 anni, con 60 cellule disposte in tre piani attorno ad ampia sala, in fondo alla quale un cappelletta e l' altare; oltre i custodi, v' aveva un ecclesiastico, un priore, probi artieri per istruirli nella morale, nella religione e in qualche mestiere. I genitori poteano farvi chiudere i proprj figliuoli; cercavasi emendarli colle prediche e collo staffile, e 80 anni durò questo carcere penitenziario, tanto anteriore ai tentativi moderni,<sup>1</sup> e ancora vi sta scritto: *Parum est coërcere improbos pœna, nisi probos efficias disciplina.*

Anche altrove la Chiesa, come ad altri mali, così a

<sup>1</sup> Due anni prima, il sacerdote Filippo Franci a Firenze aveva disposto il carcere di San Filippo colla reclusione cellulare. Fra le tante congregazioni di cui si compone il governo di Roma, n'è una per la visita de' carcerati. Cerfeberr, nel rapporto che nel 1839 stendeva *sur les prisons, maisons de force etc. de l'Italie.* scrive: « Non esito a dire che la riforma penitenziaria partì dall'Italia, da Roma ove papa Clemente nel 1703 fece costruire una vasta casa di correzione pei giovani detenuti. »

questo avea soccorso con pie fraternite, cui ufficio era visitare i carcerati, <sup>1</sup> sollecitare i processi, impetrar grazie. Qual missione più santa che sollevare le sofferenze più gravi, quelle che un uomo chiamò egli stesso sulla propria testa? Ma nel secolo passato, quando l'industria e la scienza ribellavansi all'organamento teologico e feudale, si rinfacciò alla Chiesa *l'arroganza* di voler essere unica benefattrice, e si predicò ai governi di migliorar le prigioni. Questo intento propose all'intera sua vita l'inglese Howard, tutta Europa girando per conoscerle, confrontarle, ottenerne qualche mitigazione. Limitandoci a dir dell'Italia, pessime le trovava a Torino; in Toscana se ne preparavano di migliori che non i soliti fondi di torre d'Orbetello e dell'isola d'Elba; Lucca, in mancanza di proprie, mandava i condannati nelle prigioni di Venezia e di Genova. Quelle della prima sono caratterizzate dai piombi e dai pozzi, sebbene se ne fossero decretate di più umane; nelle genovesi tenevansi opportunamente sceverati i debitori, le donne, i rei comuni. Quelle di Roma aveano almeno buona apparenza. A Napoli rigurgitavano di detenuti, mancanti d'aria e di lavoro; quelle delle fortezze austriache disse Howard a Giuseppe II valer peggio della forca.

A Milano fin dalla seconda metà del Seicento erasi trattato di riformarle, e nel 1671 al magistrato di Vienna fu proposta, e dall'imperatore Leopoldo decretata una Casa di correzione, ove stessero distinti e in continuo lavoro le donne pervertite, i figli disubbedienti, gli accattoni irrequieti, e l'altre persone

---

<sup>1</sup> Fino dal 549 il concilio d'Orléans al canone 20 prescrive che l'arcidiacono della chiesa ogni domenica visiti i carcerati, di qualunque colpa siano rei.

disutili. L'anno prima, presedendo al senato il famoso Bartolommeo Arese, che in quel posto guadagnò ricchezze più che principesche, erasi proposta una Casa di lavoro pei poveri, e di correzione pei discoli; ma fu attuata soltanto nel 1758, aperta nel 1766; quattr'anni prima del carcere di Gand (1772) che passa pel modello. Il nome di Casa di correzione non ingeriva però significato morale, d'una penaltà diretta con efficacia e coerenza al miglioramento del condannato; giacchè, confondendola colla repressione, riponeasi la correzione unicamente nell'applicare il male che costituisce la pena. V'avea cenquaranta celle separate, di cui venticinque per le donne, venti pei ragazzi; e conoscendo qual supplizio sia la solitudine, furono riservate a coloro che prima inviavansi alle galere di Venezia, col rimedio che un giorno scontasse due di condanna.<sup>1</sup>

III. — Le pene consuete erano l'infamia, quasi non sia questa una manifestazione morale, indipendente da comandi o da atto materiale; i lavori pubblici nelle fortezze, oppure a sfangare i porti e spazzar le città, trascinando le catene in mezzo al lusso e ai passeggi; il remar sulle galere, al qual uopo

<sup>1</sup> Quella che oggi chiamasi Casa di correzione è appena un ottavo del primitivo disegno, e forse doveva essere a raggi, convergenti alla cappella. Per quell'edifizio, fu battuta una medaglia, avente la Giustizia, e a' piedi di essa un delinquente incatenato, col motto *Criminibus opere pvb. expiandis*, e nell'esergo *Ergastvum Mediol. MDCCLXX*. Nella prima relazione per le riforme a Venezia, fatta il 18 aprile 1772 in pregadi, trovo cenno delle « savie replicate deliberazioni uscite intorno ai modi d'introdurre in Venezia una casa di correzione. »

ogni anno la Lombardia consegnava molti rei a Venezia; le battiture ad arbitrio, il marchio, la scopatura, la morte. Il padre Labat racconta che in Italia, oltre la forca, usavansi nei supplizj la mazzuola e la mannaja. Colla prima, messo il condannato sul patibolo con mani, piedi e ginocchia avvinte e gli occhi bendati, il boja gli dava d'un maglio sul capo, e così stordito lo sgozzava. La mannaja era un telaio con scanalature ai lati, entro le quali scivolava un ceppo pesante, con un fendente, che cascando sul collo del paziente, faceagli balzar la testa.<sup>1</sup> Voi ravvisate qui da secoli usata la ghigliotina della cui invenzione ci usurpano il tristo vanto i Francesi.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> *Voyage en Italie* 1730, tom. VIII, pag. 21.

<sup>2</sup> Jean d'Autun, biografo contemporaneo di Luigi XII. al 1507 racconta che Demetrio Giustiniani genovese, condannato a morte per ribelle, montò sul palco, si pose a ginocchio, stese il collo al ceppo: il boja prese una corda, cui era attaccato un grosso ceppo finito con un fendente, che scivolava fra due travi, e tirò essa corda in modo, che il ceppo tagliante cascò fra la testa e le spalle del genovese, e la testa andò da una parte, il corpo dall'altra. Di tale supplizio si ha il disegno nelle *Symbolicæ questiones de universo genere* di Achille Bocchi, 1555.

A Firenze è memoria che, ai 7 settembre 1629, fu adoprata primamente la mannaja contrappesata, sopra Giovanni di Lorenzo Zei; la quale, lasciategli cader sul collo, separò la testa dal busto senza gli strazj cui l'imperizia del boja esponeva spesso il paziente. Vedasi il Settimanni.

Dal quale torrò questo saggio dell'esemplarità de' supplizj:

Nel 1672 dovendosi mandar a morte un dalmata per falsa moneta, i professori di Pisa lo chiesero, avendo bisogno d'un cadavere per l'anatomia. Ma per l'imperizia del boja non morì; onde fu tenuto vivo a servizio dell'ospedale. La le-

La morte infliggeasi in modo diverso secondo le persone e i delitti, e i nobili aveano il privilegio di essere decollati con un certo fasto. Allorchè Piemonesi e Francesi, nel 1746, invasero la Lombardia, trovarono alcuni che li favorirono, sicchè, al pronto ritornar degli Austriaci, quei che non potettero fuggire vennero castigati. Fra questi il conte Giulio Biancani, feudatario d'Azzate, questore del magistrato ordinario e già segretario del senato, ebbe mozzo il capo sul corso di Porta Tosa il 26 novembre, vestito in abito talare, gran cappa da lutto, il cui strascico era sorretto da un paggio, pure a scorruccio: precedevano e seguivano, oltre il satellizio, due squadre di fanteria, due di cavalleria; una di queste guardava il palco coperto a gramaglia.<sup>1</sup>

In altri casi la morte veniva esacerbata da squisiti tormenti, i quali sarebbero bastati a mostrare

---

zione valse sì poco, che ben presto dovette esser di nuovo mandato a confine; poi per nuovi delitti fu suppliziato a Modena.

<sup>1</sup> Un cerimoniale preciso regola fra i Turchi i supplizj, come tra noi gli onori. Il più onorevole è l'essere strozzato con una corda d'arco, e serbasi ai grandi dell'Impero; infame è l'esser decapitato e peggio la forca e il palo; s'impiccano i volgari, si strangolano gli ulemi e i militari; gli ufficiali civili e militari sono decapitati, e le loro teste esposte tre giorni con un cartello che ne indica il nome e la colpa. Nessuno visita Costantinopoli senza questi orridi spettacoli; ivi la testa d'un visir o d'un bascià da tre code si espone in un vassojo d'argento sopra una colonna di marmo, presso la seconda porta del serraglio; quella d'un bascià da due code, d'un generale o ministro, sovra un tagliere di legno sotto alla prima porta; davanti alla quale si gettano sul suolo quelle degl'inferiori. Le teste recise in provincia si salano e inviano a Costantinopoli.

come per sè stessa non fosse giudicata abbastanza esemplare. Ognuno ricorda troppi fatti atroci; e per dire di uno, quando i Napoletani, nel 1585, uccisero il Genoino eletto del popolo, cinquecento persone furono arrestate, e di esse impiccati poi squartati trentasei, quattordici anche tanagliati, ad alcuni mozzate le mani, due alla frusta, settantuno alle galere; di dodici mila persone che perciò fuggirono, trecento ebbero il bando, pena la vita se presi, e grosse taglie a chi gli uccidesse. Dappoi « S. M. C. ha posto fine a questa giustizia con l'indulto. » Lo racconta il residente di Venezia a Napoli e soggiunge: « Questa così esemplar giustizia di tanti miserabili, molti di loro anche non meritevoli del supplizio avuto, ha posto tanto terrore nel popolo, che, se ben non haverà potuto accrescere negli animi delle genti la poco loro buona disposizione verso questo governo regio, haveranno però questi così fatti spettacoli atterrite le menti e le lingue di maniera, che non credo che siano per qualsivoglia accidente per pensar a novità di alcuna sorte. <sup>1</sup> »

Soggiungeremo come la casa del principal reo fu demolita, ed erettovi un monumento con molti loculi, entro i quali furono collocate ventiquattro teste dei giustiziati per tal cagione.

Nè i supplizj colpivano solo l'assassino e il perdue; e morte infliggevasi persino a chi non pagasse una multa. Nello statuto di San Geminiano in Toscana quest'era stabilito per regola, e si ha da carte dello spoglio Strozzi nell'Archivio di Firenze, che nel 1258 due persone furono colà per abigeato condannate in

<sup>1</sup> MUTINELLI, *Storia arcana*, II, 153 lettera, 20 dic. 1585.

lire 30, che sarebbero ora 200 franchi, e non avendole pagate il giorno stesso, furono impiccate: e a chi fece da boja perdonaronsi lire 100 che dovea per condanna al Comune.<sup>1</sup> Al tempo degli Sforza, i cavallari, cioè corrieri milanesi, aveano diritto di esigere alle stazioni cavalli pronti, sotto pena della forca; in segno di che, nella soprascritta delle lettere stampavansi tre forche. Pio V papa fe rei di morte i negozianti che fallissero per propria colpa, massime se per trascuraggine e lusso. Si è declamato contro gli appaltatori delle finanze in Lombardia; ma le cose procedevano assai peggio in Francia, dove i fermieri generali poteano tutto per punire il contrabbando, massime del sale e tabacco, e condannavano senza appello sin alla ruota e alla forca; e siffatti sussistettero fino al 1789.<sup>2</sup>

E a chi pur s'ostinasse a imputare di barbarie l'Italia, ricorderem solo come l'amorevole e gentilissima madama di Sevigné, narrando, fuor di pericolo e di passione, le irrequietudini de' Brettoni, e i modi con che erano represse nel gran secolo di Luigi XIV, scriva: « Nos paysans ne se lassent pas de se faire pendre. »<sup>3</sup> Tanto dimenticavasi la dignità di ciascun

<sup>1</sup> PECORI, *Storia della terra di San Geminiano*, 1853, p. 321.

<sup>2</sup> *Des tribunaux et de la procédure du grand criminel du XVIII<sup>e</sup> siècle jusqu'en 1789, avec des recherches sur la question ou torture*, par CH. BERRIAT DE SAINT-PRIX, conseiller à la cour impériale de Paris, 1861.

<sup>3</sup> Ciò ch'è più schifoso, nell'età del Beccaria Voltaire scrive: « Corre voce che sia stato arrotato il rev. padre Malacrida. Ne sia benedetto Iddio! » E altrove: « M'è scritto che si sono finalmente bruciati vivi tre Gesuiti a Lisbona. Queste sì le son notizie che consolano. » (Lettere alla contessa di Lutzelburg, e al Vernés.)

uomo, non derivatagli dallo Stato, dalla patria, dall'età, ma dalla natura di uomo, dalla santificazione di cristiano.

Quando Damiens ferì con un temperino l'osceno Luigi XV nel 1757, il popolo fu invaso da entusiasmo di furore, come altre volte da entusiasmo d'applausi e di statue per un re che non stimava. Allora si fe ricerca fra tutti i tribunali qual possedesse un più tormentoso metodo di torturare il reo. Parigi lo stirava al possibile, e lo gonfiava d'acqua, o rompevagli lentamente le gambe fra due tavole: Dieppe lo sospendeva con tanaglie per le unghie, o schiacciavagli le dita; così Rouen; Metz ficcava delle punte sotto le unghie; Besançon colle strappate lussava le ossa; Autun distillava olio bollente traverso a botti porose, chertalvolta prendendo fuoco, bruciavano l'accusato; Avignone usava la *veglia*, scanno di legno, a punta di diamante, sulla cui cima appoggiavasi l'estremità della spina dorsale, donde veniva uno spasimo insopportabile, che rinnovavasi finchè il reo confessasse, il quale, intanto, dinanzi a un grande specchio vedeva tutte le contraffazioni del proprio viso. I medici chiamati a consulto, dichiararono che la più tormentosa era la tortura degli stivaletti, e Damiens la sostenne, fermo a ripetere di non avere complici. Condannato al patibolo, gli fu arsa a lento fuoco la mano, armata del coltello parricida, tanagliato per tutto il corpo, e stirato quasi un'ora da quattro cavalli in senso contrario; nelle piaghe gli venne colato resina, olio, cera, e piombo liquefatti. Morto che fu dopo cinque quarti d'ora di supplizio, i suoi avanzi si bruciarono, e furono banditi in perpetuo suo padre, la moglie, il figlio; ai fratelli imposto di cambiar il nome; atterrata la casa ov'era nato.

E fin agli ultimi anni del secolo, sull'altura di Montfaucon, alle porte di Parigi fra i sobborghi di San Martino e del Tempio, stavano forche composte di travi piantate su sedici grossi pilastri, e alte da dodici metri, dove sspendeansi i condannati e v'erano lasciati, in modo che fin sessanta a un tratto se ne videro penzolare. Blakstone racconta che in Inghilterra il reo d'alto tradimento non vien condotto al supplizio a piedi o su carro, ma trascinato per la strada, solo ponendovi un graticcio perchè non batta la testa sulle pietre: appiccato per la gola, prima che spiri gli sono strappati i visceri e gettati al fuoco; allora gli si taglia la testa, e il corpo è diviso in quattro parti.

Dopo di ciò farà meno ribrezzo il sapere che nel 1763 una grida in Lombardia nomina dugencingantasei banditi: cui nel 65 se ne aggiungono trecentottanta, che possono uccidersi impunemente, e se colti saranno bollati: e che nel *Diutile de'notari milanesi pel 1775* è inserita la tariffa delle competenze del carnefice per eseguir l'arte sua fuori di Milano; assegnando lire 126 per dar la morte con forca, o ruota o decapitazione, oltre le giornate a lire 30 ciascuna; 84 per fustigazione, berlina, taglio della mano, bollo; 25 di più, qualora il condannato deva esser tratto a coda di cavallo; per la tavola su cui distenderlo per tal uopo, lire 18; lire 3 ogni pajo di bisaccie da cavallo in cui ripor la testa o teste; e così via per la ruota, la colonna, le scale, la gabbia in cui espor una o più teste.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> È rimasto popolare il nome di Carlo Sala, frate, di Casetto vicino a Masnaga in Brianza, il quale nel 1765 buttatosi al ladro, rubava principalmente a chiese; e continuò fin al 1774. Catturato, scappò dalle prigioni di Cremona; fu preso

Perchè inorridite a questa enumerazione? Se la pena è un male infitto a chi fece male, perchè vorrassi attenuarla? se è un esempio onde sgomentare, perchè non esacerbarla? Di fatti non è quella immunità che desti ribrezzo, bensì un sentimento ingenito di giustizia ricalcitra a questa separazione dell'atto materiale dal morale. Eppure quel sentimento è rintuzzato dall'abitudine; e alcuni aneddoti potrebbero mostrare quanto esiguo conto faceasi del sangue. A Roma l'estremo supplizio si eseguiva sulla Rupe Tarpea, poi verso il 1500 si cominciò a darlo sulla piazza di Ponte Sant'Angelo; e in Campidoglio dipingevansi anche a capo in giù i maggiori rei. Certi delinquenti erano condannati a stare in berlina, a cavallo del leone di marmo delle scale di Campidoglio, con mitera di carta e il volto impiasticciato di miele, che

---

ancora a Brescia, e consegnato alla giustizia di Milano. Il fero secolare e l'ecclesiastico se lo disputarono un pezzo, finchè fu rimesso al primo, che convintolo di 39 delitti, lo condannò al taglio della mano destra, e ad esser impiccato, e star esposto tutto il giorno sopra una forca più alta delle consuete. Negò ostinatamente di confessarsi, per quanto vi s'adoprassero sante persone: l'arcivescovo mandògli a esibire di andar in persona a recargli l'assoluzione: il duca Galeazzo Serbelloni mise a disposizione sua fin centomila lire, se tante occorressero per riparar ai furti fatti, e mantener i varj figliuoli che lasciava. Egli rispondeva ringraziando, ma persistendo; ai preti che argomentavano dicea saper già quelle cose; al carnefice che sul patibolo l'esortava a confessarsi, disse: Fa il tuo mestiere, e non mi parlar d'altro » Tagliatagli la mano, sorridendo alzò il moncherino dicendo: « Dov'è la mia mano? » e colla sinistra ajutò ad applicar al taglio una gallina appena uccisa, come si soleva. E tutto subì senza dire ohimè, mentre assistenti e popolo tutti singhiozzavano. Dopo il supplizio fu strascinato sul bastione ove si sotterravano gli animali.

attirava le mosche. I supplizj serbavansi pel tempo di carnevale, e procuravasi che, durante questo, si avessero torture ogni giorno, per isgomentare i delinquenti. L'arciduca Carlo, che fu poi imperatore e padre di Maria Teresa, per voto fatto mentre si trovava assediato in Barcellona, donò un ricco altare alla chiesa di Santa Francesca a Milano; e per manutenzione assegnò agli Agostiniani Scalzi quel che ricaverrebbero dal salvar ogn' anno due condannati a morte; prezzo di sangue ch' essi trovarono sconveniente, e che fu mutato, in quanto? in soli cento scudi.

Nella giurisprudenza, che è sì grande ausiliaria della legislazione, e nella procedura che è applicazione logica del diritto penale, e che può esser buona o cattiva indipendentemente dalle costituzioni di questo, nessuno aveva impugnato l'arbitrio lasciato ai giudici d'aggravare le pene, la sproporzione di queste coi delitti, l'abbandonar l'imputato senza difesa nè modi di giustificazione, e toglierlo alla società senza che questa ne sapesse il perchè; tanto meno erasi chiamata a scrutinio la natura di pene, che irritano dapprima la volontà del punito contro l'azione meccanica del castigo, poi lo rendono apata e lo approfondano nel peccato, dove forse era caduto solo per caso, crescendo la miseria, l'ozio, l'esempio, che erano state le fonti del suo delitto. L'accusato guardavasi come reo e nemico della società; proponeasi scopo alle leggi criminali il punir lui, l'intimidire gli altri. Che se pure i giuristi aveano scritto contro qualche modo di procedura, ottenuto anche di modificarlo, non aveano mai librato nel complesso il diritto penale, qual ne sia l'essenza, quale il fondamento giuridico, quale lo scopo, con che regole esercitarlo. « Leggi romane, consuetudini, statuti, precedenti di giurisprudenza, tradi-

zione di pratica costituivano un corpo di diritto, di cui l'applicazione, non l'esame era oggetto degli studj; » e: « alcuni avanzi di leggi d' un antico popolo conquistatore; un' opinione di Carpzovio, un uso antico accennato da Claro, un tormento con iraconda compiacenza suggerito da Farinacio, sono le leggi a cui con sicurezza obbedivano coloro che tremando dovrebbero reggere le vite e la fortuna degli uomini. »

IV. — Così diceva il marchese Cesare Beccaria, giovane di 27 anni, studioso senza smania, ed imbevuto nelle dottrine allora divulgantisi degli Enciclopedisti. Come soleano i giovani nobili, avea studiato la legge a Pavia e ottenuta la laurea, senza molto addentrarsi in quel labirinto, pel quale si richiedea pazienza più pertinace che non comportasse il suo carattere. Ma in ogni disposizione legislativa son due parti; la legge e le ragioni della legge: attesochè o emana dalla giustizia primitiva, applicandone i precetti all' umanità, o risulta da un fenomeno qualunque dell' economia politica e sociale d' un popolo, e tende a soddisfarne un bisogno d' ordine e prosperità interna. Per interesse privato studiasi la legge, e si può anche solo giungere alla cavillazione. Meglio importa chiarir la nozione del giusto, e insinuarla nell' anima e nello spirito, perchè sia guida fra il labirinto degli interessi particolari.

A questo secondo uffizio addestravasi il Beccaria, e specialmente delle norme criminali ragionava spesso con un' accolta d' amici; coi quali, tendendo l' occhio al transalpino splendore della letteratura civile, non cianciullavano di guerra e politica come da poi impose la moda, ma discutevano interessi dell' umanità e il ben essere pubblico e privato; moda pur quella, se volete, d' un tempo che cercava sciogliere il pro-

blema sociale indipendentemente dall'ordine soprannaturale.

Que' nobili giovani vollero interessare anche il mondo ai loro colloquj, e intrapresero una specie di giornale, il *Caffè*, dove si proponeano di combatter la tirannia de' pedanti, e far che « l'importante e onorato mestiere di letterato si spogli di quel restante d'impostura, di frode, di livore, che pur tuttavia ha il suo partito, benchè assai minore di quello che coltiva in pace e in buona fede i vasti campi dell'umano sapere. » Lo pubblicarono anonimi e fuor di Stato com'era Brescia, non perchè avverso al governo; ma perchè alla tranquillità e all'albagia de' lombardi Sardanapali potea far urto quella libertà d'esame, quel sentenziare intrepido e avventato se si vuole, quell'illimitato assenso ai filosofi francesi, che scalzavano e religione e governi, ma che, critici e distruttivi, pure aspiravano a far regnare la filantropia, e condurre al perfezionamento umano, e credeano che l'uomo, la verità, la società sono fatte un per l'altro e per unirsi.

Alla convivenza odierna così sbriciolata, dove l'uomo non trova un braccio cui appoggiarsi; dove il letterato non incontra che repulse o morsi o beffe da' confratelli, parrà bel vanto dell'età passata quest'accolta di giovani, nobili eppure studiosi, studiosi eppure affratellati ad un fine utile e generoso: ma non dimentichiamo che anche allora essi doveano ascondersi e lottare. E appunto uno di essi, il quale scrisse una storia di Milano, che, qualunque ella fosse, era la sola leggibile, e ne vendette un unico esemplare, col dispetto di cui fanno una colpa coloro che vorrebbero il povero scrittore simile al fanciullo lacedemone, che si lascia roder il ventre dalla volpe senza fiatare, prompeva: « Per la fatica di molti anni, per tante spese

» fatte onde consegnar nelle mani dei Milanesi una  
 » storia leggibile della lor patria, e un libro che senza  
 » rossore potessero indicare ai forestieri, curiosi d'in-  
 » formarsene, io non ho avuto dalla città nemmeno  
 » un segno che s'accorgesse che io abbia scritto. Ma  
 » lo sapeva prima d'intraprendere un tal lavoro, e  
 » conosceva *rerum dominos gentemque togatam*. Nella  
 » Toscana, nella terraferma veneta, nella Romagna vi  
 » è sentimento di patria e amore della gloria naziona-  
 » le. Ivi almeno una medaglia, un'iscrizione pubblica,  
 » un diploma d'istoriografo, qualche segno di vita si  
 » darebbe, se non altro per animare all'imitazione:  
 » ma noi viviamo languendo *in umbra mortis*. Non si  
 » sapeva il nome di Cavalieri; la Agnesi è all'ospeda-  
 » dale: Frisi e Beccaria non hanno trovato qui che  
 » ostacoli e amarezze. Il sommo bene di chi ardisca  
 » far onore alla patria è se ottiene dimenticanza da  
 » lei. <sup>1</sup> »

Queste ed altre particolarità non parranno superflue

---

<sup>1</sup> PIETRO VERRI. E altrove dicca del suo paese: « Compare Paolo Frisi, e si dovette rifugiare nella Toscana; compare Gaetana Agnesi, e si dovette occultare in un ospedale: compare C. Beccaria, e se non avesse avuto la precauzione di far stampare a Livorno l'opera sua e tenerla in principio da Milano lontana, sicuramente sarebbe stato vittima dell'amor cittadino. » L'esser rimasta invenduta la sua *Storia di Milano*, che pur non fu che lodata, mentre la si ristampa di continuo ora ch'è confosciuta tanto inferiore alle esigenze scientifiche e civili, è forse dovuto mentosto al disprezzo consueto per autore vivo e concittadino, che alla disistima allor professata sistematicamente per la storia, quando D'Alembert avrebbe voluto si cancellasse ogni memoria del passato, quando della *Storia d'Inghilterra* dell'Hume non si vendettero in un anno, per tutta l'isola, che 45 esemplari. Tal disprezzo per la storia influì non poco sul Beccaria.

a chi crede dovere della biografia il collocar l' uomo nel suo tempo. E qual tempo era?

V. — Lo Stato di Milano, sempre primeggiante nella politica italiana, non era quel che aveano posseduto i Visconti e gli Sforza, neppur quello che toccò a Carlo V dopo esserne già staccata la parte lombardo-veneta, più estesa che non la rimasta. Aveva per un secolo e mezzo aspirato ad annettersi Mantova e Genova, come necessarj antemurali; e se la prima incorporò, di rimpatto dovette ai futuri padroni di Genova cedere le pingui regioni che gli appartenevano oltre il Ticino. Riducevasi così a parte del principato di Pavia, ai contadi di Como, Lodi, Cremona, e alla signoria di Casalmaggiore, estensione di miglia quadrate 3205, ossia pertiche 15,608,350, di cui 11,500,000 coltivate, e gravate di 20 milioni di contributo.

Il Piemonte, secondando le generose speranze, ereditarie nella sua dinastia, avea fatto due tentativi per toglier al Milanese la tradizionale esistenza sua, e fuso in un regno simile a quel degli antichi Longobardi, metterlo come antiguardo d' un campo, diretto a conquistare i ducati della media Italia. All' opposto di quanto avvenne ai nostri giorni, il grosso della popolazione non solo, ma anche la nobiltà se n' erano viepiù ristretti agli Imperiali, malgrado l' antica pendenza guelfa, e riconoscevano da questi la forza propria, e se non l' ajuto, però la libertà di volgersi al progresso.

Minorata non indebolita, anche sotto la dominazione forestiera la Lombardia conservava quella tradizionale libera amministrazione, che lascia la compiacenza di esercitare l' attività personale in servizio della patria. Però nel senato, primo corpo del paese, divenuto ciò che divengono tutte le aristocrazie dove la

responsabilità si sparge sopra molte teste, e nessuna assemblea popolare le contrappesa, erano prevalse le idee ghibelline, sicchè rassegnato a fiacca esautorazione e irragionata obbedienza, nè tampoco mostrava quella opposizione parolaja de' parlamenti francesi e napoletani, quelle gelosie provinciali, quelle cavillazioni che altrove contrariavano l'onnipotenza de' regnanti. E per verità la Lombardia, in una pace quasi secolare, senza slancio, pur senza torpore, godeva condizioni di prosperità superiori alle altre contrade, la cui varietà formò forse il debole, certamente il bello della penisola.

La Casa di Savoia, che, portata dalla geografia ad esser infedele, come diceva un suo principe, dall'alto delle Alpi speculava qual vento spirasse per ispiegare a quello le vele, era riuscita a conseguire il tanto contrastato titolo regio, stabilire una centralità monarchica senza restrizioni, e dall'ampliamento ottenuto lusingata d'un sempre maggiore, volea far considerare il proprio arrotondamento come un'emancipazione dell'Italia dall'autorità pontificia e dall'esoso patronato imperiale. All'Austria serviva di contrappeso di qua dall'Alpi, come la Prussia in Germania: ma le non dissimulate sue aspirazioni verso Piacenza e Milano, e la doppia faccia di cui una era necessariamente francese, la metteano in sospetto alle potenze italiane: tra le quali o di là dall'Alpi andavano a cercare libertà di parola e speranza di rinomo i suoi illustri, Denina, Bertholet, Lagrangia, Gerdil, Alfieri « irato ai patrii numi; » mentre a Finestrelle il Giannone invocava indarno o giustizia contro un basso tradimento, o perdono a ripudiati errori.

I minori Stati, distinti solo dalle diverse qualificazioni di debole principato o debole repubblica, erano

governati o a lasciapodere da dinastie morenti, o da nuove che rimaneano pensionarie e satelliti di straniere potenze, benchè di queste nessuna avesse qua dominio fuor della Lombardia. Le antiche micidiali eppur feconde divisioni di Guelfi e Ghibellini eransi svisate a segno, che accampavano quelli coi Francesi, questi coi Papi e con Spagna; la lunga pace dispensando dal mercanteggiare soldati, le armi eransi lasciate cader di mano, non pensandosi ancora alle leve forzate, e pochi reclutandone coll'ingaggio, più molesti che temuti, discreti per una parata, inetti a reprimere i ribaldi risoluti e i banditi; trastullo d'una società tutta borghese, e talmente pacifica, che ognuno portava a fianco la spada.

Le repubbliche sentivansi a sempre maggior disagio fra questa passione di monarchie alla francese. Lucca coll' inquisitorio discolato impediva ogni superiorità, onde tutelare un' aristocrazia orgogliosa e leggi severe. Genova, scossa da impotenti convulsioni democratiche, agognava sottoporre i signorotti vicini, e colmare tutti gli altri porti della riviera, mentre dovea schermirsi dalla Savoia che la tentava con armi e cospirazioni: rinnegava col sasso di Balilla l'incipignita alleanza coi successori di quel Carlo V, da cui aveva ottenuto la libertà; tiranneggiava la Corsica, poi la vendeva ai discendenti di quel Luigi XIV, che l'avea bombardata e posta a disciplina. Venezia, asilo delle grandezze cadute e de' festevoli umori, avviticchiavasi alle consuetudini bisantine contro la trasformazione del secolo, e reggeva il suo vascello colla zavorra dei Dieci e dei Tre, mentre lo palvesava in perpetuo carnevale; voleva allegro, spensierato, ben pasciuto il popolo della dominante, intanto che la terraferma abbandonava a risse interminabili, a prepotenze di signori e delitti di brayacci.

Roma, per deferenza ai re, aboliva i proprj granatieri; e quasi vergognosa del primato, cercava men tosto dominare che farsi tollerare; essendo poco meglio che capo di una federazione di repubbliche, pure secondava l'andazzo con qualche velleità di accentrare l'amministrazione: e mentre al principio del secolo era parsa inescusabile audacia l'attentare al piccolo San Marino, allora metteva la mano sulle franchigie della città che contrappesava la capitale, sulla dotta e turbolenta Bologna.

Florido incremento palesavano le due Sicilie; sempre una all'altra astiose, gli è vero, ma raccolte sotto una nuova dinastia, fresca di gioventù, provveduta a denaro, inaugurata da vittorie sopra gli Austriaci, con un principe, che associatosi senza bisogno di forche e d'esigli, rintracciava un filo nel labirinto di migliaia di feudi, un milione di frati, 1395 imposizioni, dodici legislazioni sovrapposte, e della sua fortunata amministrazione riferiva il merito a san Gennaro, conoscendo ben più miracoloso l'organizzare un paese che il conquistarlo. Ma ben presto chiamato ad un trono più grande, questo trasmetteva ad un re senza forza, non senza bontà, che era cantato dagli Arcadi quando divertivasi a fondar una regia repubblica a San Leucio, e chiamava ministro il Filangeri; ma poi doveva giunger alla posterità maledetto dai supplizj del 1799 e dagli spergiuri del 1821.

Non ci si incolpi di far idilj del passato per denigrare il presente, perocchè noi crediamo che sia meglio fallir nell'opera del progresso, anzichè disperarne: lo sforzo stesso è un passo. Senza le scosse violente di cui spasima l'età nostra, procedeasi bensì, ma in una calma che non era vita; i governi non si mescolavano negli affari, a scapito dell'individuale attività, ma sregolati nel rigore come nell'indulgenza, lasciavano radi-

carsi gli abusi e sovrapporvisi gl'interessi particolari, che poi mormoravano qualvolta fossero tocchi, nè comprendevano che, per regolare gli uomini, vuolsi meno condiscendenza nel fondo e più legalità nelle forme. Le classi, separate di gusti, d'idee, d'interessi, senza legame per resistere al potere o migliorare di concerto la propria condizione, doveano da quello aspettarlo, invocarlo. In fatto già s'avviavano quelle servitù, che col nome di libertà furono poi regalate dalla rivoluzione. Alla patriarcale bontà delle amministrazioni civiche e al guerresco arbitrio ministeriale sottentrava il compassato sistema del despotismo illuminato. La monarchia aveva occupato secoli a sgomberare gli ostacoli che le aveano messo la feudalità, il clero, i privilegi municipali; l'indipendenza della Chiesa, le tradizioni della nobiltà, i corpi civici, i sindacati delle corporazioni, gli Stati provinciali, le sovrane magistrature, gli uffizj ereditarj mal si tolleravano, e miravasi a farli scomparire, non a vantaggio della libertà ma del potere centrale, e per innestarci la molteplicità degli impieghi e l'avidità d'acquistarli.

Da pertutto, sull'esempio di Francia, tendesi ad accentrare que' deboli poteri, a surrogare la burocrazia stipendiata alle amministrazioni patriarcali, che metteansi in odio ai cittadini come anarchiche reliquie del medioevo, dalle quali salverebbe quella ragione di Stato che consiste nell'ottenere obbedienza con poca difficoltà, in nome dell'altare e del trono, e che dovea condurre all'odierno trionfo del macchibismo sopra la spontaneità, del fatto sopra il principio, dell'istromento sopra la volontà, degli organi sopra l'intelligenza, de'bisogni sopra i doveri, del numero sopra la giustizia e la verità, delle classi incolte sopra le educate, della fatalità sopra la libertà morale.

E l'Italia, che sempre avea dato l'impulso agli imperatori, or chiamavasi fortunata di riceverlo da essi, e idoleggiava il Kaunitz, il Du Tillot, il Bogino, il Radicati, il Tanucci, il Gianni, autori di un despotismo illuminato, che presto regnò personificato in Giuseppe II d'Austria. Il quale, sparnazzando dal trono frasi che spigolava dai filosofi, si dichiarava il primo funzionario dello Stato, così dissipando il diuturno prestigio dell'autorità; stipendiava l'abate Casti che questa metteva in canzone; faceva scrivere la *Monacomachia*, collo scherno preambolando a soppressioni e confische di corpi e di beni ecclesiastici.

La Chiesa, perpetuo vanto e salvaguardia della nostra nazione, realmente era infiacchita non tanto da attacchi esterni, quanto dalla protezione dello Stato, che dall'obbligo di tutelarla deduceva il diritto di regolarla fin in ciò ch'è di sua esclusiva competenza. Il dogma calvinico della predestinazione e dell'inutilità delle opere, doppia ingiuria a Dio e all'uomo, doppia bestemmia contro la ragione e la fede, era stato adottato dai Giansenisti, ma colle cautele necessarie per non vedersi rejetti dalla cattolicità. Più che di questo, fra noi disputavano sulle pretese romane e sull'attuazione della Chiesa esterna, ed ora con austerità impetuose, ora con stile mistico, ora con epigrammi prolungavano quelle contese, dove il cavillo mascherava l'intento vero, quel di ottenere, dall'unione delle due potenze, l'indebolimento d'entrambe. Conservando l'esterno apparato e la gerarchia ecclesiastica, ma senza un capo unico nè un'unica regola di fede, questo cattolicesimo senza sommissione, o protestantismo senza franchezza riducevasi a un partito medio, che, come avviene, era incapace di trionfare, ma infiacchiva gli avversarj e ne scemava il corag-

gio, preparandoli disanguati a ricevere i colpi del nemico comune. Così rotto l'equilibrio fra l'azione e il pensiero, staccate le riforme dalla tradizione, o si dormigliava negli abusi per pusillanime diffidenza, o si correa per avventatezza nell'impossibile.

All'illanguidirsi delle idee religiose prendeano piede le filosofiche, e s'atteggiavano nella società de' Franchi Muratori, specie di confraternite, opposte a quelle che si abolivano. Oggimai non sono più un mistero nè gli ordinamenti loro nè i fini: con regole severe e misteriose quanto quelle de' Gesuiti, voleano propagar la tolleranza d'ogni opinione e l'egualità di ogni stato; una religione procreata dalla natura, di cui non erano che forme le religioni positive; una filosofia senza esclusioni, una fraternità universale, una morale agevole e riducentesi spesso alla prudenza ne' godimenti; del resto esaltare il commercio e l'industria, stimare ciascuna cosa dall'intrinseco suo valore, riconoscersi fra gli aggregati, in mezzo a una società non ancora paralizzata dalla polizia; intendersi coi forestieri, sorreggersi per conseguire o sussidj od onori: qualcuno vi portava esaltamento di filantropia; i più innestavano il dubbio sul caule ecclesiastico, e la indifferenza dei dogmi e delle pratiche; nuova manifestazione degli ondeggiamenti d'una società che mal si regge fra desiderj confusi, presentimenti inquieti di novità e di riparazione, cozzi fra vecchi interessi e nuovi bisogni, non tanto indigeni, quanto imitati di Francia.

VI. — Sappiamo di certo che nella Lombardia essi aveano loggie e adepti, ma non che tenessero un centro a Milano; nè, come taluno asserì, potenza fra gli amici del *Caffè*, atteggiati a concetti diversi. E in quel giornale, a cui la pubblica indifferenza non lasciò neppur due anni

di vita, il Beccaria avea tolto a meditare sullo stile, che è l'uomo, secondo Buffon, e secondo De Maistre è l'alleanza del sentimento col gusto. Beccaria più tardi ampliò quel frammento, fornendone un trattato, ove dalla fortuita impulsione del sentimento, e da quel « non so quale estro primitivo dominator delle menti, » si propone richiamar l'arte dello scrivere non « a' precetti infecondi del fosco pedantismo e della servile imitazione » od ai metodi dei bellettristi che « riducono a canoni generali le bellezze combinate dai maestri dell' arte; » bensì ad osservazioni generali sulla maniera onde si combinano quelle bellezze, osservazioni desunte dal cuore, ricercando a quali combinazioni di idee, di immagini, di sentimenti esso si scuota ed iriti, e a quali resti indifferente. Messo che « le osservazioni sulle interne operazioni dello spirito, non sulle esterne manifestazioni di esso formano la vera poetica, » si obbligava a guardar non solo all' associazione delle idee come Blair e gli altri Inglesi, ma a tutte le facoltà della mente; e dell' arte dello scrivere faceva, come poi gli estetici tedeschi, una parte della psicologia, ed arrivava fino ad asserire che le scienze del bello, dell' utile, del buono, cioè le belle arti, la politica, la morale, del pari fondansi nella natura dell'uomo, e risolvonsi nell' amore della felicità; di modo che hanno principj identici, e più o meno estesi, e « ricercando le verità politiche ed economiche nella natura dell'uomo, la quale n'è la vera fonte, incontran verità che, quantunque aliene da quell' oggetto, son però vicine e quasi perfettamente simili a quelle. » Bel lampo della grande unificazione, cui ora le scienze s' incamminano. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Del resto Platone, nel dialogo sulla poesia, avea già

E il principio generale dello stile egli ripone nello esprimere molte impressioni, e nel sentimento eccitato dalle parole che le rappresentano; maggior piacere produrrà dunque quanto più interessanti sensazioni accessorie si addenseranno attorno alla principale, purchè l'animo sia addestrato a quel pronto e vivace risentimento, che in sè ecciti copia di variate impressioni. Più chiaramente, in un capitolo trovato postumo dove insiste perchè la lingua e lo stile si rendano immaginosi col far che le parole corrispondano perfettamente alle idee sensibili che vogliono rappresentarsi, conchiude « il principale artificio di chi vuol riuscire eccellente scrittore sarà quello di ridurre alle idee sensibili tutto il corredo delle parole, delle quali egli, conversando e studiando, carica la memoria. » Il Beccaria non fu il solo che, nello indagare la giustizia, questa presenza reale di Dio nel mondo, vedesse il bello sull'altra sponda parallela del gran fiume dell'intelligenza.

Succeduto il tempo dell'adulazione plateale, si nominò *la scuola del Caffè* come un'educatrice della nazione, un gremio di novatori.<sup>1</sup> Noi dicemmo come

scritto: Οὐκοῦν ἐπεὶ δὲ ἀνελθὼν λαβὴν τις καὶ ἄλλην τεκνὴν ἠντινῶν, ὁ αὐτὸς τρόπος τῆς ἀεψείας ἐστὶ περὶ ἀπασῶν τῶν τεχνῶν. « Se togli a considerar compiutamente la poesia o qualunque altra arte, la ragion dell'indagine è sempre la medesima per tutte. »

<sup>1</sup> « Che sarebbe stata... Maria Teresa senza Pietro Verri?... Chi governò e riformò la Lombardia, se non italiani tutti? Chi alla stessa Austria dette qualche nuovo elemento se non gl'italiani? » Questo ed altro leggesi nel *Saggio civile* di Vincenzo Salvagnoli su Pietro Verri.

M. Villemain, in una lezione del suo *Cours de littérature française* che qui eccitò molta indignazione perchè toglie a mostrare che i nostri erano interamente pedisequi de' Francesi,

durasse pochissimo ; quel che se n'è stampato non è tutto oro ; i collaboratori non aveano dottrine unisono, e anche quelli di essi che ebber parte ne' consigli sovrani, furono subalterni. Pure non figuriamoci che quella società fosse un' accademia, nè che vi si disputasse di parole.

VII. — Quando i governi, non ancora smanati di trarre a sè la direzione e l'impulso di tutta l'attività cittadina e sociale, non aveano tutto sottratto all'oculattezza privata, all'esperienza comunale e alla libera carità, i processati e condannati anche a Milano rimaneano sotto la vigilanza della religione e della nobiltà. Pare

---

*parla de l'academie savant et gènéreuse qui se forma à Milan sous la protection du conte de Firmian.* Non era accademia, e non protetta. Parlandovi de' fogli periodici, il Beccaria ne riconosce l'utilità letteraria, ma già riscontra i difetti che poi crebbero a proporzione del loro estendersi. « Moltissimi trascurano di parlare di que' libri, gli autori de' quali han trascurato di inviarne loro notizia. Alcuni, in luogo di darne un estratto fedele, perdono il tempo in preamboli e prefazioni, nelle quali spicca bensì l'ingegno dell'autore, ma si manca al fine di un giornalista. Alcuni non citano che pochi squarci del libro, credendo con ciò darne un'idea a' lettori adulti, cedendo all'ambizione di divenire dittatori nella liberissima repubblica delle lettere, giudicano con sovrana autorità in ogni scienza, in ogni classe dell'intera enciclopedia. Quindi continui disinganni ricevono coloro che si dan la pena di confrontare le opere co' giornali che ne parlano: quindi una perpetua sommissione al giudizio altrui, che fino nelle umane scienze introduce il despotismo, e l'immobilità ne' progressi del vero e dell'utile: quindi tolg la spartana libertà de' voti, i giudizj si vendono a prezzo, e sono dettati dalla riverenza e dagli ufficj, o dall'odio e dallo spirito di partito avvelenati, ed il timore, la speranza, l'inclinazione o il controgenio sottrahono alla fredda indifferente ricerca del vero. »

che san Galdino istituisse una cappella per la messa festiva accanto alle prigioni della Malastalla in via degli orefici, con una limosina di pane da distribuirsi ad essi, giacchè è noto che i governi non provvedevano all'alimento de' carcerati. Poi Bernabò Visconti, dotando lautissimamente gli spedali del Brolio, di Santa Caterina, di Sant'Antonio, li gravò d'un annuo livello per dar pane ai carcerati (12 marzo 1359). Alla chiesa di San Giovanni in Era stava affissa la confraternita della Pietà, che ogni giorno faceva dir messa nelle carceri del pretore urbano e del capitano di giustizia, e manteneva un' infermeria pe' detenuti, oltre aver dottori e pratici che ne sosteneano le difese; e in premio godeva il diritto di liberare ogni anno un condannato di caso graziable.

Altre piè persone e due canonici del Duomo, nel 1471, formarono una congregazione per assistere i carcerati; da Galeazzo Sforza ebbero il privilegio, dagli Statuti e dalle nuove Costituzioni confermato, di riconoscere e definire alcuni casi criminali: onde erano tutti secolari, e periti di legge. Al tempo di cui discorriamo, questa « nobilissima congregazione de' Bianchi, cui istituto era, dopo aver appreso la norma di ben vivere, insegnare ai condannati la regola di ben morire, riguardando in quei meschini l'anima redenta col sangue del Figliuolo di Dio, » componeasi di cinque dottori e un fisico di collegio, cinque causidici e cinque nobili di cappa e spada; poteano condannare ed obbligare alla rifusione dei danni chi avesse fatto arrestare altri ingiustamente; e avean il diritto di liberare alcuni da condanna capitale. Erano attaccati alla chiesa di San Giovanni Decollato alle Case rotte; ed oltre il vantaggio dell'anima del paziente, assistito per più giorni e fin sulla scala del patibolo da questi nobili,

animati dalla carità e dal proposito di conseguire la sua salute eterna, doveva crescere e l'esemplarità e l'impressione sugli animi quella schiera di Battuti, che accompagnavano al supplizio, e recitavano le litanie, il miserere, le preci per gli agonizzanti, poi, soddisfatta la giustizia umana, tra litanie funebri portavano il cadavere dove esorar per lui la divina. Oggi la civiltà positiva lo consegna in mano al boia.<sup>1</sup>

Anche il senato deputava sempre un nobile per visitare le carceri, raccorre i lamenti dei detenuti, sollecitarne il processo, udirne le querele, esporne i bisogni, cercarne la grazia quando pentiti ed emendati. Quest'uffizio di protettore de' carcerati incombeva allora ad Alessandro Verri;<sup>2</sup> e lo spettacolo che gli si offriva in que' fondi dell'umana depravazione lo portava a spesso ragionarne fra'suoi amici, che così riconosceano i disordini della pratica criminale. Infervocato da una discussione più filantropica e critica che filosofica e legale, Cesare Beccaria scriveva pagine, col disordine ma col calore dell'ispirazione, e ne risultò un libretto, scritto con impeto, concepito con riflessione, che « animato da amor di letteraria reputazione e di libertà, e da compassione, per le miserie degli uomini, schiavi di tanti errori, » lasciò stampare alla macchia nel 1764.

VIII. — All'operetta *Dei delitti e delle pene* sta indelebilmente affissa l'idea dell'abolizione della tortura, qual modo di scoprire la verità. Un ladro che vuol co-

<sup>1</sup> Vedi al fine l'Appendice A.

<sup>2</sup> Nel *Caffè* egli avea fatto un buon articolo sulle Leggi Civili, dove argutamente rivela i disordini della giurisprudenza, e perciò de' giudizi, sostenendo però che sono men male che non la mancanza di legislazione.

stringere altri a svelare nascosti denari; un marito offeso che dalla donna esige una rivelazione, minacciano, battono. È passione, è istinto, mentre la tortura opera egualmente, ma per raziocinio. Se una colpa è denunciata, fu dunque commessa: se fu commessa, v'è un reo: se uno è imputato, devon esservi titoli a suo carico: se esso nega, defrauda la società del diritto che essa ha di conoscere il delinquente: potrò dunque astringerlo a confessare, come si astringe a consegnar un reo. Anche oggi in questo vantato meriggio della civiltà, noi pretendiamo che il giudice deve trarre la verità dall' accusato, e questo accusar sè stesso; laonde ci tocca lo scurrile spettacolo della maestà del giudizio compromessa ne' costumi e ne' pubblici dibattimenti contro la vulgarità e l' insolenza d' un ribaldo, che si esalta di potere sbraveggiar un magistrato, e di meritare le ovazioni della ciurma colla baldanzosa menzogna, alla quale educherà una demoralizzata plebaglia.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ho aggiunto queste parole sotto la desolante impressione di due sconci processi agitantisi (dicembre 1861) nella patria del Beccaria. Nell' uno, molti ribaldi, forse senza concerto, ma incoraggiati dalla debole opposizione trovata a una prima e concertata dimostrazione, s' avventano sopra una manifattura per incendiare e saccheggiare. Coltine moltissimi, nel pubblico interrogatorio ostentano eroismo, imbalanziscono contro il magistrato fin a obbligarlo a parlare in dialetto, e ottengono un trionfo nella posizione loro dai correi incatenati e dagli amici ascoltanti e plaudenti. Nell' altro processo, un bassissimo assassino confessa con cinismo la morte data calcolatamente a molte persone: e il giudizio esita davanti a un' impudenza che somiglia a follia; e il vulgo urla a morte, e bisogna la forza per sottrar l' assassino a un assassinio. Costui, freddissimo in tutto il giudizio, impallidisce e avviene quand' ode pronunziare la pena di morte.

Contemporaneamente un processo consimile si agita in

Sola finora l'Inghilterra repudiò l'interrogatorio del reo contro lui stesso, il quale rimane là silenzioso in faccia alla giustizia, udendo provare il suo delitto dai testimonj. Noi, generazione di qualità medie, oggi ci fermiamo a mezzo della via, che i nostri padri con logica deliberazione battevano sin alle ultime conseguenze. Se è giusto interrogare il reo, se la sua confessione è il miglior mezzo di certezza, perchè non istrappargliela con qualunque sia modo? Voi sapete ch'è naturale ch'egli mentisca: dunque dovete obbligarlo a non mentire. Il giudice trovasi alle prese col l'accusato: dunque moltiplicherà i mezzi morali, lo farà giurare di dir il vero, lo stancheggerà con interrogatorj arguti, capziosi: infine adoprerà il tormento. Quanti hanno confessato, dopo aver negato lungamente! Dunque si insista, si esacerbi.

Il sofisma non si produce mai a fronte scoperta. Rinvolgetelo di formole giuridiche o di frasi retoriche; ed abbaglierà, e contenterà quel dèmon che si chiama pubblica opinione.

Se bisognasse appoggio d'autorità, vi soccorreva la sapienza de' Romani, i quali, non rispettando l'uomo come uomo, ma sol come cittadino, applicarono la tortura agli schiavi. Cicerone riprova i Rodj e gli Ateniesi che vi sottoponeano anche persone libere.<sup>1</sup> Pure v'avea casi, dove altrettanto usavano i suoi

---

Francia dal tribunale de l'Ain, e colà pure la pubblica indignazione prorompe in grida e minacce di morte contro l'imputato Dumollard.

<sup>1</sup> « Multi, dolorem fugientes, in tormentis ementiti percipere sunt, morique maluerunt falsum fatendo, quam vere inficiando dolere. Multi suam vitam neglexerunt, ut eos qui his cariores quam ipsi sibi essent liberarent. Alii autem, aut natura corporis, aut consuetudine dolendi, aut metu supplicii aut

Romani: e se questo rappresentante del buon senso riconosceva la tortura un modo non di ottener la verità ma di scoprire la forza muscolare del tormentato, la domandava poi quando giovasse ai suoi clienti: e Quintiliano<sup>1</sup> ci divisa gli argomenti con cui gli avvocati or la favorivano, ora la impugnavano, non perchè oltraggiosa all'umanità, non pel carattere suo, ma perchè induceva ad errare. La legge Giulia la richiedeva nei casi di maestà; Augusto, in un rescritto passato nella legislazione, la trovava efficacissima *ad requirendam veritatem*;<sup>2</sup> Paolo e Callistrato giureconsulti ammettono come pratica che si torturi qualunque testimonio paja sospetto, o vacilli nella deposizione. L'esenzione dalla tortura, che come favore venne concessa dagli imperatori agli onorati, al clero, ai soldati, ai magistrati municipali, ai professori d'arti liberali, attesta come quell'iniquità si fosse resa comune, applicandola anche ai cittadini i magistrati che l'aveano trovata in uso nella provincia.<sup>3</sup> San Paolo è condotto al tribuno, che vuol chiarire perchè la turba gli grida contro. Il tribuno potrebbe interrogar essa moltitudine, ma più speditamente ordina sia messo in carcere, flagellato, torturato, affine di conoscerne il motivo:<sup>4</sup> se non che questa procedura, legittima contro chi fosse semplicemente uomo, riusciva illegale contro un cittadino romano, quale provò Paolo di essere. Eppure quella giurisprudenza faceva egual conto della confessione spontanea e della estorta.

---

*mortis, vim tormentorum pertulerunt. Alii ementiti sunt in cos qui oderant.* \* CICERO, *De partit. orator.*

<sup>1</sup> *Instit. Orat.* § 4, lib. V.

<sup>2</sup> Lib. I, *Dig. de questione.*

<sup>3</sup> Lib. XV e XVIII, *Dig. de questione.*

<sup>4</sup> *Acta Apostolorum*, XXII.

Ho citato un nome, che annunzia l'arrivo d'un gran fatto sociale, il cristianesimo, il quale, al panteismo dello Stato surrogando l'individuale responsabilità, abolendo la distinzione fra servo e libero, fra cittadino e straniero, e in ogni uomo venerando la fattura di Dio, la redenzione di Cristo, doveva riprovar la tortura.<sup>1</sup> E solennissimamente lo fa sant'Agostino;<sup>2</sup> i Cristiani ottennero dagli imperatori che non s'infliggesse durante la quaresima;<sup>3</sup> e ad essi è dovuto il

<sup>1</sup> Questa non applicavasi neppur nelle leggi penali ebraiche, segnate nel cap. XVII del *Deuteronomio*. Contro Sùsanna stavano due testimonianze dirette; v'avea più di quel che occorresse per torturarla.

<sup>2</sup> *De Civitate Dei*, lib. XIX, cap. VI: « *Quid, cum in sua causa quisque torquetur; et cum quaeritur utrum sit nocens, cruciatur; et innocens luit pro incerto scelere certissimas pœnas, non quia illud commisisse detegitur, sed quia non commisisse nescitur? Ac per hoc ignorantia iudicis plerumque est calamitas innocentes ec.*; » e prosegue in tal tono. Il concetto della pena correttiva è evidente in sant'Agostino dove al tribuno Marcellino raccomanda che non punisca i Circumcellioni con veruna mutilazione: « *Non quo scelestis hominibus licentiam facinorum prohibeamus auferri; sed hoc magis sufficere volumus, ut vivi et nulla corporis parte truncati, vel ab inquietudine insana ad sanitatis otium legum coercitione dirigantur, vel a malignis operibus alicui utili deputentur. Vocatur quidem et ista damnatio, sed qui non intelligat magis beneficium quam supplicium nuncupandum, ubi nec serviendi relaxetur audacia, nec pœnitendi subtrahatur medicina. Imple, christiane iudex, pii patris officium, sic succense iniquitati, ut consulere humanitati memineris; nec in peccatorum atrocitatibus exerceas ulciscendi libidinem, sed peccatorum vulneribus curandi adhibeas voluntatem.* » Ep. 133, e vedasi anche la 134 al proconsole Apringio.

<sup>3</sup> Negli imperatori cristiani trovansi garanzie savissime contro l'abuso del carcere, e Costantino ne sanciva di tali,

sacro orrore pel sangue, versato in guerra e per inique sentenze non solo, ma fin per pene che, essendo irreparabili, non dovrebbero applicarsi dall'uomo, fallibile per sua natura. Sant' Ambrogio quando voleva mostrarsi immeritevole del vescovado, assistette alla tortura d' un imputato, e sebbene non negasse l'eucaristia ai giudici, li consigliava d' astenersene alcun tempo dopo aver condannato uno nel capo.<sup>1</sup> Altri

che migliori non ha l' *Habeas corpus* degli Inglesi. « *Si quis in ea culpa vel crimine fuerit deprehensus, qua dignus claustris carceris et custodiae squallore videatur, auditus apud acta, cum de admissis constiterit, poenam carceris sustineat; atque ita postmodum eductus, apud acta audiatur. Ita enim quasi sub publico testimonio, commemoratio admissi criminis fiet, ut iudicibus immodice seruiantibus, freni quaedam temperies adhibita videatur.* » L. II, C. de custod. reor.

E GRAZIANO, VALENTINIANO e TEODOSIO: « *De his quos tenet carcer inclusos, sancimus, ut aut convictos velox pena subducant, at liberandos custodia diuturna non maceret, iubemus autem ut intra tricesimum diem semper commentariensis ingerat numerum personarum, varietatem delictorum, clausorum ordines, aetatem victorum. Quod si haec praetermiserit, officium quidem viginti libras auri aëario nostro iubemus inferre: iudicem vero desidem, vel resupina cervice tantum titulum gerentem, extorrem impetrata fortuna, decem auri libras multandum esse censemus.* » L. V, C. de cust. reor.

<sup>1</sup> Epist. 26, 26.

Più rigido TERTULLIANO, cap. XVII, *De idolatria*: « *Puto seruum Dei alicujus dignitatis aut potestatis administrationem capere; sed ita ut non iudicet de capite alicujus, neminem vinciat, recludat aut torqueat.* »

LATTANZIO, *Div. Inst.*, lib. VI, cap. X, § 12: « *Quæro an possint pii ac justii homines dici qui, constitutos sub ictu mortis ac misericordiam deprecantes, non tantum patiuntur occidi, sed et flagitant, feruntque ad mortem crudelia et inhumana suffragia.* — § 16: *Neque militare justo licebit, neque accusare quemquam crimine capitali, quia nihil distat*

testi di simil tenore adunò Martin Bernardo nel libro *De tortura ex foris christianorum proscribenda*.

Non per questo negavano alla società la facoltà repressiva. Anzi, avendo alcuni dubitato se uno dopo il battesimo potesse esercitare giudizj criminali, o presentare istanze per pena di morte, papa Innocenzo, d'accordo con sant'Ambrogio, definiva pel sì: la pubblica podestà portando la spada per vendicar le colpe, secondo è statuito da Dio.<sup>1</sup>

Fra i Barbari il processo conduceasi pubblicamente nel placito o nel mallo, sicchè la convinzionè doveva indursi non in un giudice ma in tutta l'assemblea; e perciò essendo in disarmonia col sistema accusatorio, la tortura rimaneva ristretta a pochissimi casi, e appena menzionata in que' secoli, di cui cianciasì che è eredità. Il gius canonico, informato all'idea cristiana che del castigo siano scopo il ravvedimento e l'esemplarità, e diretto a ridur a vie di ragione le vie di fatto, introdusse fin dal secolo XI il processo scritto e l'esame de' testimonj, e la pubblicazione alle parti e all'uditorio.<sup>2</sup> Esso non proferiva pena di morte, bensì peniten-

---

*utrum ne verbo an ferro potius occidas, quoniam occisio ipsa prohibetur. In hoc Dei præcepto nullam prorsus exceptionem fieri oportet, quia occidere hominem sit semper nefas, quem Deus sanctum animal esse voluit.* »

Il Concilio di Macon del 585 proibisce a' cherici d'assistere a giudizj capitali o alle esecuzioni. I Valdesi nel XII secolo sosteneano non esser permesso dannare à morte, perchè Dio disse: « La vendetta appartiene a me: lasciateli crescere fino alla mietitura. »

<sup>1</sup> *Decret. Innoc.*, cap. III.

<sup>2</sup> « *De singulis circumstantiis prudenter inquires, cuncta plene conscribas cum attestations ipsæ sint clausæ . . . . solemniter publicatæ.* » *Decretal.*, lib. II, tit. 20, *De testibus. et attestationsibus*, da Urbano III nel 1186. Poi tutto il

za per correggere i delinquenti, considerati come peccatori. Metodi di procedura come il duello, le ordalie, i congiuratori, possono compassionarsi, abborrirsi anche, ma meritano essere studiati come ritratti del tempo, e specchio del cambiamento e delle anomalie nel costume universale.<sup>1</sup> Solo in alcune leggi, massime nelle Assise d' Oltremare, la tortura romana e bisantina è alcune volte unita al duello germanico. Se il processo è il mezzo di ottenere il vero civile (direbbe Nicola Niccolini), la forma più conveniente ai tempi è quella che contiene il metodo col quale dai più non solo si

---

processo inquisitorio fu regolarizzato da Innocenzo III nel 1208, 1212, 1213, 1216.

Fra i provvedimenti suoi, sanciti dal Concilio Lateranese IV del 1215, è che l'indagine si faccia *coram ecclesie senioribus*: « *Debet esse præsens is, contra quem facienda est inquisitio, nisi se per contumaciam absentaverit: et exponenda sunt ei illa capitula, de quibus fuerit inquirendum, ac facultatem habeat defendendi seipsum: et non solum dicta, sed etiam nomina ipsa testium sunt ei publicanda, ut quid et a quo sit dictum appareat, nec non exceptiones et replicationes legitime admittendæ, ne per suppressionem nominum infamandi; per exceptionum vero exclusionem, deponendi falsum audacia probeatur.* »

<sup>1</sup> Il Beccaria, che pur sapea la tortura usata dai Romani e dagli Ateniesi, ha torto di dire che « questo infame crogiuolo della verità è monumento della antica e selvaggia legislazione, quando erano chiamati giudizj di Dio le prove del fuoco, dell'acqua bollente ec. » § 16.

Nei *Coutumes* di BEAUMANOIR è prescritto che la confessione dell'accusato non valga se esso la ritratta dopo uscito di carcere. Questo punto è ben dimostrato nel tom. II, pag. 296 di ALBERT DU BOYS, *Histoire du droit criminel des peuples modernes, considéré dans ses rapports avec les progrès de la civilisation, depuis la chute de l'Empire romain, jusqu'au XIX siècle*. Parigi, 1858.

ricerca, ma si crede aver trovato il reo. Ma papa Nicolò I scriveva ai Bulgari: « So che, preso un ladro, con tormenti lo cruciate finchè palesi: ma nessuna umana o divina legge il consente, dovendo la confessione venire spontanea, non istrapparsi a forza. Se, inflitti que' tormenti, nulla avverate dell'imputazione, non arrossite voi? non riconoscete l'iniquità del vostro giudizio? E se alcuno, non reggendo ai tormenti, si confessi colpevole senz'essere, di chi è l'empietà se non di colui che lo forza a confessare mendacemente? »

La riazione del diritto romano contro le istituzioni del medioevo fe rinascere la tortura coll'abuso del processo inquisitorio. Questo, che cerca un reo sopra una denuncia, o sopra sospetti o rumor pubblico, senza che v'abbia un accusatore manifesto, anzi neppure un accusato, rende necessario il secreto; ed escluso il solenne dibattimento, per altre vie deve indurre la convinzione nel giudice. Era il tempo che le leggi romane otteneano riverenza quasi una rivelazione; e i giureconsulti ne traevano tale importanza, da parificarsi a legislatori, come vedemmo, e da legittimare colla sola loro autorità fin canoni e procedure di tremendo rilievo.

Tal era la tortura: mera pratica dapprima, tanto che come prova non è tampoco nominata nelle *Nuove Costituzioni* di Milano, divenne poi necessario complemento del processo, giacchè la logica del tempo regola la logica giudiziaria anche ad onta della legge.

IX. — Pure nel campo giuridico, il Grevio<sup>1</sup> ed altri riprovarono apertamente la tortura: e più notevole è il

---

<sup>1</sup> La costui opera, scritta in prigione ad Amsterdam, e stampata ad Amburgo il 1624, porta il titolo: *Tribunal re-*

libro del gesuita Spee, ove disapprova non solo questa, ma le altre infelici procedure contro le streghe, delle quali patrocina la causa con un calore e un buon senso da disgradarne qualunque filosofante.

Uno degli autori più letti, un de' migliori rappresentanti del senso comune, Montaigne, argomenta contro la tortura, e « Qual motivo di credere che il dolore » farà confessar ciò che è, anzichè forzare a dir ciò » che non è? Si fidano sulla coscienza, che dovrebbe » ajutar la tortura per ispinger il colpevole a confes- » sare, mentre ingagliardisce l'innocente contro il do- » lore. Ma *etiam innocentes cogit mentiri dolor*; e il » giudice che mette alla tortura per non far morire » un innocente, finisce col farlo morire innocente e tor- » turato. Qual ingiustizia è la vostra che, per non uc- » ciderlo uno senza ragione, gli fate peggio che ucci- » derlo! <sup>1</sup> » E disapprovando le sevizie aggiunte alla morte, « massime perchè dovremmo procurar di man- » dar le anime in buono stato, » vorrebbe si usassero sol contro i cadaveri, dicendo aver visto in Roma il supplizio d' un famoso ladro Catena, che fu prima strangolato senza emozione degli astanti; ma quando si venne a metterlo a quarti, il carnefice non dava colpo che gli spettatori nol seguissero con gemiti ed esclamazioni, quasi prestassero un sentimento al cadavere. <sup>2</sup> »

---

*formatum, in quo sanioris et tutioris justitiæ via judici christiano in processu criminali commonstratur, rejecta et fugata tortura, cujus iniquitatem, multiplicem fallaciam atque illicitum inter christianos usum libera et necessaria dissertatione aperuit* JOHANNES GREVIUS CLIVENSIS.

<sup>1</sup> *Essai*, lib. II, cap. V, *De la conscience*.

<sup>2</sup> Lib. II, cap. XI, *De la cruauté*.

Probabilmente fu dovuta alle torture la confessione che Tesauero, abate di Vallombrosa, de' Beccaria di Pavia, fece

Già prima di costoro, un autore che si lesse sempre con tanto scandalo, con quanta pedanteria si commentò, avea novellato di Tedaldo degli Elisei come fu creduto ucciso, e come dannato a morte Aldobrandino Palermi che avea confessato averlo ucciso; e disapprova « la cieca severità delle leggi e dei rettori, li quali assai volte quasi solleciti investigatori del vero incrudelendo, fanno il falso provare; e sè ministri dicono della giustizia e di Dio, dove sono della iniquità e del diavolo esecutori.<sup>1</sup> » Perocchè in nessun tempo mancano elette intelligenze, che repudiano l' errore comune.

Pure la tortura continuava ad applicarsi, e i giureconsulti ne determinavano i modi colla freddezza, con cui il chirurgo divisa le operazioni su membra malate. E mentre in queste si studia d' abbreviare il tempo e i dolori, colà faceasi l' opposto, sol mirando a non produrre la morte o lo svenimento, perchè questi avrebbe impedito l' effetto.

Vorremo per questo, a modo di Pietro Verri e del Beccaria, imputarli degli strazj e delle iniquità di cui non erano che storici? <sup>2</sup> Sarebbe una insolita mani-

a Firenze di aver tramato per rimettere in città i Ghibellini: a urla di popolo sulla piazza di Sant' Apollinare gli *segò Firenze la gorgiera* nel 1258.

<sup>1</sup> *Decameron*, III, 7.

<sup>2</sup> A quell' esordio del Beccaria « un tormento, con iracunda compiacenza suggerito da Farinaccio, » ragionevolmente il Giudice oppone che « la quistione dei tormenti è molto più antica. » Quanto al Carpozio, è critico sagace nella pratica criminale, ben tutela l' accusato, trova con equità e umanità ragioni onde temperar le leggi. Essendo solito accusar uno in quello ove meno è intaccabile, si disse e fu creduto si vantasse d' aver mandato a morte molte migliaia di uomini.

festazione della malvagità umana questo presentarsi sfacciatamente ad imporre atti di ferocia. In realtà, quei criminalisti, vivendo in un sistema cattivo, cercavano porvi rimedio coll' avvicinare la pratica all' equità naturale. In tempo che i prigionieri di guerra si trucidavano, colui che insegnò a *serbarli*, col nome appunto di *servi* adoprandoli in gravosi uffizj, sarà maledetto come autore della schiavitù, o lodato come salvatore delle vite? Nè que' giureconsulti erano legislatori che potessero decretare abolita la tortura; sol restava che la mitigassero nella applicazione fattane da causidici e notaj ignoranti e rozzi, ch' essi trattano sempre con dispregio, come feccia, come scelerati « sprovvisti di virtù e di ragione (dice Farina- cio), i quali cruciano un accusato fin due, tre ore; il lasciano appeso all' eculo un giorno, una notte intera: » altri declama contro costoro che pareano farsi diletto e gloria degli strazj recati agl' inquisiti. Quando sieno praticate generalmente tali carnificine, il giureconsulto che interponga la propria autorità affinchè il reo non tengasi sospeso che un' ora, nè il tormento si ripeta più di tre volte, opera in senso dell' umanità: e ben disse Nicola Niccolini, che i giureconsulti furono sempre intesi a piegare all' umanità la ferezza d' un' atroce legislazione.

Ed anche gli statuti criminali di Milano prendevano forma di restrizione, imponendo che « nessuno sia sottoposto alla tortura, » se non infamato d' un delitto che portasse pena di sangue, e fosse confermato dalla fama e da indizj.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Cap. XXIV: « *Nullus subjiciatur tormentis seu questionibus, nisi fuerit infamatus de crimine quo obijcitur et inditia precedant: quo casu possit subjici tormentis in ca-*

Ma pena di sangue era inflitta a quasi tutti i delitti: della fama pubblica nulla più capriccioso e meno

*sibus infrascriptis; videlicet: In crimine hæresis, sodomie, turbationis pacifici status domini nostri, seu civitatis Mediolani; crimine homicidii, assassinati, adulterii seu stupri, veneficii, privati carceris, falsitatis, schachi seu robaria, furti, incendii, redemptionis tributationis; vel in casu quo aliquis fuerit depræhensus cum furto, seu gariboldellis, vel aliis instrumentis aptis ad furtum faciendum; vel si sit campsor vel mercator fugitivus; vel si fuerit præstans scienter auxilium et consilium campsoribus vel mercatoribus ad fugam faciendam, et generaliter in quocumque crimine, ex quo pœna sanguinis ingeratur secundum formam præsentium statutorum, vel in aliis casibus in quibus jure nostro municipalis est cautum, et non aliter. »*

Il capo seguente ingiunge che nessuno possa ordinar la tortura, se non sia il signor della città o il suo vicario, il podestà e i suoi giudici. Il XXVI indica le pene al podestà o al giudice che ponesse altri alla tortura contro la forma degli statuti; e se il torturato ne muoja, muoja pure chi lo fece tormentare. Il XXVII, che di nessun accusato o testimonia si riceva la deposizione nella camera dov'è l'eculeo, eccetto se abbiasi quello a torturare. Il XXVIII che nessun testimonio possa torturarsi se non dica d'esser intervenuto al fatto, o vacilli, o dica il falso.

Negli statuti criminali di Como, non mai stampati, raccolti al tempo di Francesco Sforza, il XLVI fra i criminali ha la rubrica *De rationibus ponendi vel non ponendi ad tormenta*; e proibisce di torturare per delitto che porti sola pena pecuniaria e non di sangue; bensì per omicidio, aggressione, cospirazioni, violenze a persone, ratto violento, e simili; e per torture s'intendano catena, stanghetta, calcina, *et quodlibet aliud genus tormenti*.

Il CLXXXI vuole si faccia un carcere per le donne, separato da quel degli uomini *ne turpia committant*.

Il CIC vuol che nessuno sia menato in carcere se prima non n'abbia dato ordine il giudice.

ttendibile; il come valutare gli indizj non era presso dagli statuti, nè tampoco dalla legge romana a cui si potesse ricorrere nel silenzio di essi. Rimaneva dunque all'*arbitrio*, dicevano allora; al *potere discrezionale*, diremmo adesso, del giudice; e già Bartolomeo stava come regola comune *quod in hoc non potest dari certa doctrina, sed relinquitur arbitrio iudicis*.

Erasi avvertito che la tortura aveva indotto taluni ad accusar sè od altri ingiustamente, ma paragonavasi alla guerra dove tanti innocenti periscono; dichiaravasi un mal necessario affinchè la società ottenesse quel che è suo supremo bisogno, la punizione del reo. Chi non rammemora gli storici aneddoti del conte di Carmagnola, di Cicco Simonetta, di Giovanna d'Arco, dei Templari, di frà Savonarola, del Fornaretto, del Foscarini? Aggiungete i propagatori delle pesti e nominatamente gli untori in quella del 1630; aggiungete i continui contro le streghe, confessanti un delitto neppur possibile.

Oggi che le entità diaboliche cessero il campo alla psicologia, e la patologia demoniaca, sostenuta da Heinroth fin al principio del nostro secolo, fu elimi-

---

Il CC che il giudice ogni domenica visiti le carceri.

Il CCXXIII del libro V impone che, chiunque sia detenuto non per delitto, deve esser mantenuto a spese dell'attore, con due pani di dodici once e un quartino di vino, e tre lire imperiali pel companatico e per altre spese ogni giorno.

Negli statuti manoscritti, compilati il 1368 per le valli Taleggio e Averara, secondarie della Valsassina, l'LXXX porta che « persona alcuna non sia posta ai tormenti per questione, salvo se fosse persona famosa o vero incolpata di moneta falsa o tosa, o vero di homicidio: » e qui segue una lunga fila di casi *in li quali possin esser sottomessi alli tormenti, mientedimeno considerando la qualità delle persone e della robba*.

nata dai processi mediante lo studio de' nervi, questo misterioso intermedio fra i due principj che costituiscono l'ente misto: e la fisiologia patologica, se è e rimarrà forse sempre ben lontana dal primato cui aspira, mostra però come a vicenda reagiscano l'elemento affettivo e l'intellettuale, la sensibilità e l'idea, l'emozione e la cognizione, sì strettamente connesse eppur sì distinte, noi riconosciamo nulla più che vittime del delirio melanconico in tanti e accusatori e accusati, tutti di buona fede eppure bugiardi per forza fisica, perocchè la giustizia pretendeva trarne la verità con quegli orribili modi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> H. Bouget, *Code des sorciers*, sconsigliava dal dar la tortura perchè molti, mediante la magia, si rendeano insensibili. Questa insensibilità al dolore è attestata da moltissimi ed esorcisti e medici e criminalisti, ciascuno dandovi spiegazione diversa, come diversa la danno gli odierni fisiologi. Nel 1590 Giovanna Cuvelier, strega dell'Hainaut, accusata dal proprio figlio d'aver fatto il sortilegio dell'impotenza maritale, stette per tre quarti d'ora sospesa a una carrucola, senza confessare: così Antonietta Bailleul del paese stesso sostenne il cavalletto nel 1644. Nel 1588 Grand François assassino nel Beaujolais si lasciò, alla corda, strappare i pollici senza dar segno di dolore, e sarebbe sfuggito alla condanna se non si fosse scoperto che avea preso medicinali che rendeano insensibili; medicinali che i chirurghi amministravano nelle operazioni dolorose, come ora il cloroformio e l'etere. Nel 1647 a Rouen, Tommaso Boullé, accusato di fatucchiere, sostenne impassibile i maggiori spasimi, e fu dimostrato che avea fatto la prova di soffrire anche i carboni ardenti. Tacio un'infinità d'altri casi. Giovanni Bodino, famoso demonologo, non crede che tale insensibilità possa ottenersi con farmaci, e v'intervenga di necessità lo spirito maligno.

Al tempo del Beccaria non s'accettavano più le spiegazioni antiche, non si conosceano le odierne del sonnambulismo, de' fenomeni psico sensorj, dell'analgesia: e si ricorreva

Oltre questi casi, nel 1762 erasi levato rumore del Calas, protestante di Tolosa di 73 anni, accusato d'aver ucciso il proprio figlio perchè volea ridursi cattolico. La pubblica fama lo indiziava, molte circostanze e la sua probità lo assolveano; ma confesso alla corda, fu mandato al supplizio della ruota, e al fuoco sua moglie. Voltaire ne recò appello al pubblico, sicchè ripigliato il processo ne fu dichiarata l'innocenza. Il Capitoul, che avea proferita la condanna, man mano che vedea scoprirsi l'innocenza veniva preso da tali rimorsi, che finì pazzo e s'uccise. E nello studiare le disgrazie giudiziarie meritano compassione non men le vittime che i giudici, posti sotto l'influsso dei tempi, degli errori, dell'educazione, di quella brutale tiranna che chiamasi opinione pubblica.

Contemporaneamente, una figlia di Paolo Siruen, calvinista, rinchiusa in una casa per ridurla cattolica, fugge e si getta in un pozzo. Il giudice del villaggio, ispirato da quel che la fama dicea del Calas, suppone che la fanciulla fu affogata dai genitori perchè non mutasse fede; ne ordina l'arresto; ma essi han tempo di fuggire, tra orribili patimenti ricoverando in Svizzera, mentre in Francia son condannati a morte, finchè la loro innocenza è sostenuta dal De Bonion, che difese pure il Calas.

Alquanto prima, Antonio Pin, imputato d'aver ucciso Giuseppe Sevas, alla tortura confessa, indicando il luogo dove avea sepolto il cadavere. Il cadavere non

---

allo spediente più meschino, negare i fatti, o riconoscer soltanto l'ingiuriosa ipotesi della simulazione.

Fino nel 1731 nel processo contro il gesuita Girard, dodici giudici sopra ventuno lo condannavano al fuoco per magia e incesto spirituale. L'appello cassò la sentenza.

si trova, ma Pin viene mandato legalmente al patibolo. Poco dopo, Sevas torna da un viaggio, dove era ito nascostamente da tutti. Scompare una donna, e suo marito è accusato d' averla arsa nel forno; al tormento egli s' accusa: fortunatamente, prima che la sentenza si eseguisse, la moglie ricompare sana e salva. A Ginevra alcuni ladri notturni spogliano un magazzino, poi nell' andarsene pongono i grimaldelli in tasca d'uno che ubriaco dormiva per la strada. La ronda coglie costui, con quel corpo del delitto; confesso alla corda, è impiccato; non va guari, e i veri ladri si palesano; sicchè non potendosi resuscitar il morto, si abolì la tortura in quella città.<sup>1</sup>

Questi e simili fatti venivano opportunissimi allo

<sup>1</sup> Macaulay, *St. d' Inghilterra*, cap. XIII, asserisce che la tortura non fu in quell' isola applicata dopo il maggio 1640, e sempre vi fu tenuta illegale anche ne' tempi più servili; se qualche governante v' ebbe ricorso, si il fece in segreto, e senza appoggiarsi a legge o consuetudine; nè mai il Parlamento approvò alcun atto o deliberazione su tal soggetto. Neppur ne venne discorso nel Lungo Parlamento, nè nella Convenzione del 1689 si pensò a impedirla, ritenendola piuttosto come non mai usata. Bensì nella Dichiarazione dei diritti fatta allora in Iscozia si definì contrario alla legge l' uso della tortura senza prove e in casi ordinarj. Questo inferiva la si potesse usare in casi straordinarj; e in fatto un ribaldo, che avea maltrattato la moglie ed era stato perciò condannato, concepì odio contro i giudici e assassinò il presidente Lockhart: del che indignati i membri della Convenzione, aveano ordinato che, attesa la gravità del caso, il prigioniero fosse torturato collo stivaletto. Or dunque, per non riprovare sè stessi, dovettero escludere la tortura soltanto dai casi ordinarj. E fu applicata in Iscozia al famoso Neville Payne, che due volte sostenne intrepido lo stivaletto e le viti da pollice, e il cuneo introdotto a colpi di martello fra le ginocchia legate. (*Idem*, cap. XVI.)

spirito filantropico allora propagatosi, che proclamava nelle scienze fisiche la natura, nelle morali l'umanità; che coglieva avidamente tutto ciò che disgradasse il passato e imbellisse l'avvenire. Pure di tante ostilità contro l'ordine esistente, nessuna erasi diretta al sistema di procedura, « rimontando ai principj generali » per frenare, almeno con quella forza sola che hanno » le verità conosciute, il troppo libero corso della mal » diretta potenza, che ha dato finora un lungo ed au- » torizzato esempio di fredda atrocità. Eppure i gemiti » dei deboli sacrificati alla crudele ignoranza e alla » ricca indolenza: i barbari tormenti con prodiga e » inutile severità moltiplicati per delitti o non provati » o chimerici; la squallidezza e gli orrori d'una pri- » gione, aumentati dal più crudele carnefice dei mi- » seri, l'incertezza, doveano scuotere quella sorta di » magistrati che guidano le opinioni delle menti uma- » ne.<sup>1</sup> » Montesquieu, l'autorità più riverita dal partito che allora dicevasi dei filosofi, mostrava l'assurdità delle forme giuridiche, pure non poneva altra restrizione al diritto penale che lo spirito di dolcezza ed equità: la pena di morte riconosce tratta dalla ragione e dalle sorgenti del bene e del male; e se non basta che la creda dovuta a chi tolse o tentò di togliere altrui la vita, la vuol inflitta anche ai reati contro la sicurezza della roba.<sup>2</sup> Servan, avvocato generale al parlamento di Grenoble, erasi occupato d'applicare alle leggi criminali i miglioramenti dal Montesquieu indicati. Ma mettere a nudo tutti quegli spaventosi misteri del castigo, le leggi incerte, le pene iraconde, la scelta lasciata ai giudici fra supplizj atroci,

<sup>1</sup> BECCARIA, Introduzione.

<sup>2</sup> *Esprit des Loix*, lib. XII, cap. IV.

la possibilità di convertire in delitto azioni innocenti, le procedure secrete, le schifose e abbrutenti vergogne delle carceri, la tortura, la detenzione preventiva, rigorosa quanto la penale, nessuno lo avea tentato, quando il Beccaria trasse in luce quelle mostruosità, viepiù formidabili perchè poteano colpire ciascuno, e cercò sostituirvi il rispetto ai diritti dell' uomo. A tale intento, non s' avviluppa nel labirinto delle leggi, dove facilmente sarebbe superato da' giurisperiti, la cui scienza riducevasi a uno sforzo di memoria, a un cumulo di tradizioni; invece di angustiarsi nell' esegesi de' codici e delle leggi romane, e ordire una tesi giuridica con discussioni che portino discussioni, espone al tribunale del buonsenso, breve, incalzante come questo richiede; non intacca qualche uso particolare, dove avrebbe a lottare coll' abilità de' pratici; ma piglia di fronte il sistema per abbatterlo e surrogarvi una legislazione razionale, fondata non più sulla pubblica vendetta, ma sui sentimenti di giustizia e di umanità.

X. — Strepitoso fu l' effetto di quell' opuscolo, come di tutti quei che vengono a tempo. Perocchè lo spirito del tempo è un' atmosfera spirituale che penetra tutti gli scritti e tutti i giudizj; è una direzione generale anche all' opere e al pensiero individuale, per modo che gli atti come i libri rappresentano sotto forma sensibile, le aspirazioni superiori, l' idealità.

E allora voleasi tutto appoggiare alla ragione, e chiederle non solo le prove della rivelazione, ma perfino l' interpretazione delle verità rivelate; e ripudiando ogni autorità, cominciavasi il guasto, che poi divenne enorme, d' abituare a contentarsi di poche formole generiche, anzichè faticare in indagini, e dalla frivolezza cercar le forme persino alla verità. Rinnegare i prece-

denti maestri, denigrare tutto quanto impaccia gl'istinti o trae a credenze elevate, allo spirito religioso, alle varie esternazioni della poesia e della fede; smaniare di analisi, preoccuparsi solo delle cause esterne, neglignendo le vere, profonder quell'ironia che presto somministrò picche e raspe al Terrore, e frattanto sfoggiare sentimentalità, amor degli uomini, indignazione per ogni freno, erano le arti di piacere.

Il libro del Beccaria pochi leggeano, ma tutti ne parlavano, secondo udita o passione o prevenzione portando al cielo o all'abisso, compatendolo come paradossale o ammirandolo come inconfutabile. Quanto a quei che non ricevono ma fanno i giudizj, quel fare sentenzioso, risentito, assoluto, che pronuncia a maniera di legislatore senza badarsi a provare, formola la conclusione sopprimendo le argomentazioni; non accumula autorità, non ostenta logica, oppure argomenta col tono con cui si decide, e tratta d'alto in basso i contraddittori, fecero colpo alla prima lettura; anche alla seconda piacquero quella passione veemente eppur frenata, quella eloquenza della giustizia, spinta talora fin alla declamazione; quella collera sana che rampolla da una parte del cuore tutt'opposta all'ironia, e che non si nutre, come questa, di scetticismo e vanità, bensì di persuasione e d'amore.

Parlo d'un libro insigne, e però prevedete che, quante le lodi, altrettanti almeno furono gli attacchi.

A Venezia, favoloso sgomento destava il tribunale dei Dieci, il quale, da commissione straordinaria che era per alcuni delitti più gravi, dappoi fu autorato ad ispezionar tutto quanto credesse importare al pubblico servizio; col che prese unica regola l'utilità dello Stato, e divenuto organo principale del governo, vegliava inesorabile affinchè nessuno de' nobili soperchiasse gli

altri nè il popolo. Non differiva dalle procedure coeve; pure col suo mistero e col tragico apparato incuteva un terrore che assicurò la quiete interna; ma analogo alla polizia d'oggi, toglieva qualità importantissime ai cittadini, l'operar franco e l'energia morale. Diceano onnipotente, eppure ogn'anno quel tribunale poteva essere annichilato dal Gran Consiglio col non dare voti bastanti a nessuno di quelli che doveano comporlo. Così fu fatto nel 1761, quando le aspirazioni filosofiche propugnò Angelo Quirini, devoto di Voltaire, e di Pfeffel, adepto de' Franchi Muratori. Avuta la carica di avogadore del Comune, specie di tribuno, incaricato di dar lettura delle leggi antiche e incoare i processi criminali, il Quirini propose numerose riforme; uffizio tanto agevole! Ma gli Inquisitori di Stato vi rispondono col farlo arrestare, e tradurre in terraferma. Gravi richiami di tal violenza, e si radunarono cinque correttori, magistrato temporario che, in sede vacante, proponeva le riforme che credesse opportune, e che, se fossero approvate dal Gran Consiglio, esibivansi da giurare al doge eletto. Allora dunque sorse caloroso dibattimento sull'abolire i Dieci; e Marco Foscarini, illustre diplomatico e scrittore e dappoi doge, essendo uno dei cinque, si oppose ad ogni innovazione. e in un'arringa delle più eloquenti fra le politiche, dichiarò esagerata la fama de' rigori di quel tribunale; le denunce dovere per necessità essere segrete colà, dove nessuno le farebbe per paura; l'oscurità de' giudizj parreggia ogni esterna differenza accidentale tra i nobili, ed anche i più alti sottopone all'egual giustizia; soggiungeva che ogni cambiamento in un governo tende a distruggerlo; che le soddisfazioni concesse alla moltitudine imperita allettano a nuove pretese; e sveliscono il governo nell'opinione de' principi forestieri.

Dopo quel che noi vedemmo e vediamo, non pochi troveranno assennato questo linguaggio: il linguaggio dei conservatori pertinaci, che aspettano dal turbine quelle mutazioni, le quali venendo a tempo potrebbero recar salute. E i siffatti prevalsero; e il pericolo di veder sversa la costituzione si risolse in un baccano, dove il vulgo nobile, cioè il Gran Consiglio, sfogossi in immensi applausi; il vulgo della piazza corse la città urlando, e minacciando di fuoco le case di coloro che aveano fatto la mozione.<sup>1</sup>

Poco dopo compariva il libro del Beccaria, dove quel sistema di procedura è irremissibilmente riprovato; e viepiù lo spionaggio e le denunzie secrete. « Chiunque » può sospettare di veder in altrui un delatore, vi vede » un inimico: gli uomini allora s' avvezzano a masche- » rare i proprj sentimenti, e coll' uso di nasconderli » altrui arrivano a nasconderli a sè medesimi. E di » questi uomini faremo noi gl' intrepidi soldati, difen- » sori della patria e del trono? Chi può difendersi » dalla calunnia quand' ella è armata dal più forte » scudo della tirannia, il segreto? qual sorte di go- » verno è mai quello, ove chi regge sospetta in ogni » suo suddito un nemico, ed è costretto pel pubblico » riposo di toglierlo a ciascuno? » (§ IX)

È condanna de' governi e de' principi cattivi il cre- dersi designati da chi riprova malvage istituzioni; nè fa meraviglia se gli oligarchi veneti supposero che quel libretto anonimo fosse scritto dalla fazione riot- tosa, anzi dal Quirini: onde lo fecero confutare da

<sup>1</sup> Vedasi l' Appendice B.

Nel 1764 Angelo Fabroni tradusse in latino gli *Entretiens de Phocion* di Mably; e il senato veneto la reputò una satira contro di esso per la licenza di costumi che concedeva al popolo onde sviarlo dagli affari.

Angelo Fachinei corfioto, frate vallombrosano « d'inquieto carattere e di non pregevole indole letteraria. » (MOSCHINI.) Il quale, pur professando scrivere per « semplice onorato amore della bella verità, espor tranquillamente le sue note e le sue riflessioni, » scaglia all'autore la taccia di stupido, fanatico impostore, furibondo, satirico sfrenato, pieno di velenosa amarezza, di calunniosa mordacità, di perfida dissimulazione, di sofismi, cavillazioni, paralogismi: trova il libro scritto « sul tono affatto di tutte quelle opere che fanno maggior strepito ai nostri dì per la loro rivoltante odiosa novità, e delle quali raduna tutto il veleno; » sortito dal più profondo abisso delle tenebre, pericoloso ai governi, satirico ai frati, calunnioso alla Chiesa, seduttore del pubblico; che mescola sguajate contraddizioni a perfidi strali, ardite bestemmie e insolenti ironie a scherzi indecenti; sorpassa la misura della satira più maligna e più sfrenata: egli asserisce che l'autore, il quale si avvolge d'oscurità per malizia, e per meglio combattere gli altari e i troni, fece tanta fatica per non darci altro di nuovo che delle grandi impertinenze, nè altro di buono che delle scandalose ed empie lepidezze. « Ho dovuto (prosegue) leggere » molte delle più celebri opere di storia e di contro- » versie ecclesiastiche, scritte da Protestanti di tutte le » nazioni e sette per isfogar il furore che gli animava » contro Roma.... ma non se ne trova pur una che » sia scritta con più neri ed odiosi caratteri e con più » sacrilega impostura di quella del nostro autore. »

E sia perchè non si misura lo sforzo se non conoscendo la resistenza, sia per disingannare chi crede che queste codarde guise, or rese tanto comuni, nascessero dalla proclamata libertà della stampa, noi ci baderemo a contemplare quel furore, che attesta

ed accresce la debolezza. Quanto a dottrine, il Fachinei difende la tortura, e, Poniamo (dice) che uno sia stato visto da due testimonj a scriver un libello contro il principe. La legge lo condanna a morte, ma egli nega. Che fare? dimetterlo no, perchè il delitto è provato: neppur mandarlo a morte inconfesso. Se mettasi alla tortura e resista, eccolo purgato: di modo che la tortura è un' indulgenza. « Non esito (soggiunge) affermare che sia più favorevole a' rei, più cauto, più sicuro, manco suscettibile d'ingannarsi un giudice italiano che premette l'apparato della tortura e vuole prima la confessione de' rei, che il giudice inglese il quale procede alla condanna colla sola deposizione dei testimonj, e colla semplice recognizione del corpo del delitto . . . . Calcolo per zero le convulsioni che si fanno venire ad alcuni pochi sacrileghi scellerati od anche a qualche innocente, in confronto del vantaggio che il metodo di condannare *italiano* arreca a tutta la società, a tutti i rei degni di morte, ed anche a quei stessi che soffrono e che resistono alla tortura. »

Egli medesimo asserisce che « un magistrato che riceva le accuse secrete de' delitti contro lo Stato, e che non palesi mai i delatori, e premii eziandio nel caso che ne trovasse qualcuno calunniatore, benchè ciò possa cagionare la rovina di qualche innocente, si deve giudicare e credere un tribunale il più utile e il più vantaggioso per tutti gli Stati, e il capo d'opera dell'umana politica. » (Pag. 50.) E altrove: « Noi non avremo mai un perfetto trattato di educazione sino che non sarà procurato da qualche sovrano: perchè dove non interviene la mano del principe non si fa mai niente di perfetto. » Così la pensava il Fachinei, e così la pensano alcuni di quelli che credono esser agli antipodi del fanatico frate.

Al 15 gennajo del 1765 giungeva il costui libro a Milano: al 21 partiva per Lugano la risposta del Beccaria.<sup>1</sup> Quando un autore espose al pubblico il suo lavoro, dovrebbe abbandonarlo al giudizio di questo, ascoltare senza meraviglia nè emozione le critiche, e astenersi dal rispondere; il libro, se è ben fatto, dee bastare per la propria difesa, talchè la giustificazione è inutile per quei che leggono; per quei che nol leggono, a che serve nè l'apologia, nè l'accusa? e' giudicano sopra ideè preconcelte. Pure quell'apologia a me par notevole, tra la sciagurata faragine delle polemiche letterarie. Sente il Beccaria quanto « ha sempre vantaggio uno che attacca, perocchè un'accusa anche supposta si scrive in poche righe, laddove una dimostrazione della falsità dell'accusa s'estende per sua natura a più pagine; » non entra nella discussione dei principj; alla taccia di cattiv' uomo e cattivo filosofo non s'affoca a rispondere: ma « è un pubblico omaggio che uno scrittore cristiano deve alla santa sua religione, o di difendersi quando ne venga a torto incolpato, o di ritrattarsi quando sia trascorso in errori di tal natura: » pur si consola che queste taccie d'eresia gli siano comuni col Muratori e col Maffei. Alle incriminate oppone le frasi (poche davvero) in omaggio alla religione, ma protesta d'esser cattolico e di volere morir tale; la qual protesta nessuno ha diritto di ruscare: nel riprovare l'Inquisizione e i supplizj inflitti dagli ecclesiastici, la storia l'autorizzava « e la condotta differente de' pontefici odierni,

---

<sup>1</sup> L'onorevole signor Carlo Villa, nella Vita del Beccaria, asserisce che la risposta fu scritta in quattro giorni, e dal Verri. Non conosco prove estrinseche di ciò; le intrinseche mancano affatto, mostrandosi interamente opera dell'autore.

che accolgono con somma bontà Olandesi, Inglesi, Russi, e lasciano in Roma ogni libertà a popoli di sette e religioni differenti.<sup>1</sup> » D'aver sostenuto che l'interesse particolare deve prevaler a quello di tutta la società e dei rappresentanti di essa, nega, dicendo che, « se tale assurdità vi si trovasse, l'avversario non avrebbe fatto un libro di 191 pagine per confutarlo. » Nell'accusa di antipolitico chiaramente distingue il diritto e la podestà: e se diritto non può esservi di tôr la vita, ben può esservi *podestà* giusta e necessaria; ed egli stesso l'avea riconosciuta nel § 28, dicendo che *giusta e necessaria* non potrebbe esser la pena di morte fuorchè in due casi; quando il delinquente anche privo di libertà metta in pericolo la sicurezza dello Stato, sol perchè vivo; e quando la sua morte sia il vero ed unico freno per distoglier gli altri dal commetter delitti. »

« Se io stabilisco (soggiunge) due classi universali di delinquenti, contro i quali è *giusta e necessaria* la pena di morte, come mai si dirà che io contesti al sovrano la podestà di darla? Io sillogizzai: *non deve infliggersi la morte se non è utile o necessaria; la pena di morte non è nè utile nè necessaria; dunque non dee infliggersi.* Qui non sono in giuoco i diritti della sovranità; se il raziocinio è falso, sarà lesa logica, non lesa maestà. Del resto io fallerei con Tertulliano ed altri primitivi cristiani, che non voleano accettar magistrature per non dover pronunziare la pena capitale; e con que' monaci, di cui il gran Teodosio si lagnava che strappassero i rei dalla giustizia.

---

<sup>1</sup> Del resto anche Giuseppe Baretti toglieva a dimostrare che il suo avversario padre Buonafede, persona di specchiatissimi principj, era antimonarchista e antipapistico.

non volendo si facessero perire. Che poi uno Stato possa sussistere senza tal pena, la storia antica e l'odierna lo provano. »

Così costretto a chiarire le proprie dottrine, meglio le precisa, e voi vedete come ammette in teorica il diritto di morte, egli che pure passa pel corifeo degli avversarj di questa.

Non esce mai dalla moderazione; argomenta, non ingiuria; e scagionatosi dalle cavillazioni di costui che lo presentava per « un di quegli empj scrittori, che trattano di buffoni gli ecclesiastici, di tiranni i monarchi, di fanatici i santi, d'impostura la religione, e che bestemmiano perfino la maestà del loro Creatore, » conchiude col supporgli buon cuore e semplicità di spirito, e « in ricompensa della rettitudine di » sua intenzione, aggradisca un mio consiglio, il quale » gli vo' dare come fedele cristiano e come uomo » che parla con qualche cognizione di causa. La pre- » mura di trovar bestemmie e d'introdur l'empietà » in un libro che non ne ha, non conviene all'edifi- » cazione dei fedeli, non contribuisce al decoro di chi » le afferma, non pregiudica al nome nè del libro nè » dell'autore. Chiunque ha vocazione di scrivere delle » cose di Dio, cominci dall'averlo nel cuore; la pace, » la dolcezza, la persuasione traspariranno allora » ne' suoi scritti. S' instruisca dappoi; e se vuole per- » suadere gl' increduli, non cominci mai col prendere » un uomo, e supporlo incredulo per combatterlo, » ma sibbene s'addestri a conoscerli, si addestri a » ragionare con buona logica e allora scriverà della » religione con quella dignità e virtù, che può darvi » un uomo colle sue deboli forze. »

Che se ne' critici potessimo suppor buona fede, noi vorremmo loro raccomandato questo suo apoftegma,

che « il non intendere un libro è un piccol male: il  
 » confutarlo non intendendolo è un male grave; il  
 » confutarlo e ingiuriarlo non intendendolo è uno  
 » de' più grandi mali che abbia fatto agli uomini  
 » l' arte della scrittura. »

Alle posteriori edizioni del trattatello il Beccaria antepose due pagine *per chi legge*, ove diceva: « Chi vo-  
 » lesse onorarmi di sue critiche non cominci dal suppor-  
 » re in me principj distruttori o della virtù o della reli-  
 » gione, mentre ho dimostrato tali non essere i miei  
 » principj; e invece di farmi incredulo o sedizioso,  
 » procuri di ritrovarmi cattivo logico o inavveduto  
 » politico: non tremi ad ogni proposizione che so-  
 » stenga gl' interessi dell' umanità; mi convinca o  
 » dell' inutilità o del danno politico che nascer po-  
 » trebber da' miei principj, mi faccia vedere il van-  
 » taggio delle pratiche ricevute. Ho dato un pubblico  
 » testimonio della mia religione e della sommissione  
 » al mio sovrano colla risposta alle *note ed osserva-*  
 » *zioni*. Il rispondere ad ulteriori scritti simili a quelle  
 » sarebbe superfluo. »

Anche altri confutarono il libro di Beccaria. Alcuni teologicamente diceano che la pena di morte da lui riprovata era però stata prescritta da Dio stesso agli Ebrei, non considerando che quel popolo eccezionale teneva una legge divina, secondo cui giudicare, ed era guidato da Dio stesso, l' unico che nell' applicazione del castigo non può ingannarsi, e disse *Mihi vindicta*: e che, come riflette Tertulliano, se la legge antica usava la spada, la nuova richiede la clemenza.<sup>1</sup> Giuridicamente in Francia Jousse e Muyart De

<sup>1</sup> « *Vetus lex ultione gladii se vindicabat: nova autem clementiam designat.* » TERTULL. *Adv. Jud.*

Vouglans lo ribatterono ;<sup>1</sup> il pittore e poeta scozzese Ramsay ne scriveva a Diderot con gran severità, considerandolo come un' utopia che mai non opererebbe sulla società.<sup>2</sup> Molti più erano quelli che lo avversavano cogli argomenti che s'adoprono contro ogni novatore, essere arrogante lo sprezzare leggi ammirate da secoli, e ch' egli voleva abbattere senza conoscerle: coloro che l'intera vita aveano logorata nell'addestrarsi alle pratiche avviluppatisime, o compassionavano o vituperavano questo giovincello, che d'un guizzo mettesse a saperne più di loro. Ma che noceano le opposizioni, quando lo aveva adottato il partito filosofico? D'Alembert, l'organizzatore degli Enciclopedisti, scriveva al milanese Paolo Frisi dapprima una semplice ricevuta di questo libro, poi lettolo e uditone parlare, non finiva d'ammirarlo, e « benchè di piccola mole, basta ad as-

<sup>1</sup> *Commentaire sur le livre des Délits et des Peines, par un avocat de Province, 1767 in-8*. E nel *Traité de justice criminelle* del 1770: « *Le traité Des Délits et des Peines, au lieu de répandre quelque jour sur la matière des crimes, et sur la manière dont ils doivent être punis, tend à établir un système des plus dangereux et des idées nouvelles qui, si elles étaient adoptées, n'iraient à rien moins qu'à renverser les lois reçues jusqu'ici par les nations les plus policées.* »

*Réfutation des principes hasardés dans le traité des Délits et des Peines par M. MUYART DE VOUGLANS, avocat au Parlement. Paris, novembre 1766, e Lausanne 1767.* Lasciando ad altri l'esaminar le triste conseguenze in fatto di morale e di religione, toglie a difendere principalmente la giurisprudenza e le pratiche criminali di Francia: « *Que penser d'un auteur qui prétend élever son système sur les débris de toutes les notions qui ont été reçues jusqu'ici; pour l'accréditer, fait le procès de toutes les nations policées; qui n'épargne ni les législations, ni les magistrats, ni les jureconsultes?* »

<sup>2</sup> *Œuvres de Diderot, tom. IX.*

re all'autore un nome immortale. Che filosofia! arità! che logica! che precisione, e al tempo stesso sentimento e che umanità! » Il patriarca degli Enciclopedisti, che nel suo ritiro, dispotico come un fendea e difendeasi, calunniava, declamava, fadere e piangere, cangiava maschera ogni giornando desta la curiosità col mutar opinione; e do far tutto e che nulla si facesse senza di lui, gliava ogni indipendenza, e non lasciavasi sfugg occasione d'affiggere il proprio nome a qualunque onfo, commentò il libro di Beccaria, ad aned- d epigrammi come soleva, prendendone occa- d'aggravare massimamente sui supplizj contro ; e dichiarava che questo libretto « vale in e quanto i pochi specifici in medicina, e ba- a torre i rimasugli della barbarie nella giu- denza. » E a gara quella scuola prodigava en- al Beccaria, coll'aria protettrice di chi in altrui ude le idee che crede avergli ispirato egli stesso: anzi su tutti i toni gli assiomi di questo coraggio- e tanto osava (diceano essi) nel paese dell'Inqui- e. Anzi Linguet, uomo di gran talento e gran pas- che giudicava secondo le persone più che secondo e, e professavasi nemico agli Enciclopedisti, stam- gli *Annali politici e letterarj*, che costoro aves- critto essi medesimi quel libro, e ceduto all'oscuro ria la gloria e il pericolo di pubblicarlo in ita- ; insulsa diceria, accolta avidamente in patria, entita ricisamente da Grimm, se anche la serie ti ora esposti non le sottraesse ogni appoggio.

— Eppure l'essere e pensato e scritto così fran- ente dava qualche appiglio all'accusa. Per verità caria non era novatore: bensì stipava in poche pa-

gine ciò ch'era sparso in moltissimi opuscoli e volumi; sorreggevasi sulle idee filantropiche del tempo, e col tono declamatorio che Rousseau avea messo di moda. Di leggi poco egli conosce, meno di storia, chè il secolo le cognizioni positive giudicava superflue, alle tradizioni credendo supplisse il raziocinio individuale: ardito viepiù, perchè meno sapeva; ascoltato, perchè scarso di corredo scientifico, abbondava di movimento, lanciandosi al sermoneggiare, all'apoteigma, all'improvvisazione teatrale; la quale, se a Smith, a Hutchison, a Buffon, a Raynal non era parsa sconvenire nelle scienze, più veniva opportuna a proclamare i diritti dell'umanità, a scuoter la letargia fra noi dominante: e « fortunato (diceva) se potrò ispirare quel dolce fremito, con cui le anime sensibili rispondono a chi sostiene gl'interessi dell'umanità. »

Nel secolo XVII, partendo dal dogma del peccato originale, la filosofia non favoriva troppo alla libertà umana, e costruiva baluardi contro di essa. Nel XVIII aveva eretto come idolo l'individuo, rivendicando i diritti della natura umana; analizzata la vita interna, studiato l'uomo coi sentimenti, i desiderj, gli istinti suoi; e prefisso scopo dell'esistenza il soddisfare a quelle aspirazioni. Pertanto si prendea gelosia dell'autorità i savj voleano la libertà unita all'ordine, ma in essi non men che negli eccessivi l'idea di diritto offuscava quella di dovere; nè ammetteasi una colpa primitiva bensì una primitiva bontà dell'uomo, la quale rimas poi contaminata dagli ordinamenti sociali: creand così un'antitesi fra la natura e la società, e pigliando parte per questa contro di quella.

Tali erano i teoremi di quegli Enciclopedisti, il cui nome nel secolo passato rappresentava dottrina, saggezza, buon senso, nel nostro (con alternamento di ingui

stizia) rappresenta immoralità, sofisma, ignoranza. E il Beccaria, trovatosi uomo grande a malgrado de' suoi concittadini, volle ricovrare la gloria inaspettata sotto l'ombra di coloro, che anche da' suoi concittadini erano riveriti.

Agli spiritosi sarcasmi del nostro paradossale Galiani, che parlava di tutto senza creder a nulla e che per vendicarsi d'una necrologia accademica avea scritto l'elogio funebre del boja, e ne' *Dialoghi* avea posto in beffa i Fisiocratici e spaventato il mondo sul libero scambio de' grani, fece una risposta l'abate Morellet, le cui pesanti argomentazioni non furono lette. Questo secco e onesto apostolo degli Enciclopedisti, avea creduto ottenere (come oggi si dice) un successo di scandalo col tradurre il *Directorium inquisitorum* di Eymeric, mostrando il modo con cui processava il Sant'Uffizio. Malesherbes, che poi doveva avere il coraggio di difendere il suo re ai piedi del patibolo e seguirvelo, gli disse: « Voi credete aver raccolto fatti straordinarj, procedure inudite: ebbene, sappiate che la giurisprudenza dell'Eymeric e della Santa Inquisizione è la nostra giurisprudenza criminale nè più nè meno. » Morellet, narrando questo fatto, soggiunge: « Io rimasi confuso di siffatta asserzione, ma poi comobbi ch'egli diceva il vero.<sup>1</sup> »

Lo stesso Malesherbes gli suggerì di tradurre l'opuscolo del Beccaria, al quale lo mandò colle abituali cortesie. Il nostro gli rispose parole che in

<sup>1</sup> *Mémoires*, I, pag. 59. Chenier cantava:

*« Et ce bon Morellet, qui toujours se repose,  
Enfant de soixant ans, qui promet quelque chose. »*

Dopo il Terrore ebbe il coraggio di difender le vittime, e ribatter i nuovi rigori, e morì nonagenario nel 1819.

parte giova ripetere, come rivelazione de' tempi e dell' uomo :

« La vostra lettera ha destato in me i sentimenti della più profonda stima, della maggiore gratitudine e della più tenera amicizia ; nè saprei esprimervi quanto mi tengo onorato di vedere l' opera mia tradotta nella lingua d' una nazione, che è maestra e dispensiera di lumi a tutta Europa. Io debbo tutto ai libri francesi ; essi hanno risvegliato nell' animo mio i sentimenti di umanità, ch' erano stati soffocati da ott' anni d' educazione fanatica. Non posso esprimervi con quanto piacere io abbia letta la vostra traduzione avete reso l' originale più bello : l' ordine tenuto da voi sembra a me pure più naturale e preferibile al mio. Non vi doveva ritenere il timore di offendere con ciò l' amor proprio dell' autore. In primo luogo, perchè un libro nel quale trattasi la causa dell' umanità, una volta fatto pubblico, appartiene al mondo e a tutte le nazioni ; e quanto a me in particolare, pochi progressi avrei fatti nella filosofia del cuore, che pongo al disopra di quella dell' intelletto, se non avessi acquistato il coraggio di vedere e di amare la verità. Spero che la quinta edizione, che sta per comparire tra breve, sarà presto esaurita, e v' assicuro che nella sesta seguirò interamente o quasi interamente l' ordine della vostra traduzione, che pone in miglior luce le verità che ho cercato esporre.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Anche per istampa il Beccaria approvò pienamente l' ordine dato dal Morellet al suo libro. Abbiamo poi la minuta d' una lettera in cui scrive a Parigi : « *L' amour de la vérité me fait avouer que le nouvel ordre qu' il a donné mon ouvrage est préférable à celui que j' y ai donné moi même, quoique d' autres ne soient pas du même avis, ce*

> Quanto alle oscurità che vi trovaste, udii il fragore delle catene che la superstizione va squassando, e le grida del fanatismo che soffocano i gemiti della verità; e la vista di questo spettacolo spaventevole m'ha indotto a velare talvolta di nubi la luce. Ho voluto difendere la verità, senza farmi martire di essa. Questo pensiero di dover essere oscuro m'ha reso qualche volta tale senza necessità. Aggiungete a ciò l'inesperienza e la nessuna abitudine a scrivere, perdonabile ad un autore di ventott'anni, e che da cinque soltanto ha posto piede nella carriera delle lettere.

> D' Alembert, Diderot, Elvezio, Buffon, Hume; nomi insigni, che nessuno ode senza sentirsi commovere; le vostre immortali opere sono mia lettura continua,

*vous savez qu'il y a quelque fois des hommes qui aiment plus les ouvrages d'un auteur que l'auteur même.* »

Quella traduzione è zeppa di grossolani errori, e l'abate Chailloux ne fece un'altra nel 1773, conservando l'ordine dell'originale. Una traduzione manoscritta mandava all'autore da Torino il conte di Brezè.

Questa edizione francese del 1798 fu procurata dal celebre Röderer, e contiene in forma di note le osservazioni di Diderot. Nella traduzione per Collin de Planey del 1823 son recati i varj commenti di Voltaire, Diderot ec. Nel 1856 Faustino Helie ne fece un'edizione a Parigi, con commenti per petui, e con un discorso dove loda assai il Beccaria per avere non solo sbrattato dalle false teorie, ma preparato ad una nuova che combinasse le due scuole opposte. « *Ce que nous nous sommes proposé, c'est de remettre en lumière les services, un peu trop dédaignés de nos jours, qu'il a rendu à la science du droit pénal: c'est de chercher dans le travail du XVIII siècle la source la plus certaine de la législation qui nous régit aujourd'hui, et des progrès qu'elle peut attendre encore... Beccaria a été le vrai réformateur de nos lois pénales.* »

ed oggetto delle mie occupazioni nel giorno delle mie meditazioni nel silenzio della notte! Pieno delle verità che voi insegnate, come mai avrei potuto ardere incenso all' errore adorato, ed avvilirmi fino a mentire alla posterità? Trovomi ricompensato più che non speravo, nel ricevere segni di stima da cotesti celebri personaggi che sono miei maestri. Fate, vi prego, a ciascuno in particolare i miei più umili ringraziamenti, ed assicurateli che nutro per loro quel rispetto profondo e verace, che un'anima sensibile prova per la verità e per la virtù.

» Mia occupazione è coltivar in pace la filosofia, ed appagare così tre sentimenti in me fortissimi; l' amore cioè della fama letteraria, quello della libertà, e la compassione pei mali degli uomini, schiavi di tanti errori. Da soli cinque anni data la mia conversione alla filosofia; e ne vado debitore alla lettura delle *Lettere Persiane*. La seconda opera che compì la rivoluzione della mia mente, è quella d' Elvezio. Questo mi spinse con forza irresistibile nel cammino della verità, e risvegliò pel primo la mia attenzione sull' accieciamento, e sui mali dell' umanità. »

Qui profuse le lodi meno proporzionate ad essi filosofi giù fin al mediocre Morellet, e fino allo sguajato barone d' Holbach, prosegue: « Io meno vita tranquilla e solitaria, se può chiamarsi solitudine una scelta d' amici, nella quale il cuore e la mente son in continuo movimento. Ciò forma la mia consolazione, e m' impedisce di trovarmi nella mia patria come in un esiglio.<sup>1</sup>

» Il mio paese è tuttora immerso nei pregiudizj, lasciati da' suoi antichi padroni. I Milanesi non la

---

<sup>1</sup> Anche Alfieri chiamava « carcere natio » la patria.

perdonano a coloro che vorrebbero farli vivere nel secolo XVIII. In una capitale che conta centventimila abitanti, appena trovereste un venti persone che amino costruirsi, e che sacrifichino alla virtù od alla verità. Persuasi i miei amici ed io, che le opere periodiche sono un de' migliori mezzi per indurre a qualche lettura le menti incapaci di seria applicazione, facciamo stampare dei fogli, ad imitazione dello *Spettatore*, opera che tanto ha contribuito nell'Inghilterra ad accrescere la coltura delle menti e i progressi del buon senso. I filosofi francesi hanno in quest' America una colonia, e noi siamo loro discepoli perchè siamo discepoli della ragione. Or pensate con quanto piacere e riconoscenza riceverò le opere che mi annunziate, ed il cui scopo è di istruire e consolare l'umanità. E voi, e tutti i vostri amici si valgano di me senza riguardi; è un onore che bramo ardentemente. I sentimenti che voi ed essi avete per me, m' ispirano tale gratitudine, che finirà solo colla vita; e le mie parole nel manifestarvela sono ben lontane dall'esprimere tutto quello che sento. »

Facciasi pure larga parte alla riconoscenza, al complimento, al rimbalzo delle lodi, desta però una meraviglia dolorosa il vederlo confondere tutti que' filosofi in indiscreta ammirazione; attribuir la sua conversione ad un libro leggiere e ad uno scellerato; <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Morellet, parlando di Elvezio, dice : « *Les Italiens parmi lesquels je vivais, ne s'en occupaient pas encore, quoique ce fût le pays de l'Europe, où cet ouvrage devait avoir le plus de succès, et a fini par l'obtenir : car, de tous les Européens, ceux qui estiment moins l'humanité sont sans contredit les Italiens, qui en général ne croient pas assez à la vertu, et qui disent presque tous, dès vingt ans, le mot de Brutus qu'il ne faut dire comme lui qu'en mourant, « O ver-*

riconoscer tutto dagli Enciclopedisti, quasi non corra gran divario dal ricevere l'impulso al copiare. Trista

*tu, tu n'es qu'un vain nom.* » Chi sa che cosa intendessero gli Enciclopedisti per *vertu* valuteranno al vero quest'accusa contro una nazione, che curava gli uomini più che l'umanità. De Lignac, nell'*Examen serieux du livre de l'Esprit*, tolse a mostrare che Elvezio aveva *une métaphisique superficielle, une morale d'opéra, une erudition de petit maître*. La Sorbona condannandolo diceva: « *Nous avons choisi le livre de l'Esprit comme réunissant toutes les sortes de poisons qui se trouvent répandus dans différents livres modernes.* » Ma appena fu condannato il libro, l'autore fu tenuto qual martire, applaudito, ammirato, per la moda d'allora, e non d'altra solo, di contraffare all'autorità.

Melchior Gioja, nelle *Effemeridi repubblicane*, dopo parlato di Montesquieu, dice: « Ma con un'analisi dello spirito umano non meno esatta che ingegnosa, il grande Elvezio distrusse le perniciose idee di Montesquieu, tutto dando all'educazione e alla forza delle leggi, e nulla all'estensione del suolo ed al clima. Teoria affatto contraria e forse troppo esagerata, ma tale che niun danno può ricavarne la razza umana (*sic*). Questo insigne filosofo è forse il più benemerito del genere umano ecc. »

L'ultimo encomiasta di Elvezio, Damiron nelle *Memoire dell'Istituto di Francia*, dice di lui: « *Ce n'est pas pour les penseurs éminents de son temps et avec leur adhésion qu'Helvetius a écrit; ce n'est pas, par exemple, pour Voltaire, Frédéric, Rousseau, Buffon et Turgot, qui tous s'expriment à cet égard en termes plus ou moins sévères: ce n'est pas même pour Diderot, qui ne lui est pas au fond plus doux; c'est pour un autre ordre d'intelligences, c'est pour toute cette société frivole, insouciant, enivrée de plaisirs, crédule à qui la flatte et lui dit son secret sans trop l'en faire rougir, et même en y applaudissant. Là est son crédit, qui à ce titre assurément n'est pas des mieux fondés, mais qui n'en demande pas moins à être pris en une certaine considération.* »

condizione di paesi ove opinione pubblica si chiama il voto di pochi, ove si accetta l' inferiorità ancor più per mancanza di cognizione che di giustizia, ove la persecuzione de' forti e la più codarda dei fiacchi costringe a cercar quiete nell' ascondersi, a indebolire il carattere fino a rinnegare le proprie facoltà, a camuffarci nella livrea di qualche campione; e i suffragi lontani che soli dan reputazione sollecitar colle blandizie, o, ch' è peggio, col sacrificare le proprie convinzioni al predominio d' una nazione, che a forza di ripetere d' esser grande, persuade le altre d' esser piccole. <sup>1</sup>

XII. — Quelle del Beccaria in fatto erano le dottrine filosofiche allora predicate: e lodando le pietose sue ispirazioni, e convenendo seco che « merita gratitudine quel filosofo che ebbe coraggio dall' oscuro e disprez-

<sup>1</sup> D'Alembert al Beccaria scriveva da Parigi il 28 novembre 1765: « *Quelque sensible que je sois à ce que vous voulez bien me dire d'obligeant, je ne puis ni ne dois le prendre au pied de la lettre. Un homme tel que vous, n'a pas besoin de maître, et encore moins d'un maître tel que moi. Vous êtes comme le Titus Curtius de Tacite, ex se natus: et vos enfans n'ont personne pour ayeul. Un père tel que vous leur suffit.* »

In essa lettera lo loda delle aggiunte fatte al suo libro: « *Votre note sur les peines que vous aviez prononcées dans la première édition contre le fallito innocent m'a surtout paru excellente, et vos réflexions sur les confiscations et sur le pardon accordé aux criminels, très philosophiques et très vraies. Je ne puis vous dire enfin, Monsieur, combien je suis content et charmé de votre livre, et je vois avec satisfaction mon suffrage confirmé ici par tous ceux qui pensent.* »

È notevole che il Frisi, nel trasmettere al Beccaria la prima lettera del D'Alembert gli dice: « Prendetela, e benedite il Padre delle misericordie e il Dio delle consolazioni, che ci consola in ogni tribulazione nostra. »

zato suo gabinetto, di gettar nella moltitudine i primi semi lungamente infruttuosi delle utili verità, » non possiamo accettarne le teoriche intorno all'origine della società e al diritto di punire.

Stato naturale dell'uomo è la guerra; religione e giustizia son sante, unicamente perchè stabilite; stabilite perchè utili. Quest'era l'assunto di Hobbes, il filosofo dell'irreligione e del despotismo; e Sydney e Locke assentivano al concetto desolante, poc' anzi polarizzato dall'eloquente sofistica di Gian Giacomo Rousseau. Secondo il quale, gli uomini nacquero eguali e liberi; alla natura umana repugnerebbe il rinunziare alla libertà ed eguaglianza; bisogna dunque cercare una forma d'associazione, dove ciascuno unendosi a tutti, obbedisca però a sè solo, in modo che resti libero come prima. Tal è un contratto, dove ciascuno mette la persona e l'attività propria sotto la direzione della volontà generale, e ogni membro è ricevuto come parte del tutto. Questo contratto crea un corpo collettivo morale, lo Stato, la generale volontà; invece di distruggere la innata eguaglianza, sostituisce per convenzione un'eguaglianza morale e legittima, alla disparità fisica di forze e d'ingegno. Tale sovranità è inalterabile, indivisibile, infallibile, assoluta: nè la natura del corpo politico soffrirebbe che il sovrano s'imponesse una legge, cui egli stesso non possa frangere. Se il popolo vuol farsi male, chi glielo impedisce? Il sovrano ha due mobili: forza e volontà; che si traducono in potenza legislativa ed esecutiva. La prima serba egli per sè, esercitandola come popolo legalmente adunato; dell'altra fa depositario il governo. I deputati non sono dunque suoi rappresentanti, ma sol commissarj, e nulla possono definitivamente risolvere: nè è legge se non quella che il popolo abbia ratificata in persona.

Così Rousseau proclama l'individualità, fin a scomporre la società medesima acciocchè non la sminuisca; dal diritto naturale deduce le conseguenze da cui Grozio si era astenuto, e spingesi fin al comunismo, vedendo il bene astratto ed eguale di tutti gl'individui, derivando giustizia, morale, religione dalle sole volontà personali e patteggianti.

Mai la barbarie non aveva trovato sì eloquente pagnegirista; il ferro e il grano incivilirono gli uomini e rovinarono il genere umano: felice Sparta « per la sua fortunata ignoranza, come per la sapienza delle sue leggi: repubblica di semidei, anzichè d'uomini, talmente le loro virtù pareano superiori all'umanità.<sup>1</sup> »

Questi paradossi, che dapprima avevano aria soltanto di audacie letterarie, presto accettaronsi per verità dogmatiche e divennero la teoria scientifica della rivoluzione. Dietro a quelli, il Beccaria, che pure in una questione estetica vedemmo statuire l'ordine sociale sopra la natura dell'uomo,<sup>2</sup> nella questione giuridica lo piantava sopra un contratto, per cui gli uomini eslegi convennero di radunarsi in civile consorzio. Quasi l'uomo fosse in società per elezione sua, anzichè per legge di creazione; quasi le convenzioni che valgono per oggetti e per atti posti nell'ar-

<sup>1</sup> Sul ristabilimento delle scienze e delle arti.

<sup>2</sup> « La morale, la politica, le belle arti, che sono la scienza del buono, dell'utile, del bello, derivano tutte da una scienza sola e primitiva, cioè la scienza dell'uomo: nè è sperabile che gli uomini giammai facciano in quelle profondi e rapidi progressi, se non s'internano a rintracciare i primitivi principj di questa: oltre di che non è possibile, che ricercando le verità politiche ed economiche nella natura dell'uomo, la quale ne è la vera fonte. » *Ricerche sullo stile.*

bitrio degli uomini,<sup>1</sup> possano creare o distruggere diritti, sciolti da distinzione e da limiti. L' uomo è socievole come è veggente; far il patto di vivere in società, sarebbe come fare il patto di digerire o far circolare il sangue: e mentre la storia non trova il giorno di quel patto, e la ragione convince non poteva formarsi se non preesistendo la società, e la legalità asserisce che non avria potuto obbligare se non i contraenti; la morale lo ripudia perchè attribuisce all' uomo diritti, non doveri, attesochè la volontà comune non comprende verun ordine armonico superiore, nè autorità o necessità sopremamente. Invece dunque di costituire il diritto s' un patto sociale, bisogna dimostrare che questo si fonda sul diritto; poichè il diritto non deriva dalla convenzione, bensì dalla giustizia di questa.

Ma anche il diritto penale si raffina grado a grado, secondo la legge che a sè stessa impose la Provvidenza. Ai primordi della società non dovea presentarsi che come una rivincita individuale, senza che l' autorità pubblica vi prendesse parte; talchè allora la vendetta ebbe la sua legittimità relativa, tramutandosi poi in giustizia allorchè la moltitudine divenne un popolo.

Fu in prima temperata dal sistema delle composizioni, per cui si ripara un danno, anzichè castigare una colpa: pena che, qualora sia determinata dal legisla-

---

<sup>1</sup> Il Beccaria stesso, nella *Memoria sul disordine delle monete*, diceva: « L' introduzione delle monete non nacque da una espressa convenzione, LA QUALE NON HA PRECEDUTO MAI VERUNO UNIVERSALE STABILIMENTO. » E nel manoscritto del suo libro troviamo cancellate queste parole: « Osservate che i patti sono anteriori alle società medesime. Fu necessario un patto (o avrebbe dovuto essere) per formare una legittima società. »

ore, cessa di essere un mercato dell' onore delle famiglie o degli individui, umilia il colpevole senza deprezzarlo, e non priva la società d' un membro utile. Il vero diritto di punire comincia collo stato teocratico, quasi per consacrare le conquiste dell' ordine sopra la licenza; quasi soltanto una prerogativa sovrumana possa togliere a un uomo la libertà e la vita.

Se usciamo dal caso dell' immediata difesa, molte teorie s' immaginarono per legittimare questo male reso pel male in una data misura; per conciliare la repugnanza fra l' istinto del diritto e il rispetto alla dignità d' uomo, fra la necessità della repressione e l'immanenza de' diritti naturali del reo. Quella dell' espiamento, che colloca il male nell' intenzione non nell' atto, e nel castigo vede un' applicazione della giustizia universale assoluta, preesistente al consociamento umano e indipendente da interesse, e un risarcimento dovuto dal colpevole, il quale con ciò rigenera la turbata sua coscienza, apparisce continua nella Bibbia; e nel mondo profano, risale fino a Socrate,<sup>1</sup> e fu ammessa da molti Greci. I giuristi romani, che nel diritto penale rimangono tanto inferiori a quell' alta ragione che li fa oracoli in materie di diritto privato,<sup>2</sup> non parvero alla pena prefiggere altro scopo che l' inte-

<sup>1</sup> Vedi PLATONE nel *Gorgia*.

<sup>2</sup> Nel *Corpus juris civilis romani* trattano specialmente del diritto penale gli *Instituta* al lib. IV, tit. 1, 2, 3, 4, sui delitti privati, e 18 sui giudizi pubblici: il *Digesto* ai 4 titoli del lib. IX; al titolo 3 del libro XI, al 23 del libro XLVII sui delitti privati; il titolo 11 *De extraordinariis criminibus*: 24 titoli del libro III sui delitti pubblici, dove il 19 *De venis*: il *Codice* al libro III, titoli, 35-41, libro VI, tit. 2, sui delitti privati; i 51 titoli del libro IX sui delitti pubblici dove il 47 *De pœnis*.

sto: onde i Padri videro nella pena una riparazione, debito che la giustizia ha diritto d' esigere da chi violò. L' espiazione peraltro implica l' idea di sacrificio, e perciò di spontaneità, mentre la penalità giuridica è per carattere forzata. Dacchè poi la riforma religiosa attuò il compito suo sociale di eliminare il carattere teocratico e la volontà personale di Dio, ed in progresso dello Stato fu riposto nel secolarizzarlo, esclusi i motivi mistici, bisognò fondarsi sopra una facoltà unica, la libertà e i diritti dell' uomo. perchè nelle scienze morali non meno che nelle fisiche fa mestieri di teoriche per coordinare i fenomeni. Anche al diritto di punizione e di morte fu duopo costituirne una nuova.

E la più comune fu la difesa. Secondo il patto sociale (argomenta il Beccaria) nessun individuo mai si è soggetto della propria libertà reale pel ben pubblico contratto: altrimenti ciascuno pretenderebbe che i patti che legano altri non legassero lui, atteso che ognuno è se medesimo centro di tutte le combinazioni. Gli uomini selvaggi crescendo formarono i consorzj: questi esistettero gli uni agli altri, pel qual modo lo stato di guerra, naturale all' uomo, si trasferì dall' individuo alle nazioni, costituitesi sotto certe condizioni per assicurare la libertà di ciascuno. A tal fine ognuno sacrificò parte della propria libertà, e la somma di queste porzioni costituisce la sovranità, di cui è depositario e amministratore il sovrano. Tale deposito bisognava difendere dalle usurpazioni de' singoli, che intanto incessantemente non solo ripigliar la parte ceduta, ma anche quella degli altri, e a tal uopo si sancirono le pene. Ma tutte le pene che trascendono la necessità di conservar il vincolo sociale sono ingiuste di lor natura. (§ 2.)

Qui il diritto di difesa mettesi a fascio col diritto di punire. Ma la difesa riflette soltanto all' avvenire, mentre il linguaggio (misteriosa espressione delle cose, ove tanti semi di vero e tanta precisione si trova, senza sapere chi ve l' abbia deposto) implica nella parola di pena l' idea di punizione; e il padre punisce il figliuolo benchè nol tema; e Iddio punisce anche dopo che l' essere misto ha cessato di poter offendere. E quando un uomo è tratto al carcere o al patibolo, il senso comune non vi vede un atto di difesa; bensì un castigo, una pena; non fa del giudice un difensore come del soldato, ma un ministro della legge, che non compie un atto lecito qual è il difendersi, ma una giustizia legale, applicando un mal di passione per un male di azione.<sup>1</sup> La difesa può aver luogo solo in un pericolo istante, e cessa con quello, allora appunto che comincia il diritto di punire: la prima è abbandonata ad impulsi istintivi, l' altro richiede l' esame e l' autorità; quella deriva dai sentimenti ingenerati nell' uomo, questo da un' astrazione, da un romanzo, qual è cotesto deporre porzioni d' una libertà, la qual realmente non esisteva nello stato eslege, dove è sempre minacciata.

Il Beccaria toglieva dunque alla pena il carattere morale, lasciandole solo il repressivo; e fin nel domandarne la conformità colla natura del delitto, egli la reca ad una materialità irraggiungibile, mentre non vi insinua l' elemento rigeneratore; limita la giudicatura a valutar gl' indizj esterni, a punire il male cagionato alla società,<sup>2</sup> anzichè la intenzione criminosa. Eppure

<sup>1</sup> « *Pœna est malum passionis propter malum actionis.* »  
GRÖZIO.

<sup>2</sup> « Unica e vera misura dei delitti è il danno fatto alla

i dà violazione di legge se non vi sia volontà di violarla ?

Quell' utilità sociale è vero ch' egli non vuole disgiunta dalla giustizia; la legge politica appoggia alla legge morale: ma queste son frasi innestate, non orollarj scientifici; introducono nel delitto un elemento morale e nel castigo un'idea d'espiazione, quali non vi pose egli teoricamente: incongruenza suggeritagli dalla sua bontà. Tant'è ciò vero, che i suoi seguaci Filangeri, Bentham, Feuerbach, non ravvisarono questi limiti, pur adottando il principio.

Accettando il canone di Montesquieu, che d'origine, d'oggetto, di natura differiscano le divine dalle leggi umane, doveva il Beccaria negare che scopo della penalità sia ripristinar l'ordine sociale, scompigliato da un'immoralità; missione estranea alla giustizia umana, la quale vien esercitata da esseri limitati, fallibili, incapaci di valutare le lotte della coscienza e la forza delle tentazioni. Separando per altro la giustizia divina dall'umana, il Beccaria non intese negarla, ma più che alle teoriche mirando alla pratica, voleva circoscriverne i confini e impedir gli eccessi a cui traeva il pretesto di vendicare la divinità. Platone stesso diceva: « Molte volte io propongo un cattivo rimedio per cansare un pessimo danno. » Oggi, che tanto si propende ad eriger altari fin ai nostri vizj, non concepriamo come si condannasse al rogo per diversità di credenze: eppure le pene inflitte in nome della religione furono sempre atroci, quanto era mite il principio da cui derivano; quasi si volesse col castigo pareggiare l'idea infinita della colpa.

---

nazione; e però errano coloro che credettero vera misura dei delitti l'intenzione di chi li commette. »

Il Beccaria, isolando l'individuo, non poteva giungere che ad un contratto, e in questo stesso ritrovava i limiti al diritto di punire. Perocchè diceva: Quando gli interessi collettivi cozzano con quelli d'un individuo, la società può forzare questo a rispettarla, o punirlo se la offese: ma niuno potè mai autorizzare altri a togliergli fin la vita. In conseguenza il diritto di morte è illegittimo.

Non s'adagia dunque affatto nel diritto di difesa e di vendetta, sentendo come se ne possano dedurre esagerazioni; ma la necessità dell'utile comune che costituisce la società, vuole sia pure il limite delle pene: ond' ecco la pena capitale esser di nuovo illegittima, perchè non necessaria.

Qui pure non bisogna confondere la questione di giustizia e legittimità con quella d'applicazione ed esercizio: nè il fatto, che appartiene all'ordine della realtà, col diritto, che appartiene all'ordine delle possibilità. Dire che l'uomo, o la società, ha diritto alla propria conservazione, dunque anche ai mezzi necessari, è un paralogismo, attesochè l'uomo ha quel diritto soltanto a condizione d'adoprarvi mezzi leciti, come un padre ha diritto di procacciare pane a' suoi figliuoli, non però col rapirlo. Sacro è il mezzo quando lo sia il fine; e il difendersi non è un fine ma un mezzo: mezzo giusto, sol perchè legittimo è il conservarsi; talchè nella pena non vi è identità del mezzo e del fine. Dire che essa è necessaria per la difesa della società, è dire che l'ordine naturale morale, che vuol la conservazione e il meglio dell'uomo, consente alla distruzione di questo per ottenere la sua conservazione. No: il principio meramente dialettico del mezzo proporzionato al fine non basta a spiegare la natura profonda e speciale del dovere e del diritto,



ella quale trovasi un necessario riferimento alla giustizia suprema.<sup>1</sup> E la reità non è proporzionata al male che reca, ma all'intenzione: potendosi con gran facilità produrre un minimo danno, ed un gravissimo in impeto compatibile di passione.

XIII. — Meglio che nel risalir alle cause riesce il Beccaria nel criticare le legislazioni esistenti; e mirando alle applicazioni, prefigge limiti pel legislatore e pel

<sup>1</sup> « Perchè una pena ottenga il suo effetto, basta che il mal della pena ecceda il bene che nasce dal delitto. »

Un sicario per 5 marengli assassina uno. Egli non ricava altro bene dal delitto che i 5 marengli. Basterà dunque punirlo con 6, o col doppio, o il triplo? e s'è non ha questa somma? Uno fa uccider il parente da cui deve ereditare. Basterà a punizione la perdita dell'eredità, foss'anche raddoppiata? Gli elementi di comparazione non sono omogenei; e il Beccaria stesso trattando dei furfi, avea detto che in « politica come in matematica, è assioma che, tra quantità eterogenee, vi è l'infinito che le separa. »

L'autore delle Note obiettava al Beccaria che dunque anche un delitto commesso da un pazzo, se fa male alla società, deve punirsi. Il Beccaria risponde, che il delitto d'un pazzo è men dannoso alla società che quello d'un sano, perchè questo insegna a far delitti, mentre quello non dà che l'esempio di crudel pazzia.

In ogni modo fa danno; dunque è delitto!

Meglio potea rispondere che il dir che « i delitti si devono misurare dal danno della società » è ben diverso dal dire che « il delitto non è l'azione dell'uomo, ma il solo danno della società. » Meglio il Genovesi (*De jure et offic.*, pag. 96): « *Quantum damnificare quis voluerit, et intulit injuriarum, conficitur in quantum delictorum quantitatem: si quidem quantitas criminum habet utraque est causa, prava voluntate et quantitate lesio- nis in quantum injuriarum, illataque injuriarum.* » Ma neppure questo concetto completo.

giudice: quello non dee proferire sentenze, questo non interpretare la legge, ma applicarla nel mero senso letterale;<sup>1</sup> quello fare che tutti sappiano e comprendano i suoi ordini mediante una lingua comune e una fraseologia evidente, questo esporre i motivi degli imprigionamenti e delle condanne. Via le accuse clandestine; via la schifosità delle spie; via gli arresti arbitrarij; via le procedure secrete: al giudice si diano a sorte degli assessori, vale a dire i giurati; perocchè a verificare il delitto serve meglio il buon senso che non l'abilità d'un giudice, impuntito a trovar la reità, e ridotto a valutare le mezze prove, le prove per cumulo, il frutto insomma de' proprj studj, piuttosto che quella

---

<sup>1</sup> È un'altra delle esagerazioni, a cui lo portava il desiderio di riparar l'abuso che delle interpretazioni si faceva; ma non può combinarsi colla inesattezza del linguaggio. L'interpretazione dev' essere soltanto dichiarativa in quanto nè toglie nè aggiunge ai testi: ma potrebbesi impedirle di dichiarare il senso virtualmente compresi, a seconda dello spirito del codice tutto, delle disposizioni analoghe, del valore delle parole adoperate, come di calcolar le tante circostanze che accompagnano la serie delle azioni umane?

Sugli sconci che derivano dal limitare soverchiamente l'interpretazione al giudice, vedasi FED. SCLOPIS, *Dell'Autorità giudiziaria*. Torino, 1842, pag. 36.

C'è una scuola anche adesso che vorrebbe tolto ogni arbitrio ai giudici nel ponderare le circostanze del delitto, facendo la legge tale, che il giudice vi trovasse la sentenza già bella e formulata, e che ciascuno anche senza tribunali potesse far il conto della pena in cui incorre. Ma tali particolarità non potrebbero mai estendersi a tutti i casi, e abbracciar tutte le circostanze che introducono somma varietà nell'applicazione delle pene. Pochi soldi di più recheranno ad una lunga, invece d'una breve prigionia; un mese, una settimana di maggiore età faranno il delinquente passibile della pena estrema, invece d'una correzionale.

convinzione morale, che « è più facile sentire che esattamente definirla. »

Del difensore non fa parola il Beccaria; nè si risolve se, col promettere impunità, convenga incoraggiare il tradimento de' complici.<sup>1</sup> Il delitto di maestà, che ebbe sempre spaventosa estensione, egli restringe agli atti che veramente ledano il principe e lo Stato; non si puniscano azioni che la pena non infama; non quelle riservate al giudice eterno: e in generale, la podestà non sia in diritto di castigare finchè non abbia fatto tutto quel che sta in sua mano onde prevenire. I castighi cadano eguali su chiunque è reo del medesimo delitto; teoria oggi comune, allora repugnante ai dominanti privilegi e all' esempio romano. Siano moderati, ma inevitabili: dunque non asili, non rifugio su terra straniera, neppur il diritto di grazia al legislatore,<sup>2</sup> affinchè al delinquente non ri-

---

<sup>1</sup> L'anno prima della pubblicazione del libro del Beccaria, al 18 febbrajo, usciva a Milano una grida, dove, enumerati molti furti successi in case, « volendo por freno ad una tanta tracotanza e disordine, e venir in cognizione degli autori delli suaccennati ladroneggi ed attentati, » si promettono « cento zecchini a chi somministrerà indizj sufficienti alla tortura, mediante i quali possa venirsi in chiaro degli autori de' succennati furti. Non escludiamo dal suddetto premio, anzi positivamente il promettiamo anco alli complici ed autori qualunque sia, di essi furti ed attentati, e gli assicuriamo inoltre l'impunità ove somministri indizj sufficienti alla tortura dei suoi compagni. »

<sup>2</sup> E se la regolarità de' processi portasse a condannar uno evidentemente incolpevole? o si scoprisse tale dopo proferta la sentenza? o riuscisse a far un'azione di gran merito morale o di sommo vantaggio sociale?

Nelle risposte al Facchini egli loda i principi d'aver diversato sopra i tribunali il diritto di punire, « riservando

manga lusinga di sottrarsi al castigo, che, come l'ombra al corpo, deve associarsi all'idea del misfatto. La confisca è un'ingiustizia a danno degli eredi. Le pene infamanti sono un'assurdità; e conchiude: « Perchè una pena non sia una violenza d'un solo o di molti contro un privato cittadino, dev'essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata ai delitti, dettata dalle leggi. »

Il diritto non è che un lato della vita d'una nazione, inseparabile dalle altre manifestazioni dell'attività di quella; sicchè non trae origine dalla riflessione e dalla scelta, bensì da un senso intimo e fisso, dalla coscienza (per usar la parola di Hegel e Schleiermacher) d'un elemento necessario, manifestantesi nella pratica, e perciò nazionale e variabile, anzichè universale ed immanente. I legislatori son meri organi di questa coscienza nazionale e danno perfezione ai prodotti di essa, danno precisa forma a' suoi sviluppi. Ma le dottrine dominanti al tempo di Beccaria derivavano le norme e istituzioni giuridiche dalla riflessione e

a sè soli il quasi divino diritto di beneficiare graziando. » Del resto gli Stoici sosteneano non dovere il saggio perdonar mai, perchè egli fa sempre quel che deve, e dovere è l'esigere la pena: « *Sapiens nihil facit quod non debet, nihil prætermittit quod debet: itaque pœnam quam exigere debet non donat.* » SENECA, *De clementia*. Montesquieu pretende che l'onore talvolta possa esigere quel che la legge vieta: e per ciò è necessario che il principe possa perdonare. Egli sostiene che le pene « devon essere stabilite con quella moderatezza, che mantien una proporzione tra il male minacciato e quello che s'intravede nella continuazione dei delitti; l'idea spaventevole dell'inevitabilità dee accompagnarlo: nè questi caratteri sono alterati dal diritto di grazia esercitata dal monarca. » Proposizione da provarsi.

dallo scopo; e i promulgatori del diritto naturale le fondavano s' un principio astratto, indipendente dagli altri elementi della vita d' un popolo; e tale che, come razionalmente necessario, si applichi a tutti i tempi, lo che escluderebbe il progresso.

Anche Beccaria non fa caso della connessione tra le pene, la forma de' governi, la primitiva educazione. Ne' governi costituiti per vantaggio di tutti e dal volere di tutti, ogni violazione sarà pessima; dove la legge è fatta dal capriccio dell'imperante, si può egli esigere assoluta osservanza? Dove le fortune son disposte in modo da relegare al celibato metà della gioventù, come mostrarsi severi contro il libertinaggio? Dove arbitrarj divieti impacciano la giuridica libertà, che è naturale agli individui e alla società, la violazione dovrà punirsi come se queste proibizioni non ripugnassero alla ragione? Leggi che s' ha interesse ad eludere, danno l' abitudine della frode, e distruggono il rispetto alla legge in generale, mostrando l' impotenza di alcune in particolare. Restringete la ricchezza in pochi, non meriterà misura diversa la punizione de' furti e delle frodi? come condannerete i rei di Stato ove patria non s' ha? E l' *ozio politico*, cui il Beccaria infligge un castigo, lo meriterà a Washington e a Londra, del pari che ne' paesi ove è santificata la contemplativa sopra della vita attiva? Ponete una nazione come quella ch' egli dipinge « ove la giurisprudenza privata era divenuta pubblica legislatrice, » e n' erano effetti « l' impedire l' interna circolazione delle derrate; incagliare gli affari spediti e veloci del commercio con lente e simmetriche procedure; immaginarsi di rendere opulento uno Stato con risecare con istoiche prammatiche le spese de' ricchi particolari, e con ciò inaridire le sorgenti dell' industria, ottundere gli sti-

moli al travaglio ed ammortire la speranza di una miglior condizione, che è il fuoco vitale d'ogni corpo politico; ridur quasi a monastica disciplina i corpi degli artigiani, stringendoli in fazioni emule e litigiose, che s'impongono tributi, che si prescrivono regole fra loro per cui cadevano languenti le arti che si nutrono di libertà e di facilità; lasciare un campo libero a disposizioni più rispettabili pei loro motivi che salutari per le naturali loro conseguenze,<sup>1</sup> » una tal nazione vorrà esser moderata, con pene ben diverse da quella che possiede una « forma di governo, per la quale i voti della nazione siano riuniti, ben munita al di fuori e al di dentro dalla forza e dalla opinione, forse più efficace della forza medesima, dove il comando non è che presso il vero sovrano. »<sup>2</sup> »

XIV. — Insomma il diritto si estende più o meno, secondo che l'intelligenza che lo possiede sa cavarne conseguenze utili più o meno dirette; e clima, patria, storia, religione, educazione, opinioni, condizione sociale e particolare d'un popolo vogliono studiarsi, prima che si determini quanta parte imputare si deva alla libertà, sicchè la pena inflitta non sancisca la decadenza e il deperimento sociale. Ma il Beccaria in ciò seguiva l'andazzo de' filosofi, come in tropp' altri punti. Questi con Elvezio aveano asserito che tutti nasciamo con pari capacità, confondendo l'aver identiche facoltà coll'essere eguali le intelligenze; e il Beccaria asserì che istruzione ed esercizj eguali possono condur ognuno a parlare e scrivere egualmente, e così alle altre virtù.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> *Prolusione alla Cattedra di commercio.*

<sup>2</sup> *Delitti e Pene*, § 28.

<sup>3</sup> L'eguaglianza degli intelletti s'intende potenziale; e

Questi predicavano la filantropia universale e la cittadinanza del mondo, e il Beccaria vilipendeva una patria ove pareagli « trovarsi esule. » Coi Fisiocratici dice che « dal seno del lusso e della mollezza nacquero le più dolci virtù, l'umanità, la beneficenza, la tolleranza degli errori umani » (§ 4): eppure con Rousseau e cogli atrabiliari qualche volta prepone l'ignoranza alle scienze, « le quali fecero degli uomini una fanatica moltitudine di ciechi, che in un chiuso labirinto si urtano e scompigliano in modo, che alcune anime, sensibili e filosofiche regrettarono persino l'antico stato selvaggio » (§ 41); trova che la « prima filosofia degli uomini era giusta, perchè la loro ignavia e poca sagacità li preservava dall'errore: » e vorrebbe si dessero al giudice assessori tratti a sorte, « perchè è più sicura l'ignoranza che giudica per sentimento, della scienza che giudica per opinione » (§ 7). Crede le religioni artificio di scaltri, i quali « popolando la terra di false divinità, e creando un universo invisibile, regulator del nostro, fecero un gran bene politico agli uomini col sorprendersi e strascinar agli altari la docile ignoranza » (§ 4). Stato naturale dell'uomo è la guerra; ciascuno vi è despoto, e può far agli altri qualsiasi male, senza il minimo torto; unica norma essendo la volontà, nè la potenza morale avendo altri ritegni che la potenza fisica; il diritto è la forza<sup>1</sup> indirizzata al-

---

ai di nostri resuscitò questa teoria il famoso pedagogo Jacotot, che ne deduceva la massima, *Chiunque vuole può*, e ne fornì la dottrina chiamata pāncastica, cioè tutto (πᾶν) e ciascuno (ἕκαστος).

<sup>1</sup> Questo eguagliar il diritto alla forza gli vien confutato da Rosmini, *Filosofia del diritto*, sezione II, parte II, cap. 13.

Ma donde l'importanza che oggi è attribuita alla forza, sicchè si professa, *Sit fortitudo nostra lex justitiæ?* Dallo

l'utile dei più: la giustizia non è cosa reale, ma un modo di concepire, vantaggioso a ciascuno; non v'è delitto se non sia violazione d'un patto: le nozioni di virtù e vizio sono oscurissime, e variano secondo il tempo e il luogo. Leggendo tali massime nel Beccaria, alcuni, per coscienza timorata più che per sistematica avversione, conchiudono: « Ecco una copia di Hobbes.<sup>1</sup> »

Pure, o dalla stretta logica lo sviasse il sentimento morale, o la necessità del difendersi lo obbligasse a chiarir meglio i proprj pensamenti e ponderare le asserzioni, l'autore in altrettanti passi si scosta dalle nere e tiranniche concezioni del filosofo di Malesbury. La guerra egli non crede giusta se non quando necessaria; non solo repudia il despotismo, ma alla suprema podestà pon limite il pubblico bene, e le interdice qualunque violazione della legge: lo Stato, il Leviathan, per Hobbes è la norma del giusto e dell'ingiusto, la misura del vizio e della virtù, essendo lecito non solo ma doveroso tutto ciò ch'è domandato, nè dandosi morale bontà fuor de' patti e delle leggi; ma il Beccaria trova biasimevoli e ingiuste alcune pene, sebben comandate; erronee alcune leggi, sebben sancite e praticate; proclama belle e divine virtù la clemenza, la beneficenza, l'umanità, cioè ammette virtù e vizj indipendenti da convenzioni sociali, e quelle esalta, questi esecra per l'essenza loro. Ammette la favola

---

scetticismo. Questo, rendendo ridicole le convinzioni e impossibili i caratteri, mena all'immoralità: l'immoralità al culto della forza, sempre giusta purchè riesca: chi è debole non è nulla: il giusto che colle parole e cogli atti fa raffaccio a tali teorie, si opprime.

<sup>1</sup> Vedi il *Giudizio d' un celebre professore.*

del patto sociale,<sup>1</sup> ma poi professò non intenderlo nel senso di Hobbes e Rousseau, come fonte del diritto e della virtù; anzi traeva i principj morali, 1° dalla rivelazione; 2° dalla legge naturale, questa persino posponendo a quella; 3° dalle convenzioni sociali; e dichiara: « Sarebbe errore l'imputare ad uno scrittore che considera le emanazioni del patto sociale, di non ammetterle prima del patto stesso, » e di prender lo stato naturale di guerra hobbesiano come la privazione d'ogni dovere ed obbligo anteriore, anzichè come un fatto nato dalla corruzione umana e dalla mancanza di espressa sanzione;<sup>2</sup> lo paragona con quel che dura fra le nazioni, indipendenti una dall'altra e legittimate a farsi guerra quando in altro modo non possano ottenere giustizia, per mano di superiore autorità decisiva; ma non per questo potrebbero ricusarsi gli uffizj d'umanità e di buon vicinato. Che più, se fin nella guerra riduce al più stretto necessario il farsi male?

Dicendo che l'umana giustizia non è *qualcosa di reale*, cioè non è un soggetto esistente fuor di noi, bensì un semplice modo di concepire degli uomini, sembra che per quanto inesattamente, voglia indicare quel sentimento d'avversione a certi atti, d'approvazione a certi altri, che nasce spontaneo nelle

---

<sup>1</sup> « Le leggi sono le condizioni, colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra, e di godere una libertà, resa inutile dall'incertezza di conservarla. » (§ 11.) Ma con maggior verità al § 41: « La moltiplicazione dell'uman genere sulla faccia della terra introdusse la guerra, le arti più rozze, le prime leggi, che erano patti momentanei, che nascevano colla necessità e con essa perivano. »

<sup>2</sup> A chi legge.

nature non depravate, senza relazione a politici istituti od artifizj; e in fatti dichiara voler parlare unicamente della giustizia umana, « non già di quella che emana da Dio, e che ha i suoi immediati attacchi colle pene e le ricompense postume. » (§ 2.)

Dicendo che l'idea de' vizj e delle virtù varia secondo la moda, ha di mira certi atti e sentimenti proprj d'alcune età, e dipendenti da opinioni.

Ove sentenza che non esiste delitto quando non s'infranga un patto sociale, intende di delitti politici, questa parola riservando egli a significare azioni che ledono o lo Stato o il rappresentante di esso; non per ciò riguardando lecite quelle che non offendono lo Stato e i cittadini: e riconosce il « peccato, azione che offende i rapporti tra Dio e gli uomini.<sup>1</sup> » Così, dopo sviato nel raziocinio, tornava alla verità per sentimento.

Chi abbandona le grandi tradizioni del genere umano si condanna ad errar dietro a principj vaghi, e fra le inconseguenze dell'eclettismo. Ma a noi sa d'avviso che ad un autore non deva negarsi quel diritto che dovrebbe spettare a qualunque accusato, di non esser tenuto reo finchè se ne possa presumere l'innocenza.

XV. — Nel Beccaria però v'era abbastanza per farlo da gli Enciclopedisti considerar come loro adepto. Ed egli al Morellet avea scritto: « Volerei a Parigi per » esprimervi ciò che sento per voi e pei vostri illu-

---

<sup>1</sup> Rispondendo al Facchinei, insiste sulla distinzione di *delitto* da *peccato*, e « chiamo delitti quei che leggi d'un paese chiamano delitti, e in questo senso ho detto che vi sono dei *delitti impossibili*, cioè azioni che vengon chiamate delitti, benchè io creda impossibile il commetterle. »

» stri amici, se le sostanze mie mel permettessero ;  
 » spero che le circostanze cambieranno, e il ritardo mi  
 » renderà più degno della vostra società. »

Dove ci par conveniente, per far intendere il pubblicista, esaminare l' uomo e la sua vita ; vita oscura e senza accidenti, com' è di quasi tutti gli scrittori italiani, esclusi dai pubblici maneggi. Nacque in Milano al 15 marzo 1738<sup>1</sup> da famiglia che altre volte avea avuto dominazione in Pavia e ne' Treddici Colli oltre Ticino, de' quali serbò l' effigie nel domestico stemma. V' aggiunse ricchezza una primogenitura dei Bonesana, famiglia che avea dato magistrati alla patria, generali all' Impero e un vescovo a Como. Suo padre Gian Saverio tenne Cesare per otto anni nel collegio de' Gesuiti di Parma, all' educazione che allora soleasi dare alla nobiltà, forse troppo scrupolosa del decoro e del forbirsi dalla plebe, ma insieme ispiratrice di doveri e di sacrificj, ai quali pareva che la nobil nascita obbligasse. Cesare non vi mostrò distinta capacità, nè vi acquistò amore agli studj e alla fatica. Mente positiva, piacquesi delle matematiche, finchè, libero di sè, gettossi alle letture di moda, a que' filosofi francesi che pretendeano spiegare i misteri e

---

<sup>1</sup> È variatissima ne' biografi la data della sua nascita. Nei registri della parrocchia del Carmine è notata sotto il 15 marzo 1738, coi nomi di Cesare Francesco Giuseppe Maria Gaspare Melchiorre Baldassarre Antonio Marcellino. Lo levò sul sacro fonte il conte Cesare Bonasana, che istituì una primogenitura a favor di suo padre e di lui. Ebbe fratelli minori Francesco e Annibale, buon meccanico.

Il diligentissimo Robolini nella *Storia di Pavia* dice non aver mai trovato il nesso tra i Beccaria pavesi e questi di Milano. Ma esso appare dagli alberi genealogici, approvati ripetutamente dagli imperatori.

sciogliere le maggiori quistioni cogli epigrammi e collo spirito, avversi ad ogni religione e credenza profonda, riflettendo il mal sociale nel riso, come il secol nostro lo riflette nel pianto. Da que' libri attinse l' amor delle indagini sociali ; a quella che allora unicamente intitolavasi filosofia, applicando non di proposito, e neppure come ad un ornamento, ma per passatempo, e assorbendo i concetti altrui, più che curarsi di appurarli, digerirli, assimilarli. Che se alle frivolezze sacrificarono allora fin anche il Verri e il Parini, Beccaria del proprio genio posato e lento era distolto dalle arguzie e da quella pericolosa malattia del lirismo, che perdè tanti giovani col farli adorare chimere.

Nell' età delle passioni, egli pose amore in Teresa, figlia di Domenico De Blasco, tenente colonnello degli ingegneri nella brigata d'Italia. Era di nobiltà sicula ispana, ma meno ricca che non avesse calcolato la prudenza del marchese Saverio. Il quale, avendo tutt' altro che migliorata la sostanza avita, dichiarò non sarebbe in grado di mantenere decorosamente una nuora, e si oppose risolutamente ai voti di Cesare. E poichè altrimenti non riusciva a distorlo, usò d' un diritto che la legge gli attribuiva, addomandando al duca amministratore che fosse posto in arresto, « acciocchè sia in piena libertà di maturare seriamente il suo caso. » Accondiscese il principe, e a richiesta di Cesare gli fu destinata per prigione la casa stessa paterna, intanto che al marchese Stampa Soncino era affidato superiormente di dissuadere il giovane, e comporre il domestico dissidio.

Era còsono al governo patriarcale questo intromettersi anche agli interessi casalinghi ; e il padre della sposa ricorse all' imperatrice stessa, allegando le promesse e l' attuale stato di violenza di Cesare, la no-

biltà propria, la dote che assegnava alla figlia. Colla lungaggine allora consueta, il ministro Kaunitz da Vienna ne scrisse al conte Amor di Soria consultore di governo; ma nè egli nè il marchese Soncino avendo profittato, dopo quasi tre mesi di detenzione Cesare fu liberato il 20 febbrajo del 1761, e tosto sposò l'amata donna. Ricusando il padre, a titolo di povertà, di riceverlo in casa, ottenuti scarsi gli alimenti per interposizione del Cerati reggente del senato, menò vita angusta finchè non si riconciliò col padre.

L'affetto per questa donna era il principale ostacolo al suo partire per Parigi: pure l'istanza degli amici prevalse, ed egli si avviò con Alessandro Verri. Penoso fu il distacco: <sup>1</sup> allontanatosi appena trenta mi-

<sup>1</sup> I distacchi, in quel tempo di pochi viaggi, dovevano essere penosi. Fra la corrispondenza del Beccaria vi ha molte lettere d'Alfonso Longo, che più volte ritorna sull'immenso dolore causatogli dallo staccarsi dagli amici per andar a Roma. Fra altre, del 1766, dice che varj Francesi gli domandavano perchè Beccaria non andasse in Francia, dove avrebbe ricevuto tanti applausi. « *Je lui répondis qu'il en était empêché par le plus agréable des motifs, par une belle femme.* » E al Beccaria scriveva, in francese come sempre: « *Te voila en possession de l'estime sentie des plus grands hommes, mais il en est fort peu qui connaissent toute l'étendue de ton mérite, aussi bien que moi: et entre ceux-ci il n'est personne qui t'aime et t'estime plus que cet ami, qui se souviendra toujours avec la plus douce satisfaction du moment de son funeste départ: lorsque nos bras entrelassés, nos visages collés l'un sur l'autre, nous voulions en vain nous séparer: lorsque quelques mots entrecoupés de soupirs nous assuraient incontestablement de notre amitié mutuelle, qui fait toujours la gloire de ma vie.* » E altrove: « *Qu'il est doux de se rassasier de la conversation de ceux qu'on chérit, d'interroger, d'être interrogé à son tour, de compenser par la jouissance d'une agréable compagnie le long ennui qu'on a du souffrir pen-*

glia scriveva. « Oscillo continuamente dall' allegria all' ipocondria. » Giunto a Lione, intimidito dalle prove inevitabili alla vita di viaggiatore, e nell' apprensione di più non riveder la famiglia, deliberò di volgere indietro: « La mia moglie, i miei figli, i miei amici tutti m' assediano; la immaginazione, mia tiranna, non mi lascia gustare nè gli spettacoli della natura nè quelli dell' arte, » scriveva a Pietro Verri; e a pena i rimproveri di questo e l' apprensione delle beffe patriottiche lo determinarono a proseguire. Giunse ai 18 ottobre in quella che già era la metropoli dell' Europa; il Vaticano della ragione, il focolajo del buon gusto, la pila che per tutto eccitava la scintilla dello spirito, la chiusa per cui dee rumoreggiando passare sempre il corrente delle idee umane onde difondersi sull' altre nazioni. E dello spirito era quella veramente la stagione. Entrata la credenza che, per emancipare l' uomo, bisognasse scioglierlo dai freni morali, la vita riducesi alla consacrazione del piacere, all' apologia della fiacchezza, ad un calcolo dello sviluppo e della soddisfazione degli istinti; e riporre la logica nel misurare colla geometria i godimenti, e la morale nell' usar di questi con moderazione. I re ereditarj offuscavansi in una nube d'in-

---

*dant l'eloignement. C'est la perspective de ce délicieux plaisir qui me fait soupîrer après mon retour près de vous.*

Il Longo, brianzuolo, canonico della collegiata di Santo Stefano a Milano, bellissimo dicitore, versato nel diritto pubblico ecclesiastico, stampò varie operette, la più parte anonime, e attese alle questioni di legislazione e d' economia politica. Scrisse nel *Caffè*; dimorò a Vienna, poi nelle scuole palatine succedette al Beccaria nella cattedra d' economia politica. Era revisore de' libri, poi prefetto della nuova biblioteca di Brera. Nella rivoluzione ebbe posto fra' legislatori; fu dell' Istituto nazionale, e morì il 5 gennajo 1804.

censi, finchè il bel mondo non se n' accorgesse e li gliottinasse. Veri re divenivano i filosofi, che mossa una lepida guerra alle credenze religiose, alle idee metafisiche, alle tradizioni del genere umano, sentenziandole di superstizioni, astruserie, pregiudizj, non accettavano per vero se non quello di che si capacita il senso più comune; asserivano che l'amor proprio spiega tutto, che tutto è sottomesso alla misura dell'utile, al bilancio del dolore e del piacere, alla regola unica della sensazione; per onta di quella religione che mostrava disprezzo della carne, e i sensi sottometteva allo spirito. Tutto ciò s'insegnava lepidamente ne' discorsi e in infiniti libercoli, resi allettativi colla perspicacia e la vivezza, coll'eliminar le questioni ardue e astruse per attaccarsi alla pratica: imponendo la tirannide dello stile elegante e della chiarezza, che riduce tutti gli scriventi sotto al giogo della moltitudine e dell'idolo efimero di essa. Fin gli ecclesiastici, cercando la pace a spese della fede, riducono la religione a mero sentimento, dispensato dalle pratiche e poco curante del dogma: ai moderati pareva assai se dalla filosofica demolizione salvavano alcuni principj superiori di morale e di fede. La turba « di color che si credon di sapere » affollavasi nella gran città, a gridare, a scrivere, a godere, a dispensare e togliere la reputazione, perciò terribili a Gibbon come a Raynal, al Verri come al Gerdil; a sostenere la menzogna del pari che la verità; ad ammantare di sottili sofismi le passioni, di moda l'errore; e mentre pareano guidarla, seguitar la correntia di tempi facili e indulgenti. Diversi d'ingegno e di moralità, accordavansi a sillogizzare il sensismo, non accorgendosi così di scalzar l'ordine sociale; proclamandosi atei e materialisti per progetto, ergeano edifizj che non

riceveano luce dall'alto; sempre con quell'esagerazione, che è indispensabile quando si voglia fissare fos-s'anche una negazione tra la tumultaria obbedienza de' Parigini.

Oltre i circoli della Geoffrin, la quale ne' giorni di ricevimento diceva a' suoi abituati, « Orsù mostriamci amabili, » al venerdì teneansi famose cene in casa del barone d' Holbach, con una libertà senza scrupoli nè confini. Là figuravano madamigella De Lespinasse, le signorine Toland, il barone De Grimm, il napoletano abate Galiani, d'immaginazione originale e motteggio inesauribile, che vantavasi non aver mai detto due volte l'aneddoto o il motto stesso davanti la stessa persona; e vi primeggiava Diderot, ingegno nato a illuminare quanto toccasse.<sup>1</sup> Da quel sinedrio presto si separarono Buf-fon, il quale, in precisa opposizione con Rousseau, non riconosceva in natura individui, ma soltanto specie;<sup>2</sup> e quel D' Alembert, il quale, come Fontenelle, credeva che il dotto non sia obbligato a sacrificare il suo riposo alla speranza incerta d'essere utile, deva dire la verità ma coi necessarj riguardi, e in modo che quelli che la odiano non se n' accorgano, nè si alleino contro di essa: invece d' assalir di fronte i pregiudizj dannosi, valga meglio alzar loro a fianco le verità che ne chiariscano il falso: invece di colpire direttamente l'errore, basti accostumar l'uomo a ragionare giusto.

<sup>1</sup> Diderot in lettera del 1767 descrive vivacemente le persone che vorrebbe mandare a Holbach alla villa di Grand-Val. « *Helvetius décompose des phrases, et s'occupe à sa terre à prouver que son valet des chiens aurait tout aussi bien fait le livre de l'Esprit que lui.* »

<sup>2</sup> « *Les espèces sont les seuls êtres de la nature.* » E l'Assemblea Costituente dovea fra breve proclamare che il popolo è un grande individuo.

acciocchè, presa la felice abitudine, si procacci da sè il piacere e la gloria di spezzar gl' idoli davanti ai quali s' inginocchiava.

L' indiscreto della compagnia, Elvezio, da quei discorsi di tavola racimolava di che formar il suo *Spirito*, ove bandiva l' assoluto dal mondo morale; attribuiva un merito puramente accidentale o relativo alla virtù, alla verità, all' eroismo, al genio; tutte le passioni nostre e le idee derivava da movimenti della sensibilità fisica; unico impulso alle azioni l' interesse personale; e sulle ruine di quanto costituisce la società ergova l' incontestabile sovranità dell' io.

Il mecenate coglieva a volo le scintille che sfuggivano a' suoi ospiti, elettrizzati dal mutuo contatto, e le riproduce pesanti e tediose nel *Sistema della natura*, che Voltaire qualificava « peccato contro natura. » Così col bicchiere in mano abbatteansi le tradizionali credenze, stabilivasi un materialismo che avvilisce l' uomo e non spiega la natura, e inneggiavasi la ragione: ma quanto ella sia difficile a riconoscere appariva dagli stessi fondamentali dissensi, dai caldissimi loro diverbj intorno a Dio, al libero arbitrio, all' anima, all' origine del mondo, alla fine di tutto.

Di quel ragionato libertinaggio, di quella filosofica oscenità, l' evangelo era l' Enciclopedia, messia era Voltaire, che tutto nega e ammette tutto. Di fronte al costui ghigno campeggiava l' orgoglioso cipiglio di Rousseau, che scalza senza abbattere, predica senza sperare; non vuol illuminare l' intelletto ma irritar lo spirito dell' uomo; l' uomo, che nasce libero, e in ogni dove è in catene. Una volta che un prete era venuto a legger da senno una sua tragedia in quel cenacolo beffardo, Rousseau stomacato gridògli: — « Insensato, cos' hai tu a fare in questo pandemonio? idioto, cosa

vieni tu a cercare nel cranio della signora De Lespasse, nel cervello di Diderot? Via di qua! Via da costesti miscredenti! Via da questi negativi, da queste femmine corrotte, da questi apostati. »

Eppure l'alito dell'umanità e dell'anima sorvolava a que' radunati, colla credenza universale nei diritti umani, coll'incrollabile fiducia nella ragione per ottenerli e formularli: e nelle discussioni orali sfuggivano alle piccolezze, in cui stringeanli i loro sistemi. Ne derivava una civiltà espansiva, pulita, resa delicata e umana dal contatto delle persone di talento, alle quali era assicurata la massima influenza; affettuosa, semplice, tollerante a misura del piacere che traeva da quelli. Ma lo spirito basta a tener luogo di tutto? Amabili sono la semplicità, la grazia, la tolleranza, ma talvolta mascherano l'egoistico scetticismo, e guai se robuste convinzioni pigliano le loro temerità siccome principj! Sta bene onorar gl'ingegni, ma non quando si fanno retori e tribuni, e vantano amore dell'umanità per odio d'alcuni uomini, e ostentano tolleranza schizzando feie, e sconsideratamente scatenando gli istinti nella promessa del godimento universale.

Che se il tempo applaudiva costoro d'emancipare l'umanità dalla superstizione e dai pregiudizj, e diffondere sentimenti di convenienza e d'onore, potea vedersi come dimenticassero la giustizia, non potendo essi dedurla da elementi ove non esiste, dalla sensazione, dall'idee aquisite, dall'impulso che nasce da queste; ed altre voci doveano bentosto deplorare che avessero sprecate tante doti a sostenere la più desolante delle teoriche, l'ateismo: che, col vilipendere le consuetudini, avesser tolto ogni freno alla tirannide e precipitato l'uomo nel dubbio e nel disamore.

Queste voci doveano rinforzarsi allorchè germogliò zogne e patiboli il terreno lavorato da filantropi, che tutti non se ne riprometteano che rose e lauri.<sup>1</sup> Pure, chi non esageri per errore di tempi ove all' autorità corrotta fu sostituita l'anarchia sfrenata, non potrà nutrir soltanto disprezzo verso persone, scettiche eppure avidi di sapere; materialiste eppure invaghite delle cose intellettuali; epicuree, eppure inebriantisi solo di idee: e dalle cui pagine trapelavano un sentimento disinteressato, l'amor dell' umanità e della giustizia, e gran fiducia nella forza della verità e nella dignità dell' uomo. Che se le idee di quel consorzio intorno all' uomo e alla società non erano elevate nè profonde considerandole riguardo all' essenza delle cose, riuscivano trionfali come critica e lotta contro vizj ed errori di sistemi e di poteri.

Non son mai i contemporanei che valutino al vero le persone: e tanto meno lo poteva il Beccaria che, introdotto dall' abate Morellet, accolto con adorazione, come scriveva Alessandro Verri,<sup>2</sup> vi trovava tutto si

<sup>1</sup> Nel 1770 Voltaire scriveva a Condorcet: « Un gran cortigiano mi mandò una singolar confutazione del *Sistema della natura*, ove dice che la nuova filosofia condurrà un' orribile rivoluzione... Tutti questi gridi svaniranno, e la filosofia resterà... Lasciate fare: è impossibile impedir di pensare; e più si penserà, meno gli uomini saranno infelici. Voi vedrete de' bei giorni, voi li farete; questa idea rallegra la fine de' miei. »

Condorcet vide i patiboli, e vi lasciò la testa.

<sup>2</sup> Ezzo Verri scriveva al fratello Pietro: « La domenica e il giovedì sono giorni destinati al pranzo enciclopedico in casa d' Holbach, dove io vedo i più grandi ingegni di questa nazione. Il barone d' Holbach è uomo adorabile; ha molto sapere, molta bontà, molto spirito: il tono della società e della

diverso dal suo paese; politezza amabile, dottrina a proposito, desiderio reciproco di piacere, e fin le donne parlar d'altro che di bálie e di maldicenza. Ma di que' trionfi, che sono tutt'altro che la gloria, poteva contentarsi egli, uomo calmo, positivo, casalingo? Per sacrificio alla tiranna opinione avea posto in fronte al suo libro d'averlo fatto per *amor di gloria*, ma a Pietro Verri scriveva: « La premura di conservarmi la tua stima, e di somministrar sempre nuovo alimento alla nostra amicizia, mi anima piú che la gloria stessa, alla quale sola s'io fossi abbandonato, tu sai che per indolenza vi anteporrei l'oscurità. »

Tali particolarità le conoscevamo dai ricordi dei Verri e de' filosofi, ma noi rinvenimmo le lettere che egli medesimo scriveva alla moglie in quel viaggio: e poichè questo lato affettuoso ci spiega o tempera molti sensi del suo libro, e dà una pennellata di cuore fra le

---

sua casa è libero e comodissimo. Diderot è la stessa semplicità; ottimo e sensibilissimo uomo, declama sempre con impeto, è colto in tutte le cose della conversazione, come in tutti i suoi libri. D'Alembert non sembra tanto occupato della sua fama nella conversazione, quanto di comparirvi amabile, grande, accorto, buon uomo. Elvezio porta il genio scolpito a gran caratteri sulla fronte, robusto e sublime nel suo libro, nella conversazione d'una dolcezza quasi femminile. Marmontel fa delle terribilissime dispute con Morellet per tutto il tempo della tavola e dopo, finchè partono. Sembra si attacchino come cani, eppur son teneri amici. Generalmente amano la franca e libera disputa. In principio sembra strano e duro questo costume, ma poi lo trovate ottimo, perchè fate altrettanto, e siete sicuro di non esser mai offeso con parole il men che siasi pungenti: urtano, gridano come disperati, ma nel fondo sono d'una buona fede e di una dolcezza mirabile. »

Questi giudizj portiamo, a giustificazione o senza della lettera del Beccaria al Morellet.

scene tutte di testa che riempivano la vita d'allora, noi credemmo bene pubblicarle.

< Ma chère et respectable épouse, et amie.

> Quanto io vi ami, il mio cuore lo sa, lo sa Alessandrino;<sup>1</sup> non devo raccontarvi in dettaglio la mia malinconia per non aumentare la vostra. Vi amerò sempre, e vi giuro che nel breve giro di sei mesi, cioè di 182 giorni, sarò di ritorno a Milano, sarò nelle vostre braccia, e che qualunque cosa accada, troverete sempre in me un vero amico, ed un buon marito. Ma passiamo a cose più liete.

> Siamo arrivati a pranzo felicemente a Buffalora col nostro vetturino, che chiamasi Celestino, il quale è fino ad ora un galantuomo. Siamo stati ben trattati per Buffalora, con ottimo vino, che è un consolatore assai migliore d'ogni filosofia; ne ho bevuti alquanti capitoli per istordire i miei lugubri pensieri. Questo vetturino è migliore di tutti i vetturini passati, presenti e futuri milanesi; trotta qualche volta, ed è molto naturale e disinvolto, senza brutalità, e senza tutte quelle milaneserie, che tanto ci dispiacciono.

> Al dopo pranzo, il sole, che ci fa l'onore di camminar con noi verso l'occidente, ci ha molto incommodati, ma ora siamo rimessi; e siamo in Novara, che è per Milano ciò che Milano è per Parigi. Questa città la destino nell'ultima vecchiaja per far penitenza de' miei peccati.

> Il nostro viaggio fino ad ora è una vera passeggiata, ed io di nulla m'imbarazzo, vedendo che la fatica del viaggiare è più dei cavalli che nostra. Ales-

<sup>1</sup> Verri Alessandro.

sandrino è molto allegro, perchè si sforza di superare il dispiacere dell' assenza del fratello per frenare l' impazienza del mio dolore. Voi consolerete me, se saprò voi essere più lieta e serena. Pensate ai beni che ne possono derivare ad ambedue di questo viaggio, ed alla brevità del tempo che inviolabilmente mi son prefisso di star da voi lontano, cara ed amabile compagna.

» Non mancherò di darvi mie nuove in ogni punto dell' Europa, ogni ordinario fedelissimamente. Fate vedere a mio padre questa lettera, o pur leggetegli i paragrafi che possono interessarlo. Tutto confido nell' amor vostro, nel vostro spirito, nella superiorità del vostro animo. Da Turino vi replicherò mie nuove; ne attendo delle vostre a Lione; se manderete a Verri la vostra lettera, egli sa come recapitarla.

» State allegra, divertitevi, amatemi. A riveder presto.

» Vostro aff. amico e sposo

» *PS.* — A Calderara, al mio carissimo e stimabilissimo Calderara mille abbracciamenti; al caro e virtuoso Odazzi<sup>1</sup> parimenti. »

« Vercelli, 3 ottobre 1766.

» Carissima sposa,

» Siamo giunti felicemente in Vercelli, ove stamattina pranziamo a tavola rotonda con altri forestieri, cosa nuova per noi. Ella è una città molto bella mercantile, e ha un' aria di proprietà e di civiltà, che

<sup>1</sup> Era un giovane napoletano, fuggito da casa sua, e venuto a Milano con qualche commendatizia pel Beccaria, che lo accolse e favorì in ogni maniera, ma non sembra ne fosse adeguatamente ricompensato.

fino ad ora non abbiám trovato. Vi son due chiese magnifiche, una di architettura gotica con campanili e guglie, bella per la sua stranezza; l'altra di architettura romana con un vestibulo magnifico; noi non abbiám niente di simile. Gli orologi qui cominciano andare alla francese, la città è divisa in parrocchie, e il nome di esse è scritto sulle cantonate, gran comodo pe' viaggiatori. La piazza è bella e vi è l'anemoscopio, cioè l'indice che nota il vento che fa. Gli abitatori sono cortesi; non v'è l'imbecillità nè l'impertinenza novarese. Eccovi le principali novità; noi siamo contentissimi del nostro vetturino.

» Jeri è stata per me una giornata melanconica assai; il trovarmi, cara gioja, da te assente mi faceva quasi pentire, e quasi sarei ritornato, se non avessi temuto di fare una scena ridicola. Procura di esser felice nel breve tempo di mia assenza, altrimenti io ritorno, non volendo giammai esserti cagione di rammarico. Mi ricorderò sempre di te nel mio viaggio, e a Parigi principalmente; e scriverò da Torino....

» Se non l'hai fatto, fallo subito; ritira l'Helvezio e il libro sui miracoli, che ho dimenticati sul tavolo della mia camera, e mandali a Giacomo Lecchi. Tu vedi di quanta importanza sia ciò. Rispondimi su questo per mia quiete, te lo raccomando. Da Novara ti ho scritto, e ho scritto a mio padre. Hai ricevuto?

» A Calderara saluti tanti, ad Odazzi pure, e consegnateli la traduzione francese del mio libro che troverete sul tavolino.

» Parto da Vercelli in questo momento. A rivederci. Frattanto ti abbraccio, anima mia, con tutto l'amore.

» Tuo affezionatissimo CESARE. »

« Turino, 4 ottobre 1766.

» *Ma très-chère amie et épouse.*

» Sono arrivato felicemente a Turino, bepissimo trattati; e contentissimi della buona maniera e pulizia del nostro Celestino vetturino. Turino nuovo è un pezzo di città che sorprende un viaggiatore; strade regolarmente disposte. Tutte le case al medesimo perpendicolo e livello, con architettura esteriore uniforme e di palazzo, piazze maestose ec., che sarebbe troppo lungo descrivere, e che riserbo al mio giornale, che manderò quando sarà arrivato a un certo segno, che divenga interessante. Il libraro francese ci ha condotti da per tutto. Il palazzo reale è degno d'ogni più gran monarca. Sono stato a visitare M. Schewitzer, quello che mi ha mandato da Torino la medaglia d'oro;<sup>1</sup> egli è un uomo di un grandissimo merito, pieno dell'antica semplicità, e della moderna coltura. Uomo pieno di entusiasmo per la virtù e la vera sapienza. Mi ha abbracciato, baciato, accolto in maniera che mi ha molto lusingato. Stassera siamo stati all'opera buffa, assai cattiva, nel piccolo teatro, che è molto pulito. Benissimo trattati all'albergo. Domani mattina partiamo per Lione; dove darovvi subito mie nuove e se vi sarà mezzo anche prima, cioè da Chambery.

» Bacciate la mano a mio padre ed a mia madre in mio nome, spiegando loro quanto debba ec. Abbracciateli co' miei fratelli, scusandomi se non iscrivo perchè il tempo mi manca.

---

<sup>1</sup> La medaglia era stata decretata dalla Società di Berna, invitando l'anonimo autore a farsi conoscere. N'ebbe contezza questo Schweitzer, ufficiale delle guardie svizzere a Torino, e la spedì al Beccaria.

» Mia cara gioja, ogni giorno penso a voi, ogni giorno mi vengono delle idee malinconiche, pensando che sono da voi lontano. Non dubitate, presto ritornerò con voi. Il distacco mi ha fatto sentire che veramente mi siete carissima.

» Credetemi, di grazia, perchè quanto vi dico è conforme alla più esatta verità....

» Amatemi, state allegra, e vi assicuro che in mezzo alle belle prospettive, che mi veggio innanzi, ho dentro di me una secreta malinconia nel trovarmi un poco separato da voi.

» Gioja, addio; aspetto con ansietà tue nuove e ti abbraccio. »

\* Aiguebelle, giovedì 7 ottobre.

» Ma chère amie et épouse.

» Io vi scrivo da Aiguebelle, distante una giornata da Chambery, capitale della Savoja. Ho passato il Mont-Cenis felicissimamente in un'ottima giornata; non ho sofferto alcun incommodo, perchè dal freddo ero benissimo riparato. Dimani saremo a Chambery, e sabato a Lion, da dove vi scriverò.

» Anima mia, questi due giorni ho avuta una malinconia terribile pensando alla mia assenza da voi; se non avessi avuto innanzi alla mente di non fare una scena ridicola per tutta la mia vita, io sarei ritornato indietro per posta. Non credeva di amarvi tanto; sento che voi dovete formare la mia felicità. Non dubitate; tornerò più presto di quello che voi immaginate, perchè se la malinconia durasse, io, piuttosto che crepare, ritornerei. Alla più lunga, all'aprirsi della stagione ritorno senz'altro, perchè non vogliamo più tornare per la Savoja, e per quelle maledette sue

montagne, non pericolose ma orribili e malinconiche, ed in pessimi alberghi, ma torneremo per Marsiglia, dove è facilissimo l'andare a Livorno per mare, sicuri e per un breve tragitto. Ivi conferirò con Aubert sulle mie opere; dopo vedrò Firenze, indi subito a Milano. Onde vedete che il Mont-Cenis non ci imbrogherà più colle sue nevi.

» Conservate in questo breve tempo la vostra preziosa salute; conservatemi l'amor vostro, e per l'amor che vi porto scrivetemi ogni ordinario, chè io non marcherò giammai. L'amore, di poltrone mi ha fatto diventare attivo. Voi, anima mia, avete fatto questo miracolo; mi è di consolazione lo scrivervi. Vi assicuro di nuovo del mio presto ritorno, al più al più in marzo, e anche prima se 'l mio mal umore durasse. Noi abbiamo un ottimo vetturino, e stiamo assai bene, ma il mio cuore non è in pace per esser da te lontano.

» La Savoja è un paese mezzo orrido e mezzo florido, tutto montuoso. I paesani poverissimi ed onestissimi, cercano il denaro con un'eloquenza e pulitezza che intenerisce. Da Lione scriverò a mio padre, al quale tu farai le espressioni mie di riconoscenza vera e di affetto e rispetto. Così a mia madre. Saluta i fratelli. Abbracciami Calderara, al qual solo tu manifesterai i miei sentimenti. Saluta Odazzi e gli altri amici Visconti, Biffi ec. Cara gioja cuor mio, abbi cura di te; in breve tempo sicuramente ci abbraccieremo. Ti scriverò tutti i miei pensieri, e i miei progetti in tuo e mio favore. A rivederci.»

« Chambery, 8 ottobre 1766.

« Anima mia,

» Ti scrivo due parole da Chambery, del quale non so dirti ancor nulla perchè appena arrivato scrivo,

io vado a metter le lettere alla posta, e vedere la città.

» Ti ho scritto da Novara, da Vercelli, da Turino, da Aiguebelle; dimmi per mia consolazione nella prima tua, che sospiro di ricevere, se le hai avute, perchè, avendo lasciate le lettere agli osti, non vorrei che mi avessero corbellato.

» La mia malinconia dura ancora; se ciò séguita, torno subito a Milano anche per la posta, e con tutti i miei commodi di servitore ec. Se tu stai male, se sei infelice, scrivimi, cara gioja, scrivimi per carità, perchè senza il minimo dispiacere ritorno.

» Ritorno certamente al più tardi dentro marzo. Conservati di grazia. Amami. Saluti a tutti. Addio, perchè mi riporto alla lettera di jeri sera, che parlo col cuore; credimi ed amami.»

« Lion, 12 octobre 1766.

» Ma chère et adorable épouse.

» Nissuno legga fuorchè mia moglie.

» Jeri sera siamo arrivati a Lion. Bella e magnifica città, alloggiato bene *au l'arc*. Siamo stati alla commedia francese. Si rappresentava il *Tancredi*; chi faceva la parte di Tancredi è ancor migliore di Prevost, che ha, come ti ricorderai, recitato in Milano; dopo si è fatto un piccolo *opéra comique* in musica, dove abbiamo tanto compatito la nazione, quanto ammirato nella declamazione. Mia cara, anima mia, non ho ancor ricevuto tue nuove. Sono nella più profonda malinconia; sappia che, se non fosse la ragione, ed il timor di rendermi per sempre ridicolo, io voleva ritornar indietro per le poste senza toccar Parigi, e rivolare nelle tue braccia; è tanta la pena che provo

nell'essermi distaccato da te, tanto mi trovo pentito della mia partenza, veggio quasi impossibile ch'io possa accomodarmi a starvi per un mese o due; se no, troverò il pretesto della mia salute per poter partire onoratamente: ti prevengo perchè tu cominci in casa (accìò non si formalizzino) a prevenire che l'aria non mi conferisce. Lo stesso da me tanto desiderato divertimento del teatro francese, io non lo gusto; mi distraggo per un momento, ma torno a ricadere nella tristezza. Cara mia sposa, che ciò non ti affligga, perchè io ho nei denari che tengo il mezzo finalmente sicuro per rimediare a ciò, cioè ritornare con tutti i comodi di carrozza, posta e servitore, se voglio, quando dovessi ritornarmene solo. La strada è seccante per vettura; ma per posta va bene, e pericoli veri non ce ne sono; onde sia tranquilla. In questo stato di cose tu vedi se io potrò fermarmi lungo tempo lontano da te, da te per cui mi son sentito a risvegliare in cuore tutti i primi affetti, per li quali ho la felicità di esser tuo sposo. Sopra tutto mi preme di condurre quest'affare delicato con tutta la pulizia possibile. Non mancherò ogni posta di scriverti, e ragguagliarti fedelmente del tutto, e tu suggeriscimi un mezzo, se lo hai; non ti turbare, perchè, replico, ho poi il rimedio nella borsa. Non credevi di amarti tanto, veggio che veramente mi sei necessaria. Conserva la preziosa tua sanità, chè presto ci rivedremo, perchè temo non esservi altro rimedio alla mia tristezza.

» A Calderara, ma sotto il più alto secreto, puoi confidare il tutto. Addio, a rivederci presto; mia cara gioja, ti abbraccio.

(Volta.)

» Cara ed amatissima Consorte. Ho ricevuto lettera da Verri per mezzo di Monsieur Sacco; ho cercato alla

posta per consolarmi con qualche tuo scritto, niente ho ricevuto. Ciò mi rende ed accresce molta malinconia; anima mia, non saresti già ammalata? Se ciò fosse, ritorno subito a Milano; siete in collera con me? t'ho io fatto qualche cosa? perdonami, se mai questo fosse; spero che lo farete, perchè voi mi amate. In somma vi replico, se posso accomodarmi, non resto lontano più di tre o quattro mesi; se non posso, come temo molto, prendo le mie misure per ritornare ben presto, e forse con Frisi. A te confido ogni cosa, e di tutto sarai partecipe, perchè niente dev'essere celato fra di noi, ma non lo dire a nissuno fuorchè a Calderara, anzi ajutami col dire senza affettazione che l'aria non mi conferisce.

» Salutami gli amici, e fa i miei complimenti affettuosi a mio padre ed a mia madre, alle sorelle Orelli, e soprattutto due baci alle mie carissime figliuoline, soprattutto Giulietta,<sup>1</sup> che è in età di conoscerlo. »

« Parigi, 19 ottobre 1766.

« Carissima ed amatissima sposa.

» Finalmente sono arrivato jeri sera a Parigi, affaticatissimo del viaggio, nel quale ho sofferto molto incomodo. La città è veramente immensa, l'affluenza del popolo, la bellezza delle contrade, tutto ci ha fatto la più grande impressione.

» Ho visto Frisi, D'Alembert, Morellet, Diderot, il barone di Holbach, dal quale ho subito pranzato stamattina. Non sapresti credere le accoglienze, le politesse, gli elogi, le dimostrazioni di amicizia e di stima,

<sup>1</sup> Quella che madre Fu per natura e per eletta amica di Alessandro Manzoni.

che hanno dimostrato a me ed al mio compagno. Diderot, il barone di Holbach e D'Alembert soprattutto ci incantano. D'Alembert è un uomo superiore, e semplicissimo nel medesimo tempo. Diderot mostra l'entusiasmo e la bonomia in tutte le sue maniere. Insomma a me niente manca fuorchè la tua cara persona. Tutti si esibiscono a farmi piacere, e quegli che così si esibiscono sono i più grandi uomini dell'Europa: tutti degnano di ascoltarmi, nissuno mostra la minima aria di superiorità. Ti scriverò più a lungo tutti i dettagli. Alessandrino scrive a Verri una lunga lettera; procura di vederla, perchè stassera non ho tempo di diffondermi, ma pur sia tranquilla, perchè avrai tutto il registro della mia vita. Io sono alloggiato in un bellissimo appartamento, e nel centro della città. ed a portata delle conoscenze da farsi, e fatte. Helvetius e Buffon sono ancora in campagna. Morellet ci carica di mille politezze, ed agisce da vero amico con noi, procurando di prevenire tutti i nostri desiderj. Ricòrdati che ti amo teneramente; che ad ogni cosa, a tutto Parigi, a tutto ciò che qui vi possa esser di aggradevole preferisco la cara mia sposa, e i miei figli, la mia famiglia, gli amici miei di Milano, e te soprattutto. Io non mentisco giammai, e però, mia gioja, prendi ciò per una verità, non per una galanteria. Scrivo a mio padre. Addio, ti abbraccio. A rivederci.

» *PS.* — Dammi tue nuove, perchè mi è troppo penoso lo starne senza non avendone ancor ricevute. »

« Carissima ed amatissima sposa.

» Questo primo foglio è solamente per te; l'altro è scritto per potersi mostrare a tutti.

» Parigi, 25 ottobre 1766.

Finalmente ho ricevuta la tua lettera in data  
11 ottobre. Io non ho mai mancato, gioja mia,  
verti, mentre questa era l' unica mia consola-  
La mia salute, a te lo dico in somma confidenza,  
na, ma tu devi dire tutto il contrario, perchè  
sa avere un onesto pretesto di partire, e di ve-  
rito a Milano, perchè assolutamente io non posso  
ntano da te, anima mia. Niente mi può distrarre,  
mi ricompensa la tua lontananza. Se avessi  
per farti venire, io lo farei; ma ciò non poten-  
re, perchè la spesa è molto grossa, io vengo a  
o. Starò ancora in Parigi quindici o venti giorni,  
prendo le poste, prendo un domestico che mi  
pagni, e rivolo nelle tue braccia. Ti prego di  
tare e di ajutarmi in questa mia risoluzione, la  
è ragionevolissima per moltissimi motivi che mi  
o a spiegarti in voce. Intanto ti raccomando il  
o a tutti.

Caro sposo, ti prego a riflettere quanto sia il mio  
per te. Io sono in mezzo alle adorazioni, agli  
i più lusinghieri, considerato come compagno  
ega dei più grandi uomini dell' Europa, guar-  
on ammirazione e con curiosità, invitato a pranzo,  
a a gara, nella capitale dei piaceri, in mezzo a  
atri, uno dei quali (cioè la commedia francese)  
pettacolo il più interessante del mondo; e pure  
o infelice e malcontento, perchè lontano da te.  
è vero, qualche momento di distrazione, ma ho  
ta la mia tranquillità, per riavere la quale non  
ro mezzo che di ritornarmene a Milano più pre-  
e mi sia possibile. Ti ripeto dunque che mi fer-  
in Parigi due o tre settimane al più, che mi

sono necessarie per vedere ciò che mi resta; per poter dire di non aver fatto un inutile viaggio, e perchè il pretesto della mia salute, che io voglio allegare, esige un qualche tempo di dilazione per esser trovato ragionevole da quelli, ai quali non voglio e non devo dire le vere cagioni della mia risoluzione. Tutto ciò è regolato col consiglio del mio compagno Alessandro e di Frisi, ai quali ho aperto il mio cuore, e ritrovando invincibile la mia malinconia, mi consigliano il ritorno. Essi ti salutano. Includo un'altra lettera ostensibile a tutti quelli che vorrai, ed a' miei genitori, perchè la presente la devi tener secretissima, come tu vedi. In essa parlo della mia salute come mi torna a conto per il mio fine, non come è. È dura la necessità di dover fingere, ma le circostanze lo esigono, e faccio bene a me senza far male a nessuno.

» Cara Chesina,<sup>1</sup> mi ricordo del taglio di abito, mi ricordo delle commissioni datemi da te. Io le adempirò fedelmente, e con gioja avrò la consolazione di portartele io stesso.

» Dopo tutto quello che ti ho scritto, vedrai quanto sia grande il mio amore per te. Al mio ritorno mi troverai migliore marito, e più tenero amico di quello che io sia mai stato.

» A rivederci, frattanto baciandoti ed abbracciandoti sono ec. »

« Carissima sposa.

» Tu puoi mostrare la lettera più lunga, ma questa tienla secretissima. Con tutto che non possa desi-

---

<sup>1</sup> Vezzeggiativo bambinesco per Marchesina; come a lui dicevano il Sana, invece di Bonesana, a distinguerlo dagli altri Beccaria.

lerare di più il mio amor proprio per le lodi di cui sono caricato, io non son contento. Non posso vivere senza di te; provo qualche piacere, ma non ho la mia pace; se ciò continua, ben presto ci rivedremo; se posso accomodarmi, ti giuro per la mia fede che nel mese di marzo sarò in Milano. Niente v'è che mi tenga uogo di mia moglie e de' miei figli; ci voleva questa assenza per farmi sentire l'amor mio verso di te. Mi ricordo dell'abito, e sarai servita. Addio, temo e spero che presto ci rivedremo.

» Addio, gioja mia, ti bacio un'altra volta. Bacciamoci le mie figlie. »

< Carissima consorte,

» Noi siamo alloggiati all'Hôtel de Malthe, Rue Traversière proche de S. Roch.

\* . . . Parigi è un'immensa città, che farà certo tre Milani. Un mezzo milione d' uomini vi bolle e vi fermenta. Lo strepito de' carri, delle carrette, l'annunziamento e la bellezza delle botteghe, tutto nelle contrade vi eccita l'idea del travaglio e dell'industria, voi credete tutto il mondo occupato; ma quando si va aux Thuileries, au Luxembourg, au Palais Royal, aux Boulevards, dove vi sono betole, ciarlatani, giuochi, giuochi di destrezza, commedie volanti di ogni sorte, di bambocci e di uomini, francesi, italiane, concerti di musica; quando vassi a tre teatri, tutti i giorni dell'anno immancabilmente aperti (toltono quindici giorni nel tempo di Pasqua) e che si trova da per tutto folla e moltitudine, allora sembra che Parigi non pensi che al divertimento ed all'ozio. La città è meglio fabbricata, e meno irregolare di Milano, quantunque e le chiese e le pubbliche fabbriche siano di gran lunga in-

feriori per l'architettura alle nostre; la maniera dei Francesi è piccola e meschina; la maniera italiana è grande e maschia. Il teatro francese è lo spettacolo il più bello per un uomo di cuore. Lequin è un attore sorprendente; egli si impadronisce del cuore, e lo tormenta a suo genio. Mademoiselle Clairon (la più grande attrice, che vi sia mai stata) si è ritirata dal teatro per un puntiglio, e non recita che privatamente; ma noi la sentiremo.

> Tutti questi uomini di lettere mi hanno ricevuto colle braccia aperte; tante sono le cose che si dicono e si fanno in mio favore, che vi sarebbe di che far girare la testa a più d'uno. Spero che questo fenomeno non mi accaderà. La semplicità nelle maniere, la somma decenza e politezza, la libertà, i riguardi reciproci e tutta la libertà nello stesso tempo si trova nelle loro conversazioni. Non trovasi in loro quella bassa gelosia nazionale, quella ostentazione di primato di cui sono infettati tanti uomini, anche di sommo ingegno, in Italia.

> Non siamo ancora stati nè dall'ambasciatore nè dalla signora contessa della Marche, perchè il lutto finisce solamente oggi, e non abbiamo voluto far un abito nero per pochi giorni. Dimani o dopo dimani andremo da per tutto. Oggi pranziamo dall'ambasciatore di Portogallo. Invece di cercare, siamo ricercati, e tutte le prevenzioni sono in nostro favore.

> Sono tante le cose fino ad ora viste, che l'abbondanza loro mi confonde, ma tutto vi dirò a poco a poco o in persona o in iscritto....

> Qui si torna a rinnovare e a riconfermare la novella de' Patagoni, giganti di nove in dieci piedi. Vi è un capitano di nave, che ha portati abiti ed armi di que' primogeniti della nostra specie. M. d'Alembert

on ne dubita punto. Si assicura ancora che in Aradia vi è un filosofo arabo, che predica pubblicamente la religione puramente naturale, e che ha un grosso partito in suo favore.

» Queste sono le principali novità. La mia salute è incomodata dalle acque della Senna, che sono per me un violento purgante.

» Ho scritto l'altro ordinario a mio padre; fategli ora i miei più rispettosi complimenti, così a mia madre, alla sorella, a' fratelli; un bacio alle nostre Giulia e Marietta.

» A Calderara e Odazzi, i miei amichevoli saluti. Cara gioja, tu devi conoscere quanto ti amo, tu lo conoscerai sempre più da qui innanzi. Tutte le glorie ed i piaceri di Parigi sono un nulla in paragone della soddisfazione che provo nel pensare, che posso abbracciandoti sottoscrivermi

» Tuo amant. marito CESARE. »

« Parigi, 14 novembre 1766.

» Cariss. ed amatiss. sposa.

» Ho ricevuto tutte le tue lettere. Ti ringrazio dell'amore che hai per me. Tu hai fatto bene a divertirti e a fare le gite che hai fatte; ho procurato ancor io di distrarmi, ma invano; la mia malinconia è incorreggibile, e tutte le ragioni mi richiamano a Milano.

» Ti ho scritto che io partiva da Parigi verso i venti di questo mese di novembre; ora per avere il comodo di accompagnarmi con un mio amico di Lione, il quale dividerà meco le spese della posta, e in casa del quale alloggerò in Lione per due giorni per

ritrovare un compagno fino a Torino o a Milano, ho trasportata la mia partenza fino ai 30; ma infallibilmente, e senza ulteriore trasporto, cosicchè ti prego di aspettarmi in Milano tra i dodici e i quindici di dicembre. Cara gioja, per quanto mi ami, trovati in Milano per ricevermi; mi sarebbe assai dispiacevole che tu fossi in quel felice momento altrove. Non ti maravigliare della mia risoluzione. A voce te ne spiegherò tutta la serie. Credimi, che l'essere da te assente mi ha amareggiato tutte le più lusinghevoli accoglienze, che basterebbero per render felici dieci uomini di un diverso carattere del mio.

> Ho un mondo di cose a dirti, ma mi riservo a dirtele in persona. Ho capito i tuoi sentimenti, ti ringrazio della confidenza che hai in me; in voce risponderò alla tua dimanda.

> Il meno che puoi parlare della mia venuta sarà meglio per evitare le dicerie, delle quali per altro mi rido, perchè si tratta della mia felicità, del mio riposo, della mia salute, e di tutto me stesso. Non mancano pretesti generali della mia salute, di circostanze di famiglia; insomma tronca tutti i discorsi dei curiosi indiscreti. Scrivo a mio padre. Ti prego di aiutarmi in queste mie circostanze, e di andar d'accordo con me nelle misure prese perchè riesca bene il mio ritorno.

> Ti porto un abito, del quale spero non avrà il simile (non per la ricchezza) in Milano. Ti puoi immaginare non esser stato io il direttore di questa compra. Sia tranquilla, che sarai contenta per questo riguardo, come anche per la manteca per il viso e la pasta per le mani, delle quali farò ricerca in questi ultimi giorni di mia dimora.

> A rivederci dunque fra giorni, anima mia; credo

di meritarmi il tuo amore; la tua sensibilità, il tuo buon cuore farà il resto. Ti abbraccio. »

\* 16 novembre.

» Trovati in Milano per li primi di dicembre, perchè io partirò prima dei 30, forse il 25. Ti prego a non mancare, e se fossi a Pizzighettone o Turano o altrove, vieni, subito questa ricevuta. »

\* Parigi, 20 novembre 1766.

» Carissima sposa,

» La cosa è decisa, la mia risoluzione è immutabile, necessaria, ragionevole. Partirò circa il giorno venticinque o ventisette di questo mese di novembre. Trovati, cara gioja, a Milano i primi giorni di dicembre, essendo importantissimo ch'io possa abbracciarti subito arrivato. Parla meno che puoi di mia venuta, e quando tu sia forzata, contentati di dire che affari di famiglia esigono la mia venuta. Così procura che mio padre faccia lo stesso. Quando parlerai meco, sarai appagata. Sospiro il momento di vederti. Sono coll' affetto il più vivo, la più tenera amicizia tuo ec. »

\* Lione, 7 dicembre.

» Carissima sposa,

» Sono a Lione. Parto il lunedì venendo il martedì. Sarò a Milano il sabato o la domenica o il lunedì o il martedì, secondo le strade che troverò. Sia tranquilla perchè ho preveduto tutto, e non posso venire in miglior modo. Ti prevengo con questa per ri-

sparmiarti qualche ora di agitazione. A rivederci poco dopo ricevutã questa, perchè vengo in posta. Ti abbraccio mia cara.

» Il tuo affezionatissimo sposo CESARE. »

Così col rapidissimo viaggio di quattro giornate arrivò a Milano, dopo 71 giorno di assenza, mentre sei mesi avea predisposti. <sup>1</sup> Quelli che avrebber gu-

<sup>1</sup> Lutero parla d' uno studente, che una mattina parti dal natio villaggio per fare il giro del mondo: e dopo due leghe tornò, dicendo: « Il mondo è troppo vasto. »

Leggo ne' biografi che Beccaria, nel ritorno, visitò Voltaire a Ferney: forse il disse egli stesso, perchè saria parsa profanità il non andare a venerar l' oracolo: ma nelle lettere di Voltaire di quell' anno non ne trovo indizio; e sebbene parli frequente, nella *Corrispondenza* e in altre opere, del Beccaria, mai non dà il minimo cenno d' averlo veduto. Abbiamo poi dirette prove per negarlo.

Al 1° agosto 1767 il librajò Chivol di Ginevra scriveva a Beccaria: « *Vous ne parlez plus de votre voyage projeté. Est-ce qu'il n'aura pas lieu cette année? Le grand Voltaire serait enchanté de vous connaître personnellement, et vous ne le seriez pas moins de le connaître aussi.* »

E in una del 19 agosto: « *Il (Voltaire) travaille plus qu'il n'ait jamais fait. Et malgré cela il fait jouer la comédie chez lui pour amuser messieurs les officiers qui sont en garnison aux environs de notre ville. Il fait plus encore: il les régale en les accueillant chez lui et à sa table. Vous seriez étonné, monsieur, en ne voyant en lui presque qu'un squelette, d'y trouver tant de gaiété et de vivacité. C'est un feu qui pétille: ses yeux parlant pour lui. Ne viendrez vous point profiter de ses graces? »*

E il 29 agosto: « *Je suis étonné que vous ne vous soyes pas encore donné la satisfaction de le venir voir. Il vous accueillerait sûrement tres-bien, et vous ne regretteries pas votre voyage: il aurait un lit et sa table à votre service,*

stato queste espressioni in un amor colpevole, le avranno trovate insulse in bocca d'un marito, ridicole in un uom grande. Tal sia di loro. Noi avremmo potuto intronmettervi le lettere della moglie; ispirate sempre da quell'amore rispettoso, il quale lega ai forti ingegni, e fa sua la gloria di quelli. Gelosa di non vedergli causate beffe in patria, e scemati gli onori che tributa-

*fussiez vous 5 ou 6 personnes. Vous connaissez le pinceau de l'auteur; mais il faudrait connaître le peintre lui même.* »

Anche quel gran ciarlatano del filosofismo che fu il milanese marchese Gorani, da Nyon scriveva al Beccaria nel marzo 1771: « *Toutes les fois que j'ai été à Ferney, le grand Voltaire ne cessait de prononcer votre nom, avec cet épanchement de cœur que vous avez su exciter dans les hommes les plus célèbres.* »

Un G. Mazzucchelli, di cui non ho altra notizia, ma che si mostra uno di que' giovani entusiasti, le cui manifestazioni fan sorridere ma insieme dan compiacenza a chi fece qualcosa di buono, gli scriveva il 26 settembre 1770: « *... hier, hier ce fut la journée heureuse. J'ai été faire une visite à monsieur de Voltaire. Ce grand homme m'a comblé de politesses, et m'a retenu à dîner avec lui. Heureuse journée! Il y a chez lui monsieur D'Alembert, et le père Adame. Devinez quel a été le sujet le plus intéressant, sur qui ont roulé tous nos discours? monsieur le marquis, sur vous, sur votre sublime philosophie. Pardonnez moi, mais j'ai osé dire à monsieur de Voltaire que je venais aussi pour lui faire vos compliments, et pour m'informer de votre part de sa santé. Ah (me répondit-il, et ce sont ses propres mots), ah dites à monsieur de Beccaria que je suis un pauvre vieillard, agé de 77 ans, que j'ai le pied sur la fosse, que je ne souhaiterais d'être à Milan que pour le voir, le connaître et l'admirer de plus près, comme je fais toujours ici. Remerciez-le bien de sa bonté, et dites lui que je ne cesserai jamais d'être son admirateur.* » E seguì sull'egual tono.

vangli i forestieri, procurò dissuaderlo da quell'estemporaneo ritorno; dappoi non ebbe altra cura che di premunirlo contro i pericoli del frettoloso viaggio e della rigida stagione.

Ma la società, considerando i dotti come un trastullo, piacesi rivelarne e, se non ne trovi, inventarne debolezze o colpe, a pascolo delle invidie contemporanee, e per poter onorarli del suo compatimento. Tra quegli inesauribili parlatori, sfavillanti di uno spirito che abbagliava la sua scarsa immaginazione, Cesare era sembrato buzzo, soturno: egli che non sapeva strisciare le riverenze e curvare il dosso quanto occorre a un uom grande per farsi perdonare la superiorità, dovette parer duro come il suo libro, nojoso in una società che volea divertirsi ad ogni costo: quando il videro sfuggirli, e tenersi chiuso al suo albergo, celiarono che gelosia lo crucciava per la lontana moglie: trovarono sbalzi di cervello quei che forse erano proteste d'indipendenza di chi vuol conservare la serenità del suo giudizio, nè vedere trassinate le idee a cui prestò un culto severamente sincero; <sup>1</sup> come Vol-

<sup>1</sup> Morellet nelle *Memorie* lo dà addirittura per mezzo matto. Meno scortese si mostra Holbach in lettera 15 marzo 1767: « *Votre chère lettre du 20 de janvier m'a heureusement détrompé de l'idée que vous aviez totalement oublié les pauvres Parisiens, que vous avez si cruellement abandonné au moment où ils espéraient jouir paisiblement pendant l'hiver de votre aimable société. J'ose pourtant vous assurer qu'ils sont dignes de votre amitié, et que si vous n'aviez pas eu l'esprit occupé de ce que vous aviez perdu pour un temps, vous auriez pu trouver quelques douceurs parmi des gens, qui ont du moins le mérite de vous aimer, de vous estimer, et de vous rendre la justice qui vous est due. Je vous prie d'être persuadé, qu'en vous parlant ainsi, je vous explique non seulement mes propres sentiments, mais en-*

taire e i suoi dapprima aveano sprezzato l'ucciso Calas, e riso della mal riuscita decapitazione di Lally, poi li mutarono in eroi quando ne tornò conto, il contrario fecero con Beccaria; e mentre festeggiarono Mesmer, Casanova, Cagliostro, compatirono il lombardo di questa debolezza. « Chi avrebbe potuto mai prevedere simili pusillanimità nel vigoroso autore del libro. *Dei delitti e delle pene?* » scrisse Pietro Verri: e la malignità, che non sempre si appone in fallo, annanacò altri arcani motivi, che restano confutati dalle particolarità, sulle quali, per tal fine appunto, noi ci badammo. Vi ha però de' misteri casalinghi, sui quali è dovere stendere il velo; e a chi non ne sa di più basti accennare come, da quel punto, egli si distac-

---

*coré je suis l'interprète de ceux de toute ma société, que me charge bien de vous saluer en Confucius ou en Epicure, gens qu'en valent bien d'autres.*

« *Nous sommes charmés d'apprendre que vous travaillez. Nous avons d'avance une très haute opinion de ce que vous ferez, mais je ne vous dissimule point que nous craignons un peu, je ne dis pas la paresse, mais l'indolence, ou l'amour du sacrosanto far niente, qui est sujet à gagner les Italiens.* »

Ma lo stesso Morellet scriveva al Beccaria: « *Je voudrais savoir où en sont vos occupations; si vous avez retrouvé la paix de votre âme, et si avec cette paix vous avez recouvré l'activité intérieure, qui met les idées en mouvement. J'ai peur, je vous l'avoue, que vous ne tombiez dans l'apathie, ou que vous n'alliez que par sauts et par bonds; marche avec laquelle on ne fait pas beaucoup de chemin. Vous savez combien d'honnêtes gens seraient fâchés de vous voir perdre ainsi un temps que vous pouvez employer à éclairer les hommes, à travailler à leur bonheur, et j'ose le dire, au votre. Croyez en des gens qui ont plus d'expérience que vous; les lettres sont le moyen le plus puissant qu'il y ait pour rendre l'individu heureux ec.* »

casae dal Verri, del quale sin allora avea pregiata tanto l'amicizia, utilizzata la devozione.

È egli fatale che, mentre la vita è sì breve, non durino tampoco quant' essa gli affetti? La sua Teresa ammalò ben presto, e Cesare la condusse ai bagni di Pisa nel 1768, nella quale occasione conobbe valenti persone in Toscana e in Piemonte. Malgrado le cure, ella moriva nel fior dell' età; e poco la compianse Cesare, e dopo brevi settimane menò in seconde nozze Anna Barbò,<sup>1</sup> dalla quale ebbe un figlio Giulio, che

---

<sup>1</sup> Sia lecito esilarare una materia grave, adducendo un brano di lettera, scrittagli il 28 giugno dal cognato don Michele De Blasco:

« Non trovo termini coi quali vi esprima l' estrema afflizione che mi causò l' infausta notizia della morte della Marchesina, vostra consorte e mia sorella. Per molto che tuttora faccia per rendermene meno sensibile il colpo, non è possibile l' ottenerlo: sì forti sono e durevoli li affetti di quella elettricità sensibile che l' educazione, la convivenza e l' amicizia seppero eccitare nel mio cuore. Le vive specie che di lei conservo, ancora sollevano nell' animo mio sì forti desiderj, ed una non so qual lusinghiera speranza di poterla un giorno rivedere, che al trovarla al di poi vana ed impossibile, tutto mi riconcentro in una tristezza profonda. Ma poichè inutile è il mio dolore, e sono fuori di proposito le mie condoglianze, che ad altro non ponno servire che ad eccitare nell' animo vostro qualche pensiero che ne perturbi la serenità che vi desidero, così le lascio, e passo a congratularmi con esso voi d' aver proceduto alle seconde nozze, che spero saranno seguite da mille felicità e contenti. Non crediate già che io disapprovi la vostra sì pronta risoluzione: anzi ne avrei biasimato il contrario, se, per secondare alcune vecchie ridicole opinioni, ne aveste diferito più lungo tempo l' esecuzione; poichè le vostre occupazioni e li vostri studj non vi ponno permettere l' applicare agli affari domestici quelle cure, che con sì felice successo impiegate nel bene della vostra patria e dell' ama-

venerabondo alla memoria paterna, ne pose l'effigie sulla facciata della casa avita (Contrada di Bra-ra 1571: 5r) con quelle d'illustri contemporanei, e in una specie di sacrario adunò tutti i manoscritti e le edizioni e i ricordi di Cesare.<sup>1</sup>

nità. Questo è quello che io ne penso, e certamente non ne sopprò giammai motivo alcuno meno degno dell'onoratezza del vostro carattere, e di quella attenzione che vi meritavano il distinto nascimento della defunta vostra consorte, e la stima che io, e tutti li di lei parenti sempre v'abbiamo protestato. Per questo non lascerò di pregiarmi d'essere vostro cognato; e di stimarmi felice colla continuazione della vostra amicizia. Questa pure desidero meritare dalla stimatissima signora marchesina vostra nuova consorte, alla quale m'inchino profondamente, e bacio con tutta riverenza le mani ec. »

Direbbesi un patrioto di certi tempi, al cambiarsi di un governo.

<sup>1</sup> Il matrimonio con Teresa de Blasco fu fatto il 22 febbrajo, 1761. Ella ebbe 45 mila lire di dote, che solo in parte fu pagata più tardi. Padre e figlio Beccaria le fecero l'aumento dotale di lire 15 mila, e Cesare la promessa d'altre 7500 alla morte del padre. Essa morì di 29 anni il 14 marzo 1774, lasciando due figliuole: donna Maria che morì nubile di 21 anno il 29 gennajo 1788: donna Giulia, che il 12 settembre 1782 fece contratto di nozze con don Pietro Manzoni, per interposizione di Pietro Verri, con una dote equivalente alla materna, cioè 5000 scudi, compresi i parafernali per mille; e un donativo di 1000 del capitano Michele Blasco zio paterno, rinunziando ad ogni altra pretensione. Il matrimonio fu benedetto nell'oratorio domestico ai 20 ottobre; e la Giulia, dopo aver a Parigi contribuito a crescere la fama del padre e a fondare quella del figlio, e dopo aver formato la consolazione di questo e l'ammirazione di quanti la conobbero, morì il 7 luglio 1841 in Milano. Giulio di 8 anni era stato col padre a Genova: perduto in fresca età, visse fino al febbrajo 1858. Giovan Saverio padre di Cesare morì di 85 anni ai 24 giugno 1782. Cesare, ai 4 giugno del '74 sposò donn' Anna, figlia del

XVI. — Questi incidenti domestici in parte spiegano lo scarso conto in che Cesare tenea la famiglia, e l'averla, come soleano i filosofisti, vilipesa in nome o della libertà industriale o della potenza sociale, asserendo con Rousseau che *le sempre mediocri virtù di famiglia* si oppongono all'esercizio delle pubbliche (§ 39); che il considerare lo Stato come un'aggregazione di famiglie, anzichè di uomini, autorizzò funeste ingiustizie; e che le famiglie essendo monarchie, la soggezione domestica abitua anche alla civile, e insinua nella società lo spirito monarchico, talchè si avranno ventimila liberi, cioè i capicasa, ma ottantamila schiavi; che quanto più i sentimenti nazionali si indeboliscono, convalidansi quelli di famiglia, comandando un continuo sacrificio di sè all'*idolo vano* che si chiama bene domestico: mentre invece, quando la repubblica consti d'uomini, la famiglia non è subordinazione di comando ma di contratto, e i figli si assoggettano al capocasa per esser partecipi de' vantaggi.

Eccò dunque il legame più sacro risolto in un'acomandita; ecco la dipendenza confusa colla schiavitù, l'autorità colla tirannia: ecco smentito il genere umano, che tra le garanzie d'ordine pubblico collocò l'aver famiglia.<sup>1</sup> Oggi che, tolte le viziose primogeni-

---

conte Barnaba Barbò, alla quale professavasi debitore d'aver dato qualche ordine alle scompigliate sue fortune. Neppure dai fratelli di Cesare rimase discendenza, talchè quella famiglia è estinta.

<sup>1</sup> Al Filangeri pareva, che, se le legislazioni antiche attribuirono troppo al padrefamiglia, troppo poco gli lasciarono le moderne: « Siccome il ben essere di qualunque corpo dipende dal ben essere delle parti che lo compongono, così il buon ordine dello Stato dipende dal buon ordine delle famiglie. Ora, siccome una società non potrebbe reggere senza un capo che

ure, il rispetto al padre non è più servilità, e il figlio, fatto maggiorenne, può separarsene se trovi incompati-

a governi, della maniera stessa una famiglia, che non è altro che una società più piccola, ha bisogno d'un capo che la diriga. Questo è il capo della famiglia: bisogna dunque che gli abbia dei diritti sugl'individui che la compongono. » E oda fin l'autorità di sangue, lasciata ai padri dalle leggi omane. « Dove trovar un'autorità che, come quella dei padri, potesse agire in tutti i tempi e col medesimo vigore; che potesse, come quella, tutto vedere, tutto sapere; che non avesse bisogno nè di assistenza per far rispettare i suoi ordini, nè di formalità per trasmetterli; che potesse confidare l'esecuzione de' suoi decreti ad un braccio che fosse così vicino alla bocca che li emana; che non ammettesse nè prevenzione del giudice, nè lentezza nell'esecutore; che potesse ottenere che i suoi ordini, appena dati, fossero conosciuti: appena conosciuti, eseguiti; che fissata finalmente che fosse una volta alla legge ne' giusti confini, ne' quali dovrebbe raggirarsi, non ci fosse un'usurpazione da temere dalla parte di colui che ne sarebbe investito? »

Anche in Pietro Verri ricorrono spesso lamenti della tirannide paterna, che teneva i figli nella povertà e nell'ignoranza, per non vedersi soverchiata.

All'opposto, Antonio Genovesi che, come prete, veniva ritenuto dal tirar le conseguenze de' principj enciclopedistici che adottava, scrisse: « Un tratto della provvidenza divina è l'aver voluto che gli uomini dipendano gli uni dagli altri; e che vi sia prima tra famiglia e famiglia, poi tra villaggio e villaggio, tra città e città, tra nazione e nazione uno scambievole legame di perpetuo interesse. »

Non vuolsi preferire che il Beccaria stesso ammette questa solidarietà del genere umano, dicendo al capo IV, parte 2 dell'*Economia*: « Fino a un certo segno una nazione può prosperare a spese d'un'altra: ma al di là, la vera prosperità nostra produce la prosperità altrui, non essendo data agli uomini un'esclusiva felicità o miseria: chiaro indizio di una secreta comunione di cose, e d'una non intesa fratellanza,

bili gli umori e le abitudini, e colla legittima stabilisce una cosa nuova, al piccolo patrimonio maggior attenzione recando dacchè ogni negligenza ricade su lui; e così cresciuti i centri dell'operosità, cresce la ricchezza dello Stato, e ogni uomo si sente cittadino; oggi non vogliamo ricordarci come allora l'individuo, anche sotto al tetto paterno, fosse sacrificato all'astrazione della famiglia, per una vanità repugnante alla natura i privilegi del primogenito rodessero il vincolo più sacro, alloggiando insieme umiliazione e tracotanza, impacciando i possedimenti e la libera vocazione. Sotto impressioni siffatte il Beccaria, che pur vedemmo quanto l'apprezzasse, potè chiamare *idolo vano* il bene domestico, quasi che, valendosi di tal criterio, non possa d'eguale qualificazione colpirsi l'amore per la società in cui si nasce, vale a dire la patria. Ma chi pensa che lo spirito nazionale è lo spirito di famiglia ingrandito, e la costituzione politica dee farsene puntello contro la volubilità dello spirito individuale, poteva intimargli che, distrutta la famiglia, la repubblica scivolerà nel dispotismo: e chiedergli, *Chi ne la salverà?* « Un » dittatore dispotico (rispondeva il Beccaria) che abbia il coraggio di Silla, e tanto genio per edificare » quanto per distruggere. »

E così in fatti doveva intervenire. Pochi anni an-

---

voluta dalla natura fra il genere umano; dalla quale la più profonda filosofia travede che i varj nostri interessi hanno una totale ed ultima dipendenza dalla virtù: onde sì belle contemplazioni possono elevar l'animo nostro dalle piccole e servili viste del privato interesse, nelle serene e tranquille regioni della giustizia e della beneficenza.»

Ma e il Beccaria e il Genovesi si contraddicono nell'applicazione, dai canoni di libertà e fratellanza deducendo vincoli ed esclusioni.

cora, e Robespierre, di mezzo a mucchi di cadaveri, proclamava che « sola la patria ha diritto d' allevare i suoi figli: essa non può confidare questo deposito all' orgoglio delle famiglie, nè a' pregiudizj de' particolari, eterno elemento dell' aristocrazia e d' un federalismo domestico, che restringe le anime isolandole, e distrugge coll' eguaglianza tutti i fondamenti della società.<sup>1</sup> »

Il Beccaria procede anche più innanzi, e con Rousseau chiama la proprietà *diritto terribile e forse non necessario* (§ 50), egli che pure avea detto « scopo dell' unione degli uomini in società essere il godere della sicurezza della persona e dei beni.<sup>2</sup> »

<sup>1</sup> Seduta 7 marzo 1794.

<sup>2</sup> Abbiamo in quest' accusa adottato la lezione comune; e su questa si appoggia l' imputazione inflittagli da quanti lo avversarono. Però nel suo manoscritto leggesi precisamente il contrario, dicendo: « quella infelice parte di uomini, a cui il diritto di proprietà (TERRIBILE MA FORSE NECESSARIO DIRITTO) non ha lasciato che una nuda esistenza. »

Così leggesi a pag. 63 del ms.; e così è stampata a pagina 49 della prima edizione. Come entrò poi quel cambiamento? Possibile che l' autore non siasene accorto? Ecco il problema: intanto noi siamo lieti di assicurare che non fu detto originariamente dall' autore; benchè quel *forse* accondiscenda abbastanza al filosofismo.

Del resto, anche Brissot, quando dai nemici gli era rinfacciato il giovanile libercolo dove stabiliva che *la proprietà è il furto*, difendendosi distingueva la proprietà naturale dalla civile, asserendo che solo della prima egli intendeva, per inferire che non bisognava punir tanto severamente i ladri.

Devo qui pur dire che gran parte di quel che ora è § XXXIX *Sullo spirito di famiglia*, manca nel ms., e nominatamente l' ultimo brano che comincia « *A misura che la società si moltiplica . . .* » fino al fine, dove stanno le altre parole da noi riprovate « *le virtù sempre mediocri di famiglia.* » Ma

Erano le ultime conseguenze del panteismo politico, che voleva fondere il me nell'unità comune. E lo applicava Giuseppe II dicendo: « Il bene de' particolari è una chimera ed io lo sacrifico al bene generale; » lo applicava poco poi il terrorismo, che calpestando la famiglia e la proprietà, calpestando la libertà, la giustizia, le vite, e stabiliva il peggiore despotismo, quello che s'unisce all'anarchia. E non solo quelle dottrine trionfarono nelle brutali applicazioni della violenza, ma fin nelle leggi; e nel progetto del Codice che la Convenzione di Francia, nel 1793, voleva « consacrare alla prosperità della Francia e alla felicità di tutti i popoli,<sup>1</sup> » proprietà e famiglia erano malmenate. « Il patto matrimoniale nasce dal diritto naturale; sostanza ne è la volontà de' contraenti; cambiata tal volontà, resta disciolto: » in conseguenza, al divorzio bastava il mutuo consenso, e fin la volontà d' un solo.<sup>2</sup> Stabilita l'eguaglianza, non dee esservi superiorità del marito sulla moglie, nè obbedienza de' figliuoli ai genitori: i naturali devon essere pari ai figli legittimi: <sup>3</sup> « la voce imperiosa della ragione s'è fatta intendere, e disse: Non v'è più potestà paterna; in-

---

esso trovasi, con poche varianti, aggiunto al ms. medesimo. Tanto è vero che i *miglioramenti* fatti in successive edizioni non sono sempre tali.

<sup>1</sup> Rapporto unito al primo progetto di Cambacérés.

<sup>2</sup> Art. 2 del tit. V.

<sup>3</sup> Per un'altra prova del sistema, allora comune e ancora non dimenticato, di imputare al medioevo tutto ciò che voleasi disapprovare, al lib. I, tit. IV, art. 5 e 17 del progetto si legge: « *La bâtardise doit son origine aux erreurs religieuses, et aux invasions féodales.* » Eppure sanno fin gli scolari che la legge romana faceva una condizione inferiore ai figli illegittimi.

anna la natura chi stabilisce i suoi diritti sulla coazione: sorvegliare e proteggere sono i diritti de' genitori; nutrirli, educarli, accasarli son i loro doveri. Sull'educazione furono decretate precise norme; il nutrimento non si prescrive, ma nulla è indifferente nell'arte di formar gli uomini; Chirone, incaricato d'educare Achille, lo nutriva con midollo di leone. » Per ragioni consimili furono abrogati i testamenti, riducendo alla donazione tra vivi e alla donazione ereditaria, limitate strettamente, non potendo donarsi ai propri eredi perchè questi devono aver parte eguale, nè a chi possieda una rendita maggiore di mille quintali di grano...

Non è superfluo indicare a qual abisso si discendesse in nome della libertà e della natura, e nella persuasione che « tutte le scienze hanno le loro chimere; la natura è il solo oracolo che bisogna interrogare; » e che l'esposizione della legge deva essere concisa e « di quell'unità armonica che forma la forza del corpo sociale, e ne dirige tutti i movimenti in un accordo meraviglioso, come le leggi semplici della creazione presiedono all'incammino e all'armonia dell'universo. »

Non direbbesi la caricatura del linguaggio e del metodo de' filosofisti, e di quel che da essi aveva imparato il Beccaria? E la rivoluzione attraversò tutti i delirj, finchè, recuperato l'ordine materiale, doveva ripristinare anche l'ordine morale. Ciò fu l'opera del Codice che porta il nome di Napoleone; e nel discorso preliminare di Portalis, leggeasi: « Nostro scopo fu di commettere i costumi alle leggi, e di propugnar lo spirito di famiglia, il quale (CHE CHE SE NE DICA) è tanto favorevole allo spirito di città. I sentimenti s'indeboliscono col generalizzarsi: vuolsi

un appiglio naturale per poter formare legami di convenzione; solo le virtù private possono garantire le pubbliche; e per mezzo della piccola patria, cioè della famiglia, ci attaccheremo alla grande; i buoni padri, i buoni mariti, i buoni figli formano i buoni cittadini. Ora spetta essenzialmente alle istituzioni civili di sanzionare e proteggere tutte le affezioni oneste della natura. »

Qual cambiamento di linguaggio dopo 10 anni! e non sembrano queste parole dette espressamente per confutare la frase parassita che trovammo nel Beccaria? E sono dogmi che l'avvenire consacrò: ma l'imputare ad uno qualche proposizione incidentale sarebbe un pareggiare chi batte moneta falsa a chi non conosca dola ne spende. E il Beccaria è viepiù scusabile, perchè mirava con quella frase a toglier le atroci pene che s'infiggevano sin pel semplice furto. Ma tali imprudenze, derivate dall'esagerare il rispetto della personalità fin a recarla al pretto individualismo, separandolo dalle solidarietà sociale, fanno viepiù senso perchè poi a questo non si appoggiò abbastanza ne' suoi studj d' economia pubblica.

XVII. — Quanta affinità corra fra questa e il diritto penale ce ne avvisa il veder che anche Filangeri, Bentham, Romagnosi, Rossi ed altri furono criminalisti ed economisti. In fatto la sanzion penale facilmente si porrebbe in conflitto col ben essere sociale, qualora non consultasse la scienza economica sopra quanto concerne la produzione e distribuzione delle ricchezze. Anche in tale studio i moderni, per lizezza al pantismo antico, surrogarono all' utile individuale l'universal possesso dello Stato, lo rappresenti un re, o una classe, o la moltitudine; posponendo la suprema legge

sociale che porta la conservazione del diritto di proprietà, e quel della libertà che ne è inseparabile.

In Italia, dove prima e più che altrove fu invigorita l' autorità del diritto pubblico, cioè la sovranità in nome del consorzio, esercitata illimitatamente dallo Stato sopra le singole famiglie, è naturale nascessero i primi economisti politici, cioè indagatori dei modi come la società diviene ricca e soddisfa ai bisogni; e che appoggiassero i monopolj, le proibizioni, i regolamenti, gli altri ordigni incastrati nelle disuguaglianze politiche, fin al punto di ridurre la scienza a un' arte di rendere più accorti gli arbitrij fiscali. E poichè il principe vedeva più da vicino i bisogni dello Stato, non badava ai dottrinarij, e provvedeva come e quando credesse. Così avveniva in quel sistema mercantile, che fu detto Colbertismo benchè (piccolo vanto) fosse realmente inventato dai nostri, i quali tutti attribuiscono al governo l' incarico di fare, di nutrire, di sorvegliare; quasi la nazione fosse un pupillo o un imbecille: tutti contemplanò la classe, l' uomo collettivo, la città, lo Stato, nessuno gli individui, se pur talvolta nol fa il Genovesi, fallendo alla logica per innestare qualche idea morale.

L' economia politica andava acquistando in Francia tutta l' importanza che voleva togliersi alla fede; chiamavasi *scienza* per antonomasia, e *maestro* il Quesnay, e non solo il soprannaturale, ma escludeva fino lo spirituale. La libertà politica, in quanto concerne lo stato delle persone, e cerca l' eguaglianza di tutti in una costituzione che consacri i grandi principj del diritto naturale, veniva meno studiata che non la libertà economica, la quale, sebbene pretenda meno, ha maggiore efficacia sul bene sociale, ed assicura a ciascuno il diritto d' utilizzar le proprie abilità, sciolto da impacci

arbitrarj. I Fisiocratici, vedendo nella terra coltivata la fonte unica della ricchezza sociale, con giusta intuizione traevano da erronee premesse conclusioni eccellenti, la libertà del commercio e dell'industria; e diceano, « Lasciate fare, lasciate passare, non più restrizioni di maestranze; si alleggeriscano i dazj interni; non si incagli la circolazione dei grani: » canoni sufficienti a tempi quando non ancora si erano presentati i tremendi problemi del pauperismo, delle macchine, delle gigantesche manifatture, de' cambj internazionali, di tutte quelle sopreccitazioni, di cui il secolo nostro addolora, eppure se ne fa una gloria.

E sebbene errassero sul prodotto netto, sul distinguere le classi in produttive e no, nè vedessero la solidarietà delle varie specie di lavoro, i Fisiocratici piantarono l'economia sulla base del diritto, dandole scopo più largo che non gl'interessi materiali; dalla predilezione all'agricoltura dedussero la libera concorrenza, restringendo l'azione del governo a rimuovere gli ostacoli: eppure la libertà, la quale è diritto incondizionato, sempre voleano dedurre dalla sovranità, la quale può dar soltanto concessioni.

A questa scuola si aggregarono gli economisti nostri del tempo di Beccaria,<sup>1</sup> ma, anzichè fisiocratici

---

<sup>1</sup> Allora il Frisi aveva introdotto nell'economia la formula  $p = \frac{c}{q}$ ; cioè che il prezzo è in ragion diretta de' compratori e inversa de' venditori: alla quale il Valeriani sostituì la molto migliore sebbene non esatta  $p = \frac{1}{q}$  cioè il prezzo è in ragion diretta dell'inchiesta e inversa dell'offerta. Esso Valeriani riconosceva che « il vestire di formole algebriche ciò che non abbisogna di un'analisi matematica alquanto elevata, si è un'affettazione che talvolta fa cadere in abagli, e non va esente da errori. » *Operette*, tomo I, p. 17, 18.

puri, mostravansi ecclerici, perfino il Carli,<sup>1</sup> il quale, per confutare il nostro Beccaria, pone la terra come unico fattor produttivo, riconosce che i bilanci, al più, rappresentano uno stato di cassa, e indovina che della

<sup>1</sup> Gian. Rinaldo Carli istrioto fu da Maria Teresa collocato presidente del Consiglio supremo di commercio ed economia pubblica a Milano: ajutò la confezione del censo, e ne espose popolarmente la storia e i vantaggi: trattò delle monete, dandone la serie da Carlo Magno in giù, con pazienti indagini sulla bontà loro, sul valore, sulle alterazioni, sulle proporzioni: confutò i paradossi di Paw intorno agli Americani, e sulle costoro antichità mise fuori delle idee che mostrano e larga erudizione e fino criterio.

In pratica, anch' esso teneva ai bilanci, e poichè allora veniva in moda il sostituire alle ragioni la prestidigitazione delle cifre, all' arciduca amministratore presentò quello del 1767 per mostrare quanto fosse cresciuta l'asportazione della Lombardia. Si sarebbe quell' anno asportato in seta per L. 10,355,412: in cotone fra materia prima e manifatture si era passivi di L. 414,096, mentre di 1,051,987 nel 1762; locchè, secondo le idee d' allora, reputavasi un miglioramento: in formaggi si aumentò il guadagno da L. 1,241,211 a 2,246,261. E nel complesso delle contrattazioni trovava l'uscita di L. 21,832,232; l'entrata di 21,209,117. Egli si mostra disposto a sostenere che lo Stato di Milano era quello che in Europa men pagava di imposizioni e taglie.

Secondo poi un ampio prospetto da lui offerto, con ricchissimi documenti, appariva che i capitali debiti della città, provincie e comunità dello Stato, nel 1760, sommarono a L. 28,850,990, se n'erano estinti L. 1,938,786. L' imposta nel 1763 giungeva a L. 11,349,139: nel 767 era ridotta a L. 8,417,873. Il bilancio preventivo del 1768 fu di L. 7,088,724: quel del 69 di L. 6,549,460. La popolazione nel 1750 era di 898,108 anime; nel 68 di 1,017,259, non contando i frati e le monache; il che dava un adeguato di 440 anime per miglio quadrato, proporzione che non si trovava se non nella provincia d' Olanda.

libertà di commercio non può farsi una quistione isolata. Ma mentre il commercio e la classe operaja anche dal Beccaria relegavansi fra le arti sterili, attesochè non accrescano la produzione, Pietro Verri indicò chiaramente che sono produttrici, dando un valor nuovo alle cose, una reale utilità agli uomini, avvicinando le merci al consumatore. Così, a differenza del Beccaria che prediligeva la grande coltura, la quale lascia maggior prodotto netto, con cui alimentare le manifatture, pagar il tributo, comprare dall' estero, il Verri sta per la coltura sminuzzata, come utile ai più. Eppure anch' egli non sa mai staccare lo sguardo dalla società, e perciò, anche quando difende la libertà del commercio, erra nella dimostrazione scientifica, perchè non attribuisce all' individuo i mezzi di esercitare le libere sue facoltà, sciolto da despotismo politico e da vessazioni economiche; combatte le maestranze, ma col proteggere i bilanci fin a dire che « se venditore è il nazionale, utile è il commercio, dannoso se è compratore, » non accorgeasi di stabilire altre maestranze più estese, quali sono le nazionalità.

Siffatte contraddizioni frequentano nei nostri, che considerando l' economia come arte piuttosto che come scienza, cioè cognizione sistematica del vero, mancavano del metodo rigoroso, la cui importanza sarebbe (non foss' altro) dimostrata dalla poca efficacia che esercitarono e nella scienza e nell' applicazione.

Nè in ciò li sorpassa il Beccaria, le cui lezioni son poco più d' uno sbozzo, cavato postumo da manoscritti ch' egli non aveva elaborati secondo l' ordine scientifico; e trattando poco più che del commercio, mentre proponeasi inoltre l' agricoltura, la manifattura, le finanze, la polizia, sotto il qual nome abbracciava

quanto concerne il sapere, l'educazione, il buon ordine la pubblica sicurezza.

Come gli altri Italiani, ammette un diritto legale invece del naturale,<sup>1</sup> lo che mena al despotismo, poichè alla legge derivata dall'intima natura, ossia dal voler di Dio, surroga il comodo e l'utile dell'imperante; e mentre sull'individualità aveva eretto l'edifizio penale, non seppe appoggiarvi l'economico. Que' teoremi generali che riducono ad unità la scienza delle ricchezze, e la connettono con quella del diritto, egli non possiede, e piuttosto con discorso effuso che con analitico processo espone dottrine altrui; neppure offendendosi delle incoerenze; teme che l'industria sviscisi le derrate e sottragga braccia ai campi, unici veri produttori; consiglia di premiare chi produce più grano, quasi l'oculatezza individuale non basti a provvedere la città, e il cibo non possa comprarsi col ricavo dell'industria; distingue il commercio attivo dal passivo, l'interiore dall'esteriore, questo solo giudicando profittevole alla nazione perchè nell'altro è un cittadino che paga al cittadino; classifica le arti secondo che la mano d'opera aggiunge alle materie prime poco valore, o discreto o moltissimo, e quest'ultime gli pajono poco utili per la sproporzione tra il valor primitivo e il prezzo finale.

Sen dalla prolusione proclama fra i canoni fondamentali che « l'industria si anima e vivifica coll'alleggerire i diritti d'entrata sulle materie prime e di

---

<sup>1</sup> Perfino il Valeriani, che pur è ricco di scienza giuridica, pone che « il gius pubblico è superiore al privato e alla privata sicurezza la pubblica: » cioè antepone l'individualità collettiva, lo Stato, all'individuo; alla naturale giustizia l'artificiale, dettata dalla forza.

uscita sulle lavorate, e coll' aggravare quelli d'entrata delle lavorate e d'uscita delle prime; » e che « ogni operazione economica si riduce a procurare la maggior quantità di travaglio e di azioni fra i membri d'una nazione, » e che in ciò consiste la vera e primaria ricchezza, molto più che nella quantità di metallo prezioso, segno rappresentatore soltanto, che occorre sempre alle chiamate dell'industria e della fatica, e che fugge, malgrado ogni ostacolo, dalla dappocaggine e dall'indolenza.<sup>1</sup>

Questo crepuscolo di vero e di falso è rotto da lampi di genio: enuncia che la vita e l'industria prosperano ove abbondano le produzioni utili e piacevoli

---

<sup>1</sup> Nelle *Ephémérides du citoyen, ou bibliothèque raisonnée des sciences morales et politiques*, fu tradotta la prolusione del Beccaria, con note perpetue ove si ribattono i principj suoi, in quanto divergono da quelli de' Fisiocratici. Tanto maggior torto ha Ganilh d'annoverare il Beccaria fra gli economisti puri.

Bisogna però confessare che egli segue affatto i Fisiocratici ove dice che « l'alimento o la consumazione può dirsi il rappresentante universale d'ogni sorta di lavoro, » cioè riconosce unica produttiva la forza vegetale della terra. Così in principio confonde produzione e consumazione ossia *salarij*, in modo da chiarire che all'opera umana non attribuisce veruna facoltà produttiva. « L'industria non moltiplica le materie, non arreca nuovi valori, solo la madre terra può farlo. » Eppure altrove pone che il valore permutabile è determinato dall'utile che rendono all'uomo le cose, indipendentemente dai servizi che la natura e l'uomo contribuiscono a generarle.

Saviamente Say dice che *Beccaria analisa pour la première fois les vraies fonctions des capitaux productifs*. Il Gioja ne parla ogni tratto nel *Prospetto delle scienze economiche*, sempre intitolandolo dottissimo (?), profondo, profundissimo: come chiama sempre saggissimo il Verri.

con cui ricambiare il frutto dell'industria individuale, cioè dove mutuamente si sussidiano l'agricoltura e le manifatture; e concorrono mani, ingegni, interessi, capitali ad arricchire una nazione: raccomanda svincolato il commercio de' grani; disapprova l'uso de' privilegi; contraddice a sè stesso per veder che l'introdurre manifatture forestiere apre un'uscita alle nostre pel ricambio con altre nazioni; che il lusso corregge l'improvvido condensarsi dei beni in poche mani. La teoria del lavoro come principale artefice della produzione, già era data dal napoletano Serra nel 1613; ma il Beccaria proferisce più espresso che « non la maggior quantità di prodotto in generale, ma la maggior quantità di prodotto utile somministra la maggior quantità di prodotto contrattabile; » e accenna i vantaggi del suddividerlo e la necessità de' capitali: e asserisce che « la ricchezza degli Stati non nasce realmente che dalla fatica degli individui. <sup>1</sup> »

Voi sapete come tali concetti formassero la gloria della scuola di Smith: non per questo la diremo usurpata al nostro, poichè una scoperta non è di chi la enuncia, ma di chi la dimostra: e valore scientifico

<sup>1</sup> « Ciascuno prova coll'esperienza che, applicando la mano e l'ingegno sempre allo stesso genere d'opere e di prodotti, più facili, più abbondanti e migliori ne trova i risultati, di quello che se ciascuno isolatamente le cose tutte necessarie da sè soltanto facesse. » Vedi *Sulle dottrine economiche di C. Beccaria, discorso inaugurale letto nella grande aula dell'Università di Padova il 2 maggio 1810 dal cavaliere ANGELO BIGNAMI, professore di economia pubblica.* Milano, 1811. Egli dice aver invano chiesto notizie intorno al Beccaria; si propone di considerarlo come cittadino, come professore, come magistrato. Ma questi elogi accademici poco aggiungono alla conoscenza dell'uomo e del cittadino, colpa le frasi e l'eloquenza.

alla verità non può dare uno scrittore se non la analizza, dichiarando il fine delle sue ricerche, e conducendovi la mente colla dimostrazione. Così fece poi Smith, ponendo il lavoro come reale efficiente della produzione e base della scienza economica, e stabilendo quel che al Gioja e ad altri nostri parve una bestemmia, che « le passioni individuali abbandonate a se stesse cooperano al pubblico bene; » cioè che ciascun uomo è il miglior custode dei diritti e degli interessi proprj.

Il Beccaria insegnando dalla cattedra, proponeasi « d'imbever di luminosi e grandi principj la gioventù, acciocchè si renda abituale quello spirito di calcolo e di paragone rapido e profondo, per cui si sorprende il vero ne' più complicati e difficili suoi involupamenti, e da cui solo la scienza legislativa può acquistare la sua perfezione: » e da che « è dovere sacro imposto a tutti quelli che sono incaricati della pubblica istruzione, di parlare mai sempre il linguaggio della verità chiaro, semplice, energico. » E in fatti egli, portato dalla necessità dell'orale comunicazione, usò quella chiarezza, che si desidera nel trattato dei Delitti e delle Pene.

XVIII. — In estremo disordine era caduta la moneta nello Stato di Milano collo sparire le migliori specie, affluirne di deteriori; colpa dell'autorità, che avea voluto troppo ingerirsene, pubblicando dal 1603 al 1762 ben ottantotto gride, dirette a conservare il prezzo legale alla nobile, mentre l'erosa, da cui quel prezzo era costituito, veniva falsata dal governo stesso per impedire che la buona uscisse, e ponendo tariffe le quali valutavano le monete forestiere meno esattamente, che non sapesse farlo l'interesse privato. La caus

non appariva così manifesta ai contemporanei, e mentre saria bastato qualche provvedimento amministrativo, se ne fece soggetto d' un' indagine scientifica, appoggiandosi i più ai concetti di Locke, il cui libro *Sulla moneta e sugli interessi*, tradotto nel 1751, era più conosciuto che non il Bandini e il Montanari nostri, i quali ne seppero per lo meno altrettanto.

Il Beccaria, prima ancora del lavoro suo principale, avea cercato attirarsi l' attenzione superiore con uno scritto in proposito (1762), dove riconosce il denaro per una merce non diversa dalle altre, e il cui valore sta nell' intrinseco, il quale non si dee diminuire con leghe e neppure colle spese di zecca; chiari errori di calcolo incorsi nella tariffa,<sup>1</sup> suggerì un magistrato che vigilasse le variazioni di corso, e proponesse i mutamenti bisognevoli. Il libro eccitò le solite contrarietà concit-

---

<sup>1</sup> Diè spesso in falso, massime supponendo eguale il peso del grano nelle varie zecche: e n' ebbe rimprovero dal marchese Carpani, ma il Verri confessò sua in colpa l' aver somministrato falsi dati all' amico. Questo Carpani confutò pure vittoriosamente il *Bilancio del commercio lombardo* del Verri, il quale pretendeva che uscissero 9 milioni più di quel che vi s' importava: onde in un secolo si sarebbero perduti 900 milioni! Il Carpani in una *Lettera critica* gli oppose un altro bilancio, dove mostrava l' attività di 14 milioni: tanto son poco attendibili siffatte statistiche! Al Kaunitz spiace che il Verri avesse divulgato un bilancio fatto per solo uso d' ufficio, parendogli dovesse mandarlo privatamente al governo, così « ben meritando di questo, e non facendosi compatire dal pubblico: » ma invece di redarguirlo, spinse Firmian a far eseguire un bilancio, spoglio di queste opposte esagerazioni. Il Verri stesso vi fu deputato col Maraviglia: nel 1765 ne presentò uno, meno aereo, non so se più concludente, dove l' attivo era di L. 15,387,034; il passivo di 16,930,488: cioè sbilanciavasi ogni anno di 1,600,000 lire.

tadine: ma Alessandro Verri mandò fuori un opuscolo<sup>1</sup> dove finge confutare il Beccaria, ed esaltare le assurdità de' giureconsulti suoi oppositori; ironia così arguta che molti ingannò, affrettantisi di sublimare chi svertava un loro compatrioto. E con tono di canzonella anche Pietro Verri rispose al marchese Carpani, principale avversario e non impotente;<sup>2</sup> ma quel che importa, una consulta della congregazione di Stato (8 febbrajo 1763) prese savj accorgimenti, ed avviò alla riforma monetaria, fattasi poi nel 1777, ed alla quale il Beccaria ebbe molta parte.<sup>3</sup>

E sebbene la moneta fosse per avventura la sola materia dove i nostri precorsero realmente ai forestieri, nessuno l'avea discussa con tanta concisa chiarezza quanta il Beccaria. Del credito però non formossi limpido concetto, e sbigottito dal sistema di Law, cioè dall'abuso d'un principio ottimo, restringea le banche ad emetter cedole pel solo valore dell'effettivo che possedono.

Neppur sulla popolazione sente egli dritto; quantunque contemporaneo del Ricci, e quantunque Pietro Verri avesse scritto che la popolazione si proporziona all'agricoltura e all'industria, egli invoca l'intervenzione superiore per favorire e assortire i matrimonj;

<sup>1</sup> *Riflessioni in punto di ragione sopra il libro intitolato Dei disordini e dei rimedj delle monete*, 1762.

<sup>2</sup> *Gran Zoroastro, ossia Astrologiche osservazioni sui principj della scienza monetaria, in soccorso alla Risposta ad un amico*.

<sup>3</sup> La proporzione fra l'argento e l'oro, stabilita dal Beccaria secondo la media trovata dal Carli, era :: 1 : 1 4  $\frac{1}{2}$ ; essendo maggior del vero, fece sì che sparissero quasi affatto gli zecchini e le doppie, ch'eransi valutati L. 14. 10 e L. 24. Vedi VILLA, *Notizie intorno al Beccaria*.

Eppure ivi stesso riduce gli uffizj del governo a rimuovere le difficoltà, poichè proclama degno di benedizione quel « dell' augusta Casa d' Austria di Germania, la quale, dacchè felicemente regna in Lombardia, ha distrutti in parte gli ostacoli che si erano opposti al pubblico bene. <sup>1</sup> »

Più tardi il Beccaria nel Magistrato Camerale ebbe a ripigliar queste materie, ed insisteva che si riducesse ad uniformità la moneta in tutta Italia, <sup>2</sup> ag-

<sup>1</sup> *Del disordine delle monete.* Sostiene anche la libertà della panizzazione e l'abolizione delle mete o calmieri: ma essendosi formata una coalizione de' fornaj, consigliò *per motivi politici* di sospendere, coll' avviso 27 luglio 1790, la libertà data coll' editto 17 dicembre 1781.

<sup>2</sup> Giacchè mi casca questo discorso, voglio avvertire che già Gaspare Scaruffi reggiano, nel Discorso sopra la proporzione fra l'oro e l'argento, 1579, proponeva di ridur uniformi i pesi, le misure e le monete. Sotto il governo del conte di Fuentes, all'8 ottobre 1604, erasi ordinata l'uniformità di pesi e misure nello Stato di Milano, volendo il solo braccio di falegname, la sola libbra di once 12, eccetto pel peso dell'oro e dell'argento, e una di once 24; regolare dal peso il rapporto delle misure di capacità; un solo moggio, una brenta sola, una sola pertica; si fecero i campioni in bronzo, e si ordinò a tutte le terre di mandar a prenderli a Milano, fissandone il prezzo, e decretando che le merci e derrate fossero valutate secondo quelle misure.

Come al solito, il pubblico non obbedì, e il governatore se ne lagna nella grida del 27 aprile 1605: ma poichè nessuno ancora obbediva, e ne vantaggiavano solo i mercanti, facendo ancora pagar la libbra di once 24 come quelle di 28 e di 32, e così pel resto, il governatore stimò bene abrogar quella grida al 18 ottobre del 1605.

Pretendesi che gli Egiziani usassero una misura, aliquota dell'arco del meridiano; che il califfo Al-Mammun la facesse ripetere più precisa: e che gli Arabi la insegnassero agli Ara-

giungendo che, se non dovesse troppo urtare la consuetudine de' Lombardi, gioverebbe adottar la divisione decimale; inoltre dedurre le misure terrestri da quelle del cielo, pigliando per unità di lunghezza un minuto di latitudine del nostro parallelo, equivalente a milanesi braccia 3116: e di questo formare l'unità itineraria: e di una sua quota parte il piede, che moltiplicato per 10, 100, 1000, desse le altre misure lineari. Di tale proposta egli attribuisce il merito a Paolo Frisi. E si era nel 1780.

Per verità era quello il buon tempo per le riforme, non ancora imposte imperiosamente dalla necessità. Regnante Maria Teresa, si raccolgono i diversi rami di finanza sotto una sola ferma; si aboliscono alcuni dazj, si diminuiscono e sistemano tutti, dando libertà al traffico interno; il debito di 52 milioni è riunito nel Monte di santa Teresa con 600 mila lire annue più dell'occorrente agli interessi, con cui redimerlo; il Monte Civico sgravava la congregazione dello Stato da eccedenti interessi sopra debiti antichi, i quali andavansi spegnendo; talchè la R. Camera adempiva i suoi obblighi verso i creditori, e inoltre aveva un grosso avanzo ogni anno: si fece una conversione di rendita nel Monte e nella cassa di redenzione dal 4 al  $3\frac{1}{2}$ , col che speravasi presto avere estinto tutti i debiti

---

gonesi, e questi ai Napoletani, ove fin dal 1282 usavasi il palmo aragonese, che poi dal decreto 16 aprile 1480 fu ridotto a sistema completo; onde 10 palmi faceano una canna, cento canne quadrate l'unità di superficie: il tomolo pei semiliquidi era tre volte il palmo cubo: il barile pei liquidi, un cilindro alto tre palmi, del diametro di uno. Nel 1840 si riformò questo sistema, partendo solo da una misura più esatta. Vedi AFAN DE RIVERA, *Restaurazione del sistema di pesi e misure e monete*.

vecchi; la pubblicazione del censo rassicurò i proprietari e tolse un'infinità di litigi e di spese; la popolazione che nel 1748 era di 881,630 anime, nel 1770 si trovò di 1,086,753.

Che se noi fossimo qui a fare la storia civile della Lombardia che tanto la merita, a gran taglio ci verrebbe il ragguaglio che il Beccaria stendeva degli affari trattati nel 1786 dal suo dipartimento, al quale giunsero (numero che allor pareva esorbitante) 1250 esibiti. Ragionandone secondo certe classificazioni, pone come assioma, che il commercio ha per principj regolatori: 1<sup>o</sup> il render difficile l'importazione di ciò che in casa si può raccogliere, o lavorare; 2<sup>o</sup> il render facile l'asportazione di ciò che è superfluo a' nostri bisogni. Loda che a tal uopo siansi migliorate le tariffe; ma i capitali si volsero di preferenza all'agricoltura, massime attesa l'alienazione de' beni comunali e di corporazioni religiose, e l'impiegarsi sul Monte i capitali per liberazione delle terre fidecommesse. Opportunamente si migliorano le strade e le vie d'acqua, e dispiace che catene, pedaggi e linee di confine ne elidano i vantaggi.

Nelle manifatture consiglia di preferir quelle di consumo generale e d'uso popolare, e massime quelle di cui siamo passivi colle vicine nazioni; quali tutti i panni, le calze, le berrette. E appunto per tal genere di manifatture si concessero agevolezze e privilegi e prestiti, come eransi favorite quelle di cotone: per le sete aveva il governo ottenuto privilegi nell'introdurle in Stati esteri e fino in Inghilterra. Si cercò migliorare le tele con nuovi metodi di filatura e d'imbiancatura, e così le cartiere. A tutto fu mestieri la spinta del principe, atteso che nessuno vi occupava i capitali, destinandoli di preferenza all'agri-

coltura. Le arti erano in ribasso, eccetto quelle d'ebanista e intarsiatore.

Dapprima le arti e manifatture erano distribuite in tante corporazioni, che esercitavano una particolare giurisdizione sopra le quistioni interne, reggevano i proprj affari economici, ripartivano le tasse e le spese per mantenere i subalterni. Erano accusate di fomentare le liti di competenza fra i diversi corpi e fra gl'individui del corpo stesso, di renderne difficile e costoso l'accesso ai non ascritti, d'incoraggiare spese inutili e capricciose e di lusso. Quando lo spirito di comunità consideravasi per un vizio, e sacrificavasi all'egoismo mantellato di bene generale, non si pensò correggere le maestranze, ma si distrussero (1784), eccetto quella degli speciali; e pei giudizj surrogaronsi le Camere di commercio; credendo così aver reso a ciascuno « il diritto naturale che ha di esercitare i mestieri e far i traffici, a cui dalla propria inclinazione, abilità o privato interesse è animato, senz'altra limitazione che quella che gli viene imposta dalle leggi universali dello Stato. »

Su tal proposito, del quale allora non si ravvisavano che i vantaggi, e l'avvenire dovea rivelare gli inconvenienti, il Beccaria avea steso una lunga relazione, e fatta un'ordinanza, diretta a dare a committenti le garanzie che quell'abolizione toglieva: ma le classi laboriose non erano tanto protette contro l'avidità de' fabbricanti, quanto il contrario: vorrebbe che, pur lasciando libero l'esercizio, le Camere mercantili concedessero ai migliori artefici la patente di maestri; si assicurassero le piazze forestiere sulla bontà delle nostre produzioni, mediante una vigilanza sovra le più importanti; si levasse la tassa mercimoniale per caricarla invece sui fondi, giusta le dottrine de' Fisiocratici.

Lodevoli senz'altro sono i provvedimenti per l'unità di pesi e misure, lentando l'applicazione però, affinché non ne nascano frodi e confusione nel commercio. Si diede attenzione alle miniere di ferro, e alle cave nazionali del granito per selciare le città, mentre prima traevansi dal Piemonte. Si era stabilita una scuola veterinaria; favorita la Società Patriotica, la quale « ha dovuto vincere, come tutti i nuovi stabilimenti, la sempre contraria prevenzione del pubblico; e se non è un corpo che abbia dato di sè grandi e luminosi saggi, ottiene però quel vantaggio, che è il primario, se non l'unico, di tutte le accademie scientifiche, cioè di diffondere insensibilmente le utili cognizioni, e di risvegliare la curiosità e l'amore per le occupazioni tendenti al pubblico bene. »

Quanto all'annona, rifletteva che la panizzazione era libera in tutto lo Stato, eccetto Como; dove credeasi necessario tenerla sotto regolamenti per riguardo ai tanti lavoratori giornalieri, ma dove si proponeva di rimuovere ogni sospetto di collusione tra' fornaj collo stabilire una panateria di modello. Intanto si continuavano le *mete* della legna, delle carni, del butirro, dei salumi, dell'olio, del vino, del fieno; ma a toglierle si studiava. Loda la tassa sulla caccia, perchè mero divertimento, e perchè diminuisce i devastatori dei campi; loda perfino le caccie riservate, al principe non ai privati, perchè importano la conservazione dei boschi. <sup>1</sup>

Ma gli effetti della distruzione delle maestranze e della surrogata ingerenza degli impiegati si manifestavano sotto quella forma che allor chiamavasi demagogica, ed oggi comunista, spesso provocata dai falsi

---

<sup>1</sup> Relazione manoscritta del 31 marzo 1787.

rimedj che vi si applicano. Nel settembre 1790 gli operaj di seta a Como alzavansi a tumulto; i cittadini li repressero, e il governo mandò il Beccaria per pigliarne esatta informazione e provvedervi. Veramente e' non pensò che a ripari momentanei; le ronde di guardia civica,<sup>1</sup> sostenute dai militari, nei quali esso mostra maggior fiducia; del resto, un esatto ragguaglio de' telaj che vi batteano (erano circa 600, mentre Milano n'avea 685), degli operaj occupati e degli scioperi; non osando suggerire d'arrolar questi nell'esercito, perchè ne conseguirebbero arbitrij e violenze, e in conseguenza sgomento e fughe, consiglia di eccitare i capifabbrica milanesi a far lavorare a Como; non favorire la speculazione con sussidj a particolari; e invece delle sole rozze tessiture di tovagliuoli, introdurvi quella delle saje, de' lustrini, dei moarri, dei rasi. Piccoli e inadeguati compensi: ma forse ne suggeriscono di migliori i sapienti d'oggi?

XIX. — Già dal premesso siete chiari come contraddizioni non mancassero al Beccaria. Perocchè, se la filosofia ci dice che il cuore sentesi rialzato e felice allorchè può onorare il bello, il buono, il grande in quella parentela più estesa che chiamasi patria, le

---

<sup>1</sup> Nel suo rapporto è notevole questo passo: « Di un altro inconveniente si fece parola: ed è che, nel corpo di guardia civica, era nata tra que' giovani cavalieri una gara di trattamenti, di rin freschi, cene ed accademie, per fino si è detto qualche giuoco di bassetta: cosicchè i severi militari pensieri si cangiavano in gozzoviglia e divertimento: ciò che, lasciando stare la spesa che, poco sensibile ad alcuni facoltosi, lo diveniva ai più che non lo sono, doveva fare un odioso ed irritante confronto tra la miseria dei questuanti tessitori e 'l lusso de' cittadini armati contro di essi. » *Rapporto ms.*

cronache ci attestano che (di quel tempo) si fosse molto restii a confessare il merito de' proprj concittadini, nè lontani da quel decreto degli antichi Efesj « Chi vuol segnalarsi vada altrove. » Singolarmente non perdonavano l'indipendenza morale, cioè il voler pensare di propria testa. Se la fama venutane di fuori obbligasse a velare gli attacchi contro un concittadino, cercavano soffogarla col non parlarne, quasi reputassero disonore comune l'onore d'un compatrioto; se non potessero ricusargli la gloria scientifica, ne intaccavano il carattere, frugavangli nella casa e nella tasca, lo tacciavano di ambir la gloria, anzichè aspettare quella che essi certamente non gli avrebbero largita. E poichè ai grand' uomini non si suole accostarsi che per mozzarli se nemici, compassionarli se amici, sul Beccaria ripeteano con lepida intrepidezza aneddoti, che con lepida infamia aveano inventati; ch'egli non avesse che posto il nome al suo libro, fatto realmente dal Verri o dagli Enciclopedisti;<sup>1</sup> che avesse paura del bujo; che sup-

<sup>1</sup> Vedi la nota a pag. 66 e 67. — Morellet, nelle sue *Mémoires*, vol. I, pag. 157, scrive: « En 1766, je fis et publiai, sur l'invitation de monsieur de Malesherbes, la traduction de l'ouvrage Dei delitti e delle pene, par Beccaria. Monsieur de Malesherbes nous donnait à dîner, à monsieur Turgot, monsieur d'Alembert et quelques autres gens de lettres. Il venait de recevoir l'ouvrage d'Italie. Il observait de la longueur et quelque obscurité dans le début, et cherchait à rendre la première phrase. Essayez, me dit-il, de la traduire. Je passai dans sa bibliothèque, et j'en revins avec cette phrase comme elle est aujourd'hui. On en fut content; on me pressa de continuer. J'emportai le livre, et je le publiai en français au bout de six semaines.

» Cette traduction, dont il y eut sept éditions en six mois, peut bien être regardée comme un travail utile, si l'on considère qu'elle a contribué à répandre les principes humains

ponendo d'essere da un servo derubato e questo ostinandosi al niego, insistesse perchè fosse stirato alla

*de l'auteur dans les pays où notre langue est plus connue que la langue italienne. L'abolition de la question préparatoire, et le projet d'adoucir les peines et les lois, ont été avant la révolution des effets de l'impression forte et générale qu'a faite l'ouvrage de Beccaria. Je me flatte d'avoir souvent conservé dans ma traduction la chaleur de l'original. J'y ai mis en même temps un peu plus d'ordre, en disposant d'une manière plus naturelle quelques chapitres et quelques parties de chapitres mal placés dans l'italien; changemens approuvés par l'auteur, ainsi qu'on peut le voir dans ses lettres que j'ai rassemblées. »*

Ciò riduce ai veri limiti la partecipazione degli Enciclopedisti. A. Inull, nell' *Introduzione generale al codice criminale austriaco*, nota I, al § 72, dice che, pel caso di Calas, gli Enciclopedisti mandarono in Italia alcuno a sollecitar qui i loro adepti a scrivere intorno alla legislazione criminale, e il prescelto fu Beccaria.

Il Beccaria, da Gessate, sua domestica villeggiatura, dirigeva a Pietro Verri questa lettera del 13 dicembre 1764, ove si dipinge tal quale, colla sua pigrizia e colla piena fiducia nell' amico :

» La scrittura é di Visconti, ma le parole son del pigro  
 » Beccaria. Eccoti le aggiunte e le correzioni che ha fatte  
 » finora, e che arrivano fino alla pagina 68; ve ne sono delle  
 » buone e delle mediocri, ma tutto insieme può passare. Av-  
 » verti il copiatore che, non essendo scritte con l'ordine esatto  
 » con cui vanno stampate, vi sono messi i numeri romani a  
 » ciascuna, perchè ricopiandole le metta nel suo vero ordine  
 » indicato dai numeri. Ti prego di rivedere esattamente l'or-  
 » tografia, e di leggere le correzioni confrontandole sempre  
 » col luogo indicato sul libro, e di osservare se tutto è spie-  
 » gato chiaramente, perchè lo stampatore non faccia dei dis-  
 » ordini. Ti prego anche di avvertire Aubert (*direttore della*  
 » *stamperia Coltelli di Livorno*) di correggere non solo gli  
 » errori segnati nell'errata stampata, ma anche gli altri che  
 » sono stati ommessi, con la possibile esattezza. Scrivigli an-

tortura; se non altro mitigavano l'ammirazione col compatirlo siccome inetto capo di famiglia.<sup>1</sup>

Noi procurammo accompagnare lo svolgimento della sua intelligenza per tutti i mezzi che ci furono accessibili, ma li trovammo troppo deficienti. Come del Parini, così di lui cercammo menzione nelle opere patrie contemporanee; ma pel primo non ritrovammo che dispetto perchè vilipese i nobili; del Beccaria non

\* cora che, col restante delle correzioni, manderò lo schizzo  
 \* disegnato per il rame del frontispizio. Crederei opportuno,  
 \* se tu lo giudichi, per rendere meglio servito Aubert, di ag-  
 \* giungervi, come un frammento, *I piaceri dell'immaginazio-*  
 \* *ne*, ampliandoli un poco e correggendoli; anzi osserva se il  
 \* ms. è nel portafoglio del Caffè (*giornale*), premendomi che  
 \* non vada smarrito. Circa le correzioni del libro ed al libro  
 \* medesimo, toglì, aggiungi, correggi liberamente; chè mi fa-  
 \* rai un gran servizio e piacere. »

Si suppose che questa lettera si riferisse alla prima edizione dei *Delitti e delle pene*, ma si badi che ragiona degli errori già segnati nell'*errata corrige* a stampa. Non potrebbe dunque concernere che una ristampa, con aggiunte.

Basta però questa lettera a chiarire che il Beccaria i libri suoi li faceva lui; ma poneva fiducia nel Verri, sin a lasciare che correggesse, levasse, aggiungesse. E per quanta generosità potesse presumersi nel Verri, sarà troppo il credere persistesse a ricusare la gloria d'aver composto un libro applaudito da tutta Europa, e a darne tanta lode al Beccaria e vivo e morto.

Chiunque abbia pratica di stile, potrà da questo dedurne una prova novella. Una perentoria poi si ha nell'autografo di esso libro che, non di mano del Verri, come altri stampò, ma di pugno proprio di Cesare si conserva in sua casa. Vedasi l'Appendice E.

<sup>1</sup> Chi più adunò d'inculpazioni contro del Beccaria è Francesco Lomonaco (*Vite degli eccellenti Italiani*) profugo napoletano a Milano, che poi a Pavia si ammazzò.

incontrammo quasi cenno. Da chi visse con lui non traemmo nulla di caratteristico.

La sua libreria è composta de' filosofi d' allora: avemmo l'inventario di quella che il padre gli consegnò uscendo di casa, composta di classici o delle scritture di moda. Nel 1767 domandava da Lione le opere dell'abate Saint-Pierre, l'*Histoire des juifs* di Pridean; l'*Histoire du manicheisme* di Beausaubre; *Le roman de la Rose*; Hyde, *De religione veterum Persarum*; Simon, *Histoire critique du vieux et du nouveau testament*; Plotini *Enneades*; Cornelii Agrippæ *opera omnia*; Diodoro Siculo; De Thou, *Historia aureliana*.<sup>1</sup> Da altri libraj chiedeva le opere di Voltaire, Spinoza. Giordano Bruno, Pomponazio, *De naturalium effectuum causis, sive de incantationibus, il Circulus Pisanus*.

Qualche libro trovammo postillato da esso, oltre una *Pucelle d'Orléans*, alla quale si prese la briga di inserir le varianti e le ommissioni. Più sperammo da una sua raccolta di pensieri, che però sono racimolati di qua di là, senza connessione apparente, come intervien sempre, e intercalati ad annotazioni di spese od a ricordi.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Si dirigeva per ciò a un Joseph Albert di Lione, il quale gli rispondeva: « *Pour ce qui me concerne, je vous remercie de l'offre que vous me faites d'une provision, et vous répondrai volontiers ce que me disait l'abbé de la Porte. que les gens de lettres formaient une société, dont l'intérêt était exclus. Ainsi trouvez bon, monsieur, que je me borne à l'honneur de votre correspondance, et à celui d'être avec une considération respectueuse et parfaite ec. ec.* »

<sup>2</sup> « *Le penchant des hommes à un tel plaisir plutôt qu'à un tel autre est une des causes principales de la diversité des caractères, et cela dépend des premières sensations agréables reçues par l'enfant. Il cherchera grand les plaisirs qui ont été les premiers qu'il a prouvés.*

Non avverammo che denaro ritraesse dalle tante edizioni del libro suo. Essendosi istituita a Livorno

» *Dans les temps de simplicité, la force des passions est en masses considérables. Dans les temps qu'on appelle corrompus, éclairés, elle s'éparpille, pour ainsi dire, en petites parties.*

» Ogni legge che restringe in più precisi e chiari limiti la legge medesima, è preferibile, *ceteris paribus*, ad un'altra che lo fa meno. Assioma che credo evidente in politica.

» Una delle massime precipue è che il legislatore s'astenga, per quanto gli è possibile, di istituire corpi separati e distinti dalla nazione.

» Esaminare se fosse buona istituzione militare il fare delle ferite un titolo di rango e di avanzamento.

» Sembrami che i mali (considerata l'umanità nella sua specie e non gli individui) siano necessarj per richiamarli senza cangiamento allo stato primitivo di uguaglianza. Prima erano soggetti, e doveano cangiarsi; dopo vi resteranno, almeno per un più lungo tempo che i mali non durarono. Cercare le proporzioni fra le durate successive dei differenti stati per cui è passata l'umanità. L'esperienza sola rende stabilmente fisso l'uomo ne' suoi sentimenti. L'enorme sproporzione ha fatto nascere tutto ciò che l'eguaglianza non avrebbe potuto far nascere per mancanza di motivi spingenti, e che potean contribuire a rendere più felici gli uomini nello stato di eguaglianza ec.

» Romanzi e storie: paralleli tra loro: influenze e direzioni di farli. Fino a che segno sia utile l'errore e quando lo sia.

» L'idee più durevoli e più efficaci sopra di noi son quelle delle quali vediamo i limiti. Quindi le idee della vista.

» Quando si ha ragione si è facilmente generoso. Detto della I. S. C. S. (Ill.ma Signora Contessa Somaglia).

» È facilissimo di confondere l'idee complesse e i giudizi che ad ogni tanto facciamo nella nostra mente: i giudizi sono un degli elementi di ciò che chiamansi idee vaghe e incomplete: è raro che riceviamo idee senza far paragoni.

» Tutto ciò che serve a particolarizzare le idee generali e far vedere il rapporto di un segno generale, o d'idee ge-

una società per istampare tradotta l' Enciclopedia. (credeano ovviarne il pericolo con note!) chiesero al Beccaria qualche articolo; ed egli inviò loro quel sullo stile, domandandone 30 zecchini effettivi e 30 in copie: e quanto alla ristampa dei *Delitti e delle pene*, gli si desse la metà dei frutti.

Del resto egli viveva tranquillo, taluno vorrà dire egoista, non credendo si deva sacrificar la propria pace all' apostolato della verità.

È un trastullo giovanile il suo articolo sui *Piaceri*

nerali nelle particolari, tutto ciò che le idee vaghe rende precise con delle accessorie, abbellisce lo stile; i limiti non solo rischiarano, ma piacciono.

» Lodate troppo una persona, e diventa pedante. Negligentate troppo una persona, o l'avvilita, o la diventa intraprendente: rare volte ha la costanza di voler semplicemente la vostra stima meritarsi.

» L'oscurità delle cause fisiche moltiplica agli occhi del popolo le azioni delle cause morali.

» Le nazioni allora più pensano alla perfezione ne' loro stabilimenti, quando più sono corrotte.

» Le opinioni religiose si devono considerar buone o cattive politicamente, non tanto per le virtù che raccomandano o per i vizj che proibiscono, essendo quasi tutte simili in ciò; ma per i mezzi che propongono e per i motivi che adoprano per ciò ottenere.

» Le parole esprimono o immagini o rapporti d' idee, non già immagini contrastanti tra loro: quando si esprimono le idee ad una ad una, non per parole esprimentine più insieme, il linguaggio è sempre composto d' immagini, e per conseguenza poetico.

» La causa prossima delle azioni è la fuga del dolore, la causa finale è l'amor del piacere. Teorema generalissimo.

» Quando un uomo ha fatto una risoluzione grande, nel momento prima d' eseguirla è pentito, e l'eseguisce più per il rossore di ritornare indietro che per costanza nel primo proposito. »

*nell'immaginazione*, tutto sensi d' onesto epicureo, che cerca godere colla fantasia negli intervalli de' godimenti reali: a tal uopo, non troppo analizzare; procurarsi una dote d' indifferenza negli affari e nella indagine della verità, di questa facendosi non suddito ribelle, ma oscuro coltivatore; divider la sensibilità fra molti oggetti, e le passioni fra piccoli desiderj che non amareggino; lasciar che gli uomini combattano, sperino, nuojano; riposarsi mollemente in illuminata indifferenza delle umane cose, che non tolga il piacere d'esser giusto e benefico, ma risparmi le tormentose vicende di bene e di male: fuggir le colpe che cagionino timori, ma non avere la chimera d' essere perfetto; amar la solitudine, e dalla città togliersi per abitare in campagna, le montagne, le rive del mare, ove sente la piccolezza de' nostri affari e de' nostri sistemi.

Che un tal ritratto si attagli in buona parte al Beccaria, appare dal pochissimo che intorno a lui conservò la tradizione cittadina e la domestica. Negletto nella scrittura e nell'ortografia,<sup>1</sup> siccome nel vestire e negli interessi, pigro dello scrivere, chiese impieghi perchè n'avea bisogno, e li disimpegnò come impieghi, pure non riducendoli come tanti a obbedienza, ipocrisia e scribacchiare. Filosofo senza strepito, appena l'Europa s'accorse ch'era un grand'uomo, egli si tacque.

<sup>1</sup> Anche Cosimo Amidei, legulejo di Firenze, nel settembre 1768 gli scriveva: « Il tedio e la noja nello scrivere, dimostratomi da V. S., mi avea determinato a ritenere in me ec... S'ella mi vuol rispondere, mi farà somma finezza; purchè non le sia di grave incomodo, mentre non voglio il mio piacere col dispiacere di chi stimo ed amo. So che per il pensatore è pena lo scrivere; ma so che lo scrivere giova per fecondare le idee: e perciò bisogna far il possibile per vincere questa inerzia. »

Nel 1780 Alessandro Verri scriveva al fratello da Roma: « Molte persone si fecero premura di conoscer il ritratto di Beccaria; e veramente la sua celebrità è di quella specie superiore, a cui non contribuirono gli artifizj della vanità e il sonar la tromba per far gente come i ciarlatani, ma l'intrinseco merito dell'opera. Anche il ceto delle persone men curiose di letterarie notizie, come sono i cardinali e prelati, conoscono i *Delitti e le Pene*: credo che chiunque legge soltanto il lunario ha notizia di quell'opera. » Ma il Beccaria era tanto indifferente alle onorificenze, che non lasciossi trovare in casa allorquando il re di Napoli passò a visitarlo.

Ho udito tacciarlo d'aristocratico, forse perchè credeva che l'esser nato in condizione obblighi ad atti superiori alla ciurma ineducata; o perchè abbia detto certe verità, senza quei lenimenti di frasi che al secolo nostro impone il predominio della plebe e degli scribacchianti.

Sincero e convinto, perciò fermo nella propria opinione, lo che nella frivola società chiamasi testardaggine, era lungi da quello splendore d'immaginazione, da quella abbondanza espansiva per cui sfavillava Pietro Verri, al quale fu tante volte sacrificato e vivo e morto; e dall'amabilità, comune in un tempo in cui il grand'affare era il piacere: laonde sfuggiva la petulanza cinguettiera delle sale, e i chiasosi ritrovi, che per parte loro disamano chi trascende l'universale mediocrità; e viveva con pochissimi amici in città o alla sua campagna di Gessate.

Dicono era timido di natura: che importa, se fu incontestabile il suo coraggio come scrittore? Nulla ci mostrò che nutrisse quelle basse nimicizie contro gli altri della propria professione, che son il funesto corredo de' letterati. Gli scrittori militanti eccitano repu-

guanze e adesioni del pari passionate e ingiuste, lo che travia i giudizj e produce sentimenti estremi e manifestazioni opposte. Se Beccaria fosse vissuto in una società incancrenita, dove basta il concerto di due o tre maligni accalorati per ingannare la pubblica imbecillità, e condur la vittoria della frode sull' integrità, dell' intrigo sull' onoratezza, dell' ignoranza sul genio, poteva essere perduto, ma il suo era tempo più fiacco che ribaldo. La dolcezza filosofica e la serenità della sua anima non si smentirono nè agli sconceri della fortuna domestica, nè alle subdole persecuzioni o alla superba noncuranza di coloro, che s'industriano di togliere al sapiente quella confidenza in sè stesso, spenta la quale, riducesi ozioso spettatore, come essi desiderano, nel mondo che vogliono a lor vantaggio sovvertire e sfruttare. Se però era abbastanza calmo per non curare i dardi della malevolenza e il fiele distillato dall' invidia, gliene dovette derivare quella riserva permalosa, che fa schivare gli uomini per non dovere disprezzarli o esecrarli.

XX. — Essere generosità l' incurvarsi a un potere che si professa d' odiar e disprezzare, e che pure si invoca perchè può giovare o nuocere, ed eroismo il pareggiarsi alle bestie che solo per le battiture servono a un padrone d' altra natura, non pare entrasse nella mente dei pensatori d' allora e del Beccaria; i quali cedeano meno alla forza che all' affetto, e sapendo come contro i governi malefici sia sempre aperto il rifugio del migrare, finchè stavano in patria sembra credessero nobile il rispettarne le leggi, ma doveroso l' esaminarle, e i conosciutine difetti esporre con franchezza e dignità: potersi conservar l' anima liberissima anche nella dipendenza, al contrario de' tempi di rivoluzione, ove del-

l'obbedienza, nonchè alleviare il peso uniformandosi, si distrugge il merito e l'onore fremendo. « Il disgusto segreto di tutto quanto ha autorità, e il prurito d'innovar senza fine » dei quali già querelavasi Bossuet, e che furono la causa più vera e immediata della rivoluzione, non avevano ancora ossesso i nostri; ed anche i liberali attaccavano i dominanti, ma ne' loro peccati, non nell'autorità, e sempre con creanza; come quando scandagliavano il cuor umano e i difetti della società, piuttosto velandoli che esagerandoli. Anzi la moda portava ad adulare i principi onde renderli migliori, come oggi si fa de' popoli; e fino a gettar tutte le idee e le tradizioni all'arbitrio di re illuminati: il Filangeri fu ciambellano; ciambellano e consigliere intimo Pietro Verri, che dedicava la sua storia all'arciduca governatore, e incensava pubblicamente il Firmian, del quale in scritte private diceva ogni male. Per intender gli uomini bisogna conoscere il vario indirizzo che via via presero il pensiero e l'attività loro; solo in tal guisa i fatti non pajono più fenomeni accidentali, ma séguito, sviluppo, effetto di precedenti, causa di susseguenti; solo in tal guisa si evita di far i romanzi di coloro che negli autori suppongono propositi che non ebbero perchè non ve n'era ragione.

Cesare Beccaria che non aveva nè l'istinto nè il presentimento della rivoluzione, sebben questa fosse già cominciata colla *dichiarazione dei diritti* delle Colonie d'America, lodava non solo i regnanti, ma quel ministro, versato nella letteratura non men che nella politica, « ed in cui le virtù più magnanime, l'affabilità, l'umanità, l'equanimità, tanto più risplendono quanto che collocate in grado più eminente;<sup>1</sup> » e a

<sup>1</sup> *Prohisione*. Si è scritto che il Beccaria dettasse, a de-

dedicò il suo libro sullo stile come a « benefat-  
e e mecenate, e in segno del vero rispetto che ispi-

one del Firmian, de' versi ove è posto in beffa un biblio-  
ne, ignorante a segno da creder opera di medicina quella di  
yton sulle flussioni. Nulla più facile che il trovar allusioni  
sonali in una satira. Ma noi possediamo questa, e la pubbli-  
mo, reputando possa piacere il vedere versi del Beccaria ;  
ni si ha pure un poemetto sul tremoto di Lisbona, in buoni  
i sciolti.

« IL BIBLIOMANE.

Or che tra voi si parla delle mode  
Quelle vi narrerò de' letterati ;  
Di quei dirovvi, che si cercan lode  
Coll' aver molti libri ammonticchiati  
Venuti da lontana estrania terra  
Da Amsterdam, da Parigi e da Inghilterra.  
Vidi di un di costor la libreria  
Quando viveva nel mio patrio suolo,  
Ove disposti in vaga simmetria  
V'era di libri numeroso stuolo ;  
E perchè sieno dalla polve illesi  
Da vetri trasparenti eran difesi.  
Chi di macchiate pelli era vestito,  
E avea di minio i margini dipinti :  
Aleun di duro cuojo era munito,  
Aleuni in marocchino avvolti e cinti,  
Chi per molt' oro o per argento splende  
Da cui un nastro porporino pende.  
Quivi il fior delle stampe è radunato  
Quanto ha di nuovo in Londra, od in Parigi.  
Vedi quel libro ? disse il letterato :  
Costommi più di tredici luigi ;  
E si leggeva in fronte all' edizione  
*Geometricæ Fluxiones* di Newton,  
E mi soggiunse poi che lo credeva  
In medicina un' opera eccellente,  
Che un rimedio certissimo porgeva  
Contro le ree flussioni all' egra gente.

rano alle anime sensibili le anime grandi; » e lo ringraziava non solo d'avergli porto i modi di coltiva

Io per frenare il provocato riso  
Soffiando il naso mi copersi il viso.  
Vidi di Greci un numero infinito  
Tutti stampati in pergamena antica  
Con sopravi di polve un grosso dito,  
Perchè il grand' uomo non ne intende cica.  
Ve n'era in lingua arabica ed ebraea,  
In gotica, ostrogotica, e caldea.  
I francesi cantor eran da un lato,  
Gresset, Voltaire, il giovane Racine.  
Questi (disse) fra i vati hanno il primato,  
Cedan l'itale muse e le latine,  
Ceda loro Petrarca e Dante e Tasso ;  
Virgilio e Flacco stia lor dietro un passo.  
Vidi Cartesio con Gassendo appresso,  
Che l' uno l' altro si guardavan bieco ;  
Lo Stagirita con Newton, che anch' esso  
Parve accennar che non vuol pace seco ;  
Ed a Lutero e a Melancthon vicino  
Stavano san Tommaso e Bellarmino.  
Quivi non di Maffei l'opre immortali,  
Ma col suo caro Concina Craniste,  
Con Giansenio le Lettre provinciali  
E d'Arnaldo le infami Opre v' ho viste :  
Eretici e teologi infiniti  
Inimici mortal de' Gesuiti.  
Qual genio è questo mai, qual ambizione  
Di certi letterati e letterate,  
Il nutrir odio contro le persone  
Che di maggior saper sono dotate  
Che contro i vizj impugnano il flagello  
Che han sana la coscienza ed il cervello ?  
Così com' eran l' opere disposte  
E con l' ordine giusto, che vi dico,  
Tal gli organi e le idee stavano poste  
Nella testa profonda dell' amico,

anquillità le scienze, e secondar l'impeto che lo  
 rta alla ricerca della verità, ma anche « dissi-  
 nubi che la invidia e la malinconica ignoranza  
 potuto addensare sul suo capo: e voluto pro-  
 e chi altro mai non ha cercato se non di esporre  
 maggior cautela e rispetto gl'interessi dell'uma-

riando all'arciduca governatore nel 1765, il suo  
 o dei *Delitti e delle Pene* e quello *delle Mo-*  
 l Beccaria gli soggiunge: « Son costretto a con-  
 e che io non ho mai potuto piegarmi agli studj

E ragionava col giudizio istesso  
 Con cui scritti e scrittor v'avea in esso.

Ma che gli monta, se i suoi libri infine  
 Eran del gabinetto un ornamento?  
 Se tra i cristalli e le vernici fine  
 Brillar faceano il novo appartamento,  
 E compievano tutta la struttura  
 D'una leggiadra e gaja architettura?  
 Che val, se in mezzo a così chiari lumi  
 Ei solo in folte tenebre si giaccia,  
 Se degli innumerabili volumi  
 Sol si contenta dell'esterna faccia,  
 E senza averli giammai letti o tocchi  
 Dei fregi e dei color appaga gli occhi?

Non è stupor se giacciasi negletta  
 La libreria per mesi ed anni interi,  
 Se tutto il dì lo specchio e la toletta  
 Lo tien fisso in più nobili pensieri,  
 Se gli passano intere le mattine  
 Architetando l'incomposto crine.

Poco gli monta l'essere una zucca  
 Senza dottrina, senza sale in testa  
 Purchè una linda e nobile parrucca  
 Una brillante e ricamata vesta,  
 E sopra d'un dipinto ed aureo cocchio  
 Del curioso volgo attragga l'occhio. »

lorensi, nè mettermi in questa mia patria nella carriera della toga, ma ho sempre fatto la mia delizia e la mia occupazione di quelle scienze che appartengono alla legislazione e all' economia di uno Stato. Mi perdoni V. A. se ardisco scrivere che mi stimerei fortunatissimo se potessi impiegare le mie fatiche e tutto me stesso al servizio di S. M. »

Al principe di Kaunitz indirizzò ringraziamenti ogni volta che ottenne impieghi e onori, e le risposte del ministro, sono laudative e affettuose, mostrano credesse che faceva onore a lui il mostrar riconoscenza, quanto alla sovrana la propensione « con cui riguarda il merito personale di lui, le insigne sue fatiche a pro dell' umanità e della filosofia, ed il plausibile suo zelo di impiegare i proprj felici talenti nel reale e pubblico servizio. »

E nel libro stesso ove enfaticamente appunta le leggi, il Beccaria professa ogni tratto devozione ai principi, nota gli abusi derivanti dalla soverchia autorità de' magistrati eccelsi, che si frappongono fra il principe e i popoli; disapprova i troppo estesi imperi, giacchè a proporzione della loro ampiezza crescono i disordini e scema il sentimento nazionale (§ 4); loda l' istituzione dell' uffizio di vigilanza che con nome francese allora intitolavasi *police*, « ma se operasse con leggi arbitrarie e non stabilite da un codice che giri fra le mani di tutti i cittadini, si apre una porta alla tirannia che sempre circonda tutti i confini della libertà politica » (§ 11): e congratula l' età sua perchè « la ragione illuminata preferisce il comandare ad uomini felici più che ad una greggia di schiavi » (§ 3): perchè si vedessero « sui troni d' Europa monarchi benefici, amatori delle pacifiche virtù, delle scienze, delle arti, padri dei loro popoli, cittadini coronati, l' aumento del-

L'autorità dei quali forma la felicità de' sudditi, perchè toglie quell'intermediario despotismo, più crudele perchè men sicuro, da cui venivano soffogati i voti sempre sinceri del popolo, e sempre fausti quando posson giungere al trono » (§ 28).

Il lungo torpore stagnato nella Lombardia, che in fiacchi il sentimento e spodestò le volontà, facea credere che bastasse voler le riforme perchè s'effettuassero, e che queste porterebbero la massima felicità; che « le facili, le semplici, le grandi leggi non aspettano che il cenno del legislatore per ispandere nel seno della nazione la dovizia e la robustezza; leggi che d'inni immortali di riconoscenza di generazione in generazione lo ricolmerebbero » (§ 32). Ma quanto i desiderj dei pensatori distino dalla possibilità dei governanti potè il Beccaria vederlo quando fu messo in impieghi, benchè sempre fossero di tenue autorità.

So che questo pute a certi liberali, che misurando gli altri da sè stessi, credono che uno non possa accostarsi ai potenti se non per adularli, corromperli a profittarne. Ma come le frasi rimbombanti son maschera alla servilità di certuni, così le frasi servili possono accoppiarsi con elevata franchezza; e nel parlamento inglese i « poveri comuni, supplichevoli nel nome di Dio e della carità » frenarono le regie tracotanze meglio che gli schiamazzi e le barricate. E chi inclinasse a tacciare il Beccaria di vile (accusa usitata da quei che la meritano) abbia dato come lui il bell'esempio di quella libera e indipendente ricerca del vero, che avvisa degli errori, e sul meglio de' popoli fonda la gloria e la sicurezza de' principi. Che se ora i popoli con un patriotismo tutto odio e negazione spasimano sotto un potere a cui carico mettono fin le

colpe di cui essi son rei e i danni di cui essi sono gli autori. così costringendolo a vigilare continuo alla propria conservazione, ben diverso era il caso allora, quando tutti amavano il potere pacifico, fermo, supremo della legge, quando lo spirito di comunanza della provincia e dello Stato non era soccombuto all'egoismo di governi che si mischiano di tutto e a una gerarchia d'impiegati; quando i governanti sapeano che l'essere stranieri è già un elemento di disamore, e perciò abbandonavano alle provincie tutti quegli uffici che non fossero di generale interesse, e mostravano quel che solo giustifica una dominazione, il desiderio efficace di migliorare il paese, di promuoverne la dignità, di conoscerne i bisogni, d'apprezzarne gli uomini, d'insinuare il rispetto di ciascuno pel diritto di tutti, e non solo operavano il bene, ma voleano persuadere che fosse tale, e cercavano fin nascondere la mano che il faceva.<sup>1</sup>

Il Firmian al 3 febbrajo 1765 scriveva: « Lessi il libro dei *Delitti e delle Pene*: molto mi piacque ciò che si dice della tortura: e la mia vanità ne fu blandita, perchè tale fu sempre il mio sentimento in tal materia. Il libro parmi dettato con molto amor dell'umanità: e molta immaginazione. » All'apertura delle

<sup>1</sup> Della accortezza governativa di giovare e nascondersi è bella prova la Società Patriotica, eretta dalla sovrana somiglianza della Società Patriotica di Slesia e di quella d'arti e mestieri di Londra. Il Grisellini essendosi intitolato segretario della *regia* Società Patriotica, Kaunitz (11 settembre 1777) scriveva a Firmian che « avendo S. M. voluto fare un dono alla nazione della dote per questo stabilimento, con equal generosità abdicò a qualunque superiorità su di essa: e però avverta i conservatori che faccian omettere quella qualificazione di regia. »

lezioni di Economia assistette esso Firmian, e la pro-  
lusione mandò alle varie Corti, trasmettendo al Bec-  
caria le lettere di ringraziamento o di congratulazione  
che ne ricevea.<sup>1</sup>

Di quel ministro resta una fama in digrosso, e  
mal vagliata dalla posterità: ma cento libri lo lodano  
d'aver sottratto il Beccaria dalle vessazioni; ed echeg-  
giano la parola di questo al Morellet: « Egli ha pro-  
tetto il mio libro: io devo a lui la mia tranquillità. »  
Non volevamo negarci questa riflessione.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> N'è una del Du Tillot. Delle varie lettere del Fir-  
mian a Beccaria le autografe son in francese: le italiane  
sono solamente sottoscritte. Del Firmian raccolse le memorie  
il trentino Mazzetti, mentre era presidente del tribunale a  
Milano. Giacciono inedite nella biblioteca di Trento, e noi  
femmo cercarvi tutti i passi che si riferiscono al Beccaria, ma  
senza raccorne notizia che ignorassimo.

<sup>2</sup> Non sappiamo che il Beccaria avesse la minima molestia,  
non dico dall'Inquisizione, ma neppur dalla sacra Congrega-  
zione dell'Indice. Il suo nome non figura nell'Indice de' libri  
proibiti del 1819 e del 1835: bensì il titolo « *Dei delitti e delle  
pene, decreto 3 febbrajo 1776. Vide Voltaire. Vide Abhand-  
lung.* » Nell'avvertenza preliminare è detto che, se fra gli a-  
nonimi v'è qualche libro d'autore conosciuto, non sine causa  
*factum esse intelligat.*

Anche il piemontese abate Denina, sebbene sostenuto dal  
suo re, fu molestato per le *Rivoluzioni d'Italia*, ove il teologo  
Raineri pretendeva riscontrare in due pagine diciassette pro-  
posizioni erronee e quasi ereticali. Un suo libretto *Dell'im-  
piego delle persone*, benchè esaminato d'ordine di Carlo  
Emmanuele, e modificato dal gran cancelliere dell'Università  
di Torino, e raccomandato dal ministro Bogino e dal cardi-  
nale Antonelli, non fu voluto approvare per la stampa dal cen-  
sore. E avendolo pubblicato alla macchia in Toscana, il De-  
nina ne fu accusato di violata legge; bruciata l'edizione in-  
tera, e l'autore chiuso per sei mesi nel seminario di Vercelli,

Riferiva allora sopra gli affari d'Italia a Vienna Giuseppe Sperges di Pallenz da Innsbruck (1726-91), uomo eruditissimo e squisito scrittore latino, come lo mostrano le cento sue lettere stampate; che stando procuratore fiscale a Trento e Roveredo, avea conosciuto la letteratura italiana; presole amore, si tenne in relazione cogli scrittori nostri, ed ebbe dal Bettinelli la dedica del libro sulle arti belle mantovane. Fatto consigliere della privata cancelleria imperiale di Stato e referendario degli affari d'Italia, a Vienna promosse l'istituzione dell'accademia de' Ricchi e di quella di Belle Arti; e sebbene mai non avesse veduto il nostro paese, giudicava suo dovere il conoscerne gli uomini e le cose, e perciò carteggiava coi nostri migliori, i quali di rimpatto non credeano avvilirsi coll'istruire del vero chi potea far bene e male. Avendogli Filippo Frisi mandato un manoscritto sopra la giurisdizione, chiedendogli se la censura milanese potesse congedarlo alla stampa, egli rispose: « Come se la pensino i censori lombardi non so; ma a Vienna non si incagliano gli ingegni, qualora non offendano la religione, i costumi, lo Stato; tant'è vero, che vi si disputa liberamente della ragione, delle leggi fondamentali, della tortura, dell'inutilità della pena di morte. » Un'altra volta si meravigliava come ancora in mezzo a Milano si lasciasse sussistere la Colonna Infame, che non disonorava gli Untori condannati, bensì coloro che gli aveano mandati al supplizio. Fece assegnare un sussidio a Giorgio Giulini perchè continuasse le *Memorie di Milano*, sulle quali espose osservazioni sagaci; e prometteva ajuti a

---

e destituito da professore. Federico II di Prussia lo chiamò a Berlino e l'aggregò nell'Accademia, e da poi egli visse sempre fuori d'Italia.

chi scrivesse la storia delle scuole milanesi e pavesi. Col Cremani, illustre professore di diritto a Pavia, discuteva della giustizia, dell'opportunità di estendere l'eguaglianza a tutti i cittadini, non frapporre ostacoli ai matrimonj con inferiori o con forestieri; mitigar la pena di morte a seconda dei raddolciti costumi; sebbene non voglia illudersi coi filantropi della giornata credendo che i delinquenti diminuiscono, e che a frenarli bastino ammonizioni e lievi gastighi. « Fo mente (scriveva egli nel 1776) ai prospetti dell'amministrazione della giustizia, che ogni trimestre si mandano qui dalla Italia austriaca, e trovo infiniti e quotidiani delitti, sebbene leggeri e quasi solo di furti e rapine; chi esce dagli ergastoli, di rado è corretto; » e lo esorta a indagarne le cause lontane e prossime, e suggerirne i rimedj. « Nelle provincie austriache (soggiunge) la tortura fu abolita e la pena di morte riservata solo ai delitti atroci; se far altrettanto nelle italiane ne fu interpellato il senato, e deh possa combinar esso la pubblica tranquillità colle ragioni dell'umanità! »

Al Beccaria scriveva d'aver sollecitato un suo amico a tradurne l'opera in tedesco « affine di spargere questa nuova luce sulla giurisprudenza criminale della sua nazione, e dilatare il regno della filosofia, che è quello dell'umanità e del buon senso. » Fu lui che suggerì al Beccaria di mutar il titolo di Scienze Camerali in quello d'Economia Pubblica; e allorchè questi gli trasmise il trattatello sullo stile, dolevasi che « la lenta revisione de' censori di colà lo avesse defraudato per cinque mesi del piacere di leggerlo. »

Anche al giureconsulto Franchino Rusca dava coraggio a discorrer della tortura, e « Mi congratulo colla Lombardia, dove Cesare Beccaria alzò primo la bandiera per infonder coraggio agli altri di filosofar libe-

ramente e discutere in tal argomento. Di ciò ch'egli scrisse intorno ai delitti e alle pene con libero comment e spirito di filosofia, talmente non fu offesa la sovrana che lui primo destinò a maestro di scienza civile in Milano, poi lo pose in impieghi, e consigliere sopra le cose di finanza: e con tal patto (mentr'egli, raccomandato da D'Alembert all'imperatrice di Russia già movea per Pietroburgo, e n'avea chiesto licenza) fu per mio consiglio restituito quasi alla patria, e posto a servirla. <sup>1</sup> »

Ed è vero che il Beccaria era stato richiesto dalla czarina, la quale amava circondarsi di filosofi che le predicassero filosofessa: e che adoravano in Russia il sole del despotismo sapiente. Certo essa avrebbe accolto il Beccaria non meno festosamente che una prima donna;<sup>2</sup> ma il Firmian credette non sarebbe decoroso

<sup>1</sup> Lo Sperges teneva anche diretto carteggio con Ilario Corti archivista del nostro senato, e lo volle a Vienna gli anni 1766 e 67, a ordinare l'archivio del Dipartimento d'Italia.

<sup>2</sup> Di rado gli affari (se ben si vedesse) compionsi nei tempi moderni senza qualche intervento di persone di teatro. Il famoso nostro coreografo Gaspare Angiolini scriveva al Beccaria da Pietroburgo il 18 novembre 66, ringraziandolo di cortesie usate, e soggiungeva: « Ho un complimento da fargli da parte d'uno di questi ministri di gabinetto, S. E. Scialghin, il quale non solo ha letto ed ha ammirato (N. B. in francese) il suo libro, ma contro l'antico sistema di questo Stato, che è quello di cominciare dal gastigo e poi ricercare il delitto, ha già dettato la legge, nella nuova città di Semburg che egli fa fare presso Narva, di mai non dare la questione a chi che sia. Le dirò ancora che questa sovrana ha letto già il suo libro, e che il suo cuore si è compiaciuto nell'umanità che V. S. con tanta forza serve e sostiene. Settant'anni sono, non avrebbe fatto in questo clima l'istesso effetto! Grazie alla filosofia e a quelli spiriti illuminati che, ed onta de' pregiudizj, del fanatismo, del despotismo e delle bar-

al paese il veder migrare un tal uomo, e ne scrisse al ministro Kaunitz; e questi (27 aprile 1767) gliene

bare leggi, sanno ed hanno il coraggio d'insegnare agli uomini la via della giustizia, della dolcezza, dell'umanità ec. » Aggiungeva in poscritto: « Il mio *début* è stato felice in tutte le sue parti. »

Da lettera 25 novembre 1768 di un Leonardo Capitana-  
chi di Venezia raccogliamo che il signor Maruzzi « aspirava a farsi grand'onore agli occhi della Sovrana e dell'impero delle Russie, e grandissimo all'Italia maneggiando il di lei passaggio (del Beccaria) a Pietroburgo; e molto gli dispiacque che o i mali intesi o le circostanze abbiano attraversato questo disegno. Un certo monsieur de la Rivière, che andò colà per lo stesso oggetto per il quale ella era invitata, si fece smattare co' suoi pazzi modi, e anche colla poca perizia nelle materie di governo. A chi lo interrogava a qual fine era andato in Russia, rispondeva: *Je suis le législateur d'un peuple qui n'a pas des lois*. Egli non ostante ebbe generosissima ricompensa dalla imperatrice quando andò a prendere il suo congedo. »

Questo Pano Maruzzi era stato spedito dalla corte di Pietroburgo a Venezia per conciliare affari commerciali: e vedemmo nell'Archivio di Venezia una lettera del 30 aprile 1768 di Paolo Ranieri, poi doge, allora ambasciatore a Vienna, ove questo Pano è trattato come un dappoco.

Il 2 giugno 1767, D'Alembert scriveva a Beccaria: « *On dit que vous pensez sérieusement au voyage en Russie. Ignore quelles peuvent être vos raisons: mais je vous prie, mon cher ami, d'y réfléchir encore, avant que de prendre votre dernière résolution. Rappelez vous tout ce que je vous ai dit à ce sujet: vous quitterez un fort beau climat pour un fort vilain pays, la liberté pour l'esclavage, et vos amis pour une princesse, à la vérité d'un grand mérite, mais qu'il vaut pourtant mieux avoir pour maîtresse que pour femme.* »

E noto che D'Alembert preferì la sua Francia con 1700 franchi di pensione e un bugigattolo per casa, alle 100 mila lire di stipendio che Caterina gli offeriva, e al vanto di diventare precettore del futuro czar.

chiede informazioni più precise. « Supposto che in lui prevalgano le buone qualità, non sarebbe a perdere pel paese un uomo, che dal suo libro mostrasi avvezzo a pensare, massime nella penuria in cui siamo di pensatori e filosofi. La considerazione verso i talenti de' nazionali eccita gli animi dal letargo e dal torpore, e toglie gli altri dallo scoraggiamento. »

Il Firmian rispondendo ai 9 marzo, ragguaglia come il Beccaria fosse di nobile e agiata famiglia; « uno tra i non molti che amano gli studj: e la sua applicazione l'ha tenuto lontano dal frequentare le conversazioni di passatempo; genere di vita plausibile in sè, ma che lo rende poco accetto a' suoi concittadini. Il clero particolarmente s'adombrò del suo libro *De' delitti e delle pene*, e vi fu chi tolse a confutarlo con molta acrimonia. La risposta dell'autore fu piena di moderazione e fece onore alla sua morale. Il libro ha procurato all'autore molta stima fuor di paese, e l'esame di quello può decider del fondamento delle accuse. » E poichè allora si era proposto di istituire nelle scuole Palatine di Milano una cattedra di diritto pubblico, opportuna a quelli che vogliono conoscere la legge senza dover esercitarla nè ottenere la laurea o impieghi, ma « solo per acquistar una scienza utile a qualunque stato della vita civile, » il Firmian suggerisce di darla al Beccaria, « il quale essendo primogenito d'una casa sufficientemente facoltosa, ed avendo moglie e figli, amerà di più un'occupazione onorevole nella sua patria e di mediocre utilità, che una maggior fortuna in paese lontano e di sì diverso clima. »

Kaunitz (21 maggio) ringrazia Firmian delle informazioni e della proposta, « un uomo di nome già chiaro e di singolari talenti renderebbe accreditata una cat-

tedra, e potrebbe produrre un concorso anche di esteri per la reputazione ch'è gode, purchè non prevalga il dubbio concetto, in cui il clero cerca metterlo presso il pubblico; » ed insiste sulla « necessità di conservar nel paese un ingegno atto ad ispirare eguale spirito ed amore per gli studj filosofici alla gioventù, pur troppo aliena dalle occupazioni serie: occupandosi quella d'Italia per lo più nella sola triviale giurisprudenza del fòro, destituita d'ogni erudizione, o in istudj frivoli, i quali, se pure servono alla coltura dell'ingegno, nulla però conducono all'emendazione dell'intelletto. »

A 17 ottobre tornava assicurare che considerava per singolar vantaggio pubblico l'acquistare al servizio persone dotate d'ingegno pensatore e filosofico: e che il merito del soggetto e la stessa aspettazione degli esteri sembrano attender da noi un degno collocamento.

E fu allora che si creò la cattedra di scienze camerali, che meglio dissero di economia pubblica.<sup>1</sup> Il

<sup>1</sup> Al 17 ottobre 1768, Kaunitz scriveva a Firmian: « Non si toglie al M. Beccaria la speranza d'essere impiegato a tempo opportuno in qualche posto decoroso nel Ministero, e più lucrativo della cattedra: anzi considero io stesso da una parte per un singolar pubblico vantaggio l'acquistare al servizio persone dotate d'ingegno pensatore e filosofico; semprechè sappiano contenersi dentro certi confini, e comportarsi con altri riuniti collegialmente; cosa che non si verifica sempre ne' gran talenti. Dall'altra parte rifletto che il merito del soggetto e la stessa aspettazione degli esteri sembrano attender da noi un condegno collocamento del medesimo. V. E. sa che, sul principio dell'anno scorso, il M. Beccaria è stato invitato dall'imperatrice delle Russie, eccitata dal grido che l'Europa intiera pareva accordare all'autore del libro dei *Delitti e delle pene*, affinchè passasse a Pietroburgo, dove quella

Kaunitz scriveva a Firmian il 2 gennajo 1772: « Sarebbe bene che il M. Beccaria pensasse, come promise, a stampare il suo corso di lezioni di economia pubblica, coll'avvertenza di corredarlo di qualche notizia degli

sovrana provvederebbe alle sue convenienze; e le sarà pure presente che, essendosi il M. Beccaria offerto a rinunciare agli vantaggi di tale invito qualora potesse sperare un conveniente collocamento in patria, gli fu questo promesso per mezzo di V. E. e d'ordine di S. M. significatole da me sotto il 2 maggio dell'anno scorso. In tale stato di cose, ho pensato non convenga a S. M. di più lungamente differire a realizzare gli effetti del suo benigno riguardo verso un soggetto di tanta aspettazione, essendo anzi del real decoro di render giustizia, prima degli esteri, al merito de' proprj sudditi. »

Da qui parrebbe che al Kaunitz, piuttosto che al Firmian vada il merito di aver impiegato Beccaria.

Poi il dispaccio reale 22 dicembre 1768 dice: « Portati noi a procurar mai sempre ai nostri sudditi tutti i possibili vantaggi, troviamo che uno dei più solidi e più plausibili sia il promuovere la coltivazione de' buoni studj, attesa la necessaria relazione che passa tra la felicità dello Stato e la pubblica istruzione; » e segue istituendo tale cattedra che dovrà esser obbligatoria per chiunque aspiri a cariche di finanza e camerali, e vi destina il Beccaria che « colle sue opere si è acquistato un chiaro nome presso i letterati. »

Beccaria ne scriveva al Firmian: « Dall'E. V. riconosco la benigna approvazione della Corte alla nomina fatta in mio favore alla cattedra di scienze camerali, per un effetto di quella particolare protezione e bontà, con cui l'E. V. mi ha sempre riguardato. Procurerò con tutti gli sforzi possibili di non demeritarmi la confidenza, di cui la Corte e l'E. V. mi onorano nell'appoggiarmi una cattedra di tale importanza. »

Avea il soldo di L. 3000. Lesse prima nelle scuole Palatine in Piazza de' Mercanti, poi nella sua casa in contrada di Brera.

autori più celebri che hanno trattato le rispettive materie: lo potrà fare in via di note o d'aggiunte, che serviranno di scorta e di lume ai giovani leggitori di una scienza, che tanto interessa il pubblico; locchè non fu fatto. »

Ma già il Beccaria era stato eletto a consigliere e magistrato camerale (*Dispaccio 29 aprile 1771*) con altre L. 3000, come quegli che « ha reso celebre il suo nome non solo in Italia ma ben anche presso altre nazioni colle sue opere. » In tal ufficio fu adoprato a molte consulte, di cui restano le traccie; fra l'altre una per lo scavo delle miniere, insieme col padre Pini, col professore Scopoli, col de Klotz direttore della zecca; a quest'uopo chiamando pure Giovan Nicola d'Aquier, esperto delle miniere di Savoja, e Guglielmo Dilman di Pergine, perito fonditore, che in varj luoghi di Lombardia avea trovato carbon fossile, pietre focaje\* e zinco.

Stando per iscadere l'appalto del bollo alle misure e ai pesi, il Beccaria lesse una memoria, dove suggeriva, come dicemmo, di ridurli uniformi in tutta Italia, e richiedendosi persone dell'arte, gli fu dato compagno suo fratello Annibale, valente meccanico, col professore Pino.

Fu anche membro del consiglio di governo per la pubblica istruzione, <sup>1</sup> impieghi subalterni ne' quali

<sup>1</sup> In tale qualità, al 4 febbrajo 1788 pubblicava un avviso, che dà un'idea del singolare concetto che allora aveasi della libertà. Ordina dunque che « dopo la Pasqua della SS. Risurrezione di quell'anno, non potrà più, fuori delle scuole regie, alcuno tenere scuola privata o pubblica, nella quale s'insegnino gli oggetti insegnati nelle suddette scuole regie del popolo basse e primarie, sotto pena dell'indegnazione del regio imperial consiglio, e dei corrispondenti casti-

esso continuava, quasi ignorato. Perocchè due stadj suol percorrere fra noi la vita intellettuale degli uomini illustri. Nella prima sono assaliti in ciò che hanno di più sensibile o di più venerando, straziandoli con denti come di can forti per aver osato elevarsi dalla comune mediocrità, e pensare e dire diverso dai gaudenti, dispensieri della fama. Quando poi questa vien assicurata dal tempo e dall'assenso de' forestieri, si affetta dimenticarli, si utilizzano le verità da loro proclamate, se ne imitano gli esempj, ai precursori concedendo la dimenticanza: — pur beati quand'essi han la ventura d'ottenerla. E l'ottenne il Beccaria, relegato in minori uffizj, conformi per verità all'indolenza sua caratteristica, e a tempi quando i letterati non aspiravano tutti ad esser ministri, e conosceano il vero lor posto nella scala sociale, quello d'interlocutori fra i governanti e i governati.

Chi spiegò ancora quegli aditi verso l'avvenire che si chiamano presentimenti? Il Beccaria abborriva dall'esser solo, e raccomandava di non abbandonarlo. Un giorno fu trovato morto d'apoplezia; e forse pronti soccorsi n'avrebbero prolungata la preziosa e ancor florida vita. In quell'estremo momento abbia potuto consolarsi pensando: « Ciò che ho fatto, è bene. »

Questa pubblica sciagura avvenne il 28 novembre 1794; ma il silenzio accompagnò la sua morte, come avea fatto la sua vita; non la leggemmo annunziata su nessun giornale, non onorata d'elogi; la sua fossa non fu distinta da quella d'ogni altro cittadino, se non per la pietra collocata dal figliuo-

---

*ghi da determinarsi ad arbitrio dello stesso r. i. consiglio a misura delle circostanze e de' casi. »*

lo: <sup>1</sup> sicchè invano più tardi la pietà congiunta rintracciò le ossa di lui. Il mondo era assorto ne' grandi scotimenti della Francia, nell'ansia della guerra minacciata, nello sterminio d'uomini fatto da carnefici e da soldati: che gl'importava mai un oscuro filosofo, il quale avea dichiarato, « Se contribuissi a strappar dagli spasimi e dalle angosce della morte qualche vittima sfortunata dell'ignoranza o della tirannia, egualmente fatali, le benedizioni e le lacrime di un solo innocente mi consolerebbero del disprezzo degli uomini » ?

XXI. L'elogio e il monumento più bello avea nella diffusione del suo libro; il miglior compenso nell'assodarsi delle idee in quello proclamate, e in conseguenza diminuirsi i patimenti dell'umanità.

La Società Economica di Berna, prima di saperne il nome, gli decretò una medaglia d'oro, come a « cittadino che osa alzar la voce in favore dell'umanità contro i pregiudizj radicati. » Le edizioni si affollavano, e mentre la prima (senza data, e forse di Monaco) andava per discorso continuato, il Morellet vi diede

<sup>1</sup> Nel cimitero di San Gregorio fuori Porta Renza, col'epitafio:

CESARI BECCARIE MARCHIONI  
 QVI ET BONESANA  
 R. VALDRASCI ET VILLA REGII FEVDATARIO  
 CONSILIARIO IN PVBLICIS NEGOTIIS  
 JVRIS PRVDENTIE CRIMINVM SCIENTISSIMO  
 EDITISQVE INGENII MONVMENTIS  
 CLARISSIMO  
 QVI VIXIT A. LVI OB. IV KAL. DECEMB.  
 A. MDCCXCIV.  
 JVLIVS FILIVS  
 F. C.  
 PIETATIS CAUSA.

una distribuzione che ne agevola l'intelligenza, e subito ne apparve una ristampa a Monaco con molte aggiunte, divisa in 40 paragrafi; in 45 una a Losanna; in 47 a Livorno con la data di Harlem: Didot nell'edizione parigina del 1780<sup>1</sup> asseriva, in quindici anni essersene fatte dieci: l'anno dopo uscì una divisa in capitoli e paragrafi, alla quale si conformò la milanese del 1801; a cui qualche aggiunta tolta dal autografo si fece nell'edizione del Bettoni 1807, che divenne vulgata.

Atteso il tanto numero di edizioni, Giovanni Gravier, stampatore della *fedelissima città di Napoli*, chiese a quel re di poter riprodurre il trattato *Dei Delitti e delle Pene* « acciocchè il denaro non uscisse dai felicissimi suoi regni: » e il vescovo di Pozzuoli, incaricato della censura, lo mandò da esaminare a Domenico Mangieri professore dell'Università. Questi rispondendo, divisava lo scopo e i modi del Beccaria, e come trattasse d'ingiusta e barbara la giurisprudenza romana, non ostante l'omaggio delle più colte nazioni; facesse la satira delle età passate e degli antichi legislatori, quasi prodighi del sangue de' cittadini; e adoprasse in ciò uno spirito filosofico e libero, deducendo gli argomenti dalla sola legge sociale: soprattutto volesse provare che il rigore delle pene sia contrario allo scopo propostosi dai capi della società: problema inestricabile, e che non può adattarsi

<sup>1</sup> Didot stesso ne fece un'altra nel 1781 in 4<sup>o</sup> di soli 14 esemplari: una pure in-4<sup>o</sup> nel 1794; e nel 1823 una in greco, traduzione del dottore Corai. L. Paroletti, ristampando a Venezia nel 1809 quell'*opera rinomatissima*, volle riprodur la distribuzione della stampa di Harlem (Livorno 1766), parendogli che « quella prima connessione d'idee assai meglio disvelasse la marcia augusta del genio creatore di questo celebre filosofo italiano. »

equamente ai differenti popoli ; « però (soggiunge) egli non deroga alla rivelazione e alla legge naturale, e dalle accuse di sedizione si scagionò trionfalmente : sebbene alle accuse offra appiglio collo scrivere in modo così astruso e difficile, da riuscir spesso impercettibile, dando a suo talento definizioni nuove e nuovi significati alle voci e alle cose. » Conchiude opinando di permetterne la pubblicazione come si fece in altri Stati ; e in conseguenza fu ammessa ; aggiungendovi il commento di Voltaire, e operette minori del Beccaria.<sup>1</sup>

Anche in francese si fecero fin sei traduzioni, una delle quali edita dal celebre Röderer,<sup>2</sup> autore anch' es-

<sup>1</sup> *Opere diverse del M. C. BECCARIA BONESANA patri-zio milanese, prima edizione napoletana* Napoli 1770. Due parti : vi son distinte le prime aggiunte e le seconde.

Va distinta l'edizione che a Bassano ne fecero in quattro volumetti i Remondini il 1789, coi commenti di Voltaire, varie confutazioni ed altri opuscoli di diversi autori. Vi sta in fronte un carnefice che offre de' teschi recisi alla Giustizia, stante sovra catene, bove e altri arnesi da supplizio, e il motto di Seneca *Severitas amittit assiduitate auctoritatem* : disegno tolto dall'edizione napoletana del 1770. V'è compresa l'opera del Fachinei : ma è notevole che, di tanti scritti relativi a tale materia, nessuno è tolto da giornali : mentre ai di nostri sui giornali o unicamente o principalmente, sarebbesi agitata simil questione.

<sup>2</sup> Röderer, che fu del Direttorio, ne dirigeva un esemplare a Giulia Beccaria il 20 maggio 1798, con questa lettera :

« *Je m'empresse, madame, de vous offrir une nouvelle édition du Traité des Délits et des Peines de votre illustre père, traduit par M. Morellet, accompagné de notes de Diderot, et précédé d'une correspondance du traducteur et de l'auteur.*

« *Vous verrez, dans une lettre adressée par Beccaria à son traducteur, à quels écrits il a dû l'étendue, la chaleur et la*

so di considerazioni sulla pena di morte. Lord Mansfield, oracolo delle leggi, al parlamento inglese non nominava il Beccaria che con un atto di riverenza.<sup>1</sup>

*direction de son esprit. Vous y verrez aussi ce qu'il a fait pour introduire, il y a trente années, à Milan l'amour de la liberté et de la philosophie. Il est probable, madame, que vous ignorez ces détails, et je prouve un grand plaisir à vous les faire connaître. Si vous n'aviez pas le portrait de votre père, vous sauriez gré, sans doute, à l'inconnu qui vous l'offrirait; je vous offre plus que le portrait de Beccaria; je vous présente la partie la plus intéressante de son histoire. Les lettres du traducteur vous feront connaître, madame, l'impression qu'a produite en France le Traité des délits lorsqu'il a paru, et les hommages rendus alors à son auteur par les hommes les plus célèbres de la France, D'Alembert, Buffon, Voltaire etc., et ce tableau touchera votre cœur autant qu'il satisfera votre raison.*

*» Enfin, aux justes éloges de ces grands hommes, j'ajouterai un fait qui les confirme et les supplérait, s'ils avaient manqué à votre père. C'est que le Traité des délits avait tellement changé l'esprit des anciens tribunaux criminels en France, que, dix ans avant la révolution, il ne se rassemblaient plus. Tous les jeunes magistrats des cours, et je puis l'attester puisque j'en étais un moi-même, jugeaient plus selon les principes de cet ouvrage, que selon les lois. C'est dans le Traité des délits que les Servan, les Dupaty avaient puisé leurs vues; et peut être devons nous à leur éloquence les nouvelles lois pénales dont la France s'honore. Vous voyez, madame, que, longtemps avant l'union de la république lombarde à la notre, vous aviez les droits acquis en France. J'ose vous le dire, au nom de tous les amis du talent, de la philosophie et de l'humanité, vous appartenez par votre père à la grande famille que les amis de la philosophie et de la liberté ont formée à Paris il y a cinquante années, et dont les restes vont resserrer plus que jamais les liens qui l'ont unie. »*

<sup>1</sup> Vero è che nel Parlamento stesso, saputo che l'abate

Brissot de Warville, pedestre publicista che, come si fa in tempo di rivoluzione, esagerava tutto per farne arma di partito, e diceva poter poco aspettarsi dall'Italia per la sua *Biblioteca filosofica del legislatore, del politico, del giureconsulto*,<sup>1</sup> non credette poter questa meglio inaugurare che dall'operetta del nostro milanese, « ardita e luminosa che pare impossibile sia uscita da paese ove domina l'inquisizione. »

Già Montesquieu, tutto legalità, aveva sostenuto che la pena capitale è giusta perchè decretata, non potendo il reo lagnarsi di subir una pena da quella società, dalla quale aveva ottenuto e sicurezza e vantaggi. Secondo Rousseau, il reo, infrangendo il patto sociale, si mette fuor della legge e rientra nello stato di guerra, del quale è proprio anche il dar morte, perocchè « la vita del cittadino non è soltanto un beneficio della natura ma un dono condizionale dello Stato: »<sup>2</sup> « paradossoso vie più strano in bocca di lui che aveva asserito non potersi uccidere il nemico vinto se si può incatenarlo e tenerlo schiavo. »<sup>3</sup>

Ora con altri principj, e coll'eloquenza della convinzione Servan svolse i principj della giustizia moderna, posati mezzo secolo prima nella mercuriali de' cancelliere Dagnesson: e Bexon, come Philpin de Piépape e Lacrosette,<sup>4</sup> si ponevano sotto la bandiera del Beccaria

---

Raynal era nelle tribune, il presidente sospese la discussione finchè fosse fatto sedere in posto distinto.

<sup>1</sup> Son 10 volumi in-8: 1782-85. Egli scrisse pure *Théorie des lois criminelles*, 1781; *Le sang innocent vengé* coronato nel 1781 dall'Accademia di Châlons-sur-Marne.

<sup>2</sup> *Contrat social*, lib. II, c. 5.

<sup>3</sup> *Contrat social*, lib. I, c. 4.

<sup>4</sup> LACROSETTE, nel *Plan d'un ouvrage sur la réforme des lois criminelles*, duolsi che Montesquieu « s'était trop peu ar-

nel combattere l'antico sistema in Francia. De la Madaine recitava al parlamento di Grenoble un eloquentissimo discorso sull'amministrazione della giustizia criminale, dove asserisce aver visto dal 1760 al 1770 eseguire la pena capitale a Lione su 102 persone; condannarsene dal Parlamento di Digione 36, di Aix 472, di Grenoble 58, di Chambéry 22, di Valenza 46; cioè 1100 per generazione in sì piccolo tratto; Ricordando che essa commissione di Valenza, nel febbraio 1770 condannò a morte un G. B. Sibourg, il quale alla tortura confessossi autore d'un assassinio, pel quale nel 1746 era stato messo sulla ruota e squartato Claudio Debeaux.

Eppure trattavasi della nazione più vantata per umana, e le leggi v'erano savie. L'ordinanza del 1670. la quale però escludeva la difesa ne' casi criminali; quelle del 1731, 1737 da cui era regolata tale materia. voleano non si procedesse contro alcun reo se non conoscevasi il corpo del delitto, regola che avrebbe impedito fra noi l'assassinio degli Untori; non sia creduto chi accusa sè stesso, ove altre prove non soccorrano; si rispetti la libertà del cittadino, e i testimoni siano sentiti regolarmente e con giuramento, prima di arrestarlo; rispettate pure la reputazione; ammessi i fatti giustificativi a suo sgravio; non rinnovata l'accusa sul fatto medesimo. E intanto la pena di morte era pronunziata fin contro il contrabbandiere e contro il furto con frattura, che giungesse al valor d'un

*été sur les lois criminelles pour exciter particulièrement l'attention publique sur cet objet: mais ses idées étaient faites pour préparer un ouvrage qui creusait plus à fond. Cet ouvrage est venu du pays d'où on l'attendait le moins. »* Qui fa lodi immense del Beccaria, e attribuisce a lui l'impulso, seguito poi da Servan, Le Trône, La Croix, Vermeil, Brissot.

nigi; l'infamia colpiva tutta la famiglia, vale a dire obbligava tutti a non viver che di delitto.

Il sig. De la Madaleine proponeva riforme secondo le idee del Beccaria: e posto che scopo delle leggi penali deva essere la sicurezza del cittadino laborioso e sacifico, vuol che questo non venga mai sacrificato al cittadino che dee punirsi: doversi perciò moltiplicar le cautele affinchè la punizione non colpisca l'innocente. E propone: 1° di dare al processo la massima pubblicità: 2° concedere all'accusato un consulente e un difensore: 3° non autorizzar tribunali eccezionali e commissioni, ma sempre volere due gradi di giurisdizione: 4° dilazionare l'esecuzione della sentenza di morte: 5° non permetterla senza la firma del sovrano. Qualora un innocente sia colpito, si risarcisca nell'onori e nei beni. E invoca un codice criminale, spogliato delle formole barbare, chiaro, conciso, umano, leale, degno del secolo e della nazione.

Pastoret (*Des loix pénales*, 1790) riprovava la pena di morte, ma con ragioni diverse dal Beccaria; e vide che « nello stato di natura nessun uomo vanta superiorità sull'altro, poichè non può esservi diritto punitivo; » sebbene poi trascenda a dire che « nella società non esiste vero diritto di infligger pene, bensì obbligazione di prevenire, ossia difendersi. » Lardizabal scriveva il discorso *Sobre las penas y las leyes criminales de España* (1782). Il ministro Campomanes, che tradusse il Beccaria in spagnuolo, da Carlo III era incaricato d'un codice penale, che non compì perchè cadde in disgrazia.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Uno dei libri più ribaldi che uscissero dalla scuola enciclopedistica è *Le système de la nature* par monsieur Mirabeaud. Questo Mirabeaud, segretario perpetuo dell'Accademia francese, morì nel 1760, e pare certo che all'oscuro suo nome apponessero i filosofisti molte opere, ch'essi non osavano

Quel concerto di voci ottenne la riforma del diritto penale, mediante le regie ordinanze del 1780 e 1788;

pubblicare col proprio. Il *Système* comparve nel 1770, e probabilmente non fu composto che poco prima, sicchè potera l'autore già conoscere l'opera del Beccaria. Ma nel suo intento di provare che l'uomo è un essere meramente fisico, e che tutti i sentimenti riduconsi a sensazioni, e le azioni a fatalità, viene a discorrere anche delle leggi penali, e scrive: *Je n'examine point jusqu'où peuvent aller les châtimens que la société infligera à ceux qui l'offensent. La raison semble indiquer que la loi doit montrer aux crimes nécessaires des hommes toute l'indulgence compatible avec la conservation de la société. Le système de la fatalité ne laisse point les crimes impunis, mais, au moins, il est propre à modérer la barbarie, avec laquelle un grand nombre de nations punissent les victimes de leur colère. Cette cruauté devient encore plus absurde lorsque l'expérience en montre l'inutilité; l'habitude de voir des supplices atroces, familiarise les criminels avec leur idée. S'il est bien vrai que la société ait le droit de ôter la vie à ses membres; s'il est bien vrai que la mort du criminel, inutile désormais pour lui, soit avantageuse à la société, ce qu'il faudrait examiner; l'humanité exigerait du moins que cette mort ne fût point accompagné de tourmens inutiles, dont souvent les loix trop rigoureuses se plaisent à la surcharger. Cette cruauté ne sert qu'à faire souffrir, sans fruit par elle-même, la victime que l'on immole à la vindicte publique; elle attendrit le spectateur, et l'intresse en faveur du malheureux qui gémit; elle n'en impose point au méchant, que la vue des cruautés qui lui sont destinées, rend souvent plus féroce, plus cruel, plus ennemi de ses associés. Si l'exemple de la mort était moins fréquent, même sans être accompagné de douleurs, il en serait plus imposante.*

In nota si racconta d'un ladro che, vedendo i suoi compagni lamentarsi del supplizio, disse: « Non v'ho detto che nel nostro mestiere avevamo una malattia di più che gli altri uomini? » Suggerisce di trar qualche vantaggio dai condannati ponendoli ai lavori forzati, e conchiude che la facilità di tor la vita prova l'inettitudine de' legislatori, che trovano più spicchio il distruggere i cittadini, che cercare i mezzi di migliorarli.

la sola riforma che in Francia precedesse la rivoluzione. E in fatto a tutte devono precedere quelle della giustizia, perchè questa è il principale e più poderoso strumento di libertà.

Lodi fiocavano al Beccaria. Nel viaggio che col dottor Moscati e col marchese Calderara fece in Toscana conducendo la moglie ai bagni di Pisa nel giugno del 1768, ebbe dimostrazioni generali di stima. L' amico Visconti scriveagli da Venezia il 21 maggio 1768 : « Il difensore, il protettore del genere umano, tale è il nome che, per antonomasia, tutti quelli che mi parlano di te ti danno; e quando qui, nella compagnia de' pochi letterati che vi hanno, dicesi il protettore e il difensore de' diritti dell' umanità, intendesi senz' altro il Beccaria. Tutti son ansiosi di vederti e conoscerti in persona; allorquando mi si parla di te, non si vuol credere che tu abbia solamente trent'anni di età; ti aspettano a braccia aperte, e mi si fanno da tutti istanze premurose onde invitarti a venire a Venezia, dove quell'istesso che qui fece proibire il tuo libro ti aspetta, ti desidera, ti loda, ti ammira, ed è del tuo libro entusiasmato.<sup>1</sup> » Il Genovesi ne avea fatto un commento; <sup>2</sup> il Bettinelli gliene mandava congratulazioni.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> In fatti il Beccaria visitò il Veneto nel 1760. La stampa dell' opera non fu permessa a Venezia che nel 1781.

<sup>2</sup> Lo raccolgo da lettera 18 agosto 1779 di monsignor Onorato Caetani, che da Roma scriveva al Beccaria possedere quel commento, ed esibiva stamparlo per eluder la sinistra impressione della critica del Languet.

<sup>3</sup> « Signor Marchese mio stimatissimo.

» Verona 10 agosto 1765.

» Dopo molti anni eh' io non avea di lei altra memoria fuor quella dell' egregie sue qualità e talenti di collegio, me ne

Luigi Eugenio duca di Würtemberg, il 4 febbrajo 1766, scrivevagli: *Cette lecture a excité en mon coeur ce doux fremissement,<sup>1</sup> par lequel les âmes sen-*

destano una singolare e nuova le opere sue, le quali ho letto con trasporto, e sento lodar da' migliori. Non so veramente, se ella accetti le congratulazioni intorno ai *Delitti e alle Pene*, o se le ricusi con una indifferenza, che costerebbe assai ad ogni autore, foss' egli il più filosofo, o il più insensibil del secolo. Venezia stessa, ove ho fatto or ora una scorsa, passata quella prima ombra di timore sopra l' interne sue indisposizioni, pregia oggi quel libro come ogni altra gente e persona, anche di quelle che vi trovano dei difetti. Ma almeno ella non ricuserà e una sincera congratulazione, e insieme un ringraziamento sopra i fogli del *Caffè*; quella, comune a me con moltissimi di buon gusto, che anche in quest' ultimo mio viaggio ne udii lodatori; questo, mio particolare per la onorata menzione che in un foglio si fa delle *Lettere di Virgilio*. Sia vanità di scrittore, sia gratitudine di galantuomo, per intimo sentimento in verità mi dichiaro obbligato a chi ricompensa cortesemente la mia buona intenzione del mal trattamento fatto a quelle critiche innocenti da gente scortese, che m' avea fatto così tacere per sempre. Le prego però accogliere, e ov' è duopo far parte del grato mio uffizio. Per certa pruova di mia riconoscenza, anzi pure di nuovo coraggio spiratomi da que' fogli, le offro, dov' io potessi concorrere a sì onorata impresa, l' opera mia. E, se bene ho inteso un avviso degli autori che invita il pubblico a somministrar loro materie, mi fo ardito di esibire qualche mia coserella di quel tenore, e di quel loro intento propria, quando ne sia fatto degno, e piaccia loro esaminandola di servirsene. Basta solo, che il mio nome ed il nostro commercio sia oculo per non far danno, con l' odiosa mia condizione, in sì tristi tempi, al loro valore.

” Sono con tutto l' ossequio, Nobile signor Marchese,

” Suo um. dev. obb. servo

” SAVERIO BETTINELLI. ”

<sup>1</sup> “ Quel dolce fremer di pietà ” disse l' Alfieri.

sibles répondent à la voix des défenseurs de l'humanité: et c'est vous dire assez, ce me semble, qu'il m'a rempli d'amour et d'admiration pour son vertueux Auteur. J'ignore si la providence me destine à conduire un jour mes semblables; je ne le desirer pas.... Mais ce que je puis assurer c'est, que je ferai tous mes efforts pour abolir ces peines barbares, qui font frémir la nature, et que vous combattez d'une manière si victorieuse. <sup>1</sup>

E facilmente potremmo estendere queste testimonianze di stima e d'affetto spogliando il carteggio che rimase;<sup>2</sup> testimonianze che sogliono piacere ad un au-

<sup>1</sup> Una bell' anima mostra questo principe nella corrispondenza con Beccaria. Gli presenta una volta il duca ereditario di Brunswick: *Vous jouirez par sa présence d'un spectacle bien digne de vous, je veux dire de celui d'une âme pleine d'élevation et de grandeur. Ce jeune héros, qui a fait tout à tour la terreur et les délices de ses ennemis, ne fait aucun cas de la gloire militaire, et il ne paraît touché que de celle qui est fondée sur la bienfaisance... Vous remarquerez en lui cette confiance généreuse, qui découle de la magnanimité, et ces manières engageantes qui invitent les hommes à vous ouvrir leurs plus secrets pensées..... Nous sommes inondés ici (à Lausanne) coup sur coup par des ouvrages qui attaquent à la fois la religion et les mœurs. On les attribue pour la plus part à monsieur de Voltaire, dont la vieillesse fait horreur. Son esprit se salit de plus en plus, et il offre le spectacle d'égoutant d'un vieillard qui se dégrade par le libertinage de l'imagination le plus odieux.*

<sup>2</sup> Insieme strane richieste nel suo carteggio. Lascio coloro che, supposto che l'autore dei *Delitti e Pene* non possa essere che di cuore eccellente, ne invocano sussidj; il conte Pastore Rezzonico, noto poeta frugoniano e già suo condiscipolo, gli manda versi, con preghiera di farli conoscere; altri ne sollecita raccomandazioni presso i grandi, quasi gli possa, perchè essi devono stimarlo: chi gli spedisce una

tore più de' sistematici giudizi de' giornali, sebbene influiscano poco o punto alla formazione di quel voto che s'intitola opinione pubblica.<sup>1</sup>

Due anni dopo quello del Beccaria si stampò, dedicata a Firmian, una dissertazione latina del fiscale Paolo Risi<sup>2</sup> sulle prove ne' giudizi capitali e il modo delle pene, con aggiunte alcune quistioni di competenza di fôro. Devoto all' autorità, dic' egli, non la confonderà coll' adulazione o colla pusillanimità a segno. da far ai governanti il torto di sospettare che la verità riesca ad essi odiosa quanto al vulgo, e che si credano incapaci di fallare. Che la confessione del reo sebbene spontanea non deva bastare,<sup>3</sup> che la crudeltà

---

pezza di stoffa perchè ne procuri lo spaccio; chi gli chiede un ricamo: uno, non potendo soffrir l'odore del tabacco, gli domanda come si compongano le pastiglie che i Turchi mettono nelle pipe. Simili importunità sono non ultimo carattere nella vita degli illustri.

<sup>1</sup> Da Copenaghen, al 30 dicembre 1767, un Müller gli scriveva congratulandosi che la sua voce facesse effetto anche nelle decisioni dei regnanti; colà esser invalsa una mania di trucidare fanciulli ed altri innocenti: i rei erano condotti al supplizio con grande apparato, ma ciò dava la voglia di imitarli. Ora il re aveva abolito la pena capitale per tali delitti; ma il reo fosse flagellato, marchiato, messo per tutta la vita ai lavori pubblici nelle peggiori prigioni; ogni anno al giorno del delitto fosse tirato sul graticcio a testa nuda sin al luogo dove la commise, ed ivi flagellato; morendo fossergli tagliate la testa e le mani, e il corpo arrotato « *Voudrait-on en tout suivre vos maximes saines et bienfaisantes,* » conchiude Müller.

<sup>2</sup> PAULI RISI *J. c. animadversiones ad criminalem j. p. pertinentes, de probationibus ad capitale judicium necessariis.* Milano, Galeazzi, 1766. Due anni dopo fu tradotto a Losanna da Seigneux di Correvon, autore d' un saggio *Sull' uso, abuso e inconvenienti della tortura.*

<sup>3</sup> Già Severo imperatore avea rescritto, *confessiones reo-*

«le' supplizj indurisca gli animi, egli proclama apertamente, e combatte la tortura dicendo come già fosse abolita in Inghilterra, in Svezia, a Ginevra; e come la *Dissertazione sulle ragioni di fare o abrogare leggi*, attribuita a Federico II, asseveri che da otto anni non è più adoprata in Prussia, eppure la giustizia ha corso, senza pericolo di confonder l'innocente col reo. Non s'avventura per altro il Risi ad escludere interamente la tortura dal fôro, e assente ad Antonio Mattei, che, pur confutandone i sostenitori, la permette nelle cause di lesa maestà<sup>1</sup> e in poche altre. Pure nel 75 pubblicavasi ancora a Milano quella tariffa che riferimmo a pag. 17 sulle competenze del boja; e nel 78, introdottasi la moneta nuova, si decretò che, chi spendesse della proibita, cioè forestiera, in qualun-

---

*rum pro exploratis facinoribus haberi non oportere, si nulla probatio religionem cognoscentis instruat*, lib. I, § 17, D. De quæst.

<sup>1</sup> Può caratterizzare i due secoli l'estimazione che si faceva del delitto di Stato. Non che i giureconsulti ordinarj, sino i filosofi ne parlavano con orrore, e Voltaire, nella nota XII al Beccaria, vuol che la tortura sia riservata « per gli scellerati che abbiano ucciso un padre di famiglia o il padre della patria, e per ricercare i loro complici. » Il Filangieri vuol « che si tolga la vita a colui che ha tradito la patria, che ha cercato di sovvertire la sua costituzione, che, in poche parole, si è reso reo di maestà in primo grado. » *Scienza della Legisl.*, parte III, cap. 29. Lasciamo via il dar morte a chi cercò di sovvertire la patria costituzione; ma oggi argomentiamo che la colpa di Stato non indica depravazione morale, e spesso non è che uno sbaglio di cronologia o di geografia; quindi ec.

È però notevole che il popolo eletto, anche nell'esercitare il diritto di sovranità popolare, diceva a Giosuè: « Noi ti obbediremo in tutto, come abbiamo obbedito a Mosè; chi non ti obbedirà, morrà. » *Josue*, I, 17, 18.

que piccola quantità, toccasse sei mesi di carcere, da potersi estendere fino ai lavori pubblici, procedendosi in via d'inquisizione e colle prove privilegiate che si ammettono pei delitti più gravi.<sup>1</sup>

Di quel tempo usciva pure un libretto del marchese Natali siciliano *Sull'efficacia delle pene*, che pretende averlo scritto avanti il nostro. A Napoli nel 1772 pubblicavasi *Il diritto di punire, ossia risposta al marchese Beccaria*, diviso in tre libri, ove l'autore nega lo stato di libertà naturale. Vincenzo Malerba avvocato di Catania stampava a Palermo un libro di 119 pagine in-4° contro il trattato dei Delitti e delle Pene: nel 1780 l'avvocato Francesc'Antonio Pescatore lo confutava nel saggio *Intorno diverse opinioni d'alcuni moderni politici sopra i delitti e le pene*: e già il Lami avea criticato aspramente il nostro nelle *Novelle Letterarie* del 1765; quanto era lodato nel libro *De Tormentis*, uscito a Lucca.

La pena di morte e la tortura furono con erudizione legale e pratica sostenute in un opuscolo di Franchino Rusca.<sup>2</sup> Se al primo spargersi della illuminata filosofia « quasi tutti ad una voce si levarono i saggi a declamare su la tortura, » eppur ancora si conserva benchè combattuta e dalla ragione e dal sentimento, forza è riconoscerle alcun ragionevole fondamento, e che le declamazioni contro siffatta procedura riguardino piuttosto i possibili disordini che non la pratica regolare. Passa egli dunque in rassegna tutti i casi in cui la tortura viene applicata, alcuni condannando riso-

<sup>1</sup> Ognun sa che, nella Roma imperiale, era inflitta la pena di morte a chi violasse l'assurda tariffa delle cose venali, stabilita da Diocleziano.

<sup>2</sup> *Osservazioni pratiche sopra la tortura*, dell'avvocato FRANCHINO RUSCA. Lugano, 1776.

tamente, in altri credendola indispensabile per raggiungere gl'intenti della procedura criminale. Certo egli non dissimula alcuno degli argomenti avversi; dal suo ragio richiama continuo a ciò che la tortura importa realmente all'uso, volendo ragionarne da filosofo ma vedendo co' giudici nel tribunale; e conchiude che la totale abolizione, se è « reclamata da un'umanità tutta la più che sensibile al dolore di qualche individuo, vien contraddetta da un'umanità insieme illuminata al bene dell'intera repubblica. »

Il conte Antonio Montanari avea stampato a Verona nel 1770 una dissertazione *Sopra la necessità della pena di morte*; <sup>1</sup> un'altra a Milano il dottor Paolo Vergani <sup>2</sup> dedicava al sullodato Sperges, ove si lamenta che l'opinione contro tal pena acquisti ogni dì nuovi assertori, « giacchè tutto ciò che porta lo speizioso nome di umanità, ritrova un facile adito in questo secolo benefico. » Ammesso anch'egli lo stato di natura, vede che in questo gli uomini non aveano diritto sulla propria vita, bensì sulla altrui in certi casi; dandoci natura il diritto a tutte le cose, senza di cui

---

<sup>1</sup> *La necessità della pena di morte nella criminal legislazione, dichiarata nei casi da usarsi, con alcune osservazioni intorno a quella dei premj* (Verona 1770). A questoopuscolo, dedicato a Firmian, faceva plauso un conte NN., che stampò *Della vera misura dei delitti e della retta norma di applicare le pene* (Vicenza 1777). Esso confuta il Beccaria specialmente per quel che dice, esser misura dei delitti il danno inferito alla nazione; e pel negare al giudice ogni altro ufficio che di esaminare se un accusato abbia o no commesso un delitto: dal solo Ente supremo deduce il patto sociale, e le ragioni sue han la forza della moderazione.

<sup>2</sup> *Della pena di morte*, Milano 1777, coll'epigrafe di Euripide, « *Quæ nunc a quibusdam benignitas nominatur, vitam omnem remisit ad improbitatem.* »

non potremmo soddisfar le nostre obbligazioni. » Prova legittima la pena di morte anche pel furto, in dati casi; nè repugnare alla giustizia l'esacerbazione della pena per delitti reali ed atroci. Pretende con ciò rispondere al quesito, che invano l'accademia di Mantova avea proposto nel 1773: « Assegnare le cagioni dei delitti, additare il modo o di toglierle al possibile o d'impedirne gli effetti, affine di rendere più rari i supplizj senza che resti compromessa la pubblica sicurezza. » Dopo molte altre discussioni di cui diremo, comparve un'*Apologia della giurisprudenza romana*, opera anonima del professore Antonio Giudici,<sup>1</sup> dedicata al ministro plenipotenziario Wilzek, dove, querelandosi che fin allora non se ne fosse fatto alcun esame *serio, diligente, moderato*, si propone d'accompagnare il Beccaria passo passo, e così esposti i « principali caratteri d'una buona legislazione e d'un buon magistrato, trattare la causa delle leggi romane, della sovranità, dell'innocenza, del ben dei popoli. »

Non ha torto di dire che i novatori d'allora, invece d'incolpare la giurisprudenza romana, avrebbero dovuto attaccare la turba innumerevole (*multorum camelorum onus*) de' commentatori, glossatori, interpreti, trattatisti, decisionanti, consulenti, da cui restò ingombra per modo, che del primitivo suo carattere fin le vestigia erano scomparse. Quei che lo riconoscano, trovavano naturalmente ingiuste le accuse appostele; ed a ciò si ricoverano molti de' contraddittori del Beccaria. Il Giudici è professore e magistrato, ben addentro nella teoria e nella pratica delle leggi, fedele alla religione

<sup>1</sup> *Apologia della giurisprudenza romana, o note critiche al libro intitolato Dei Delitti e delle Pene*. Milano, 1784, Galeazzi.

avverso ai filosofisti de' quali già appa-  
 gna repugnante dal tono declamatorio, come  
 la ricerca del vero; conservatore dichiarato  
 come desunta da Ulpiano, « *In rebus novis  
 incognitis evidens esse utilitas debet ut recedatur ab  
 antiquo æquum visum est.* » Con 282 note ac-  
 cingenti l'opuscolo del Beccaria passo a passo.  
 Il copioso il commento, che è robusto spesso,  
 sempre, e rispettoso al merito del censurato.  
 Il primitivo stato d' indipendenza e di  
 che, unendosi in società, gli uomini ri-  
 cedono a parte di lor libertà; che anzi allora solo  
 si liberano, assentendo a Cicerone che « *legum servi  
 fieri esse possimus*;<sup>1</sup> » assicura ai giudici il  
 diritto di interpretar le leggi, non autenticamente ma  
 ritenendo che « *scire leges non est verba  
 sed vim et potestatem.* »<sup>2</sup> Quanto alla tor-  
 tura di inesattezze ed esagerazioni il Bec-  
 caria gli abusi nella pratica; esser meglio  
 torturare i rei che cruciare un solo incolpevole, e  
 che, finchè può aver luogo, dev' essere tut-  
 to miglior modo; è iniquo tale tormento, nè  
 può servire il reo, e nella lunga sua esperienza  
 non può col confronto delle contraddizioni e delle  
 incertezze si può benissimo giungere al vero senza  
 aver bisogno della prova giusta quando il reo convinto  
 non ha taciturnità;<sup>3</sup> raccomanda gran cautela

*Cluentio.*

II, D. *De legibus.*

Il Beccaria dice che « colui che nell' esame, si  
 non rispondere alle interrogazioni fattegli, me-  
 ritando la pena fissata dalle leggi, e pena delle più gravi che  
 sono stabilite, perchè gli uomini non deludano così  
 facilmente l'esempio che devono al pubblico »

e mitezza nell'adoprarla a scoprire i complici o altri delitti, e che si valuti come parte di pena; nè mai s'infligga ai già condannati a morte: appunta alcune massime pericolose o illiberali del Beccaria, come là dove stabilisce che « le prove imperfette delle quali il reo non può giustificarsi, o non lo faccia a dovere, divengono perfette » (§ 8); e dove non vorrebbe che un delitto commesso a Costantinopoli potesse punirsi a Parigi, ma che il luogo della pena sia quel del delitto. È naturale che dissenta da lui quanto ai delitti di difficile prova.

Che pene eguali infliggansi anche ai nobili, lo ammette quanto alle colpe di sangue, ma non gli sfugge come un'infamia o il bando aggravino assai più una persona illustre. Legittima la pena di morte, perchè non si cedette alla società il diritto sulla propria libertà, ma le si domandò la difesa di questa, anche col tor di mezzo chi volesse violentarla; nè mai la condizione del reo dev'esser migliore che quella dell'innocente, come risulterebbe nel caso che questo fosse ucciso e salvato l'uccisore; ma la crede « assolutamente necessaria soltanto nei delitti veramente atroci, quali sono quelli che infrangono il nodo sociale, o che turbano con premeditata malvagità la pubblica o privata sicurezza; » disapprova i paesi dove ancora infliggeasi per una ruberia, per un falso, per uno scritto ingiurioso, e sostiene che « non si devano immolare gli uomini al ben pubblico se non per una necessità evidente. » Conchiude che è ben diverso il crearsi nell'errante fantasia un sistema di legislazione, e l'applicarlo all'uso pratico.

È notevole che quei che risposero al Giudici lo beffavano di « volersi opporre ad un ragionatore coll'auto-



rità de' legisti, e confutare un filosofo coi testi d'Ulpiano, di Papiniano, di Paolo.<sup>1</sup> »

Il *Codice penale conciliato col codice del fatto*, ossia osservazioni pratico-legali sui delitti e le pene, dell'avvocato G. V. Roggeri (Roma 1789), confuta pure il Beccaria, per verità con declamazioni anzi che con ragioni. Soprattutto insiste sulla necessità di punire l'assassino sul luogo del delitto, e il più prontamente che si possa. « Si tratta d'un reo convinto, d'un reo che merita la morte? Fatelo levar dal mondo; ma presto; ma nel luogo dove ha consumato la sua malizia.

« Deh! che uomo rigido, che uomo crudele! dirà più d'uno.

» Io rigido? Io crudele? Io sono un uomo, che ha un cuore come tutti gli altri, un cuore capace di compassione e di sensibilità al pari di tutti, e forse più di molti; ma sapete chi desta la mia compassione. Chi eccita la mia sensibilità? Tanti poveri disgraziati. tante vittime infelici scannate, assassinate, spogliate da mani sanguinarie, violente, rapaci; questi sono quei fratelli, che hanno un diritto speciale alla mia sensibilità, alla mia compassione; questi, che hanno un diritto più sacro, più efficace a riclamare la pubblica vendetta, quando è stato violato quello della loro sicurezza, della loro pace, della loro esistenza. Che importa a me d'un picciol numero di ribaldi, che hanno le mani fumanti di sangue, che non esistono che di scelleraggini e di furto? Importa bensì, ed importar deve alla società la conservazione e la sicurezza di tanti uomini onesti, di tanti buoni padri di famiglia, di tanti sudditi fedeli, utili ed anche necessarj alle

<sup>1</sup> *Un foglio letterario: contro cui uscirono Osservazioni e risposte*, Milano, Galeazzi 1785.

proprie famiglie, alla società, allo Stato. Questa, miei cari filosofi, è la classe dei cittadini che deve starvi a cuore, interessare la vostra umanità, esercitare i vostri talenti; non quella vilissima ed infame ciurma di oziosi, di sanguinarj, d'ubriaconi, di giocatori, che ammazzano, che insultano, che rubano, non per impeto di passione, non per trasporto d'ira, o per impulso di necessità, ma per bestialità, per assuefazione, per abito, e per parlare coi legali, *ex sola libidine delinquendi*. Al sentirvi con cotesti vostri filosofici piagnistei, pare che la giustizia altro non faccia, ed altro non cerchi che di inebriarsi d'umano sangue. Son cotesti scellerati, che, macchiati di sangue e carichi di roba altrui, sfuggono per lo più al braccio della giustizia. »

Anche l'economista Filippo Briganti assevera il diritto di morte; e « La vita dell'uomo e del cittadino è un bene incalcolabile, che non bisogna sacrificare molto prodigamente all'idolo della tranquillità pubblica e della sicurezza privata, ma quando la morte dell'uomo e del cittadino divien rimedio unico alla necessità di conservarla, l'umanità medesima aguzza il filo della spada vendicatrice; e la ragione di esistere immola vittime umane innanzi all'ara del ben comune.<sup>1</sup> »

<sup>1</sup> *Esame analitico del sistema legale*, lib. III, cap. IV. art. 3, § 6. Poco se ne scostano il VECCHIONI, *Pensieri di legislazione penale*, e LANZILLI, *Teorica della legislazione*, ponendo che nell'ordine sociale è necessario un perfetto equilibrio di diritti: equilibrio che mancherebbe se il ribaldo potesse tor la vita altrui senza compromettere la propria (vol. II, parte II, cap. 2); quasi possa istituirsi equazione fra l'atto facoltativo del delinquente e l'esercizio del diritto punitivo del poter sociale.

Certamente altre opere saranno uscite in quell'interallo, animate da simili sensi: e vagliano a mostrare come non fosse soltanto pregiudizio di mestiere o colpevole ignoranza il sostenere le pratiche consuete, ma onvinzione che le pene tenui servono piuttosto ad incoaggiare, e che non conviene indebolire i mezzi repressivi della società, la quale non è mai difesa con tanto fervore, con quanto è attaccata.

Molti esortavano il Beccaria a rifondere l'opera sua, per meglio sviluppare ove occorresse, moderare o spingere ove si richiedeva, e adattarla alla comune de' lettori; l'autore stesso vi fu tentato, ma le occupazioni sue o l'insita inerzia lo rattennero, o forse il non voler mostrarsi debole col modificare un'opera già aggradita da tutta Europa, e dove i ritocchi non poteano che intepidire quel fervor di sentimenti con cui fu dettata,<sup>1</sup> e che fu tanta parte del suo successo.

Usciva frattanto a Napoli un'altra opera, di un giovane di 30 anni anch'esso, e anch'esso adepto degli Enciclopedisti, la *Scienza della legislazione* del Filangeri. Prodigio di storica erudizione sulle leggi criminali quanto n'era stato avaro il Beccaria, affoga il ragionamento nella filologia. Conservazione e tranquillità gli pajono l'oggetto unico e universale della scienza della legislazione, fino a dimenticarne e lo svolgimento e il progresso. Mentre Montesquieu sostenne le leggi non abbiano una bontà assoluta, ma relativa ai tempi e ai luoghi, e di quelle che più sembrano scostarsi dall'ideale cercava o la giustificazione o la spiegazione nell'indole e nei bisogni del popolo o dell'età per cui furono fatte, v'era e v'è chi professa che lo scibile, come è nella mente di Dio, così possa tutto ridursi a una semplice ve-

<sup>1</sup> Vedi la prefazione all'edizione del Remondini.

rità di cui tutte l'altre son corollario. Voi riconoscete la scuola di Kant: ma se questi l'applicò solo al diritto, il Filangeri lo estese a tutta la prudenza legislativa, e pensò si possano far leggi a norma della pura ragione, archetipo dell'ottimo sociale, valevoli per qualsiasi età e luogo. Egli che chiama Locke « il più gran pensatore d'Europa, » deducendo ogni cosa dai sensi non potea tampoco arrivare al punto unico indivisibile, come colle idee di Platone: ma invasato dalla allora predicata onnipotenza dell'uomo, addita ciò che dovrebbe promulgarsi da' legislatori, i quali suppone sempre di una capacità superiore alla comune, e ai quali (senza seguir la legge del progresso e lo sviluppo dinamico della persona umana che è il dogma della civiltà) basta volerlo per riformar tutto e subito; basta qualche splendida dimostrazione per far nascere i genj e crear i filosofi; basta « comprimere la molla dell'onore, per formare *legioni intere* di Cesari, di Scipioni, di Regoli.<sup>1</sup> » Anch'egli copia a mansalva i Francesi, e sebbene conosca le pratiche inglesi come

<sup>1</sup> Lib. II, 16. Anche il Filangeri, a somiglianza del Beccaria, sposò, a malgrado de' suoi e dopo lunghi contrasti, una ungherese, da Maria Teresa mandata a educare l'infanta. Sa dello strano, ma del tempo, quel ch'egli scriveva allo Spanocchi: « La sposa che scelgo è il modello delle mogli: e potrebbe compararsi alla Giulia di Rousseau. » Quand'ebbe pubblicato i tre primi libri della *Scienza della Legislazione*, re Ferdinando gli conferì il priorato dell'ordine Costantiniano che fruttava 525 ducati, da crescere a 925; lo dispensò da tutti gli uffizj militari e di Corte perchè studiasse in quiete; poi lo pose nel consiglio di finanza. Il Filangeri, tanto ardito come scrittore, era cauto e fin meticoloso allorchè trattavasi di ridurre ad effetto alcuna riforma, e volea che prima fosse discussa in pubblico. Altra prova di quel che ripetemmo sulla necessaria educazione degli affari.

pochi le conosceano allora, sul diritto penale non reca veruna novità, calcando l'orme del Beccaria senza neppure i ritegni che questo poneva. Le leggi nel punire ad altro non possono mirare che ad impedire il delinquente dal recare nuovi danni alla società, e distogliere dall'imitarlo coll'impressione prodotta dalla pena. Ma asserisce e non prova, mescolando il contratto, l'espiazione, la vendetta. Adotta la distinzione fra lo stato di natura e lo stato socievole, ma ripudia il Beccaria sulla pena di morte. Fuor dello stato civile (egli argomenta), l'uomo ha diritto alla vita, e a questo non può rinunciare; può bensì perderlo, poichè uno ha il diritto d'uccidere l'ingiusto aggressore, il che vuol dire che questo ha perduto il diritto sulla vita propria. Ma se l'aggressore riesca ad uccidere il nemico, ricupererà egli dopo consumata la colpa quel diritto alla vita che avea perduto nell'attentarla? La stessa causa, cioè il delitto, avrebbe dunque, un momento prima, tolto il diritto di vivere; un momento dopo l'avrebbe restituito.<sup>1</sup> Vien così a

<sup>1</sup> *Scienza della legislazione*, tomo III, parte 2, cap. 29. È la teoria di Locke nel *Governo civile*, cap. I, § 4: e la segue pure Raffaelli nella *Nomotesia penale*.

Gli argomenti del Filangeri son imputati dal Carmignani di falso esempio, ambigua espressione, petizione di principj. Erra come Rousseau e Beccaria, perchè suppone un primitivo stato di natura; ma ciò dà tutt'altro che diritto di natura. Kant considerò questo come un principio inerente alla ragione umana, che segue l'uomo nella società e fuori, e in tutte le circostanze; e per difenderlo è costituita la società: la libertà non è un diritto, ma una facoltà, senza di cui il diritto non può esser nè conservato nè esercitato.

Anche intorno alla proprietà manifesta il Filangeri idee inesattissime. Giudica infruttifere le classi non operaje, e fin gli scrittori: « Il ricco, o che si dia o che non si dia alle

stabilire tre gradi in ogni pena; massimo, minimo, medio, misura materiale, oppure che arroga al legislatore le parti della divina giustizia. Del resto, impugna vizj di procedura, che allora già erano caduti o scossi; invoca il processo pubblico e contraddittorio alla inglese; vitupera il segreto e le orride prigioni; eppure ripudia l'accusa per mezzo del ministero pubblico, e vorrebbe fosse libera a qualunque cittadino.

scienze o alle belle arti, appartiene sempre alla classe sterile della società. Non è così del povero. Il figlio del colono, che abbandona la zappa per correre alle Università e nelle accademie, priva la classe produttiva d'un individuo per aggiungerlo alla classe sterile, la quale è utile che sia la meno numerosa che sia possibile. »

Chiede la suddivisione de' possessi, e loda le restrizioni poste per ottenerla, e sin le leggi agrarie, intese nel senso volgare, anzi sin l'uso degli antichi Germani, dove la nazione era unica proprietaria, e ogn'anno si distribuivano porzioni di terreno ai capicasa; impugna il diritto di testare: vuol che uno possa lasciare incolto il proprio campo senza ch'altri possa costringerlo a lavorarlo. Benjamin Constant nel *Comento alla scienza della legislazione* ribatte continuo questa eccessiva ingerenza attribuita al governo nelle relazioni particolari, e il credere si possano correggere con leggi i tristi effetti delle leggi, e l'ammirare i popoli lontani di spazio o di tempo.

Esso Constant non vuole esclusa la pena di morte, ma serbata ai casi più gravi. Non consente col Filangeri nel lodare i lavori forzati, i quali accorciano i giorni e perciò implicano la medesima quistione dell'autorità sopra la vita del reo; rinnovano nella società l'antica peste della schiavitù, adoprando l'intelligenza e la forza dell'uomo qual semplice mezzo; moltiplicano i birri e i carcerieri; degradano il lavoro al cospetto degli onorevoli poveri che devono sostenerlo senza esservi condannati, e molte volte pongono il condannato in condizione migliore dell'onesto oprante, giacchè non gli mancano nè vitto nè medicine.

Quanto sminuivasi la penalità, sentivasi necessario crescere i mezzi di prevenire i delitti. I governi aveano stabilito la Polizia, parte di giustizia che vien determinata dalla prudenza più che dalla legge, previene anzichè punire, e vigila che o non si commettano reati, o commessi si scoprano. Il Carmignani credeva che all'uopo bastasse questa polizia amministrativa, ch'è distinguere in antegiudiziaria, giudiziaria e preventiva; il Filangieri invece trovava necessario il perfezionamento della legislazione.<sup>1</sup>

Nel 1788 compariva il *Saggio d'un Piemontese intorno all'origine dei delitti: al modo di prevenire e di rendere le pene più utili*, dove, vedendo nel cuore della pace e sotto principi desiderosi del bene aumentarsi i delitti, vuol che prima di tutto si studi di prevenirli: e cercandone le cause, dà per principali l'indole de' paesi, i vizj, il difetto di sussistenza. È dunque piuttosto una disquisizione morale, nè tocca al tema del Beccaria se non quanto al punire gli oziosi: al che non sa migliore spediente che multare i corpi pubblici, ne' cui paesi trovisi un convinto ozioso. Confuta il nostro quanto alla pena di morte, ammettendola però per mera necessità, e nei soli delitti atrocissimi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> È noto che Bentham suggeriva rimedj preventivi diretti e indiretti, soppressivi, satisfattorj, penali. Il qual Bentham dice: « Più si pondera la pena di morte, più si è portati alla opinione di Beccaria. E' l'ha sì bene difesa nell'opera sua, che è superfluo il trattarne ancora. » *Tratt. di Legislazione* parte III, c. 9. La prima traduzione francese di quest'opera, per Saint Aubin, comparve a Parigi il 1797 dietro alla traduzione del Beccaria.

<sup>2</sup> Anche l'avv. Pietro Mantegazza milanese pubblicava *Dei mezzi di prevenir i delitti più frequenti contro la vita e la proprietà*, tutto con argomenti filantropici.

Fin quando diffondeasi il programma del 1774 pel codice russo, un professore dell'archiginnasio di Roma potè dire di starvi rispondendo prima di conoscerlo. Intendo Filippo Renazzi, che negli anni 1773, 75, 81, 86 pubblicò quattro volumi latinj degli *Elementi del diritto criminale*; lavoro metodico, e forse il primo ove fosse ridotta a sistema scientifico la materia dei delitti e delle pene, e che, se cammina dietro al Beccaria, certo precedette il Filangeri, poichè il concetto fondamentale è svolto nel secondo volume, ove assoda la teorica della quantità della pena. Deduce egli il diritto del punire da un consenso tacito od espresso: si vale di tutti i materiali antichi, proponendosi ridurli a concetto filosofico, sebbene non vi riesca, e col nome di *giurisprudenza* costituendo una scienza della legislazione. Ammessa la società come in opposizione allo stato di natura, non poteva piantare certezza nel diritto criminale, poichè le relazioni dell'individuo colla società non sono un fatto di natura, ma una convenzione che può mutarsi. Per indurre alla dolcezza nelle pene si val piuttosto del sentimento che del raziocinio: sbigottisce col dipingere i supplizj usati dai varj popoli, ma non osa negarne la legittimità. L'opera era latina e dottrinale, sicchè, quantunque onorata di grandi lodi e vivi attacchi, poca efficienza ebbe a svolgere la filosofia del diritto.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *Elementa juris criminalis. Synopsis elementorum juris criminalis.* Siena, 1804.

Si riferisce a queste materie anche il *Saggio sopra l'impunità legittima o l'asilo.* Livorno, 1774, senza nome d'autore. Nel cercare di tali opere ebbi ad accorgermi quanto imperfette sieno le nostre storie letterarie, e assai più la giuridica.

Il Renazzi fu egli pure invitato da Caterina di Russia per

E via via le dottrine penali furono sviluppate in scritti e dalle cattedre; a Pavia da Luigi Cremani, che accanito alla irruente rivoluzione, non trascende il merito degli antichi interperiti;<sup>1</sup> e dal suo scolaro Tommaso Nani di Valtellina, che nei commenti al trattato di Antonio Mattei *De Criminibus*, al codice Leopoldino e al diritto nuovo e antico della Francia, mostrò filosofia e intelligenza della natura umana,<sup>2</sup> e con Wolf pareggiò la società ad una persona morale, che, per propria natura e senza cessione dei diritti de' suoi membri, possiede i diritti medesimi che ha ciascun in-

ordinar colà la procedura criminale, e dalla Corte di Vienna a Pavia a dettar giurisprudenza; poi Napoleone nel 1803 lo nominò professore di diritto criminale a Bologna; ma egli perseverò a volere star nell'Università romana, della quale scrisse una pregiata storia in 4 volumi in-folio. Ha pure una confutazione del sistema di Rousseau. Morì nel 1808, ed è certo lodato men del merito. Nel 1856 fu consacrato il suo busto nella protomoteca di Roma.

<sup>1</sup> Al Cremani dedicava il Romagnosi la sua *Genesis* nel 1791: ma esso Cremani, pubblicando nel 1791 il *Trattato del diritto criminale*, non ne fa tampoco menzione: una sola volta la accennò il Nani.

<sup>2</sup> Fanno al caso nostro la sua dissertazione *De indulgentia criminum et praescriptione*, Como 1789: *Sul diritto di grazia*, inserito nelle Memorie dell'Istituto Reale tom. III del 1824: scrisse poi i *Principj di Giurisprudenza criminale*, di cui solo un volume si stampò; il resto è manoscritto presso la sua famiglia. Morì il 1813.

Son pure da mentovare:

G. A. GENNARO, *Delle viziose maniere di difender le cause nel foro*, Napoli 1744.

PH. INVERNIZZI: *De publicis et criminalibus iudiciis*, Roma, 1787.

S. MATTEI, *Che la dolcezza delle pene è giovevole al fisco più che l'asprezza: paradosso politico-legale*. Napoli, 1787.

dividuo, e perciò quello di difesa, trasformatosi nell'autorità del punire. Roberti, al par del Carmignani, riconosce il diritto di punire « come un atto di giustizia meramente politica, derivante dal sacro diritto della conservazione dell'ordine sociale, e pienamente giustificato dalla trista ma indispensabile necessità. <sup>1</sup> »

Melchior Delfico napoletano, arraffattore de' paradossi critici de' filosofi, nel *Vero carattere della giurisprudenza romana* denigrò i Romani come micidiali alla nazionalità e autori di leggi che ai moderni trasmisero il despotismo e l'intolleranza. In quel paese stesso il marchese Dragonetti, per riscontro al libro del Beccaria, ne fece uno *Della virtù e de' premi*; il medico Cirillo uno sulle *Prigioni e gli Ospedali*; Mario Pagano le *Considerazioni sul processo criminale*; in Toscana il Malanima un *Commentario filosofico critico sopra i delitti e le pene secondo il gius divino* (Livorno 1786); altrove il conte D'Arco, Pastore, Barbacovi agitarono gli stessi problemi. Quest'ultimo confuta il Beccaria distinguendo il valor delle pene in valore assoluto e di opinione: il primo è dolore effettivo; l'altro è persuasione di terzi: e crede la pena di morte di dolore minimo e massimo valor d'opinione: mentre son l'opposto i lavori forzati: ma l'interesse della legge è che le pene abbiano il maggior grado di valor presunto e il minimo di effettivo, sicchè il Beccaria aggraverebbe il condannato e scemerebbe il bene sociale. Dove è facile opporre al Barbacovi che, se anche l'atto del supplizio è poco doloroso, penosissimi sono i precedenti; tanto che alcuni vi si sottraggono coll'uccidersi. <sup>2</sup>

<sup>1</sup> *Corso del diritto penale per lo regno delle due Sicilie.*

<sup>2</sup> FRANCISCI VIRGILII BARBACOVI *De mensura poenarum, sive de poenarum criminibus adequandarum ratione.* Trento,

Alberto De Simoni di Bormio, che nel *Saggio sul diritto di natura e delle genti* risolutamente ripudiava e teoriche fondamentali di Hobbes e Rousseau, nell'operetta *Sul furto e sua pena* (Milano 1776) contraddiceva al Beccaria; dal quale doveva essenzialmente scostarsi nel lavoro sui *Delitti considerati nel solo affetto ed attentati* (1789), dove insiste principalmente sul « doversi determinare la natura delle azioni non solo dagli esterni loro effetti, ma ben anche dagli interni rapporti, onde opporsi con efficaci pene alla rea volontà, eccitata dal corrotto amor proprio. <sup>1</sup>

1795, poi 1810. Nell'origine del diritto di punire, comincia: *Postquam homines, pertesi naturalis status...* Ma conchiude esser inutile disputar d'un diritto che tutti concedono. Vuol la pena misurata dalla malizia (*dolo*); non grave più del necessario, ma però tanto che superi l'allettamento al delinquere. Alla pena di morte non si venga che come ad estremo rimedio, e non mai esacerbata. Riprova la tortura, riferendosi all'autore *Dei Delitti e delle Pene*, e a molti altri che prima di lui la riprovarono; « *neque enim primus ille, uti vulgo putatum est, hanc laudem meruit.* » Confuta anche Filangeri, e tocca un cenno della *Genesi del diritto penale*.

Nelle sue *Riflessioni o massime morali, politiche, letterarie*, Trento, 1819, c'è quella mistura di vero e di falso che toglie ogni carattere scientifico. Stampò anche una dissertazione *Degli argomenti e indizj nei giudizj criminali*, Milano, 1820; una della *Pluralità di suffragi ne' giudizj civili e criminali*, 1814.

<sup>1</sup> Alberico Gentile, italiano profugo in Inghilterra, fu il primo che valutasse nei delitti il conato, e ben lo definisce; mettendo in capo alla linea la volontà del delinquere, in fondo la consumazione, e intitolando conato l'intervallo: « *aliud est crimen, aliud conatus: hic in itinere, illud in meta.* »

Del Desimoni, criminalista forse non valutato quanto basta, abbiamo varie lettere al Beccaria, e crediamo prezzo dell'opera il riferirne alcun che:

XXII. — Dettava allora politica all' Università di Vienna il consigliere de Sonnenfels, autore della *Scien-*

« Io sono per dar l'ultima mano ad una operetta criminale, in cui, mentre faccio quell'alta stima che si deve al merito singolare di V. S. Ill. rispetto al celebratissimo di lei libro *Dei Delitti e delle Pene*, e mi pregio di seguirne le tracce, in diversi luoghi pretendo di impugnare alcune di lei massime, con quel modo e contegno che è dovuto al di lei grado e al mio carattere. Quindi prima di produrre al pubblico questa mia operetta, ho voluto prevenire V. S. Ill. di questo mio pensiero, a cui sono spinto da più persone e di sapere e di discernimento simile, affinchè ella me ne voglia dare il permesso, assicurandola che non avrà motivo di lagnarsi del mio modo di scrivere. Si persuada pure che sono fra quei molti che ammirano con giustizia il di lei talento singolare, e il di lei spirito. Tirano, 2 febbrajo 1773. »

« I sentimenti, che io ho letti nella lettera, di cui V. S. Ill. mi ha onorato, sono conformi a quella alta idea che io ho del di lei discernimento finissimo, e del di lei nobilissimo criterio. Avrei creduto di tradir me stesso, e di combatter me stesso, se avessi lasciata scorrere frase o parola nella mia operetta, che avesse potuto anche soltanto in ombra offendere la di lei persona, per cui ho troppa stima e venerazione, e li cui talenti e lumi mi hanno troppo sorpreso, per non studiarne anzi ogni mezzo onde procurarmi l'onore della amicizia di un tanto uomo. Li uomini pari a V. S. Ill. sono troppo scarsi perchè non debbano riscuotere stima, e rispetto singolare presso chi si pregia di essere dotato di ragione, e di qualche discernimento....

» Il mio genio e li miei sforzi sono per la giurisprudenza più colta e più sistemata, ma io mi trovo in un terreno arido e secco, per sperare invano qualche frutto dai semi che mi ingegno di spargere a questo riguardo di quando in quando, e troppo spesso non colgo che frutti di invettive come di novatore, di troppo singolare nelle opinioni, e di disseminatore di sentenze oltramontane, e poco manca che non mi facciano di cattolico un marcio eretico, benchè abbia mai sempre date non equivoche prove della mia religione. Tutto ciò deriva sin-

za del buon Governo, ove dà come fine della pena il  
rattener altri dal commettere il male morale con la

golarmente per avere io fatti i miei studj nelle più celebri Università della Germania, dalle quali, al dire di certi sciamaniti e fanatici, non si ritraggono che pregiudizj intorno la nostra religione. Io però mi sono fatto un sistema di lasciar abbajare i cani alla luna. Non devo però dissimulare che, in mezzo a tanti sciocchi e ignoranti, abbiamo in tutta l'estensione della nostra Rezia varj valenti uomini illuminati e dotti, de' quali godo l'amicizia e la più stretta corrispondenza, col l'ajuto de' quali non manco di combattere l'altrui fanatismo. Il non mai abbastanza commendato libro *Dei Delitti e delle Pene* presso ben molti è sembrato un'altra specie di Alcorano, pieno di enigmi e di misteri. Esseudomi nella mia più fresca giovinezza convenuto di fare alcune difese a' rei che dovevano subire il supplizio, mi sono sforzato di seguire li ottimi di lei principj e l'eccellente di lei sistema. Ciò ha messo in moto e in tumulto coloro che ciecamente adorano il merito de' nostri antichi Prammatici, che non hanno meno male recato alla giurisprudenza di quello abbiano fatto alla medicina gli Empirici, Metodici, e Galenici. Da tutto ciò è nata l'occasione dell'opera che faccio stampare, desunta singolarmente da una difesa da me fatta qualche anno fa ad un ladro, reo di moltissimi furti bensì, ma tutti semplici, cioè senza aver mai attentato alla vita di chicchessia. L'opera adunque ha per titolo *Della pena proporzionata alla natura del delitto di furto semplice, con alcune riflessioni e osservazioni che possono servire di commento al libro Dei Delitti e delle Pene*: e riuscirà di una mole piuttosto grande, poichè il soggetto dell'opera mi ha portato a trattare varie materie, che sebbene a prima vista sembran possano aliene dal primo oggetto, tuttavia aver devono analogia e relazione al soggetto dell'opera, presa in tutta la sua giusta estensione. Io però in essa carpisco l'irregolare procedere de' nostri Tribunali, ne quali avendo delle principali ingerenze, ho potuto rilevare assai, ma dalla opera non deve comparire ciò che da qualche sfuggita, caduta a proposito sotto la penna, come un accorto leggitore facilmente rileverà. Datami pertanto una tale

minaccia di mal fisico » (§ 360), e che anche nella pena di morte il legislatore, « perdendo la speranza di correggere il delinquente, lo toglie alla società per privarlo dei mezzi di offenderla maggiormente. » Questo principio inesattissimo egli non approva: anzi fin dal 1764 avea sostenuto che la pena di morte repugna al fine delle pene; loda il Beccaria, venuto, dic' egli, in appoggio della sua sentenza, ma lo ribatte ove nega all' autorità il diritto di morte, giacchè il diritto di difesa (al veder suo) collo stato civile fu trasferito dall' individuo nella società: venuto però che sia il reo in potere della giustizia, più non si avvera il bisogno di tal difesa per la pubblica sicurezza; è capace di emendazione, nè è vero che la morte sia il più temuto dei castighi.

Nel 1767 il Sonnenfels era stato accusato alla sovrana di novità filosofiche; sicchè venendo destinato a legger diritto penale, prima di promulgare le sue prelezioni interrogò l' autorità se dovesse scriverle secondo la pratica che avea sott' occhi, o « secondo i principj che credea più giusti, senza badare se conformi alle presenti costituzioni. » Gli fu risposto trascrivendo le parole della sua domanda che intervirgolammo.

Scorre poco tempo, e l' imperatrice lo informa esserle riferito che egli insegnava canoni di politica direttamente opposti alle sovrane leggi, quali sono il rigettar la tortura, e disapprovare la pena di morte, « contro quanto è stabilito dalle leggi divine e umane. » Ciò avvenne nel 1775: ma a differenza di coloro che

---

occasione, entro a trattare alcuni punti, ne' quali sembrano dover disconvenire con V. S. III. Ecco l' occasione, l' idea e il soggetto dell' opera mia, in cui ho immischiata qualche erudizione e qualche elegante detto di filosofi ed eruditi, che mi cadeva sul proposito. Tirano, 15 marzo 1773. »

un regio volere rispettano più che la verità e la giustizia, egli credette che un principe abbia diritto che gli si esponga la verità; onde presentò a Maria Teresa un' istanza, in cui non solo difendeva sè stesso, ma impugnava le barbarie della tortura, esortando la sovrana a sospendere l'uso di questa e la pena di morte, sin a tanto che venisse sciolto il dubbio promosso sulla loro legittimità. « Non v' ebbe forse mai quistione più rilevante di questa, nè che meglio meritasse esser discussa alla presenza de' principi: non è una quistione inoperosa, una di quelle scolastiche opinioni intorno a cui, qualunque sentenza s' abbracci, la pratica non è variata. Molto sangue innocente ingiustamente sparso può esser la conseguenza funesta d' un' erronea decisione. Il mondo, attento a una principessa che ammira, riceverà dalle sue labbra la soluzione di questo dubbio, che forse è dubbio soltanto perchè all' autorità de' grand' uomini si può ancora opporre il codice Teresiano. » Adduceva egli tali ragioni, che l' imperatrice ne rimase scossa, e volle gliele esponesse più distesamente. Fu allora che egli scrisse l' operetta sull' *Abolizione della Tortura*, prontamente divulgata, e di cui a Milano pubblicò una traduzione l' abate Amoretto,<sup>1</sup> con aggiunte pratiche conformi alla giurisprudenza nostra.

Avverte il Sonnenfels come fin dal 1770 il consigliere aulico Martini avesse pubblicato un *Jus civitatis*, ove conchiude, « *tortura generatim remedium veri elicendi ineptum est, adeoque illicitum* » (§ 158): le stesse ordinanze criminali dell' Austria del 1766 all' articolo 38, chiamavano la tortura una violenza

<sup>1</sup> *Sull' abolizione della tortura, del signore di SONNENFELS, tradotta dal tedesco con alcune osservazioni sul medesimo argomento.* Milano, 1776, Galeazzi.

legale: e un' ordinanza di Corte del 26 novembre 1773, in seguito a consulti medici, aveva ordinato di smettere la tortura.<sup>1</sup> Ma i magistrati la proteggevano: e quando Maria Teresa volle averne il parere di tutti i tribunali provinciali, il relatore dell'Austria inferiore mostrossi il più risoluto nel volerla conservata. Appoggiavasi egli principalmente alla mitezza con cui applicavasi, le ordinanze criminali volendo fosse diminuita o accresciuta proporzionatamente alla maggiore o minor forza de' rei, al paese, alle circostanze (art. 38, § 17, 19); e che due o tre giorni dopo la tortura fosse al reo esposta la confessione fatta, che perdea valore s'egli non la confermasse. Ognuno indovina le ragioni che il Sonnenfels, vi oppose; e in fatto l'imperatrice abolì la tortura ne' suoi paesi tedeschi e polacchi; ma gli Italiani aveano una costituzione di antica data: e nei paesi mancanti di istituzioni assicuratrici, i privati e le comunità cercano almeno sottrarre al governo qualche porzione di loro indipendenza mercè la varietà delle leggi e la discordanza dei poteri.

Primo corpo della nazione milanese era il Senato,<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Nel 1773 il Beccaria scriveva a sua moglie: « Sono stato dal capitano di giustizia, ed ho veduto e parlato coi ladri assalitori di Moscati e Mainoni. O che sciocche e miserabili figure, in apparenza poco da temersi! Tutti son presi, e tutti hanno confessato. La loro miserabile situazione mi moveva a pietà: ed una certa bonomia del capo de' ladri in mezzo alla più tranquilla e determinata scelleratezza mi hanno sorpreso. Malgrado l'autore del libro *Dei Delitti e delle Pene*, lunedì prossimo saranno giustiziati. »

<sup>2</sup> Lo Sperges assicurava G. Antonio Berretta che l'imperatrice non faceva nulla se non col consiglio e coll'opera di quei che regolano le cose a Milano: « *Nihil heic decernitur ab Augusta, nisi illorum qui Mediolani res moderantur, consilio et opera.* »



stituito ne' primi anni del Cinquecento sul modello e' Parlamenti francesi, che alla supremazia della giustizia univa « l' autorità di confermare o cassare le istituzioni del principe, togliere e dare qualunque dispensa, anche contro gli statuti e le costituzioni<sup>1</sup> » e a terminare i decreti e le grazie del re, cioè esaminare e in nulla contrariassero la giustizia, i diritti, le consuetudini, e solo in tal caso ordinarne l' esecuzione. Inoltre, come compenso delle tante terre cedute al Piemonte, il ducato di Mantova era stato aggregato al milanese nel 1749: pei reclami de' Mantovani staccò ancora nel '51, nell' '84 tornò ad esservi annesso, sicchè dipendesse affatto dall' amministrazione e al tribunale milanese. Ivi sussisteva, sin dall' età dei

---

<sup>1</sup> *Novæ constitutiones*, tit. *De senatu*. Componevasi di un residente, quattordici giureconsulti e sette segretarij tolti uno a ciascuna provincia. Inoltre il capitano di giustizia, scelto al re fra i dottori di collegio, avea la giurisdizione criminale a tutto lo Stato, e la civile nelle cause de' curiali e degli uffiziali regj; sedeva all' ultimo posto in senato, avea sei alabardieri di scorta, e un vicario dottor di legge. Le cause erano trattate, secondo complicate competenze, dal vicario di provisione, dai giudici del gallo e del leone, dal capitano di giustizia o dal suo vicario; fatto il processo, proferivano la sentenza: allora la cosa rimetteasi ai fiscali regj, i quali presentavanla col loro voto al senato, che o la confermava e faceva eseguire, o la mutava, o faceva grazia. Primo presidente del senato nel 1499 fu il vescovo di Luçon Pietro di Senanges; poi Stefano Poncheri, indi Gioffredo Caroli, entrambi vescovi di Parigi. Dappoi furono quasi tutti patrizj nostri fin al conte Carlo Pertusati, che durò dal 1733 al 1753 quando rinunziò. Gli successe allora il marchese Gio. Corrado de Olivera, che morì d' apoplezia il 15 novembre 1785, e fu l' ultimo, giacchè l' anno dopo il senato fu soppresso, surrogandogli il tribunale supremo, che durò fino al 1797.

All' Appendice C diamo un esempio di tali cause.

Gonzaga, un consiglio di giustizia, preseduto da un capitano, e nel *piano* che Maria Teresa diede per quei tribunali, enumerando le attribuzioni d'esso capitano stabiliva :

« § 50. Non gli sarà permesso deliberare intorno al passare o no alla tortura, se non sentito prima il fisco, e di concerto col presidente del consiglio.

» § 51. Potrà però passare alla tortura in quei casi, ne' quali la disposizione di ragione concede al giudice la facoltà di torturare, anche non data alcuna difesa nè copia del processo, val a dire per ricavare dai rei congrua risposta, o per aver da essi li complici del delitto, ed altri simili casi, per li quali di ragione è permesso al giudice di passare ai tormenti.

» § 52. Nelle cause de' borsajuoli, vagabondi ed altre persone di vil condizione, alle quali e per il primo furto non eccedente lire 30, e per altri di poco valore, o perchè minori di 14 anni, debba tosto irrogarsi la pena della frusta, catena infame, o altra più leggera, potrà il capitano di giustizia procedere sino alla condanna ed esecuzione da sè solo, e senza partecipazione del presidente del consiglio. »

A questi due corpi fu, per ordine del ministero di Vienna, proposto di esaminare se abolir la tortura, o per quali misfatti riservarla; e abolendola, quali mezzi di procedura sostituirvi.

Il 9 ottobre 1772 tenutosi consiglio di governo in presenza dell'arciduca, convenivasi che la tortura è contraria all'umanità, ma non si prendea veruna deliberazione, e domandossi l'opinione de'magistrati. Ciascun ministro, o vorremmo dire ciascun membro del consiglio di giustizia di Mantova distese dunque il proprio voto separatamente.

Giorgio Waters, presidente, dirigeva il proprio al

ministro Firmian, bilicandosi tra le ragioni pro e contro. Il consigliere Francesco Antonio Tamburi predicava la tortura legittima e utile. Il Benintendi riferivasi allo statuto di Mantova, che la adottava, « *ne maleficia probationum defectu remaneant occulta, et per consequens impunita*; » onde la restringerebbe ai casi atroci e li difficile prova, omicidio, furto, depredazione, latrocinio, rapina, ratto di donne o di figliuoli, intelligenza con nemici e ribelli; quanto ai delitti di Stato, per comune opinione credeasi necessaria la tortura; fin da Matteo e Bielfeld e dai più liberali, come colpa sopra tutte enorme e che intacca lo Stato medesimo.

Nel consigliere Ferdinando Forti l'umanità lotta colla legalità; si congratula siansi da un pezzo disnessi l'eculeo, il fuoco ai piedi, altri spasimi detti a tortura maggiore i quali destano raccapriccio, conservando solo la minore, cioè la corda e i sibili. Questi ultimi son certi legnetti che si frappongono alle dita, poi si comprimono con una funicella. La corda consiste nel legare il paziente colle braccia dietro le spalle, e levarlo da terra, senza squassi però (dic' egli), senza percosse alla fune, senza pesi: così alzato, regge per un' ora intera? l'accusato riman purgato pienamente da ogni indizio, e viene dimesso senza alcuna pena. Ma poichè la gravità degli indizj non comporta che così assolvasi il negativo, sogliamo limitarci a due o tre quarti d'ora; sicchè rimanga al fisco il diritto di qualche pena straordinaria. Il Forti conchiude di conservare almeno i sibili e le battiture, acciò non manchi il modo di terminare i processi, e compire le prove.

Carlo Renieri, podestà, impinguò la sua consulta con erudizione storica e giuridica, aggiungendovi la lunga sua esperienza; attesta come, malgrado il consenso delle nazioni, le leggi civili e criminali e la sa-

viezza della sua istituzione, alla tortura non mancasero mai contraddittori, atteso lo *sterminato numero di innocenti immolati*: pondera tutte le loro obiezioni con lealtà, e finisce col proporre che la si conservi, tanto più che nessuno suggerì altro succedaneo.<sup>1</sup>

Il consiglier Felice Nonio pensa che, non tanto la smania di innovare, quanto uno spirito di filantropia e di equità domandi d'abolirla; che, se scopo di essa è l'ottenere la verità, essa certamente non lo raggiunge.

Anche Angelo Salvadori sta per l'abolizione, suggerendo che ad ottenere la confessione del reo varrà meglio il mitigare le pene, e qualora si ostini, rimandarlo *rebus stantibus* o, come oggi diciamo, a processo aperto, e pei delitti più atroci bandire il delinquente supposto o non provato.<sup>2</sup>

Non così particolareggiata informazione potei raccogliere dei voti esibiti a Milano nel 1774: ma mi ricordo quando il ministro Tanucci ordinò alla Curia Suprema di Napoli che delle sentenze esponesse sempre i motivi, quella se n'adontò, quasi d'un dubbio sulla sapienza sua, avvezza a fare autorità, anzichè a

<sup>1</sup> Quando il Concilio Lateranense IV abolì le prove del fuoco e gli altri *giudizj di Dio*, non si sapeva come terminare i processi. L'impaccio fu sentito principalmente in Inghilterra, dove il papa reclamò l'esecuzione di quel decreto durante la minorità di Enrico III; i cui ministri non seppero di meglio, che rimettersi alla discrezione de' giudici. Fu allora che questi, per diminuirsi tale responsabilità, introdussero un altro *giurì* oltre quello d'accusa, che prestasse loro gli elementi delle sentenze che doveano rendere, e così venne a compiersi il sistema de' giurati inglese, tanto ammirato.

<sup>2</sup> Anche il Beccaria ammette la pena del bando de' cittadini. Pena inetta pe' delitti minimi e pei gravissimi; impolitica perchè manda fuori persone utili; ingiusta perchè turba la moralità degli Stati altrui.

produr ragioni. Altrettanto il lombardo senato avrà considerato per un insulto il dubitare della sua equità nell'ordinare, della sua moderazione nell'applicare la tortura. Fatto è che ai due gennajo 1776 l'imperatrice deliberava: « La tortura, secondo l'esempio de' diversi Stati esteri, dovrà essere abolita generalmente e senza limitazione alcuna; il che sarà notificato a tutti i tribunali, senza pubblicarlo con editto. E però il giudice dovrà fare il suo voto, qualora esistano indizj sufficienti per la tortura, e non si possa sperare altro mezzo di convinzione. In tal caso colla sentenza definitiva non potrà infliggersi che una pena straordinaria: riflettendo di che importanza sieno gli indizj, e quanto s'accostino ad una piena dimostrazione. Principalmente dovrà aversi riguardo agli indizj permanenti, dei quali il reo non possa purgarsi, e che non saranno provati dalla stessa verificaione delle circostanze fatte dal giudice *ex officio*, in questo caso dovendo il reo esser punito con pena straordinaria, a misura e secondo il caso degli indizj aggravanti. »

Quell'avvertenza di non dargli la pubblicità d'un editto nasceva dal timore che ne traessero baldanza i delinquenti, e gli imputati ostinazione a negare. Chi delle leggi creda suprema dote l'esser chiare e precise, non loderà questa; pure si consolerà di vedervi abolita la tortura.

Lo era in massima; restavano però le lunghe formalità.

Agli 8 di quel mese il grancancelliere principe di Kaunitz scriveva a Milano al ministro plenipotenziario conte di Firmian, addomandandogli il sentimento del nostro tribunale intorno alle pene da irrogarsi ai delinquenti e ai condannati, e alle mutazioni da introdurre nel codice criminale, e se convenga abolire del tutto

la pena di morte, o restringerla ai soli delitti più atroci, sostituendovi case di lavoro, e trattando i condannati con tal durezza, che il perseverante spettacolo della pubblica punizione imprima maggior terrore e serva d'esempio efficace più che lo stesso supplizio, intanto che la società ritrae qualche vantaggio dai lavori dei condannati. « Dagli elenchi criminali di queste provincie (soggiunge il grancancelliere) appare che la tortura in Italia si frequenta più che negli Stati tedeschi, e si applica per furti e simili delitti. Prevedo che il senato, rigoroso mantenitore delle leggi antiche e delle pratiche consacrate dall'uso, vorrà sostenere l'odierno sistema. Converrà però renderlo inteso che S. M. inclina a volere abolir generalmente e in tutte le provincie della monarchia questo genere di questione. Ciò gli serva d'avviso, acciocchè le ragioni che volesse opporre sieno valide e stringenti così, da far fronte a quelle che contro la tortura produssero questi tribunali di giustizia. »

Giusta le regole, il Firmian trasmise l'ordine al Senato di Milano, e al Consiglio di Mantova, il 13 febbrajo. Ralleghiamoci della speditezza usata in questa trattativa,<sup>1</sup> poichè agli 8 marzo già riferivasi il voto

---

<sup>1</sup> Da Vienna giungevano esempj, o almeno eccitamenti a prontezza. Lo Sperges scriveva al Beccaria il 19 agosto 1779:

« . . . Il gran cancelliere, anche come ministro di Stato per gli affari interni, deve dare con sollecitudine il suo voto in iscritto sopra gli oggetti di deliberazione, che vengono comunicati a lui; e se lo differisce, n'è interpellato in fine del mese a nome di S. M. e obbligato di rendere conto del ritardo. In questi dicasteri poi ogni consigliere relatore deve fare dentro lo spazio di otto giorni il suo rapporto al consiglio sopra le materie del suo dipartimento, o a lui particolarmente commesse, e la spedizione deve immediatamente

Se il fiscale mantovano « dopo brevi ore di riflesso » metteva sopra argomento di tanto rilievo. Tralasciato ciò che spetta all'umanità, al pericolo di subordinar la verità alla vigoria o debolezza del reo, e gli altri punti già dibattuti tra filosofi e giurisperiti, si limita solo all'interesse dello Stato. La disparità delle desolazioni e l'assurdità delle accuse anche contro se stessi, rivelò la sconvenienza della tortura; la quale in ogni caso non può purgar l'infamia che nasca dal fatto, nè ingigantirla in casi inverisimili. Al testimonio non si crede, non all'egli probabile causa è cognizione. Si è parimente d'accordo che la sola confessione non basti a condannare uno per reo. Se alcuni giureconsulti non avessero saputo che ne' delitti atroci sia lecito trascendere il diritto, non resterebbero deplorabili monumenti dell'umana fragilità; nè tante sentenze precipitate qualora si avessero in prima verificate la confessione, la causa impellente, il corpo del delitto visualmente, anzichè per udita.

Il diritto comune e lo speciale statuto di Mantova comandano legittimi indizj per infligger la pena ordinaria: come anche per verificare la confessione. Se essi precedono la confessione; ecco inutile la tortura; se

cedere alla deliberazione: se no, viene redarguito dal presente o dalla stessa M. S., alla cognizione della quale sono partite le spedizioni d'ogni mese, o le loro mancanze. Qui non vi sono poi ferie di alcuna sorte. Io pure sono nello stesso caso di dover evacuare, da un giorno di posta per la patria fino all'altro, qualunque cosa, e di quest'ordine e solitudine n'è testimonio lo stesso governo che riceve le lettere. Non v'è perciò da meravigliarsi se la consueta e quasi tematica tardanza, che generalmente regna nel ministero di Milano, senza neppur eccettuarne il governo, mi mette talvolta di mal umore per effetto di zelo. Quante belle e utili cose non potrebbero farsi e accelerarsi con un poco più di attività! »

mancano, ripugna al diritto naturale e scritto il volerla estorcere dall'inquisito.

Se nel diritto civile è stabilito che non si desumano le armi dall'arsenale del reo, quand'anche l'attore dovesse perdere il patrimonio, viepiù dovrebbe volersi ne' casi criminali che nessuno sia costretto ad allegare la propria turpitudine. Eppure si obbliga l'accusato, non solo a confessare il delitto di cui è sospetto, ma i luoghi, i testimonj, astringendovelo fin coi tormenti. Conchiude che il togliere la tortura non pregiudica punto allo Stato, giacchè essa è inefficace o perchè la confessione non serve senza previa verificaione, o perchè gli indizj precedenti alla verificaione bastano, secondo il diritto comune e il municipale.

Quanto alla pena di morte (prosegue il relatore) dalle leggi italice è infitta a quasi tutti i delitti. I facinorosi non possono querelarsene, atteso che la conoscono comminata, e vedono tutto di i patiboli. Ma tale frequenza sminuisce il terrore; <sup>1</sup> i ribaldi dicono la morte esser il termine di tutti i mali; mentre la continuità delle pene e l'umiliazione de' lavori forzati hanno molto maggiore efficacia a rattenerli dal delinquere.

Il delitto deve estimarsi e dall'oggetto e dall'impulso. L'oggetto distingue i delitti in sei classi, se-

---

<sup>1</sup> Gio. Botero, politico cristiano, dimenticato per Machiavello e pari suoi, già nel secolo XVI lodava Venezia che uccidesse men gente d'ogni altro paese (contro l'opinione ingerita dai romanzieri e pseudostorici) e non usasse supplizj atroci. Ed esclama: « A che proposito caricar le forche d'appiccati e far beccheria d'uomini senza fine? L'assiduità della forca, perchè le cose alle quali gli occhi sono avezzi hanno poca forza a far movimenti negli animi, rende così fatta morte meno vituperosa e meno aborrevole. »

ondo che riguardano la religione, lo Stato, i costumi e l'onore dei concittadini, la loro vita, i beni e gli effetti; e nel punirli devesi riguardo all'età, all'intenzione, al pericolo, alla violenza. I più atroci son le congiure contro la religione e lo Stato, o la vita d'uno; e poichè si perpetrano con malizia consumata, sprezzo e dolo manifestissimo, sarebbe impossibile conservar lo Stato senza punirli di morte. Simile pena esige la purità della religione contro il sacrilegio con disprezzo. Tengono dietro le cospirazioni contro la vita del principe, degli amministratori, di qualunque altro uomo, purchè seguita da effetto. Secondo poi la qualità della persona, la violenza, il tradimento, il danno venuto a' privati o al pubblico, la morte suole esasperarsi a volontà del legislatore.

Al tentativo non riuscito devesi pena minore, ma la più prossima alla morte, quando non istette dal delinquente il ridurlo ad effetto.

Gli altri attentati contro gl'interessi, i costumi, l'onore non son da valutare altrettanto, e chi li commette può castigarsi con lavori forzati, battiture a tempo fisso, tanto più spesso quanto più grave fu la colpa, o con ferri sempre più pesanti, o con esercizj umilianti.

Qui il relatore soggiunge in nota che i lavori pubblici possono gravarsi in diversi modi: con battiture ogni settimana od ogni mese in pubblico e al cospetto del popolo sulla piazza maggiore: attaccare il condannato al carro con cui si menano le biade al mulino: e poichè in un giorno si possono fare tre viaggi di sei sacchi per volta, in un anno, deducendo 65 giorni festivi, potrà trasportare 5400 sacchi: che a 20 soldi il sacco, recano un bel guadagno o risparmio, anche pagando un custode per carro a lire 120 il mese.

Tornando al suo proposito, il relatore non soffre

che la sentenza si aggravi pei recidivi di colpo contro i beni; ma perchè chi peccò una volta è capace di emendarsi, non bisogna che una casa stessa raccolga i delinquenti correggibili e i facinorosi consumati.

Mentre co' lavori pubblici si sgomenta dai delitti, bisogna togliere l'ozio abituale, i giuochi, la soverchia compassione verso i condannati. Ai giocatori è comminata la pena di lire 6000; ma i più non sono in grado di pagarla; se il sono, ne van sovvertite le fortune con iscapito de' figliuoli e de' parenti, e il giocatore spoverito medita nuove astuzie. Più conviene ai meglio stanti togliere la libertà, ai più bassi impor lavori, escluderli dagli uffizj, dai sussidj destinati ai poveri. Gli oziosi paesani si mettano a un anno di lavori, i forestieri si caccino via dopo la battitura. Alla mendicizia già si provvede, e meglio può provvedersi.

Di questo discorso pieno di cose ma disordinato, la conclusione è che nulla osta perchè la sovrana abolisca la consuetudine della tortura; e la pena di morte riservi ai delitti atroci.

Non vi parrà soverchia quest'analisi, allorchè riflettiate che tali voti erano stesi dalle persone meglio competenti sì per scienza e sì per pratica. Non è raro che il capo ne sappia meno de' subalterni; e in fatto. debolissimo ci parve il voto che, ai 12 marzo, presentava il Guaita capitano di giustizia. La tortura, dic'egli non soleva dai Romani infliggersi che agli schiavi; abolita la schiavitù, dovea pur essa togliersi; e riservarla pel delitto di lesa maestà in primo grado, onde risaper dal reo, già convinto, le circostanze più minute, \* troppo importando al ben pubblico un delitto per il quale si procede anche contro i figli, benchè innocenti, del reo, la cui abitazione si consuma col fuoco, e spargonsi le ceneri al vento. \*



Che il principe deva punir i delitti atroci anche colla morte, è chiaro « come l'assioma geometrico due e due fan quattro. » E qui definendo il delitto « una azione con dolo, commessa o contro la società intera o contro un individuo della stessa, nella vita, nell'onore, nella roba, » fa caso di morte la lesa maestà, in cui comprende l'alterar il sigillo del principe, la falsa moneta, l'ingaggio, il furto sacrilego in primo grado, cioè con violazione del sacro pane: fra i delitti contro la vita, il reo o mandante o ajutatore d'omicidio seguito, l'avvelenatore, il falso testimonio in causa capitale: fra quelli contro l'onore, il ratto, lo stupro, l'adulterio violento, la sodomia scandalosa e la bestialità; contro la roba son casi capitali l'aggressione a mano armata, il furto violento nelle case, gl'incendj, il taglio degli argini maestri in tempo di piena.

Diffondendosi sui lavori forzati, suggerisce quelli intorno alle fortificazioni, a sfangare i laghi e altre opere in Mantova e attorno al Po; pei peggiori il raccogliere le immondezze: pei minori proponeva una fabbrica di tele.

Non così d'accordo caddero i giuristi di Milano. Il voto del fisco, riferito al 26 marzo 1776, riflette che la tortura fra i Romani adopravasi solo ne' più atroci delitti e pei servi.<sup>1</sup> Dappoi i filosofi gareggiarono in

---

<sup>1</sup> È a notare che lo schiavo poteva esser torturato anche per delitto a cui fosse affatto estraneo; bastava che chi ciò chiedeva ne garantisse al padrone il valore: consideravasi anzi come tristo il padrone che ricusasse lasciar torturare lo schiavo di cui assicuravasi egli il prezzo. Un senatore, nipote del gran Pompeo, è accusato di magie, sopra uno scritto ch'egli dichiara falso. Gli accusatori chiedono si mettano alla tortura i suoi schiavi che doveano conoscerne il carattere: ma poichè la

farla abolire mostrandola iniqua e inutile, con validi argomenti e coll' esempio di rei che perseverarono al niego, e di innocenti che s' accusarono. Ma questo non valse a smoverne i pratici, i quali oppongono la necessità, riconoscendo la tortura un male, ma necessario. Congratuliamoci col fóro milanese, dove l' uso della tortura non invalse come presso altri popoli: perocchè gli imputati non vi si sottopongono se non dietro indizj legittimi. Ma la tortura non s' adopera solo per estorcere la verità, bensì per altri effetti, con decreto del giudice e regole impreteribili: com' è, per ottenere congrua risposta, per sapere i complici, per purgare l' infamia, e sopra le contrarietà e contraddizioni de' rei o de' testimonj. Se si togliesse la tortura, il taciturno potrebbe castigarsi con carcere più aspro, peggior cibo od altra afflizione; e in ogni caso potrà trattarsi come i negativi.

Qualora sovra altri delitti del reo o sui complici v' abbia indizj, il giudice potrà procedere a nuove diligenze; se gl' indizj mancano, sarebbe iniqua l' indagine. Anzi, abolita la tortura, s' avrà la confessione più facilmente di quando il reo sa che, confessando, va incontro certamente alla tortura. Che l' infamia si pur-

---

legge vietava di ricever le deposizioni dello schiavo contro il padrone, Tiberio fa comprare quegli schiavi dal fisco. Tacito, onest' uomo e severo denunziatore delle colpe del suo tempo, riferisce il fatto senza altra disapprovazione che per l' imperatore, il quale avesse trovato modo di eluder la legge. Tanto il rispetto alla legge era più forte che quello all' umanità. Eppure Tacito avea conoscenza di certi scellerati, detestabili al genere umano e chiamati Cristiani, i quali insegnavano in certe loro combriccole alcune utopie pericolose, cioè che gli uomini son tutti fratelli, e che, senza distinzione di stirpe o di casta, devansi tra loro non solo giustizia ma affetto.

chi con questa, è dichiarata follia dai migliori pratici. Quanta fede meritino i correi infami o i testimonj convien misurarlo da altri testimonj e da circostanze di fatto; che se il reo si contraddice, talvolta è ignoranza; e alla peggio vuolsi trattarlo come colui che tratta la confessione.

E poichè nel fóro nostro non si usa più la tortura per estorcere la verità, e non dimeno la giustizia ha il suo corso, niun detrimento le verrà dall'abolirla anche ne' predetti casi.

Alla tortura, che dalle Nuove Costituzioni e dall'uso è inflitta come pena per frode delle regalíe, per rivelazione d'armi e simili colpe, altre pene potranno surrogarsi.

Talvolta il Senato comanda che si tormenti uno sopra il reato, anche dopo intimatagli la morte, per sapere le circostanze del delitto già ammesso; il che da alcuni si difende, perchè qui non cade pericolo di cruciare un innocente, mentre importa scoprire i delitti, o confermarli colla confessione. Ma qui pure vale quanto si disse contro la confessione estorta coi tormenti, e massime al cospetto del vicino supplizio. Il fisco desidera dunque si tolga la tortura, ma si surrogino altri generi di prove ben prefinite; e che s'adempia il celebratissimo detto di Puffendorf: « Nessuna legge comanda, *O ladro, commesso il delitto, va spontaneamente al patibolo*; bensì, *O magistrato, il ladro convinto sospendi alla forca.* »

La lode data a questo assioma dal fisco d'allora, farà noja al secolo nostro, che non appicca i ladri. E passando alla pena di morte, il fisco riflette che alcuni filosofi impugnarono ai principi il diritto d'infliggerla, perchè non può presumersi che, nei primordj della società, alcuno abbia consentito alla propria uc-

cisione. Questo paralogismo fu pienamente confutato, dimostrando che il diritto di difesa, inerente a ciascun uomo, fu trasferito nella società, la quale senza di questo non potrebbe conservarsi.

Voi vedete qui confusa una dottrina falsa della trasmissione del diritto di difesa de' singoli nell'ente collettivo dello Stato, colla vera della necessità. Il fisco prosegue che l'ultimo supplizio non dovrebbe irrogarsi se non quando verun'altra coercizione basti a proteggere i cittadini, e rimover dal delinquere. Ma il troppo usarne induce a sprezzarlo, anzichè allontanare dai delitti: sicchè vuolsi serbarlo ai casi atroci. I delitti ond'è più infesto lo Stato di Milano, sono i furti e le aggressioni, atteso la prossimità di terre svizzere, grigioni, venete, sarde, dalle quali vengono pessimi uomini ad assaltare e depredate; sicchè negli anni precessi dovette ricorrersi a procedure eccezionali ed esasperati supplizj. Qui dunque necessita il sommo rigore, e mantener la pena di morte.

Ricevuta l'opinione del fisco ai 19 aprile, in Senato riferivasi un voto, steso dal conte Gabriele Verri, che fu l'ultimo reggente d'esso corpo. Scabrosissimo essere (proemiava egli in latino) il conciliar le ragioni dell'umanità colla salvezza del popolo, la quale dev'essere suprema legge. V'è chi impugna la tortura, chi la difende a tutt'uomo, chi tiensi di mezzo, limitandola ai casi più gravi e di più difficile prova. Ma poichè l'entrare nelle generalità è impedito da che un decreto regio la abolì, il Verri intende limitarsi a proporre i legittimi confini ne' quali crede potersi conservarla secondo i costumi della nostra provincia e l'esperienza. La tortura si adopera per ottenere la verità, o per pena. Quanto al primo, in cinque casi si applica.

Primo: allorchè il reo non risponde o non con-

gruamente; escusso tre o quattro volte, se persiste, mettesi al tormento per romper un silenzio così ingiurioso alla giustizia e alla pubblica podestà. L'innocenza non teme di parlare.

Secondo: quando l'imputato si contraddice e divaga or negando or asserendo, è richiesto alla corda non sopra il delitto, ma sopra queste repugnanze. La verità è costante; chi espone due cose contrarie, nell'una mentisce.

Terzo: quando il reo confessa uno di quei delitti che sogliono ripetersi, v'è urgente presunzione che altri n'abbia commessi, ond'è consuetudine interrogarlo alla tortura sopra questi altri, e sopra i complici (*super aliis*).

Quarto: allorchè il reo confesso nomina e grava i correi, è nostro uso di interrogarlo al tormento se abbia immeritamente infamato alcuno; acciocchè, se persiste serva di testimonio contro di quello, se si ritratta lo purghi dall'infamia. Chi crederà che mentisca colui che già si sente condannato?

Ultimo è il caso del reo, su cui pesano legittimi indizj, ma non così urgenti che sia convinto, massime per mandarlo a morte; nel qual caso viensi a quest'ultimo esperimento, specialmente qualora trattisi di atroci delitti, ove una pena minore (*estraordinaria*) diminuirebbe l'orror della colpa, e i castighi, invece di giovare, pregiudicherebbero alla pubblica moralità.

In queste sole evenienze s'applica la tortura, secondo i responsi celeberrimi de' Romani nel titolo *De questionibus* delle Pandette, accolti dai magistrati di tutta Italia.

I riguardi dovuti all'umanità già il Senato proponeva nelle *Regole per la pratica criminale* che a

S. M. sottopose il 12 giugno 1773, per rimuovere più sempre i pericoli dell'innocenza e l'iniquità del reo: dove insisteva che, conservata la tortura,

1. il confesso di furto non si tormentasse *super aliis*, se non per urgente sospetto;

2. il reo confesso non s'interrogasse sui correi, e non trapelasse d'altronde la loro colpeabilità;

3. se mancassero gli amminicoli, venisse atterrito soltanto fino al terzo grado, secondo ne tratta il presidente Giulio Claro, e questo terrore bastasse a confermar il testimonio, come se fosse torturato;

4. nessuno si torturi dopo intimatagli la morte, eppure si abbia come confrontato e ripetuto;

5. nè si torturi per contraddizione e incostanza di deposizione.

6. Il reo taciturno traggasi alla corda.

Gabriele Verri, che così ragionava, era un de' più insigni giurisperiti; stese un Quadro storico delle leggi municipali, Commenti agli statuti patrj, una Storia della Lombardia, molte consultazioni politico-legali come avvocato fiscale generale, poi reggente al Senato, e reggente supremo del Consiglio d'Italia a Vienna. Egli inoltre parlava a nome della prima magistratura del paese, di padri che discutevano non sopra un fallo speciale dove la passione potesse far velo, ma sopra un punto legale astratto: era espresso il voto contrario de' pensatori, palese la volontà della imperante. forti e chiare le ragioni addotte dal consiglio di Mantova e dal fisco di Milano; deciso il grido dell'umanità: eppure vedete come si arrabatti per salvare questo sciagurato avanzo di procedura, col moderarla. Ma qual moderazione! Tutto ancora è abbandonato all'estimazione del giudice, al grado di sua pazienza: sempre si suppone reo l'imputato, e primo fine della

procedura il non lasciare che il delinquente sfugga la pena, dovess' anche pericolarne l'innocente.

Le regole, prosegue, allora esposte ai limpidiissimi occhi della sovrana, adesso ripetiamo affinchè la giustizia vindice sia esercitata, senza diminuzione della pubblica tranquillità. Che se la regia mente fosse di proceder ancora più mite (lo che davvero ci pare difficile), alla proscrizione della tortura pensiamo devano effettuarsi almen due casi; quando il reo ricusa contumacemente di rispondere, e quando nega il delitto malgrado gl' indizj, e trattasi di definire la causa. Se il malvagio persista a tacere, che ne farete? averlo per convinto e confesso? e come tale condannarlo a morte? o certo: onde cotesto mariuolo (*vafēr homo*) sguizzerà alla pena, o n' avrà una leggerissima. Già ora tal caso incontra spessissimo; che sarà poi quando i malvagi, oltro il timore della tortura, sappiano di poter impunemente tacere? E se il nome se ne ignori? se non v' abbia chi li riconosca, come spesso interviene ne' vagabondii? Potreste forse preferir sentenza contro un anonimo?

D' astutissimo ingegno sono i malfattori, e non v' è finezza che non meditino per ascondere i delitti e fuggir l'eculeo delle interrogazioni. Ora qual migliore espediente che il sopprimere la verità dal bel principio del processo, e tacere fin il proprio nome? Anche i filosofi, se ragionano giusto, vedran dunque la necessità della tortura. Il silenzio contumace lede la potestà dell'interrogante, e defrauda al pubblico il buon esempio; talchè colui delinque al cospetto del giudice col resistere alla pubblica potestà, da esso esercitata: onde la tortura qui tien luogo di pena, e giustamente è inflitta per questo dolo malo.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> È strano che a nessuno s' affacciasse la risposta più

Questi inzuccherati patrocinatori dell'umanità obiettano che l'offeso non ha diritto di vendicar l'ingiuria fattagli: ma non riflettono che vien lesa la pubblica, non la privata persona del giudice. Chi pecca contro la legge, perchè non dovrebbe punirsi dall'esecutore della legge?

Aggiungono che è iniquo infligger la pena, prima che consti della colpa. Errore di fatto e di diritto: di fatto, poichè niuno s'imprigiona se non vi siano il corpo del delitto, e indizj che ingeriscano almen grave sospetto: di diritto, poichè il giudice non interroga immediatamente del delitto, bensì del nome, della patria, delle altre generalità; e chi negherà che n'abbia il diritto? Supporremo che il reo tacia solo quando l'interrogazione s'approssima al delitto? Ma questo è fuor della pratica nostra, perocchè il reo negativo non viene interrogato direttamente sul delitto, ma sulle circostanze prossime e remote, e anche questo allorchè v'abbia indizj per interrogarlo ed escuterlo.

Persistono: se v'ha indizj, se vi si aggiunge questo nuovo del silenzio, sicchè bastino a condannarlo, con qual diritto infliggerete una pena, prima della sentenza? Ma badino costoro che, in tali casi, si può venir soltanto a una pena straordinaria, non alla ordinaria: talchè gli enormi delitti (come sono per lo più quelli de' taciturni) sfuggirebbero l'esemplare castigo.

Come poi scoprirebbero i complici? Una lunga esperienza ci chiarì che questo dominio, infestato da

---

semplice, cioè si tralasci di interrogare il reo. Vedemmo qui sopra il Consiglio di Mantova trovare ingiusto che, mentre in cause civili non si possono desumer armi dall'arsenale dell'avversario, nelle criminali si obblighi *coi tormenti* l'accusato a confessare la propria infamia. Noi generalizziamo l'asserto anche per le interrogazioni senza tormento.

le colluvie di masnadieri, mediante un solo processo superò la pubblica e la privata sicurezza, felicemente rendoli scoperti, presi, annichilati.

La tortura, oltre essere adoprata in processo, talvolta è applicata per sentenza. Abbiassi un reo gravemente sospetto, eppure negativo. Cosa farne? indizj dubitati mancano, nè testimonj oculari e integri: egli ga. Or qui presentansi due ipotesi; o gli indizj son stevoli appena alla tortura, o ce n'è di troppi. Nel primo caso, la verità mediante l'eculeo viene strappata dal reo, che evita la pena se, torturato, nega. Tale lagine della verità non può imputarsi di sevizie, chè gliene danno causa gl'indizj stessi, che in altro modo non si dissiperebbero. Altrimenti, per esser lo- di, bisognerebbe agli imputati raddolcire il carcere, modo che i ladri la preferirebbero alla libertà. Se i abbiassi indizj al di là, è fortuna del reo lo sfug- re la pena ordinaria, ed essere condannato solo alla ordinaria.

La regnante conosce quanto cale allo Stato sbrat- tarsi de' malvagi, i delitti con qualsiasi arte scoprire, aperti reprimerli, i rei sottoporre a supplizj non ine- ali nè troppo miti, affine di sviarli dal delinquere cora, e sgomentare altrui coll'esempio. Ora la pena ordinaria, la sola che in questo caso può inflig- rsi, non che giovare, nuoce alla giustizia vindice. i oppositori dicono che in tal evenienza il reo s'ha rilasciare, e sbandirlo. Ma qual tristo esempio alla bblica quiete verrebbe da tale mitezza! Avrebbe- si confessione di rei se si ripromettessero tal vantag- o dal silenzio? La ragion naturale, gli scrittori di ggior grido, la tradizione criminale, l'autorità de'ma- trati, la forza della consuetudine, il testimonio del- sperienza acclamano potersi, anzi doversi colla tor-

tura compire la prova della verità, nè la credono tale da reputare immeritamente tormentato chi è gravato dagli indizj richiesti per essa.

Affacciano quel detto volgare, ch'è meglio assolvere un reo che condannare un innocente. Sta bene, se la cosa è dubbia: ma se le congetture, gli amminicoli, gli altri indizj rendano più che incerta l'innocenza non v'è dubbio che il reo possa e deva interrogarsi alla tortura, gl'indizj dandone facoltà al potere, nè altro modo avendosi di investigar la verità.

Da ultimo allegano che a quest'immane esperimento reggono i più robusti e impavidi, mentre i deboli o timidi vi soccombono.

Quest'argomento capitale avrebbe forza, se si trattasse di tortura frequente e smoderata, della quale non lascian timore i nostri costumi. È il senato, che dopo visto il processo e udite le difese, decreta la tortura sopra il reato quando si tratti di gravi colpe. Dato il tormento, si ripresenta la cosa al senato. Allora se il reo confesso si esamina, se ratifichi la confessione, si paragona cogli altri amminicoli, colle difese. e tutto ben si pondera prima di passare alla sentenza.

Se invece il reo sostenga il tormento, sfugge la pena di morte, e solo è punito straordinariamente per gli indizj che eccedono la tortura. Del pericolo di condannare un non reo, obiettato dai filosofi del secolo non abbiám dunque esempj; i quali d'altra parte anche senza torture potrebbero accadere per perfidia di testimonj od altre cagioni.

Quanto alla tortura come pena, non crediamo ne nasca questione, poichè v'è condannato chi lese una legge che la infliggeva. Non resta adunque se non fare alcuni riflessi, speciali al nostro paese e ai nostri costumi. L'Insubria è cinta da principi, dal cui terri-

orio scolaro nel nostro ladroni e vagabondi, tratti alla fertilità, e qui rubano, assassinano, o almeno sigono il vivere dai coloni, minacciano incendj, s'uniscono ai nostri, fanno allievi, gl'istruiscono come tener la verità ed eludere la sagacia de' giudici. E però molti argomenti contro le torture non valgono pel nostro Stato, 1° in grazia dell'astuzia e facilità a negare delitti, ignota ai Tedeschi; 2° per la frequenza dei furti e la difficoltà di provarli, nessuno menandosi dietro i testimonj; 3° per difetto d'altra pena da surrogarvi; 4° per l'allungarsi del processo quando avessero a tirarsi d'altronde le prove, gravando l'erario di spesa, nojando i giudici e i loro scrivani, fraudando il pubblico dell'esempio d'una pronta punizione.

I patrocinatori dell'umanità propongono lungo carcere, digiuno, altre vessazioni per vincere l'ostinazione del reo. L'esperienza, ottima dimostratrice delle verità, prova il contrario; poi con tali mezzi la verità non direbbesi parimente estorta? non si opererebbe più a lungo e duramente contro del reo?

In quinto luogo il tormento da noi usato non è fiero, anzi breve, e talmente moderato che nessuno sviene in esso, nessuno ne perde l'uso delle braccia; e vuolsi che dapprima i periti lo giudichino capace di sostenerlo; sicchè *non est qui doleat de mitissimo hoc procedendi modo.*

Il Verri si dichiara contro il voto del fisco, il quale non avea tenuto conto del non fallace testimonio dell'esperienza per conoscere quanto utile rechi alla vindice giustizia l'uso della tortura.

Venendo alla pena di morte, egli esamina 1° se convenga lasciare d'infliggerla per ciascun delitto; 2° in quali casi deva proporsi; 3° quali castighi sostituirvi.

D'accordo col fisco sul diritto di irrogare la morte, vuolsi solo riflettere se altra pena equivalga a frenar i delinquenti. I tanti ladri non potrebbero reprimersi altrimenti; e' son persone rotte a ogni vizio, che vi tornano dopo liberati dall'ergastolo, dopo la galera, dopo i lavori forzati; talmente poco li temono. Possono esacerbarsi tali pene colle battiture, le catene, i digiuni; ma allora sfiniti non valgono ai lavori, e gli ergastoli convertonsi in ospedali.

In tanta frequenza di delitti dunque, strappate le forche, dice, ed ecco tolto ogni sgomento al reo.

Non per questo crediamo bisogni infliggerla in tutti i casi portati dal diritto comune e dal municipale, ma solo ne' più atroci, come pratica questo senato.

Qual pena surrogare? Si trattò ai famosi ladri di tagliare ambo le mani, e piacque; ma non si ripeté, prima perchè quel monco, ridotto dalla necessità a rubare, sostituì mani artificiali e rubò, provando così che i masnadieri bisogna impiccare, se si vuole che cessino di nuocere.

Dalla pena che chiamasi ordinaria passiamo alle straordinarie, delle quali reputansi le più gravi la galera, della quale cessò l'uso, e i lavori forzati. Abbiamo un ergastolo, e vi si mandano que' malfattori, che gli ordini regj or impediscono di cacciare in bando. Ne cresce dunque il numero, e quindi l'ampliamento della fabbrica, il quale si estenderà smisuratamente se non si pensi a qualche altra pena; ma ripiego non soccorre che di inviare i condannati in altri paesi austriaci. Nelle fortezze potrebbero servire senza che molto costasse il custodirli; si diminuirebbero quando si tornasse a permettere di cacciarli ne' paesi vicini, donde tanti ribaldi irrompono sui nostri.

Conchiude: la tortura non è nè frequente nè atroce; applica dopo matura cognizione di causa e per ordine del Senato; è necessaria a ottenere la verità, massime se il reo non risponda o non congruamente; l'esperienza ne mostra grande l'utilità; la frequenza de' delitti non può reprimersi che col supplizio estremo; non vuolsi dunque abolire nè la tortura nè la pena di morte, bensì questa serbare ai delitti atroci.

XXIII. — A noi parve sempre di grande istruzione lo studiare l'uomo nelle sue aberrazioni, e massime negli sforzi che fa per sottrarsi alla luce del vero. Chi potrebbe dubitare che il Verri non parlasse sincero? E incerti poteano essere i giudici che diedero condanna di empio e corruttore al filosofo più retto di Grecia, e sincero il sacerdote che fremeva come a bestemmia alla dichiarazione del Verbo incarnato d'essere Iddio. Tanto indurisce l'abitudine de' giudizj; <sup>1</sup> tanto importa avvezzarci ad esser tolleranti delle opinioni, valutando i tempi, i luoghi, le idee correnti, la paura dello stigma che il mondo imprime a chi non pensa come i più.

E l'aveano impresso al Beccaria, poichè ogni grandezza dee aver la sua espiazione; e se non osavano più assalirlo di fronte, adopravano un altro artificio abbastanza consueto, che è il soffogare una bella reputazione col tacerne. In fatto il nome di esso non trovammo mai pronunziato in queste indagini, sebbene a tutte si sottintendesse, e vi si facessero allusioni poco benevole. Ma i libri operano sui governi non direttamente, bensì col modificare le opinioni. Quai che si fos-

---

<sup>1</sup> Uno vantava la sua carriera coll'enumerare quanti malfattori avea condannati. Chiesto quanti avesse assolti, rispose non averne tenuto conto.

sero quelle del Senato, conservatore come sono sempre i corpi morali, a fronte alle leggi e alle consuetudini sorgeva la potenza invisibile e autorevole dell'opinione, che impone a' governati e a' governi, talchè non ve n'ha alcuno buono che possa negligerla, o alcuno cattivo che non tenti corromperla, e che sarebbe la miglior salvaguardia della libertà, se derivasse da cognizione accertata della morale pubblica e privata in chi comanda, da giusto sentimento de' diritti in chi obbedisce. Sotto il dominio di quella, ogni gemito trovava un eco; il cascar d'ogni testa consideravasi come un colpo dato a tutte, e rendendosi intelligibili e popolari le teoriche dapprima sepolte ne' polverosi volumi, ad ogni torto si ripeteva la promessa d'una vendetta, la speranza di un miglioramento.

Di Gabriele era figlio Pietro Verri, l' amico di Beccaria, vorrei dire il padrino dell' opera di esso. E già in un almanacco ghiribizzoso del 1764 (*Il Mal di mila*) avea proposto quest' indovinello: « Io son regina ed abito fra gli sgherri; purgo chi è macchiato, e macchio chi non è macchiato; sono creduta necessaria per conoscere la verità, e non si crede a quello che si dice per opera mia. I robusti trovano in me salute, e i deboli la rovina. Le nazioni colte non si sono servite di me: il mio impero è nato ne' tempi delle tenebre: il mio dominio non è fondato sulle leggi, ma sulle opinioni di alcuni privati. » Adesso, forse come protesta contro il consulto paterno, egli scrisse una memoria sulla tortura, che compilata nel 77, non comparve se non nel 1804, e saria corsa inosservata se non era la sua attinenza con un fatto divenuto vulgatissimo.

Nella peste del 1630, si credette che maligne persone propagassero il male. È un fatto che si riproduce in tutte queste gigantesche sventure, e fino ai dì nostri

pure gli Untori d'allora vanno distinti dagli altri perchè ebbe luogo un regolare processo davanti la prima magistratura del paese; e di quel processo conservansi gli atti, e convincono che, sussistesse o no il delitto, certo i condannati erano innocenti. Un mero giudizio temerario d'una donnicciuola provocò quel grido volgare, che s'intitola voce pubblica; e la codarda adesione a quel che credono i più, o la paura di parer complici di denunziati rei, trasse i giudici a una sentenza iniqua. Pietro Verri analizza i loro interrogatorj, e conchiude: « Vedete come quel barbaro procedere e la tortura abbiano recato a confessare un delitto assurdo. »

Mezzo secolo più tardi, un nipote di Beccaria doveva dire: « Vedete come que' giudici violassero le norme della procedura per motivare la condanna di quegli innocenti. » Questo volea contendere che non v'è tempo ove il lume della ragione manchi a segno, da scolpare l'iniquità; quello volea far guerra ad abusi ancora vigenti al suo tempo; a un ordine di nequizie, la cui vitalità gli era attestata dagli sforzi che faceansi per sostenerlo. Ma nella introduzione di quel libro colpiscono le seguenti parole: « Fra i molti uomini » d'ingegno e di cuore, i quali hanno scritto contro » la tortura e contro l'insidioso raggio de' processi » che secretamente si fanno, NON VE N' HA ALCUNO » il quale abbia fatto colpo sull'animo de' giudici: e » quindi poco o nessuno effetto hanno essi prodotto. » Partono essi per lo più da sublimi principj di legislazione, riserbati alle cognizioni di alcuni pochi pensatori profondi, e ragionando sorpassano la comune capacità. Quindi le menti degli uomini altro non ne concepiscono se non se un mormorio confuso, e se ne sdegnano, e rimproverano il genio di novità, la ignoranza della pratica, la vanità di poter fare il

« bello spirito, onde, rifugiandosi alla sempre venerata tradizione de' secoli, anche più fortemente si attaccano ed affezionano alla pratica tramandataci dai maggiori. La verità s' insinua più facilmente quando lo scrittore, postosi pari col suo lettore, parte dalle idee comuni, e gradatamente e senza scossa lo fa camminare e innalzarsi a lei, anzichè dall' alto annunziandola con tuoni e lampi, i quali sbigottiscono per un momento indi lasciano gli uomini perfettamente nello stato di prima. »

Non è una manifesta disapprovazione sia delle dottrine, sia delle forme del Beccaria? Era basso sentimento? o forse gli era parso che il costui libro avesse mancato lo scopo, in uno di que' momenti di scoraggiamento che invadono anche i filantropi più fiduciosi?

Il fatto è che frattanto quella materia veniva discussa da una commissione a Vienna, e Kaunitz trasmetteva al Firmian il sunto de' dibattimenti, il quale però giungeva ai 30 maggio, cioè quando il Senato avea già votato il no. In conseguenza la quistione fu messa a dormire, e per lungo tempo, giacchè al 17 aprile 1783, Kaunitz scriveva disapprovando si fosse stirato sulla corda un tal Fontana, preso con coltello proibito, e soggiungeva: « Le pene più giuste ed efficaci sono quelle che si possono eseguire immancabilmente in ogni caso di trasgressione, senza dar luogo a grazia se non qualora il contravventore sia scolpato da ignoranza invincibile o altro motivo che tolga all' atto la malizia o cattiva intenzione. »

Già aboliti la ruota e il fuoco, rimaneva unico supplizio la forca. Poi al 6 maggio 1784 Kaunitz avea dato tacita istruzione al tribunale di non applicare neppur questa, in guisa però che il popolo non se n' accorga; vi si sostituiscano l' ergastolo, la bastona-

ura, il digiuno, il bando perpetuo. Al che i nostri rilettevano che le bastonate, il dormir in terra, i lavori umilianti, l'attaccare il condannato al suolo in luogo scuro ed umido, erano « asprezze insolite in Italia: » vale a dire che la vicenda era commutata, e i nostri patrocinavano le ragioni dell'umanità. Era il caso di esclamare col Beccaria: « Quei che guardan la storia del secolo XVIII, la troveranno piena di tratti d'augusta beneficenza, di paterno amore, di clementissima virtù, manifestata a gara dai principi verso l'umanità loro soggetta: vedranno l'umanità rispettata in mezzo a' mali indispensabili delle guerre: vedranno la libertà politica cresciuta; il commercio per ogni dove rianimato; magnifici ricoveri pubblicamente eretti per gl'invalidi e onorati guerrieri: vedranno i mendici tolti dalla fame e dalle ingiurie, e con pubblica sovrana munificenza alimentati, ricoverati, assistiti; vedranno i miseri orfanelli, e quella porzione dell'umanità nata senza le civili e religiose approvazioni, che in prima periva infelicemente, or, per paterna cura de' principi, tolta dalle fauci della morte; vedranno il fasto e l'alterigia non già, come per l'addietro, ma l'umanità, la beneficenza e le benedizioni dei popoli star attorno a' troni de' monarchi, ai quali i più miseri han facile accesso, e trovano la più sicura e pronta difesa in loro soccorso; vedranno insomma i frutti di una dolce ed augusta virtù, che sembra fare il distintivo del secolo nostro. Ma come conciliare tanti e sì numerosi testimonj, col lamento perchè si contrasti a' sovrani il diritto di dar la pena di morte? possibile che ai sovrani sembrasse tanto prezioso il diritto di dar la pena di morte? <sup>1</sup> »

---

<sup>1</sup> BECCARIA, all' accusa VI del Facchinei.

È pur notevole che il principe Kaunitz credeasi in dovere di avvertire che « Sua Maestà nell'abolir la pena di morte non ha punto riguardo ai principj dei moderni filosofi, che affettando orrore per l'effusione del sangue, pretendono non doversi neppure dalla giustizia punitiva togliere all'uomo la vita che la sola natura può dare. Il nostro sovrano ha consultato soltanto la sua persuasione, che il castigo che vuol sostituito alla pena di morte sia più sensibile di questa per la sua durata, e perciò più proprio a incutere terrore ai malviventi » (2 settembre 1784.) Protesta esplicita contro i principj del Beccaria, derivata ancora dal canone antico, che primo intento della pena sia l'esemplarità.

Fè buon giuoco ai fautori dell'uso antico il processo che allora correva contro un assassino, rimasto famoso nelle tradizioni lombarde col nome di Cavallantino; ma d'altra parte i novatori mostravano come quel processo fosse potuto compirsi senza bisogno della tortura. Intanto agli 11 settembre 89 veniva decretato: « La tortura deve cessare interamente, sia che si tratti di aver la confessione, oppure una congrua risposta da inquisito negativo e contumace, o la rivelazione *super aliis et complicibus*; molto più quando si tratti di purgare l'infamia de' testimonj, o correi o infami d'altronde, o di contradizione fra l'inquisito e i testimonj, o finalmente de' casi ne' quali il Senato era solito finora decretare la tortura *super reatus*, anche dopo denunziata la sentenza di morte.<sup>1</sup> »

<sup>1</sup> Abolita appena la tortura in Austria, accadde che in Ungheria mancarono alquante persone, e furono accusati alcuni Zingari d'averle uccise. Essendo proibito di metterli alla corda, venner bastonati finchè confessarono d'averle essi ammazzate, e sepolte nel tal luogo. Si scava, e non trovasi trac-

Kaunitz, nel notificarlo, voleva ancora se ne facesse mistero, « non convenendo avvisare i malviventi che non han più da temere la quistione per tortura. » In tutto comunicossi come istruzione interna, ma la Gazzetta di Toscana lo divulgò. Alcuno avrebbe potuto aver riflettuto al ministro: È uno sbaglio questa dissimulazione; il reo che sente accusare d'atrocità le leggi e la procedura, crede legittimo il resistere e negare: vedendo non applicarsi il minacciato rigore, piglia la funesta baldanza dell'impunità.

Che però la penalità avesse perduto la ferocia ci fu tolto di asserirlo da una nota del Biondi presidente del Senato, il quale, dolendosi che il marchio, impresso sulla faccia ai condannati, scompaja col tempo, annunzia essersi trovato un modo di renderlo indelebile, e chiede se rinnovarlo a quelli cui era svanito; i pareri s'andavano divisi. Questo nel maggio dell' 85.

Giuseppe II, notando nella procedura forense « gravi disordini, prodotti in gran parte dall'organica imperfezione degli antichi metodi, poco o nulla confacenti alle odierne circostanze, che hanno reso sempre più

---

ia. Tornossi alla bastonatura finchè dissero d'aver mangiati i cadaveri, senza lasciarne un boccone: furono mandati al supplizio, inrotati, squartati, ed erano 45. Altri 150 Zingari furono arrestati; e correano pericolo d'egual trattamento, ma Giuseppe II fe sospender la procedura. Le persone scomparse erano state abitate altrove o in viaggio. (SCHRAMM, *Volksgechichten und Sittenbilder an Oesterreich*, pag. 77.)

Anche la pena di morte vi fu abolita nel 1782, ma Giuseppe II la ripristinò pei Vlacchi, genia feroce in Ungheria e Transilvania. Del resto i lavori forzati che venivano sostituiti erano orribili. Rasi i capelli, vestiti d'abito particolare, incatenati due a due, i condannati mandavansi a spazzar le vie e adacquare gli alberi dei passeggi, e rimorchiar le navi sul Danubio.

fluttuante ed arbitrario l'esercizio del più sacro dovere di un buon governo, qual è quello di proteggere ed assicurare i diritti de' cittadini mediante la rettitudine e speditezza de' giudizj, l'allontanare l'arbitrio, lo spirito di cavillo e il raggiro forense <sup>1</sup> > pubblicava il codice de' Delitti e delle Pene.

In fronte professava l'intento di dare alla giustizia punitiva una precisa direzione, di rimuovere dalla amministrazione di essa ogni arbitrio, di fissare convenienti limiti fra i delitti criminali e i politici, per trovare la giusta proporzione fra essi e le pene, in maniera che l'impressione di questa non sia puramente momentanea; ma egli non sapeva abbastanza riflettere a quel che può o non può, dee o non dee fare la legislazione. L'estremo supplizio riservava alla ribellione, ma lenti strazj vi surrogava negli ergastoli.<sup>2</sup> La pena restava ancora esacerbata coll'imprimere a ferro rovente il marchio della forca ne' fianchi e sulle guancie (§§ 24, 39), col rigoroso digiuno e le bastonate o nervate, ripetute ad arbitrio del giudice, purchè non si passasse i cento colpi per volta (§§ 30, 32); dichiara che i bestemmiatori doveano esser puniti come deliranti e perciò messi nell'ospedale de' pazzi (§ 61), e poi fa che per gli sprezzatori della religione, oltre la prigionia e il lavoro pubblico, siano aggiunte le bastonate, come pure per chi rompe il bando, per gli scandalosi, pe' rei di colpe

<sup>1</sup> Decreto 28 ottobre 1785.

<sup>2</sup> Nel Codice parte I, tit. I, art. 14, 15: « Il condannato al carcere sarà rinchiuso solo, in luogo chiaro, senza ferri nè lacci: non potrà avere, durante la pena, comunicazione cogli altri condannati o con persone di fuori. Non gli si darà che pane e acqua a spese della casa; il resto sui guadagni del suo lavoro. »

nerie (§§ 63, 72, 74, 76, 80): sancisce che « il castigo nè il supplizio del malfattore non devono recar danno ai parenti e agli eredi » (§ 14), poi pei delitti di maestà infligge la confisca de' beni « senza riguardo se vi siano figli » (§§ 42, 46).

I difetti del codice furono presto notati; e col desiderio del bene che caratterizza fino i disordini d'allora, spedironsi a Vienna le riflessioni d'una consulta e del consiglio di governo: e il supremo tribunal di giustizia le prendeva in considerazione e faceva prendere dal re risoluzioni acconce « ad accomodar la riforma generale del foro criminale alle circostanze del paese e all'indole della nazione. » Il ministro Kaunitz inviandole al governatore, l'eccitava ad affidar l'esame a una giunta di persone che « abbiano, oltre non volgare dottrina, un certo temperamento di spirito filosofico ed un esatto criterio, siano esenti da ogni prevenzione favorevole o contraria ad un determinato sistema di principj e di regole, dovendo trascogliere liberamente nelle antiche leggi patrie e ne' nuovi codici d'Austria e di Toscana ciò che troverà di meglio preferibile secondo le circostanze del paese. » Il sovrano aveva espresso che il consiglier Beccaria « meritava uno de' primi posti in tale giunta.<sup>1</sup> »

<sup>1</sup> Dispaccio 31 agosto 1790 nell'Archivio. È notevole questa insistenza sull'indole e le circostanze del paese. Gli altri componenti la Giunta furono i consiglieri aulici dottor Giuseppe Croce, marchese Matteo Ordugno di Rosales, dottor Barbara Maineri presidente al tribunale di prima istanza, dottor Carlantonio Pedrolì consigliere d'appello, dottor Francesco Appiani consigliere di prima istanza: e capo il marchese Giuseppe Foppa, secondo il dispaccio imperiale 17 febbrajo 1791. La prima adunanza si tenne il 19 marzo. La seconda al domani, ripartendo le materie: ove al Beccaria toccò il proporre

E in fatto fu scelto relatore, e fra gli atti che vi si riferiscono, trovammo negli Archivj le *Riflessioni* da lui scritte l'anno appresso, intorno ai delitti che allor dicevansi politici; ove disapprova la profusione della berlina e delle bastonate; e se gli si opponga che la prudenza de' magistrati modera quella severità, egli intuona che « leggi e codici devono essere fatti per la diuturnità dei tempi, e non per le persone che adesso tengono in mano la pubblica autorità. » Nella tornata della domenica 22 gennaio 1792, ripropostasi la quistione della pena di morte, dopo lungo discutere, egli votò perchè non potesse applicarsi se non per titolo di cospirazione contro lo Stato; e con lui il consigliere Scotti e il Risi: Borghi credea dovesse imporsi anche per delitti accumulati o d'atrocità mostruosa, e ciò non solo per l'efficacia maggiore di questa pena ma anche pel sistema delle potenze confinanti. D'egual sentimento ebbero il segretario Corti, il delegato della congregazione di stato, a nome anche di tutta questa.

le massime che crederà opportune per la compilazione del codice e per la procedura. Nella tornata XVI del 9 luglio fu comunicato un sovrano motuproprio, 16 giugno, per cui si erigeva un'apposita giunta per le materie criminali, composta di Beccaria, Risi, consigliere Scotti, Bazzetta capitano di giustizia, avv. Borghi, segretario Corti: e capo il consigliere aulico Morosini. Dev'essere stato impresso allora un libretto senza nome d'autore nè data, col titolo *Idee intorno ai delitti e alle pene*, che contiene molte buone pensate. Delinea la serie dei delitti contemplati dalle Costituzioni milanesi e le punizioni inflittevi: tesse un differente ordine di delitti e pene, più ragionevole: ma dove alla lesa maestà infligge la forca e la confisca, estese ai consej che non denunziano: al lenocinio di parenti la frusta; all'infanticidio la casa di forza in vita; al duello la pena dell'omicidio; all'esposizione di neonati la berlina.

Di questa lentezza de' trionfi del giusto stupirà olo chi non sa come la volontà energica sia rara nei uoni. Nè altrove si procedeva con maggior risolutezza. L'anno 1780, Muyart De Vouglans trattava ancora i « vane declamazioni » le critiche contro la tortura; ma ai 24 agosto Luigi XVI aboliva la preparatoria, dichiarando che sebbene « la sua saggezza vuole non si apra facilità d'introdurre un diritto nuovo, il quale scoterebbe i principj, e potrebbe condur per gradi a innovazioni pericolose, » pure non potè sottrarsi alle riflessioni e all'esperienza de' primi magistrati che gli lasciarono intravedere che, in tal genere di condanna, vi sia troppo rigore contro l'accusato: sappiano però i suoi popoli che, se, per un effetto della clemenza sua innata, rallenta in ciò l'antica severità delle leggi, non intende restringere l'autorità quanto alle altre prescrizioni contro i crimini e delitti.

Ma già cadeva quel granello di sabbia che, secondo Pascal, decide gli affari del cielo e la legislazione del mondo: e l'avvicinarsi della crisi faceva sentire il bisogno di riforme. Al 1° maggio 1788 il re annunciava il divisamento d'una *rivoluzione* nelle leggi penali, alla quale i sudditi avranno diritto di coadiuvare coll'inviare osservazioni e memorie al guardasigilli: ma le poche disposizioni unitevi non cangian nulla del sistema generale, e fin la tortura vi è soltanto *sospesa* provvisoriamente.<sup>1</sup>

Quell'ordinanza era anteriore solo d'un anno alla apertura degli Stati Generali, che non fecero ma dichiararono la rivoluzione, e ne' quali le domande, tra cui quella della riforma penale, passavano dalla di-

<sup>1</sup> Si crede che l'ultima volta, siasi applicata la tortura in Francia, nel settembre 1788.

scussione e dai libri, alla tribuna pubblica, e ben presto alla piazza.

In Russia, destatosi il movimento non nel popolo ma ne' regnanti che presero l' iniziativa, Caterina I avea fatte levar via le forche e le ruote; Elisabetta proferito il voto di non mandare a morte nessuno, e attenutole ne' 20 anni di regno; poi Caterina II cercò l' applauso de' filosofi, mandando in giro una famosa *istruzione* per la riforma del codice, ove gli articoli concernenti i delitti e le pene posano le questioni fondamentali e pratiche, e le risolvono sempre nel senso, spesso coll' ordine e colle parole del Beccaria. Ogni punizione non necessaria è ingiusta; i supplizj crudeli non giovano, e spesso sono iniqui: diritto di assegnare la pena compete solo al legislatore, non al giudice, come neppure d'interpretare le leggi; ed è pericolosissimo il guardare allo spirito, più che alle parole di queste, giacchè, avendo gli uomini differenti maniere di vedere le cose, l'imputato si troverebbe in balia del giudice: nessuno arrestato senza legali indizj: sbandita la tortura, niuno dovendo punirsi prima che sia riconosciuto reo; sbandita anche per iscoprirne i complici: le pene siano in analogia col delitto, facciano impressione viva e permanente sull' uomo, eppure poco strazio del reo: la capitale non migliorò nessun popolo, nè può venir buona che in tempi di sollevazione e anarchia. Nessun cittadino deve temere un altro cittadino, ma tutti la legge. Val meglio perdonare a dieci colpevoli che condannare un innocente. Le pene siano eguali in ogni parte dell' impero, pubbliche, pronte, sicure; e vien divisandone la categoria. Sovratutto importa di prevenire i delitti, al che più di tutto serve l' educazione. Per ridurre le massime in atto convocò una specie di convenzione nazionale:

ma sappiamo quanto le applicazioni distassero dalle apparenze nei cinquemila novecentocinquanta sette atti legislativi della czarina filosofessa.<sup>1</sup>

La prammatica di Carlo III del 14 marzo 1738 avea ristretto assai l'uso della tortura nelle Due Sicilie, e soleva mostrarsene l'apparato, ma di rado applicavasi: dappoi erasi procurato dare unità alle molteplici giurisdizioni coll'avocare dai tribunali inappellabili alla Corte di Santa Chiara tutti i rimedj straordinarj: e il Tanucci fe pubblicare da Ferdinando IV la prammatica 27 settembre 1774, dove si imponeva che qualunque decisione dei tribunali spiegasse i motivi, fondandoli non sopra autorità dei dottori, ma su leggi espresse del regno o sulle comuni, e si stampassero: ma conservava la ferezza contro i borsajuoli, e la tortura, che poi fu abolita dall'ordinanza militare del 1789.

I pontefici, come appare dallo stupendo complesso del diritto canonico, attesero sempre a migliorare il diritto penale, e più dopo il Concilio di Trento riformarono i tribunali; e specialmente Paolo V nel 1612 ne fece una rifusione generale, che è un vero codice di procedura, e su quello e sugli editti posteriori vien modellato quello che dianzi fu presentato a Pio IX, e che i tempi vietarono d'attuare.

Nel 1787 il dottore Rusck a Parigi in casa di Franklin leggeva « Ricerche sugli effetti delle pubbliche pene sopra i colpevoli, » e di là nasceva la Società pel miglioramento delle carceri. In quel tempo lusingava le immaginative l'idea della deportazione; suppo-

---

<sup>1</sup> Dall'Accademia imperiale di Pietroburgo si conserva il ms. di quell'Istruzione, in 123 pagine di pugno della czarina. Fra i libri del Beccaria n'è un'edizione in latino, russo, tedesco, francese: Giovanni Vignoli ne stampò una traduzione italiana a Zurigo.

nendo che i rei, trasferiti sotto lontanissimi cieli, sciolti dal peso dell'obbrobrio e dal contagio dell'esempio, trovando lavoro in terre vergini e senza padroni, si riformerebbero tornando alla virtù, fino a giovare alla società quanto le avevano nociuto. Le lodi di Rousseau e di Bernardino Saint-Pierre alla vita selvaggia, e le descrizioni dei viaggi di Cook carezzavano quelle fiducie, al punto di credere che più non sarebbe bisogno delle carceri nostre. È noto che l'Inghilterra tentò in grande l'esperimento, fondando una colonia penale a Botany Bay nell'Australia (1787), una nella terra di Diemen, una nell'isola di Norfolk. Che lodi non se ne fecero! quanto non si vantò il rigeneramento de' delinquenti! La statistica venne poi a provare che, mentre era tolto ogni effetto dell'esemplarità, e la spesa riusciva maggiore che in qualunque carcere, i delitti vi si moltiplicavano orrendamente. e l'infamia ravvolgeva anche i figliuoli dei deportati.

XXIV. — Il concetto unico della libertà e volontà dell'uomo veniva svolto dai filosofisti, intenti a rompere la compagine dello Stato qual risultava dalla storia, dalle tradizioni, dal cristianesimo, dai trattati, e ritornare ai gentileschi teoremi, sotto falsa specie di libertà al rispetto per l'individuo surrogando l'astrazione dello Stato, quasi l'uomo sia fatto per questo, quasi la società esista per altro che per assicurare i diritti dell'individuo. Essi avanzavano quest'opera nel concetto, ma i rivoluzionarj la ghermirono per attuarla nel fatto, piantando sulla semplice ragione l'organamento politico, affinchè raccogliesse e numerasse le volontà individuali, e facesse prevalere la volontà dei più. Quelli contentavansi di transigere, e trovando opposte le realtà, cercavano giustificarle supponendo un tacito

onsenso, purchè restasse soddisfatto il loro assunto teoretico; i rivoluzionarj invece vollero abbattere le realità, annichilare ogni istituzione che non si unifor-  
masse ai loro concetti di pura ragione.

Tirando le conseguenze effettive di arbitrarj sup-  
posti, ad un ordine astratto materiale e indiscutibile,  
accettato come legge suprema, sacrificarono la tradi-  
zione e l'individuo: la rivoluzione già fatta negli spi-  
riti, si produsse terribilmente ne' governi e nella so-  
cietà, e scatenossi un turbine, nel quale andò travolto  
il lento progredire de' savj, e di tutto il passato si  
fece un sanguinoso olocausto alla *Santa Ghigliotina*.

Nella famosa Dichiarazione dei diritti del 1789, dove  
ancora l'uomo è annichilato davanti al cittadino, si  
pronunzia che « la legge ha diritto di proibir solo le  
azioni nocive alla società, e non deve stabilire pene che  
strettamente ed evidentemente necessarie. <sup>1</sup> »

Allora, fra gl'inni della virtù cantati dal vizio ap-  
parve la natura del filantropismo. Il filosofo ginevri-  
no, posato un principio, nel suo gabinetto ne tirava  
tutte le conseguenze imperturbato. Quelle conseguenze  
filantropiche giovani benvolenti le portarono alla tri-  
buna in mezzo alla rivoluzione; e con ingenuità e  
amorevolezza ne dedussero ferocissimi atti, sforzan-  
dosi di divenire spietati per un principio che aveano  
intitolato Virtù, per un fine che intolavano Salute

<sup>1</sup> Articoli V e VIII. Invece nella Costituzione americana  
è ammessa la pena di morte; e nelle aggiunte l'articolo V  
dice: « Nessuno sarà sottoposto a processo per un delitto che  
porti pena capitale o infamante, se non in forza della denun-  
zia o dell'accusa di un gran giurì. Nessuno potrà essere co-  
stretto a portar testimonio contro sè stesso in una causa cri-  
minale: nè esser privato della vita, libertà o proprietà senza  
una processura regolare. »

pubblica. Quelli che più sangue sitirono aveano cominciato dal proporre umane riforme al diritto penale.<sup>1</sup> Marat nell' 89 stampava contro la pena di morte, coll' epigrafe, *Nolite, Quirites, hanc sævitiam diutius pati*. Robespierre, Pétion, Duport, Brissot proposero d'abolirla: la Convenzione promise non separarsi senza sopprimerla, ma sei volte che fu proposta, sempre si rigettò col dire non era ancor tempo; e sciogliendosi decretava, « La pena di morte resta abolita dal momento che sarà pubblicata la pace. » Ma subordinati i diritti dell' uomo a quelli di cit-

<sup>1</sup> Chamette era promotore di proposizioni umanissime. Studioso di botanica: aveva un' aria dabbene, sicchè l'insultavano chiamandolo frate: onde prese a ostentar ferocia contro frati e preti. Ottenne si abolisse nelle scuole lo staffile; non ci fossero prostitute, merce solo di re e preti: severissime leggi contro chi vende libri impudichi: fe surrogare alla Morgue un' esposizione meno scandalosa: si oppose a certe che volean sostituire il berretto rosso alla cuffia delle mercatine; volle che i cimiteri non avessero cipressi e pianti, ma simboli di riposo, feste, fiori, e si rendesser onori funebri anche ai poveri: volea piantare i giardini pubblici a pomi di terra; non si fesser pasticcini a Parigi quando il pane scarseggiava; si andasse in zoccoli acciocchè i soldati avessero scarpe; non si lasciasse leccar dai cani il sangue della ghigliottina, nè sparso, in modo, che le persone dovesser calpestarlo.

Ebbene, fu lui che fece formar l'armata rivoluzionaria, la quale seguisse il tribunale ambulante per massacrare immediatamente; stese una lista di sospetti che abbracciava fin quelli che avesser ricevuta con indifferenza la costituzione: al fanciullo di Luigi XVI mandò de' giocattoli, fra cui una ghigliottina: interrogò lui e la sorella sopra oscenità accusanti la madre.

Tratto al tribunale disse: « La mia giustificazione e la mia condanna son nel tempo. » — E Luigi Blanc, che lo chiama cuor onesto e sincero, esclama: *mot touchant et profonds!*

tadino, giganteggiava un potere, che raccolta in sè tutta la forza pubblica la precipitava sopra l'individuo. Quel distintivo d'ogni rivoluzione, il predominio dell'interesse pubblico sovra gli interessi e diritti privati, faceva posporre tutto alla difesa del qualunque si fosse ordine sociale; fin a proclamare con Robespierre « Il governo rivoluzionario deve ai buoni cittadini tutta la protezione nazionale; ai nemici del popolo non deve che la morte. <sup>1</sup> »

Nella orribile sera del 16 gennajo 1793, quando fu proposto qual pena infliggere a Luigi XVI, mentre dame seminude dalle loggie sorrideano promesse e lusinghe, beveano, mangiavano, ricreavansi con gelati e aranci, ognuno degli appellati, affettando coraggio per paura, rispondea *Morte, Morte*. Ducos disse: « Condannar un uomo alla morte è, di tutti i sacrifizj che ho fatti alla patria, il solo degno d'esser contato. » Robespierre: « Il sentimento che mi portò invano a chieder nell'Assemblea Costituente l'abolizione della pena di morte mi forza oggi a domandare che la si applichi al tiranno della mia patria e alla monarchia stessa. » Milhau: « Legislatori filantropi macchiano il codice d'una nazione collo stabilir la pena di morte; ma per un tiranno, se non esistesse, bisognerebbe inventarla. » Condorcet, l'apostolo della indefinita perfettibilità umana, subito ucciso Luigi XVI riprovava la pena di morte, ma pei delitti ordinarj, non già pei politici, *parce qu'ici les questions sont differentes*.

E fra breve, per tutti costoro doveva esser votata la morte. Nel 9 ventoso 1794 Carrier nel club de' Cordeliers esclamava: « Mi fanno spavento le nuove faccie che ho viste, e le proposizioni che si susurravano. Mo-

---

<sup>1</sup> *Moniteur* del 1793, num. 97.

stri! vorrebbero spezzare i patiboli! chi non vuol la ghigliotina? quei che ne sono degni. Un' insurrezione, una santa insurrezione bisogna opporre a questi scellerati. » E gli applausi andarono a cielo. In conseguenza si piantarono tante ghigliotine quante v'aveva comunità in Francia, spingendovi oppressori e oppressi tiranni e vittime, i giudici stessi e i manigoldi; qualche Comune mandava in dono a Parigi lardoni per unger lo stromento di morte; e fu fatta legge che il ministero pubblico potesse requisire gli operaj per allestire il patibolo, e punire d'ammenda prima, poi di carcere chi rifiutasse. Nè bastando, al 2 settembre furono avventati ammazzatori a scannare i cittadini accumulati nelle carceri. Compito il sacrificio, Marat diceva: « La salute pubblica, salvata ogni volta da siffatte spedizioni, mi dà diritto d'appellarmi a voi, cuori sensibili e giusti. Il più puro amor dell'amante, il più santo rispetto per la giustizia, m'han fatto rinunziare un momento alla moderazione filosofica per gridar *Mora* sui nostri più implacabili nemici. » E Chabot: « I sanculotti stanno agli aristocratici come 99 a 1; sicchè è chiaro che, chi domanda d'uccider uno per salvar i 99, non è sanguinario. » Quest'argomento numerico, sopra 70 milioni di Francesi, dava il diritto di ucciderne 700,000; dico 700,000 persone vere pel bene d'un'astrazione: talmente dizionario e cifre e retorica sensibilità ponno adoprarsi a snaturare gli affetti, e confonder le idee: talmente è vero che l'uomo è realmente rispettato sol quando lo si consideri come un essere completo, anzichè come membro di un corpo astratto; e che il materialismo, negando il diritto, mentre degrada l'uomo interiore, lo dà in balia al sofisma e alla forza.

Non è fuor di argomento nè fuor di tempo il ram-

memorare quegli aberramenti della ragione, volontariamente dimentica del creatore, e perciò tiranna della creatura e della sensibilità. Il torrente traboccò dai naturali confini, e soverchiate le Alpi, allagò anche la Lombardia, dove si proclamarono la libertà, l'egualianza, l'abolizione del passato. In quell'innovazione, simile alla caldaja di Medea, ove si pretende ringiovanire Esone facendolo a pezzi, le enunciazioni dai pacifici savj perderonsi negli schiamazzi del vulgo, e non più colle teorie, ma coi fatti si mutò, come l'ordine amministrativo e politico, così il penale. Fra le trasformazioni ove l'azione toglie luogo al pensiero, e al cui doloroso spettacolo era stato tolto a tempo il Beccaria, fu reso qualche omaggio agli apostoli dell'idea? <sup>1</sup>

Pietro Verri, che, dopo violente diatribe ricambiate con Gian Rinaldo Carli, pure con esso riconciliossi e s'accordò negli impieghi, non pare rannodasse più l'amicizia col Beccaria, nè per questo cessò dal fargli omaggio. La rivoluzione, desiderando onorarsi col nome e l'appoggio di persone onorevoli, chiamò il Verri a sedere nella municipalità di Milano, divenuta governo per quanto gliel consentivano le sciabole de' commissarj francesi. Ivi, poichè un cuore onesto trovasi rialzato

---

<sup>1</sup> Agli occhi del tedesco storico Enrico Leo, il Filangeri e il Beccaria sono colpevoli d'aver rotte le barriere che i costumi e le abitudini avrebbero opposto in Italia all'invasione di quelle idee francesi, per cui una falsa sensibilità portava a risparmiare anche i rei, con iscapito dei buoni. Esso Leo disapprova il Botta perchè mostra simpatia per costesti riformatori che precedettero la rivoluzione, distrattori cioè di quanto le nazioni aveano di proprio e di storico; e riflette che innanzi tutto convien osservare con qual intenzione le cose fossero eseguite.

dal poter riverire il buono e il grande in quella parentela più estesa che si chiama la patria, egli propose:

« Dov' è il sepolcro di Beccaria? qual monumento erigeste, o Milanesi, al genio che primo osò indicare il gran problema della scienza sociale, la massima felicità divisa sul maggior numero? Qual atto di riconoscenza avete eretto a questo grande, il cui libro è tradotto in tutte le lingue? Un tempo poteva scusarvi il timore d'ostacoli;<sup>1</sup> ostacoli pei quali i fogli pubblici non osarono inserir una riga d'encomio quand' egli morì. Ora sarebbe colpa il rimaner insensibili al merito d'un concittadino, che con calda e animosa filosofia osò perorar la causa degli uomini peggio trattati, e la perorò non senza pericolo e con esito felice: la tirannia ne impallidì: l'umanità palpitante fece ascoltar la sua voce: gli strazj, le torture, le atrocità furono tolte o diminuite in tutte le procedure: e questa è l'opera d'un libro solo. »

Volsero trentasci anni prima che quel voto venisse adempiuto dai concittadini; nè io me ne dolgo; ché solo il tempo consolida le glorie, ed esso spezzerà col' imparziale sua falce quella plebe di lapidi e di effigie che gli fu accostata da clientela, da parentado, da adulazione, o da quell' affetto che sempre prorompe allo schiudersi d' una tomba, ma che dee trovare sfogo tutt' altrove che nel santuario della scienza.

La stupida ostilità verso il passato, che suole scatenarsi contro quelli che repressero i misfatti, mortificarono la superbia, impedirono l'ambizione e l'avidità, e profondersi in acclamazioni per tutti i prepotenti, in fischi per tutti i caduti, pronunziossi plebejamente

<sup>1</sup> È vezzo vulgare il rigettar le proprie colpe o turpitudini sui governi caduti.

coll'abbatter monumenti, mutilare statue, scarpellare dalle iscrizioni gli stemmi e i titoli di conte e di marchese. Irragionevole come ogni manifestazione di piazza, quel vandalismo risparmiò un arnese che rammentava ben altre colpe che non quella del nascer titolato, la tortura. Il 27 vendemmiale anno V, un Bazzoni, membro del comitato di Polizia, fervoroso patrioto, portava pubblico lagno alla municipalità che ancora si lasciasse « nella piazza de' Mercanti la funesta insegna dell'antica barbara legislazione criminale, dove spesso si sforzavano gl'innocenti a dichiararsi colpevoli, spaventati dal funebre apparato de' tormenti, e i colpevoli induriti di cuore e di fibre ne sostenevano audacemente l'effetto, e così purgavano i loro assassinj. Che d'ora innanzi l'umanità e la giustizia non sia più funestata da tali scelleratezze; che gli occhi de' repubblicani si accostumino a sdegnare gli spettacoli di ferocia; che le pene siano proporzionate ai delitti, senza moltiplicar le morti all'uomo.<sup>1</sup> »

Sull'egual tono un avviso della municipalità di Venezia nel 97, diceva: « Orsù, incisori; dateci l'effigie di quel grande che beneficò l'umanità col sublime trattato dei Delitti e delle Pene; sia quell'effigie incoronata dalla filosofia; le stia presso in atto riconoscente l'Italia, cinta degli emblemi della libertà; l'immortalità dall'altro canto tenga in mano il maraviglioso sapiente dettato. »

---

<sup>1</sup> Anche a Venezia la trave colla carrucola e la corda per dar la tortura sporgeva dal Palazzo ducale verso la Piazzetta, e fu fatta levare dal senatore Bernardo Memmo, pochi anni prima che la repubblica fosse assassinata. Mi accertano però che da tempo non fosse usata la tortura nè in pubblico nè nelle stanze segrete degli inquisitori.

Così gli schiamazzanti; ma è legge provvidenziale che costoro non riescano che a rendere esecrabili le cause che perorano, e a sdruciolare nella servitù precipitandosi alla libertà,<sup>1</sup> quasi a dimostrare la forza della moderazione, e di quei medj proporzionali che il Greco esaltava. Davanti agli eccessi della rivoluzione sbigottironsi quelli che l'aveano fomentata coll'indebolire l'autorità: e come si posero i massimi lacci al commercio dopo cinquant'anni che gli Economisti ne proclamavano la libertà, e Galiani e Necker tornarono ad aver ragione contro Turgot, così più non si osò sostenere l'illegittimità della pena di morte.

In quella Toscana dov' erano stati messi alla corda Machiavello e Savonarola, e dove nel 1768, l'anno in cui Beccaria visitava il bel paese, col bando 24 dicembre, si proibiva il questuare anche per feste sacre e opere pie, sotto pena della frusta e de' pubblici lavori ad arbitrio, eransi dismessi i tormenti:<sup>2</sup> poi

---

<sup>1</sup> « *Avide ruendo ad libertatem, in servitutem elapsos.* »  
LIVIO.

<sup>2</sup> Nel 1784, un forzato nel bagno di Portoferraio uccide il suo guardiano. Che pena infliggergli? I ferri a perpetuità, era già la condanna inflittagli in commutazione della forca. Fu dunque sentenziato che, invece della morte meritata, avrebbe la detenzione perpetua, senza speranza di liberazione per qualunque fosse causa: sarebbe distinto dagli altri per una camiciuola nera: non avrebbe berretto, nè cappello, nè cappotto; testa sempre rasa, gambe nude in qualunque stagione e luogo; barba lunga; ceppo ai piedi con catena, collare di ferro da non levarsi mai; non potrebbe più far da calzajo, perchè con un ferro da tal mestiere aveva ucciso il guardiano; non fermarsi o comunicare con altri forzati, nè con persona qualsivoglia, neppur i parenti: il frutto del suo lavoro andrebbe agli eredi dell'ucciso: pane, acqua e minestra unici cibi; mai vino; pe' primi sei mesi sarebbe te-

nel 1786 Pietro Leopoldo progettava un codice tutto umanità, cercando proporzionare le pene coi delitti; mitigando il rigore delle carceri; abolendo quella molteplicità dei crimenlese e la confisca dei beni, la mutilazione, la tortura, e nominatamente la pena di morte, per motivi che riproducono i sentimenti e fin le parole del Beccaria.<sup>1</sup> Indi al 30 novembre 1789

nuto in catene all'entrata del bagno, e i primi otto giorni riceverebbe, in presenza di tutta la ciurma, 30 bastonate, che sarebbero per un anno ripetute due volte la settimana: dormire sul nudo tavolaccio; non avrà coltello da mangiare; non potrà scrivere nè far alcuna petizione: e oltre il cartello solito, porterà al collo una figura di coltello. Appena lettagli la sentenza, sarà spogliato, e lasciato in pura camicia.

La sentenza è del 16 novembre 1784.

<sup>1</sup> « Abbiamo veduto con orrore con quanta facilità, nella passata legislazione, era decretata la pena di morte per delitti anco non gravi; ed avendo considerato che l'oggetto della pena dev'essere la soddisfazione al privato e al pubblico danno; la correzione del reo, figlio anch'esso della società e dello Stato, della cui emenda non può mai disperarsi; la sicurezza ne' rei dei più gravi ed atroci delitti, che non restino in libertà di commetterne altri, e finalmente il pubblico esempio: che il Governo, nella punizione dei delitti e nel servire agli oggetti ai quali questa unicamente è diretta, è tenuto sempre a valersi dei mezzi più efficaci col minor male possibile del reo; che tale efficacia e moderazione insieme si ottiene, più che con la pena di morte, colla pena dei lavori pubblici, i quali servono di esempio continuato, e non di momentaneo terrore, che spesso degenera in compassione, e tolgono la possibilità di commettere nuovi delitti e non la possibile speranza di veder tornare alla società un cittadino utile e corretto; avendo altresì considerato che una ben diversa legislazione potesse più convenire alla maggior dolcezza e docilità di costumi del presente secolo e specialmente del popolo toscano, siamo venuti nella determinazione di abolire *per sempre* la pena di morte contro qualunque reo,

pubblicando esso codice, nel preambolo diceva: « Abbiamo riconosciuto colla maggiore soddisfazione che l'addolcimento delle pene, unita alla più esatta vigilanza per prevenire le azioni colpevoli, alla rapida conclusione del processo, alla prontezza e certezza della pena applicata ai veri delinquenti, lungi dall'accrescere i delitti, diminuì notevolmente i più comuni, rese quasi inuditi i più atroci.<sup>1</sup> Abbiamo dunque determinato di non diferire più oltre la riforma della legislazione criminale colla definitiva abolizione della tortura e della pena di morte, come inutili allo scopo che la società si propone. » Ma allorchè la ciurma

---

sia presente, sia contumace: ed ancorchè convinto e confessò di qualsivoglia delitto dichiarato capitale dalle leggi fin qui promulgate. »

<sup>1</sup> In fatti Pastoret (*Des lois pénales*, tom. II, c. V, art. 4) nel 1790 scriveva: « Da che il granduca di Toscana distrusse i privilegi, incoraggiò il lavoro e i buoni costumi, assicurò ai poveri un ricovero e soccorsi, migliorò l'educazione ec., i delitti son molto meno frequenti; ogni anno offre un terzo meno di condannati alle galere: se dapprima ve n'erano mandati dieci ogni 6 anni, or non se ne manda che uno. » Mori (*Scala penale del diritto toscano*, Livorno 1847), chiama la legislazione leopoldina « monumento istorico di una vigorosa infanzia dell'arte legislativa. » Esso Mori avea dato la raccolta di *Scritti germanici di diritto criminale*, che familiarizzò i nostri colle migliori dottrine tedesche, e il frutto se ne vide nel Codice del 1853. Come dell'abolizione si diè merito allo scritto precipitato del Malanima, professore a Pisa, così del rimetterla si incolpò il Carmignani.

Françesco Becattini, autore di molti libri esagerati, nella prefazione all'*Istoria dell'Inquisizione*, dice d'aver, dopo il 1790, « creduto a proposito di abbandonare per sempre le patrie amenissime sponde dell'Arno, per non più respirare in una atmosfera ottenebrata da un'inquisizione civile, allora più arbitraria e assai peggiore dell'ecclesiastica. »

avventasi innanzi con atroci codardie, gli spiriti eletti sogliono indietreggiare: e Leopoldo, come divenne imperatore e vide sormontare minacciosa la rivoluzione, confessò d' essersi ingannato; e d' ordine suo, l' editto 30 giugno 1790 ripristinava la pena di morte « contro *tutti* coloro che ardissero infiammare il popolo, e mettersi alla testa di esso per opporsi con pubblica violenza alle disposizioni del governo. » Poi la legge 30 agosto 1795 la comminava pure a chi tentasse distruggere, rovesciare o alterare la religione cattolica, e agli omicidj commessi con matura deliberazione, compreso l' infanticidio. E Leopoldo viene tuttodi citato col Beccaria come il demolitore de' patiboli. Vero è che fino al marzo 1799 quando il granduca partì, non v' ebbe che una sentenza di morte contro un contumace, ed una contro un recidivo, commutata pur essa in detenzione perpetua.

Entrativi i Francesi, fu condannato uno a morte da tribunali speciali, e a Firenze doveva eseguirsi in piazza di Santa Maria la Nuova: ma tale corse universale raccapriccio, che il corpo municipale invocò la commutazione di pena, o che almeno si portasse il patibolo in luogo appartato. Non si assentì, per la necessità d' un esempio, e il popolo protestò lasciando abbandonate le strade, chiusi magazzini e finestre.

Restaurati i granduchi, la legge 22 giugno 1816 estendeva la pena estrema anche al furto violento e a mano armata: tanto erra chi va ripetendo che in Toscana fosse abolita. Il vero è che in 30 anni non venne mai inflitta nel mite paese; salvo che per Consiglio di guerra; il motuproprio del granduca 2 agosto 1838 prescrive « non potrà pronunziarsi quando a deliberarla non concorra il voto unanime del collegio: se v' abbia

solo pluralità, saranno inflitti i pubblici lavori a vita: il difensore del condannato dovrà d'ufficio presentare alla reale consulta il ricorso di grazia ne' cinque giorni successivi alla notificazione della sentenza, la quale non potrà eseguirsi se non dopo rejeito il ricorso dalla reale consulta » (art. 231, 262, 263). Tale unanimità si riscontrò in un unico caso, e allora, facendogliene presentare la domanda dal proprio bambino, si indusse il principe a ringraziare il ribaldo. Poi l'estremo supplizio fu abolito nella giornalistica agitazione nell'ottobre 1847; e dopo cari sogni da cui fu sì amaro lo svegliarsi, il ristabilirla col decreto 18 novembre 1852 parve un tristo sacrificio alla forza divenuta dominatrice, e nel codice del rimesso principato la si conservava anche pel tentativo di distruggere o alterare la religione dello Stato: nè più richiedeasi unanimità di voti, ma si facea luogo alle circostanze attenuanti, le quali si trovarono sempre, fuorchè in un caso nel 1856, quando vi riparò la grazia sovrana. Oggi che si tratta d'applicare ai miti Toscani il codice del nuovo regno, esclamano unanimi: « Soffriremo noi che ci venga mandato un carnefice? »

Sempre si alternano epoche ove par impossibile il dubbio, con altre ove par impossibile assodare le credenze; e dopo la rivoluzione veniva il bisogno di reprimere colla forza, e Napoleone ordinò il Codice penale del 1810 come un affare di polizia, non regolato ad un'idea madre, ma ora appoggiandosi al sentimento del giusto, ora all'istinto dell'utile, pur professando « aver sempre sottocchio di conciliare la pubblica sicurezza, la quale ha mestieri di leggi repressive, e il voto dell'umanità, la quale ripudia ogni rigore non necessario. » Realmente era diretto a invigorir il potere e le istituzioni colla durezza di chi spie e gendar-

mi crede necessarj a salvar la società da preti, malcontenti, mariuoli, scrittori. Napoleone, nemico degli ideologi, avversava i giurì: « Chiunque abbia mezzi da pagare un avvocato, e abbia i giurati per arbitri della sua sorte, è quasi certo d'essere assolto. Ogni sistema che mette per principio che la sola evidenza deve determinar i giudizj criminali, è mera ideologia: in tali materie non si può decidere che sovra probabilità. L'accusato sarà protetto abbastanza se si dia ai giudici influenza che basti a salvar l'innocente dalla falsa decisione dei giurati. »

Tanto temeva! escludeva gli avvocati, e dicea farebbe mozzar la lingua a quel che osasse parlar male del suo governo. Treilhard, che compilò quel codice, servile e sprezzatore dell'umana natura, puniva il delitto tentato e fallito come il consumato, il complice come il reo; ingiungèva la delazione; infliggeva la morte civile, la confisca, la mutilazione, il taglio del labro e della lingua, il marchio indelebile; stabiliva prigioni di Stato « per gli autori di fatti che non si possono lasciare impuniti, ma che non è prudente recar ai tribunali; » e il giudizio del fatto abbandonava pienamente all'intima convinzione de' giudici, non obbligati ad esporre i motivi de' loro giudizj sul fatto imputato. Poc'a poco il potere esecutivo soppiantò la giustizia; nel 1 maggio 1813 per semplice decreto Napoleone stabilì la pena di morte contro i comandanti militari che capitolassero; conferiva a commissioni straordinarie non solo di pronunziarla ma d'applicarla « quand' anche si trattasse di fatti non preveduti dalla legge penale.<sup>1</sup> »

<sup>1</sup> Lib. II, art. 300, 538. Dopo la rivoluzione del 1830 essendosi moltiplicati alcuni supplizj di famosi regicidi, Fie-

Nell'alta Italia, appena alla anarchia demagogica e al despotismo soldatesco sottentrò la libertà della repubblica, furono stabilite leggi organiche giudiziarie, ove la pena di morte era riservata all'omicidio premeditato, al parricidio, all'avvelenamento, ai delitti di Stato.<sup>1</sup> Poi, durante il regno d'Italia, un progetto di Codice venne sottoposto a magistrati e giureconsulti. I costoro *Travagli*, che sono a stampa, hanno scienza appena discreta, lingua barbara, stile declamatorio: ma importa osservarli perchè i giuristi, nello stabilire le particolari disposizioni delle leggi, temprano anche il paradosso col senso pratico e colla cognizione degli interessi e delle utilità, che risiedono in fondo alle applicazioni, e che bisogna soddisfare non secondo astrazioni, ma secondo la realtà.

Alla giunta per rivedere esso progetto, il granguidice rammentava che « le pene esprimono il doppio concetto della difesa in cui si pone la società contro chi, avendola turbata, fa presumere che la turberebbe di nuovo; e del timore salutare che vuolsi coll'esempio imprimere a tutti gli altri, onde l'ordine sociale non sia compromesso. Questo principio esclude ogni idea di vendetta ed ogni misura al di là della necessaria. Perciò non vuolsi più ammettere veruna esasperazione, che indicherebbe soltanto debolezza nel legislatore, ferocia e barbarie nella nazione. » Qui scorgete eliminato ogni concetto riparatore. Poi esso ministro, enucleando i motivi in un discorso stesogli dal Romagnosi, cadea sopra un altro canone, av-

schi, Pepin, Alibaud, Lacenaire, Avril ed altri, la Società della morale cristiana di Parigi aprì un concorso di scritti in favore dell'abolizione della pena di morte.

<sup>1</sup> *Leggi organiche della Repubblica Cisalpina*, del 1797: tit. II, sez. I, art. 10, 12, 13, 14; e tit. I, sez. I.

ertendo al « traviamiento di molti legislatori, » i quali, non considerando da una parte che UNICO intento delle leggi penali si è di spegnere col timore d'un tal maggiore l'allettativa d'un vantaggio minore operato dal delitto, e dall'altro canto ignorando che la vera ed unica base di fatto, secondo cui scegliere e graduar le pene, è la natura e la forza di questa allettativa, si abbandonarono a massime di morale speculativa sui raffinamenti della malizia o sulla gravità dello scandalo e del danno, quasi queste circostanze non fossero piuttosto accessorj effetti dell'unica molla che spinge a delinquere.... Non nego che molte volte il danno possa esser preso come norma della pena, ma ciò non ha luogo perchè propriamente il danno racchiuda di sua natura la norma della pena, bensì perchè molte volte il danno altrui costituisce la misura dell'utile del delinquente, e quindi coincide colla causa movente a delinquere.<sup>1</sup> »

Pure in quel progetto, dove il delitto si definisce « il fare ciò che la legge penale proibisce, non fare ciò che essa comanda, » erasi già adottata la ferocia del francese, comminando la morte, i lavori pubblici, la deportazione, la relegazione, il marchio, la berlina, l'esposizione col cartello, la confisca dei beni, la degradazione civica, l'interdire qualche professione o arte, oltre le pene correzionali: la morte poteva essere esacerbata mandando al patibolo a capo scoperto

<sup>1</sup> Merita avvertenza il processo verbale della terza adunanza 6 dicembre 1808, ove si discusse sui principj e le cautele per dirigere l'economia delle pene. Il Compagnoni insisteva sulla poca necessità della capitale, potendovi sostituire le pene perpetue per cui il delinquente non può più mettere in pericolo la società, nè ritornare in questa dopo perduto la fiducia.

e piedi nudi, con veste d' ignominia ; il reo sta sul palco in ginocchio mentre l' usciere legge la sentenza, poi è decapitato, e la testa infissa s' un palo (Tit. II). La confisca aggiungeasi alla morte pei delitti di Stato, de' quali lunghissima è la serie. Il marchio con ferro rovente imprimevasi dal boja sopra pubblico palco sulla spalla sinistra: immoralissima pena che obbliga l' uomo a perseverare nel male col sottoporlo indelebilmente a diffidenza e disprezzo.

Il despotismo, sia regio o popolare, vuol la fretta perchè non è sicuro del domani: onde, mentre discutevano, venne ordine di tradurre semplicemente il codice francese. E poichè delle ingiustizie è castigo la necessità de' rigori, i supplizj si resero tanto frequenti, tanto parve eccessiva la severità del procuratore regio Bellani e del presidente d' appello Luini, da eccitare l' indignazione pubblica, e le proteste e le rinunzie d' alcuni magistrati: tacendo anche i casi di Stato, ove per dare un esempio mandavasi al supplizio fino il curato Passerini, a cui sarebbe appena convenuto l' ospedale, e il grosso comune di Crespino nel Basso Po davasi alla discrezione d' un gendarme.

Mentre la scuola storica voleva che le leggi fossero lo spontaneo sviluppo delle nazioni e della civiltà, Feuerbach persuase a dar preferenza alle leggi positive. In conseguenza l' imperatore di Germania fu il primo che pubblicasse, nel 1803, il codice penale generale austriaco, il quale fu poi applicato al regno Lombardo-Veneto. Con pene moderate, e graduazione in facoltà del giudice, assegna buona parte al pentimento effettivo per temperare il castigo; noi sentimmo apporgli taccia di mitezza da coloro che credono i delitti stare in ragione inversa dell' asprezza de' castighi: e nei 33 anni ch' esso regolò la Lombardia, i

supplizj non giunsero neppure a un decimo di quelli che insanguinarono i cinque anni seguenti di governo eccezionale.<sup>1</sup> La inclinazione generale a sminuire la pena di morte fu sentita anche nell'emendazione fatta a quel codice il 1852; chè sebbene sia inflitta per alcuni maliziosi danneggiamenti (§§ 85, 88), è abolita in molti casi dove prima veniva comminata.<sup>2</sup>

Altri paesi, con spontaneo esautoramento aveano adottato le leggi francesi.<sup>3</sup> A Napoli le aveano portate i Napoleonidi, ma la giurisprudenza fece quel che dovrebbe essere suo ufficio ogniquale volta la legge trascende in severità, mitigando; e la Corte di cassazione riusciva a far prevalere il diritto storico nazionale. Poi al 29 maggio 1819 la *Legge organica dell'ordine giurisdizionale*, che le massime francesi temperò con alcune patrie, abolì il marchio e la confisca, serbando la gradazione nella pena di morte col mandare al patibolo il reo vestito di giallo o di nero, calzato o scalzo. Porta essa che tutti indistintamente siano sottoposti alle medesime giurisdizioni e alle medesime forme

<sup>1</sup> « In tre anni furono mandate a morte nel Lombardo Veneto 432 persone; mentre non più che 71 dal 1814 al 48; il che fatto conoscere all'imperatore, inorridito egli sospese quelle procedure eccezionali, e diminuì le pene portate dal feroce codice marziale e di Maria Teresa. » Così io scriveva nella *Storia degli Italiani*, capo CXCIII, vol. IV, p. 693; e lo stampava mentre dominavano qui gli Austriaci, e senza che mel contraddicessero o proibissero.

<sup>2</sup> Cf. i §§ 52, 53, 94, 148 del vecchio, coi §§ 59, 108, 109, 167 del nuovo codice.

<sup>3</sup> Quando nel 1847 Pio IX faceasi benedire colle riforme, i giornali lo spingeano ad adottare il Codice Napoleone, ma l'avv. Silvani bolognese, l'imolese Pagani, ed altri a ciò consultati dal pontefice, vi si opposero, giudicandolo troppo imperfetto e disaccordo ai bisogni e alla civiltà dell'Italia odierna.

de' giudizj (art. 195) ; ma una legge del 1826 chiamava i delitti politici a commissioni militari con forme sommarissime e procedura segreta, dove la polizia informa, il ministero pubblico fa da difensore, il reo non ha la scelta dell'avvocato. Nei 20 anni precedenti al 1858 contaronsi 483 sentenze capitali, di cui sole 62 eseguite, in 10 milioni di sudditi, e nessuna per colpa politica.

La repubblica di San Marino abolì la pena di morte il marzo 1848, poi nel codice che lo Zuppetta propose nel 1859. Le leggi criminali per l'isola di Malta del 1852-54, di lingua e fondo italiano e con molta cognizione de' giureconsulti inglesi, per opera di Ignazio Bonavita, costituiscono il tribunale di nove giurati con un giudice presidente, e vuolsi la maggioranza di sei per l'altre pene, l'unanimità per l'estrema.

In Piemonte nulla erasi innovato del diritto penale avanti la rivoluzione; e lo ripristinarono nel 1814 i re tornati, che s'attribuivano a clemenza il professare d'aver dormito per sedici anni. Con regio editto 10 giugno di quell'anno, fu abolita la tortura e l'infamia ne' parenti de' rei: rimasero le esacerbazioni del taglio della mano, della tanaglia rovente, della ruota; i falsi monetieri, atrocemente puniti da tutte le legislazioni per l'erroneo concetto che aveasi dell'ufficio e della natura del denaro, dopo impiccati bruciavansi, e se ne sperdeano le ceneri al vento. Orrori repugnanti alla diffusa umanità, ai quali si rimediava nella pratica: della ruota davasi il primo colpo sul petto, e sol dopo morto vi s'intrecciava il condannato; nel far uno a quarti gli si segava in prima la gola; quando uno dovesse andare tanagliato, un confratello della Misericordia apponevagli una spugna inzuppata nel-

l'acquasantino, sicchè questa era morsa dal ferro rovente invece della carne, e il fumo e il friggio destavano la pietà e le strida de' riguardanti. I delitti che concerneano il fisco, furono nel 1825 affidati alla Corte dei conti, la quale sempre trovava deficienti le prove; e se non potesse scusarli, sospendeva l'esecuzione e ricorreva al perdono sovrano. Così infiacchivasi la legge non applicandola, e rendesi abituale rimedio quel ricorso di grazia che dee serbarsi alle straordinarie evenienze.

Carlo Alberto fe cessare il supplizio della ruota, la morte per furti neppure domestici, le esemplarità accessorie anche ne' più gravi casi, e la confisca generale dei beni (19 maggio 1831); poi pubblicò il codice penale (26 ottobre 1839) che non è sviluppo storico, ma esemplato sul francese; e riponendo il diritto di punire nel prevenir nuove colpe, riesce severissimo. Colle patenti regie 1 marzo 1838 e 11 gennajo 1840 si imponeva ai magistrati supremi di motivare le sentenze, e si dava facoltà di ordinare che, nelle cause criminali, i testimonj pro e contro si ripetessero davanti a loro e all'inquisito, che può assistere all'udienza ove si riferisce definitivamente la sua causa, e proporre a voce quel che crede aggiungere alla difesa. Il codice di procedura fu attuato solo nel maggio del 48; al 26 settembre fu tolta la distinzione nella forma delle esecuzioni capitali e abrogate le disposizioni che più non s'accordavano collo Statuto. Ma nelle Camere più volte fu gridato contro la severità, non men della legge che della magistratura, e principalmente contro la pena di morte, portata da 49 articoli del codice e che può estendersi a 150 casi,<sup>1</sup> ed esser pronun-

<sup>1</sup> Per esempio, l'art. 643 dice: « La depredazione com-

ziata a semplice maggioranza di voti: nè di rado avvenne che uno, condannato a subirla da un tribunale, fosse assolto da un altro a cui erasi ricorso per difetto d'alcuna formalità. Dal 1848 al 53 si ebbero 105 esecuzioni; nel 1853 ventidue, oltre la Sardegna che può aggiungerne un terzo: mentre la Francia, con popolazione otto volte maggiore, non ne aveva a deplorare che 41. E già allora si parlò d'abolir questa pena,<sup>1</sup> e il ministro non vi si professò repugnante: poi avendo sgomentato tre esecuzioni avvenute a Torino in una sola settimana, la voce più eloquente di quel parlamento tonò, domandando il riordinamento de' giudizj criminali « deplorabilmente condotti » e la

---

messa in qualsivoglia luogo con alcune delle circostanze indicate nei numeri seguenti, costituisce la grassazione. Essa è punita con la morte se è accompagnata da omicidio, ancorchè solo tentato; o da ferite, percosse o mali trattamenti tali che costituiscono di per sè un crimine. »

Ecco in un solo articolo compresi sei casi capitali; deprezzazione accompagnata da omicidio consumato, da fallito, da tentato, da ferite, da percosse, da mali trattamenti.

<sup>1</sup> Tornata 12 maggio 1853. In Francia dal 1826 al 1852 vi furono 1668 condanne capitali, di cui 603 commutate; onde restano 1065, val a dire 41 l'anno. È notevole che nel 1857, sopra 1000 accuse, in 696 si trovarono circostanze attenuanti poi nel

	1856	1857	1858
si condannarono a morte	46	58	38
che fu commutata in lavori forzati a	28	26	15

In Inghilterra dal 1822 al 29 si condannarono a morte 7636 persone, e si fecero 528 esecuzioni. Allora fu istituita la *Society for the diffusion of information of the subject capital punishments*, che promovesse la riforma delle leggi penali e l'abolizione della pena di morte, sostituendo le carceri penitenziarie. Nel 1822 Makintosh cercava l'abolizione della pena di morte al parlamento ma fu rigettata, come anche nel 1840 e nel 1843.

riforma del codice « asperso di sangue.<sup>1</sup> » Le nuove sorti di quel paese ridestarono e volsero a più ampio indirizzo le quistioni: il codice penale pubblicato durante i pieni poteri nel 1859 tempera ma non toglie que' rigori, conserva la pena di morte, eseguita ne' modi finora praticati (§ 13, 14): il parricida e regicida è condotto al patibolo a piè scalzi e con un velo nero (§ 153, 531): al falsatore di moneta il *maximum* dei lavori forzati: riconosce cospirazione « dal momento in cui la risoluzione d'agire sia stata concertata e conclusa fra due o più persone, quantunque non siasi intrapreso alcun atto di esecuzione » (§ 160): e la punisce co' lavori forzati (§ 158). La ripetuta domanda d'abolire la morte trova repulsa nella pratica de' giudicanti: e se si può sorridere a chi con luoghi comuni di filantropia puntella teoriche triviali, certo sarà felice quel ministro che potrà dire quel che già Cicerone si augurava: « Sotto il mio governo furono tolti via il carnefice e il patibolo.<sup>2</sup> »

In questi ultimi anni modificaronsi i codici penali in Russia, dove la pena di morte è serbata ai delitti politici, per gli altri deportandosi in Siberia; in Prussia, a Bamberg, in Olanda, in Sassonia nel 1855; lo

---

<sup>1</sup> Brofferio, alla tornata 26 marzo 1856. Dal 1851 al 55 vi furono 113 condanne capitali. Nel 1857, trattandosi della riforma del Codice penale, e alle Camere e fuori si dissero molte ed assennate cose a proposito delle pene in generale, e di quella di morte in ispecie. Tra altri, Federico Venturini (*Alcuni cenni sulla pena di morte*) scrisse per abolirla, mostrandola ingiusta e dannosa; Roehis sostenne la medesima tesi; di nuovo prodotta al parlamento nel 1860.

<sup>2</sup> « *Quid enim optari potest quod ego mallem, quam me in consulatu meo carnificem de foro, crucem de campo sustulisse.* » Pro Rabirio.

Spagnuolo del 1848 abbonda in supplizj, ma sempre come il massimo della pena, serbando tutte le altre, anche il bando e la degradazione civile. Il codice brasiliano del 1852, modellato su questo e sul francese, senza unità, mantiene la morte civile. La giustizia arbitraria persiste in tutto il mondo musulmano, dove i poteri sono confusi, nel sultano unendosi il religioso, il politico, il giudiziale; nè istruzione o difesa o pubblicità è stabilita, la repressiva riducendo a mero strumento di despotismo. E il mondo cristiano asserisce che all'equilibrio politico è necessario mantenere quella barbarie nelle più belle contrade d'Europa.

XXV. — Non è dunque ancor vinta la causa dell'umanità nei codici penali e nella magistratura; e tuttodì per francheggiarla s'invoca il nome di Cesare Beccaria.

Per lo più i libri critici periscono dopo raggiunto l'intento: e quelli d'occasione politica appena sbollite le passioni ch'essi eccitarono o servirono; eppure l'opuscolo dell'illustre milanese, benchè i suoi principj sieno ripudiati, e le sue deduzioni sien passate nella legislazione, tuttora si cerca, si commenta, si discute; le edizioni se ne continuano, se ne ripetono traduzioni in lingue che già il conosceano, se ne fanno in nuove, Rousseau, Mably, Vattel, De Lolme quanta efficacia non ebbero sulla rivoluzione che terminò il secolo XVIII! eppure non compare tanta nè sì durevole come quella del Beccaria. A chi cerca ragione delle straordinarie acclamazioni di alcuni libri, ai giorni nostri, rispondesti. « Sono capitati a tempo. » E per verità in molti bisogna tenere men conto del merito intrinseco che dell'arrivare quando un'idea o un sentimento penetrarono nelle moltitudini, beate di trovare chi formoli e determini ciò

che vagava nelle convinzioni. Vorrà forse dirsi altrettanto del Beccaria, ma ciò contenterà non tanto la ragione quanto l'*insolens domesticarum rerum fastidium*, e quell'invidia, la quale mal si rassegna a confessare un merito trascendente, e credesi incaricata dalla Provvidenza a insultare i grandi acciocchè non insuperbiscano. Da quali portato alle stelle, da quali gettato alle gemonie, fra gli astiosi e gli entusiasti nessuno il ponderava imparzialmente: destino comune ai libri che esprimono la coscienza d'un'età.

Il celebre Lally de Tolendal, nella *Biographie universelle*, lo imputa di assentire co' filosofi, la severità temperando con quelle creanze che la critica cisalpina avrebbe bisogno d'imparare dalla transalpina. Il Lerminier, con leggerezza piuttosto che severità,<sup>1</sup> ne criticava molte particolarità e difetti di forma, e postponealo al Filangeri, al qual pure non mostrossi troppo cortese. Altri testè da diversi aspetti ne sparlaron con un'asprezza poco dicevole alla dignità letteraria e alla modestia religiosa, non distinguendo la dottrina principale dai propositi incidentali, la induzione scientifica dalle conseguenze morali. Vero è che ai grand'uomini deesi l'omaggio della verità; nè dissimulare i loro sbagli, che potrebbero trarre in errore quanto più sono ammirati.

E noi, profittando di questo dovere, diremo che, se l'idea spiegata nella prefazione allo Stile avesse egli tolta a fondamento dell'opuscolo sui Delitti e le Pene; se, come in questo, così nell'Economia avesse considerato per iscopo vero di tutti i provvedimenti l'uomo,

---

<sup>1</sup> « *Estimons Beccaria: il aimait l'humanité, mais il ignorait entièrement la science et l'histoire.* » Intr. à l'hist. du droit, c. XV.

e per legge dell' amministrazione il proporzionare le spese ai mezzi economici, riducendole al minimo possibile, e lasciandone al libero uso del cittadino la maggior quantità, avrebbe conseguita quell' unità, che fa il merito supremo d' un autore come d' una vita. Così, la sua gloria resta affissa quasi unicamente al libro dei Delitti e delle Pene; ma ciò basta.

Indulse agli Enciclopedisti: ma chi fra noi osava negar incensi a quelli, cui s'inchinava fin il pontefice? <sup>1</sup> Poi non si confondano gli scrittori che davano al secolo la passione della libertà e dell' umanità, con

---

<sup>1</sup> Si sa che Benedetto XIV accettò la dedica del *Mometto* di Voltaire. Questi gli dirigeva un epigramma, che cominciava *Lambertinus hic est*: e il papa gli rispondeva che lo hanno criticato d' aver fatto breve l' *hic*, ma egli averlo difeso coll' esempio di Virgilio *Hic est quem promittere sapius audis*. Voltaire ne lo ringrazia, e aggiunge un altro esempio!

In questo momento (marzo 1862) sulla *Revue des Deux Mondes* son pubblicate varie lettere di Rousseau e Voltaire, nell' intento di mostrare come una Svizzera cristiana resistesse al filosofismo. Voltaire vi parla assai delle sue difese di Calas e di Sirven; ma non vi trovo motto sul Beccaria. Non è estranio al nostro argomento il cenno ch' è vi fa delle Lettere del Ganganelli: « *Je suis bien étonné qu' un homme qui paraît plein d' esprit et de goût ait pu se tromper à ces misérables lettres imputées au bon pape Ganganelli. Chaque ligne en décèle le faussaire. On sait assez que c' est un nommé Caraccioli, né français, qui a pris un nom italien. C' est lui qui avait fait, il y a quelques années, l' histoire de Mad. de Pompadour. Il vit depuis longtemps de ses mensonges littéraires. Ces sottises trompent quelque temps les étrangers et les provinciaux, mais elles tombent bientôt dans l' éternel oubli qu' elles méritent.* » Eppure quelle lettere, oggi stesse non solo si ristampano, ma si vogliono dâr per vere all' Italia risorta.

quelli che l'assonnavano nell'epicureismo; quei che lo istruivano de' suoi diritti, con quelli che gli strapavano l'idea dei doveri, lo che trascina a perdere anche i diritti, giacchè gli uni sono correttivi degli altri, ed egualmente emanano dalla credenza in un ente superiore, in una coscienza, in una legge e una giustizia anteriori a tutte convenzioni. Vuolsi gran forza per resistere al torrente, nessuna per abbandonarvisi, una discreta per dirigersi in esso; e il nuovo e il vero che irritano quando non convertono, trovano minore opposizione quando soccorsi da qualche errore. Filosofista per situazione ma legale, sentendo quella ch'è chiamata « necessità degli altrui suffragi, » e quell'amor della gloria a cui i suoi maestri sacrificavano sin la verità,<sup>1</sup> professò il culto della ragione, ma non per ubriacarla di quello scetticismo, con cui l'orgoglio dei pensatori crede erigersi di sopra al vulgo, e invece degrada la nostra natura collo sdegnare, dopo la parola di Dio, anche la parola dell'uomo che è il senso comune, ed ostinarsi nelle vedute personali. Mentre costoro corrompevano il popolo colla più deplorabile delle arti, il risolvere col riso e colle trivialità le quistioni capitali, egli presentò la sua colla dignità d'un oracolo, e venerò la fede intuitiva de' popoli, l'istinto delle moltitudini, la coscienza universale.

In libri fatti per un dato fine, per un dato uditorio, per date circostanze, mal si pretenderebbe l'arte pura. Beccaria non architettò il suo maestrevolmente;

<sup>1</sup> « Qual è il filosofo che per la gloria non inganni il genere umano? quale nel secreto del cuore si propone altra meta che la celebrità? Levarsi sopra il mediocre, offuscare la gloria degli emuli, non è questa l'unica sua mira? Quel che monta è pensar diverso dagli altri: ateo fra i credenti, sarebbe credente fra gli atei. » ROUSSEAU, *Emile*.

tant'è vero che ne variò la disposizione, e addotò quella d'un traduttore. Non cerchiamvi quella lingua maschia e delicata, nervosa e profonda, per cui Leibniz appajava il diritto romano alla precisione geometrica. Il nostro esponeva francesemente come pensava; delle sue espressioni forse niuna entrò nel tesoro del parlare; abusava delle formule matematiche;<sup>1</sup>

<sup>1</sup> « I mali che nascono dalle cognizioni sono in ragione inversa della loro diffusione, e i beni sono nella diretta.

» Credo massima legislatoria che il valore degli inconvenienti politici sia in ragione composta della diretta del danno pubblico e della inversa dell'improbabilità di verificarlo » § 32.

Eppure nel *Giudizio di celebre professore*, che è il Soris di Pisa, dicesi che « l'anonimo libro dei *Delitti e delle Pene*, ha lo spirito geometrico senza averne la livrea. » E soggiunge: « Lo stile di questo autore è laconico, fa più viaggio di quel che pare, significa più di quel che suona, o talora non significa ciò che suona. Non è dunque per tutti i lettori; e chi non avesse l'accorgimento di contestar parte con parte, e d'interpretarne le dizioni oscure ed equivoche colle chiare ed esatte che in varj luoghi adopera (a norma degli equissimi canoni critici per gli stili di questa sorta) travierebbe di leggieri dal senso e dai sentimenti del nostro anonimo. »

Il Giudici, nella prefazione all' *Apologia*, dice: « Io non amo lo stile ampolloso ed enfatico, il quale non è conveniente a chi brama d'espone la nuda verità senza i vizj della declamazione e dell'esagerazione, che per lo più sorprendon chi legge. Questo è difetto proprio dei tempi di corrotta eloquenza; e così non si andasse introducendo di quando in quando anche in Italia, in pregiudizio del buon senso e delle buone lettere! »

Il Facchinei, tanto ostile al Beccaria, ne esalta il merito letterario, e lo stile netto, nobile, proprio, benchè vi riscontri de' francesismi. Il Baretti non vede in quel libro che « una cosaccia scritta molto bastardamente », e confonde il Beccaria coll'Algarotti, col Chiari ed « altri tali balordi che non san neppur mediocremente la lingua del paese. » E scrivendo

vastissima materia seppe fare un libro breve, opportuno, con quel raziocinio serrato che avvicina alle scienze esatte, coll' arte di dir pensare assai. Chi possiede la verità non farle l'ingiuria di declamarla, ma in certo vero semplice, le idee giuste non bastano a attenzione; pretendesi il paradosso, o quel genere che si chiama eloquenza, cioè la persuasione poter fare esister le cose mediante la parola. Non è difficile essere eloquente nel trattamento dell'umanità:<sup>1</sup> ma il Beccaria scrisse

« Ho veduto un libro di Beccaria, che ci vuol scrivere in buono stile, senza saper egli stesso un stile nè di lingua. Il pover uomo s'è lambiccato per esprimersi in modo da non esser inteso, se non nell' altro cervello bujo del conte Verri. »

Il libro sullo Stile è contorto, arido, oscuro: esso confessava averlo scritto « con poca diligenza e con non potendo prestarvi cura e tempo com'è necessario rapidità alla composizione. Nel Proemio dei *De Penes*, avea detto di voler scrivere « con uno stile ma il vulgo non illuminato ed impaziente. »

Bernard gli scriveva: « *Je désirerais, pour rendre plus utile et lui procurer plus de lecteurs, qu'on hât, à une seconde édition, toutes les expressions es et scientifiques, auxquelles on en pourra substituer des et de vulgaires. En métaphisique, et surtout il faut, ce me semble, s'écarter le moins que faire la langue commune, parceque dans ces ouvrages au genre humain, et qu'on ne saurait lui parler ément de ce qui l'intéresse si fort. Voilà, mon-ue ma profonde estime pour vous et pour votre e permet de vous dire: »*

Immo Constant, nel famoso commento al Filandro di non trovare in questo « l'amarezza inerente alla veemenza inseparabile dalle facoltà potenti. »

in modo che, di tante traduzioni, niuna riproducesse quello stile riciso, ellittico, astratto, pieno d'oscurità metafisiche; donde trapela continuamente la passione ebbra di sè stessa, che si sforza di reprimersi, a foglia d'un rivo che frenato gorgoglia e sprazzeggia.

Manca, dicono, d'originalità; ma la lode d'una fabbrica sta nell'usar pietre nuove o nel congegnarle? e un sistema trae vanto dal dire cose non più dette? anzi è ciò possibile in un sistema ragionevole? Il genio coglie un'idea diffusa nelle moltitudini, ma latente, avviluppata, e la fa sua, come chi primo applicò ad una macchina il fluido elettrico, eterna vita della materia. I presentimenti di persone ingegnose cambiare in dimostrazioni, e i loro dubbj in scienza; raggranellare nel rinfuso deposito delle umane cognizioni le verità sconnesse e accidentali, piuttosto accennate che dimostrate, piuttosto sentite che professate, e coordinarle sotto una verità più generale, che riveli fra esse una connessione non prima avvertita, darvi forza e luce reciproca, estenderle, restringerle, modificarle, eliminarle l'incertezza e l'esagerazione mediante il solo fatto del classificarle sotto un principio unico, del collocarle con altre che ne sono e limite e prova; insomma convertire in scienza i concetti empirici del senso comune, prefinirli, dimostrarli, tali pajonmi i meriti d'un buon sistema. Ad ogni novatore fu apposto che le dottrine sue già erano state da altri insegnate. Ma perchè non furono adottate? perchè il mondo ostinavasi ancora a operare come mai non le avesse udite? Sarebbe già un vanto del novatore l'aver portato a udirle, dibatterle, adottarle.

Lamoignon avea detto « la tortura è inumana » Gussort « È inutile: » eppure lasciaronla nell'ordinanza del 1667. Altri aveano esposto le medesime ve-

rità sull'umanità delle pene, ma egli le diceva a un secolo che avea mezzi giuridici più sicuri di trovare il vero e che divisava tutte le guise di modificare l'arte del governo mediante i consigli della scienza.

Altri aveano esposto prolissamente quelle dottrine, ma, dopo che sopra una materia s'è detto tutto, resta ancora una novità, il dirlo brevemente. Le leggi, le ricerche scientifiche si dirigono sempre a confermare o abbatte una ipotesi: e il Beccaria, prefissosi di render umana la giustizia, stimò opportuni tutti gli espedienti. Del resto non è qualche particolarità che costituisca il valore o tolga l'originalità d'un libro; sono il complesso, il piano, i principj dirigenti, lo scopo finale; e spesso si giudica uno mentosto dalla causa che sostiene, che dalle ragioni che ve lo determinano e che egli v'adopra. Le indagini e le leggi morali al par delle fisiche si concatenano in modo, che alcuni sbagli parziali conducono a verità generali, come i vortici di Cartesio divulgarono il vero sistema mondiale; e l'uomo è così fatto, che talora la sua grandezza è dovuta a qualche imperfezione: se fosse regolato da indeclinabile ragione, prudenza avveduta, robusta moderazione, non compirebbe le splendide e generose azioni che i critici appuntano e i posteri ammirano.

Il XVIII era un secolo tutto di conseguenze; e mentre acclamava l'analisi, e in parole rimontava sempre ai principj, dimenticava i morali e logici per attendere solo agli accessorj. Gli uomini pratici sentivano il bisogno di tornare a principj sintetici per non naufragare in quel vortice di ragione e sentimentalismo, ma ghermivansi talora a deboli o anche falsi appigli. Questo avvenne al Beccaria, il quale sentiva più giusto che non ragionasse giusto. Zelava il diritto, cioè l'acquisto e il rispetto della libertà, della coscienza, dell'in-

telligenza: e propostosi d'insinuare la dolcezza nei processi, vi si attiene anche quando le idee secondarie pajono repugnarvi. In fatto il titolo per cui lo vantarono i contemporanei, quello di che lo lodavano coloro che gli scriveano, è d'aver patrocinato i diritti dell'umanità. E dal libro del Beccaria esce continua questa protesta: « Senza moderazione non v'è giustizia, senza benevolenza non c'è dignità umana. »

Molti aveano disapprovato la tortura: forse nessuno la pena di morte, salvo i teologi; <sup>1</sup> nessuno criticato in complesso il diritto penale. Riforme amministrative, riforme politiche affollava il secolo: chi curava la riforma morale? e a questa diresse le premure il Beccaria. L'uomo, sia giudice o manigoldo, perde dignità coll'infigger castighi acerbi, e coll'assistervi: si degrada collo spionaggio; si fa impostore sotto la patria tirannia, e col pretesto di vendicare la divi-

<sup>1</sup> Alla nota di pag. 214, recammo il parere del Bottero. Già nella Costituzione del grande Alfredo, nel 900, è raccomandato di risparmiare la morte, « giacchè l'opera di Dio non deve essere distrutta per poco. » I Valdesi negavano, non che la pena di morte, fin il diritto punitivo. Francesco Maria duca d'Urbino, ne' consigli che lasciava al figlio Federico Ubaldo nel 1615, dicevagli: « Dispiacciavi il far morire condannati, e però, quando il delitto non sia enorme, commutate la pena della vita in minor castigo con mandarli alle galere de' signori Veneziani; alle quali si devono sì per esser ciò cosa antiquata in casa nostra, come perchè guardano i mari nostri dai Corsari. »

Nel 1757 l'assemblea del clero di Francia domandò e ottenne l'abolizione della pena di morte contro gli autori d'libri empj. Al contrario il filosofo Maupertuis (*Opere*, Lione 1757, tom. II) in una lettera sul progresso delle scienze esamina il *vantaggio del supplizio de' rei*, proponendo ucciderli per esperienze anatomiche; appunto come vien rinfacciato che facessero Vesalio e Falloppio.

abitua al sangue col veder sangue. Ebbene, il  
ia domanda il contrario, sempre mirando alla  
della natura umana. — La giustizia è divina co-  
religione, cioè primordiale, essenziale alla vita  
omo e della società. Ma accanto ad essa sor-  
manità, imponendo che minimi sieno i sacrificj  
quella. — In tal senso parlò il Beccaria; a tal  
abbandonò la scienza polverosa per appellare  
so comune: e qui consiste la sua forza, qui il se-  
lella sua riuscita. Gittato nella speculazione dal-  
siasmo, adoprò più fantasia che raziocinio: in  
ni morali che non riescono mai all'evidenza  
isiche, non ricorse a leggi positive, ma alla co-  
e alla ragione, insistendo sul connubio della  
rudenza colla morale. Non dagli uomini di giu-  
oncatenato, ma da quelli di cuore provennero  
le grandi rivoluzioni. E Beccaria mise cuore  
era sua, in un tempo che lavoravasi solo di te-  
de la voce di lui propagasi ne' secoli, non tanto  
egisperiti quanto fra i moralisti.

tempo che era diritto comune la servitù e la  
ano necessaria affinchè il pensatore, l'artista, il  
rato non si trovasse ridotto a basse occupa-  
Ma ciò basterebbe a mostrare come quella am-  
ne dell'errore, che i sofisti intitolano consenso  
sale, sia torto il considerarlo per fondamento  
itto naturale, legge dell'essere misto: ed è in  
ù elevato e sincero riguardo che i Platonici o,  
oggi si dice, i Clericali, vedono in esso la ma-  
zione divina. Nel secolo passato, le pene corpo-  
rano sì poco valutate, quanto oggi le calun-  
le altre affezioni di spirito, forse pel non an-  
stinto sentimento religioso che la carne som-  
ra allo spirito, come oggi si arroga il contrario.

Una società senza boja ai tempi del Beccaria sarebbe parsa un' utopia, come una società senza soldati oggi che ogni facoltà umana si fonde in cannoni. Ma la democrazia, non ancora diroccata nella demagogia, chiedeva la diffusione dell' agiatezza e dell' istruzione nelle classi inferiori, lo svolgimento de' sentimenti d' equità e umanità nelle superiori; al basso più intelligenza, attività, forza produttiva, indipendenza, dignità; all' alto cura costante di migliorar le moltitudini, aumentare la pubblica ricchezza; da per tutto rispetto per la qualità di uomo.

Il Beccaria, collocatosi fra quei felici che i grandi pensieri d' un' età esprimono nel linguaggio della scienza e dell' arte, intimò di non violare la giustizia a profitto della politica; non permettere che la magistratura usurpasse la parte della Provvidenza, nè si collocasse l' interpretazione di sopra della legge;<sup>1</sup> fe migliori i giudici: e così attese alla vera prosperità nazionale, quella riposta non in fantasie ed astrazioni, ma nel miglioramento del popolo. Libro generoso è il suo: somigliante al difensore, sacerdote dell' umanità, a fronte del procurator fiscale che promove la vendetta sociale, e parla in nome della legge; vedendo le pene applicate con esorbitanza più atroce quanto era più agevole il sottrarvisi, ridusse la riforma a moderarle, all' impugnar le atroci, e quelle inflitte per fatti che non danneggiano direttamente la società. Che se dal danno di questa dedusse la misura delle pene (lo che torna al sistema de' Barbari espresso dalle composizioni, ove

<sup>1</sup> Allor allora, nel Codice Federiciano di Samuele Coccejo crasi vietato assolutamente ai giureconsulti d' interpretare o commentare le nuove leggi, o publicar libri sopra di esse, per non tornare alla confusione degli interpreti del Codice Giustiniano.

si esclude la moralità, volendosi riparare un danno, non castigare un delitto), pure col riconoscere per delitti anche i repugnanti alla legge morale (§ 25, 22) salva i diritti della coscienza. E va inteso puramente in senso giuridico ove nega che esista una giustizia assoluta, universale, e che per attuare il diritto che i singoli hanno alla propria conservazione e sicurezza, basti prevenire gli eccessi futuri. Si prodigava la pena di morte, ed egli la impugna, acciocchè, se non altro, il dubbio della sua legalità freni chi deve irrogarla. Se è debole nel provarne l'ingiustizia *a priori*, s'industria di mostrarne *a posteriori* l'inutilità. Erasi abusato nel castigar le colpe di religione, ed egli accetta il falso supposto del patto sociale, perchè separa affatto la giustizia divina dalla umana. Anche negato che il diritto di punire possa derivare alla società da un diritto individuale, giacchè fuor di essa non si dà dover giuridico, e solo in essa la minaccia del castigo può prevenire i delitti, restava quel principio riformatore che alla giustizia umana non è equo nè possibile occuparsi della giustizia assoluta, e perciò le pene devono servir soltanto al bisogno sociale.

Dicono « non ha fatto che distruggere. » Stesse anche così, la verità e la giustizia si fanno trionfare principalmente col rimuovere gli ostacoli. Del resto non si distrugge mai soltanto per distruggere, e tanto meno qualora si tratta dell'essenza propria dell'uomo; la negazione non abbatte semplicemente, ma apparecchia, rivela l'energia dello spirito che deve attuarsi in una forma più perfetta; e non è mai universale e assoluta, bensì limitata dal presente e dall'avvenire, da ciò che deve abbattere, e da ciò che deve apparecchiare. Se a chi pianta il diritto sopra la consuetudine e l'autorità si intimi, « No, misura del diritto è

l'uomo; \* se a chi giura su gli oracoli legali si oppone il sentimento comune e la ragione umana, non vi vedrete che semplice demolizione?

Foss' anche il suo, come dicono, un successo d'opportunità; volesse dirsi che non ad esso, non ad altri va la lode della mitigata penalità, bensì al progredito incivilimento, alla religione meglio intesa, a questo senso dell'umana dignità che diviene dominante, è già gloria l'esserne organo, nè la Provvidenza sceglie alla cieca i suoi stromenti.

Poi è merito del genio il determinare un movimento, dal quale egli stesso si trovi ben presto oltrepassato.

Certamente avrebbe potuto riflettere che un giudizio morale non è vero se non ponderate tutte le circostanze, e quindi il diritto criminale dovrebbe illuminarsi colla fisiologia e coll'indagine delle idiosincrasie: ma come imputarglielo se neppure vi si arriva ora dopo tanto progresso?

Quando nella storia e nella vita si segna la legge inflessibile che attacca il castigo al fallo, e ripristina l'ordine per mezzo del patimento, uno si sente viepiù sotto la mano della Provvidenza, la quale, traverso a sofismi, a passioni, ad errori, ci spinge all'acquisto della giustizia e della verità. Il Beccaria non era così superiore ai tempi da accettar questa dottrina; non ancora la rottura del passato col presente, e il diramarsi del nuovo albero che bagniamo di pianto e di sangue aveano portato ad approfondire il problema sociale e le cause intime del malessere morale odierno, sicchè alla proclamata teorica della libertà del male e di tutto ciò che contamina il cuore e lo spirito delle moltitudini si trovasse unico scampo quella scienza che comincia col *credo* e si conchiude nel decalogo. Ma coll'introdurre l'analisi in tali questioni il Beccaria re-

cava a considerare la natura delle pene, e dovevasi necessariamente giunger a comprendere che in ognuna va considerato l'elemento espiatorio e l'esemplare, cioè l'intimidazione, e il correttivo; statuendosi esse a corregger il colpevole, riparare il danno individuale e sociale, prevenir coll' esempio nuovi delitti. Pure rimane accertato che, prima del Beccaria, non solo non si aveva, ma non si cercava una teoria giuridica o scientifica dell' autorità di punire; o solo adottavasi l'esemplarità; in osservanza della quale si esacerbavano i castighi, affinchè sgomentassero. Beccaria fe sentire la necessità di fondare quel diritto sopra alcun teorema che ne dimostrasse la giustizia, legandolo a quelli del diritto naturale; e per quanto inadeguato vogliasi quello della difesa, già v'entra il concetto dell' indole, del fondamento, dello scopo del diritto penale. Egli primo posò il problema giuridico e politico: e amorevole e credente, valse a introdurre nell' amministrazione criminale non solo qualche canone critico, ma la passione della giustizia e della pietà; virtù cristiane, anche quando sieno predicate senza cristianesimo. E però nell' immortale opuscolo vuolsi separare la quistione fondamentale, da ciò che vi cascava come episodio, e ch'era desunto troppo spesso dall' arsenale anticristiano de' suoi maestri.

Criticando i passati, indicò le basi sopra cui costituire i codici in avvenire. Dopo di lui, qualunque fierezza volesse eliminarsi da quelli, si citava Beccaria; il nome del Beccaria opponevasi alle severità che si volessero introdurvi; da lui presero le mosse tutti i trattatisti posteriori, come le città dell' America si fondano sul terreno donde furono divelte le intatte boscaglie; se la pena di morte sarà abolita, canterassi un inno a chi pel primo chiamolla a scientifica discus-

sione. Ecco perchè quell' opuscolo conserva e l'interesse e la passione propria dei momenti di creazione. In tempo che nei libri portasi l'abitudine del giornale, tra le profittevoli codardie non contentandosi di piaggiare il governo col giustificarlo nel presente, ma astenendosi fin da ciò che possa offenderlo nel passato, quest' opuscolo rimarrà bell' esempio del distinguere l'obbedienza dalla servilità, e del coraggio civile, tanto più prezioso che non quel d' affrontare la morte, comune al Negro e al brigante: e se non collochi il Beccaria fra i sommi criminalisti, gli assicura un posto fra i benefattori e precursori dell'umanità, la quale non si lascia incatenare nè ai patiboli nè ai carri trionfali.

XXVI. Lo studio delle verità morali c'illude per l'apparente facilità, somigliante ad erboso clivo, che poi ci avvulppa in labirinti dove più non trovasi l'uscita: nè all'uomo fu ancor dato raggiungere in quelle la suprema, da cui dedurre conseguenze, ineluttabilmente adottate da tutti gli esseri intelligenti. Ed una ove più semplice sembra la soluzione col senso comune, mentre inestricabile riesce coll'argomentazione, è la scienza criminale, rimasta la più imperfetta delle legali, e ben discosta ancora da quel carattere di necessità logica che, alle leggi morali imprima un carattere altrettanto assoluto e inflessibile quanto alle dinamiche; perocchè se la verità è principio unico e identico della vita intellettuale, dalla natura sua stessa deriva il concetto di un vincolo universale fra tutte le intelligenze possibili.

Ma poichè l'agitarsi nel dubbio è meno tristo che l'adagiarsi nell'errore, godiamo al veder tali questioni ripigliate da pensatori e da giuristi, e recandone omaggio a chi primo diboscò questo campo, esa-

iniamo qual parte vi rappresenterebbe. Il rigeneratore della filosofia tedesca, staccandosi dal filantropismo per cercare col razionalismo e collo studio dell'uomo una scienza prima e assoluta, la quale snodi eterno enigma della ragione ordinatrice dell'universo, ribatte le obiezioni di Rousseau e di Beccaria contro la pena estrema, e quantunque mova da tutt'altro principio che i teosofi, desume anch'egli il diritto di punire dalla giustizia assoluta e dalla solidarietà umana, proponendo per iscopo non il prevenire, ma il soddisfacimento della giustizia e il risarcimento e l'espiazione della colpa secondo l'imperativo categorico. Manifestamente contraddicendosi poi nell'applicare pronunzia: « Se tu uccidi, uccidi te stesso; se rubi, rubi a te stesso; » formola che, per quanto adombrata di filosofiche argomentazioni, rimena alla primitiva grossolanità del taglione.<sup>1</sup>

Dopo di lui, ben pochi si professano sensisti puri, e più volentieri si indaga l'uomo e la psicologia. Zacharie lo corresse; e poichè ogni delitto è un attentato alla libertà altrui, tutte le pene riduce a privar della libertà. Henke sostituì la teorica dell'emenda, e negando che i tribunali sieno capaci di valutare la colpeabilità interna, e quindi proporzionar la pena alla malvagità dell'agente, vuole si limitino a migliorarlo. Weber e Schulze pongono scopo della società il perfezionamento morale dell'uomo; laonde lo Stato ha diritto di punire chi viola i precetti che da tal obbligo fluiscono.

L'annosa dottrina del contratto fu modificata da

---

<sup>1</sup> Il Rosmini dà un buon spiegamento del taglione: *Filosofia del diritto*, §§ 1718, 1745 e segg. Lo stesso Romagnosi, che lo combatte al § 54, lo vede più benignamente al § 1511 nota.

Fichte, dicendo che chi commette un delitto viola i patti, e perciò demerita d'esser trattato come un essere ragionevole; tutti i delitti importano dunque l'esclusione dalla società; la pena è una specie di composizione, scontando la quale, il reo recupera il titolo di venir riammesso nella società.<sup>1</sup> Le idee furono sempre accompagnate allo studio del diritto positivo da' suoi scolari, da Spangenberg, da Hegel che confutò Beccaria, come lo confuta Feuerbach, il quale restringe la pena all'intimidazione psicologica, e perciò a semplice assicuramento della società.<sup>2</sup>

In contraddizione a lui, il sistema della prevenzione fu stabilito o formulato da G. di Grolhman.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Anche san Tommaso, *Summa* II, II, LXIV, II, ad 3, dice: « *Homo peccando ab ordine rationis recedit: et ideo de-cidit a dignitate humana, prout scilicet homo est natura-liter liber, et PROPTER SEMETIPSUM EXISTENS: et incidit quodammodo in servitutem bestiarum, ut scilicet de ipso ordinetur secundum quod est utile aliis.* »

<sup>2</sup> Del Feuerbach, nella Biblioteca Tedesca di diritto criminale, tom. I, fasc. 1, n. 4, leggesi una dissertazione *Se la morte sia il massimo de'mali, e la pena che più atterrisce*. Le opere sue principali sono: *Betrachtungen über Geschworenen Gericht*. Landshut 1813. *Betrachtungen über Oeffentlichkeit und Mundlichkeit des Gerichtspflege*. Giessen 1821. *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts*. Nell'edizione del 1828 è un catalogo de' criminalisti precedenti. Nel 1840 ne apparve la 13<sup>a</sup> edizione a Giessen con molte note del Mittermaier importantissime. Il Mittermaier attribuisce allo Stato il diritto di usar tutti i mezzi che servono ad ottenere il suo scopo; e perciò anche le pene. Di questo illustre vglionsi vedere molti articoli sul Giornale di Legislazione di Stuttgart, e principalmente la *Legislazione nel suo progresso e Deutschen Strafvverfahren* (1845). È benemerito per tener informata la Germania de' lavori di tal fatta compitisi in Italia.

<sup>3</sup> *Principj della scienza del diritto criminale*. Giessen 1798.

L'uomo opera conseguentemente: perciò ogni misfatto semplice minaccia d'un nuovo: la società ha dunque diritto a prevenirlo: e se il delitto fu irreparabile, può estender la punizione fino alla morte. Il principio è vero, ma la prevenzione differisce dalla punizione, e come potrebbe applicarsi ne' casi ove non accadesse pericolo di nuovo delitto, o fosse certo e insigne il pentimento? La prevenzione poi sarebbe mai ben certa altrimenti che colla morte o la prigionia perpetua?

Nel 1821 faceasi l'edizione forse più importante del Beccaria.<sup>1</sup> L'avvocato Paolini, che fin dal 1786 avea trattato della *Legittima libertà del commercio*, svolgendo l'idea del contratto sociale secondo i principj del gius pubblico e della religione cristiana, giudicò che i soggetti fossero piuttosto abbozzati che finiti dal Beccaria, onde raccolse sopra di ciascuno i pensamenti altrui e i proprj, non formandone un insieme compiuto, ma or confutando, ora porgendo dimostrazioni differenti; come al difetto d'ordine e di scientifica

---

<sup>1</sup> *Dei delitti e delle pene del M. C. Beccaria, con l'aggiunta di un esame critico dell'avv. ALDOBRANDINO PAOLINI, ed altri opuscoli di legislazione e giurisdizione criminale.* Firenze, Pezzati, 1821. Sono cinque volumi, e contengono tutto ciò che era nella stampa di Bassano; aggiuntovi l'esame critico del Paoletti, e le note continue dell'avvocato Massa. Nella prefazione si promette un tomo VI, nel quale si conterrebbe una vita dell'autore, e qualche cosa d'inedito, che aspettavasi dal figlio dell'autore; ma non sappiamo siasi pubblicato. Sono notevoli ed originali le osservazioni sopra alcune massime di legislazione penale, senza data nè nome, ma Torino 1820, dell'avvocato Gambini. Nel 1812, Filippo Foderà, a Palermo pubblicava i *Principj della legislazione criminale e della Riforma de' Codici*, seguendo Bentham: e nel 1814, Pasquale Liberatore un *Saggio sulla Giurisprudenza penale del Regno*.

transizione del Beccaria volle provvedere distribuendo differentemente le materie. Move anch' esso da uno stato selvaggio, « *stanchi del quale, gli uomini fecero un primo saggio di società regolate, passando dallo stato di famiglia a quello di tribù,* » e così via. Dilungasi principalmente attorno ai furti, materia lievemente nè bene toccata dal Beccaria, che non vide come la proprietà, derivata dall'occupazione e dal lavoro, sia anteriore allo Stato, del quale divenne fondamento. La pena estrema non crede lecita e giusta se non sia provata necessaria per la pubblica sicurezza: confuta trentatrè argomenti, prodotti principalmente dal Mably per sostenerla, e decide che la non è mai giustamente applicabile. Prolisso e legulejo anzichè dialettico e giureconsulto, poco e fiaccamente conchiude.

Nè di gran peso mi sembrano le note con cui accompagnò tutta l'opera l'avvocato Massa di Mentone; il quale ancora nel 1825 scrivendo sulla legislazione criminale, diceva che « le leggi sono patti fra gli uomini, i quali si riunirono in società per avere un'esistenza sicura e tranquilla: e le pene sono ostacoli che hanno immaginato per impedirne l'infrazione. »

Allo sforzo di distruggere l'essenza della vita spirituale corrisponde sempre uno sforzo per conservarla e ripararla, appoggiandosi a ciò che niuna industria di scettici riesce ad annichilare. Giuseppe De Maistre, ammettendo nell'universo il governo visibile della Provvidenza e l'origine divina del potere, assimila il mondo ad un altare, su cui ogni cosa deve immolarsi in perpetua espiazione del male, causato dalla libertà dell'uomo. Adottò egli, è vero, l'andamento dogmatico e intollerante della rivoluzione, ma il dire che santificasse il carnefice, ponendolo come chiave della volta sociale, è una delle ingiustizie solite di chi isola una

posizione. Tolto il timor di Dio, asseriva, rimane il timor della pena a frenare la società, e il maldito è il gran sacerdote che procura l'espiazione, come le pesti, siccome gli animali che vivono di distruzione. Con ciò giustifica i supplizj come un'espiazione; e nella Corrispondenza Diplomatica esclama: « Son troppo vissuto per credere a un vano miglioramento della specie: tutti gli esempj saranno inutili, e sempre si ruberà attorno ai patiboli: è pur certo che la forza sia un mobile necessario della pubblica amministrazione: eppure così sta. »

Militano sotto la bandiera di lui i padri Tapparelli Liberatore, che fanno la pena un male sensibile, imposto dalla ragione ordinatrice per restaurare l'ordine imposto dal male morale; il qual ordine consiste nel

<sup>1</sup> Egli suppone che un'intelligenza superiore, estranea al nostro globo, venga a favellare con uno di noi sopra l'ordine morale. Fra le altre curiosità, gli raccontiamo che i vizj e la punizione esigono che, in date circostanze, l'uomo muoja per il bene dell'uomo: questo diritto è affidato a due rappresentanti della potenza pubblica, il soldato e il boja. Uno dà la morte ai colpevoli, convinti, condannati; e le sue esecuzioni sono sempre rare, che uno solo basta per una gran provincia; gli altri non n'è mai abbastanza, dovendo uccider senza pietà, e persone oneste. Di questi due ammazzatori di professione, uno è e fu sempre molto onorato: l'altro è e fu sempre dichiarato infame. Indovinate su chi cade l'anatema.

Quell'ospite, ignorando il magico incanto affisso alla gloria militare, deve preferire il boja. *Soirées de Saint Pétersbourg.*

Quando, dimenticato il boja, non resterà che l'altro flagello, il soldato apparirà meno assurdo. Del resto anche Rousseau, non che trovar ingiusta l'infamia inflitta al boja, vorrebbe che il principe gl'impalmasse la propria figlia. E si sa che egli voleva *punito di morte* chi violasse la religione dello stato.

conservare fra le cose le debite proporzioni. Il delitto e la sua prosperità è un disordine, che il senso morale riconosce ed abborre: non potendo ripristinarlo in una vita futura, la società dee ricomporlo nella presente, e con ciò adempie il suo dovere verso il delinquente, che ne resta incitato al bene; verso i consociati, nelle cui menti corregge il giudizio, guastatovi dalla colpa felice; verso il Creatore, sostenendo le nozioni di giustizia sulle quali esso fondò la società.

Ballanche, abolita la pena di morte, vuole i re sieno corretti in una città per mezzo di gradualì espiazioni.

Rosmini ammette il canone che « la causa volontaria del male dee sopportarne la pena; il male morale e il male endemonologico devono equilibrarsi: principio » che altamente mostrasi impresso nelle menti di tutti i popoli, trovasi in fondo di tutte le legislazioni, giace nella coscienza del genere umano: » ma sebbene, al dir suo, il diritto non implica necessariamente l'idea di società, nè tampoco di coesistenza reale, bastando la possibile, però il diritto penale, complesso di leggi che proibiscono certe azioni lesive colla sanzione di certe pene, non ha luogo nello stato di natura.

Forse la depravazione che vedea cagionata dall'imprigionamento l'indusse a sostenere che, eccetto la capitale, tutte le pene possano ridursi a multe, e se il reo non possa pagarle, sostituire afflizioni materiali, purchè prestabilite nel codice e menzionate nella sentenza. « Le pene corporali (soggiunge) che si possono utilmente infliggere in questo caso, senza conseguenze sinistre per la famiglia del reo, sono le verghe, purchè applicate senza grave detrimento della sanità; e in generale ogni dolore vivo, ma passeggiere

innocuo. Le quali pene, dove bastino, sono le minori.<sup>1</sup> »

Alla vita di questo gagliardo pensatore s'innesta quella di un ribaldo che egli assistette al patibolo. Felice Roból, nato sui monti che dal Trentino dividono il Veneto, crebbe ineducato, feroce, irreligioso, finchè a 23 anni nel 1835 per gelosia uccise la feconda amante. Arrestato, in dodici costituiti per quattro mesi stette negativo, e i giudici rilasciavano, quando la coscienza gli parlò sì al vivo, che spontaneamente confessò la colpa, quasi sentisse una necessità di soddisfare la divina e l'umana giustizia, e fu condannato a morte. Il suo sentimento, le parole e gli atti di squisita santità, per cui in venerazione tenevalo il popolo, che già ne cercava qualche arredo, qualche scritto come reliquia, fossero a implorarne la grazia, come in uno di que' casi, per cui lo stesso Beccaria avrebbe fatto eccezione; il governo non credette concederla, e quel che poc' anzi il malfattore, bugiardo, esecrato, stava per esser reso alla società, le fu tolto pentito, redento, ammirato dalla popolazione, in cui « non era alcuno il quale non avesse ferma fiducia che fosse stato accolto nella beata patria de' giusti.<sup>2</sup> »

Secondo i teosofi, la giustizia è dunque eterna, immutabile, insita nella ragione umana, che passivamente ne riceve l'idea dall'Ente infinito. Ma questa distribuzione morale, dedotta dalla coscienza dell'umanità, sembra ad altri un fatto indeterminato, nè tale

<sup>1</sup> La bastonatura è ancor in vigor nella marina inglese. L'anno 1860 furono inflitte 26,201 bastonate, e il maggior numero a un solo individuo fu di 50 colpi, il minimo di 6.

<sup>2</sup> *Gli ultimi giorni di Felice Roból*: più volte stampato. Secondo le idee teologiche, in Francia nel 1836 De Bonald sosteneva la pena di morte, la repudiava La Mennais.

da poter togliersi a base della scienza, tutta razionale; e mentre la pena è un fatto sociale, non deve dalla società esser punita ogni violazione della legge morale. Pertanto la induzione scientifica pongono al luogo della fede, e la ragione del punire deducono dall'amor proprio e dall'interesse.

« Se è importante, anzi diritto dei popoli che la legislazione non oltrepassi gli immutabili confini della giusta moderazione nel decretare le pene, deve altresì esser cura della società che i suoi membri siano persuasi della loro giustizia. Quanto è desiderabile all'ordine sociale quell'accordo, in cui il reo, nell'atto di subire la pena, dice a sè stesso, *Io me la sono meritata*, e lo spettatore pronunzia ch'ella è giusta! Questa voce, sollevata dal SENTIMENTO INDELEBILE DI APPROVAZIONE PEL GIUSTO E PEL VERO, proprio dell'essere intelligente e morale, è l'oracolo della stessa natura. Felice il popolo, nel quale questo sentimento è un cooperatore della legislazione! Si può affermare che allora essa approfitta del soccorso di tutte le forze della ragione, dell'opinione, del senso morale, e spesso della religione degli uomini, per arrestare, o almeno rallentare la fatale spinta verso i delitti. »

Con sì nobili riflessioni s'apre la *Genesi del Diritto penale* di Giandomenico Romagnosi; libro poco letto fuori per la infelicità di forma, e anche fra noi più citato che esaminato, e che stampavasi fin dal 1791, cioè proclamava la psicologica coazione, prima o contemporaneamente della scuola psicologica tedesca. La convivenza sociale ammette egli come essenziale all'uomo, fin a supporlo brutto prima d'entrarvi; e riconoscendo che fuor di quella non esiste dovere giuridico, non superiorità che autorizzi a far del male a un nostro

simile, pretese *unificare* l'individualità colla socialità; lo che è un supposto affatto gratuito. Il diritto che ciascuno tiene di difendersi, coll'entrare in società si trasferì in questa, e divenne collettivo. Così, supponendo l'uomo isolato insociale, imita Condillac che il supponeva dotato d'un solo senso, e non valutava la ragione nell'ordine delle idee, come Romagnosi non la valutava nella nozione del diritto. Pertanto, spogliato d'ogn'idea superiore, il diritto da lui si riduce a semplice facoltà di operare, ad una *forza utile regolata*; e la pena intende solo a prevenire i futuri misfatti, non a punire i perpetrati, mancando connessione tra un fatto consumato e la facoltà di tormentare uno che attualmente non delinque. Se non che, come accade agli spiriti sani quando poggiano in falso, nell'applicazione e negli sviluppi ricasca più volte sulla punizione del passato. Ma se fine della pena è la difesa indiretta e il diritto illimitato di conservare la società, è egli necessario assicurarsi della reità del punito? la pena inflitta all'innocente non farebbe ella effetto maggiore? Vero è che Romagnosi, predicando il comune rispetto alla vita e ai beni della generalità, esige questa violazione della legge morale sol perchè suppone stabilita la società, per la quale è *necessaria* la pena, e autorizzati mezzi *necessarj* onde evitare tal violazione; ma la necessità non origina alcun diritto: solo è una circostanza di fatto, che indica esser venuto il momento, contemplato dalla legge, in cui questa abbia da applicarsi.<sup>1</sup> Ben egli snoda i motivi, dai quali

<sup>1</sup> Il Romagnosi qualche volta ricorre come ipotesi a un patto sociale: e p. e. nella parte II, c. 24, suppone che « alcune centinaia di selvaggi si adunassero per vivere in società, ma dichiarassero insieme di non volersi sottoporre alle leggi penali; » e dice che « l'unione sociale avrebbe tuttavia il

transizione del Beccaria volle provvedere distribuendo differentemente le materie. Move anch'esso da uno stato selvaggio, « *stanchi del quale*, gli uomini fecero un primo saggio di società regolate, passando dallo stato di famiglia a quello di tribù, » e così via. Dilungasi principalmente attorno ai furti, materia lievemente nè bene toccata dal Beccaria, che non vide come la proprietà, derivata dall'occupazione e dal lavoro, sia anteriore allo Stato, del quale divenne fondamento. La pena estrema non crede lecita e giusta se non sia provata necessaria per la pubblica sicurezza: confuta trentatrè argomenti, prodotti principalmente dal Mably per sostenerla, e decide che la non è mai giustamente applicabile. Prolisso e legulejo anzichè dialettico e giureconsulto, poco e fiaccamente conchiude.

Nè di gran peso mi sembrano le note con cui accompagnò tutta l'opera l'avvocato Massa di Mentone; il quale ancora nel 1825 scrivendo sulla legislazione criminale, diceva che « le leggi sono patti fra gli uomini, i quali si riunirono in società per avere un'esistenza sicura e tranquilla: e le pene sono ostacoli che hanno immaginato per impedirne l'infrazione. »

Allo sforzo di distruggere l'essenza della vita spirituale corrisponde sempre uno sforzo per conservarla e ripararla, appoggiandosi a ciò che niuna industria di scettici riesce ad annichilare. Giuseppe De Maistre, ammettendo nell'universo il governo visibile della Provvidenza e l'origine divina del potere, assimila il mondo ad un altare, su cui ogni cosa deve immolarsi in perpetua espiazione del male, causato dalla libertà dell'uomo. Adottò egli, è vero, l'andamento dogmatico e intollerante della rivoluzione, ma il dire che santificasse il carnefice, ponendolo come chiave della volta sociale, è una delle ingiustizie solite di chi isola una

à.<sup>1</sup> Non esser giusta la pena perchè utile a prevenire, ma esser utile a prevenire perchè giusta, insegnavano

<sup>1</sup> Volendo classificare le teorie penali, poniamo prima quella della vendetta colle molte sue modificazioni. Il desiderio di vendicarsi è naturale nell' uomo: la società lo dirige verso il vero colpevole e lo rende regolare (H. HOME). — La vendetta è una passione colpevole che sovvertirebbe la società, mentre la pena acquieta tali risentimenti e li soddisfa, e rimette la calma tra i privati: è la teoria della *vendetta appurata* di Luden. L' accordo di volontà fra molti può creare il diritto, e di qui le teorie del contratto sociale, delle quali sono varietà quella di Montesquieu, Puffendorf, Rousseau, Beccaria, Brissot: quella di Vattel, Burlamaqui, Pastoret: quella di Fichte, molto ingegnosa, ma estremamente sottile; tutte fondate sul falso supposto.

Chi occasionò un male per propria colpa, deve ripararvi; il danno non è solo dell' individuo ma della società, e l' uno e l' altro dev' essere riparato dal colpevole. È la teoria della riparazione secondo Klein, Schneider, Welcker.

Ogni essere vivente ha l' istinto di conservarsi; istinto che nella società diviene diritto, e che appartiene a ciascun individuo come a tutta la società. Quando questa punisce, non fa che esercitarlo. È la teoria della legittima difesa sociale, secondo Romagnosi, Schulze, Martin, Carmignani...

Ciò che è utile è giusto: la pena è utile, anzi necessaria a impedir i delitti, dunque è giusta. Teoria dell' utilità di Bentham, consona a quelle di Filangeri e Feuerbach.

Utilità o no, la società deve punire per soddisfare la giustizia assoluta. Teoria di Kant e dei teosofi, accettata puramente dal cardinale Pallavicino Sforza, e con modificazioni dal Rossi, dal Mamiani, dal Niccolini, dal Rosmini, dal Taparelli.

Welcker (*Supremi principj del diritto dello Stato e della pena*, Giessen 1813) espose in tedesco i varj sistemi del diritto penale, dando così a conoscerli e come scienza e come legislazione. Possono consultarsi.

G. A. POGGI, *Elementa jurisprudentiæ criminalis*, 1815.

PH. BAFFI, *Dissertatio de pœnis*. Roma 1832.

Cousin, Guizot, il duca di Broglie e gli altri che s'intitolarono dottrinarj. Pellegrino Rossi, riferendosi a questi e modificando anche qui, come soleva, le opinioni a norma degli amici e de' patroni, nel 1829 pubblicò in francese il *Trattato del diritto penale*, che è forse l'unico completo dopo quel del Beccaria, dogmatico e pratico, concepito con unità, dedotto con metodo e con abile dialettica. Definisce il delitto la violazione d'un dovere esigibile, in pregiudizio della società e degli individui. Fondandosi molto sulla coscienza e rispettando gli spiritualisti, confuta e il Beccaria e il Romagnosi, e ritorna alla giustizia assoluta, all'elemento superiore, supponendo un ordine morale dove l'uomo è libero e perciò responsale delle azioni o virtuose o ribalde; la società indispensabile allo sviluppo delle facoltà dell'uomo, deve proteggere i diritti de' singoli, mantener l'ordine, punire chi lo viola.

---

MALVICA, *Della Storia d' Italia e della sua letteratura nel secolo XIX*, vol. I, c. 6.

PESCATORE, *Saggio sopra diverse opinioni intorno ai delitti*.

ULLOA PIETRO, *Delle vicissitudini e dei progressi del diritto penale in Italia dal risorgimento delle lettere fin oggi*. Napoli, 1837. Palermo, 1848.

*Mémoire sur la réformation de la justice* par RAYMOND BORDEAUX, premiata dall' Accademia delle scienze, 1857.

CARLO CARDASSI, *Tesologia penale, o analisi ragionata delle teoriche del diritto penale*, Napoli 1858.

J. TISSOT professore a Dijon, *Droit pénal étudié dans ses principes et dans son histoire*, 1859.

KENIGSWARTER, *Hist. et progrès de la législation criminelle et de la science pénale depuis le milieu du siècle XVIII jusqu'à nos jours*; 1859.

M. J. BÉGOT, *De l'organisation de la justice repressive aux principales époques historiques*. Paris, 1860.

Ma, stile dei dottrinarj, non abbraccia risoluto il canone teosofico; gitta un'ancora verso il cielo, ma non v'attacca il suo canapo; e affinchè dal suo principio non si traessero le conseguenze che Beccaria s'era affaticato ovviare, pone per condizione della validità d'un atto il suo danno sociale, capovoltando le rispettive attinenze dell'interesse pubblico e della giustizia assoluta. La limitazione era arbitraria, come vago era il principio, asserendo ma non dimostrando che l'uomo possa rendere all'uomo male per male; s'appella al senso comune anche in materia ove questo è incompetente; prescinde dalla definizione e dalla prova scientifica. Messi due principj regolatori, il morale e il politico senza provare la loro identità, secondo l'ultimo egli mira alla conservazione dell'ente astratto, la società, per la quale si potrà anche ledere gl'individui; onde casca ancora nell'arbitrio, come ogni qualvolta si discerna l'ordine sociale dall'ordine assoluto e questo dall'ordine reale, ch'è l'unico attingibile alla ragione. E sull'annichilamento dell'individuo in faccia alla società, che sola può guidarlo, istruirlo, formarlo con qualsiasi mezzo, il Rossi fabbrica la facoltà di punire, ma il razionalismo non può produrre che la variazione; nè egli trovò l'arcano attacco della giustizia punitiva colla assoluta; e infine risolve che il ragguaglio della pena col delitto è una verità d'intuizione, incapace a dimostrarsi (lib. III, c. 4).

Gli ammiratori prodottigli della sua fine, lo lodano d'aver mondato il diritto penale dagli ingombri metafisici, per ridurlo a scienza positiva, fondata sull'evidenza del fatto, escludendo le nozioni non definite e i principj non dimostrati: quasi le leggi e l'equità, che sono il soggetto del diritto, non trascendano l'ordine dei fenomeni e dei puri fatti. Noi ripeteremo con esso

che il legislatore deve essere persona del popolo insieme, e filosofo.

L'elemento politico che dal Rossi è fatto limite all'azione del morale, da Giovanni Carmignani è preso qual fondamento (*Jus puniendi nihil est quam jus politicae necessitatis*), e il morale qual limite al diritto di punire.<sup>1</sup> Questo, secondo il Rossi, cessa quando non sia lesa la convivenza umana; secondo il Carmignani cessa dove non soddisfi alla morale: pretendendo così trovare l'accordo dei due elementi che prima mettevansi in antagonismo. Esso Carmignani, dopo aver tutta la vita propugnato il diritto di punire nel capo, radunò a bella posta i suoi scolari per ritrattarsi.<sup>2</sup>

Chaveau ed Hélie, illustratori del Codice francese, asserivano che « nè l'intimidazione, nè la riforma, nè

<sup>1</sup> Teoria delle leggi della sicurezza sociale. — *Elementa juris criminalis*.

<sup>2</sup> *Lezione accademica sulla pena di morte*. Fu letta il 10 marzo 1836 nell'Università di Pisa con immenso concorso; stampata in italiano e in francese: e messa all'Indice, ma *auctor opus laudabiliter reprobavit*. Egli ammette la morte anche nel progetto di codice penale e di procedura, tit. III.

I Toscani, tanto avversi al patibolo quanto agevoli alle celie, applaudirono a questo madrigale:

Al nobile, al plebeo,  
 All'innocente, al reo,  
 Al semplice, al dottore,  
 Alle femmine, ai maschi, all'universo  
 Il libro di Giovanni ha fatto orrore,  
 Che vuol che l'uomo sulle forche muoja.  
 — Nè ad alcun piacque? — Al boja.

E il Carmignani rispose:

Al ladro e all'assassino  
 Che temono il cordino,  
 Il libro di Giovanni ha fatto male:  
 Per questo anche all'autor del madrigale.

espiiazione, ma il mantenimento dell' ordine e la tutela del diritto sono scopi della penalità: » cioè non poneano più un diritto ma un fatto, anch' essi uomo sacrificando senza limiti alla società.

Esso Hélie e Odillon Barot, nell' Accademia delle scienze morali di Parigi, toglievano a nuovo esame le opere di Beccaria e di Rossi e l' origine del diritto penale. Sebbene i sapienti autori cerchino avvicinarsi non all' altro, e trascinarvi anche i loro autori, Hélie con Beccaria deduce il diritto di punire da quello della propria conservazione, inerente alla società; Barot con Rossi, inclinando ai Platonici e agli Scozzesi, lo trae al diritto di mantenere la giustizia assoluta.<sup>1</sup>

Anche altri tentarono conciliare le due scuole della pena vendicativa e della pena difensiva. Lazzaro Bufani si proponea « di ricondurre la scienza allo studio dei fatti, considerando l' uomo, com' è di sua natura, per un ente fisico e morale, » ed espone buone cose, sebbene i suoi concetti sui concetti de' sensisti.<sup>2</sup> De Giorgi, fattosi

<sup>1</sup> *Des délits et des peines par Beccaria. Nouvelle édition, précédée d'une introduction, et accompagnée d'un commentaire par M. FAUSTIN HÉLIE.* Paris 1856.

*Traité du droit pénal par M. Rossi. Deuxième édition revue et précédée d'une introduction par M. F. HÉLIE.* Paris 1855.

*Rapport sur le traité du droit pénal de Rossi, par M. ODILLON BARROT,* 1856.

<sup>2</sup> *Sui fondamenti del diritto punitivo: investigazioni filosofiche,* Firenze 1858.

Quando nel 1835 morì il Romagnosi, nella sua necrologia noi discutevamo questi medesimi problemi con convinzioni che possiamo aver modificate, non cangiate. La dottrina della giustizia assoluta esponevamo così: « Credete voi che la coscienza rimorda del mal fatto? credete che Dio retributore punisca il delitto anche quando l' uomo non è più in

editore e illustratore delle opere di Romagnosi, e rispettosamente impugnandolo, poneva esser la pena

grado di peccare? Se negate ciò, più non ho quistione con voi; se ammettete che la giustizia interiore punisce per espiazione, per retribuzione, come troverete follia l'impianar di queste anche la positiva? forse son possibili due giustizie, contraddicente all'altra?

» Siccome è un ordine fisico pei corpi, così n'è uno morale per gli esseri intelligenti, obbligatorio, preesistente a tutti, eterno, immutabile, che comprende tutto ciò che in lui è bene. L'ente ragionevole è giusto se lo osserva, è reo se lo infrange: se giusto, ne ha frutto; se reo, dee averne castigo. Questo *fatto di coscienza* acquista dal sentimento comune la certezza, che una verità organica acquista dall'asserzione di tutti quelli che hanno i sensi ben conformati. Negatelo, e poi spiegatemi cento fatti che occorrono ogni dì spiegatemi come gli uomini associno generalmente le idee di bene, di male, di giustizia, di compenso, di castigo; spiegatemi perchè il fanciulletto percosso da un altro, se gli rivolta a domandare, *Cosa t'ho fatto.*

» Pel libero sviluppo delle uguaglianze umane è duopo, oltre la convivenza, un ordine, che è la legge morale applicata. Qualora alcuno de' membri lo turbi o impedisca, diviene essenzialmente ingiusto verso il suo simile; e se da alcuno isolatamente sia punito, sentirà averlo meritato; non si richiamerà su ciò, ma domanderà, *Perchè mi hai punito tu? perchè ora? perchè così?* Ed allorchè il pubblico vede condannato alcuno, domanda se veramente è reo, se la legge portava appunto tal punizione, non già con che diritto l'abbia castigato il poter sociale. Perocchè il poter sociale è un fatto, ha doveri e diritti, ha una superiorità, una missione, è legittimato dalla necessità; poichè se è indispensabile un ordine di società, è indispensabile un'intelligenza che lo disponga, una forza che lo conservi. Giusto il fine, saranno giusti i mezzi, finchè proporzionati al bisogno e conformi alla legge morale.

» Quali saranno tali mezzi?

» Coll'istruzione illuminerete sui diritti, sui doveri, sulle

« sanzione della legge giuridica » e il diritto penale  
« una retribuzione del male, fatta con misura nella so-

eggi positive; colla polizia, preverrete i delitti; con premj acciterete al bene. Ma e se non bastassero? e se vi fosse un mal intenzionato? Lo minacerò. Di che lo minacerete? Dei pericoli che possono venirgli dall'altrui difesa? o forte o scaltro, gli eluderà o li sfiderà. Della riparazione? questa può farsi nelle cose materiali; ma in quelle inestimabili, nell'onore, nella vita? Non resta più dunque che la pena, la quale non è un male inflitto pel piacere o per l'interesse d'uno o di molti, non per esperimento o per far impressione o per ottener un bene probabile, ma è una *retribuzione* fatta dal giudice legittimo, con ponderazione e misura.

« Se dunque vi è uomo, vi è società; se società, vi è ordine; se ordine, convien conservarlo; per conservarlo, è forza minacciare; perchè la minaccia non sia illusoria, dee potersi applicare: negate la penalità, e negherete la natura dell'uomo. Il ben essere, l'utilità pubblica, lo spavento del mal intenzionato, la correzione del delinquente ne vengono di conseguenza, non ne sono però nè la giustificazione nè la causa.

« Nasce dunque la giustizia punitiva dal voler di Dio che, facendo l'uomo socievole, gli preordinò un diritto, pel quale rendeansi giusti i mezzi di conservare la società. Essa giustizia valuta solo il male successo, non il contingibile; ha per carattere essenziale l'equa dispensazione del bene e del male conforme alla legge morale, che mai non retribuisce ben per male, nè viceversa; ha per fine di ripristinar l'ordine sociale scompigliato e leso: dunque non opera se non quando sia violato un dovere; opera pel solo utile della società; opera per via d'effetti naturali e nella misura legittima di questi effetti; e in conseguenza richiede che la pena sia intimamente giusta, che sia limitata quinci dall'imperfezione de' suoi mezzi, quindi dall'utilità dell'azione sua per conservar l'ordine della società.

« Convien dunque riportare la giustizia umana alla giustizia morale, la positiva all'assoluta, perocchè quella non è se non emanazione e compimento parziale e condizionato del-

cietà dal potere sovrano all' uomo imputabile d' azioni che violano la legge giuridica ; » crede la pena di morte non possa abolirsi se non abolendo tutta la podestà punitiva, ma la serba ai pochi casi ove sia proporzionata. Filoteo Palmieri,<sup>1</sup> querelandosi che i pubblicisti abbiano considerato l' uomo soltanto nelle sue relazioni fittizie coll' uomo, non negli essenziali che ha coll' Ente supremo, vuole identificare la morale col diritto, salvo che nell' applicazione pratica, e riconosce per unico fine del punire « la riparazione del male mercè la più plausibile effettuazione d' un bene. » Oscar re di Svezia lasciò un libro delle *Pene* e delle prigioni, ove ha pagine eloquenti sulla grazia e sulla pena di morte. Romano, nelle *Istituzioni di giurisprudenza*, fa legittima la pena in quanto proporzionata al delitto, cioè si possa uccidere l' uccisore ; dove confonde il principio motore del delinquente col principio motore della giustizia sociale.

Vedendo che a tali scopi si riesce, non per fervorosa declamazione ma pel miglioramento morale, nel 1825 s' istituì in Francia la Società della morale cristiana, imitata nel 1829 in Inghilterra. Quella pose a concorso la legittimità della pena capitale ; e delle memorie presentate, undici furono per l' abolizione, una per conservarla nel caso di assassinio premeditato.

Il napoletano Pasquale Mancini distingue i diritti dai doveri, la legge morale dalla politica : e il diritto preesistere alla legge che ne è la manifestazione, ma nel diritto coll' idea morale dee comprendersi l' elemento sensibile dell' utilità, perchè realmente coe

l' altra. Dopo ciò non occorre il dire ch' io tengo non poter effettuare queste condizioni senza ricorrere ad una religione positiva.

» Non serve che altri sorrida : confuti. »

<sup>1</sup> PALMIERI, *Sulla pena di morte*. Firenze 1847.

siste nella personalità umana, e però associarsi l'utile e il giusto. Così fa il diritto di punire inerente colla ragione, la qual richiede premio al bene ed espiazione pel male, e ne deduce l'irrazionalità dell'estremo supplizio. Egli ottenne di farlo abolire nella repubblica di San Marino. In una di quelle controversie che onorano entrambi i contendenti perchè animati dalla sola passione del vero e dell'utile pubblico, lo combattè Terenzio Mamiani, che al contrario vuole ogni meditazione sul diritto cominci dalla ricerca del bene assoluto supremo; la giustizia umana essendo parte della divina, e condizione massima dell'ordine morale eterno il retribuire equamente male per male onde reintegrare l'ordine perturbato, come deve ogni essere intelligente e imputabile. Ma al privato è impossibile e incompetente tale riparazione; bensì dee farla la società, persona morale, integra, innocente, spassionata; morale e diritto non si segregano, poichè tendono allo scopo stesso, la maggior partecipazione al bene assoluto.

Ortolan, che lungamente dalla cattedra poi in iscritto esposè queste discussioni, crede legittima la pena estrema, perchè il senso morale non ripugna dall'uccidere, però soltanto chi abbia ucciso con premeditazione; pure non la giudica più necessaria.<sup>1</sup>

La sostennero legittima il Canófari, il Caracciolo, il Contoli, il padre Amari, e i citati Tapparelli, Liberatore, Rosmini.<sup>2</sup> Raffaello, che per quanto fervoroso

<sup>1</sup> *Eléments de droit pénal.*

<sup>2</sup> CANOFARI, *Commenti sulla parte II del codice per lo regno delle due Sicilie.* 1819.

CARACCILO, *Pneumalogia del diritto penale.*

TAPPARELLI, *Saggio teoretico del diritto naturale.*

DUBINI, *Della umanità del nostro secolo* (nel *Giornale degli Abruzzi* 1839).

a difenderla, si sgomenta davanti il pensiero della sua irrevocabilità, e non sa come « conciliare i due teoremi della scienza, uno che insegna esser necessaria la pena di morte in taluni malefizj, l'altro che la elimina dal ruolo de' supplizj perchè irretrattabile.<sup>1</sup> »

Da molti più fu combattuta la pena di morte in trattati, in romanzi, in versi; da Lucas in generale, dal Guizot pe' delitti politici.<sup>2</sup>

**LIBERATORE**, *Del diritto sulla vita, dialogo filosofico.*

*Sull'abolizione della pena di morte*, Osservazioni di G. R. consigliere della Corte d'appello. Torino, 1857.

**CONTOLI CARLO**, di Bologna, *Discorso sulla pena di morte*, 1840; oltre la *Teoria dei Delitti e delle Pene*, la *Giurisprudenza teorico pratica criminale*. Il suo assunto è che lo *jus necis* compete alla società, e per essa alla podestà sovrana; tal pena è giusta e legittima, è necessaria, utile, efficace, nè può esser sostituita da altre di pari efficacia morale e materiale. Altre opere di tal materia pubblicarono in Romagna il Contoli stesso, l'Invernizzi, Raffaele Ala, e principalmente GIUSEPPE GIULIANI, *Istituzioni di Diritto Criminale, con notizie sullo stato attuale delle legislazioni penali, pontificia e toscana*. Terza edizione, Macerata 1856. Vedansi pure M. MAZZOLENI, *Nuovi principj di diritto criminale*, 1851.

**SALERI**, *Sui varj sistemi filosofici intorno al diritto di punire*, 1852.

**ZUPPETTA**, *Corso completo di legislazione penale comparata*, 1854.

**G. B. MURRI**, *Della ragion filosofica del diritto penale*. Camerino 1861. Alla pena di morte, s'istituisce la relegazione. Altri certamente io taccio: ma fa dolore che, nella Bibliografia anteposta al *Dizionario di diritto criminale* di MORIN non sia, de' criminalisti italiani, nominato che il Filangeri, dimenticati persino il Beccaria e il Romagnosi. Vi supplisce un buon articolo nella *Temi* del 1855, num. 46, 47.

<sup>1</sup> *Nomotesia penale*, vol. IV, tit. 5 e 3.

<sup>2</sup> **GUIZOT**, *De la peine de mort en matière politique*, 1822.

**LUCAS**, *Du système pénal et du repressif en général*, et

Pisanelli trova che è contraddetta dalla ragione, non può appoggiarsi sul presente, non sul tempo passato, non sull'avvenire,<sup>1</sup> e ne propose l'abolizione nel Parlamento di Napoli del 1849. La *Temi*, giornale di Firenze, rincalza continuo questi argomenti, principalmente per industria dell'avvocato Panattoni, come la *Temi* napoletana per quella del De Augustinis.

Pietro Ellero<sup>2</sup> rivela la debolezza de' sistemi precedenti; fa essenziale la pena « quanto la società, e in conseguenza deve essere necessaria, rassicurante, correggente, esemplare, e soprattutto morale e giusta; » col che esclude l'estrema come inutile, immorale, ingiusta: la schifosa danza dello strangolaturò e dello strangolato essere un gran misfatto dell'umanità, rea tutta perchè lo tollera; e il proscriverla essere una convenienza politica, un dovere etico, un obbligo giuridico.

Sorse, o piuttosto si formolò a' di nostri il socialismo, il quale all'assoluta giustizia divina, cioè al diritto naturale delle genti e alla libertà dell'uomo, surroga il diritto convenzionale dello Stato o l'autorità governativa, e attribuisce a ciascun cittadino l'arbitrio di creare il diritto pubblico. Vogliamo (dice esso per bocca di Feuerbach) la libertà dell'uomo nella monade; libertà intera, che ci affranchi sin dall'idee di Dio e di patria, da tutto quanto restringe la nostra azione, e disopra del nostro capo pone una norma, un dovere, o ci obbliga a un sacrificio. E poichè

---

*de la peine de mort en particulier*, 1827. Egli escluderebbe il delitto politico, perchè cambia la forma della società, non altera la società stessa; e legittima la pena sol quando corregga il colpevole: ottenne il premio proposto dal ginevrino conte di Sellon.

<sup>1</sup> *Sulla pena di morte*, Lezione, 1856.

<sup>2</sup> *Della pena capitale*, Venezia, 1860.

ne verrebbe anarchia, duopo è restringere gli individui in Stati, popoli, fraternite, che operino e diano legge in luogo e in nome dell'individuo. Ciò porta a conflitto la libertà personale colla sovranità collettiva, e per conseguenza mena al despotismo: ma da storti principj deducendo idee umane, si arrivò al sistema penitenziale.

Per quante combinazioni ingegnose abbiano gli uomini speculate, il diritto sociale che deriva unicamente dall'uomo non inchiude una potestà superiore all'uomo; per conseguenza la società non ha il diritto di punire, ma soltanto quello di conservarsi e difendersi, sorprendendo il malfattore per interrompere ed elidere colla pena la propagazione. Fin a questa conclusione si spinsero i logici tedeschi; e sorride a coloro che nell'avvenire si figurano un tale apogeo di miglioramenti, che invece di castigare basterà il prevenire. Vedendo che la pena, non che miglioramento, produce grave irritazione da principio, da poi apatia morale; che la filosofia riconosce spesso una vittima dove l'empirismo giuridico non vede che un colpevole, con grande studio si cercò dirigerla all'emenda; ma sottilizzando sistemi penitenziarj affine di scemare la repulsione del condannato contro l'azione meccanica del castigo, si arriva a negare quella penalità che consiste nel far soffrire chi fece soffrire, come quella che tramuta l'uomo in un mero stromento, da poter infranger o distruggere per beneficio dello Stato. È naturale che questi neghino legittimità a una pena che esclude la possibilità d'emendazione.

L'avvocato Poletti i sistemi precedenti dichiarava fallaci perchè appoggiansi all'ente astratto della società, anzichè al concreto dell'individuo fisiologico. Ma l'uccidere toglie la personalità, ch'essa invece dee ga-

rantire, e che è inalienabile e immanente quanto le nozioni di bene e male, di giusto e ingiusto. Il diritto di punire non si fonda nè sul sentimento della vendetta, nè sull'espiazione religiosa, nè sulla metafisica sociale: la pena lede i diritti naturali e il fin dell'uomo, si oppone all'intento della società e all'ordine morale, non protegge le ragioni della società nè de' cittadini: anzi per natura sua è inapplicabile; onde non può cadere fra i poteri della società, i quali si restringon solo a una tutela; essa dee surrogare alla violenza la direzione morale, non voler rendere un male per un male, ma il ben proprio collegare con quello dell'individuo; anzichè abbandonare il reo dopo scontata la pena, recuperarlo migliorato, così eliminando le cause del male, rassicurando la società, educandola collo spettacolo del malvagio rigenerato.<sup>1</sup> Che che ne sia di

<sup>1</sup> FRANCESCO POLETTI, *Il diritto di punire e la tutela penale*, Torino 1853. Già il portoghese Pinheiro Ferreira, che fu nostro amico, spingeva la teorica dell'emenda fino a volere che i colpevoli nelle prigioni fossero trattati come in un ospedale morale, con un giuri medico che facesse frequenti visite per applicare ogni giorno a ciascuno un trattamento, variabile e proporzionato ai progressi della malattia o della guarigione.

Non posso tacere il suggerimento di Eugenio Sue di accareare il reo, invece d'ucciderlo.

Romagnosi disapprovava affatto queste teorie. « Lodevole è la misericordia, lodevole il soccorrere ad una trascurata educazione onde migliorare gli uomini; ma è forse lecito travolger così la natura delle cose? Col sostituire la correzione e l'espiazione alla difesa, realmente annientano sì l'una che l'altra, per non lasciare che il diritto d'impunità ad ogni delitto; armano di catene la giustizia, e le tolgono la spada. Voi abborrite il sangue: anch'io l'abborrisco; ma se voi abborrite il sangue sparso dalla giustizia, io molto più abborrisco il sangue sparso dall'assassino. Quel senso morale comune che rifugge da un'atrocità di pena non meritata, si

questa seria indagine, volta a riforme che per ora non han altro valore che di benevole utopie, pure conchiude che la pena di morte sarà sempre ragionevole finchè alla società non si neghi la facoltà di punire. Ma se il sistema penitenziale onora l'umanità del secol nostro, non manterne le larghissime promesse. Sul qual fatto è segnalata la relazione che il nostro amico conte Bé-ranger De la Drôme fece all'Istituto di Francia sulla repressione penale, con insigni considerazioni sull'effetto de' religiosi nelle carceri, sui recidivi, sulla necessità di affezionare i campagnuoli al suolo per prevenire i delitti. E se non la soppressione della pena di morte, « soggetto (dic'egli) che non oseremmo trattare, » domanda almeno si tolga la pubblicità che vi si dà quasi da per tutto.<sup>1</sup>

Questa generale tendenza a dar la minore pubblicità possibile alla pena di morte è il maggior argomento contro la sua esemplarità. Altre volte se ne faceva un'occasione di fasto, sin sul patibolo rivendicando i nobili il privilegio di nascita; e tutt'ora è un'opportunità di ostentare stoicismo o di posarsi da martiri d'una causa che toglie infamia, toglie cioè moralità al supplizio: l'assenso dell'opinione manca a segno, che tutti gli astanti ne pigliano compassione, e quanto

---

rivolta pur anche contro un' indulgenza incompetente. » Quell'articolo, che sta nel vol. XXIII degli *Annali di Statistica*, è una delle più fervorose arringhe in favore della pena estrema; in un altro, nella *Biblioteca Italiana* del 1831, si avventa contro Tracy, Liwingston, Lucas, che negano all'autorità il diritto di punir di morte, e dice: « Noi non possiamo che deplorare un tanto accecamento. »

<sup>1</sup> *De la repression pénal, des ses formes, et de ses effets.* Il nuovo Codice penale di Berna fa eseguire il supplizio all'interno delle prigioni.

è da loro, assolverebbero il condannato; non che ritrarne orrore esemplare, dopo il fatto ragionano degli incidenti; e se l'ucciso mostrò coraggio, o il suo fu un attentato insigne, ispira simpatia ed applausi.

Così vanno moltiplicandosi e intralciandosi teoriche attorno al gran problema che Beccaria pel primo posò nettamente alla società. Ma se movasi dal patto sociale, un codice riuscirà arbitrario: se dalla prevenzione, dalla coazione psicologica, dall'utilità, le pene verranno severe e spoglie di moralità; se dall'emenda, si giunge al sistema penitenziale, che press'a poco nega il diritto di punire.

Ma questo è un gran fatto di coscienza e di storia. Il ribaldo nulla conosce di teorie, eppur sente che meritò castigo; non nega che se n'abbia ragione, bensì nega d'aver commesso l'atto per cui si vuol punirlo, o che stiano in proporzione la colpa e il castigo: cioè quella luce che illumina ogni uomo veniente in questo mondo, brilla a lui del pari che al giudice.

Dato il consorzio civile, che nell'ordine della realtà è il primo fatto, nell'ordine della scienza il primo postulato, la giustizia penale esiste perchè esiste la società; è condizione della vita e libertà di questa, come è condizione dell'intelligenza il linguaggio; è immediata conseguenza del dovere inerente alle società di provvedere alla propria conservazione: talmente che tutte la esercitarono prima di stabilire veruna teorica, fin prima di dubitare della sua legittimità.

Ma questo fatto vacillerebbe qualora alla ragione mancasse la potenza di produrre e di ammettere il diritto di punire, e in conseguenza dar l'assoluta definizione del bene e del male, una ferma credenza nella responsabilità di ciascuno e nella solidarietà di tutti gli uomini. Le teoriche utilitarie non soddisfanno alla co-

scienza del genere umano, sono insufficienti al consorzio civile, mancano d'universalità e d'immutabilità. È insita nella mente nostra la nozione, che si chiama legge, colla quale giudichiamo della moralità delle azioni. E se le scienze civili non si vogliono ridurre meramente a statica e dinamica di forze vive, bisognerà pur fondarle sulla morale, e non separar da queste la politica,<sup>1</sup> chi non voglia mutilare quell'ampio concetto del bene, che è fondamento della scienza etica. Il presuntuoso, non sapendo trovar la ragione della regola, nega la regola stessa; il sapiente, perchè è umile, accetta il fatto, persuaso che la spiegazione si troverà.

Caino, uccisore del fratello, sente che deve aspettarsi altrettanto, ed esclama, « Chi mi troverà, mi ucciderà; » voce dell'istinto umano che porta a trattare altri come essi trattarono. Ma Iddio vi contrappone la legge positiva di pietà e di grazia, dicendo: « Chi ucciderà Caino, sarà punito a sette doppi.<sup>2</sup> »

Queste due intimazioni diverse risuonano fin dalla culla del genere umano; ed ogni guadagno di libertà è accompagnato da mutazione nello spirito della penalità, sempre maggiormente rispettando la vita dell'uomo. Vero è bene che le leggi penali non sempre sono proporzionate al grado di civiltà d'un popolo, e basterebbe citare l'Inghilterra;<sup>3</sup> nè vi si possono porre nor-

<sup>1</sup> Si sa che alcuni moderni pubblicisti tedeschi segre-gano la legge politica dalla legge morale, in quanto quella riguarda *solo* l'incolumità, e comanda soltanto di astenersi dal nuocere.

<sup>2</sup> *Genesis*, capo IV, 19, 20.

<sup>3</sup> Nella procedura inglese l'arresto preventivo, che rapisce a un uomo la libertà, la famiglia, il buon nome, non può esser decretato dal giudice per convinzione personale, ma per motivi, e dee risponderne alla parte lesa. Subito può

me positive, bastando che armonizzino colla giustizia naturale.

L' aumento di vita, che è carattere dell' età nostra, portò aumento di delitti, cioè di atti contrarj alla giustizia, alla sicurezza, all' utilità de' consociati. Ciò osservando, e questo trasmodato amore di ricchezza, di potenza, di godimenti, dove più nessuno calcola l' espiatione nè provvede alla direzione spirituale, dove l' egoismo di ciascuno cozza con quel di tutti, e applicata ogni facoltà al guadagno, altro culto non resta

domandarsi lo scarceramento sotto cauzione, e vuolsi un giudizio di prevenzione per mandar l' accusato alla prigione della contea. Il giudice non dee cercar di sorprendere la colpabilità dell' imputato nelle spiegazioni o nelle confessioni ; per conoscerne i risultati delle parole e degli atti suoi questo può farsi assistere da un consiglio in tutta la procedura. Questa è libera, anche la preliminare, e l' interrogazione dell' accusato e de' testimonj. Un giuri d' accusa intende i testimonj, fa indagini, esamina le prigioni. All' udienza l' accusato ha diritto di tacere, nè l' accusa ne richiede la confessione. Odonsi i testimonj, e il difensore dell' accusato può interrogare direttamente l' accusatore e procedere a un contresame. In fatti criminali la condanna richiede l' unanimità de' giudici, perchè la colpabilità non è affare di maggioranza, e quel che solo importa è di sapere se il fatto è certo ; se non l' è, deesi assolvere l' imputato. L' *habeas corpus* dà all' accusa la certezza della giustizia, concedendole di dirigersi al grancancelliere o ad uno dei 12 grangiudici, che tosto devono dar l' ordine perchè sia loro mandato il prigioniero. Infine tutti i funzionarj sono responsabili dei proprj atti. Più volte si propose l' abolizione della pena di morte, ma sempre fu rejeta.

Non mi state a dire che tuttociò richiede denaro, e la giustizia non è accessibile ai poveri perchè troppo cara. Trattasi d' un' aristocrazia altera ; ed anche a Roma la legge e la giustizia non concernevano che il cittadino, eppure ciò non tolse di formare la più magnifica legislazione.

che dei profitti e degli istinti materiali; dove, fra il continuo ruinar di cose che vantavansi immortali, spogliato l'individuo di tanti diritti per concentrarli nello Stato, non resta altra punizione che la corporale; dove, non valutandosi più l'anima, la morte non è che un accidente istantaneo, ai delinquenti meno orribile perchè di là non vedono che il nulla; mentre pei governi il delinquente non è più che un ostacolo, di cui si sbarazzano senza rimorsi; v'è chi geme qualora si indeboliscano gli ostacoli alla spinta criminosa.

Altri inneggiano al secolo, ove, progredite le dottrine, estesa l'educazione, regolata la polizia, appurate le credenze, erudita la sensibilità, il migliorato incivilimento conosce meglio le circostanze che determinano al delinquere, ha minor pericolo che gl'interessi turbino l'ordinario andamento; ove i governi, aboliti certi abusi, tengono minore necessità dei servigi che occorreato per conservarli, sicchè men punizioni bisognano, l'equità venendo in luogo della forza; ove l'intimidazione, che non sta nell'acerbità ma nella inevitabilità del castigo,<sup>1</sup> cresce a misura del perfezionarsi della procedura e della polizia; ove i progressi della logica come mezzo di ottenere il vero civile coi processi, rendono sempre meno probabile il condannar l'innocente; ove la pubblicità toglie le prestabilite durezza di chi è abituato a condannare; ove il magistrato vuolsi non solo indipendente da quelli cui potrebbe fare ostacolo, ma anche dal sospetto di quelli che difende; ove la medicina legale calcola gli effetti fisici, gli istinti, le aberrazioni; ove la giustizia

<sup>1</sup> « Le pene devon essere più dolci, quanto più esatta è la giustizia che si fa, » troviamo scritto s' un foglio del Beccaria.

he il limite tracciato all'attività giuridica; sicchè tutto porta a mitigare le pene. alla rigida risposta inglese « Colpevole, le » surrogano le circostanze attenuanti, che abitualmente esprimono l'abborrimento di morte: il riservarla pei soli casi di liberato è un professare rispetto alla vita in nell'atto di toglierla; rispetto che non una pena se non subordinata all'idea fon- della giustizia di essa, e dell'intento di di- ericoli della società.

estrema non è più ostilità contro indi- sprime il concetto morale che la giustizia spingersi fino a togliere la vita, quan- a punizione sia insufficiente. E chi oserebbe che essa ecciti il rimorso della coscienza? che l'umana sensibilità la guardi con or- stessa e in tutti i casi? In quelle eclamsi si chiamano rivoluzioni, vedemmo procedere due fenomeni, entrambi vulgari: una plebe o sentimentale chiedere o decretare l'aboli- pena di morte; una plebe piazzajuola gri- e spesso infliggerla senza tampoco le forme unia suol rispettare. Nel 1318 i Ciompi n Firenze decretano quest'abolizione, e per o appiccano il boja. Altrettanto non si ripeté zione del 1789? Dopo questa, che non fu solo olitica, ma anche giuridica, la Convenzione ogni tribunale ha appello, eccetto il giurì per- è la società sovrana, e tanto bastò perchè si in onore la giustizia criminale, ma ecco su- si tribunali speciali per la feccia divenuta e, e che fece orridi di assassinj e di patiboli ni del secol nostro in Francia. Dopo il 1830,

mentre i *feriti di luglio* e gli studenti chiedevano si abolisse la pena di morte, a fatica salvavansi dal furor popolare i ministri di Carlo X. E ne' ricorrenti interregni del potere ordinato, ripetesi il grido di morte: e sulle pareti delle metropoli tutte d'Europa come della patria di Beccaria leggemmo « Morte ai ladri. »

Dopo le insurrezioni del 1848, lo Stato pontificio addolorò dei soliti postumi della guerra, bande di persone avvezze all'armi, disavvezze dal lavorare e dall'obbedire, che gettatesi alla strada, empivano il paese e i confinanti di latrocinj ed assassinj. Per reprimarli fu stabilita dal governo austriaco una Commissione militare a Bologna (conte Nobili), una a Este (conte Hoyos), che vivranno nelle storie, non tanto per la quantità de' condannati, come pel tono con cui dettavano le sentenze, badando solo al beneficio recato alla società collo sterminare quelli che la sovvertivano. Mentre da una parte inorridivasi di tanto sangue versato e se ne cumulavano tesori di ira contro ciò che v'è di più esecrabile sotto qualsiasi nome, il governo militare, dall'altra si rimproverava al governo pontificio di non condursi abbastanza risolutamente, di non estermine questi *briganti*, di soffrire che le bande del Passatore perfino invadessero e taglieggiassero grosse terre, come Forlimpopoli, Brisighella, Cotignola, Casandolo. E tanto crebbero il lamento e la domanda di sangue, che, costretto come tutti ad obbedire alla immensa follia della voce pubblica, nel *Giornale di Roma* del 27 marzo 1851, si credette in dovere di scagionarsi, col mostrare come discolpa quel che poi doveva essergli imputato a vitupero, il numero degli uccisi e condannati; e con compiacenza enumerava or 8 or 10 or meno, uccisi dalla forza, o fucilati con giudizio sommario, fra' quali ben 82 nei soli governi di

Faenza ed Imola, oltre 10 cui fu commutata la morte in galera perpetua, e a 13 nel carcere; altri altrove, e una quantità d'arrestati, che ancor rimanevano sotto processo. E conchiude: « Dopo ciò, come si potrà avere il coraggio di alzare la voce contro il governo, e rimproverarlo d'inerzia a petto di così deplorabile condizione? »

Le sentenze del giudizio statario erano motivate « a pubblico esempio dei mali intenzionati; a freno dei malvagi; a tranquillità dei buoni. » Una volta scappano a dire: « È pure deplorabile che, a fronte di sentenze capitali, reiteratamente eseguite in persona di dolosi ricettatori di malandrini, altri persistano a dar loro ricovero.<sup>1</sup> » E « s'egli è deplorabile in ogni tempo la necessità di punire, lo è tanto più in quelle condizioni eccezionali, che nell'interesse della società reclamano straordinario rigore. Eppure, malgrado delle frequenti marziali condanne fin qui proferite ed anche eseguite a salutare terrore dei tristi, si ardiva non ha guari di rinnovare la perpetrazione di grave delitto in mezzo alle pubbliche vie di una città di queste provincie.<sup>2</sup> »

Leggendo or raccolte per obbrobrio tutte quelle condanne, l'uomo raccapriccia, e s'umilia al pensare che tanti orrori siensi commessi in questa cara Italia, in tanto vantarsi di civiltà, e dopo i così lusinghieri entusiasmi del 1848. E fremendo a fatti sì recenti, a sangue tanto e ancora tepido e italiano; all'abuso, forse non mai tanto esteso come ai dì nostri, delle corti marziali e delle compendiose fucilazioni,<sup>3</sup> fa voti che i

<sup>1</sup> Sentenza 1 maggio 1852 da Imola.

<sup>2</sup> Sentenza 3 novembre 1853 da Bologna.

<sup>3</sup> Il poeta Vittore Hugo, che adoprò la poesia e il romanzo a ribatter la pena di morte, osservava (in una lettera del 21 gennajo 1862, ripetuta dai giornali) ch'essa non

governi di questa povera patria mai non trovinsi costretti a reprimere simili misfatti, e a giustificare simili rigori colla necessità di proteggere la civile convivenza. Ma quando vi si trovino, portasser pure le intenzioni più generose, il nome più simpatico, son ridotti a quella disumana fatalità, e ad inevitabilmente subire la disapprovazione.

Chi dia un carattere assoluto all' imperativo giuridico non può che escludere l' estremo supplizio. Ma governare è resistere; felici i paesi ove la resistenza è intelligente e caritatevole. Al vedere perito il sentimento dell' autorità, le paure postume, la riverenza morale, la sommissione domestica, le corporazioni che sorvegliavano sè stesse, e nel terribile conflitto del puro egoismo contro il Leviathan dello Stato, pesantissi-

---

fu mai prodigata quanto in questi ultimi dieci anni, ch' e' considerata come un regresso manifesto della civiltà, l' ora tenebrosa del XIX secolo: « La pena di morte è elevata alla dignità di *ultima ratio*. Le razze, il colore, i partiti se la pongono l' uno contro dell' altro, e se ne servono come di risposta alla risposta: i Bianchi l' usano contro i Negri, e i Negri l' avventano contro i Bianchi; il governo spagnuolo fucila i repubblicani, e il governo italiano fucila i realisti... L' Europa crede nella pena e vi si ostina; l' America combatte per essa e con essa: il patibolo è l' amico dello schiavo: l' ombra sua si proietta sulla guerra fratricida degli Stati Uniti...: solamente sulla pena di morte i due mondi sono d'accordo: la pena di morte regna; una specie di diritto divino della mannaja esiste così pei cattolici dell' Evangelo, come pei protestanti della Bibbia.... »

In questo punto compajono *Les misérables*, dove Hugo propugna simili idee, ma col modo meno razionale, la finzione. Contemporaneamente a Parigi si pubblicano *Mémoires de sept générations d'executeur par SANSON, ancien executeur des hautes œuvres*: che sono la storia e i ritratti de' suppliziati e dei boja dal 1685 in poi!

ma macchina per rabbassare i caratteri e annichilare le volontà, ogni cosa esser ridotta alla polizia e alla forza, usata accortamente sopra quei soli bipedi che la loro stupidità condanna all'ubbidienza: al veder tanto parlare e sì poco pensare: e a passioni subalterne e tiranniche correr la moltitudine appena s'alenti il freno, e la parola *diritto* adoprata come minaccia, senza avvertire che, conculcando l'altrui, s'annichila il proprio; e tanta compassione mostrarsi per i colpevoli, atteso il dogma d'una fatalità a cui non poteano sottrarsi, gli spiriti austeri, principalmente quei che versarono nè giudizj, sorridono mestamente all'abolizione della pena di morte come ai progetti di pace perpetua.

E noi stessi, dopo sì lungo discutere, noi disposti a tutto fuorchè a disperare del progresso, potremmo dire se il Beccaria vorrebbe ancora impugnare od asserire il diritto di irrogar la morte, fuor dei casi di immediata difesa?

Per salutare il Sol nascente bisogna guardare non in alto ma all'orizzonte, studiar cioè il campo lasciato all'azione de' governi, alla buona volontà del legislatore. Città e regni possono acquistarsi di colpo: ma l'umanità va per un progresso lento, le leggi proporzionando ai bisogni del paese e dell'età per cui sono fatte; il che richiede una sicura notizia delle condizioni economiche, morali, giuridiche, e di ciò che prima fu tentato e fatto. In questa parte l'età nostra molto procedette:<sup>1</sup> e rallegriamoci che, sciolti da tanti

<sup>1</sup> La Francia fu la prima che offrì lodevoli statistiche criminali: ed essa, il Belgio, l'Inghilterra ne pubblicano di buone, e così la Svezia, la Spagna, e molti Stati della Germania, come può vedersi nell'eccellente *Jahrbuch des Volkswirtschaft und Statistik*, che da sei anni pubblicasi a Lipsia da

pregiudizj, salvi da tanti delitti, assicurati da tanti arbitrij, non lesi nelle intime e sante affezioni, possiamo dispensarci dalla fretta, e permetterci riflessione e tempo.

E solo alla riforma dell'intero sistema penale può seguire l'abolizione della pena di morte. Non vi si irrompa coi triviali anfanamenti d'una filantropia, che scambia gl'istinti per ragioni, e che essendo puro sentimento, non reca a nulla di positivo e determinato; mentre la scienza, che è idea e perciò positiva, afferma, stabilisce principj, ordina, gradua, e vuol fondarsi sulla conoscenza dell'uomo e sulla storia, senza nulla vilipendere nè trascurar nulla. L'arduo problema essa non affronta se non considerando l'uomo come un essere misto; e accordando la legge di natura con altre non meno positive.

Finora, neppur nell'affettata indifferenza de' ribaldi in faccia alla forca, nessuno dirà che la morte affligga meno delle lunghe detenzioni: chiunque praticò un processato, sa che la pena da cui è più sgoimento è questa, che gli recide ogni speranza; che, oltre la perdita d'un gran bene, l'avventa in un incognito pauroso, e forse nelle mani d'altro giudice; lui, reo colpevole in faccia alla società.

Ben è universale la protesta contro il carnefice, un essere, che, senza delitto, è fatto simile al reo e peggio; abborrito, schivato; scoppo all'indignazione quando il morente lo è alla pietà. Ma anche di questo marchio morale un'altra spiegazione dovrà porgere chi veda

---

Otto Hubner. Se v'ha colpe le quali variano da paese a paese, il confronto però si può stabilire fra tutti i paesi cristiani quanto ai delitti gravi, che non sieno politici; e il moralista al pari del legisperito sa quanto importi conoscerli, e valutare quella regolarità che s'avvera nel numero dei delitti ogni anno.

un picchetto di prodi dirigere i loro fucili contro il petto d' un camerata, poi sul suo cadavere glorificare la disciplina.

Si declami che gli uni son accecati da' pregiudizj e dall' abitudine, gli altri assassini per passione politica e per paura : ma umiliamoci all' osservar quest' uomo che, intravedendo il bene, sentesi non solo impotente contro il male, ma costretto a difenderlo contro il peggio. Sono pietose insanie il credere di poter rigenerare l' umanità prima d' aver rigenerato l' individuo ; il voler sopprimere una pena, anzichè togliere le occasioni di applicarla. Fra uomini morali, anche una piccola è bastevole ; fra i diversi, neppure l' estrema : se non che questa toglie di nuocer più. Non si citi qualche caso per dire « Abolita la morte, scemaron i delitti ; » bensì affrettiam il tempo da poter dire : « Le istituzioni sociali progredirono a segno, che non fu più necessaria la pena di morte per impedir i delitti. » A tal uopo si cominci dal preservare la società sana, scemando i pregiudizj, gli errori, le miserie che spingono a delinquere ; si distolga il popolo dalla sovversione per famigliarizzarlo coll' ordine e col rispetto ; alla materiale della forza si surrogli l' azione morale dell' autorità ; agli abili che han per giustizia la legge, facciansi prevalere gli onesti che hanno per legge la giustizia ; li riconciliino col buon senso le opinioni, sempre più intemperanti quanto più son deboli i caratteri ; si mondi dalla ipocrisia l' idea della libertà ; libertà senza disordine con autorità senza arbitrij, combinate colla responsabilità individuale e la solidarietà comune ; dalla menzogna sistematica e dalla subdola prepotenza si tornino le menti a quelle grandi cose che formano la vita dell' intelligenza e dell' anima. E poichè le

leggi riposano sui costumi, i costumi sulle coscienze, le coscienze sui doveri e questi sopra un' autorità, che gli illumina e li prescrive, nè violenza legale nè rispetti umani costringano ad essere irreligiosi. Quando si diraderà il polverio di tante ruine fatte dalla giustizia di Dio, vedremo ancora eretto il fero stromento della giustizia degli uomini, fatto coll' albero della scienza del bene e del male. Ma davanti al pendio che vi conduce, collochiamo il maestro di scuola e il prete. L' uno dirà: « Fortificate le intelligenze sicchè formino dei caratteri; » l' altro: « Cercate il regno di Dio, e il resto verrà in aggiunta. »

Intanto dinanzi a quei terribili dubbj neppure il Beccaria oserebbe riprovare chi decreta colle leggi, o sostiene coi ragionamenti una teoria, che il cuore rinnega anche quando la mente v' aderisce; ma confessando l' insufficienza del senno umano, ci par sempre udire la voce di lui che domandi: Come può avventarsi la testa, la testa d' un uomo, d' un cristiano, a un altr' uomo stipendiato per reciderla o lussarla? come a un giudice fallibile competono sentenze che non si possono più revocare? come all' uomo, collocato sulla terra ad espiare e meritare, si infliggerà una pena irreparabile, di cui non solo può esser fallata l' applicazione, ma è posta in dibattimento la legittimità?

# APPENDICE.



## A

[Pag. 34.]

### *Congregazioni di Misericordia pei Condannati.*

Abbiam fatto dei libri apposta per togliere l'abitudine di rimirare un uomo e un tempo da un solo aspetto. Specialmente il medioevo (più o meno che vogliasi prolungare) a noi guardi una sola faccia apparirà *stolido e feroce* come una tetta; forse diverso a chi contempi i robusti caratteri e i tratti santi che esso produsse, l'estensione che diede alla città, la potenza d'originalità che rivelò colla creazione di nuovi tipi, di un ordine nuovo d'architettura, d'una nuova poetica; di filosofi quali Lanfranco e Anselmo e Tommaso; di poeti quali Dante; di edifizj quali il Duomo e il palazzo comunale di tutte le nostre città. Erano feroci gli Ezellini, avevano a petto sant'Antonio e il beato Giordano; dal nido dello sbucava l'avoltojo, ma la colomba inseguita ricoverava sul campanile del monastero e nel sagrato della parochia; la daga del feudatario tagliava le bilance della giustizia, ma le ripristinava il diritto canonico; spettacolosi suppellettili rivelavano dispregio della dignità dell'uomo, ma la croce s'innalzava la croce piantatavi dalla religione.

E la religione appunto prendeva cura di quegli escrementi del genere umano, di cui la società civile non sa che fare e *carne da forca*. Nel testo indicammo come a Milano fu creata da san Galdino istituita una cappella per la messa fatta accanto alle prigioni della Malastalla in via degli Orsini, con una limosina di pane per essi; poi Bernabò Visconti, agli ospedali del Brolio, di Santa Caterina, di Sant'Antonio, imponesse un annuo livello per dar pane ai carcerati. (marzo 1359.) Dappoi s'istituì la Congregazione de' bianchi, la quale « dopo aver appreso la norma di ben vivere, aveva insegnare ai condannati la regola di ben morire, ricordando in quei meschini l'anima redenta col sangue del Signore di Dio. » Componeasi di cinque dottori, e un fisico collegio, cinque causidici, e cinque nobili di cappa e spada.

da; e poteano condannare ed obbligare alla rifusione dei danni chi avesse fatto arrestare altri ingiustamente, poichè il capo 132 dello statuto porta: « *Si quis aliquem indebite detinere fecerit, cogatur ad solutionem omnium expensarum ipso facto et sine processu ad arbitrium ipsorum protectorum.* » E avean il diritto di alcune liberazioni da morte in casi graziosi. Erano affissi alla chiesa di San Giovanni Decollato alle Case rotte; ed oltre il vantaggio dell' anima del paziente, assistito per più giorni e fin sulla forca da questi nobili, animati dalla carità e dal proposito di conseguire la sua salute eterna, doveva crescere esemplarità e far impressione sugli animi quella schiera di Battuti che accompagnavano al supplizio e recitavano le litanie, il miserere, le preci per gli agonizzanti; poi soddisfatta la giustizia umana, colle preghiere funebri portavansi il cadavere, onde esporre per lui la divina.

Nel 1732 si ristampavano a Milano i *Capitoli ed ordini della nobilissima congregazione di San Giovanni Decollato detta de' Bianchi, di nuovo corretti* e dedicati a Carlo VI dal marchese Recalcati che quell' anno n' era prefetto, succedendo al marchese Teodoro Trivulzio. E sempre della maggior nobiltà, e i governatori stessi di Milano n' erano i prefetti, di cui si trova la serie fino dal 1609. Nei confratelli di quell' anno contansi i più gran signori, fra cui insigniti del granducato di Spagna il marchese Annibale Visconti, maresciallo e castellano di Milano, il conte Francesco di Castellarco, il marchese Gabriele d' Este, il conte Carlo Borromeo, il conte Giulio Visconti Borromeo Aresi, anche toson d' oro, come il conte Carlo Archinto, il principe Tolommeo Gallio Trivulzio. Esso Recalcati al 15 dicembre 1731 tenne ai confratelli un discorso, nello stile oratorio allora consueto, ma di savia pietà, dove dice fra molt' altre parole che « *bas-* » *sezza e pietà fanno in questa impresa un santo commer-* » *cio. Perchè, sebbene si trovano molti maneggi, che, in sé* » *stessi considerati, hanno dell' orrido o dell' abjetto, se però* » *la pietà o si prefigge per fine, o si propone per istimolo,* » *o s' accoppia per compagna, si converte l' orror in delizia* » *e l' dispregio in gloria. Quindi è che non istimarono i più* » *potenti del secolo di far ingiuria alla lor grandezza, se* » *per beneficiare un bisognoso, da maestoso sostegno ad os-* » *sequioso servizio la deprimevano. E quante volte o ab-* » *biamo noi stessi veduto, o da altri sentito, che persone* » *impiegate nel governo del mondo, fatta triegua con pub-* » *blici maneggi, l' opera dovuta al Fôro e alla Corte, a pro* » *de' meschinelli impiegavano? E quante volte si è stupito* » *il mondo in veder quegli stessi omeri, a' quali si poggiava* » *la mole degli imperi, umilmente depressi ed incurvati, a*

« cataletti e bare sottoporsi? E quante volte quelle stesse  
« mani, che, fregiate di scettro e cariche di vittorie, gene-  
« ravano orrore agli eserciti interi, stese a' piè de' poverini,  
« col lavargli ed asciugargli se ne tornavano più gloriose,  
« che da sconfitte schiere e sbaragliati nemici? Hanno bene  
« spesso veduto gli spedali entrar in essi regi e regine, e  
« deposte alla porta le corone, ingerirsi fra' letti, ed inchi-  
« narsi ad abbracciarli, per raccorre, invece del più stretto  
« parente, l'ultimo spirito de' moribondi. Si sono gloriose le  
« umili capannette di aver dato ricetto nel suo grembo a mo-  
« narchi spontaneamente venutivi, e non per altro che per  
« conforto del languido pastorello. Le stesse carceri più  
« d'una volta hanno de' principi veduta la presenza, pene-  
« trati fin colà per alleggerire, come padri, a' condannati  
« la pena, che come giudici data gli avevano... E non si  
« può negare, che quasi tutti gli esercizj di questa nostra con-  
« gregazione hanno dell'orrido e dello schifo, lo squallor delle  
« prigioni, lo strepito de' ceppi e delle catene, gli spaven-  
« tevoli urli de' condannati, l'atrocità de' patiboli, l'orror  
« de' cataletti, il fetor delle tombe e de' sepoleri. Perchè nien-  
« tedimeno, ad udire e vedere o maneggiare queste cose la  
« carità ci spinge e la compassione ci invita, non solamente  
« la nobiltà loro non vi lascia del suo, ma ne riporta fregio  
« ed ornamento.... Se l'importanza dell'ajuto giustamente si  
« misura dalla grandezza del bisogno, qual bisogno è mag-  
« giore, che d'un disgraziato reo, che d'un misero condan-  
« nato? Consideriamo di grazia la condizione di lui, consa-  
« pevole a sè stesso di grave colpa, e destinato ad ugual  
« pena, senza speranza di vita e con certezza di morte, fra  
« l'orror del supplizio ed il rossor dell'infamia agonizzante  
« per tema, mutolo per dolore, abbandonato da' suoi, e so-  
« lamente raccomandato alla misericordia de' stranieri. Può  
« ritrovarsi stato più bisognoso d'ajuto, più meritevole di  
« compassione? E chi meglio può ajutare, chi meglio com-  
« patire che la pietà nostra per una riputazione tanto au-  
« torevole? Quando gli si ha da denunziar la morte, oh  
« quanto è opportuna l'autorità di persone, che possano  
« fargli accomodare a quel passo, a cui tanto il senso ri-  
« pugna, tanto recalcitra la natura! Quando si hanno a con-  
« durre dalla prigione al patibolo, non hanno certo più ef-  
« ficace rimedio per coprir la sua vergogna, non men molesta  
« del dolore, che il veder la sua obbrobriosa morte dal mini-  
« sterio loro nobilitarsi. »

Quella Società teneva un registro de' giustiziati, del quale  
più d'una copia si conosce, e noi ci valiam ora di una che  
va dal 1471 al 1760 e che appartenne al Beccaria. Vi sono  
descritte le varie pene inflitte al condannato, accennando la

colpa senza brigarsi della natura del processo. Parrebbe che nel 1471 venissero condannate a morte otto persone il mese; numero che va diminuendo, finchè al 1700 è di due il mese. La natura de' supplizj fa orrore. Molti sono bruciati per colpe contro natura.

\* Al 1566, 15 maggio, fu squartato morto Battista da Boiso, assassino: ai 27 arrotato vivo Giacomo da Prato; dimandato il *Legorino*, condotto per Milano sulle asse fino al rastello di porta Comasina, e poi messo sopra il carro fino alla Cagnola: il simile a Battista de' Ronchi, domandato il *Scorlino*. Ai 27 giugno sopra il corso di porta Tosa, strusati a coda di cavallo Paolo della Casagrande da Bergamo, e un filastro del Legorino di anni 16 sospesi; e Francesco de' Bossi, detto il Sesto, e Filippo di Caparone, ambi arrotati vivi, e furono portati su le strade: 8 luglio decapitato Carlo Bagatto: 18 decapitati Antonio de' Secchi di Biandrate e Tommaso da Zacchi di Piacenza, ed un compagno del Legorino tratti a coda di cavallo, poi sospesi: ai 22 sospeso Giovanni di Scotto; ai 29 un Ambrogio, detto quello di Barco; ai 5 agosto squartato morto Andrea detto Trentuno, mezzo fu portato su la strada e mezzo a San Giovanni; ai 12 strusati a coda di cavallo e poi sospesi e squartati Giovanni Ambrogio, detto il Capovano, e Lodovico da Scaramozza: ai 20 l'istesso a Simone da Secondo e Ambrogio d'Oltrona, e così via. Poi al 1° ottobre sopra il corso di Porta Tosa strusati a coda di cavallo Giorgio da Prato, padre del Legorino; e Giovanni del Giorgio, sospesi e squartati; arrotati il Ferrazzino e Giacomo di Cerro. Ai 10 novembre fu ammazzato Gaspare veronese, dal Magno suo procuratore per guadagnar la taglia, perchè era compagno dei Legorini: fu il cadavere strascinato a coda di cavallo, poi squartato. Ai 19 sul Ponte Vetro due fratelli de' Legorini, tratti a coda di cavallo, poi arrotati; altro sopra carro fu tenagliato e poi coppato, e tre furono sospesi, e uno decapitato. »

Al 1620 bruciato Orazio Visconti, per sodomia, e menarono tre ragazzi a vederlo morire. L'anno stesso son sospesi quattro, tirati a coda di cavallo due a due: uno fu menato a Pavia per fargli l'anatomia, due squartati, e portati i quarti presso Gorgonzola dove aveano fatto il male.

L'anno stesso si brucia un Gulielmetto per stregone, e due donne per streghe.

Al 1623 un padre violatore della propria figlia e infanticida, è abbruciato, e la figlia condotta a vederlo impiccare, frustata tre volte, poi bandita.

Al 1625, 5 marzo, è decapitato il marchese Affaitato s'un grandissimo palco coperto a lutto, con dieci torce da libbre sei ciascuna: perchè nobile.

Nel 1628 son 20 giustiziati, fra cui « Villa capellaro, Meetto detto il Lumaga, Pietro Cislago detto il Galletto, Carlo Basio detto l'Occello, per aver rubato alli prestini con violenza, e per aver fatto molte violenze alla casa del signor vicario Melzi » cioè nel tafferuglio del giorno di san Martino, 1628.

Nel 30, durante la peste, sono assai più giustiziati, oltre gli Untori, che sono il Piazza, il Mora, Giacinto Maganza, Giacinto frate de' Servi, Gerolamo Migliavacca, Paolo Rigolo, Giovanni Battista Ferietta, Francesco Bernascone, Martino Realecato.

Al 1641 è impiccato Ottavio Terzio, per aver *sfrisato* la faccia a uno de' Crivelli; e bruciate Anna Maria Pamolea, e Margarita Martignona, per streghe.

Crescono più sempre i casi di tirati a coda di cavallo e di squartati.

Giunto al 1740, il registro avverte, che di là innanzi si stamparono i foglietti, sicchè cessa di scriverli.

Vogliamo notare come, al 23 luglio 1569, furono arsi un frate di Brera e Giorgio Filatori « quali erano luterani; » un Giulio Palavicino della pieve d'Incino per eretico, era stato nesso sul palco in duomo nel 1555, poi nel 73; infine al 1<sup>o</sup> ottobre 87 fu morto dopo essersi confessato e comunicato.

Al 6 maggio 1647 è condannato al taglio della testa un soldato di cavalleria per omicidio. Ma trovandosi a Milano per venerare il santo Chiodo una confraternita di nobili di Piacenza, andarono dal governatore e gli ottennero la grazia; e fattisi processionalmente incontro al condannato che menavasi a morire, gli dieder il biglietto di Sua Eccellenza, e lo ricondussero e confortarono.

« 1681, 12 giugno, Antonio Rivolta detto il Bustofante, essendo stato condannato ad essere impiccato al luogo solito per causa d'omicidio nella persona di Giacomo Peruggia, oste alla Cervia di questa città, con colpo di pistola di notte tempo, quale posto in confortatorio, fattasi considerazione dal signor conte di Melgar, governatore di Milano, essendo prefetto della scuola di San Giovanni, sopra il privilegio reale che la scuola istessa tiene di *poter liberare due condannati alla morte*, di caso però graziabile, perciò sporto memoriale a nome della scuola, letto in pieno senato e presentate le remissioni, gli fu fatta la grazia. Il giorno 19 suddetto, Antonio Rivolta, vestito tutto di bianco, si levò dal confortatorio, e processionalmente fu condotto alla Corte, ove era alla galarietta Sua Eccellenza con tutta la Corte, e disse « Grazie a Dio ed all' Eccellenza Vostra! » e andò dalla piazza del Duomo a quella de' Mercanti, e passando dalla contrada di santa Margherita si portò alla chiesa di san Giovanni,

ove si trovavano sei trombetti della città, che col suono delle loro trombe invitavano tutti a concorrere a tal funzione. La chiesa era tutta adorna di arazzi e di pendoni, come pure l'altar maggiore appariva d'argento ben ornato. Ed ivi con solenne musica se li fece sentire la santa messa, dopo la quale si cantò in musica il *Te Deum laudamus*, e fattasi al graziato una breve e pia esortazione dal Rettore *de bene vivendo*, e licenziato, andò all'Oratorio per accondiscendere la curiosità delle dame e cavalieri; e reficiato de biscottini e preziosi liquori di Bacco: portatosi poi a pranzare in casa del signor sindaco di detta scuola, fu dopo pranzo licenziato con la pace del Signore. »

Nel 1686 la confraternita di San Giovanni ottiene grazia per una infanticida, sull'esempio d'un'altra alla quale erasi permesso di ridursi come infermiera all'ospedale. Più ampia relazione è, al 14 febbrajo 1696, della grazia ottenuta a Giacomo Agostino Casella, ladro. La scuola ricorse al senato; e andossi ad officiare i senatori in loro casa o allo scalone del senato: e trovato che il caso non era degli eccettuati, e recitatosi un grand'elogio a questa confraternita, e attese le remissioni fatte dai derubati, si decretò la grazia. Il condannato, tolto dal confortatorio, e vestito di bianco, con più di cento confratelli fu menato alla Chiesa parata a festa, e in musica cantandosi il *Benedictus*, e il *Laudate pueri* era gran concorso, e il graziato fu rivestito di nuovo « con calzoni e marsina di panno di Bergamo, cappello con bindello bianco, scarpe bianche con suoi bindelli, calzette bianche di stame di Milano, guanti bianchi, collarina, fazzoletto e camicia nuovi, e una corona in mano con bindello incarnatino. » Così fu condotto pel più lungo giro fin al palazzo, dove l'aspettavano il governatore Leganes con molti cavalieri; il graziato ringraziò, e poi s'andò a san Fedele a cantare il *Te Deum*: e il prevosto fe un discorso al pentito; pel quale si raccolse in limosine L. 100. Poi il prefetto Biglia tenne a pranzo i principali della scuola, e fe servire a tavolino separato il graziato.

Ai 27 aprile 1709 si rinnova « sì nobile funzione » per un soldato.

Al 29 novembre 1738 è l'ultima delle grazie registrate.

Vedemmo pure « Nuovo privilegio dalla Maestà Cattolica di Filippo III fatto alla Compagnia della Pietà de' Carcerati in san Babila » Milano, 1606; e FRANCESCO PORRO, « istruzioni per una compagnia di carità verso i carcerati, trasmesse ad una signora che desiderava erigerla in Milano, e porla sotto alla direzione dei Gesuiti » Milano 1760.

Istituzioni simili, ch'le cercasse, trovansi in tutte le città d'Italia, meno diverse fra loro nol fingano coloro che vor-

rebbe gli uomini foggjar collo stampo. A Perugia vi erano « I disciplinati della Compagnia della Giustizia. » A Venezia l'arciconfraternita di san Rocco, dei seicento ducati che distribuiva ogni anno in beneficenze, moltissimi convertiva a sussidio de' carcerati. A Roma Eugenio IV stabiliva la *visita graziosa*: secondo la quale, due volte al mese i magistrati giudiziali e i procuratori dei poveri si recavano nelle prigioni, ascoltavano ciascun carcerato, componeano i debitori coi creditori, sminuivano la pena, quando non si trattasse di gravi delitti o recidive Monsignor Giovanni Scanarolo, che per 20 anni fu procurator de' carcerati per l'Arciconfraternita della Carità, scrisse un'opera voluminosa su quella pia istituzione (*De visitatione carceratorum*), d'un secolo e mezzo precorrendo Heneard e i nostri contemporanei. Negli *Ordini compilati per li magnifici signori Protettori de' Carcerati* (Cremona 1578) è stabilito che in Cremona provedano di vitto e vestito, servizio e cura i carcerati, intendano la causa della loro prigionia, gli assistano perchè siano presto difesi e liberati a termini di giustizia, e li visitino spesso, acciocchè non sieno oppressi e aggravati.

A Napoli sussistette fin oggi la compagnia de' Bianchi per assistere ai condannati a morte.

In Firenze a tutti è nota la Compagnia della Misericordia, sopravvissuta a tante distruzioni. Inoltre aveasi la società di Santa Maria della Croce o dei Neri, « gli uomini della quale, dato che s'è il comandamento dell'anima ad alcuno che deve esser giustiziato, vanno a confortarlo tutta notte, e il dì l'accompagnano a uso de' battuti colla tavoluccia in mano sempre confortandolo e raccomandandogli l'anima infino all'estremo punto. » (VARCHI.) La loro istituzione risale alla peste del 1348. Mentre il Boccaccio e la sua brigata ritiravansi a novellare e amoreggiare, alcuni giovani uscivano con una croce percotendosi il petto, e stabilirono una congrega a un tabernacolo presso Santa Maria della Croce, al canto di via de' Maeci, per confortare i giustiziati quando dalle Stinche andavano al supplizio. Negli statuti si divisavano minutamente gli uffizj da fare attorno agli afflitti; tra cui è notevole questo: « Se l'afflitto deve esser decapitato, a due de' primi che hanno a pigliare il corpo, impongo stieno avanti al ceppo turandolo, chè l'afflitto non lo veda, per levare l'alterazione che dare gli potrebbe, e forse con pericolo dell'anima. » Farebbe ridere i gran savj, ma commuove i pii il veder in quante particolarità entra la Carità per mitigare i dolori di quel momento: « E avanti si partino di cappella, facciano che 'l ministro di giustizia dica all'afflitto quanto li occorre, non indugiando all'ultimo punto, allorchè importa il tutto della salute.... Questi che accompagnano l'afflitto,

avertino che se egli cadesse.... non debbono porgergli ajuto, ma ciò lasciar fare ai ministri di giustizia; avvegnachè ad altro effetto i fratelli nostri seco esser non devono che per salute dell'anima.... Bene si concede che, avendo l'afflito sete, o mancando per debolezza, se gli dia delle confezioni e bere secondo che egli ne ricercassi;... debbono detti due fratelli, e di loro il più pratico, salire la scala al pari dell'afflito, teneudoli la tavoletta al viso, e persuaderlo dire, *Deus, adjuva me*, o vero *In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum*, o il nome di Gesù o simile altre devote cose a salute sua. E l'altro compagno dall'altra banda dell'afflito stia ginocchiqui a piè della scala, per buona usanza non salendo, se già non giudicassi bisogno d'ajuto ec. .

Vedi G. B. UCCELLI, *Della Compagnia di Santa Maria della Croce al Tempio*. Firenze, 1861.

Una città che fuori viene considerata come la gran demolitrice delle istituzioni storiche, la gran nemica delle religiose, conserva con lauta pietà e con benedetti frutti una società rivolta a queste opere. Da tempo immemorevole fu fondata in Torino la Compagnia della Misericordia, sotto il titolo di San Giovanni Battista; e nel 1581 fu con bolla pontificia aggregata all'arciconfraternita della Misericordia di Roma. I carcerati e i condannati al supplizio sono speciale sua cura, associandovi cerimonie religiose, come in tutte le confraternite antiche. Perfino sotto l'impero francese fu rispettata; reintegrata poi al ritorno de'suoi re, i quali le restituirono le rendite, e ne approvarono gli statuti con patente 8 aprile 1823. Ha una rendita di circa 40 mila franchi, amministrata da uffiziali proprj, sotto la direzione d'un governatore. Vi appartengono persone d'ogni classe, e fin reali, e delle idee antiche ritiene ancora la distinzione di nobili e non nobili, affratellati però nelle opere di carità. Appena ne trovo ceuno fra tanti libri che descrivono quel paese: eppure immensamente meritò negli ultimi tempi col riformare le prigioni. Perocchè due visitatori nobili e due non nobili devono andar ogni settimana a visitare le carceri tutte, portando parole di conforto e di pietà ai detenuti, e ricevendone tutti i lamenti, dei quali si fanno interpreti presso l'autorità. È facile capire quanto ciò serva di freno alla rozzezza brutale de'carcerieri; e come siansi così potute migliorare le prigioni, le quali erano come e forse peggio che altrove; non letti, non ospedali, non lume la notte, non separazione, non vesti proprie. A tutto ciò or provvede la Compagnia, che sottrasse la confezione e vendita del cibo alla lurida avidità degli appaltatori e all'oscena speculazione della cantina; fa larghe provvigioni, colle quali al minimo prezzo fisso somministra qualche pietanza a chi può aggiungerla alla minestra e al

pane dato dallo stabilimento; illuminò la notte i cameroni, che prima erano taua d'ogni disordine; soprattutto procacciò lavoro e macchine, e così mezzo di guadagnare e di prepararsi a vivere onorati in società. Ne' troppo frequenti casi di pena estrema, i confratelli confortano il condannato, l'accompagnano al supplizio, col gonfalone togliendo a lui l'aspetto della stupida curiosità plebea, poi a questa il lurido spettacolo de' guizzi mortali. Come il carnefice esegui la vendetta sociale, il cadavere non è più che della Compagnia; uno di questa monta la scala fatale, e con un coltello tradizionale dal manico d'oro taglia la fune: il morto è raccolto da altri confratelli sottostanti, composto, sepolto, suffragato. I guanti gialli che il tagliatore teneva sulla mano, vengono bruciati solennemente nella festa di San Giovanni. V'è qualche arrestato, che simili opere crede non meno meritevoli alla società, che un'interpellanza al parlamento.

## B

[Pag. 55.]

*Riforma del Consiglio dei Dieci.*

Attorno alla tentata riforma del Consiglio dei X<sup>ci</sup> avendo trovato, nell'Archivio prezioso di Venezia, atti che non furono mai pubblicati, li soggiungiamo qui:

« 1762 16 marzo in Maggior Consiglio.

» Stabilita sino da remotissimi tempi perpetua la tanto utile duratione del Consiglio de' X<sup>ci</sup> come rilevasi dalla legge 1335 20 luglio; conobbe per necessario questo Mag. Cons. con replicate deliberazioni in varie circostanze de' tempi regular le sue sempre sublimi inspezioni e la sua gravissima autorità, come seguì specialmente l'anno 1628, 21 settembre nel tanto importante argomento della giudicatura criminale de' NN. HH.<sup>1</sup> Geloso pertanto questo istesso Mag. Cons. della perfetta esecuzione delle sue leggi, volle, colla Parte<sup>2</sup> 9 settembre passato che, qual'ora fosse ritrovata alcuna alterazione nell'au-

<sup>1</sup> Nobilomini.

<sup>2</sup> Partito, Deliberazione.

torità del Cons. de X<sup>ci</sup>, dovessero li correttori de Capitolari de Consigli e Collegii richiamarle nel suo vigore ed osservanza, proponendo sotto debito di sacramento le loro opinioni per deliberar quello che sarà conveniente intorno alla regolazione ed autorità del Cons. de' X<sup>ci</sup> in materia dei Nobili Nostri, e specialmente di quelli costituiti in Magistrati, Offitii, e Reggimenti

» Nell'esame però delle leggi e decreti che hanno relazione all'autorità del Consiglio de X<sup>ci</sup> nella predetta materia e insieme alle pratiche sopra ciò introdotte in esso Consiglio, essendosi dagli eletti correttori prestate le più accurate osservazioni e ponderazioni nel proposito, vengono ora per la loro obbedienza e rassegnazione ad assoggettare alla sovrana autorità di questo Mag. Cons. le seguenti deliberazioni, onde, colla facoltà ad essi impartita di proporre le loro opinioni e parti per quelle regole, moderazioni, dichiarazioni e alterazioni che giudicheranno necessarie al servizio pubblico ed alla perfetta esecuzione delle Parti di questo Mag. Cons., vengano ricomposti li pareri delli cittadini menzionati dalla suddetta Parte 9 settembre, ed ottengano un real perfetto adempimento le sovrane intenzioni e deliberazioni sue, onde mantenuta sia al sistema della Repubblica l'armonia di quelle Parti che la compongono, sempre corrispondenti agli oggetti eccellenti della Pubblica Provvidenza: e però

» L'anderà parte <sup>1</sup> che per autorità di questo Consiglio tutte le delinquenze e colpe de' NN. HH., commesse in qualunque immaginabile forma contro le leggi e decreti che custodiscono la pubblica e privata disciplina, debbano tutte, nima eccettuata, come fu costante intenzione delle leggi, spettare ed essere giudicate ed espedito dal solo Corpo del Cons. de X<sup>ci</sup> ridotto alla sua legittima forma.

» Si conferma peraltro ad esso Cons. la facoltà di delegare li casi minori in ogni materia e genere di colpa, che sono nella Parte di questo Mag. Cons. 1628, 25 febraro, indicati, la qual precisamente e formalmente in tutte le sue parti confermasi; sia però, in ordine alla predetta Parte, salva sempre l'autorità del Senato e della Signoria Nostra per le Delegazioni e Giudizj soliti farsi in esso Senato: e salva pure l'autorità degli Avogadori di Comun, li quali con li Consigli di 40 possano proceder contro li Rettori e Magistrati inobbedienti alli loro mandati, e procederanno anco contro l'autorità del Magistrato della Sanità per quelle materie e in quel modo che per le leggi è disposto. Siano parimente salve e riservate le ispezioni del Magistrato de' sopra Monesterj, se-

<sup>1</sup> Si metterà a partito.

condo le forme prescritte dalla legge 1628, 25 settembre. Si preserva pure e si vuole che continui l' autorità della Signoria Nostra, de' Consiglieri Capi di 40 al Criminale, Capi del Cons. de X<sup>ci</sup>, degli Avogadori de' Comun, de' Censori e degli altri Magistrati giusta le leggi.

» E perchè può esser conferente per prudenti rispetti nel proposito presente, l' opera del Magistrato degl' Inquisitori di Stato, s' impartisce però facoltà al Cons. de X<sup>ci</sup> di delegar pure a detto Magistrato in ogni materia quegli individui casi soltanto, ne' quali alla Prudenza di esso Consiglio paresse ciò occorrere sopra gravi riguardi di Stato; sopra li quali casi delegar si dovrà previo accurato processo, e previi li costituiti ed opposizioni, e le debite tanto necessarie difese degli inquisiti, divenirsi per esso Magistrato a castighi meritati, anche di carceri e di relegazione in qualunque luogo dello Stato Nostro o ad altre più temperate deliberazioni se giudicassero convenire alla Prudenza, ed esser opportune a quel caso; ed anzi, perchè la severa disciplina de' cittadini importa sommamente non meno alla dignità, che al buon Governo della Repubblica, debbano gl' Inquisitori di Stato inquirir attentamente sopra le colpe de' Nobili Nostri, quando anche fossero collocati in pubblici Uffizj e Dignità: e devenendo anche al cauto arresto contro di essi, quando l' importanza delle scoperte delinquenze lo richiedessero; debbano quindi immediatamente presentar il caso e le colpe al Consiglio de' X<sup>ci</sup>, e gl' Inquisiti alle solite carceri di questo Consiglio affinchè, con la gravità di tanto Giudice e con le forme sopra enunciate, vengano ne' convenienti modi punite e repressate. E siccome regola più certa non v' è per mantenere inviolati i costumi e la debita moderazione de' cittadini, quanto accorrere prontamente a que' disordini, colpose trasgressioni, e mali esempj che vagliono ad indebolirla, e quindi a poco a poco a dissolverla; a difesa pertanto di oggetto sì grave, si raccomanda agl' Inquisitori di Stato di usare sopra questa parte tutta la vigilanza: al qual fine si concede loro la facoltà di corregger li Nobili Nostri che incorressero nelle sopradette mancanze con questi due modi, e non altrimenti; cioè, con l' esilio al più di due anni dalla città di Venezia, od invece, se così paresse alla loro prudenza, anche con due anni e non più di relegazione in qualunque luogo dello Stato Nostro; salva però l' autorità de' medesimi inquisitori di Stato, loro impartita da questo Mag. Cons. in materia de' Brogli con la parte 1697, 27 settembre e con l' altra 1677, 21 settembre in materia di residenza de' cittadini a loro rispettivi pubblici carichi.

» Che se venissero a scoprire casi, nei quali convenisse adoperare qualunque altra sorte di pena affittiva anco brevissi-

ma, debbano allora riferirli al Consiglio de' X<sup>ci</sup> perchè vengano da esso deliberati, o spediti ne modi sopranotati. Dichiarandosi infine che li Procuratori di San Marco, gli Avogadori di Comun, e tutte le Dignità che assistono in figura di Presidenza nel Mag. Cons. e che hanno diritto di proporre in esso le loro Parti, quando anche incorressero in qualunque trasgressione che paresse agl' Inquisitori di Stato di meritar o parte o l' intero delle due sopra spiegate pene di esilio da questa città, o di relegazione, siano anche per queste trasgressioni soggetti al giudizio del solo Corpo del Consiglio de' X<sup>ci</sup> nella forma già indicata di sopra, nè possa però in essi casi detto Magistrato procedere contro di essi sennon col Cons. medesimo come sopra; non convenendo che quelli che dal Pubblico Sovrano Consenso, mercè la loro vita disciplinata ed i loro meriti verso la Patria, sono innalzati per esser lodevoli esempj della Vita Publica, e per esser la custodia e gli Instrumenti del Governo, sieno con pubblico danno e con privato gravissimo indecoro deturpati in modo tanto sensibile de' loro importanti carichi, se non per cause riconosciute da un Giudizio formale e solenne del Consiglio de' X<sup>ci</sup>.

» Colli quali salutari mezzi così proprii della Repubblica venendo raffrenate le colpe grandi dalla Somma rispettabile Autorità del Consiglio de' X<sup>ci</sup>; e venendo colla custodia e vigilanza de' gravissimi Magistrati compressa ogni turbazione, prevenuto ogni pericolo e distratte persino le ree disposizioni alla colpa; non può se non sperarsi che abbia a risultare, tanto ne' cittadini, quanto negli ordini tutti del Nostro Governo quella universale moderazione e disciplina, che dopo il divino favore, è il primo fondamento della conservazione della felicità e della dignità della Repubblica Nostra.

» 7 marzo riletta e cominciate le dispute

» 1762 16 marzo

» Prima ballottazione per la parte 214 di sì

» Seconda ballottaz. 213 di nò. »

## « Li 3 Correttori

- » M. Marco Foscarini (Cavaliere procuratore).
- » Ser Gerolamo Alessandro Marcello.
- » Ser Gerolamo Grimani.

» Ordinò questo Consiglio colla parte 9 settembre passato l'elezione dell'extraordinaria Magistratura dei Correttori dei Capitolari, de Consigli e Collegj, coll'incarico di rivedere in primo luogo quello del Cons. de' X<sup>ci</sup> e di proponer le loro opinioni intorno la sua regolazione ed autorità in materia de Nobili; e specialmente di quelli che sono costituiti in Magistrati, Offitii e Regimenti.

» Prestatosi dagli eletti la dovuta obbedienza coll' esame accurato delle leggi e con mature riflessioni sull' interna conformazione del Consiglio de' X<sup>ci</sup>, riuscita di grandissimo profitto ad essenziali rispetti Nostri nelle materie che gli sono rimesse,

» Sia preso che resti al Cons. de' X<sup>ci</sup> ferma e valida l' amplissima autorità di far Ordini e Decreti secondo le occorrenze per quello che se gli spetta, commessagli colla Parte di questo Consiglio 1335, 20 luglio, dichiarata coll' altra 1628, 14 settembre, lodata con quella 1667, 30 novembre, conveniente all' altezza di dignità in cui fu collocato, e sempre con buon servizio delle cose Nostre esercitata; salve però le Parti di questo Mag. Cons. che dalla sola Autorità di sè medesimo possono esser alterate.

» Al Consiglio de' X<sup>ci</sup> continui ad appartenere la cognizione de casi gravi e criminali, nei quali intervenirebbono nobili nostri, così essendo offesi come offendendo, colla facoltà di rimettere alli Magistrati nominati nella Parte 1628, 25 settembre, quei casi minori nelle materie sopradette dove entrassero Nob. Nostri, come dietro le pratiche, anche prima introdotte, prescrisse la Parte suddetta; salve le facoltà sopra Nobili Nostri nelle rispettive materie di questo Consiglio e del Consiglio de' X<sup>ci</sup> conferite a Consiglieri, Presidenze e Magistrati.

» In esso Consiglio de' X<sup>ci</sup> parimenti coll' antico e necessario presidio del Tribunale de' Capi e del Magistrato supremo dalla sua autorità derivati e dalle provvide sue Ordinanze instituiti per l' adempimento delle gravissime ispezioni che gli furono da questo Consiglio commesse a sostenimento dello Stato e della Pubblica Libertà, continui ad essere riposta la somma cura ed autorità circa la Pubblica tranquillità, la disciplina e moderazione dell' Ordine Patrizio

e l'osservanza delle leggi concernenti gli oggetti essenziali di Stato, in che consistono, per dignità del Principato, per l'amore e riverenza de' sudditi e per l'estimazione degli stranieri, la sussistenza e felicità della Repubblica; essendo sempre per questo modo felicemente ottenuto di mantenerla illesa da lungo tratto de' secoli (mercè la Divina assistenza questa Patria Nostra, che per essere conservata e tramandata tale all'età future, impegnar deve l'affetto e lo studio di tutti i cittadini, ed il concorso dell'invariabile costanza di que Consiglio etc.

» 1762, 7 marzo

» Riletta in Mag. Consiglio e cominciate le dispute

» 16 detto

» Prima ballottazione	24 No.
	252. Non S. <sup>1</sup>
	473. Sì.
» Seconda ballottazione	14. N. S.
	257. No.
	486. Sì. »

« 1762, 16 marzo in Maggior Consiglio.

» Ordinò questo Consiglio colla Parte 9 settembre la elezione della straordinaria Magistratura dei Corde Capitulari de Consiglio e Collegi, coll'incarico di riferir in primo luogo quello del Consiglio de' X<sup>ci</sup>, e di proporre le loro opinioni intorno la sua regolazione ed autorità tera di nobili e specialmente di quelli che sono cost Magistrate, Offitij, e Reggimenti, instatati dagli Eletti vuta obbedienza coll'esame accurato delle leggi, e cture riflessioni sull'interna riformaione del Consiglio riuscita di grandissimo profitto ad essenziali rispetti nelle materie, che gli si sono rimesse,

» Sia preso che resti al Consiglio de' X<sup>ci</sup> ferma e l'amplissima autorità di far Ordini e Decreti secondo correnze per quello, che se gli spetta, concessogli colla di questo Consiglio 1325, 20 luglio, dichiarata coll'altra 14 settembre, lodata con quella 1667, 30 novembre, conve all'altezza di dignità, in cui fu collocato, e sempre co

<sup>1</sup> Oltre il no e il si v'era la formola de' *Non sinceri*, cioè i bianchi per quelli che si astenevano dal pronunziarsi.

delle cose nostre esercitata, salve però le Parti di M. C. che dalla sola autorità di sè medesimo possono interate. Al Consiglio de' X<sup>ci</sup> continui ad appartenere l'istituzione de' casi gravi e criminali, nei quali intervenire Nobili nostri, così essendo offesi come offendendo, colla di rimettere alli Magistrati nominati nella parte 1628, e sembre, que' casi minori nelle materie sopradette, dove per Nobili Nostri, come dietro le pratiche anche prima l'istituzione prescrisse la Parte suddetta, salve le facultà sopra Nostri nelle rispettive materie di questo Consiglio, o l'ist. di X<sup>ci</sup> conferite a Consigli, Presidenze, e Magi-

Questo Consiglio de' X<sup>ci</sup> parimenti coll'antico e necessario fidio del Tribunal, de Capi e del Magistrato supremo la Autorità derivati e dalle provide sue ordinationi si per l'adempimento delle gravissime inspezioni, che no da questo Consiglio comesse a sostentamento dello della Pubblica libertà, continui ad essere riposta la cura ed autorità circa la pubblica tranquillità, la di- e moderazione dell'ordine patrizio, e l'osservanza oggi concernenti gli oggetti essenzialissimi di Stato, in sistono per dignità del Principato, per l'amore e ri- de' sudditi, e per l'estimazione degli stranieri la sus- e la felicità della Repubblica, essendosi sempre per modo felicemente ottenuto di mantenere illesa da lungo le secoli (mercè la divina assistenza) questa Patria che per esser conservata, e tramandata tale all'età impegnar deve l'affetto e lo studio di tutti li cittadi- il concorso dell'invariabile costanza di questo Con-

---

a 1762, 12 aprile in Maggior Consiglio.

La sapienza de' maggiori nostri conobbe (*competere*) alla del Consiglio di X<sup>ci</sup> ed ai grandi oggetti della sua one, e per conseguenza anche al tribunale rispet- mo degl'Inquisitori di Stato, che è una riguardevole del medesimo Corpo, qualunque ingerenza nelle que- civili, come apparisce da molte leggi, e specialmente lla 1628, 25 settembre, e più specificamente dall'altra 10 novembre, l'intera osservanza delle quali, cono- i necessario di rinvivare, ia preso, che in qualunque materia civile, tanto mera- privata, quanto fiscale niuna ecettuata, vertente tra gradi e condizioni di persone, non possa averne in-

gerenza il Consiglio de' X<sup>ci</sup> nè gl'Inquisitori di Stato sotto alcun immaginabil pretesto, e ne meno li capi del medesimo sotto colore d'usare la sua per altro legitima autorità nel metter pace e tranquillità nelle famiglie nobili, ma debbano tutte le controversie di questo genere lasciarsi alla giurisdizione de' magistrati, reggimenti ed altri giudici prescritti dalle leggi e rispettivamente de' Consigli e Collegi cui spettano per le disposizioni d'esse, e dove con somma soddisfazione di tutti gl'ordini si somministra perfetta ragione e giustizia.

» E perchè questa risoluta e molte volte spiegata volontà riporti in ogni tempo quella obbedienza, ch'è tanto necessaria al buon ordine della Repubblica Nostra, siano incaricati gl'Avogadori di Comun, così uniti come separati ad interporre all'occorrenze dell'avvenire la potestà del loro magistrato, al qual fine, tanto ad istanza quanto ex officio, siano obbligati sotto debito di sacramento, quando abbiano in tal proposito ricorsi, si notino anche estragiudiciali, di far chiamare dinanzi a sè qualunque avvocato o interveniente, e con cominatoria di pena di ducati 1000, o meno a misura della . . . . di cui si trattasse, per il levo della quale sia citato a quel Consiglio o Collegio cui la causa aspetterebbe in giudizio di appellatione, obbligarlo a difender li contendenti a fronte di qualunque ostacolo, nelli casi però solamente, che la loro ripugnanza provenisse dalli sopraindicati motivi. Se poi accadesse che mancassero le carte necessarie, per trovarsi nelli cancelli del Consiglio de' X<sup>ci</sup> o dei tribunali sopradetti, colla stessa cominatoria sia astretto cadun delli quattro segretari del suddetto Consiglio senza eccezione alcuna a doverle presentare al loro uffitio per essere consegnate all'avvocato o interveniente cui sarà stata comandata la difesa. La medesima autorità e lo stesso debito abbiano li capi de' Consigli e Collegio civili in quelle materie che appartenessero alla loro ingerenza.

» Ma perchè potrebbe darsi un qualche straordinario caso in cui la questione civile involvesse eminenti riguardi di Stato, di questa circostanza, previa la lettera delle informazioni giurate degl'Avogadori di Comun formate coll'esame delle carte nel proposito preventivamente loro trasmesse, debba esserne fatta cognitione solamente dal Senato con parte sola presa coi 2/3 delle balle del Collegio e Senato medesimo, per prendersi in seguito da esso quelle deliberationi, che pareranno alla sua prudenza. A quali salutari fini, debba rilasciarsi colla sola autorità dell'avogaria di Comun, dopo ricevute le carte, la sospensione all'uffitio rispettivo, cui spettasse la materia per un solo mese a comodo delle pubbliche deliberationi in materia essentialissima di Stato.

» Se poi il punto fosse stato portato alla giurisdizione su-

de Consigli e col mezzo dell' appellatione, debba semcedere con le consuete intelligenze tra' Savii del Colcontraditori l' atto dei capi per cui venga, quando ria nelle indicate circostanze, depennata l' appellatione. la presente sia registrata nelli capitolari del Consiglio, del Collegio e dell' avogaria di Comun. »

---

« 1762, 12 aprile in Maggior Consiglio.

sigendo le regole del governo nostro, che nelle materie sto Maggior Consiglio ad altri Consigli con sovranione rispettivamente rimessa non si turbino per aldo l' un l' altro, ma cadauno eserciti coll' uffitio de' mae regimenti la giurisditione civile, criminale, economica alunque altro genere che gli appartiene e massima- alla dignità del Consiglio de' X<sup>ci</sup> ed al buon servitio ravissime inspeffioni addossategli, essendosi sempre co- o disconvenire l' interpori fuori di esse, a preso che nè il Consiglio di X<sup>ci</sup>, nè li capi del mede- nè gl' inquisitori di Stato possano frastornare sotto immaginabile colore o pretesto, alli Consigli Collegi, ati e reggimenti nostri il legittimo esercizio delle loro anze. Alla qual disciplina è mente di questo conse- e se venisse dai predetti contravenuto, debbano gli ori di Comun portarne la intromissione, o a questo, o eglio di Pregadi come parerà alla loro prudenza, il gistrato degli Avogadori di Comun siccome è tanto evole ed importante, da sapientissimi Inquisitori no- nato a custodire l' osservanza delle leggi, e a vendicare zo delle sospensioni e intromissioni gli arbitrii e tutte le sioni, così vuole e risolutamente si comanda, che nè dal io de' X<sup>ci</sup>, nè da capi del medesimo, nè dagl' Inquisi- Stato possano essere tratti o impediti nell' uso di tanto salutari loro prerogative, a norma della legge: 2 dicembre ravivata 1705, 22 marzo, salva sempre tà de capi del Consiglio de' X<sup>ci</sup> e degli inquisitori di ' impedire e reprimere in sul caso chiunque usasse, nel le materie tanto nel Senato quanto in questo mag- nseglio, espressioni contumellose o sediziose. »

---

## C

[Pag. 207.]

*Sentenze e grazie in Lombardia.*

Vogliam esibire un esempio delle sentenze d'allora. Terminare le procedure dagli attuari, se ne faccia la relazione talvolta a stampa, in senato. Eccone una :

« 1659. die 16 Iulij.

Hæc est Inquisitio etc., quæ fit, et formatur per Egr. D. Ludouicum Porrum Reg. Duc. Fiscalem generalem Status Mediolani, et I. C. Iulium Cæsarem Cruceum Capitaneum Modoetiæ Delegatos ec., contra et aduersus

Nob. D. Marium Plattum.  
 Camillum Vicomercatum.  
 Ioannem de Pollis.  
 Christoforum Grimaldum, et  
 Capitaneum Nicolaum Fodrianum Corsum.

In eo etc., et tam ex puro, et mero officio, quam ex titia data Officio Modoetiæ, et Captura ibidem sequente de infracrispto Ignazio Casta, examine et confessione eiusdem Ignatij, ocularique recognitione iudicialiter facta etiam in domo dicti D. Marij, iuditijsque Peritorum adhibitis, iuditijsque et informationibus superindè sumptis etc., non quidem etc. sed etc. auditu et relatu peruenit etc.

Quod cum dict. D. Marius, licet natalibus nobilis, legumque diuinarum et humanarum immemor, ac etiam contra natalia sua operans, statuisset fabricare, et expendi facere monetas falsas in hoc Statu, et proindè, anno proximo decurso, ad eius seruitium, et in domo sua conduxisset dictos Ioannem de Pollis coinquisitum, ac prædictum Ignatium Castam, mediante opera suprascripti Capitanei Nicolai Fodriani Corsi, et paratis subministratisque mobilibus, et materialibus ad id opportunis eis in propria sua domo habitatio nis, sita in suburbio P. Vercellinæ, assignauit loca superiora et remota dictæ eius domus, vulgo *Spazzacà*, eosque, per plures dies subministratis victualibus, retinuit ibidem, dum operam darent, vt ad effectum producerent fabricationem monetarum falsarum, præcipue Regiæ Cussionis, qua peculiariter

præsenti in Regia officina monetaria huius Status eudun-  
 vulgo *Filippi*, et experientia non correspondisset ipsius  
 Marij desiderio, proptereaque dictum Castam à se licen-  
 sasset, retento dicto Ioanne Pollo, qui longo studio et experien-  
 tia doctus, obtinebat optatum exitum falsarum pecuniarum;  
 erum egebat auxilio, et peritia eiusdem Castæ, quo circa  
 et. Don Marius suis litteris de mense Martio proximè exacto  
 vocavit ad hanc urbem dictum Castam, quem huc peruen-  
 tum, et certiore redditum de causa evocationis, et ad nu-  
 m suum operandum repertum, vt scelus quantum fieri pos-  
 set celaretur reposuit. et per plures dies retinuit, et aluit in  
 eodem convento huius Civitatis in processu nominato, illi-  
 que exitum non permisit, nisi toties quoties eius opera in  
 fabricandis dictis monetis falsis, vulgo *Filippi*, cum dicto  
 Ioanne in dicta domo ipsius D. Marij vt sup. egebat, et  
 toties quoties illarum falsarum pecuniarum expeditio illi  
 consuevit, ipsosque Ioannem et Castam ac dictum Camillum  
 Vicomercatum eius familiarem retinuit pro fabricandis ipsis  
 monetis falsis, usque ad mensem Maium proximè præteritum,  
 quo tempore, fabricatis vltra ducentum Filippis falsis ex ære  
 et argento cum crosolis, et alijs utensilibus aptis in dicta  
 domo, valoris lib. trium vel circa pro singulo, pro illo-  
 rum expeditioe superscriptos Castam, Vicomercatum, et  
 Christophorum Modæciam misit, vbi nonnullis Filippis per  
 dictum Castam expeditis in rationem librarum sex, et soli-  
 drum sex pro singulo, detecta eorum falsitate, detentus fuit  
 dictus Casta, et prædicti Vicomercatus et Christophorus fugam  
 arripuerunt, et falso per Castam scelere, D. Marius, Ioannes,  
 Camillus et Christophorus inquisiti fugam arripuerunt, Casta  
 autem, datis defensionibus, et diffinitive expeditus, fuit vltimo  
 supplicio furcarum ex ordine Senatus Excellentissimi punitus.

Crimina prædicta committendo, scilicet dictus D. Ma-  
 rius mandati ad eudendas, et expendendas pecunias falsas præ-  
 cætas, et subministraciones materiarum, et aliorum ad ipsam  
 missionem aptorum in eius propria habitationis domo, ac  
 iam alimenta, et alia pro expeditioe opportuna submini-  
 rando, et dictus Ioannes eas monetas falsas fabricando, et  
 eorum expeditioem per seipsum, Vicomercatum et Christo-  
 phorum, mediante etiam persona dicti Castæ, ipseque etiam  
 Vicomercatus scientiæ, participationis et auxiliij cooperativi  
 et dictam fabricationem et expeditioem præstando, et pa-  
 ter dictus Capitaneus Nicolaus scientiæ et participationis  
 dictæ fabricationis, vt singulariter, et debitè referendo man-  
 arunt, subministrarunt, præstiterunt et operati sunt ut su-  
 ra, et prout supra scientèr et dolosè ec. præter, et contra  
 formam iuris diuini et humani, N. C. proclamatum, statu-  
 rum et ordinum etc.

Super quibus ec. sal. iure ec.

Postea verò ec. suprasc. anno, mense, et die præf. Egr. D. Fiscalis Porrus, ac D. Capitaneus Modestus commiserunt, et committunt cuilibet nuntio ser. etc. quatenus vadat quolibet die etc. ad intimidandum soprasc. Inquisitionem suprasc. Inquisitis personaliter vel etc. etiam in forma absentis, eisque, statuendum terminum dierum octo prox. fut. ad personaliter comparandum in carceribus Reg. D. Capit. Iustitiæ Mediolani, et à contentis in dicta Inquisitione sese expurgandum, et prædicta cum dimissione cop. etc.

Porrus delegatus.

Cruceus capitaneus et delegatus.

I. Caballus notarius cancellarius. \*

Sopra di questa requisitoria pronunziossi la sentenza, in questo tenore :

Philippus IV Hispaniarum ec. Rex et Mediolani Dux III.

Dil. Nostri Proposita in Senatu relatione diffinitiva per vos transmissa de Ignatio Costa corsico, reo confesso de fabricatione falsæ monitæ, vulgò Filippi, et de illorum distributione per hunc Statum, omnibusque consideratis, ex ipsius ordinis sententia decrevimus dictum Ignatium, denunciata morte, torquendum super alijs, et complicitibus, mox habito pro repetito, et confrontato, tam quoad nominatos, quam nominandos, furcis esse suspendendum, ita quod moriatur, apenso eius collo aliquo instrumento fabricationis. Sic igitur exequi curetis. Mediolani, die xiiij Junij MDCLIX.

Jacobus Juagn.

Per le grazie ricorrevasi dal protettore de' carcerati in questo modo :

P. R.

Clementiam expectat Jos. Gerosa die 6 Jul. 1779 detent.

Omnibus ferme mors patris est pernicioza, perniciosissima vero fuit illa genitoris Gerosa. Namque hic, sicut vivo ejus patre pluries Galliam petiit uti barometri opifex, aliarumque mercium venditor, sic redire statuerat, nisi malo fato pater ipsius obiisset: revera Mediolanum venerat, ibique manserat

ad certificatum assequendum. En igitur causa cur Gerosa ter Galliæ distulit, domum rediit, ibique a patre relicta bona cum fratribus dividere putavit.

Verum, quum bonorum divisione inter fratres maxime lissentiones, ac æra aliena se conferunt, oportuit Gerosa ad ura sua tuenda iter longius differre, donec cum fratribus conciliaretur, quod numquam datum est.

Quid ulterius? coactus fuit ob minas eius fratrum paternam deserere domum, quotidie curis cruciari, pauca ejus bona pauci vendere, ac peregrinam in patria vitam agere. En altera Gerosa infortunij causa.

Hinc nil mirum scribenti, ac M. V. si rusticus ac derelictus, alienis quandoque usus est rebus ut degeret: nam ad eas habendas nec vim, nec fracturam, nec scalarum appositionem adhibuit, sed commodissime eas habuit, pecuniam nim ejus avunculi, ultraquamque hæc furata stricte dici nequit, sed amota Gerosa dormiens cum ejus patruæle, manè sumi invenit, et eum quærens, repertum cito monuit de inrenta pecunia, restitutionemque promisit; non aliter res prebiteri sparsim invenisse, ut firmiter Gerosa protestatur errorem ac inverosimile non est; pluries enim famuli de rebus homini sui levem vel nullam curam habent.

Quomodo vero Gerosa fit reus de vita vaga et otiosa ab initio anni 1779, ad diem ejus detentionis? Si post bonorum jus consumptionem, modo ab ejus cognato per mensem cum limidio, modo per tres hebdomadas a quodam Biella, hospitatus fuit: per mensem et dimidium modo ejus cum fratribus exiit, et reliquum tempus domi fuit ejus avunculi, quæ omnia tempora trimestre otiositatis aperte escludunt.

Quare supplex Gerosa ita A. A. P. P. firmiter inquit demerentia, ac justitia, ut judicaturi fuerint pro ejusdem dimissione, aut saltem pro brevi alia poena, attentis jam passis urceris miserij, quod cum detento

Humillime deprecatur, et sperat sub censura tamen ecc.

Altro esempio ho fra le mie carte. Stava condannato a un anno e sette mesi il sacerdote Giuseppe Biella: e domandò la remissione della restante pena. Ma il senato, nella consulta 16 aprile 1780, non trovò conveniente concedergliela. Di tanto prima informato il tribunale con nota firmata Pecci, Firmian, ovava.

Dopo alcun tempo tornò a ricorrere per grazia. Trattasi d'una società mercantile da lui fatta con un Borgnis, sotto il finto nome di Bianchi, ricevendo merci da un negoziante, soddisfatte con lettere false; onde giovò castigarlo

per esempio altrui: *præstabat tua pœna cæteros ab hæc carcere delictis*. Or già da 4 anni sopportando il carcere, trovandosi in poca salute, avendo rifatto i danni al negoziante, e per la morte del padre correndo pericolo le sue domestiche fortune, l'arciduca, sentito il senato, a nome dell'imperatore gli perdona il restante carcere, esigliandolo però in perpetuo dalla Lombardia austriaca, con minaccia di far rivivere la primitiva pena in caso di contravvenzione.

Il decreto, dato da Milano il 16 agosto 1781, è firmato dall'arciduca Ferdinando e dal Firmian; coll'aggiunta *ad interinandum*. Il fisco vide quel decreto, se mai vi fosse alcun che da opporre; e rispondeva: *Gratiosi hujus rescritti interinationi fiscus nihil habet quod apponat*, firm Martignoni. E il senato anch'esso, proferendo a nome di Giuseppe II, *memoratas gratiæ literas interinandas censuit*, il 30 di quel mese; firmato Sopransi.

---

## E

[Pag. 149.]

### *Lavori inediti del Beccaria.*

All'edizione delle opere del Beccaria fatta dal Le Monnier di Firenze, è anteposta una vita, alle cui asserzioni risponde abbastanza il nostro libro. Ivi si racconta che, avendo l'editore ricorso a Milano per sapere se vi fosse qualcosa d'inedito del Beccaria, fu risposto che no. E ancora il nostro libro smentisce quest'asserzione. Aggiungiamo che negli Archivi di Stato esistono varj rapporti che il Beccaria fece come magistrato. Finchè ad alcuno non venga desiderio di publicar anche quelli che non furono esibiti dal Custodi nella *Collezione degli Economisti Italiani*, noi credemmo utile il qui darne l'analisi.

I. *Relazione della provincia d'Annona*, letta dal Beccaria al R. Ducal Magistrato Camerale l'11 agosto 1773.

Le riforme del 1771 avevano condotto molti cambiamenti in materia così scabrosa, soggetta alla eventualità del raccolto e alle ricerche de' vicini, complicata allora dalle proibizioni e dal sistema delle *tratte* e delle *limitazioni*, per cui si permetteva agli Svizzeri o ai Grigioni d'asportare una certa quantità di granaglie; e prefiggeasi quel che si poteva vendere ai confinanti in sui mercati di Como, Laveno, Vare-

relazione è lunghissima, tutta pratica, e fondata sulle vincolanti.

*Relazione generale sopra li pesi e le misure di questo.* Fu riferita il 19 dicembre 1774; e accompagnata dal duca governatore in data del giorno stesso dal presidente Carli, che approvava ciò che il Beccaria vi esponeva sul ridurli all'uniformità voluta dalla Corte, in quanto alla alle regalie relative, e nominatamente alla camerale dello.

sa che i pesi e le misure variavano non solo da paese a paese, ma fin da classe a classe, da mestiere a mestiere, per la seta valendo un braccio diverso che pel ferro, e un altro pel legname, un altro pei muratori: uno per gli orefici, uno pel sale, uno per le mercanzie. Il Beccaria suggerisce di adottare un tipo unico per tutto il paese. Ma si dovrà sceglierlo fra i già usati, o prenderne uno nuovo? in quest'ultimo caso si potrebbe « togliere quello che fosse più analogo alla maggiore semplicità e speditezza de' calcoli, potendosi, per esempio, tutte le misure, di peso o sieno di estensione, suddividere uniformemente in parti sempre decimali, venendo in questa guisa a farsi tutte le frazioni coll'istessa facilità e coll'istesso modo dei numeri interi. Ma egli s'accorge che « nelle cose che dipendono da un'invecchiata consuetudine comune, il cercare il meglio ed il perfetto ci allontana quasi dal bene, perchè tanti sono gli oppositori, quanti sono i suffragi. » Preferisce dunque l'adozione dei pesi e delle misure di Milano, con opportune cautele per l'esattezza dello stesso e pei ragguagli. La parte seconda concerne il modo di limitare le regalie; materia tutta pratica.

[. *Della riduzione delle misure di lunghezza all'unità per lo stato di Milano.* Fu presentata nel Magistrato camerale il 25 febbrajo 1780, e pubblicata dal Custodi. Il Beccaria insiste sulla divisione decimale, e sul desumere il cambré da una misura mondiale. Conforme poi alle sue dottrine vorrebbe che le penali pe' violatori fossero leggiere e poco onerose, ma eseguite esattamente, perchè « colla sola inalterabile fermezza si può sperare buon esito dalla voluta riduzione.

Il 3 novembre 1781 il governo eccitava ad informare il risultato della nuova riforma del braccio già fatta, quella dei pesi che si preparava. E il Beccaria vi rispose nella relazione in due parti, dando ragione di quanto operò verso il suo fratello Annibale e al padre Frisi. Vi sono la seguente avvertenza: « Il costruire un dato solido di faccie perfettamente eguali, che precisamente dà il peso di tante oncie, è un'operazione difficilissima, e non riuscibile

se non dopo moltissime indagini e tentativi inutili, e non è punto necessaria, giacchè vi è un altro metodo per conservare un rapporto del peso colla lunghezza. Questo si fa col mezzo della misura di capacità. Si può formare con maggior facilità un vaso cubico di cinque quadrati solidi perfettamente eguali, di una determinata dimensione per ogni verso, presa nel campione del braccio, per es., braccia 2 o 6, secondo che tornerà meglio, e vuoto nella parte superiore. Questo si riempie d'acqua, distillata più volte per ottenerne la possibile omogeneità. Essendo dato il lato di questo vaso cubico, si pesa l'acqua distillata contenuta nel vaso e in questa maniera si ottiene un riscontro fra le misure di lunghezza, di peso, di capacità, dentro i limiti di sufficiente esattezza; di modo che registrando nelle pubbliche carte e nelle istruzioni questi rapporti, sari in ogni tempo rinnovabile, almeno per tutti gli usi della vita civile, il sistema metrico stabilito. »

Vi si accompagna una relazione del Frisi sulla riduzione dei pesi, affatto pratica e che troppo rispetta gli usi vecchi. Pure è notevole come ad esso Frisi appunto il Beccaria desse merito del suggerimento di far le misure aliquote d'un arco del meridiano, e multiple del dieci: ed erano al 1780; cioè lungo tempo prima che i Francesi vi provvedessero. Vero è che noi proponevamo, ed essi fecero; differenza della quale non sempre tien calcolo la boria nazionale.<sup>1</sup>

V. *Relazione umiliata a S. M. riguardante l'abolizione della tassa mercimoniale* e suo surrogato: del 1787. La tassa era stata abolita il 5 novembre 1784, dopo che ed il consiglio d'economia ed il magistrato camerale ne aveano mostrato gli sconci, e il metodo litigioso e arbitrario d'applicarla, essendo di otto per cento sul valor capitale dell'annuo traffico; e metà andava a sollievo dell'imposta universale, metà per le spese della comunità o della città. Beccaria disapprova le tasse direttamente levate sul commercio, perchè al negoziante diminuiscono il capitale circolante, al predialista fanno che sien pagate a minor prezzo le derrate da manifatturare. Allora la tassa di commercio saliva a lire 122 mila, di cui a Milano toccavano lire 50,762: le università di arti, abolite

<sup>1</sup> Carlo Magno ne' Capitolari raccomanda *pondera justa et aequalia*; e di adoprare *aequales mensuras et justas*. Alcuno suppose cercasse già l'unità di misure e pesi in tutto l'impero; ma realmente non fa che adoprare la frase biblica, per indicare non vi si usi frode. Bensi in un capitolare di Lodovico il Pio leggesi: « Avendo già, tre anni sono, ammunito e stabilito che tutte le altre monete cessassero, ora a tutti vogliamo sia noto che, a far tempo dalla festa di San Martino, ciascun conte nella sua giurisdizione deve aver adempito questo nostro comandamento; e da quel giorno verun'altra moneta ricevasi che quella del nostro regno. » Ap. CANGIAMI, Leg. Barbar., III, 176.

nel 1787, lasciavano un debito di lire 79,000: e la camera mercantile costava lire 25,235. Beccaria suggerisce di comprendere anche quella tassa nell'imposta universale. Egli stesso avea compilato il decreto che poi comparve il 24 luglio 1786, sullo svincolo delle arti.

VI. *Voto relativo al modo con cui estinguere i debiti delle sopresse università e corpi mercimoniali.* La rappresentanza delle singole università era stata concentrata nella camera mercantile (eretta coll'ora detto decreto il 24 luglio 1786), solo conservando il collegio degli speciali.

VII. Molto più importante è il ragguaglio che al Magistrato Camerale presenta il 31 marzo 1787 intorno alle operazioni fatte dal 1° maggio a tutto dicembre 1786 dal Dipartimento III ch'era a lui affidato, e che comprendeva commercio, arti e manifatture, università e camere mercantili, sovvenzioni del fondo di commercio, somministrazioni in moneta di rame, pesi e misure, fiere e mercati, miniere, veterinaria, Società Patriottica, annona e vettovaglie, caccie, popolazione. 1250 esibiti avea avuto in quell'anno, e scorrendo queste varie classi, presenta notizie che, almeno per noi Lombardi, non han perduto importanza.

Quanto al commercio, propone i soliti suoi intenti, di render difficile l'importazione delle manifatture estere, e facile l'asportazione delle nazionali. I capitali allora si erano distolti dal commercio, atteso l'alienazione de' beni comunali e di que' delle corporazioni; oltre l'impiego sul Monte dei capitali per la liberazione delle terre fedecommesse.

Il governo avea stampato nel 1777 una quantità eccessiva di moneta erosa, e poichè non era rifiutata dalle regie casse, avveniva che queste se ne trovassero rigurgitanti, e senza modo di rimetterla in circolazione. Pertanto si divisò di valersene a far sovvenzioni per oggetti di commercio, o anche per asciugamento di terreni, per canali irrigatori o navali. Davasi, con idonea sicurezza, essa moneta all'uno e mezzo per cento, ma coll'obbligo di restituirla in moneta nobile.

Sul prodotto del dazio della seta greggia, la sovrana avea assegnato 90 mila lire per incoraggiar le arti e manifatture (21 luglio 1774).

Il ferro manufatto veniva la più parte dal bresciano e bergamasco, per quanto si cercasse favorir quello dell'Austria. Si pose assistenza a un Meazza, che introducea fabbriche di calze e berrette di lana, dandogli una casa e 50 mila lire in rame per 9 anni. Antonio Sormani di Vallasiena propose estender una fabbrica di coperte di lana, e così occupar i fanciulli di quel territorio montuoso, combinandolo coll'istituzione delle scuole rurali, ed ebbe il sussidio di 40 mila lire. Pei panni fini non reggeasi la concorrenza estera, nè prosperava

la fabbrica Guaita a Como, quantunque sussidiata con 100 mila lire di rame gratuite per un decennio. Le cotonerie estendeano pel buon prezzo e l'appariscenza; e i fratelli Kramer ne aveano migliorata una manifattura, e davansigli 5 soldi per ogni pezza di sua fabbrica e quattro doti a fanciulle che gli filassero cotone.

Più si cercava animare le manifatture di seta, avendo imposto il 60 per cento su quelle che provenivano da paesi sudditi, e ottenuto dal parlamento inglese un beneficio sulle nostre che andavano colà. A ciò attribuisce il Beccaria l'essersi quasi raddoppiati i telaj, e ne induce che i provvedimenti generali valgano assai più che non le sovvenzioni parziali. Loria e Pensa era la ditta più accreditata in tal fatto. Del lino si incoraggiava la filatura, tentando farla a molinello.

Infine il Beccaria conchiude che la nazione non si move a crescer le vecchie o erigere nuove manifatture se non incoraggiata e spinta dalla mano del principe, massime che l'interesse del denaro era rincarito; e che il molto denaro messo in giro per la redenzione allora effettuatasi delle regalie, si era rivolto piuttosto all'agricoltura. Mancavano manifatture di carte dorate, di smalto, di specchi....; era nell'infanzia quella de' capelli, decaduta l'oreficeria e i lavori d'acciajo; prospere l'ebanisteria e l'intarsiatura. Loda l'abolizione finale delle università di mestieri, suggerendo i provvedimenti che riempiano i vuoti lasciati dallo scomparire di quelle.

Alle miniere si era cercato dar attività, massime col'opera del padre Ermenegildo Pini valoroso naturalista e filosofo; e i mezzi furono, le solite sovvenzioni e un buon regolamento sui boschi comunali (10 maggio 1785); e già costruivansi forni, non più alla bergamasca ma alla norvegiana.

Si attivò lo scavo del granito, scoperto dal Pini all'estremità del lago di Como, per formare i marciapiedi delle città.<sup>1</sup>

Della Società Patriotica dice che « ha dovuto vincere, come tutti i nuovi stabilimenti, la sempre contraria prevenzione del pubblico, ma ottiene il vantaggio, che è il primario se non l'unico di tutte le accademie scientifiche, di diffondere insensibilmente le utili cognizioni, e di risvegliare la curiosità e l'amore per le occupazioni tendenti al pubblico bene. »

Sull'Annona ragiona de' varj provvedimenti che vi si applicarono.

<sup>1</sup> Il plenipotenziario Firmian incaricò il medico Vandelli di fare una visita e descrizione geologica, o piuttosto mineralogica de' paesi attorno al lago di Como. L'opera di questo discreto naturalista rimane manoscritta nella biblioteca del nostro Istituto di Scienze, Lettere ed Arti.

Le caccie riservate, benchè pajano contrarie alla libertà de' cittadini, pure trova che servono la tanto importante conservazione dei boschi.

Quanto all' agricoltura, loda una bellissima dissertazione fatta dal professor Gualandis, che, eccitato a visitar la provincia di Mantova, ne espose le condizioni fisiche e politiche.

VIII. *Rilievo sul Piano scientifico proposto dal D. Franchetti per lo stabilimento d' una scuola veterinaria in Milano*: del 1789. Beccaria suggerisce di far qui, come nella chirurgia, la distinzione di veterinarj maggiori e minori; a quest' ultimi agevolato lo studio; obbligati gli altri a corso quadriennale. Il più versa su particolarità economiche. V' è unito un *Piano della scuola di veterinaria*, steso dal Beccaria; e che in fatti venne approvato con regio reseritto 22 ottobre 1789, dopo che fu maturato « mediante la plausibile applicazione e intelligenza del consigliere Beccaria. »

IX. L' anno seguente i tessitori di seta a Como si sollevarono perchè trovavansi disoccupati, e fu duopo reprimerli colla forza. Beccaria fu mandato per sistemar le cose in modo da assicurare la quiete: e del suo operato fe una relazione il 17 settembre, la quale pure conserviamo, e di cui diemmo un sunto nel testo.

Tutto ciò ha relazione all' amministrativo; non mi parvero meritar la pena d' essere addotte le notificazioni che faceva come consigliere dell' istruzion pubblica; ma perchè si conosca anche il modo di trattar allora questi affari, ne produco una:

#### « AVVISO.

« In esecuzione delle clementissime disposizioni di Sua Maestà l' augustissimo imperatore e re, nostro signore, essendo già da un anno e più stabilite in questa metropoli le Scuole del popolo secondo il metodo normale, ed avendo le medesime fatto un ottimo progresso con vantaggio grandissimo di tutti quelli, che ne hanno saputo approfittare, il regio imperiale Consiglio ha trovato incompatibile col sistema la continuazione delle scuole private, per le quali accordò egli l' interinale permesso, con che si osservasse il metodo suddetto nell' insegnamento: condizione, che poi in fatto non fu osservata. Ha pure riconosciuto che il pagamento semestrale prescritto cogli antecedenti avvisi in via anticipata poteva essere incomodo a taluno, che ragionevolmente esser dovrebbe della classe de' paganti, riuscendogli gravosa l' anticipazione semestrale delle rispettive somme indicate. Volendo quindi il prefato regio imperiale Consiglio ridurre nel suo regolare

corso il sistema, ed agevolare ad un tempo stesso il metodo di eseguire il prescritto pagamento per quelli che debbono farlo, è venuto nel sentimento di far pubblicare le seguenti determinazioni da osservarsi inviolabilmente.

» Prima. Dopo la Pasqua della Santissima Risurrezione del corrente anno 1788, non potrà più, fuori delle Scuole regia, alcuno tenere scuola pubblica o privata, nella quale s'insegnino gli oggetti insegnati nelle suddette regie Scuole del popolo basse e primarie, sotto pena dell' indegnazione del regio imperiale Consiglio, e del corrispondente castigo, da determinarsi ad arbitrio dello stesso regio imperale Consiglio a misura delle circostanze e dei casi.

» Seconda. Sotto l' interdizione prescritta nel precedente capo s'intendono compresi anche tutti quei maestri che riportarono dal detto regio imperale Consiglio il permesso di continuare interinalmente la privata scuola secondo il metodo normale; per quelli però, che fra di loro si saranno portati lodevolmente, e saranno riconosciuti capaci, si avrà un particolar riguardo nella scelta de' maestri in quei luoghi, ove occorresse di doverne destinare.

» Terza. Esclusi per lo contrario s'intendono dalla presente generale interdizione li maestri, che particolarmente daranno lezioni corrispondenti alle suddette scuole in qualche casa nobile o civile, ad istruzione dei figli della stessa casa; poichè questi potranno continuare l' insegnamento, ove siano stati riconosciuti, ed approvati previamente come capaci ad essere maestri nella Scuola capitale, nè avranno altr' obbligo fuor di quello d' insegnare secondo il metodo.

» Quarta. Abolito il modo di pagare l' intero semestre anticipatamente, il pagamento si farà di mese in mese in via anticipata nelle mani dei rispettivi maestri, che saranno tenuti avanti la metà di ciascun mese passare, per ora, il denaro ricevuto al cassiere del Monte di Pietà Giuseppe Carcano, coll' avvertenza di essere solleciti, e diligenti, perchè qualunque mancanza o inesazione, rimarrà a loro carico, e dovrà quindi compensarsi da essi, rimanendo a tal fine obbligati li superiori, ove si tratti di maestri regolari, siccome sono egliino responsali della condotta de' suoi maestri, essendo dipendenti, e proposti da loro medesimi.

» Quinta. Il pagamento di cadauno scolare pagante per le due prime classi, sarà di soldi trenta al mese, incominciando dal novembre a tutto marzo inclusivamente, ed in ciascun altro mese di soldi 25; per le classi superiori delle Scuole primarie poi, nei cinque suddetti mesi d' inverno, si pagheranno da ciascun scolare soldi 40, e soldi 35 negli altri mesi.

» Sesta. Le suddette scuole primarie saranno aperte nel principio del nuovo corso scolastico, che incomincerà dopo la

ddetta, e con altro pubblico Avviso si renderà loro rispettiva ubicazione, restando per ora avvertite, che gli oggetti da insegnarsi nelle medesime suntuose cattedre, cioè: *Aritmetica superiore, Elementi di Geografia, di Meccanica e di Lingua latina.* Tutto il restante, che non si oppone alle presenti determinazioni, restano in pieno loro vigore le determinazioni date in precedenti avvisi, che s' intendono ripetute con questo ad un più proficuo effetto, e principalmente si ritiene in tutta ampiezza la facoltà per li bisognosi di accedere alle cattedre gratuitamente, in coerenza delle sovrane benefiche insinuazioni della prelodata Maestà Sua.

Dat. in Milano, 4 febbraio 1788.

Dal regio Imperiale Consiglio di governo.

» BECCARIA BONESANA, consigliere.

» SCIUGLIAGA, segretario. »

---

[Pag. 237.]

### *Sulle riforme del Codice.*

Naturalmente maggiore è l'importanza de' suoi scritti inno alla parte ove lasciò orme immortali, la giudiziale. Non è che cara al lettore il legger qui tutto ciò che abbiamo a trovarne negli Archivi governativi:

*Brevi riflessioni intorno al Codice generale  
ra i delitti e le pene, per ciò che riguarda i delitti politici.*

Scrivo queste considerazioni per ubbidire a un comando V. E. con tanto maggior fiducia, che a lei sola sono dette, che può tutto sopra di me, e che questo Codice, qualunque porti in fronte l' Augusto Nome del Sovrano, non è cora qui avvalorato dalla Sacra Sua Autorità: ciò farò nel miglior modo, che mi sarà permesso dalle ben note mie circostanze, dalla brevità del tempo, e dalla molteplicità degli affari d' ufficio in via di semplici annotazioni.

Al § 1° della seconda parte, che tratta dei delitti politici, veggo per tali solamente considerati gli annoverati nel detto stesso, e tutte le altre trasgressioni delle leggi tratte secondo le particolari costituzioni veglianti, non sembrano che queste possino, e debbano annoverarsi nella Classe

dei Politici. Ora le costituzioni particolari veglianti sono così numerose, varie, imbarazzanti, e le pene da queste prescritte essendo quasi tutte pecuniarie, tale determinazione non sembra facilmente combinabile col § 10, che nelle pene politiche proscrive tutte le Multe pecuniarie, eccettuato il solo caso di giuochi proibiti.

Bisogna dunque dire, che vi siano tre classi di delitti; Delitti criminali con pene più lunghe e più aspre: Delitti politici con pene minori almeno per la durata: Delitti costituzionali con multe pecuniarie. Sopra di ciò rifletto in primo luogo, che la maggior parte di questi delitti di terza specie e solamente multabili, trovansi già annoverati e specificati nella classe dei politici, e perciò si rende inutile la riserva posta in fine del § 1°. Secondo: quando vi fossero molti delitti di questa specie non annoverati fra i politici, allora sembra che manchi il fine contemplato dal Reale Proclama posto in fronte del Codice stesso, cioè di dare alla Giustizia punitiva una precisa direzione di allontanare dalla amministrazione di essa ogni arbitrio, per fissare convenienti limiti fra i delitti Criminali, e Politici, per trovare la giusta misura fra i delitti e le pene, in maniera che non renda l'impressione di questa puramente momentanea.

Queste sacre massime, degne del Sovrano che le ha dettate, mi danno il coraggio di desiderare, che nel Codice fosse stata precisamente distinta la qualità del delitto Criminale da quella del delitto Politico.

A me sembra, che dovendosi fare distinzione fra delitto e delitto, debba intendersi delitto Criminale quello di cui l'indole è tale, che tende direttamente alla distruzione del vincolo sociale, quando non fosse punito e represso; e che per delitto Politico possa intendersi quella trasgressione o colpa, che rendendo imperfetta la società, non tendono che indirettamente alla di lei distruzione.

Posta questa distinzione, conosco subito i principj ben diversi con cui debba regolarsi l'una e l'altra legislazione punitiva, criminale e politica; perchè nei delitti criminali si deve avere di mira più l'esempio che la correzione dell'individuo; per lo contrario nei delitti politici si debbe piuttosto aver di mira principalmente la correzione che l'esempio, benchè e nell'una e nell'altra specie di delitti si debba aver riguardo ad ambidue.

I delitti Politici essendo piuttosto colpe, e trasgressioni, che veri delitti, debbono considerarsi come azioni, che preparano l'uomo a divenire veramente delinquente e criminoso, degno della pubblica infamia, e solamente destinato a divenire esempio altrui; dunque devono essere puniti con quei mezzi, che sono li più efficaci per correggere e trattenerne

, che la Legge punitiva vorrebbe conservare, e costretta di perdere per la necessità dell' esempio. E' evidente che, dovendo le specie criminali servire d' esempio sensibile, permanente, e che cagionino non momentaneo, ma diuturno, va bene, che sia del tutto la pena di morte, e sostituite a quella pene terribili, a misura del delitto. Ma le pene politiche servono prima di correzione, e poi di esempio, devono essere misurate in modo, che l' esempio non nuocia alla salute, che è il loro scopo principale, e perciò devono essere di qualità molto diversa dalle prime, di gran lunga più moderate, e, per quanto si può, niente infamanti, e che non produca l' infamia, svanisce ogni speranza di correzione, e si vuole, e che si deve esigere dalle pene politiche. Non posso tralasciare di rimarcare un' altra differenza notabile fra i delitti e le pene politiche, e fra i delitti e le pene criminali, che scaturisce dalla differenza di distinzione.

I delitti criminali, tendenti alla distruzione della Società, sono tali, che a caratterizzarli non v' è bisogno di leggi positive, poichè per tali sono qualificati dal diritto della natura delle genti, a un dipresso egualmente riconosciuti e praticati in tutti i climi, in tutti i tempi, in tutte le forme di governo, presso tutte le civili, non barbare o selvagge nazioni. All' incontro i delitti politici tendenti a guastare, o distruggere, ma non a distruggere la Società, prendono la loro principale qualificazione dalle leggi positive, le quali sono, e possono essere diversificate dai tempi, dai climi, dalle forme di governo, da tutte insomma le circostanze di una nazione; nei delitti criminali la quasi invincibile opinione pubblica è a un dipresso la stessa, nei delitti politici deve variare secondo tutte le variazioni della società, e su questa opinione pubblica il sovrano non ha veramente un' influenza diretta, ma solamente obliqua, col mezzo di provvide leggi.

È sembrato opportuno di esporre queste generali ragioni perchè mi sembrano coerenti alle sapientissime massime del Reale Editto da me sovraesposte. Mi sia però permesso di riflettere, che sebbene in molti articoli, anzi nei più importanti, e specialmente nella divisione generale dei delitti politici e negli articoli preliminari e di massima, sembrano essere ritenute, non così in molti articoli particolari dei delitti politici, e delle corrispondenti pene ivi prescritte. Che se si volesse ritenere una norma diversa nei delitti politici e nei criminali, me lo giudicano chiaramente i rispettivi § 2 della parte I e II del Codice; per imputare un delitto criminale a taluno presuppone *maliziosa intenzione* *era volontà*; per imputare un delitto politico si presupp-

pone un'azione dannosa, che proviene da libera volontà; Malizia e danno sono dunque, secondo il Codice, due differenze essenziali per imputare colla prima il delitto criminale, colla seconda il politico.

Un'altra caratteristica notevole per differenziare il delitto politico dal criminale la trovo nel § 4, dove dicesi che il solo attentato non ammette imputazione del delitto politico; al contrario nel delitto criminale il solo attentato ammette delitto criminoso. § 9.

Diffatti, secondo i miei principj, la frequenza degli attentati di ciò che tende a distruggere la Società, è troppo pericolosa per l'esempio, per non essere punita: non così nei delitti politici, dove basta e per la correzione, e per l'esempio punire l'azione, altrimenti se se ne volessero punire gli attentati, per la frequenza delle trasgressioni il rimedio diverrebbe peggiore del male.

Premesse le indicate riflessioni, e seguendo le traccie e lo spirito del Codice stesso sull'indole dei delitti politici, il cap. II parla delle pene politiche, che nel cap. X si riducono a castigo con bastonate, esposizione alla berlina, arresto, lavoro pubblico in ferri, sfratto da un determinato luogo, esclusioni del tutto le multe pecuniarie, eccetto il solo caso dei ginocchi proibiti.

Ora rifletto, che le medesime pene a un dipresso, se se ne eccettui l'incatenazione, sono le stabilite al § 21, P. I, per i delitti criminali, la sola differenza consistendo nella maggiore o minore durata, e in qualche particolare circostanza della prigionia. Specialmente la berlina e le bastonate sono pene, che imprimendo un carattere indelebile d'infamia nel paziente, possono bensì servire di esempio e di terrore agl'innocenti per trattenerli dai delitti, ma non possono giovare la correzione e freno del delinquente, che deve essere lo scopo principale nel castigo dei delitti politici: anzi l'infizione di queste pene, ben lungi di correggere e trattenerne simili delinquenti, non farà che spingerli, e stimolarli a commettere maggiori e veri delitti, perchè chi soffre una macchia radicata nella pubblica opinione, e solamente in quella, perdendo a poco a poco ogni erubescenza, trova sempre maggiori motivi di abbandonarsi alle più vili passioni, che sono poi le sorgenti de' grandi e criminali delitti. Cresce tanto di più la forza di questo argomento, quanto che io veggio che la berlina e le bastonate sono prescritte senza alcuna distinzione di persone, siano queste nobili, in carica, negoziante, artista, per i quali la sola prigionia più mite, che non porta seco queste pene, può essere cambiata nell'arresto in casa, come ai §§ 14 e 15.

Ora nei delitti politici la qualità delle persone è un dato

essenziale da doversi moltissimo valutare nel commisurarvi le proporzionate pene.

Poche sono le persone, che si accingono ai delitti criminali, in proporzione di quelle moltissime che commettono o commetteranno i delitti politici registrati nel Codice, giacchè l'umana debolezza, la forza delle passioni, e tanti altri motivi si fisici che morali, spingono gli uomini a commetterli, talchè si renderebbero troppo frequenti i casi della berlina, della prigione affittiva, delle bastonate, e questa frequenza di casi, invece di correggere la nazione, non farebbe che peggiorarla. Distruggendosi il sentimento d'onore nelle persone di condizione nobile o civile, si toglie a queste il motivo principale per cui si mantengono spontaneamente sotto l'osservanza delle leggi dell'onestà e dello Stato; ed abbassandole al livello delle persone della più infima e vile condizione, la corruttela e i vili costumi delle medesime si van sempre più innalzando e difendendo.

Egli è noto il principio, che l'infamia nasce dalla colpa e non dalla pena, e che per conseguenza alle colpe, che di sua natura infamano nella pubblica opinione, convengono le pene infamanti; alle altre che non infamano, disconvengono. Tale è il caso della maggior parte dei delitti politici, i quali non suppongono malizia, ma puro danno recato con libera volontà, e per conseguenza non possono considerarsi fra le colpe infamanti, e non devono esserlo quand'anche alcuno di essi producesse qualche minore infamia nella persona del delinquente, se è vero, che il fine delle pene politiche sia quello di correggere e trattenere la persona dal commettere maggiori delitti.

Io non trovo un grande inconveniente, che nei delitti criminali, i quali per lo più suppongono grande malizia e scelleratezza, e per conseguenza partoriscono grandi infamie, i nobili egualmente siano soggetti ad un'egual pena de' plebei. Le persone di più elevata condizione si degradano da sè stessi commettendo simili delitti, e per conseguenza può stare la pena infamante, quantunque sia vero che le pene affittive e durevoli sostituite alla pena di morte hanno più lunga e più sensibile influenza sull'innocente famiglia del delinquente, alla quale ne deriva necessariamente infamia. Di più le persone, a misura che sono più elevate in condizione, partecipano dei maggiori vantaggi della Società, e commettendo un istesso delitto criminale di un plebeo, lo commettono maggiore: perciò dandosi l'istessa pena, si viene realmente a darla maggiore, come è giusto, perchè nel nobile si suppone maggiore malizia, e così la pena si proporziona di sua natura al delitto.

Ma nei delitti politici, che non suppongono malizia, ma

danno volontario recato, e che non tendono direttamente a distruggere la società, nè offendono il diritto naturale, che sono inere colpe e non doli; che, per parlare secondo i termini del Gius Romano, non sono *Maleficia*, ma *quasi Maleficia*, si deve avere moltissimo riguardo alla condizione delle persone, perchè il bastone, che può correggere un facchino, avvilisce ed annienta un nobile, un onesto negoziante, e qualunque civile persona, e involge tutta la loro famiglia nella più luttuosa ignominia. La pena non è più proporzionata al delitto, ma di gran lunga maggiore, posto che il danno della pena è incomparabile col danno della colpa.

Un altro grave inconveniente, che nasce dall'imporre pene troppo affittive ed infamanti ai delitti politici, si è il terrore e la costernazione, che si spargerebbe nei cittadini colla pubblicazione di una tal legge punitiva. La maggior parte degli uomini è persuasa di non voler commettere gravi e criminosi delitti, nè teme così facilmente che li possano essere calunniosamente imputati, giacchè gli è ben facile la via di difendersi, prestando ogni aiuto agl'innocenti la norma del processo criminale: ma non è così nei delitti politici; tutti travengono la facilità di commetterli, tanto maggiore quanto sono più frequenti i casi e le circostanze in cui si può commettere un delitto politico, che per imputarsi ad un reo basta un danno volontario. Il troppo numero di tali delitti, che in una società numerosa, e perciò corrotta, devono commettersi rende necessaria la sommarietà dei processi e la speditezza nelle cause, altrimenti andrebbero impuniti e sarebbe tolto il fine della legge punitiva; ciò posto, ognuno teme di sè, teme dell'odio di un calunniatore, diffida di trovare in ciascheduno un delatore, e di essere facilmente la vittima con un processo sommario o dell'altrui livore o della propria inconsideratezza. Da questo generale timore e da questa generale diffidenza nascono i vizj, che corrodono la società con danno altrettanto occulto che reale, e tutti quelli, che possono sottrarsi lo fanno. Quindi, se non nascono in una nazione docile e sottomessa sedizioni e tumulti, sicuramente una insensibile e fors'anche pronta emigrazione, tanto più facilmente eseguibile, quanto che questa nazione, come la nostra, fosse molto popolata, ma ristretta in angusti confini, e circondata da esteri, coi quali avendo continue relazioni, non mancherebbero di accogliere gli emigrati con grave danno della nostra agricoltura, e con gravissima perdita della nostra rinascente industria. La nazione milanese è docile, ubbidiente, niente facinorosa, se si paragoni a taluni dei nostri vicini; ma è pigra e si avvilisce facilmente. Ha bisogno d'incoraggiamento, di una migliore educazione, a cui veramente tendono le paterne sovrane provvidenze. La necessaria

pene politiche afflittive distruggerebbe gli e ne produrrebbe di al tutto contrarj. Considerazioni relative alle circostanze locali mi movono a rappresentare contro l'inclutroppo afflittive ed infamanti nel Codice delle pene politiche. La prima si è che un gran numero di civili famiglie posseggono negli Stati esteri grandi quantità di beni stabili, e molti di essi la principale parte del loro patrimonio; ma vivono tra di noi per l'amore di un vero attaccamento all'augusta Casa domestica e alle abitudini contratte. Ma tutti possono sciogliersi, se un anche mal fondato errore troppo facilmente nelle suddette pene infliggevoli; il danno potrebbe essere incomparabile, e evitato quando si usasse qualche raddolcimento politico e in alcune delle criminali. Una considerazione riguarda le pene infamanti anche nelle pene politiche. Sono troppo grandi le relazioni matrimoniali, di affari d'ogni genere coi nostri cittadini, per non essere assai valutabili sotto gli effetti funesti delle pene infamanti. Un errore ad un certo segno influire sulla opinione popolare per mezzo delle leggi, quando comandi ad una nazione; ma non può in alcuna maniera influire sulle altre nazioni, che obbediscono ad altri governi. Ora la nostra situazione è tale, che avendo noi a dipendere a un gran monarca, fa sì, che non tutto è possibile ai vasti suoi dominj della Germania, dell'America, possa a noi convenire, a noi circoscritti da estere nazioni, le quali, per le molte e varie relazioni che abbiamo con esse, determinano gli efficaci effetti delle leggi generali. In monarchia non possono comodamente applicarsi le leggi di un Codice di gran lunga più propostisi nella compilazione di un Codice

come sin qui dette, a me parrebbe conveniente di limitare i delitti e le pene politiche in limiti più ristretti che siasi fatto nel Codice; per riguardo ai delitti che si circoscrivono a quelle pure colpe e trasgressioni che involgono alcuna specie di frode, di violenza, di caliziosa seduzione al male, ma provengono dal vizio, o da fantasia riscaldata, da disubbidienza alla legittima autorità di comandare, insomma a delitti, che sono incamminamento ai delitti propriamente tali, e a tutte quelle altre che, per nome della Società, non vi si oppongono diretta-

mente; dovrebbe insomma la legislazione politica punitiva impedire il male che nasce, frenare l'inconsiderato che s'incamina ai gravi delitti, correggere con severa dolcezza le trasgressioni minute e giornaliere, ed il tribunale politico dovrebbe esser padre autorevole e non giudice, correttore e non vindice delle umane azioni. Parimenti le pene sarebbe conveniente il limitarle all'arresto o prigionia più o meno lunga nei limiti saviamente stabiliti nel Codice delle pene politiche, avuto riguardo a che l'arresto fosse o in casa o in una prigione del tutto separata dalla prigione criminale, secondo la condizione delle persone; alla privazione o sospensione degli impieghi; alla clausura per certo tempo delle botteghe con pubblico cartello affissovi indicante il motivo, all'arresto in città, all'esilio da un determinato luogo, alla relegazione in campagna, alle pubbliche ammonizioni.

I furti e le frodi, gli scandali pubblici, la vera e manifesta seduzione delle oneste persone al corrotto costume, io li trovo registrati nel Codice politico; e siccome suppongono vera malizia, andrebbero registrate nel Codice criminale, con una pena maggiore delle da me suggerite, ma minore di quelle prescritte nella p. I, § 21; che in tal genere di minori e veri delitti, il primo fallo non si consideri colla norma delle leggi criminali, ma colla più mite delle politiche, perchè un primo atto quantunque malizioso non suppone malizia abituale, nè toglie la speranza della correggibilità dell'individuo: ma certamente i recidivi non possono considerarsi sotto questo aspetto; oppure, secondo che prescrive il Codice, i replicati atti non sempre la raddoppiano, non passano mai nella categoria dei delitti criminosi, quantunque la replicazione degli atti supponga una malizia radicata e manifesta, epperò degna d'imputazione criminosa. Sotto questa osservazione cadono i §§ 29, 30, 31 e 32, che risguardano i furti minori di 25 fiorini, giacchè la replicazione degli atti non entra in considerazione per l'inasprimento della pena, nonostante che un ladro, che rubasse ogni giorno meno di 25 fiorini, dovrebbe considerarsi come un vero reo criminale, non correggibile dalle pene politiche, ma solo punibile colla severità delle leggi, ad esempio altrui.

Fra i delitti politici al § 44 si annovera l'adulterio. Su di che devo riflettere, che l'importanza di conservare illibato il vincolo matrimoniale, che è una specie di reciproca proprietà, e che è la base a cui si riferiscono la pace delle famiglie, l'educazione de' figliuoli, i costumi e le relazioni sociali e i diritti di successione, potrebbero forse meritare di annoverare un tale delitto fra i criminosi. Ma quand'anche si creda migliore espediente di ritenerlo fra i politici, pare che convenga distinguere l'adultero uomo dall'adultera dou-

na, giacchè questa può dare ad un padre dei figli non suoi, a differenza dell'uomo, che mischiandosi con donna libera, non può produrre alla società il medesimo danno, e per conseguenza non meritare la medesima pena. Prescindo sempre dallo scandalo pubblico, che richiede altre misure, ad evitare il quale trovo parimente savia la determinazione del Codice, che non concede la pena se non all'istanza della parte offesa, innocente dal canto suo, e che dissenti costantemente dall'adulterio del consorte.

Il § 69, coll'ammettere l'espressione di pubblico scandalo sembra esporre troppo facilmente ad equivoche accuse di seduzione alla lussuria le persone asserite seducenti, e la natura di simili delitti è tale, che può meritare di essere piuttosto occultata che manifestata, per non produrre quello scandalo, che lo spirito della legge vorrebbe evitare.

Il § 75 proibisce generalmente il meretricio, il che pare troppo rigoroso, giacchè non può evitarsi questo male nelle popolose città senza correre il rischio, che l'ardente gioventù non corra a contaminare i letti conjugali, e non cerchi ogni via di soddisfarsi col corrompere occultamente le oneste persone. Sembrerebbe opportuno di castigare il putanesimo quando questo sia accompagnato da scandalosa e formale seduzione fatta in vista di guadagno, e trascurare il resto come un male necessario, il che pare anche indicato, benchè non chiaramente, nel seguente § 76.

Se il tempo e le circostanze me lo avessero permesso, scorrendo ciascheduno degli articoli del Codice politico si sarebbero potute fare molte altre osservazioni, che avrebbero potuto servire a rischiarare e raddolcire molti di essi, che, per dir vero, più per la maniera con cui si trovano espressi che per la sostanza, hanno cagionato un altissimo spavento presso ogni classe di cittadini: e ciò non dee recar meraviglia a chi sa, che la moltitudine, ben lontana dall'interpretare nel miglior senso, tende a malignare sulle novità. Quando si tratta di nuovi sistemi e di nuove leggi, questi raddolcimenti e questi rischiaramenti sono estremamente importanti da porsi in un Codice, giacchè gli uomini, che in generale si regolano più per abitudine che per raziocinio, sono più disposti a tollerare un male maggiore ma inveterato, di quello che un minor male ma nuovo.

Ho letto anche le istruzioni per li magistrati politici sul modo dell'inquisizione, condanna ed esecuzione contro i rei di delitto politico, che l'E. V. mi ha confidate, e la ritrovo generalmente provvida, e mi sembra che in quella parte temperi nel modo della esecuzione la severità del Codice stesso, e mi figuro che anche queste istruzioni, rettificata in qualche parte relativamente alle nostre circostanze

dovranno pubblicarsi, affinchè ognuno vegga in quali limiti sia circoscritta l' autorità del magistrato politico, e la nazione si rinveuga dal mal concepito timore che il Codice penale politico voglia sottoporre i cittadini al livore ed al capriccio delle persone che hanno parte all' esercizio della pubblica autorità.

Alcune poche osservazioni mi sono occorse, che mi sembrano meritare qualche considerazione.

I. Può meritare qualche riflessione il § 10, dove si ammette per prova legale la deposizione di persona magistrale e giurata, e destinata al mantenimento della disciplina, buon ordine e sicurezza pubblica, la quale abbia colto in sul fatto il delinquente, e lo abbia ammonito, anzi arrestato; e questa prova si mette al confronto della deposizione di due altri testimonj, superiori ad ogni eccezione, uniformi, giurati, confrontati coll' accusato. Ora il dare lo stesso valore al giuramento di una persona, benchè magistrale, come quello che dia a due giuramenti di persone superiori ad ogni eccezione, sembra del tutto inammissibile, qualunque siasi la credibilità, che la carica possa aggiungere a quella della persona testificante, massimamente poi se non è definito chi sia la persona magistrale che abbia tale prerogativa, secondo le espressioni del § 10. Queste persone, che devono arrestare sul fatto i delinquenti, sono persone subalterne, interessate a sostenere verificato il delitto; e queste, e anche quelle di maggior grado potrebbero moltissimo abusare, per vendetta o altri fini, di tale prerogativa, non ostante il giuramento; e ciò sopra tutto nei delitti di fatto, dove la non esistenza del corpo del delitto abbandona il reo alla discrezione di una sola persona.

I. §§ 14 e 15 proibiscono al magistrato politico l' esecuzione della pena del bastone, della berlina e dello sfratto, ma deve riportarne la conferma dall' ufficio del circolo provinciale, quando il reo non sia persona nobile o in servizio del sovrano; e quando lo sia, dallo stesso governo provinciale; e per riguardo al lavoro pubblico, sono inclusi in questa riserva i negozianti e gli artisti, purchè siano per altro di irreprensibile condotta e di buona fama. Su di ciò molte cose potrebbero dirsi, ma per restringermi nella possibile brevità dirò: *A*) che il giudizio equivoco della buona fama, e condotta sembra, secondo la lettera del citato §, lasciata al giudizio del magistrato politico, onde da lui dipenderà il chiedere la conferma della propria sentenza. *B*) Il bastone, la berlina, il lavoro pubblico sono pene così afflittive, che dovrebbero essere escluse dal Codice delle pene politiche; ma quando si dovessero includere, non sembra abbastanza provveduto alla sicurezza degli innocenti, o almeno pochissimo colpevoli, col far dipendere la conferma di un tale castigo dall' ufficio del circolo provinciale, che sarebbe presso di noi

intendente, o il suo aggiunto in mancanza; di modo che  
 giudice forense, che è il primo magistrato politico, colla  
 forma di un intendente o di un aggiunto può far basto-  
 nte o esporre alla berlina per un delitto politico un nego-  
 rante ed un artista, mentre per un delitto criminoso non  
 sarà una commissione criminale di prima istanza, composta  
 di più persone, dare un consimile castigo senza la conferma  
 del tribunale d'appello. C). I nobili poi, e le persone in ca-  
 sa possono essere bastonati e posti alla berlina, e i nego-  
 anti al lavoro pubblico colla conferma del governo provin-  
 ciale. Per non ripetere ciò che ho detto su l'inconveniente  
 di assoggettare i nobili e persone civili, nei delitti politici,  
 a simili pene, io supplico l'E. V. di riflettere, che quantun-  
 que *pa ja* che in tal caso la sorte dei cittadini dipender possa  
 da un corpo collegiale, ciò non ostante nel fatto, V. E. colla  
 penetrazione de' suoi lumi paragonando la maniera con cui  
 è costituita la collegialità nel consiglio di governo, e l'in-  
 fluenza del voto dei singoli individui con quella dei tribu-  
 nali di appellazione, comprenderà tosto che i rei politici sono  
 in peggior condizione dei rei criminali V. E. è troppo grande  
 di animo per imputarmi l'ardire di una tale riflessione, la  
 quale non è certamente applicabile al caso presente, ma può  
 venire nel futuro la circostanza, che ne faccia vedere l'in-  
 conveniente, e l'E. V. sa meglio di me che le leggi e i co-  
 dici devono esser fatti per la diuturnità dei tempi, e non per le  
 persone che attualmente hanno in mano la pubblica autorità.  
 Ho scritte queste riflessioni unicamente perchè mi faccio  
 una gloria di ubbidire non solo ad ogni comando che V. E.  
 mi faccia come mio superiore, ma anche ad ogni cenno, che  
 mi può fare come mio particolare padrone e protettore: del  
 resto io la supplico di perdonare gli errori e le omissioni  
 contenute, in questo scritto, attribuendole alla debolezza del  
 mio talento, al non essere da lungo tempo versato nelle cri-  
 minali materie, delle quali mi è sempre mancata la pratica,  
 e alle attuali mie circostanze di ufficio e domestiche, ben  
 note all'eccellenza vostra.

PS. alla lettera 23 agosto 1790.

Nel mentre si prendeva qui nella necessaria matura con-  
 siderazione la consulta del supremo tribunale di giusti-  
 zia 14 giugno prossimo passato riguardante il grave oggetto  
 della legislazione punitiva, sopravvenne opportunamente la  
 consulta del Consiglio di governo 6 luglio sullo stesso argomen-  
 to, corredata anche dal progetto del nuovo Codice delle pene,  
 stato compilato dalla giunta delegata per tale incumbenza.

Le savie riflessioni di V. E. e del consiglio avendomi abilitato a vie più accertare la mia opinione sulle massime che potesse convenire prendere nelle circostanze, senza precipitare alcuna misura in una operazione, ch'essendo diretta alla futura stabilità, richiede una somma ponderatezza, mi sono trovato in grado di portare il tutto all'intelligenza e determinazione del re nostro sovrano.

Dal qui annesso reale dispaccio, diretto a V. E. in assenza del serenissimo Arciduca governatore, ella vedrà, come non dubito, con soddisfazione le sovrane risoluzioni, in sostanza conformi al combinato sentimento del supremo tribunale e del consiglio, e dirette providamente ad accomodare la riforma generale del foro criminale, alle circostanze del paese ed all'indole della nazione

Dovendo formarsi una nuova giunta per la combinazione di un nuovo progetto di legislazione punitiva, e proporsi a S. M. dal serenissimo Arciduca governatore, unitamente a V. E. i soggetti che la comporranno, ella scorderà da sè la somma importanza, che la scelta cada in persone fornite delle necessarie qualità, e capaci di corrispondere alle rette e benefiche intenzioni di S. Maestà.

Sarà soprattutto necessario che questi soggetti abbiano, oltre una non volgare dottrina, una certa temperatura di spirito filosofico ed un esatto criterio, e che siano esenti da ogni prevenzione favorevole o contraria ad un determinato sistema di principj e di regole, dovendo anzi la giunta farsi carico di trascogliere liberamente nelle antiche leggi patrie e nei nuovi codici d'Austria e di Toscana ciò che si troverà di meglio e di preferibile, avuto sempre riguardo alle circostanze del paese.

Nel mio rapporto avendo io avuto occasione di far menzione del consigliere marchese Beccaria, come quello che ha assistito all'attuale giunta mista per la compilazione delle leggi criminali, S. M. si è degnata dichiarare nell'apposito suo decreto, che il detto consigliere *meriterà giustamente uno dei primi posti nella nuova giunta da delegarsi.*

Per il rimanente, devo lasciare intieramente all'accertato discernimento di S. A. R. e di V. E. la proposta delle persone: e solamente credo poter richiamare a V. E. il merito dell'attuale primo assessore del tribunale criminale di Milano D. Paolo Risi, il quale, anche con opere stampate, ha pure dato saggi di particolare intelligenza in questo genere della giurisprudenza.

KAUNITZ RITBERG.

Di questa poscritta fece relazione il Beccaria al Dipartimento II di governo, e la comunicò pure al supremo tribunale.

*Sessione XI.VIII della Giunta Criminale,  
tenutasi il giorno di domenica 22 gennajo 1792.*

Presenti tutti gl' individui delegati, a riserva del regio capitano di giustizia.

Assistente al protocollo Giuseppe Porta per il dottor Torti, archivista del supremo tribunale di giustizia.

Ripropostosi l' affare della pena di morte, furono riassunti tutti i principj stati trattati nelle precedute due ultime sessioni Vistosi dal capo della Giunta che non potevasi avere l' uniformità delle opinioni e che la materia era stata esuberantemente in ogni parte esaurita, raccolse i voti.

Il marchese consigliere Beccaria, fu di parere, che la pena di morte non possa aver luogo che per il titolo di cospirazione contro lo Stato, riputandola non necessaria in tutti gli altri casi.

Il consigliere aulico Scotti si uniformò al sentimento del marchese consigliere Beccaria.

Il vice-capo giubilato Risi convenne egli pure nel voto del marchese consigliere Beccaria. Li tre lodati individui hanno dichiarato che i fondamenti della uniforme loro opinione verranno espressi in una separata carta da aggiungersi al protocollo; per lo che non faccia mestieri che il protocollista ne faccia per ora menzione.

L' avvocato Borghi opinò che la pena di morte non debba essere limitata al solo caso contemplato nel voto de' tre precedenti individui, ma che debbasi imporre anche a' delitti, i quali, già gravissimi di loro natura, vestano poi una diversa specie, o pel concorso di qualità che vi costituiscono un' atrocità mostruosa, o per la simultanea addizione di delitto a delitto, come sarebbe l' assassinio alla rapina. Lo scopo principale di esso fu di dimostrare la necessità della pena di morte ne' casi da lui figurati, portando le sue viste non solo sulla maggiore efficacia di questa pena, ma ben' anche sul sistema penale delle confinanti potenze.

Il regio segretario Corti convenne nel voto dell' avvocato Borghi. Entrò a discorrere su questa materia il delegato della congregazione di Stato, e manifestò la sua opinione per l' uso della pena di morte in più casi.

Interpellato il medesimo dal capo della Giunta se tale opinione fosse propria di lui solo, o fosse ben' anche della congregazione di Stato, la quale per avventura gli avesse manifestate le sue inclinazioni, ha risposto che egli era d' avviso che l' opinione sua potesse essere quella di detta congregazione, ma che però si riservava a portare in iscritto le di lei occorrenze.

Il consigliere aulico Morosini riflettendo alla disparità de' voti in un oggetto tanto grave ed interessante, e che mancava il regio capitano di giustizia, ha detto che si debba riproporre nella prima nuova sessione l' affare di cui si tratta, col risultato di questa stessa sessione, per avere anche dal suddetto regio capitano di giustizia il suo voto.

Con ciò fu finita la sessione.

Concorda.

Dott. MAINO R. speditore.

*Sessione XLIX della Giunta Criminale,  
tenutasi il giorno di martedì 24 gennajo 1792.*

Presenti tutti gl' individui delegati, assistente al protocollo Giuseppe Porta per il regio archivista del supremo tribunale dottor Torti.

Analogamente a quanto fu appuntato nell' antecedente sessione, si è ripreso a parlare della pena di morte, e perchè il regio capitano di Giustizia proferir potesse con maggior accerto il suo voto, vennero compendiosamente riferiti i principj co' quali dai singoli individui si era discussa la materia, principj che presso poco si riducono a que' stessi, co' quali venne previamente esaminata la stessa questione nelle altre precedenti sessioni. Si è pure manifestata la diversa qualità de' voti stati raccolti. Il regio capitano di giustizia, interpellato dal capo della Giunta a pronunciare il suo sentimento, ha detto di convenire pienamente nel voto dell' avvocato Borghi.

In seguito il medesimo capo della Giunta manifestò il suo parere in conformità di quello dell' avvocato Borghi e di chi lo ha seguitato, riservandosi a precisare i casi identici, nei quali, a di lui avviso, dovrà aver luogo la pena di morte, di mano in mano che si esaminerà la serie dei titoli penali.

Le ragioni che mossero questo partito preponderante della Giunta sono le seguenti:

Non si è creduto di rimontare a' principj, fino alla nausea trattati da filosofi e da giuristi, sul male immaginato contratto sociale, nè si studiò di esaminare fin dove estendesi la naturale facoltà dell' uomo, per vedere se, in vigore di detto contratto, egli potesse trasferire nella pubblica podestà il diritto di disporre della sua vita, parendo alla Giunta che un oggetto tanto interessante dovesse essere riguardato sotto viste più certe e più sode, che non sono li non abbastanza intesi accademici vocaboli di patto e di contratto. Si riportò

solo ad osservare se la pena di morte possa essere utile al fine di promuovere e guarentire la tranquillità degli uomini, e se, non vi essendo altri mezzi equivalenti, ne risulti la necessità morale di usarne.

Tenessi indubitata cosa che le pene, dirette principalmente a promuovere l'esempio pubblico, ed a porre argine all'altrui malvagità, deggiono essere proporzionate e compasate coll'interesse della suprema podestà, il quale viene misurato dalla minore o dalla maggiore gravezza del delitto.

Ugualmente si reputò per certo che faccia mestieri di formare una così estesa gradazione di pene, per cui o non possa talvolta esser languido ed inefficace il castigo, o lo stesso genere di punizione non debbasi prescrivere egualmente pel maggiore, che pel minore misfatto.

Altra verità politica parve alla Giunta, che, fin dove la ragione lo permette (e dessa in questo caso risulta dalla necessità) le pene si devono regolare col rapporto al sistema penale delle confinanti Potenze, onde, dalla soverchia mitezza del castigo prescritto in uno Stato in confronto degli altri, non nasca un invito ai malfattori sì nazionali che esteri di ivi commettere i loro delitti.

Premessi questi canoni, insegnati dalla ragione, dalla esperienza e dalle massime politiche, la Giunta ritenne che la pena di morte sia l'unica, che potentemente agisce sullo spirito e sul cuore dell'uomo, e che, come sommo ed ultimo dei mali, può mettere in contrasto l'esercizio della perversità coll'amore della propria conservazione, coll'idea del dolore, e colla infamia di un patibolo.

Checchè vogliasi dire della debole sensazione che fa un rade volte ripetuto momentaneo spettacolo dell'uomo che muore sotto la spada vendicatrice della giustizia, egli è certo che la legge, che annunzia la pena di morte, grida mai sempre, e da nessuno si fa meglio sentire, che da chi sta meditando un grave misfatto. La natura stessa presenta alla mente del malfattore il rischio a cui si cimenta, ed il male grandissimo che gli sovrasta, talchè non fa più mestieri di una fisica impressione allorquando l'anima dee essere mai sempre agitata e commossa dal timore e dai nomi terribili di legge e di morte.

Chi poi dirà mai che poco stia a cuore del malfattore la privazione della sua vita, a segno di anteporla alla privazione perpetua della libertà?

Il piacere di esistere, la speranza che mai non si scema nell'uomo, la società di altri infelici correggono assai il dolore della tolta libertà; per lo contrario la morte non fassi vedere che con quel sommo orrore, che viene ispirato dalla natura e dalla religione.

Se quindi il freno ai delitti è l'intensità della pena, come mai si oserà di mettere in dubbio l'utilità della pena di morte? E se le altre pene, comunque portate al sommo grado, sono un ritegno molto minore a' misfatti, ben si vede che l'utilità della pena di morte diventa necessità di usarne.

Ma chi non sente che i principj stessi, co' quali si combatte la pena di morte, sono la prova dell'utilità di essa? La vita è il sommo bene dell'uomo, e tanto si reputa preziosa, che credesi che non se ne possa tampoco disporre. Se pertanto l'esempio prende misura dal maggior danno, che deriva al malfattore per la diversa qualità della pena, egli è fuor di dubbio, che il prezzo sommo che si dà alla vita viene il prezzo della morte, e quindi forma la maggiore estensione dell'esempio, ed il freno maggiore che trattiene dal commettere i più gravi delitti?

L'esperienza poi fa ben ravvisare quanto possa il timor della morte dove l'uomo anche più perverso fa tutti gli sforzi per escludere quelle qualità che il possono trarre all'ultimo supplizio; al vedere che all'annuncio della morte si scote, trema ed impallidisce, e che al fine di evitarla ritratta la confessione.

Posta tale utilità, o per dir meglio la morale necessità della pena di morte, è sciolto il gran problema se lecito sia, e se convenga porla in uso in alcuni casi.

Dai principj generali passò la Giunta al caso pratico, che, a di lei avviso, non può meglio esprimere la qualità ed i fondamenti del suo assunto.

Figurò essa il delitto di rapina tanto detestato, e tanto funesto alla libertà, alla quiete, ed alle fortune degli uomini, delitto che presso quasi tutte le nazioni viene espiato col l'ultimo supplizio.

Quale sarà la pena, dicea essa, che vi si dee prescrivere? Forse minore del perpetuo ergastolo? Ma con ciò si darà generalmente un'ansa a commetterlo, e la schiatta più pestifera degli esteri masnadieri si proporrà per centro delle loro rapine un paese, in cui si moderato è il castigo, laddove nel proprio paese al caso loro sovrasta la pena di morte.

Vuolsi portarla alla perpetuità? Resterà per tal modo esaurita la somma delle pene, nè alla giustizia resterà alcun altro rimedio coercitivo, ove alla rapina si aggiunga l'assassinio. Precindasi dal riflettere che il secondo delitto, peggiore del primo, rimarrebbe impunito. Ma il malfattore che sa il limite della pena, quale incentivo non dee sentire per aggiungere l'assassinio alla rapina allorchè vede di nulla più arrischiare che il perpetuo sacrificio di quella libertà, che per la sola rapina va egualmente a perdere?

Il fine di meglio ed a colpo più sicuro eseguire la rob-

beria, quello di rendere più incerto il corpo del delitto, quello di allontanare quanto si possa gli indizj, e di rendere più tardo l' inseguimento della giustizia, sapranno ben suggerire al malandrino d' incominciare dall' assassinio, o di finire cou esso il suo misfatto, sendo per lui la stessa cosa il rapire e l' uccidere.

Sotto la figura di questo caso, tant' altri ne vengono quanti ne sa produrre l' umana malvagità, quando la maggiore atrocità ed estensione di essi non può essere punita, e quando da questa ne può ridondar vantaggio al delinquente.

Che se per avventura si credesse di aggiungere in questo caso alla pena dell' ergastolo perpetuo qualche genere di asprezza, o questa è mite, come sarebbero le periodiche nervate ed una più rigorosa custodia, e ciò non potrà mai servire di ritegno bastevole ad impedire il passaggio dall' uno all' altro maggiore misfatto, o vuolsi grave, come sarebbe l' incatenazione prescritta dal Codice austriaco, ed allora la pena dell' ergastolo diverrà quella di morte, se non che trascinata più al lungo, e con affanno maggiore del reo, e meno attiva all' esempio pubblico, perchè ristretta e celata fra le pareti di un ergastolo.

Nè sono da ommettere gli esempj, che l' esperienza ha somministrato a questi giorni dietro l' invalsa opinione, che abrogata fosse la pena di morte.

Alcuni malfattori, rei di gravi delitti negli esteri Stati, confessarono ultroneamente, e per un accorto suggerimento del privato interesse, altri più gravi delitti eseguiti in questo dominio, e ciò al solo effetto di poter essere puniti colle pene prescritte dalle nostre leggi, ed evitare la più rigida sanzione penale delle altre Potenze.

Altri occultarono la loro forensità, onde non essere consegnati ad uno Stato, in cui il loro delitto andava ad essere punito colla pena di morte.

Nè mancò chi fece le più solenni rigorose proteste alla nostra giustizia di non dover essere consegnato ad un diverso Stato, e per meglio legittimare tale istanza giunse perfino al segno di accrescere simultaneamente le qualità aggravanti il delitto commesso nell' austriaca Lombardia, onde renderlo assorbente, e così far luogo a restare sotto il potere di leggi, le quali in di lui senso rispettano l' umana vita, quando altrove anche per minori delitti viene sacrificata alla pubblica vendetta, ed al pubblico esempio.

Due verità vengono quindi a provarsi. L' una è l' orrore all' uomo nell' estremo supplizio, e l' altra la facilità di delinquere in questo Stato.

Da ciò, in senso della Giunta, risulta evidentemente non solo l' utilità, ma la necessità assoluta della pena di morte nel caso figurato e negli altri analoghi.

Così potesse combinarsi la salvezza pubblica col risparmio del sangue umano, che la Giunta gioirebbe nell'accominare la sua alla privata altrui opinione.

Se si potesse trovare un mezzo con cui frenare i delitti escludendo l'orribile pena di morte, ciò sarebbe un conformarsi al diritto della natura; ma egli è mestieri di conciliarlo coll'utile pubblico. Un ergastolo perpetuo potrà egli supplirvi? Fa mestieri di qualche cosa di più grande per intimorire, e ritenere i malfattori dal degenerare dal semplice delitto all'atrocità: sparger conviene lo spavento per arrestare i progressi alla malvagità.

Questi sono i principj co' quali la Giunta ha opinato; la medesima poi si riserva di adattare di mano in mano queste regole nella occasione che si prenderà a discutere sui diversi titoli penali.

Il protocollista delle sessioni, a tenore dell'appuntamento nella sessione del giorno 28 febbrajo, unisce a questo Protocollo le due memorie state presentate sotto il detto giorno dalli Consiglieri aulico conte Scotti, marchese Beccaria, e vice-capo giubilato Risi, non che dal delegato civico dottor Giuseppe Pasquali.

Concorda

Dott. MAINO Regio speditore.

1792, 17 febbrajo.

Unita l'ecc. congregazione dello Stato di Milano nell'aula del palazzo civico del Avoletto nuovo, coll'intervento del regio delegato conte Luigi Trotti,

Letto rapporto dei signori assessori delegati all'esame del problema, se nel nuovo codice penale abbia ad inserirsi la pena di morte, con cui opinano per la di lei inclusione a tenore del diritto inerente alla sovranità, come mezzo necessario onde prevenire li più gravi delitti, e conservare la sicurezza e tranquillità pubblica, per la sua limitazione e riserva all'omicidio premeditato o deliberato, escluso il commesso in difesa o rissa, ed agli altri delitti eseguiti con atti tirannici valevoli per sè a cagionare l'omicidio, e per l'esemplarità della stessa pena più o meno aggravata a misura della qualità o circostanza del delitto,

Si convenne unanimemente nelle medesime conclusioni, e fu abilitato il signor assessore delegato don Giuseppe Pasquali a presentare questo appuntamento alla Giunta Criminale per esito della sua eccitatoria verbalmente partecipata da esso alla congregazione sul detto tema.

GIUSEPPE PERABÒ segretario.

a la regia Giunta Criminale al malagevole passo  
cazione della pena, e posto in discussione il com-  
lema se, fuori eziandio del caso di manifesta ri-  
cui tacendo le ordinarie leggi, e sottrahendo a  
gione della guerra, altra voce non si ode che  
pubblica salvezza, possa ne' casi almeno di più  
prescriversi la pena della morte, mi trovo an-  
ciso dovere d' esternare su di ciò il mio voto.

ta impresa mi sono fatto a ponderare preven-  
ragioni che in favore tanto della negativa,  
affermativa opinione addurre si possono; ho ri-  
pensiero per una parte li sacri diritti della na-  
menti dell' umanità e compassione; ed ho bilan-  
tra il grande oggetto della pubblica sicurezza,  
interesse della società di prevenire in genere  
non altro di scemarne, per quanto sia possi-  
ità ed intenzione.

nnate considerazioni mi portarono ad opinare  
ravi delitti, in quelli cioè, ne' quali, per compiere  
io principalmente avuto di mira, vi concorra  
un altro più enorme misfatto, giusta cosa sia e  
apporvi la pena della morte per impedire effetti  
cò per prevenire almeno, o distogliere il reo dal  
isfatto colla minaccia della massima delle pene.

scritto su di questo argomento da recenti filo-  
con varj argomenti vorrebbero dalla legislatura  
scritta la pena della morte. Recauo essi in dub-  
ompete alla suprema autorità il diritto d' im-  
ella possa riguardarsi più o meno esemplare  
o ergastolo. 3° Se ella quindi possa essere utile

4° Se una tal pena, comechè irreparabile, possa  
dubbio di sacrificare un innocente.

sti spazj di un semplice Voto non lasciano il  
estesa discussione delle accennate quistioni, e  
d una piena confutazione degli avversarj argo-  
quindi questo mio scritto limitato unicamente ad  
unque essi siano, li miei sensi sulla traccia de' ri-

per un momento che la sovranità riconosca il  
to dal patto sociale, cioè dall' aggregato de' di-  
amente competenti ai singoli membri della so-  
o nell' autorità suprema per governarli con giuste  
iderli nel tempo stesso contro l' interna ed esterna  
ullostante non sarà gran fatto difficile il provare  
i questa ipotesi, compete all' autorità suprema,  
slativa, la facoltà d' imporre la pena della morte.

Nessun uomo, egli è vero, giusta anche la più grande estensione del naturale diritto, può incrudelire contro sè stesso a segno, di distruggere la propria esistenza: molto meno può egli impor legge alcuna contro i suoi simili, o arrogarsi qualunque arbitrio contro la loro vita o libertà; ma ciascun uomo può, senza violare le leggi della natura, respingere la forza colla forza, e togliere, se la necessità lo esige della propria salvezza, la vita eziandio all'ingiusto aggressore. Per una necessaria conseguenza di questo stesso diritto della propria difesa, ebber gli uomini nello stato di natura la facoltà d'insieme unirsi, per resistere ai prepotenti ed ingiusti turbatori dell'altrui quiete, che o attentassero alla loro libertà, o ardissero proibir loro l'uso de' comuni beni a sostegno della vita, fino a privarne gli aggressori per assicurare la propria, e per la tutela de' comuni naturali diritti.

Non v'ha quindi alcun dubbio, che, se poterono gli uomini usare eventualmente, fuori dello stato sociale, di un sì fatto diritto, molto più avuto essi l'abbiano allorchè, nella data ipotesi, si trattò di stabilire una regolare permanente società per attribuire alla suprema potestà tutto quel grado di autorità e potere, che, sebbene non proprio isolatamente di ciascheduno in tutta la sua estensione, apparteneva però a tutti uniti insieme, al troppo necessario oggetto della comune salvezza e difesa. Questo principio non potrebbesi altrimenti impugnare che con una petizione di principio, che distruggerebbe la sovranità, perchè, se niuno ha potuto trasferire nel sovrano altro diritto maggiore di quello che particolarmente compete a ciascun uomo, l'autorità suprema a nulla più si estenderebbe che a quella di qualunque individuo della società, che ridurrebbe il sistema alla perfetta generale eguaglianza; e per conseguenza, siccome nello stato di natura non poteva alcun uomo avere diritto d'imporre una pena ad un suo simile, così non potrebbe la suprema autorità decretarne la più leggera contro chiunque.

L'esempio di tutte le nazioni dell'universo riunite in società, un'illustre prova ci porge dell'addotto argomento. Consulsi la più antica di queste, cioè il popolo ebreo, e troveremo che l'autore istesso della natura, Iddio medesimo, allorchè prescrisse nel felice tempo della teocrazia le leggi al suo popolo, fra le pene che egli impose a diversi delitti, quella pur anche della morte vi troviamo compresa per li più gravi. Tutti gli altri governi di qualunque specie, e persino le semplici democrazie, nelle quali tutto il popolo insieme si riunì a dettare le leggi, non dubitarono mai d'estendere le pene sino all'ultimo supplizio.

Nè mi si adduca in contrario l'esempio di pochi sovrani, li quali non vollero che si condannasse alcuno alla morte,

poichè ciò non ne abrogò la legge, ma ne sospese unicamente l'esercizio pendente il loro regno: o mi si oggetti la repubblica romana, il decreto del console Valerio Publicola, e appresso lui la legge Porzia, poichè codeste sanzioni altro non fecero che restringere l'uso della pena riguardo ai cittadini romani, prescrivendo che niuno di questi esser potesse condannato a morte, se non se ne generali comizj di tutto il popolo, ma non intesero mai di derogare assolutamente alle altre leggi che decretavano codesta pena. Comprese però la repubblica romana l'inconveniente della limitazione, e cercò porvi riparo nelle occasioni più istantanee e ne' tempi più difficili colla creazione d'un dittatore, che, come assoluto e dispotico monarca, era dispensato dall'osservanza delle accennate leggi; ed avvedutasi in appresso che non bastava lo straordinario rimedio a frenare l'audacia dei delinquenti, con una delle solite legali finzioni, cioè col supporre che il condannato in un capitale giudizio divenisse servo della pena, e perciò spogliato come schiavo dei diritti di cittadinanza, non potesse più godere l'effetto de' sullodati privilegi.

Stabilito così il diritto della suprema autorità, si affaccia subito il dubbio se, riguardo all'effetto che questa pena può produrre nel popolo, sia più espediente di adottarla, oppure di prescindere anche ne' delitti più gravi, de' quali intendendo ragionare.

Trattasi in questa ipotesi di rei, malvagi al segno che esser devono riputati come incorreggibili, e però in questo caso l'unico oggetto della pena riducesi all'esemplarità, cioè a conseguire che il castigo di uno scellerato raffreni gli altri dal commettere simili misfatti.

Pretendono varj de' moderni scrittori che la pena di un forzato perpetuo lavoro in un duro ergastolo, possa avere la forza di spaventare di più i refrattarj alle leggi, che non la momentanea quantunque terribile pena della morte. Ma io temo moltissimo, anzi sono per asserire con franchezza, che la sensazione che può fare il forzato lavoro di un ergastolo su quella classe de' sudditi, da cui sortono ordinariamente quegli insigni malfattori, contro de' quali deve la legge esercitare tutto il suo potere per raffrenare e reprimere le loro scellerate intraprese, sia infinitamente minore di quella di un agiato cittadino della classe dei scrittori filosofi. Allevati questi in una onesta comoda famiglia, paghi e contenti di sé stessi, fra le delizie del letterario loro gabinetto vedono una distanza infinita ed un orribile rovescio di situazione fra la sua e quella d'un miserabile malamente nutrito, spese volte percorso, e sempre forzato ad un penoso travaglio. Il malfattore all'opposto, nato fra la più vile ed infima parte del popolo, male educato, e però poco o nulla sensibile all'infamia

mia, privo di beni di fortuna, al quale, operando anche onestamente, ed a dettame delle leggi, altro non poteva presentarsi alla sua lusinga, che uno scarso rozzo vitto, accattato con penoso travaglio, che doveva mai sempre aspettarsi la soggezione ad un rustico padrone, il più delle volte indiscreto, certamente non rimira questa pena sotto quel terribile aspetto in cui è veduta dal filosofo o dal colto e ben educato possessore, anzi non ne comprende che una minima parte dell'intrinseca gravezza.

La morte al contrario, come l'estremo e l'ultimo dei mali e la distruzione della propria esistenza, a tutti pressoché egualmente presentasi sotto la stessa formidabile apparenza.

Non voglio dissimulare ch'egli è difficile il giudicare delle altrui sensazioni; ma se pure vi ha regola in ciò per approssimarvi più che sia possibile al vero ed agli effetti più generali, io sono d'avviso che altra misura non possa adottarsi per calcolarne il grado, se non se quella della quantità del male minacciato. Abborre l'uomo per quanto può il male, ed anela con tutte le sue forze ad evitarlo; quanto quindi più grave sarà il male che si ha a temere, tanto maggiore esser dovrà e l'avversione comune degli uomini al medesimo e la cura di scansarlo. Quindi, se il massimo de' mali è la morte, dee questa per conseguenza spaventare chiunque più di qualunque altra disavventura, e posto che ella è pur troppo necessaria, impegnarci a differirne più che sia possibile il momento.

Se però analizzar vogliasi ponderatamente intorno a ciò l'opinione degli avversarj, sembrami potersi in essa scorgere un principio di contraddizione. Fanno essi apertamente vedere che la causa motrice dell'avversion loro alla pena di morte non consista veramente che in un sentimento d'umanità e compassione, attribuendo a troppa crudeltà e barbarie sì fatta pena. Se a questa dunque sostituire vogliono quella dell'ergastolo, la giudicano essi più mite e meno atroce. Ma come mai pretendere possono che la più leggera pena abbia a produrre nel popolo una sensazione più viva ed efficace, che la più barbara e terribile? Converrebbe certamente esser liberi padroni delle umane sensazioni, e poterle regolare a proprio beneplacito, per ripromettersi un simile effetto.

Se pertanto ella è più spaventevole ed esemplare agli occhi del popolo la pena della morte, che non qualunque altra, potrà pure facilmente provarsi che ella sia pur troppo in alcuni casi utile e necessaria.

La serie, la varietà de' delitti è innumerabile: i diversi gradi fra loro di enormità e del danno della società ci presentano talvolta una distanza infinita fra di essi. Se le pene applicar devonsi ai delitti colla stessa proporzione e misu-

ra, devono pur esse stabilirsi nel più gran numero e con eguale proporzionata distanza fra di esse, ciò che più chiaramente potrà spiegarsi colla specie del fatto.

Turba l'ordine della società generalmente il ladro, che invade le altrui sostanze: più gravemente lo turba chi ruba con violenza; ma chi poi giunge all'enorme eccesso di togliere l'esistenza ad un suo simile per derubarlo, giunge a tal grado d'empietà, che la distanza fra questi ed i primi casi si rende infinita, come infinita è la diversità fra la roba e la vita.

Non potrei darmi a credere che per que' malfattori, i quali infestano con danno gravissimo della società le pubbliche strade, spogliando violentemente i passeggeri, minor pena prescrivere si possa che quella d'un perpetuo ergastolo; ma qual pena si prescriverà poi se avvenga che codesti scellerati aggiungano alla ruberia anche l'assassinio, cioè l'uccisione del viandante? Qualunque esacerbazione che accumular si possa alla pena dell'ergastolo, non giungerà mai a pareggiare l'infinita disparità che passa fra la ruberia e l'assassinio, e perciò non presenterà mai al pubblico una pena adeguata all'enormità del delitto, e per conseguenza quel grado d'esemplarità che richiede il misfatto.

Un altro importantissimo riflesso non è da ommettersi in questo caso, cioè dell'interesse che ha l'assassinio d'uccidere l'assalito, per distruggere così un testimone ed una prova del proprio delitto. Sembra quindi che ciò esiga dall'avveduto politico legislatore la necessità di contrapporre agli occhi del delinquente un altro eguale interesse per distoglierlo dal sommo de' misfatti, cioè il sommo de' mali, la morte se egli giunge a commetterlo, ed il solo perpetuo ergastolo se si trattiene da questo eccesso.

Non saprei certamente scorgere come in questo estremo caso di un assassinio possa considerarsi contraria ai principj dell'umanità e troppo dura la pena della morte; come possa pretendere d'eccitar l'altrui compassione chi, per la sola vista dell'interesse, e per togliere ad altri ciò che non gli appartiene, non ha dubitato di trucidare a sangue freddo un suo simile; e come non debba l'autorità legislativa porre in opera tutti i mezzi più efficaci e possibili per guarentire e porre in salvo la vita di tanti innocenti cittadini col più forte esemplare castigo.

Che può mai d'altronde ripromettersi di bene la società dalla sussistenza di costoro, se non se il dubbio troppo ragionevole d'espore la vita d'altri onesti cittadini, se avvenisse mai che riescisse a taluno la fuga dall'ergastolo, cosa non impossibile a verificarsi nell'infinita serie delle eventuali combinazioni ed accidenti?

L'onesto cittadino osservator delle leggi è egli forse men degno di compassione, che preferir non debba la di lui sicurezza alla perdita di un inutile pernicioso scellerato?

L'utilità finalmente, o per meglio dire la necessità di questa pena ne' sovradditati o eguali delitti sembra espressamente indicata nella Lombardia dalla stessa sua topografica situazione. Ristretta questa fra molti confini, abbondante di naturali prodotti, circondata all'interno da dominj meno ricchi, ne' quali tutti però resta contro i ladri più insidj decretata la pena della morte, se fra di noi venisse questa proscritta chi non vede chiaramente qual esca lasinghiera si porgerebbe agli esteri masviventi colla pena più mite, per invitarli ad esercire l'esecrabile loro istituto in questo dominio, piuttosto che nelle native loro regioni?

Resta per ultimo ad esaminare l'oggetto dell'irreparabilità del giudizio, cotanto dagli avversarj temuta, poiché, se scopriasi che il condannato fosse innocente, tolto verrebbe a di lui riguardo ogni mezzo di reintegrazione.

Non posso darmi a credere che alcun giudice o tribunale giungere mai possa al segno di condannare un inquisito nella pena ordinaria del delitto, e molto meno poi nella estrema della morte, se non è nel processo ne' modi più certi e legittimi comprovata la di lui reità. Sia ella questa prova costituita da legali requisiti, cioè dalla confessione del reo, o dalla deposizione di testimonj maggiori di ogni eccezione, convalidate l'una e l'altra dalle circostanze del fatto; o venga ella artificiosamente formata da un cumulo d'indizj prossimi e concatenati fra sè stessi, non meno che col fatto del delitto, e tutti concludentemente provati nelle loro spera, costituir devono quella morale certezza, che non lasci più ragionevole motivo di dubitare della reità dell'inquisito, all'effetto di condannarlo nella pena ordinaria, cioè nella più grave applicata dalla legge al delitto di cui si tratta.

Se a fronte di tutto ciò si avesse pur anche a porre il dubbio la reità dell'imputato, verremmo ad escludere la possibilità d'ogni umana certezza, ed a riportarci ad un fatal pironismo, che condurrebbe a dubitare di tutto, e fino dell'nostra esistenza. In sì fatta ipotesi io non saprei certamente come mai alcun tribunale potesse decretare una pena senza un compagno interno rimorso d'aver condannato un innocente; nè vedrei come in questa fatale incertezza potessero le leggi adeguatamente provvedere alla pubblica sicurezza ed al castigo de' malfattori.

Tutte queste ragioni non pertanto mi hanno intimamente persuaso, che, quantunque una saggia legislazione debba per quanto può, astenersi dal privare la società di un di lui individuo, e non scostarsi mai dalla regola della umana

l'indennità e sicurezza generale de' cittadini lo sia ciò non ostante tenuta recidere un membro salvare li sani; altrimenti la compassione pel rebbesi in barbarie verso gli innocenti. Concludete, ne' delitti da me sopraindicati, ed in tutti occorrer possano le circostanze medesime, cioè di omicidio fatto per compimento d'un altro reo, convenir possa al comun bene la pena della

ai soli indicati casi, codesta pena verrà ella posta in uso; ma tanto maggiore riescirà l'impressione produrrà nel popolo, all'oggetto di rendere frequenti i casi in cui adoperarla. Sarà quindi la legislazione se avverrà che conseguisca l'effetto salvo se non le sostanze, almeno la vita di molti ini.

GIUSEPPE PASQUALI Assess. Deleg.

*Infrascritti individui della Giunta delegata per la riforma del sistema criminale nella Lombardia austriaca durante la pena di morte.*

La Giunta Criminale, nell'estendere i Prolegomeni del codice penale da sottoporsi alla sovrana approvazione, alle basi prescritte nel § III del decreto reale del 13 agosto 1790, ha dovuto fare il novero e la classificazione delle diverse pene, che saranno in questo codice proposte; poi d'imporle ai diversi delitti colla dovuta prudenza, seguendo anche in ciò il lodevole esempio dei codici di Napoli e toscano, proposti per norma nel suddetto di-

to affacciata l'importantissima e tanto dibattuta questione fra queste pene dovesse annoverarsi la pena di morte. In questi stati divisi i pareri della Giunta, in modo che prima vista che non potesse più oltre progredirsi l'opera del codice penale se prima non fossero stati espressi i sentimenti al sovrano oracolo di sua Maestà, non fu che la decisione; a meno che non si facessero conoscere quante erano le diverse opinioni dei rispettivi membri della Giunta, con gravissimo dispendio di tempo. Ma fattasi riflessione che in questo tutti conveniva la pena di morte dovesse restringersi a pochissimi casi, riguardarsi la pura e semplice inflizione di essa non supplito, ommettendo del tutto come inutili e

feroci quegli ulteriori inasprimenti che solevano accompagnare negli antichi codici, nei delitti più gravi, la pena di morte, si è di slancio veduto che potevasi dalla Giunta progredire nel suo lavoro assegnando ai massimi delitti l'ultimo supplicio, e spiegando in margine i voti per la pena di morte e i voti per la pena surrogata, che sarebbe, secondo noi, il pubblico lavoro più o meno duro, proporzionatamente alla gravità dei delitti stessi. Diffatti noi tre sottoscritti siamo stati del deciso sentimento non doversi dare la pena di morte se non nel caso di una positiva necessità, e questa positiva necessità, nel pacifico stato di una società e sotto la regolare amministrazione della giustizia, non abbiamo saputo ravvisarla fuori di quello di un reo, il quale, tramando il sovvertimento dello Stato, benchè carcerato e gelosamente custodito fosse per i suoi rapporti o esterni o interni ancora in situazione di nuovamente turbare la società e porla in pericolo. Altri sono stati di parere di aggiungere a questo caso quello di un reo, che, oltre al delitto per sè stesso capitale, aggiungesse ancor l'assassinio, come il ladro di strada che alla violenta usurpazione della roba unisse l'attentato contro la vita dell'assalito; altri finalmente hanno creduto necessario di estendere ad altri delitti, sempre però gravissimi, la stessa pena di morte. Tutti però siamo convenuti nel sentimento che, nel caso di aperte sedizioni, tumulti ed attruppamenti, possano questi essere repressi momentaneamente anche coll'uccisione dei sediziosi che facciano resistenza, giacchè questa non è una pena legale di morte, ma un effetto di una vera intimazione di guerra.

Noi dobbiamo a noi stessi ed allo zelo che ci anima per il reale e pubblico servizio di esporre candidamente e succintamente i motivi che ci hanno indotti in questo sentimento, a sostenere il quale siamo animati dal combinato esempio dei codici austriaco e toscano, datici per norma. Il primo, all'articolo 20 capitolo II, parte prima, chiaramente prescrive che la pena di morte non debba aver più luogo fuorchè nei casi della così detta procedura stataria, ossia sommarissima, ed è chiaro dal contesto e dalla ragione, che la procedura stataria non è ammessa nè ammissibile che nei casi di imminente pericolo dello Stato, come i casi di sedizione e tumulto. Il secondo, nel capitolo 51 abolisce la suddetta pena per qualsivoglia delitto capitale, adducendone le più plausibili e vere ragioni; ed è da notarsi che ambidue i codici escludono la pena di morte anche per que' delitti che risguardano le offese, di qualunque sorta esse siano, fatte immediatamente alla persona del Principe.

Prescindendo per un momento dall'autorità che debbono fare ai nostri subordinati lumi i due menzionati codici, la

quale deve esser somma per noi, seguendo le luminose tracce del sullodato articolo 51 del codice toscano, e quelle di più valenti uomini che hanno tenuta la medesima sentenza, crediamo che non convenga la pena di morte fuori del caso da noi sopra esposto. Primo, perchè non è giusta, non essendo necessaria; secondo, perchè meno efficace della pena perpetua corredata da una sufficiente e ripetuta pubblicità; terzo, perchè irreparabile.

Per provare che non sia necessaria basta riflettere, che, perchè una pena sia giusta non deve avere che quei soli gradi d'intensione, che bastano a rimuovere gli uomini dai delitti. Ora non vi è alcuno che, riflettendovi, sceglier possa la totale e perpetua perdita della propria libertà, per quanto vantaggioso possa essere un delitto: dunque l'intensione della pena di schiavitù perpetua sostituita alla pena di morte ha ciò che basta per rimuovere qualunque animo determinato. Aggiungasi di più, che è più consentaneo all'indole umana di preferire la morte ad una perpetua e miserabile schiavitù.

Che poi la pena di morte possa riputarsi necessaria per servire d'esempio a reprimere i più gravi delitti, bisognerebbe provarlo col fatto, facendo vedere che, dove la pena di morte è stata più frequente, tali delitti fossero in molto minor numero di quello che nei luoghi dove la stessa pena di morte era meno o non del tutto usitata. Ora, se noi vogliamo riguardare con l'occhio imparziale e tranquillo del legislatore e ai tempi andati, e ai paesi a noi vicini e lontani dove la pena di morte è stata ristretta a delitti maggiori, noi troveremo tutto al contrario che, dove le pene sono state più moderate, ma, appunto perchè tali, più inesorabili contro i delinquenti, essendovi minori motivi di lasciarli impuni, ivi i delitti si sono resi meno frequenti perchè l'indole delli uomini si è a poco a poco modellata colla moderazione delle leggi.

Per provare che la pena di morte è meno efficace della pena perpetua e pubblica, basta riflettere, che non tanto la gravità della pena ma l'inevitabilità di quella, purchè sia proporzionata ai delitti, è il mezzo più efficace per reprimerli, e che non il terribile e passeggero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e ripetuto esempio di un uomo privo di libertà, che ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offesa, è il freno più forte contro i delitti. Questo efficace perchè spessissimo ripetuto ritorno sopra di noi medesimi, che noi stessi saremo ridotti a così lunga e misera condizione commettendo simili misfatti, è assai più possente che non la vista della morte, che gli uomini veggono sempre in una oscura lontananza colla lusinga di evitarla riguardo a sè medesimi, e col sentimento di compassione riguardo a quelli che attualmente la subirono. Di più colla

pena di morte ogni esempio che si dà alla nazione suppone un delitto; nella pena di schiavitù perpetua un sol delitto dà moltissimi e durevoli esempi: e se egli è importante che gli uomini veggano spesso col fatto il poter delle leggi, le pene di morte non devono essere molto distanti fra di loro; dunque suppongono la frequenza dei delitti; dunque perchè questo supplicio sia efficace, bisogna che non faccia sugli uomini tutta l'impressione che far dovrebbe, cioè che sia efficace e non efficace nel medesimo tempo.

È altresì meno efficace la pena di morte, perchè, stando come tutti conveniamo nei limiti di riservarla nei massimi e più atroci delitti, non può perchè istantanea così facilmente proporzionarsi al numero ed alla atrocità de' medesimi, giacchè è chiaro, che, per quanto barbaro possa essere un assassinio, non possa un altro scellerato commetterne anche de' più barbari e commetterne in maggior numero. Per evitare l'inconveniente di punire colla stessa pena più gravi o più numerosi delitti, dovrebbe essere la pena di morte avvalorata, in realtà e non in apparenza, dai più atroci e ricercati supplij ed aggiungere così un legale esempio di crudeltà a quello abbastanza incoerente di punire l'omicidio con un altro omicidio.

Finalmente noi desumiamo che non convenga la pena di morte, come irreparabile, alla inevitabile imperfezione delle umane prove. Quand'anche fosse giusta la pena di morte, quando fosse la più efficace di tutte, per essere giustamente applicata ad un reo bisogna che egli sia provato tale in modo, che escluda la possibilità in contrario. Ciò nasce manifestamente dalla irreparabilità della pena di morte; ora se si esigono tali prove per sentenziare un reo, non si verificherebbe mai il caso che avesse luogo una tale pena. Nè si dica che potesse essere espediente di lasciarla intimata nel codice a solo terrore, giacchè, tolta col fatto l'esecuzione, si toglie la maggiore efficacia dell'esempio, che consiste nell'inevitabilità della pena, anche scemando la forza delle altre leggi penali. Col fatto però e dall'èsame di tutte le legislazioni risulta, che le prove sufficienti a sentenziare un reo a morte, non sono mai state tali che escludano questa possibilità in contrario; giacchè, nè le prove per testimonj, quantunque fossero più di due, nè le prove per indizj moltiplicati ed indipendenti tra di loro, ancorchè corredate dalla confessione del reo, non sono tali che eccedano i limiti della certezza morale, la quale bene esaminata non è che una somma probabilità e niente di più. Non sono inauditi gli esempj presso quasi tutte le nazioni, in cui supposti rei furono sentenziati a morte perchè risultati tali da queste supposte irrefragabili prove. Nè di ciò vogliamo sempre accusare o l'imperizia o la negligenza o la mala volontà dei giudici, ma bensì la necessaria imperfe-

zione della legge. Tutte le volte che non si sono potuti sottrarre dagli occhi del pubblico questi errori pressochè inevitabili della magistratura, e che il tempo ha saputo manifestare prontamente l'innocenza de' supposti rei, si è sempre considerato un tale avvenimento per una pubblica calamità, e i magistrati sono stati la vittima della pubblica esecrazione per una colpa non sua. Posti dunque nella necessità di dover seguire nella condanna de' rei il lume non sempre chiarissimo della certezza morale, non vi è paragone tra una pena in qualche modo separabile finchè il reo è in vita, con quella di morte, perchè irreparabile dopo estinto il reo, anche nella supposizione, che la pena fosse intrinsecamente giusta, e realmente più efficace della pena a vita; supposizione che siamo ben lontani di ammettere. Si dirà che anche nel caso che da noi si ammette per sentenziare a morte, un reo è sottoposto allo stesso inconveniente di non escludere la possibilità in contrario, ma si prega di riflettere che nel nostro unico caso siamo posti tra due contraddittorie necessità: l'una di sottrarre lo Stato ad un prossimo pericolo di sovvertimento, e l'altra d'incontrare un assai rimoto pericolo di uccidere un innocente, e tra questi due pericoli egli è evidente che siamo costretti ad incontrare il secondo per una necessità di fatto, onde evitare il primo che tutt'al più non avrebbe per sè che la necessità di esempio, ossia di diritto. Non è dunque una mala intesa compassione per i scellerati quella che ci move a sopprimere la pena di morte: molto meno perchè noi crediamo di impugnare il diritto al sovrano legislatore di prescriverla quando coi superiori suoi lumi la credesse necessaria a reprimere i delitti. Se tale noi la giudicassimo, noi crederemmo del nostro preciso dovere di proporla, e supplicarlo di deviare dal sublime esempio dato dall'attuale nostro Augusto Sovrano coll'averla in tutti i casi abolita in Toscana, giacchè abbiamo osato di farlo per l'unico caso del reo, che, quantunque custodito, potesse tuttavia influire nel sovvertimento dello Stato, ciocchè per altro dovrebbe riservarsi alla sola sua sovrana decisione sopra consulta del supremo magistrato.

Prima di chiudere questo nostro rassegnato sentimento dobbiamo farci carico di subordinare, che la pena da noi surrogata alla pena di morte, suppone una sufficiente e ripetuta pubblicità della medesima; che quindi un solo ergastolo confinato in un angolo della provincia non sembra il più adattato a dare quel ripetuto ed efficace esempio al pubblico da noi stato contemplato. Crederemmo quindi che convenisse fissare gli ergastoli nelle diverse città, perchè la pena fosse agli occhi del pubblico.

Il dividere e classificare gli ergastoli sarebbe anche di

utilità per ritrovare più facilmente de' lavori pubblici analoghi a servire di pena, e servirebbe ad ovviare il disordine, che i rei di diversa specie di delitti, e condannati a diversi gradi di pena venissero confusi in un sol luogo.

Non è qui il luogo di sviluppare queste idee, bastando di averle accennate, tanto più che la Giunta pensa a suo luogo di prenderle nella più attenta considerazione; bastando a noi d'averle toccate quant'è duopo per dimostrare, che la pena de' pubblici lavori può rendersi efficacissima, ed utile allo scopo d'ogni buona legislazione criminale, che è prima la correzione del reo, quando è possibile, e sempre l'esempio dato agli innocenti per allontanarli dal delitto: e che la pena di morte, se è la più sbrigativa per disfarsi dei rei, non è la più conveniente per reprimere i delitti.

GALLARATI SCOTTI  
 BECCARIA BONESANA  
 RISI.

Noi abbiamo tanto più volentieri pubblicati questi documenti inediti, in quanto che, dopo che ne tirammo copia autentica dall'Archivio Generale di Milano, gli originali sono scomparsi da questo. Sospettando l'autore della sottrazione, femmo indagini fra le carte lasciate dal barone Custodi, il quale avea promesso al pubblico una vita del Beccaria e d'altri contemporanei. Quelle carte, per suo dono tra vivi, sarebbero dovute alla Biblioteca Ambrosiana. Invece furono vendute, e buona parte ne comprò il marchese Beauregard di Chambéry. Questi ebbe la gentilezza di mandarci quanto possedeva in proposito, ma neppure nella sua preziosa raccolta trovammo nè gli originali sperati, nè bozze o appunti o altro che accennasse ad un lavoro del Custodi sopra il Beccaria. eccetto la Vita inserita in quelle de' *Cento Italiani illustri* del Bettoni.

C. C.

[Pag. 149.]

*Il manoscritto del Beccaria.*

Il manoscritto originale dell'opera *dei Delitti e delle Pene*, che si conserva dalla vedova del figlio di Cesare Beccaria, consta di 139 facciate di scrittura autografa, che riuniscono 104, compreso il frontespizio, dell'edizione principe, 1764, senza data, oltre un *errata corrige*, dove son indicati « gli errori più importanti trascorsi per difetto del manoscritto. » Pure il manoscritto non porta le tracce, che troppo visibilmente restano su quelli che andarono per le mani dei compositori. Potrebbe dunque darsi che la copia mandata a stampare fosse di mano di Pietro Verri; lo che avrebbe dato ragione o pretesto all'asserto vulgare ch'egli scrivesse quell'opera dietro le tracce del Beccaria. Il supposto di tale cooperazione, asserto anche da quelli che non lo fanno autore, s'appoggia all'ignavia del Beccaria, e alla sua avversione allo scrivere, che trovammo accennata da lui e da altri. Alla quale alludendo Alessandro Manzoni, scriveva a Giulio figlio di Cesare, « Se mai tu ti trovassi restio allo scrivere (che potrebb'essere un male di famiglia) . . . »

Pure il manoscritto è tutto e indubbiamente di pugno di Cesare, e porta tutti i segni d'essere il primo abbozzo dell'autore; tanto vi abbondano i pentimenti, le correzioni, le aggiunte. Cercando rappresentare qui coi tipi la prima facciata, stamperemo in corsivo quel che è cancellato, in carattere diverso quel che varia dalla edizione, e fra parentesi le brevi correzioni.

*Delle Pene e dei Delitti.*

Pag. 1

*Le più essenziali ed interessanti cognizioni per l'umanità sono sempre state le ultime ad essere esaminate, opponendosi sempre agli ottimi regolamenti l'interesse privato di pochi, l'utilità di quelli diffondendosi più universalmente.* Introduz.  
ne.

Non vi è cosa più ordinaria negli uomini che li più importanti regolamenti per il loro bene siano piuttosto abbandonati o all'indolente e giornaliera prudenza, o alla discrezione di quelli di cui è interesse l'opporvi ai più provvidi regolamenti, la natura de' quali è sempre di rendere universali i vantaggi e opporsi [a quella disuguaglianza che mette sem-

Pag. 2.

pre] a quel resto che cerca sempre a restringerli in pochi, trattenendo da una parte il colmo della potenza e della felicità, e dall'altra il sommo della imbecillità e della miseria. Quindi per lo più, dopo [una lunga e trista esperienza] aver passato a traverso mille errori nelle cose più essenziali alla vita e alla libertà, dopo una stanchezza di soffrire i mali giunti all'estremo, non s'inducono a rimediare ai disordini che gli opprimono e a riconoscere le più palpabili verità, le quali appunto sfuggono per la semplicità loro dalle menti volgari, non avvezze ad analizzare gli oggetti, ma a riceverne le impressioni tutte di un pezzo, più per tradizione che per esame.

Il pezzo in carattere diverso nella stampa dice: « Gli uomini lasciano per lo più in abbandono i più importanti regolamenti alla giornaliera prudenza, alla discrezione di quelli, l'interesse di quelli è di opporsi alle più provvide leggi che per ventura rendono universali i vantaggi, e resistono a quello sforzo, per cui tendono a condensarsi in pochi, riponendo da una parte il colmo della potenza e felicità, e dall'altra tutta la debolezza e la miseria. Perciò se non dopo esser passati frammezzo a mille errori ee.

Non è diviso in capi, come nelle edizioni posteriori, ma in margine sono postille, che qui riporteremo perchè diano a conoscere la disposizione primitiva dell'opera.

*Introduzione — Origine delle pene — Diritto di punire — Conseguenze — Interpretazione delle leggi — Oscurità delle leggi — Proporzione fra i delitti e le pene — Errori nella misura delle pene — Divisione dei delitti — Dell'onore — De' duelli — Della tranquillità pubblica — Fine delle pene — Dei testimoni — Accuse segrete — Della tortura — Dei giuramenti — Prontezza della pena — Violenze — Furti — Infamia — Oziosi — Bando e confische — Dello spirito di famiglia — Diligenza delle pene — Della pena di morte — della cattura — Processi e prescrizione — Delitti di prova difficile — Suicidio — Contrabbandi — Dei debitori — Asili — Della taglia — Di un genere particolare di delitti — False idee di utilità — Come si prevengono i delitti — Delle scienze — Magistrati — Ricompense — Educazione — Conclusione.*

Le correzioni qualche volta son tanto importanti, da cambiare di punto in bianco l'opinione dello scrivente. Per esempio, sulla Taglia, egli si domanda se sia utile armar il braccio di ogni cittadino contro un reo conosciuto. E segue: « *Rispondo arditamente che in più d'un caso può esser utile un simil...* » ma qui s'arresta; cancella, e adduce gli argomenti più forti per disapprovarla.

Altri passi avrebber meglio chiarito l'intendimento dell'auto-

re. Così parlando di un genere particolare di delitti, cioè le eresie e superstizioni, aggiungeva: « Il dono della rivelazione, dono superiore ad ogni altro bene, ha cangiati la maggior parte di que' rapporti che avrebbero gli uomini abbandonati a sè stessi. Toccherà dunque al saggio e discreto teologo l'illuminare gl' increduli, ed il sciogliere sofismi de' tolleranti. » È cancellato.

Varj brani dello stampato non compajono nel manoscritto, e già alla nota 2 di pag. 127 indicammo non esservi la fine del paragrafo sullo spirito di famiglia. Manca pure nel paragrafo 151 l'alea « Purchè una pena ottenga ec. », e nel paragrafo 13 l'alea « Ma questi tempi ec. » fino a: « quanto cresce la probabilità del delitto. »

Furono giunte da lui fatte sulle bozze di stampa, come si suole da ogni autore? o vorremmo attribuirle a quelli, cui esso dava tale facoltà? Ad ogni modo l'autore le avrebbe adottate per sue, riconoscendole nella stampa e nelle successive edizioni.

Sui margini, e più nella faccia bianca de' fogli manoscritti vi sono annotazioni e pensieri, sconnessi dal testo, e in mera forma di appunti. Qualcuno allude alla stampa, e per esempio alla pag. 140, cioè al fine, leggiamo:

[Se si può inserirlo] si inserisca immediatamente avanti il paragrafo intitolato in margine « dei Testimoni » [scrivendolo] stampando a capo tra le parole finali « e la meno tormentosa sul corpo del reo », e le iniziali « Egli è un punto considerabile ».

« Se mai la stampa del libro avesse oltrepassato questo luogo, potrai (scrivere) stampare molto più innanzi, cioè immediatamente avanti il paragrafo intitolato in margine « Processi e Preserizioni » [tra le parole finali il continuo] stampando a capo tra le parole finali « il continuo accrescimento della loro autorità », e le iniziali « conoscete le prove. »

Il passo qui indicato da aggiungere non si trova nel primo posto dell'edizione principe, sibbene nel secondo, sotto il titolo *Della Cattura*, e parmi chiarisca che Cesare mandasse il manoscritto a brani, sia poi al copista o allo stampatore.

L'ordine del manoscritto, come si può vedere, è molto variato da quel della prima stampa, trovandosi molte trasposizioni. Per esempio, il capo che tratta del Fine delle pene comincia a pag. 56, poi segue alle 121, e 122. Alla 53 non si torna che dopo molti altri paragrafi, per trattare della prontezza delle pene. Il capitolo della Cattura comincia a p. 142, e vien immediatamente dietro a quello della Pena di morte che finisce alla 88: e si compone di brani che sono alla pag. 138, alla 145, alla 122. Gli seguono nella stampa

i Delitti di difficile prova, che nel manoscritto sono a p. 102. Il capo dei Debitori sta a pag. 127, a 139 quel degli Asili, che nella stampa si succedono immediatamente; ma questo secondo si completa con un brano di pag. 114, a cui si annetta quel della Taglia. Siam già quasi al fine, cioè a p. 138 col Genere particolare di delitti, quando si torna a pag. 31 colle False idee d'utilità.

## **DEI DELITTI E DELLE PENE.**

**In rebus quibuscumque difficilioribus non expectandum ut quis simul et serat et metat, sed præparatione opus est, ut per gradus maturescant.**

**BACONÆ.**

Abbiamo seguita la magnifica edizione in folio, tirata a soli 100 esemplari, dalla Stamperia Reale di Milano. Abbiamo scritto in due \* i passi aggiunti nella prima ristampa: e fra due † quelli aggiunti dappoi.

Alcune varianti abbiamo tratte dal confronto coll' autografo dell' Autore.

---

## A CHI LEGGE.

---

*\* Alcuni avanzi di leggi di un antico popolo conquistato, fatte compilare da un principe che, dodici secoli fa, regnava in Costantinopoli, frammischiate poscia co' riti lombardi, ed involte in farraginosi volumi di privati ed oscuri interpreti, formano quella tradizione di opinioni che da una gran parte dell' Europa ha tuttavia il nome di leggi; ed è questa funesta quanto comune al dì d' oggi, che un' opinione è Carozio, un uso antico accennato da Claro, un torrento con iracunda compiacenza suggerito da Farinaccio, meno le leggi a cui con sicurezza ubbidiscono coloro, che temendo dovrebbero reggere le vite e le fortune degli uomini. Queste leggi, che sono uno scolo de' secoli i più barbari, sono esaminate in questo libro per quella parte che riguarda il sistema criminale, e i disordini di quelle si espongono a' direttori della pubblica felicità con uno stile che allontana il vulgo non illuminato ed impaziente. Quella innua indagine della verità, quella indipendenza dalle opinioni vulgari con cui è scritta quest' opera, è un effetto del dolce e illuminato governo, sotto cui vive l' autore. I grandi monarchi, i benefattori della umanità, che ci reggono, amano le verità esposte dall' oscuro filosofo con un non fatto vigore, destato solamente da chi si avventa alla forza alla industria, respinto dalla ragione; e i disordini presenti, per chi ben n' esamina tutte le circostanze, sono la storia e il rimprovero delle passate età, non già di questo secolo e de' suoi legislatori.*

*Chiunque volesse onorarmi delle sue critiche, cominci dunque dal ben comprender lo scopo a cui è diretta quest' opera: scopo, che, ben lontano di diminuire la legittima autorità, servirebbe ad accrescerla se, più che la forza, può negli animi la opinione, e se la dolcezza e l' umanità la giustificano agli occhi di tutti. Le mal intese critiche pubblicate contro questo libro si fondano su confuse nozioni, e mi obbligano d' interrompere per un momento i miei ragionamenti agl' illuminati lettori, per chiudere una volta per sempre ogni adito agli errori di un timido sèlo, o alle calunnie della maligna invidia.*

*Tre sono le sorgenti, dalle quali derivano i principj morali e politici regolatori degli uomini: la rivelazione, la legge naturale, le convenzioni fattisic della società. Non ti è paragone tra la prima e le altre per rapporto al principale di lei fine, ma si assomigliano in questo, che conducono tutte tre alla felicità di questa vita mortale. Il considerer i rapporti dell' ultima non è escludere i rapporti delle due prime; anzi siccome quelle, benchè divine ed immutabili; furono per colpa degli uomini dalle false religioni e dalle arbitrarie nozioni di visio e di virtù in mille modi nelle depravate menti loro alterate; così sembra necessario di esaminar separatamente da ogni altra considerazione ciò che nasce dalle pure convenzioni umane, o espresse o supposte per la necessità ed utilità comune: idea, in cui ogni setta ed ogni sistema di morale deve necessariamente convenire; e sarà sempre lodevole intrapresa quella che sforza anche i più pervicaci ed increduli a conformarsi ai principj che spingono gli uomini a vivere in società. Sonovi dunque tre distinte classi di virtù e di visio; religiosa, naturale e politica. Queste tre classi non devono mai essere in contraddizione tra di loro; ma non tutte le conseguenze e i doveri che risultano dall' una, risultano dalle altre. Non tutto ciò che esige la rivelazione, lo esige la legge naturale, nè tutto ciò ch' esige questa, lo esige la pura legge sociale: ma egli è importantissimo di separare ciò che risulta da questa convenzione, cioè dagli espressi o taciti patti degli uomini, perchè tale è il limite di quella forza che può legittimamente esercitarsi tra uomo e uomo, senza una speciale missione dell' Essere*

*supremo. Dunque l'idea della virtù politica può senza taccia chiamarsi variabile; quella della virtù naturale sarebbe sempre limpida e manifesta, se l'imbecillità o le passioni degli uomini non la oscurassero; quella della virtù religiosa è sempre una e costante, perchè rivelata immediatamente da Dio e da lui conservata.*

*Sarebbe dunque un errore l'attribuire a chi parla di convenzioni sociali e delle conseguenze di esse, principj contrarij o alla legge naturale o alla rivelazione, perchè non parla di queste. Sarebbe un errore a chi, parlando di stato di guerra prima dello stato di società, lo prendesse nel senso obbesiano, cioè di nessun dovere e di nessuna obbligazione anteriore, in vece di prenderlo per un fatto, nato dalla corruzione della natura umana e dalla mancanza di una sanzione espressa. Sarebbe un errore l'imputare a delitto ad uno scrittore che considera le emanazioni del patto sociale, e non ammetterle prima del patto istesso.*

*La giustizia divina e la giustizia naturale sono per essenza loro immutabili e costanti, perchè la relazione fra due medesimi oggetti è sempre la medesima; ma la giustizia umana o sia politica, non essendo che una relazione fra l'azione e lo stato vario della società, può variare a misura che diventa necessaria, o utile alla società quell'azione, nè ben si discerne se non da chi analizzi i complicati e mutabilissimi rapporti delle civili combinazioni. Sì tosto che questi principj, essenzialmente distinti, vengano confusi, non vi è più speranza di ragionar bene nelle materie pubbliche. Spetta a' teologi lo stabilire i confini del giusto e dell'ingiusto, per ciò che riguarda l'intrinseca malizia o bontà dell'atto: lo stabilire i rapporti del giusto e dell'ingiusto politico spetta al pubblicista; nè un oggetto può mal pregiudicare all'altro, poichè ognun vede quanto la virtù puramente politica debba cedere alla immutabile virtù emanata da Dio.*

*Chiunque, lo ripeto, volesse onorararmi delle sue critiche, non cominci dunque dal supporre in me principj distruttori o della virtù o della religione, mentre ho dimostrato tali non essere i miei principj, e, invece di farmi incredulo o sedizioso, procuri di ritrovarmi cattivo logico o inavveduto politico; ma non tremi ad ogni proposizione che sostenga gl' in-*

*teressi dell' umanità ; mi convinca o della inutilità, o del danno politico che nascer potrebbe dai miei principj, faccia vedere il vantaggio delle pratiche ricevute. Ho dato un pubblico testimonio della mia religione, e della sommissione al mio sovrano colla risposta alle Note ed osservazioni; il rispondere ad ulteriori scritti simili a quelle sarebbe superfluo; ma chiunque scriverà con quella decenza che si conviene a' uomini onesti, e con quei lumi che mi dispensino di provare i primi principj, di qualunque carattere essi sieno troverà in me non tanto un uomo che cerca di rispondere quanto un pacifico amatore della verità.\**

---

## DEI DELITTI E DELLE PENE.

---

§ I. — Gli uomini lasciano per lo più in abbandono i più importanti regolamenti alla giornaliera prudenza, o alla discrezione di quelli, l'interesse de' quali è di opporsi alle più provvide leggi che per natura rendono universali i vantaggi, e resistono a quello sforzo, per cui tendono a condensarsi in pochi, opponendo da una parte il colmo della potenza e della felicità, dall'altra tutta la debolezza e' la miseria. Perciò, se non dopo esser passati frammezzo mille errori nelle cose più essenziali alla vita ed alla libertà, dopo una stanchezza di soffrire i mali giunti all'estremo, non s'inducono a rimediare i disordini che gli opprimono, e a riconoscere le più palpabili verità, le quali appunto sfuggono per la semplicità loro alle menti vulgari, non avvezze ad analizzare gli oggetti, ma a ricevere le impressioni tutte di un pezzo, più per tradizione che per esame. Introduzione  
ne.

Apriamo le storie, e vedremo che le leggi, che pur sono, dovrebbero essere patti di uomini liberi, non sono state per altro più che lo strumento delle passioni di alcuni pochi, o nate da una fortuita e passeggera necessità; non già dettate da un freddo esaminatore della natura umana, che in un sol punto concentrasse le azioni di una moltitudine di uomini, e le considerasse in questo punto di vista, LA MASSIMA FELICITÀ DATA SUL MAGGIOR NUMERO. Felici sono quelle pochissime nazioni, che non aspettarono che il lento moto delle combinazioni vicissitudini umane facesse succedere all'estremità de' mali un avviamento al bene, ma ne accelerarono i passaggi inter-

medj con buone leggi; e merita la **gratitudine degli uomini** quel filosofo ch' ebbe il coraggio, dall' oscuro e disprezzato suo gabinetto, di gettare nella moltitudine i primi semi lungamente infruttuosi delle utili verità.

Si sono conosciute le vere relazioni fra il sovrano e i sudditi, e fra le diverse nazioni; il commercio si è animato all' aspetto delle verità filosofiche, rese comuni colla stampa; e si è accesa fra le nazioni una tacita guerra d' industria, la più umana e la più degna di uomini ragionevoli. Questi sono frutti che si debbono alla luce di questo secolo; ma pochissimi hanno esaminata e combattuta la crudeltà delle pene, e l' irregolarità delle procedure criminali, parte di legislazione così principale, e così trascurata in quasi tutta l' Europa; pochissimi, rimontando a' principj generali, annientarono gli errori accumulati da più secoli, frenando, almeno con quella sola forza che hanno le verità conosciute, il troppo libero corso della mal diretta potenza, che ha dato fin ora un lungo ed autorizzato esempio di fredda atrocità. E pure i gemiti dei deboli, sacrificati alla crudele ignoranza ed alla ricca indolenza; i barbari tormenti, con prodiga e inutile severità moltiplicati per delitti o non provati o chimerici; la squallidezza e gli orrori di una prigione aumentati dal più crudele carnefice dei miseri, l' incertezza, doveano scuotere quella sorta di magistrati, che guidano le opinioni delle menti umane.

L' immortale presidente di Montesquieu ha rapidamente scorso su di questa materia. L' indivisibile verità mi ha sforzato a seguire le tracce luminose di questo grand' uomo; ma gli uomini pensatori, pe' quali scrivo, sapranno distinguere i miei passi dai suoi. Me fortunato se potrò ottenere, com' esso, i segreti ringraziamenti degli oscuri e pacifici seguaci della ragione, e se potrò ispirare quel dolce fremito, con cui le anime sensibili rispondono a chi sostiene gl' interessi della umanità!

† Ora l' ordine ci condurrebbe ad esaminare e distinguere tutte le differenti sorta di delitti, e la maniera di punirli, se la natura di essi variabile per le diverse circostanze dei secoli e dei luoghi, non ci obbligasse ad un dettaglio immenso e noioso. Mi basterà indicare i principj più generali, e gli er-

ori più funesti e comuni per disingannare sì quelli che per un mal inteso amore di libertà vorrebbero introdurre l'anarchia, come coloro che amerebbero ridurre gli uomini ad una faustale regolarità.

Ma quali saranno le pene convenienti a questi delitti?

La morte è ella una pena veramente *utile e necessaria* per la sicurezza, e pel buon ordine della società?

La tortura e i tormenti sono egliino *giusti*, e ottengono egliino il *fine* che si propongono le leggi?

Qual è la miglior maniera di prevenire i delitti?

Le medesime pene sono elleno egualmente utili in tutti i tempi?

Qual influenza hanno esse su i costumi?

Questi problemi meritano di essere sciolti con quella precisione geometrica, a cui la nebbia de' sofismi, la seduttrice loquenza ed il timido dubbio non possano resistere. Se io non vessi altro merito che quello di aver presentato il primo all'Italia con qualche maggior evidenza ciò che altre nazioni hanno osato scrivere, e cominciano a praticare, io mi stimerei fortunato: ma se, sostenendo i diritti degli uomini e della indiscutibile verità, contribuissi a strappar dagli spasimi e dalle angosce della morte qualche vittima sfortunata della tirannia, della ignoranza, ugualmente fatali, le benedizioni e le lagrime di un solo innocente nei trasporti della gioja mi consolerebbero del disprezzo degli uomini †.

§ II. — Non è da sperarsi alcun vantaggio durevole dalla politica morale, s'ella non sia fondata sui sentimenti indelebili dell'uomo. Qualunque legge devii da questi, incontrerà sempre una resistenza contraria, che vince alla fine; in quella maniera che una forza benchè minima, se sia continuamente applicata, vince qualunque violento moto comunicato ad un corpo.

Consultiamo il cuore umano, e in esso troveremo i principj fondamentali del vero diritto del sovrano di punire i delitti.

Nessun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in vista del ben pubblico: questa chimera non

Origine  
delle pene.  
Diritto  
di punire.

esiste che ne' romanzi: se fosse possibile, ciascuno di noi vorrebbe, che i patti che legano gli altri, non ci legassero: ogni uomo si fa centro di tutte le combinazioni del globo.

\* La moltiplicazione del genere umano, piccola per sè stessa, ma di troppo superiore ai mezzi che la sterile ed abbandonata natura offriva per soddisfare ai bisogni che sempre più s'incrocchiavano tra di loro, riuni i primi selvaggi. Le prime unioni formarono necessariamente le altre per resistere alle prime, e così lo stato di guerra trasportossi dall'individuo alle nazioni\*.

† Le leggi sono le condizioni, colle quali gli uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra, e di godere una libertà resa inutile dall'incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte, per godere il restante con sicurezza e tranquillità. La somma di tutte queste porzioni di libertà sacrificate al bene di ciascheduno, forma la sovranità di una nazione, ed il sovrano è il legittimo depositario ed amministratore di quelle. Ma non bastava il formare questo deposito; bisognava difenderlo dalle private usurpazioni di ciascun uomo in particolare, il quale cerca sempre di togliere dal deposito non solo la propria porzione, ma usurparsi ancora quella degli altri. Vi volevano de' motivi sensibili, che bastassero a distogliere il dispotico animo di ciascun uomo dal risommergegere nell'antico caos le leggi della società. Questi motivi sensibili sono le pene, stabilite contro gl' infrattori delle leggi. Dico *sensibili motivi*, perchè l'esperienza ha fatto vedere, che la moltitudine non adotta stabili principj di condotta, nè si allontana da quel principio universale di dissoluzione, che nell'universo fisico e morale si osserva, se non con motivi che immediatamente percuotono i sensi, e che di continuo si affacciano alla mente per contrabalanziare le forti impressioni delle passioni parziali, che si oppongono al bene universale; nè l'eloquenza, nè le declamazioni, nemmeno le più sublimi verità sono bastate a frenare per lungo tempo le passioni, eccitate dalle vive percosse degli oggetti presenti †.

Fu dunque la necessità che costrinse gli uomini a cedere

la propria libertà; egli è dunque certo che ciascuno vuol mettere nel pubblico deposito che la minima possibile, quella sola che basti ad indurre gli altri a di- L'aggregato di queste minime porzioni possibili forma di punire; tutto il di più è abuso e non giustizia; è già diritto.<sup>1</sup> Le pene che oltrepassano la necessità vare il deposito della salute pubblica, sono ingiuste. e tanto più giuste sono le pene, quanto più inviolabile è la sicurezza, e maggiore la libertà che conserva ai sudditi.

— La prima conseguenza di questi principj è, che <sup>Consequen-</sup> <sup>ze.</sup> gli possono decretar le pene su i delitti, e quest'au- può risedere che presso il legislatore, che rappre- ta la società unita per un contratto sociale. Nessun (che è parte di società) può con giustizia infliggere tro ad un altro membro della società medesima. Ma accresciuta al di là del limite fissato dalle leggi è la ta, più un'altra pena; dunque non può un magistrato lunque pretesto di zelo, o ben pubblico accrescere tabilita ad un delinquente cittadino.

Conda conseguenza è, che il sovrano che rappresenta medesima, non può formare che leggi generali, che tutti i membri, ma non già giudicare che uno ab- o il contratto sociale; poichè allora la nazione si di- in due parti, una rappresentata dal sovrano che

---

servate che la parola *Diritto* non è contraddittoria alla parola la prima è piuttosto una modificazione della seconda, cioè zione più utile al maggior numero. E per *Giustizia* io non in- che il vincolo necessario per tenere uniti gl'interessi par- te senz'esso si scioglierebbero nell'antico stato d'insocia-

guardarsi di non attaccare a questa parola *Giustizia* l'idea cosa reale, come di una forza fisica, e di un essere esisten- ia semplice maniera di concepire degli uomini; maniera che finitamente sulla felicità di ciascuno: nemmeno intendo quel- ze di giustizia, che è emanata da Dio, e che ha i suoi immen- rti colle pene e colle ricompense della vita avvenire †.

asserisce la violazione del contratto, e l'altra dell'accusato che la nega. Egli è dunque necessario che un terzo giudichi della verità del fatto. Ecco la necessità di un magistrato, le cui sentenze sieno irappellabili, e consistano in mere asserzioni, o negative di fatti particolari.

La terza conseguenza è, che, quando si provasse che l'atrocità delle pene, se non immediatamente opposta al ben pubblico ed al fine medesimo d'impedire i delitti, fosse solamente inutile, anche in questo caso essa sarebbe non solo contraria a quelle virtù benefiche che sono l'effetto d'una ragione illuminata che preferisce il comandare ad uomini felici più che a una greggia di schiavi, nella quale si faccia una perpetua circolazione di timida crudeltà, ma lo sarebbe alla giustizia, ed alla natura del contratto sociale medesimo.

Interpretazione delle leggi.

§ IV. — Quarta conseguenza: nemmeno l'autorità d'interpretare le leggi penali può risiedere presso i giudici criminali, per la stessa ragione che non sono legislatori. I giudici non hanno ricevuto le leggi dagli antichi nostri padri come una tradizione domestica ed un testamento che non lasciasse ai posteri che la cura d'ubbidire, ma le ricevono dalla vivente società, o dal sovrano rappresentatore di essa, come legittimo depositario dell'attuale risultato della volontà di tutti; le ricevono non come obbligazioni d'un antico giuramento,<sup>4</sup> nullo perchè legava volontà non esistenti, iniquo, perchè ridurrea gli uomini dallo stato di società allo stato di mandra: ma come effetti di un tacito o espresso giuramento che le volontà riu-

\* 1 Se ogni membro particolare è legato alla società, questa è parimente legata con ogni membro particolare per un contratto che di sua natura obbliga le due parti. Questa obbligazione, che discende dal tronco fino alla capanna; che lega egualmente e il più grande, e il più miserabile fra gli uomini, non altro significa se non che è interesse di tutti che i patti utili al maggior numero sieno osservati.

La voce obbligazione è una di quelle molto più frequenti in morale che in ogni altra scienza, e che sono un segno abbreviativo d'un raziocinio, e non di una idea; cercatene una alla parola obbligazione, e non la troverete; fate un raziocinio, e intenderete voi medesimo, e sarete inteso\*.

dei viventi sudditi hanno fatto al sovrano, come vincoli assai per frenare e reggere l'intestino fermento degli interessi particolari. Quest'è la fisica e reale autorità delle leggi. Chi sarà dunque il legittimo interprete della legge? Il sono, cioè il depositario delle attuali volontà di tutti, o il lice il di cui ufficio è solo l'esaminare, se il tal uomo abbia fatto o no un'azione contraria alle leggi?

In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto: la maggiore dev'essere la legge generale; la minore conforme o no alla legge; la conseguenza la libertà o la pena. Quando il giudice sia costretto, o voglia fare anche due sillogismi, si apre la porta all'incertezza.

Non vi è cosa più pericolosa di quell'assioma comune che bisogna consultare lo spirito della legge. Questo è un arnese rotto al torrente delle opinioni. Questa verità che sembra paradossale alle menti vulgari, più percossa da un picciol ordine presente che dalle funeste, ma remote conseguenze nascono da un falso principio radicato in una nazione, mi sembra dimostrata. Le nostre cognizioni e tutte le nostre idee non una reciproca connessione; quanto più sono complicate, tanto più numerose sono le strade che ad esse arrivano, e ne confondono. Ciascun uomo ha il suo punto di vista; ciascun uomo in differenti tempi ne ha un diverso. Lo spirito della legge ebbe dunque il risultato di una buona o cattiva logica di un giudice, di una facile o malsana digestione; dipenderebbe la violenza delle sue passioni, dalla debolezza di chi soffre, dalle relazioni del giudice coll'offeso e da tutte quelle minute cose che cangiano le apparenze di ogni oggetto nell'animo attuale dell'uomo. Quindi veggiamo la sorte di un cittadino cambiarsi spesso volte nel passaggio che fa a diversi tribunali, e a volte de' miserabili essere la vittima dei falsi raziocinj, o l'attuale fermento degli umori d'un giudice, che prende per l'ultima interpretazione il vago risultato di tutta quella confusa serie di nozioni che gli move la mente. Quindi veggiamo gli stessi delitti dallo stesso tribunale puniti diversamente in differenti tempi, per aver consultato non la costante e fissa voce della legge, ma l'errante instabilità delle interpretazioni.

Un disordine che nasca dalla rigorosa osservanza della lettera di una legge penale, non è da mettersi in confronto coi disordini che nascono dalla interpretazione. Un tale momentaneo inconveniente spinge a fare la facile e necessaria correzione alle parole della legge, che sono la cagione dell'incertezza; ma impedisce la fatale licenza di ragionare, da cui nascono le arbitrarie e venali controversie. Quando un codice fisso di leggi che si debbono osservare alla lettera, non lascia al giudice altra incombenza che di esaminare le azioni de' cittadini, e giudicarle conformi o disformi alla legge scritta; quando la norma del giusto o dell'ingiusto, che deve dirigere le azioni si del cittadino ignorante come del cittadino filosofo, non è un affare di controversia ma di fatto, allora i sudditi non sono soggetti alle piccole tirannie di molti, tanto più crudeli quanto è minore la distanza fra chi soffre e chi fa soffrire; più fatali che quelle di un solo, perchè il dispotismo di molti non è correggibile che dal dispotismo di un solo, e la crudeltà di un dispotico è proporzionata non alla forza, ma agli ostacoli. Così acquistano i cittadini quella sicurezza di loro stessi, che è la giusta, perchè è lo scopo per cui gli uomini stanno in società, che è la utile, perchè li mette nel caso di esattamente calcolare gl'inconvenienti di un misfatto. Egli è vero altresì che acquisteranno uno spirito d'indipendenza, ma non già scettico delle leggi, e ricalcitante a' supremi magistrati, bensì a quelli che hanno osato chiamare col sacro nome di virtù la debolezza di cedere alle loro interessate e capricciose opinioni. Questi principj spiaceranno a coloro che si sono fatti un diritto di trasmettere agl'inferiori i colpi della tirannia che hanno ricevuto dai superiori. Dovrei tutto temere, se lo spirito di tirannia fosse componibile collo spirito di lettura.

Oscurità  
delle leggi.

§ V. — Se l'interpretazione delle leggi è un male, egli è evidente esserne un altro l'oscurità, che strascina seco necessariamente l'interpretazione, e lo sarà grandissimo se le leggi sieno scritte in una lingua straniera al popolo, che lo ponga nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicar da se stesso qual sarebbe l'esito della sua libertà o dei suoi membri:

in una lingua che formi di un libro solenne e pubblico un quasi privato e domestico.

Quanto maggiore sarà il numero di quelli che intenderanno, e avranno fra le mani il sacro codice delle leggi tanto men frequenti saranno i delitti; perchè non v'ha dubbio che l'ignoranza e l'incertezza delle pene aiutino l'eloquenza delle passioni. Che dovremo pensar degli uomini, riflettendo esser questo l'inveterato costume di buona parte della còlta ed illuminata Europa?

Una conseguenza di quest'ultime riflessioni è, che senza la scrittura una società non prenderà mai una forma fissa di governo, in cui la forza sia un effetto del tutto, e non delle parti, e in cui le leggi, inalterabili se non dalla volontà generale, non si corrompano passando per la folla degl'interessi privati. L'esperienza e la ragione ci hanno fatto vedere che la probabilità e la certezza delle tradizioni umane si sminuiscono a misura che si allontanano dalla sorgente. Che se non esiste uno stabile monumento del patto sociale, come resisteranno le leggi alla forza inevitabile del tempo, e delle passioni?

Da ciò veggiamo quanto sia utile la stampa, che rende il pubblico, e non alcuni pochi, depositario delle sante leggi, e quanto abbia dissipato quello spirito tenebroso di cabala e d'intrigo che sparisce in faccia ai lumi ed alle scienze apparentemente disprezzate, e realmente temute dai seguaci di lui. Quest'è la cagione per cui veggiamo sminuita in Europa l'atrocità de' delitti che facevano gemere gli antichi nostri padri, i quali diventavano a vicenda tiranni e schiavi. Chi conosce la storia di due o tre secoli fa e la nostra, potrà vedere come, dal seno del lusso e della mollezza nacquero le più dolci virtù, l'umanità, la beneficenza, la tolleranza degli errori umani: vedrà quali furono gli effetti di quella che chiamano a torto antica semplicità e buona fede. L'umanità gemente sotto l'implacabile superstizione; l'avarizia, l'ambizione di pochi tinger di sangue umano gli scrigni dell'oro e i troni dei re; gli occulti tradimenti, le pubbliche stragi; ogni nobile, tiranno della plebe; i ministri della verità evangelica lordando

di sangue le mani che ogni giorno toccavano il Dio di mansuetudine, non sono l'opera di questo secolo illuminato che alcuni chiamano corrotto.

Della Cat-  
tura.

§ VI. — Un errore non meno comune che contrario al fine sociale, che è l'opinione della propria sicurezza, è il lasciare arbitro il magistrato esecutore delle leggi, d'imprigionare un cittadino, di togliere la libertà ad un nemico per frivoli pretesti, e il lasciare impunito un amico, ad onta degli indizj più forti di reità. La prigione è una pena che per necessità deve, a differenza di ogni altra, precedere la dichiarazione del delitto; ma questo carattere distintivo non le toglie l'altro essenziale, cioè che la sola legge determini i casi, nei quali un uomo è degno di pena. La legge dunque accennerà gli indizj di un delitto che meritano la custodia del reo, che lo assoggettano ad un esame e ad una pena. La pubblica fama, la fuga, la stragiudiciale confessione, quella di un compagno del delitto, le minacce e la costante inimicizia coll'offeso, il corpo del delitto, e simili indizj, sono prove bastanti per catturare un cittadino. Ma queste prove devono stabilirsi dalla legge, e non dai giudici, i decreti de' quali sono sempre opposti alla libertà politica, quando non sieno proposizioni particolari di una massima generale esistente nel pubblico codice. A misura che le pene saranno moderate, che sarà tolto lo squallore e la fame dalle carceri, che la compassione e l'umanità penetreranno le porte ferrate, e comanderanno agli inesorabili ed induriti ministri della giustizia, le leggi potranno contentarsi d'indizj sempre più deboli per catturare.

Un uomo accusato di un delitto, carcerato ed assoluto, non dovrebbe portar seco nota alcuna d'infamia. Quanti Romani accusati di gravissimi delitti, trovati poi innocenti, furono dal popolo riveriti, e di magistrature onorati! Ma per qual cagione è così diverso ai tempi nostri l'esito di un innocente? perchè sembra che nel presente sistema criminale, secondo l'opinione degli uomini, prevalga l'idea della forza e della prepotenza a quella della giustizia; perchè si gettano confusi nella stessa caverna gli accusati e i convinti; perchè la prigione è

piuttosto un supplizio, che una custodia del reo, † e perchè la forza interna, tutrice delle leggi, è separata dalla esterna, difenditrice del trono e della nazione, quando unite dovrebbero essere. Così la prima sarebbe, per mezzo del comune appoggio delle leggi, combinata colla facoltà giudicativa, ma non dipendente da quella con immediata podestà, e la gloria che accompagna la pompa ed il fasto di un corpo militare, toglierebbe l'infamia la quale è più attaccata al modo che alla cosa, come tutti i popolari sentimenti; ed è provato dall'essere le prigioni militari nella comune opinione non così infamanti come le forensi †. Durano ancora nel popolo, ne' costumi e nelle leggi, sempre di più di un secolo inferiori in bontà ai lumi attuali di una nazione, durano ancora le barbare impressioni e le feroci idèe dei settentrionali cacciatori padri nostri.

§ VII. — \* Vi è un teorema generale molto utile a calcolare la certezza di un fatto, per esempio, la forza degli indizj di un reato. Quando le prove di un fatto sono dipendenti l'una dall'altra, cioè quando gl'indizj non si provano che tra di loro, quanto maggiori prove si adducono, tanto è minore la probabilità del fatto, perchè i casi che farebbero mancare le prove antecedenti, fanno mancare le susseguenti. † Quando le prove di un fatto tutte dipendono egualmente da una sola, il numero delle prove non aumenta nè sminuisce la probabilità del fatto, perchè tutto il loro valore si risolve nel valore di quella sola da cui dipendono †. Quando le prove sono indipendenti l'una dall'altra, cioè quando gli indizj si provano altronde che da sè stessi, quanto maggiori prove si adducono, tanto più cresce la probabilità del fatto, perchè la fallacia di una prova non influisce sull'altra. Io parlo di probabilità in materia di delitti che, per meritare pena, debbono esser certi. Ma svanirà il paradosso per chi considera, che rigorosamente la certezza morale non è che una probabilità, ma probabilità tale che è chiamata certezza, perchè ogni uomo di buon senso vi acconsente necessariamente per una consuetudine nata dalla necessità di agire, ed anteriore ad ogni spe-

Indizj e  
me di  
dizj.

culazione; la certezza che si richiede per accertare un uomo reo è dunque quella che determina ogni uomo nelle operazioni più importanti della vita. † Possono distinguersi le prove di un reato in perfette ed imperfette. Chiamo perfette quelle che escludono la possibilità che un tale non sia reo: chiamo imperfette quelle che non la escludono. Delle prime, anche una sola è sufficiente per la condanna; delle seconde, tante son necessarie quante bastino a formarne una perfetta, vale a dire che, se per ciascuna di queste in particolare è possibile che uno non sia reo, per l'unione loro nel medesimo soggetto è impossibile che non lo sia. Notisi che le prove imperfette, delle quali può il reo giustificarsi e non lo faccia a dovere, divengono perfette. Ma questa morale certezza di prove è più facile il sentirla che l'esattamente definirla †. Perciò io credo ottima legge quella che stabilisce assessori al giudice principale, presi dalla sorte e non dalla scelta, perchè in questo caso è più sicura l'ignoranza che giudica per sentimento, che la scienza che giudica per opinione. Dove le leggi siano chiare e precise, l'ufficio di un giudice non consiste in altro che nell'accertare un fatto. Se nel cercare le prove di un delitto richiedesi abilità e destrezza, se nel presentarne il risultato è necessario chiarezza e precisione, per giudicarne dal risultato medesimo non vi si richiede che un semplice ed ordinario buon senso meno fallace che il sapere di un giudice assuefatto a voler trovar rei, e che tutto riduce ad un sistema fattizio imprestato da' suoi studj. Felice quella nazione dove le leggi non fossero una scienza! Ella è utilissima legge quella che ogni uomo sia giudicato dai suoi pari, perchè, dove si tratta della libertà e della fortuna di un cittadino, debbono tacere quei sentimenti che inspira la disuguaglianza: e quella superiorità con cui l'uomo fortunato guarda l'infelice, e quello sdegno con cui l'inferiore guarda il superiore, non possono agire in questo giudizio. Ma quando il delitto sia un'offesa di un terzo, allora i giudici dovrebbero essere metà pari del reo, metà pari dell'offeso: così essendo bilanciato ogn'interesse privato, che modifica anche involontariamente le apparenze degli oggetti, non parlano che le leggi e la verità. Egli è an-

cora conforme alla giustizia, che il reo escluder possa fino ad un certo segno coloro che gli sono sospetti; e ciò concessogli senza contrasto per alcun tempo, sembrerà quasi che il reo si condanni da sè stesso. Pubblici sieno i giudizj, e pubbliche le prove del reato, perchè l'opinione che è forse il solo cemento della società, imponga un freno alla forza ed alle passioni; perchè il popolo dica, Noi non siamo schiavi, e siamo difesi; sentimento che inspira coraggio, e che equivale ad un tributo per un sovrano che intende i suoi veri interessi. Io non accennerò altri dettagli e cautele che richiedono simili istituzioni. Niente avrei detto, se fosse necessario dir tutto\*.

§ VIII. — Egli è un punto considerabile in ogni buona legislazione il determinare esattamente la credibilità dei testimonj, e le prove del reato. Ogni uomo ragionevole, cioè che abbia una certa connessione nelle proprie idee, e le di cui sensazioni sieno conformi a quelle degli altri uomini, può essere testimonio. † La vera misura della di lui credibilità non è che l'interesse ch'egli ha di dire o non dire il vero; onde appare frivolo il motivo della debolezza nelle donne; puerile l'applicazione degli effetti della morte reale alla civile nei condannati, ed incoerente la nota d'infamia negl' infami quando non abbiano alcun interesse di mentire.

Dei Testi-  
monj.

Fra gli altri abusi della grammatica, i quali non hanno poco influito su gli affari umani, è notevole quello, che rende nulla ed inefficace la deposizione di un reo già condannato. Egli è *morto civilmente*, dicono gravemente i peripatetici giureconsulti, e un *morto* non è capace di alcuna azione. Per sostenere questa vana metafora, molte vittime si sono sacrificate, e bene spesso si è disputato con seria riflessione se la verità dovesse cedere alle formole giudiziali. Purchè le deposizioni di un reo condannato non arrivino ad un segno, che fermino il corso della giustizia, perchè non dovrassi concedere anche dopo la condanna e all'estrema miseria del reo, e all'interesse della verità uno spazio congruo, talchè, adducendo egli cose nuove che cangino la natura del fatto, possa giustificare sè od altrui con un nuovo giudizio? Le formalità e

le cerimonie sono necessarie nell' amministrazione della giustizia, sì perchè niente lasciano all' arbitrio dell' amministratore, sì perchè danno idea al popolo di un giudizio non tumultuario ed interessato, ma stabile e regolare ; sì perchè su gli uomini imitatori e schiavi dell' abitudine fanno più efficace impressione le sensazioni che i raziocinj. Ma queste senza un fatale pericolo non possono mai dalla legge fissarsi in maniera, che nuocano alla verità, la quale per essere o troppo semplice o troppo composta, ha bisogno di qualche esterna pompa che le concili il popolo ignorante †.

La credibilità dunque di un testimonio deve sminuirsi a proporzione dell' odio o dell' amicizia o delle strette relazioni che passano tra lui e il reo. Più di un testimonio è necessario, perchè, fin tanto che uno asserisce e l' altro nega, niente vi è di certo, e prevale il diritto che ciascuno ha d' essere creduto innocente. La credibilità di un testimonio diviene tanto sensibilmente minore, quanto più cresce l' atrocità di un delitto, o l' inverisimiglianza delle circostanze. Tali sono, per esempio, la magia e le azioni gratuitamente crudeli. Egli è

---

† <sup>1</sup> Presso i criminalisti, la credibilità di un testimonio diventa tanto maggiore, quanto più il delitto è atroce. Ecco il ferreo assioma dettato dalla più crudele imbecillità: *In atrocissimis leviores conjecturae sufficienti, et licet judicis jura trasgredi.* Traduciamolo in volgare, e gli Europei veggano uno de' moltissimi, ed egualmente irragionevoli dettami di coloro ai quali, senza quasi saperlo, sono soggetti: *Negli atrocissimi delitti (cioè nei meno probabili) le più leggiere congetture bastano, ed è lecito al giudice di oltrepassare il diritto.* I pratici assurdi della legislazione sono sovente prodotti dal timore, sorgente principale delle contraddizioni umane. Impauriti i legislatori (tali sono i giureconsulti, autorizzati dalla sorte a decidere di tutto, e a divenire, da scrittori interessati e venali, arbitri e legislatori delle fortune degli uomini) per la condanna di qualche innocente, caricarono la giurisprudenza di soverchie formalità ed eccezioni, la esatta osservanza delle quali farebbe sedere l' anarchia impunita sul trono della giustizia; impauriti per alcuni delitti atroci e difficili a provare, si credettero in necessità di sormontare le medesime formalità da essi stabilite; e così or con dispotica impazienza, or con donnesca trepidazione, trasformarono i gravi giudizi in una specie di giuoco, in cui l' azzardo ed il raggiro fanno la principale figura †.

più probabile, che più uomini mentiscano nella prima accusa, perchè è più facile, che si combini in più uomini o l'illusione dell'ignoranza o l'odio persecutore, di quello che un uomo eserciti una potestà che Dio o non ha dato, o ha tolto ad ogni essere creato. Parimente nella seconda, perchè l'uomo non è crudele che a proporzione del proprio interesse, dell'odio o del timore concepito. Non v'è propriamente alcun sentimento superfluo nell'uomo; egli è sempre proporzionale al risultato delle impressioni fatte sui sensi. Parimente la credibilità di un testimonio può essere alcuna volta sminuita, quand'egli sia membro di alcuna società privata, di cui gli usi e le massime siano o non ben conosciute, o diverse dalle pubbliche. Un tal uomo ha non solo le proprie, ma le altrui passioni.

Finalmente è quasi nulla la credibilità di un testimonio, quando si faccia delle parole un delitto; poichè il tono, il gesto, tutto ciò che precede e ciò che siegue le differenti idee che gli uomini attaccano alle stesse parole, alterano e modificano in maniera i detti di un uomo che è quasi impossibile il ripeterle quali precisamente furon dette. Di più le azioni violente e fuori dell'uso ordinario, quali sono i veri delitti, lascian traccia di sè nella moltitudine delle circostanze e negli effetti che ne derivano; di queste quanto maggior numero di circostanze si adducono in prova, tanto maggiori mezzi si somministrano al reo di giustificarsi. Ma le parole non rimangono che nella memoria, per lo più infedele e spesso sedotta degli ascoltanti. Egli è adunque di gran lunga più facile una calunnia sulle parole che sulle azioni di un uomo.

§ IX. — Evidenti, ma consagrati disordini, e in molte nazioni resi necessarj per la debolezza della costituzione, sono le accuse segrete. Un tal costume rende gli uomini falsi e coperti. Chiunque può sospettare di vedere in altrui un delatore, vi vede un inimico. Gli uomini allora arrivano a mascherare i proprj sentimenti, e coll'uso di nasconderli altrui si avvezzano finalmente a nasconderli a loro medesimi. Infelici gli uomini, quando son giunti a questo segno! senza principj chiari ed immobili che li guidino, errano smarriti e flut-

Accuse  
segrete

tuanti nel vasto mare delle opinioni; sempre occupati a salvarsi dai mostri che li minacciano, passano il momento presente sempre amareggiato dalla incertezza del futuro; privi dei durevoli piaceri della tranquillità e sicurezza, appena alcuni pochi di essi sparsi qua e là nella trista loro vita, con fretta e con disordine divorati, li consolano di esser vissuti. E di questi uomini faremo noi gl' intrepidi soldati difensori della patria e del trono? E tra questi troveremo gl' incorrotti magistrati che con libera e patriotica eloquenza sostengano e sviluppino i veri interessi del sovrano, che portino al trono, coi tributi, l'amore e le benedizioni di tutti i ceti d' uomini, e da questo rendano ai palagi ed alle capanne la pace, la sicurezza e l'industriosa speranza di migliorare la sorte, utile fermento e vita degli Stati?

Chi può difendersi dalla calunnia, quanto ella è armata dal più forte scudo della tirannia, il *segreto*? Qual sorta di governo è mai quella, ove chi regge sospetti in ogni suo suddito un nemico, ed è costretto pel pubblico riposo di toglierlo a ciascuno?

\* Quali sono i motivi con cui si giustificano le accuse e le pene segrete? La salute pubblica, la sicurezza e il mantenimento della forma di governo? Ma quale strana costituzione è quella, dove, chi ha per sè la forza e l'opinione, più efficace di essa, teme di ogni cittadino? L'indennità dell'accusatore? Le leggi dunque non lo difendono abbastanza. E vi saranno dei sudditi più forti del sovrano? L'infamia del delatore? Dunque si autorizza la calunnia segreta e si punisce la pubblica! La natura del delitto? Se le azioni indifferenti, se anche le utili al pubblico si chiamano delitti, le accuse e i giudizj non sono mai abbastanza segreti. Vi possono essere delitti, cioè pubbliche offese, e che nel medesimo tempo non sia interesse di tutti la pubblicità dell'esempio, cioè quella del giudizio? Io rispetto ogni governo, e non parlo di alcuno in particolare; tale è qualche volta la natura delle circostanze, che può credersi l'estrema rovina il togliere un male, allorquando e' sia inerente al sistema di una nazione. Ma se avessi a dettar nuove leggi in qualche angolo abbandonato dell'Uni-

verso, prima di autorizzare un tale costume, la mano mi terrebbe, e avrei tutta la posterità dinanzi agli occhi \*.

È già stato detto dal signor di Montesquieu, che le pubbliche accuse sono più conformi alle repubbliche, dove il pubblico bene formar dovrebbe la prima passione de' cittadini, che alle monarchie, dove questo sentimento è debolissimo per la natura medesima del governo, dove è ottimo stabilimento il lestinare de' commissarj che in nome pubblico accusino gl' infrattori delle leggi. Ma ogni governo e repubblicano e monarchico deve al calunniatore dare la pena che toccherebbe all' accusato.

§ X. — \* Le nostre leggi proscrivono le interrogazioni *suggestive* in un processo: quelle cioè, secondo i dottori, che interrogano della *specie*, dovendo interrogar del *genere* nelle circostanze di un delitto: quelle interrogazioni cioè, che avendo un' immediata connessione col delitto, *suggeriscono* al reo una immediata risposta. Le interrogazioni, secondo i criminalisti, levono, per dir così involuppare spiralmemente il fatto, ma non andare giammai per diritta linea a quello. I motivi di questo metodo sono, o per non *suggerire* al reo una risposta che lo netta al cospetto dell' accusa; o forse perchè sembra contro a natura stessa che un reo si accusi immediatamente da sè. Qualunque sia di questi due motivi, è rimarcabile la contraddizione delle leggi, che, unitamente a tale consuetudine, autorizzano la tortura; imperocchè qual interrogazione più *suggestiva* del dolore? Il primo motivo si verifica nella tortura, perchè il dolore *suggerirà* al robusto una ostinata taciturnità, onde cambiare la maggior pena colla minore; ed al debole *suggerirà* la confessione, onde liberarsi dal tormento presente più efficace per allora che non il dolore avvenire. Il secondo motivo è ad evidenza lo stesso, perchè se una interrogazione *peciale* fa contro il diritto di natura confessare un reo, gli pasimi lo faranno molto più facilmente: ma gli uomini più alla differenza de' nomi si regolano, che da quella delle cose.

Finalmente colui che nell' esame si ostinasse di non rispondere alle interrogazioni fattegli, merita una pena fissata dalle

Interrogazioni suggestive. D posizioni.

leggi, e pena delle più gravi che siano da quelle intime, perchè gli uomini non deludano così la necessità dell' esempio che devono al pubblico. Non è necessaria questa pena, quando sia fuori di dubbio che un tal accusato abbia commesso un tal delitto, talchè le interrogazioni sieno inutili, nell' istessa maniera che è inutile la confessione del delitto quando altre prove ne giustificano la reità. Quest' ultimo caso è il più ordinario, perchè l' esperienza fa vedere che nella maggior parte de' processi i rei sono negativi\*.

Dei Giuramenti.

§ XI. — Una contraddizione fra le leggi e i sentimenti naturali all' uomo nasce dai giuramenti che si esigono dal reo, acciocchè sia un uomo veridico quando ha il massimo interesse di essere falso; quasi che l' uomo potesse giurar daddovero di contribuire alla propria distruzione; quasi che la religione non tacesse nella maggior parte degli uomini quando parla l' interesse. L' esperienza di tutti i secoli ha fatto vedere ch' essi hanno più d' ogni altra cosa abusato di questo prezioso dono del Cielo. E per qual motivo gli scellerati la rispetteranno, se gli uomini stimati più saggi l' hanno sovente violata? Troppo deboli, perchè troppo remoti dai sensi, sono pel maggior numero i motivi che la religione contrappone al tumulto del timore ed all' amor della vita. Gli affari del Cielo si reggono con leggi affatto dissimili da quelle che reggono gli affari umani: e perchè comprometter gli uni cogli altri? e perchè metter l' uomo nella terribile contraddizione o di mancare a Dio, o di concorrere alla propria ruina? talchè la legge che obbliga ad un tal giuramento comanda o di essere cattivo cristiano, o martire. Il giuramento diviene a poco a poco una semplice formalità, distruggendosi in questa maniera la forza dei sentimenti di religione, unico pegno dell' onestà della maggior parte degli uomini. Quanto sieno inutili i giuramenti lo ha fatto vedere l' esperienza, perchè ciascun giudice mi può essere testimonio, che nessun giuramento hai mai fatto dire la verità ad alcun reo: lo fa vedere la ragione, che dichiara inutili e per conseguenza dannose tutte le leggi che si oppongono ai naturali sentimenti dell' uomo. Accade ad esse ciò che

ade agli argini opposti direttamente al corso di un fiume: uno immediatamente abbattuti e soverchiati, o un vortice nato da loro stessi li corrode e li mina insensibilmente.

§ XII. — Una crudeltà consagrada dall'uso nella maggior Della Tortura.  
te delle nazioni è la tortura del reo mentre si forma il processo, o per costringerlo a confessare un delitto, o per le tradizioni nelle quali incorre, o per la scoperta de' comizi, o per non so quale metafisica ed incomprendibile purgazione d' infamia; \*o finalmente per altri delitti, di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato\*.

Un uomo non può chiamarsi *reo* prima della sentenza del giudice, nè la società può togliergli la pubblica protezione se non quando sia deciso ch'egli abbia violati i patti coi quali fu accordata. Quale è dunque quel diritto; se non quella forza che dia la podestà ad un giudice di dare una pena a un cittadino, mentre si dubita se sia reo o innocente? non è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo o incerto; se certo, non gli conviene altra pena che la stabilita dalle leggi, inutili sono i tormenti perchè inutile è la confessione del reo; se è incerto, non devesi tormentare un innocente perchè è, secondo le leggi, un uomo i cui delitti non sono provati.

Qual è il fine politico delle pene? Il terrore degli altri mini. Ma qual giudizio dovremo noi dare delle segrete e private carnificie che la tirannia dell'uso esercita sui rei e gl'innocenti? Egli è importante che ogni delitto palese non sia impunito: ma è inutile che si sveli chi abbia commesso un delitto che sta sepolto nelle tenebre. Un male già fatto, ed a cui non v'è rimedio, non può esser punito dalla società politica, che in quanto influisce su gli altri colla lunga della impunità. S'egli è vero che sia maggiore il numero degli uomini che, o per timore o per virtù, rispettano le leggi, che di quelli che le infrangono, il rischio di tormentare un innocente deve valutarsi tanto più, quanto è maggiore la probabilità che un uomo, a dati uguali, le abbia piuttosto rispettate che disprezzate.

\* Ma io aggiungo di più, ch'egli è un voler confondere tutt' i

rapporti l' esigere che un uomo sia nello stesso tempo accusatore ed accusato; che il dolore divenga il crogiuolo della verità, quasi che il criterio di essa risiede nei muscoli e nelle fibre di un miserabile. La legge che comanda la tortura, è una legge che dice: « Uomini, resistete al dolore; e se la natura ha creato in voi uno inestinguibile amor proprio, se vi ha dato un inalienabile diritto alla vostra difesa, io creo in voi un affetto tutto contrario, cioè un eroico odio di voi stessi, e vi comando di accusare voi medesimi, dicendo la verità anche fra gli strappamenti dei muscoli, e gli slogamenti delle ossa. » \*

Questo infame crogiuolo della verità è un monumento ancora esistente dell' antica e selvaggia legislazione, quando erano chiamati *giudizj di Dio* le prove del fuoco e dell' acqua bollente, e l' incerta sorte delle armi; quasi che gli anelli dell' eterna catena, che è nel seno della prima Cagione, dovessero ad ogni momento essere disordinati e sconnessi pe' frivoli stabilimenti umani. La sola differenza che passa fra la tortura e le prove del fuoco e dell' acqua bollente, è che l' esito della prima sembra dipendere dalla volontà del reo, e delle seconde da un fatto puramente fisico ed estrinseco: ma questa differenza è solo apparente, e non reale. È così poco libero il dire la verità fra gli spasimi e gli strazj, quanto lo era allora l' impedire senza frode gli effetti del fuoco e dell' acqua bollente. Ogni atto della nostra volontà è sempre proporzionato alla forza della impressione sensibile che ne è la sorgente; e la sensibilità di ogni uomo è limitata. Dunque, l' impressione del dolore può crescere a segno che, occupandola tutta, non lasci altra libertà al torturato, che di scegliere la strada più corta pel momento presente, onde sottrarsi di pena. Allora la risposta del reo è così necessaria, come le impressioni del fuoco o dell' acqua. Allora l' innocente sensibile si chiamerà reo, quando egli creda con ciò di far cessare il tormento. Ogni differenza tra essi sparisce per quel mezzo medesimo che si pretende impiegato per ritrovarla.

† Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati, e di condannare i deboli innocenti. Ecco i fatali incon-

venienti di questo preteso criterio di verità, ma criterio degno di un cannibale, che i Romani, barbari anch' essi per più di un titolo, riserbavano ai soli schiavi, vittime di una feroce e troppo lodata virtù. Di due uomini, ugualmente innocenti o ugualmente rei, il robusto ed il coraggioso sarà assoluto, il fiacco ed il timido, condannato in virtù di questo esatto raziocinio: « Io giudice doveva trovarvi rei di un tal delitto; » tu vigoroso hai saputo resistere al dolore, e però ti assolvo: tu debole vi hai ceduto, e però ti condanno. Sento che » la confessione strappata fra i tormenti non avrebbe alcuna » forza: ma io vi tormenterò di nuovo, se non confermerete » ciò che avete confessato. » †

L' esito dunque della tortura è un affare di temperamento e di calcolo, che varia in ciascun uomo in proporzione della sua robustezza e della sua sensibilità, tanto che con questo metodo un matematico scioglierebbe meglio che un giudice questo problema: « Data la forza dei muscoli e la sensibilità » delle fibre di un innocente, trovare il grado di dolore che » lo farà confessar reo di un dato delitto. »

L' esame di un reo è fatto per conoscere la verità. Ma se questa verità difficilmente scopresi all'aria, al gesto, alla fisionomia di un uomo tranquillo, molto meno scoprirassi in un uomo, in cui le convulsioni del dolore alterano tutti i segni, pei quali dal volto della maggior parte degli uomini traspira, qualche volta loro malgrado, la verità. Ogni azione violenta confonde e fa sparire le minime differenze degli oggetti, per cui si distingue talora il vero dal falso.

Una strana conseguenza che necessariamente deriva dall' uso della tortura è, che l' innocente è posto in peggior condizione che il reo; perchè, se ambidue sieno applicati al tormento, il primo ha tutte le combinazioni contrarie; perchè, o confessa il delitto, ed è condannato; o è dichiarato innocente, ed ha sofferto una pena indebita. Ma il reo ha un caso favorevole per sè, cioè quando, resistendo alla tortura con fermezza, deve essere assoluto come innocente, ha cambiato una pena maggiore in una minore. Dunque l' innocente non può che perdere, il colpevole può guadagnare.

Questa verità è finalmente sentita benchè confusamente da quei medesimi, che se ne allontanano. Non vale la confessione fatta durante la tortura, se non è confermata con giuramento dopo cessata quella; ma se il reo non conferma il delitto, è di nuovo torturato. Alcuni dottori ed alcune nazioni non permettono questa infame petizione di principio che per tre volte; altre nazioni ed altri dottori la lasciano ad arbitrio del giudice.

È superfluo di raddoppiare il lume citando gl' innumerevoli esempj d' innocenti, che rei si confessarono per gli spasimi della tortura: non vi è nazione, non vi è età, che non citi i suoi; ma nè gli uomini si cangiano, nè cavano conseguenze. Non vi è uomo, che abbia spinto le sue idee al di là dei bisogni della vita, che qualche volta non corra verso la natura, che con segrete e confuse voci a sè lo chiama; l'uso, il tiranno delle menti, lo respinge e lo spaventa.

Il secondo motivo è la tortura, che si dà ai supposti rei quando nel loro esame cadono in contraddizione, quasi che il timor della pena, l'incertezza del giudizio, l'apparato e la maestà del giudice, l'ignoranza comune a quasi tutti gli scellerati e gl' innocenti, non debbano probabilmente far cadere in contraddizione e l'innocente che teme, e il reo che cerca di coprirsi: quasi che le contraddizioni, comuni agli uomini quando sono tranquilli, non debbano moltiplicarsi nella turbazione dell'animo, tutto assorbito nel pensiero di salvarsi dall'imminente pericolo.

\* Dassi la tortura per discoprire, se il reo lo è di altri delitti fuori di quelli di cui è accusato; il che equivale a questo raziocinio: « Tu sei reo di un delitto, dunque è possibile che lo sii di cent' altri delitti: questo dubbio mi pesa; » voglio accertarmene col mio criterio di verità: le leggi ti tormentano perchè sei reo, perchè puoi esser reo, perchè voglio che tu sii reo. » \*

La tortura è data ad un accusato per discoprire i complici del suo delitto. Ma se è dimostrato ch' ella non è un mezzo opportuno per iscoprire la verità, come potrà ella servire a svelare i complici, che è una delle verità da scoprirsi?

Quasi che l' uomo che accusa sè stesso, non accusi più facilmente gli altri. È egli giusto il tormentare gli uomini per l' altrui delitto? Non si scopriranno i complici dall' esame de' testimonj, dall' esame del reo, dalle prove e dal corpo del delitto, in somma da tutti quei mezzi medesimi che debbono servire per accertare il delitto nell' accusato? I complici per lo più fuggono immediatamente dopo la prigionia del compagno; l' incertezza della loro sorte li condanna da sè sola all' esilio, e libera la nazione dal pericolo di nuove offese, mentre la pena del reo che è nelle forze ottiene l' unico suo fine, cioè di rimovere col terrore gli altri uomini da un simil delitto.

Un altro ridicolo motivo della tortura è la purgazione dell' infamia; cioè, un uomo giudicato infame dalle leggi deve confermare la sua deposizione collo slogamento delle sue ossa. Questo abuso non dovrebbe esser tollerato nel decimottavo secolo. Si crede che il dolore, che è una sensazione, purghi l' infamia, che è un mero rapporto morale. È egli forse un crogiuolo? e l' infamia è forse un corpo misto impuro? Ma l' infamia è un sentimento non soggetto nè alle leggi nè alla ragione, ma alla opinione comune. La tortura medesima cagiona una reale infamia a chi ne è la vittima. Dunque con questo metodo si toglierà l' infamia dando l' infamia.

Non è difficile il rimontare all' origine di questa ridicola legge, perchè gli assurdi stessi che sono da una nazione intera adottati, hanno sempre qualche relazione ad altre idee comuni e rispettate dalla nazione medesima. Sembra quest' uso preso dalle idee religiose e spirituali, che hanno tanta influenza sui pensieri degli uomini, sulle nazioni e sui secoli. Un dogma infallibile ci assicura, che le macchie contratte dall' umana debolezza e che non hanno meritata l' ira eterna del grand' Essere, debbono da un fuoco incomprendibile esser purgate. Ora l' infamia è una macchia civile; e come il dolore ed il fuoco tolgono le macchie spirituali ed incorporee, perchè gli spasimi della tortura non toglieranno la macchia civile, che è l' infamia? Io credo che la confessione del reo, che in alcuni tribunali si esige come essenziale alla condanna, abbia una ori-

gine non dissimile, perchè nel misterioso tribunale di penitenza la confessione dei peccati è parte essenziale del sacramento. Ecco come gli uomini abusano dei lumi più sicuri della rivelazione; e siccome questi sono i soli che sussistono nei tempi d'ignoranza, così ad essi ricorre la docile umanità in tutte le occasioni, e ne fa le più assurde e lontane applicazioni.

Queste verità sono state conosciute dai romani legislatori, presso i quali non trovasi usata alcuna tortura che su i soli schiavi, ai quali era tolta ogni personalità: sono adottate dall'Inghilterra, nazione in cui la gloria delle lettere, la superiorità del commercio e delle ricchezze e perciò della potenza, e gli esempj di virtù e di coraggio non ci lasciano dubitare della bontà delle leggi. La tortura è stata abolita nella Svezia: abolita da uno de' più saggi monarchi dell'Europa, che avendo portata la filosofia sul trono, legislatore amico de' suoi sudditi, gli ha resi uguali e liberi nella dipendenza delle leggi, che è la sola uguaglianza e libertà che possono gli uomini ragionevoli esigere nelle presenti combinazioni di cose. La tortura non è creduta necessaria dalle leggi degli eserciti, composti per la maggior parte della feccia delle nazioni, che sembrerebbono perciò doversene più d'ogni altro ceto servire. Strana cosa per chi non considera quanto sia grande la tirannia dell'uso, che le pacifiche leggi debbano apprendere dagli animi induriti alle stragi ed al sangue il più umano metodo di giudicare.

i e  
cri-  
l. § XIII. — Conosciute le prove e calcolata la certezza del delitto, è necessario concedere al reo il tempo e i mezzi opportuni per giustificarsi; ma tempo così breve che non pregiudichi alla prontezza della pena, che abbiamo veduto essere uno de' principali freni dei delitti. Un mal inteso amore dell'umanità sembra contrario a questa brevità di tempo; ma svanirà ogni dubbio se si rifletta, che i pericoli dell'innocenza crescono coi difetti della legislazione.

Ma le leggi devono fissare un certo spazio di tempo sì alla difesa del reo, che alle prove dei delitti: e il giudice diverrebbe legislatore s'egli dovesse decidere del tempo necessario

per provare un delitto. Parimente quei delitti atroci, dei quali lunga resta la memoria negli uomini, quando siano provati, non meritano alcuna prescrizione in favore del reo che si è sottratto colla fuga; ma i delitti minori ed oscuri devono togliere colla prescrizione l'incertezza della sorte di un cittadino, perchè l'oscurità in cui sono stati involti per lungo tempo i delitti toglie l'esempio della impunità, e rimane intanto il potere al reo di divenir migliore. Mi basta accennare questi principj, perchè non può fissarsi un limite preciso, che per una data legislazione e nelle date circostanze di una società: aggiungerò solamente, che, provata l'utilità delle pene moderate in una nazione, le leggi, che in proporzione dei delitti scemano o accrescono il tempo della prescrizione o il tempo delle prove, formando così della carcere medesima o del volontario esilio una parte di pena, somministreranno una facile divisione di poche pene dolci per un gran numero di delitti.

Ma questi tempi non cresceranno nella esatta proporzione dell'atrocità de' delitti, poichè la probabilità dei delitti è in ragione inversa della loro atrocità. Dovrà dunque scemarsi il tempo dell'esame, e crescere quello della prescrizione; il che porrebbe una contraddizione di quanto dissi, cioè, che possono darsi pene uguali a delitti diseguali, valutando il tempo della carcere o della prescrizione, precedenti la sentenza, come una pena. Per ispiegare al lettore la mia idea, distinguo due classi di delitti: la prima è quella dei delitti atroci, e questa comincia dall'omicidio, e comprende tutte le ulteriori scelleraggini: la seconda è quella dei delitti minori. Questa distinzione ha il suo fondamento nella natura umana. La sicurezza della propria vita è un diritto di natura; la sicurezza dei beni è un diritto di società. Il numero de' motivi che spingon gli uomini oltre il naturale sentimento di pietà, è di gran lunga minore al numero de' motivi che, per la naturale avidità di esser felici, li spingono a violare un diritto, che non trovano ne' loro cuori, ma nelle convenzioni della società. La massima differenza di probabilità di queste due classi esige che si regolino con diversi principj: nei delitti più

atroci, perchè più rari, deve sminuirsi il tempo dell' esame per l' accrescimento della probabilità dell' innocenza del reo, o deve crescere il tempo della prescrizione, perchè dalla definitiva sentenza dell' innocenza o reità di un uomo dipende il togliere la lusinga della impunità, di cui il danno cresce coll' atrocità del delitto. Ma nei delitti minori, scemandosi la probabilità dell' innocenza del reo, deve crescere il tempo dell' esame, e scemandosi il danno dell' impunità, deve diminuirsi il tempo della prescrizione. Una tale distinzione di delitti in due classi non dovrebbe ammettersi, se altrettanto scemasse il danno dell' impunità, quanto cresce la probabilità del delitto. \* Riflettasi che un accusato, di cui non consti nè l' innocenza nè la reità, benchè liberato per mancanza di prove, può soggiacere per il medesimo delitto a nuova cattura e a nuovi esami, se emanano nuovi indizj indicati dalla legge, finchè non passi il tempo della prescrizione fissata al suo delitto. Tale è almeno il temperamento che sembrami opportuno per difendere e la sicurezza e la libertà de' sudditi, essendo troppo facile che l' una non sia favorita a spese dell' altra, cosicchè questi due beni, che formano l' inalienabile ed ugual patrimonio di ogni cittadino, non sieno protetti e custoditi, l' uno dall' aperto o mascherato dispotismo, l' altro dalla turbolenta popolare anarchia. \*

Vi sono alcuni delitti che sono nel medesimo tempo frequenti nella società, e difficili a provarsi, e in questi la difficoltà della prova tien luogo della probabilità della innocenza, ed il danno della impunità essendo tanto meno valutabile, quanto la frequenza di questi delitti dipende da principj diversi dal pericolo dell' impunità, il tempo dell' esame e il tempo della prescrizione devono diminuirsi egualmente. Eppure gli adulterj, la greca libidine, che sono delitti di difficile prova, sono quelli che, secondo i principj ricevuti, ammettono le tiranniche presunzioni, *le quasiprove le semiprove* (quasi che un uomo potesse essere *seminnocente, o semireo*, cioè *semipunibile o semiassolvibile*), dove la tortura esercita il crudele suo impero nella persona dell' accusato, nei testimoni, e per fino in tutta la famiglia di un infelice, come con

iniqua freddezza insegnano alcuni dottori che si danno ai giudici per norma e per legge.

In vista di questi principi, strano parrà a chi non riflette che la ragione non è quasi mai stata la legislatrice delle nazioni, che i delitti o più atroci o più oscuri e chimerici, cioè quelli de' quali l'improbabilità è maggiore, sieno provati dalle congetture e dalle prove più deboli ed equivoche: quasi che le leggi e il giudice abbiano interesse, non di cercare la verità, ma di trovare il delitto; quasi che di condannare un innocente non vi sia tanto maggior pericolo, quanto la probabilità dell'innocenza supera quella del reato.

Manca nella maggior parte degli uomini quel vigore, necessario egualmente per i grandi delitti che per le grandi virtù, per cui pare che gli uni vadano sempre contemporanei colle altre in quelle nazioni che più si sostengono per l'attività del governo e delle passioni cospiranti al pubblico bene, che per la massa loro, o la costante bontà delle leggi. In queste le passioni indebolite sembran più atte a mantenere che a migliorare la forma di governo. Da ciò si cava una conseguenza importante, che non sempre in una nazione i grandi delitti provano il suo deperimento.

\* § XIV. — Perchè le leggi non puniscono l'intenzione, non è però che un delitto che cominci con qualche azione che manifesti la volontà di eseguirlo, non meriti una pena, benchè minore della dovuta all'esecuzione medesima del delitto. L'importanza di prevenire un attentato autorizza una pena: ma siccome tra l'attentato e l'esecuzione vi può essere un intervallo, così la pena maggiore riserbata al delitto consumato può dar luogo al pentimento.

Attenti  
complici  
impuni

Lo stesso dicasi quando siano più complici di un delitto, e non tutti esecutori immediati, ma per una diversa ragione. Quando più uomini si uniscono in un rischio, quanto egli sarà più grande, tanto più cercheranno che sia uguale per tutti; sarà dunque più difficile trovare chi si contenti d'esserne l'esecutore, correndo un rischio maggiore degli altri complici. La sola eccezione sarebbe nel caso che all'esecutore fosse fissato un premio;

avendo egli allora un compenso pel maggior rischio, la pena dovrebbe essere eguale. Tali riflessioni sembreran troppo metafisiche a chi non rifletterà essere utilissimo, che le leggi procurino meno motivi di accordo che sia possibile tra i compagni di un delitto.

Alcuni tribunali offrono l'impunità a quel complice di grave delitto che paleserà i suoi compagni. Un tale spediente ha i suoi inconvenienti e i suoi vantaggi. Gl'inconvenienti sono, che la nazione autorizza il tradimento, detestabile ancora fra gli scellerati, perchè sono meno fatali ad una nazione i delitti di coraggio che quelli di viltà; perchè il primo non è frequente; perchè non aspetta che una forza benefica e direttrice che lo faccia cospirare al ben pubblico; e la seconda è più comune e contagiosa, e sempre più si concentra in sè stessa. Di più, il tribunale fa vedere la propria incertezza, la debolezza della legge, che implora l'ajuto di chi la offende. I vantaggi sono, il prevenire delitti importanti, e che, essendo palesi gli effetti ed occulti gli autori, intimoriscono il popolo: di più si contribuisce a mostrare che, chi manca di fede alle leggi, cioè al pubblico, è probabile che manchi al privato. Sembrerebbemi che una legge generale, che promettesse l'impunità al complice palesatore di qualunque delitto, fosse preferibile ad una speciale dichiarazione in un caso particolare, perchè così preverrebbe le unioni col reciproco timore che ciascun complice avrebbe di non espor che sè medesimo; il tribunale non renderebbe audaci gli scellerati, che veggono in un caso particolare chiesto il loro soccorso. Una tal legge però dovrebbe accompagnare l'impunità col bando del delatore.... Ma invano tormento me stesso per distruggere il rimorso che sento autorizzando le sacrosante leggi, il monumento della pubblica confidenza, la base della morale umana, al tradimento ed alla dissimulazione. Qual esempio alla nazione sarebbe poi, se si mancasse alla impunità promessa, e che per dotte cavillazioni si strascinasse al supplizio, ad onta della fede pubblica, chi ha corrisposto all'invito delle leggi! Non sono rari nelle nazioni tali esempj, e perciò rari non sono coloro che non hanno di una nazione altra idea che di una

macchina complicata, di cui il più destro e il più potente ne muovono a lor talento gli ordigni; freddi ed insensibili a tutto ciò che forma la delizia delle anime tenere e sublimi, eccitano con imperturbabile sagacità i sentimenti più cari e le passioni più violenti, sì tosto che le veggono utili al loro fine, tasteggiando gli animi, come i musici gli stromenti.\*

§ XV. — † Dalla semplice considerazione delle verità fin Dolcezza  
delle pene. qui esposte egli è evidente, che il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, nè di disfare un delitto già commesso. Può egli in un corpo politico, che ben lungi di agire per passione è il tranquillo moderatore delle passioni particolari, può egli albergare questa inutile crudeltà, stromento del furore e del fanatismo, o dei deboli tiranni? Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo che non retrocede, le azioni già consumate? Il fine dunque non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini, e di rimovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque e quel metodo d'infliggerle deve esser prescelto, che, serbata la proporzione, farà una impressione più efficace e più durevole su gli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo.

Chi nel legger le storie non si raccapriccia d'orrore pei barbari ed inutili tormenti che da uomini che si chiamavano savj furono con freddo animo inventati ed eseguiti? Chi può non sentirsi fremere tutta la parte più sensibile nel vedere migliaia d'infelici, che la miseria, o voluta o tollerata dalle leggi, che hanno sempre favorito i pochi ed oltraggiato i molti, trasse ad un disperato ritorno nel primo stato di natura, o accusati di delitti impossibili e fabbricati dalla timida ignoranza, o rei non d'altro che di esser fedeli ai proprj principj, da uomini dotati dei medesimi sensi, e per conseguenza delle medesime passioni, con meditate formalità e con lente torture lacerati, giocondo spettacolo di una fanatica moltitudine? †

Perchè una pena ottenga il suo effetto, basta che il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto, e in questo eccesso di male dev'essere calcolata l'infallibilità della pena,

e la perdita del bene che il delitto produrrebbe: tutto il di più è dunque superfluo, e perciò tirannico. Gli uomini si regolano per la ripetuta azione dei mali che conoscono, e non su quelli che ignorano. Si facciano due nazioni, in una delle quali nella scala delle pene proporzionata alla scala dei delitti la pena maggiore sia la schiavitù perpetua, e nell'altra la ruota: io dico, che la prima avrà tanto timore della sua maggior pena, quanto la seconda; e se vi è una ragione di trasportar nella prima le pene maggiori della seconda, l'istessa ragione servirebbe per accrescere le pene di quest'ultima, passando insensibilmente dalla ruota ai tormenti più lenti e più studiati, e fino agli ultimi raffinamenti della scienza troppo conosciuta dai tiranni.

A misura che i supplizj diventano più crudeli, gli animi umani, che come i fluidi si mettono sempre a livello cogli oggetti che li circondano, s'incalliscono; e la forza sempre viva delle passioni fa che, dopo cent'anni di crudeli supplizj, la ruota spaventi tanto, quanto prima la prigione.

L'atrocità stessa della pena fa che si ardisca tanto di più per ischivarla, quanto è grande il male a cui si va incontro; fa che si commettano più delitti per fuggir la pena di un solo. I paesi e i tempi dei più atroci supplizj furono sempre quelli delle più sanguinose ed inumane azioni, poichè il medesimo spirito di ferocia che guidava la mano del legislatore, reggeva quella del parricida e del sicario: sul trono, dettava leggi di ferro ad anime atroci di schiavi che ubbidivano: nella privata oscurità, stimolava ad immolare i tiranni per crearne dei nuovi.

Due altre funeste conseguenze derivano dalla crudeltà delle pene, contrarie al fine medesimo di prevenire i delitti. La prima è, che non è sì facile il serbare la proporzione essenziale tra il delitto e la pena, perchè, quantunque un'industriosa crudeltà ne abbia variate moltissimo le specie, pure non possono oltrepassare quell'ultima forza a cui è limitata l'organizzazione e la sensibilità umana. Giunto che si sia a questo estremo, non si troverebbe a' delitti più dannosi e più atroci pena maggiore corrispondente, come sarebbe d'uopo

per prevenirli. L'altra conseguenza è, che l'impunità stessa nasce dall'atrocità dei supplizj. Gli uomini sono racchiusi fra certi limiti, si nel bene che nel male; ed uno spettacolo troppo atroce per l'umanità non può essere che un passeggero furore, ma non mai un sistema costante, quali debbono essere le leggi; che se veramente son crudeli, o si cangiano, o l'impunità fatale nasce dalle leggi medesime.

Conchiudo con questa riflessione, che la grandezza delle pene dev'essere relativa allo stato della nazione medesima. Più forti e sensibili devono essere le impressioni su gli animi induriti di un popolo appena uscito dallo stato selvaggio. Vi vuole il fulmine per abbattere un feroce leone, che si rivolta al colpo del fucile. Ma a misura che gli animi si ammoliscono nello stato di società, cresce la sensibilità, e crescendo essa, deve scemarsi la forza della pena, se costante vuol mantenersi la relazione tra l'oggetto e la sensazione.

§ XVI. — Questa inutile prodigalità di supplizj, che non ha mai resi migliori gli uomini, mi ha spinto ad esaminare se la pena di morte sia veramente utile e giusta in un governo bene organizzato. Qual può essere il diritto che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? Non certamente quello da cui risultano la sovranità e le leggi. Esse non sono che una somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno. Esse rappresentano la volontà generale, che è l'aggregato delle particolari. Chi è mai colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini l'arbitrio d'ucciderlo? Come mai nel minimo sacrificio della libertà di ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutt' i beni, la vita? E se ciò fu fatto, come si accorda un tal principio coll'altro, che l'uomo non è padrone di uccidersi? Ei doveva esserlo, se ha potuto dare altrui questo diritto, o alla società intera.

Della pena di morte.

Non è dunque la pena di morte un diritto, mentre ho dimostrato che tale esser non può; ma è una guerra della nazione con un cittadino, perchè giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere. Ma se dimostrerò non essere la morte nè utile nè necessaria, avrò vinto la causa dell'umanità.

La morte di un cittadino non può credersi necessaria che per due motivi. Il primo, quando, anche privo di libertà, egli abbia ancora tali relazioni e tal potenza, che interessi la sicurezza della nazione; quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita. La morte di qualche cittadino divien dunque necessaria quando la nazione ricupera o perde la sua libertà, o nel tempo dell'anarchia, quando i disordini stessi tengono luogo di leggi; ma durante il tranquillo regno delle leggi, in una forma di governo per la quale i voti della nazione sieno riuniti, ben munita al di fuori e al di dentro dalla forza e dalla opinione, forse più efficace della forza medesima, dove il comando non è che presso il vero sovrano, dove le ricchezze comprano piaceri e non autorità, io non veggio necessità alcuna di distruggere un cittadino, se non quando la di lui morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti; secondo motivo per cui può credersi giusta e necessaria la pena di morte.

Quando la sperienza di tutt' i secoli, nei quali l' ultimo supplizio non ha mai distolti gli uomini determinati dall' offendere la società, quando l' esempio dei cittadini romani e vent' anni di regno dell' imperatrice Elisabetta di Moscovia, nei quali diede ai padri dei popoli quest' illustre esempio, che equivale almeno a molte conquiste comprate col sangue dei figli della patria, non persuadessero gli uomini, a cui il linguaggio della ragione è sempre sospetto, ed efficace quello dell' autorità; basta consultare la natura dell' uomo per sentire la verità della mia asserzione.

Non è l' intensione della pena che fa il maggior effetto sull' animo umano, ma l' estensione di essa; perchè la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente mossa da minime ma replicate impressioni, che da un forte ma passeggero movimento. L' impero dell' abitudine è universale sopra ogni essere che sente; e come l' uomo parla e cammina e procaccia i suoi bisogni col di lei ajuto, così l' idee morali non si stampano nella mente che per durevoli ed iterate percosse. Non è il terribile ma passeggero spettacolo della morte di uno scel-

lerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che divenuto bestia di servizio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offeso, che è il freno più forte contro i delitti. Quell'efficace, perchè spessissimo ripetuto, ritorno sopra di noi medesimi: *Io stesso sarò ridotto a così lunga e misera condizione, se commetterò simili misfatti*, è assai più possente, che non l'idea della morte, che gli uomini veggono sempre in una oscura lontananza.

La pena di morte fa un'impressione, che colla sua forza non supplisce alla pronta dimenticanza naturale all'uomo anche nelle cose più essenziali, ed accelerata dalle passioni. Regola generale: le passioni violente sorprendono gli uomini, ma non per lungo tempo, e però sono atte a fare quelle rivoluzioni che di uomini comuni ne fanno o dei Persiani o dei Lacedemoni; ma in un libero e tranquillo governo le impressioni debbono essere più frequenti che forti.

La pena di morte diviene uno spettacolo per la maggior parte, e un oggetto di compassione mista di sdegno per alcuni; ambidue questi sentimenti occupano più l'animo degli spettatori, che non il salutare terrore che la legge pretende ispirare. Ma nelle pene moderate e continue, il sentimento dominante è l'ultimo, perchè è il solo. Il limite che fissar dovrebbe il legislatore al rigor delle pene, sembra consistere nel sentimento di compassione, quando comincia a prevalere su di ogni altro nell'animo degli spettatori d'un supplizio più fatto per essi che per il reo.

\* Perchè una pena sia giusta non deve avere che quei soli gradi d'intensione che bastano a rimuovere gli uomini dai delitti: ora non vi è alcuno che, riflettendovi, scegliere possa la totale e perpetua perdita della propria libertà, per quanto avvantaggioso possa essere un delitto: dunque l'intensione della pena di schiavitù perpetua sostituita alla pena di morte ha ciò che basta per rimuovere qualunque animo determinato. Aggiungo che ha di più. Moltissimi risguardano la morte con viso tranquillo e fermo; chi per fanatismo, chi per vanità, che quasi sempre accompagna l'uomo al di là della tomba; chi per un ultimo e disperato tentativo o di non vivere o di

sortir di miseria; ma nè il fanatismo, nè la vanità stanno fra i ceppi o le catene, sotto il bastone, sotto il giogo, in una gabbia di ferro; e il disperato non finisce i suoi mali, ma li comincia.

L'animo nostro resiste più alla violenza, ed agli estremi ma passeggeri dolori, che al tempo ed alla incessante noja; perchè egli può, per dir così, condensar tutto sè stesso per un momento, per respinger i primi: ma la vigorosa di lui elasticità non basta a resistere alla lunga e ripetuta azione dei secondi. Colla pena di morte, ogni esempio che si dà alla nazione suppone un delitto; nella pena di schiavitù perpetua, un sol delitto dà moltissimi e durevoli esempj; e se egli è importante che gli uomini veggano spesso il poter delle leggi, le pene di morte non debbono essere molto distanti fra di loro: dunque suppongono la frequenza dei delitti; dunque, perchè questo supplizio sia utile, bisogna che non faccia su gli uomini tutta l'impressione che far dovrebbe, cioè che sia utile e non utile nel medesimo tempo. Chi dicesse che la schiavitù perpetua è dolorosa quanto la morte, e perciò egualmente crudele, io risponderò che, sommando tutt' i momenti infelici della schiavitù, lo sarà forse anche di più; ma questi sono stesi sopra tutta la vita, e quella esercita tutta la sua forza in un momento: ed è questo il vantaggio della pena di schiavitù, che spaventa più chi la vede che chi la soffre; perchè il primo considera tutta la somma dei momenti infelici, ed il secondo è dalla infelicità del momento presente distratto dalla futura. Tutti i mali s'ingrandiscono nella immaginazione, e chi soffre trova delle risorse e delle consolazioni, non conosciute e non credute dagli spettatori, che sostituiscono la propria sensibilità all'animo incallito dell'infelice.\*

Ecco presso a poco il ragionamento che fa un ladro o un assassino, i quali non hanno altro contrappeso per non violare le leggi, che la forza o la ruota. So che lo sviluppare i sentimenti del proprio animo è un'arte che si apprende colla educazione; ma perchè un ladro non saprebbe esprimere bene i suoi principj, non perciò essi agiscono meno. « Quali sono » queste leggi, che io debbo rispettare, che lasciano un così

grande intervallo tra me e il ricco? egli mi nega un soldo che gli cerco, e si seusa col comandarmi un travaglio che non conosce. Chi ha fatte queste leggi? uomini ricchi e potenti, che non si sono mai degnati visitare le squallide capanne del povero, che non hanno mai diviso un ammuffato pane fra le innocenti grida degli affamati figliuoli e le lagrime della moglie. Rompiamo questi legami, fatali alla maggior parte, ed utili ad alcuni pochi ed indolenti tiranni; attacchiamo l'ingiustizia nella sua sorgente. Ritorrerò nel mio stato d'indipendenza naturale: vivrò libero e felice per qualche tempo coi frutti del mio coraggio e della mia industria: verrà forse il giorno del dolore e del pentimento; ma sarà breve questo tempo, ed avrò un giorno di stento per molti anni di libertà e di piaceri. Re di un picciol numero, correggerò gli errori della fortuna, e vedrò questi tiranni impallidire e palpitare alla presenza di colui, che con un insultante fasto posponevano ai loro cavalli, ai loro cani. Allora la religione si affaccia alla mente dello scelerato che abusa di tutto, e presentandogli un facile pentimento ed una quasi certezza di eterna felicità, diminuisce di molto l'orrore di quell'ultima tragedia.

Ma colui che si vede avanti agli occhi un gran numero d'anni, o anche tutto il corso della vita, che passerebbe nella schiavitù e nel dolore in faccia a' suoi concittadini co' quali vive libero e sociabile, schiavo di quelle leggi dalle quali era protetto, fa un utile paragone di tutto ciò colla incertezza dell'esito de' suoi delitti, colla brevità del tempo in cui ne goderebbe i frutti. L'esempio continuo di quelli che attualmente vede vittime della propria inavvedutezza, gli fa una impressione assai più forte, che non lo spettacolo di un supplizio che lo indurisce più che non lo corregge.

Non è utile la pena di morte per l'esempio di atrocità che dà agli uomini. Se le passioni, o la necessità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi moderatrici della condotta degli uomini non dovrebbero aumentare il fiero esempio, tanto più funesto, quanto la morte legale è data con istudio e con formalità. Parmi un assurdo, che le

leggi, che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettano uno esse medesime, e che, per allontanare i cittadini dall'assassinio, ne ordinino un pubblico. Quali sono le vere e le più utili leggi? Quei patti e quelle condizioni che tutti vorrebbero osservare e proporre, mentre tace la voce, sempre ascoltata, dell'interesse privato, o si combina con quello del pubblico. Quali sono i sentimenti di ciascuno sulla pena di morte? Leggiamoli negli atti d'indignazione e di disprezzo con cui ciascuno guarda il carnefice, che è pure un innocente esecutore della pubblica volontà, un buon cittadino che contribuisce al ben pubblico, lo stromento necessario alla pubblica sicurezza al di dentro, come i valorosi soldati al di fuori. Qual è dunque l'origine di questa contraddizione? E perchè è indelebile negli uomini questo sentimento ad onta della ragione? Perchè gli uomini nel più segreto dei loro animi, parte che più d'ogni altra conserva ancor la forma originale della vecchia natura, hanno sempre creduto non esser la vita propria in potestà di alcuno, fuori che della necessità, che col suo scettro di ferro regge l'universo.

Che debbon pensare gli uomini nel vedere i savj magistrati e i gravi sacerdoti della giustizia, che con indifferente tranquillità fanno trascinare con lento apparato un reo alla morte, e mentre un misero spasima nelle ultime angosce, aspettando il colpo fatale, passa il giudice con insensibile freddezza, e fors' anche con segreta compiacenza della propria autorità, a gustare i comodi e i piaceri della vita? Ah, diranno essi, « queste leggi non sono che i pretesti della forza, e le mediate e crudeli formalità della giustizia non sono che un linguaggio di convenzione per immolarci con maggior sicurezza, come vittime destinate in sacrificio all'idolo insaziabile del dispotismo. L'assassinio, che ci vien predicato come un terribile misfatto, lo veggiamo pure senza ripugnanza e senza furore adoperato. Prevaliamoci dell'esempio. Ci pareva la morte violenta una scena terribile nelle descrizioni che ce ne venivan fatte, ma la veggiamo un affare di momento. Quanto lo sarà meno in chi, non aspettandola, ne risparmia quasi tutto ciò che ha di doloroso? »

Tali sono i funesti paralogismi che, se non con chiarezza, confusamente almeno, fanno gli uomini disposti ai delitti, nei quali, come abbiám veduto, l'abuso della religione può più che la religione medesima.

Se mi si opponesse l'esempio di quasi tutti i secoli e di quasi tutte le nazioni che hanno data pena di morte ad alcuni delitti, io risponderò, ch'egli si annienta in faccia alla verità, contro della quale non vi ha prescrizione; che la storia degli uomini ci dà l'idea di un immenso pelago di errori, fra i quali poche e confuse e a grand' intervalli distanti verità soprannuotano. Gli umani sacrificj furon comuni a quasi tutte le nazioni, e chi oserà perciò scusarli? Che alcune poche società, e per poco tempo solamente, si sieno astenute dal dare la morte, ciò mi è piuttosto favorevole che contrario, perchè ciò è conforme alla fortuna delle grandi verità, la durata delle quali non è che un lampo in paragone della lunga e tenebrosa notte che involge gli uomini. Non è ancor giunta l'epoca fortunata, in cui la verità, come finora l'errore, appartenga al maggior numero, e da questa legge universale non ne sono andate esenti finora che le sole verità che la sapienza infinita ha voluto divider dalle altre col rivelarle.

La voce di un filosofo è troppo debole contro i tumulti e le grida di tanti che sono guidati dalla cieca consuetudine; ma i pochi saggi che sono sparsi sulla faccia della terra, mi faranno eco nell'intimo de' loro cuori; e se la verità potesse fra gl'infiniti ostacoli che l'allontanano da un monarca, mal grado suo, giungere fino al suo trono, sappia ch'ella vi arriva co' voti segreti di tutti gli uomini; sappia che tacerà in faccia a lui la sanguinosa fama dei conquistatori; e che la giusta posterità gli assegna il primo luogo tra i pacifici trofei dei Titi, degli Antonini e dei Trajani.

Felice l'umanità, se per la prima volta le si dettassero leggi, ora che veggiamo sedere sui troni di Europa monarchi benefici, animatori delle pacifiche virtù, delle scienze, delle arti, padri de' loro popoli, cittadini coronati, l'aumento dell'autorità de' quali forma la felicità de' sudditi, perchè toglie quell'intermediario dispotismo, più crudele perchè men sicuro,

da cui venivano soffocati i voti sempre sinceri del popolo, e sempre fausti quando possono giungere al trono! Se essi, dico, lascian sussistere le antiche leggi, ciò nasce dalla difficoltà infinita di togliere dagli errori la venerata ruggine di molti secoli: ciò è un motivo per i cittadini illuminati di desiderare con maggior ardore il continuo accrescimento della loro autorità.

**Bando e confische.** § XVII. — Chi turba la tranquillità pubblica, chi non ubbidisce alle leggi, cioè alle condizioni con cui gli uomini si soffrono scambievolmente e si difendono, quegli dev' essere escluso dalla società, cioè deve esserne bandito.

† Sembra che il bando dovrebbe esser dato a coloro i quali, accusati di un atroce delitto, hanno una grande probabilità, ma non la certezza contro di loro di esser rei; ma per ciò fare è necessario uno statuto, il meno arbitrario e il più preciso che sia possibile, il quale condanni al bando chi ha messo la nazione nella fatale alternativa o di temerlo o di offenderlo, lasciandogli però il sacro diritto di provare l'innocenza sua. Maggiori dunque dovrebbero essere i motivi contro un nazionale che contro un forestiere, contro un incolpato per la prima volta, che contro chi lo fu più volte. †

Ma chi è bandito ed escluso per sempre dalla società di cui era membro, dev' egli essere privato dei suoi beni? una tal questione è suscettibile di differenti aspetti. Il perdere i beni è una pena maggiore di quella del bando; vi debbono dunque essere alcuni casi in cui, proporzionalmente a' delitti, vi sia la perdita di tutto o di parte dei beni, ed alcuni no. La perdita del tutto sarà quando il bando intimato dalla legge sia tale, che annienti tutt' i rapporti che vi sono tra la società e un cittadino delinquente: allora muore il cittadino e resta l' uomo: e rispetto al corpo politico deve produrre lo stesso effetto che la morte naturale. Parrebbe dunque che i beni tolti al reo dovessero toccare ai legittimi successori, piuttosto che al principe: poichè la morte ed un tal bando sono lo stesso, riguardo al corpo politico. Ma non è per questa sottigliezza che oso disapprovare le confische dei beni. Se

alcuni hanno sostenuto, che le confische sieno state un freno alle vendette ed alle prepotenze private, non riflettono che, quantunque le pene producono un bene, non però sono sempre giuste, perchè, per esser tali, debbono esser necessarie; ed un' utile ingiustizia non può esser tollerata da quel legislatore che vuol chiudere tutte le porte alla vigilante tirannia, che lusinga col bene momentaneo e colla felicità di alcuni illustri, sprezzando l'esterminio futuro e le lagrime d'infiniti oscuri. Le confische mettono un prezzo sulle teste dei deboli, fanno soffrire all'innocente la pena del reo, e pongono gl'innocenti medesimi nella disperata necessità di commettere i delitti. Qual più tristo spettacolo, che una famiglia trascinata all'infamia ed alla miseria dai delitti di un capo, alla quale la sommissione ordinata dalle leggi impedirebbe il prevenirli, quando anche vi fossero i mezzi per farlo!

§ XVIII. — L'infamia è un segno della pubblica disapprovazione, che priva il reo de' pubblici voti, della confidenza della patria, e di quella quasi fraternità che la società ispira. Infamia. Ella non è in arbitrio della legge. Bisogna dunque che l'infamia che infligge la legge, sia la stessa che quella che nasce da' rapporti delle cose; la stessa che ispirano la morale universale, o la particolare dipendente dai sistemi particolari, legislatori delle volgari opinioni e di quella tal nazione. Se l'una è differente dall'altra, o la legge perde la pubblica venerazione o le idee della morale e della probità svaniscono ad onta delle declamazioni che mai non resistono agli esempj. Chi dichiara infami, azioni per sè indifferenti, sminuisce l'infamia delle azioni che sono veramente tali.

† Le pene corporali e dolorose non devono darsi a quei delitti che, fondati sull'orgoglio, traggono dal dolore stesso gloria ed alimento, ai quali convengono il ridicolo e l'infamia, pene che frenano l'orgoglio dei fanatici coll'orgoglio degli spettatori, e dalla tenacità delle quali appena con lenti ed ostinati sforzi la verità stessa si libera. Così forze opponendo a forze, ed opinioni a opinioni, il saggio legislatore rompe l'ammirazione e la sorpresa del popolo, cagionata da un falso

principio, i ben dedotti conseguenti del quale sogliono velarne al volgo l'originaria assurdità. †

Le pene d'infamia non debbono essere nè troppo frequenti, nè cadere sopra un gran numero di persone in una volta: non il primo, perchè gli effetti reali e troppo frequenti delle cose di opinione indeboliscono la forza dell'opinione medesima; non il secondo, perchè l'infamia di molti si risolve nella infamia di nessuno.

Ecco la maniera di non confondere i rapporti e la natura invariabile delle cose, che non essendo limitata dal tempo, ed operando incessantemente, confonde e svolge tutti i limitati regolamenti che da lei si scostano. Non sono le sole arti di gusto e di piacere che hanno per principio universale l'imitazione fedele della natura; ma la politica istessa, almeno la vera e la durevole, è soggetta a questa massima generale, poichè ella non è altro che l'arte di meglio dirigere e di rendere cospiranti i sentimenti immutabili degli uomini.

rontezza  
e pene.

§ XIX. — Quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile. Dico più giusta, perchè risparmia al reo gl'inutili e fieri tormenti dell'incertezza, che crescono col vigore della immaginazione e col sentimento della propria debolezza; più giusta, perchè la privazione della libertà essendo una pena, essa non può precedere la sentenza, se non quanto la necessità lo chiede. La carcere è dunque la semplice custodia di un cittadino, finchè sia giudicato reo; e questa custodia essendo essenzialmente penosa, deve durare il minor tempo possibile e dev'esser meno dura che si possa. Il minor tempo dev'essere misurato e dalla necessaria durata del processo, e dalla anzianità di chi ha un diritto di esser prima giudicato. La strettezza della carcere non può essere che la necessaria o per impedire la fuga, o per non occultare le prove dei delitti. Il processo medesimo dev'esser finito nel più breve tempo possibile. Qual più crudele contrasto, che l'indolenza di un giudice e le angosce di un reo? i comodi e i piaceri di un insensibile magistrato da una parte, e dall'altra le lagrime, lo squal-

lore di un prigioniero? In generale il peso della pena e la conseguenza di un delitto dev' essere la più efficace per gli altri e la meno dura che sia possibile per chi la soffre; perchè non si può chiamare legittima società quella dove non sia principio infallibile, che gli uomini si siano voluti assoggettare ai minori mali possibili.

Ho detto che la prontezza della pena è più utile, perchè, quanto è minore la distanza del tempo che passa tra la pena ed il misfatto, tanto è più forte e più durevole nell'animo umano l'associazione di queste idee, *Delitto e Pena*, talchè insensibilmente si considerano, uno come cagione e l'altra come effetto necessario immancabile. Egli è dimostrato, che l'unione delle idee è il cemento che forma tutta la fabbrica dell'intelletto umano, senza di cui il piacere ed il dolore sarebbero sentimenti isolati e di nessun effetto. Quanto più gli uomini si allontanano dalle idee generali e dai principj universali, cioè quanto più sono volgari, tanto più agiscono, per le immediate e più vicine associazioni trascurando le più remote e complicate, che non servono che agli uomini fortemente appassionati per l'oggetto a cui tendono, poichè la luce dell'attenzione rischiarava un solo oggetto, lasciando gli altri oscuri. Servono parimente alle menti più elevate, perchè hanno acquistata l'abitudine di scorrere rapidamente su molti oggetti in una volta, ed hanno la facilità di far contrastare molti sentimenti parziali gli uni cogli altri, talchè il risultato, che è l'azione, è meno pericoloso ed incerto.

Egli è dunque di somma importanza la vicinanza del delitto e della pena, se si vuole che nelle rozze menti volgari, alla seducente pittura di un tal delitto vantaggioso, immediatamente riscuotasi l'idea associata della pena. Il lungo ritardo non produce altro effetto, che di sempre più disgiungere queste due idee; e quantunque faccia impressione il castigo di un delitto, \* la fa meno come castigo che come spettacolo, \* e non la fa che dopo indebolito negli animi degli spettatori l'orrore di un tal delitto particolare, che servirebbe a rinforzare il sentimento della pena.

Un altro principio serve mirabilmente a stringer sempre

più l'importante connessione tra il misfatto e la pena; cioè, che questa sia conforme, quanto più si possa, alla natura del delitto. Questa analogia facilita mirabilmente il contrasto che dev'essere tra la spinta al delitto, e la ripercussione della pena, cioè che questa allontani e conduca l'animo ad un fine opposto di quello, per dove cerca d'incamminarlo la seducente idea della infrazione della legge.

† Sogliono i rei di delitti più leggieri essere puniti o nella oscurità di una prigione, o mandati a dare esempio, con una lontana e però quasi inutile schiavitù, a nazioni che non hanno offeso. Se gli uomini non s'inducono in un momento a commettere i più gravi delitti, la pubblica pena di un gran misfatto sarà considerata dalla maggior parte come straniera ed impossibile ad accadere; ma la pubblica pena dei delitti più leggieri, ed a' quali l'animo è più vicino, farà una impressione che, distogliendolo da questi, lo allontani vie più da quelli. Le pene non devono solamente esser proporzionate fra loro ed ai delitti nella forza, ma anche nel modo d'infiggerle. †

Certezza  
delle pe-  
ne. Gra-  
zie.

† § XX. — Uno dei più grandi freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma la infallibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza dei magistrati, e quella severità di un giudice inesorabile, che, per essere un'utile virtù, dev'essere accompagnata da una dolce legislazione. La certezza di un castigo, benchè moderato, farà sempre una maggiore impressione, che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza della impunità; perchè i mali anche minimi, quando son certi, spaventano sempre gli animi umani, e la speranza, dono celeste che sovente ci tien luogo di tutto, ne allontana sempre l'idea dei maggiori, massimamente quando l'impunità, che l'avarizia e la debolezza spesso accordano, ne aumenti la forza.

Alcuni liberano dalla pena di un piccolo delitto, quando la parte offesa lo perdoni: atto conforme alla beneficenza ed alla umanità, ma contrario al ben pubblico, quasi che un cittadino privato potesse egualmente togliere colla sua remissione la necessità dell'esempio, come può condonare il risarcimento

dell' offesa. Il diritto di far punire non è di un solo, ma di tutt' i cittadini, o del sovrano. Egli non può che rinunciare alla sua porzione di diritto, ma non annullare quella degli altri.

A misura che le pene divengono più dolci, la clemenza ed il perdono diventano meno necessarij. Felice la nazione nella quale sarebbero funesti! La clemenza dunque, quella virtù che è stata talvolta per un sovrano il supplemento di tutti i doveri del trono, dovrebbe esser esclusa in una perfetta legislazione, dove le pene fossero dolci, ed il metodo di giudicare regolare e spedito. Questa verità sembrerà dura a chi vive nel disordine del sistema criminale, dove il perdono e le grazie sono necessarie in proporzione dell' absurdità delle leggi, e dell' atrocità delle condanne. Questa è la più bella prerogativa del trono; questo è il più desiderabile attributo della sovranità, e questa è la tacita disapprovazione, che i benefici dispensatori della pubblica felicità danno ad un codice, che con tutte le imperfezioni ha in suo favore il pregiudizio dei secoli, il voluminoso ed imponente corredo d' infiniti commentatori, il grave apparato dell' eterne formalità, e l' adesione de' più insinuanti e meno temuti semidotti. Ma si consideri che la clemenza è la virtù del legislatore, e non dello esecutore delle leggi; che deve risplendere nel codice, non già nei giudizj particolari; che il far vedere agli uomini che si possono perdonare i delitti, o che la pena non ne è la necessaria conseguenza, è un fomentare la lusinga dell' impunità, è un far credere che, potendosi perdonare, le condanne non perdonate sieno piuttosto violenze della forza che emanazioni della giustizia. Che dirassi poi quando il principe dona le grazie, cioè la pubblica sicurezza ad un particolare, e che un atto privato di non illuminata beneficenza forma un pubblico decreto d' impunità? Siano dunque inesorabili le leggi, inesorabili gli esecutori di esse ne' casi particolari; ma sia dolce, indulgente, umano il legislatore. Saggio architetto, faccia sorgere il suo edificio sulla base dell' amor proprio, e l' interesse generale sia il risultato degl' interessi di ciascuno, e non sarà costretto con leggi parziali e con rimedj tumultuosi a sepa-

rare ad ogni momento il ben pubblico dal bene de' particolari, e ad alzare il simulacro della salute pubblica sul timore e sulla diffidenza: profondo e sensibile filosofo, lasci che gli uomini, che i suoi fratelli godano in pace quella piccola porzione di felicità, che l'immenso sistema stabilito dalla prima Cagione, da QUELLO CHE È, fa loro godere in quest' angolo dell' universo. †

Asili.

§ XXI. — Mi restano ancora due questioni da esaminare; l'una, se gli asili sieno giusti, e se il patto di rendersi fra le nazioni reciprocamente i rei, sia utile o no. Dentro ai confini di un paese non deve esservi alcun luogo indipendente dalle leggi. La forza di esse seguir deve ogni cittadino, come l'ombra segue il suo corpo. L'impunità e l'asilo non differiscono che di più e meno: e come l'impressione della pena consiste più nella sicurezza d'incontrarla che nella forza di essa, gli asili invitano più ai delitti di quello che le pene non allontanano. Moltiplicare gli asili è formare tante piccole sovranità; perchè dove non sono leggi che comandano, ivi possono formarsene delle nuove ed opposte alle comuni, e però uno spirito opposto a quello del corpo intero della società. Tutte le istorie fanno vedere, che dagli asili sortirono grandi rivoluzioni negli Stati e nelle opinioni degli uomini.

† Alcuni hanno sostenuto, che in qualunque luogo commettasi un delitto, cioè un'azione contraria alle leggi, possa essere punito; quasi che il carattere di suddito fosse indelebile, cioè sinonimo, anzi peggiore di quello di schiavo; quasi che uno potesse esser suddito di un dominio, ed abitare in un altro, e che le di lui azioni potessero senza contraddizione essere subordinate a due sovrani e a due diritti sovente contraddittorj. Alcuni credono parimente che un'azione crudele fatta, per esempio, a Costantinopoli possa esser punita a Parigi, per l'astratta ragione, che chi offende l'umanità merita di avere tutta l'umanità inimica, e l'esecrazione universale; quasi che i giudici fossero vindici della sensibilità degli uomini, e non piuttosto dei patti che li legano fra di loro. Il luogo della pena è il luogo del delitto, perchè ivi solamente, e non altr-

ve, gli uomini sono sforzati di offendere un privato per prevenire l' offesa pubblica. Uno scellerato, ma che non ha rotti i patti di una società, di cui non era membro, può essere temuto e però dalla forza superiore della società esiliato ed escluso, ma non punito colla formalità delle leggi, vindici dei patti, non della malizia intrinseca delle azioni. †

Ma se sia utile il rendersi reciprocamente i rei fra le nazioni, io non arderei decidere questa questione, finchè le leggi conformi ai bisogni dell' umanità, le pene più dolci, ed estinta la dipendenza dall' arbitrio e dalla opinione, non rendono sicura l' innocenza oppressa e la detestata virtù: finchè la tirannia non venga del tutto dalla ragione universale, che sempre più unisce gli interessi del trono e dei sudditi, confinata nelle vaste pianure dell' Asia: quantunque la persuasione di non trovare un palmo di terra che perdoni ai veri delitti, sarebbe un mezzo efficacissimo per prevenirli.

§ XXII. — L' altra questione è, se sia utile il mettere a

Della taglia.

prezzo la testa di un uomo conosciuto reo, ed armando il braccio di ciascun cittadino, farne un carnefice. O il reo è fuori de' confini, o al di dentro. Nel primo caso il sovrano stimola i cittadini a commettere un delitto, e gli espone ad un supplizio, facendo così un' ingiuria ed un' usurpazione di autorità negli altrui dominj, ed autorizza in questa maniera le altre nazioni a far lo stesso con lui. Nel secondo, mostra la propria debolezza. Chi ha la forza per difendersi, non cerca di comprarla. Di più un tal editto sconvolge tutte le idee di morale e di virtù, che ad ogni minimo vento svaniscono nell' animo umano. Ora le leggi invitano al tradimento, ed ora lo puniscono: con una mano il legislatore stringe i legami di famiglia, di parentela, di amicizia; e coll' altra premia chi li rompe e chi li sprezza; sempre contraddittorio a sè medesimo, ora invita alla fiducia gli animi sospettosi degli uomini, ora sparge la diffidenza in tutti i cuori. Invece di prevenire un delitto, ne fa nascer cento. Questi sono gli espedienti delle nazioni deboli, le leggi delle quali non sono che istantanee riparazioni di un edificio ruinoso che crolla da ogni parte. A

misura che crescono i lumi in una nazione, la buona fede e la confidenza reciproca divengono necessarie, e sempre più tendono a confondersi colla vera politica. Gli artifizj, le cabale, le strade oscure ed indirette, sono per lo più prevedute, e la sensibilità di tutti rintuzza la sensibilità di ciascuno in particolare. I secoli d'ignoranza medesimi, nei quali la morale pubblica piega gli uomini ad ubbidire alla privata, servono d'istruzione e di sperienza ai secoli illuminati. Ma le leggi che premiano il tradimento, e che eccitano una guerra clandestina spargendo il sospetto reciproco fra i cittadini, si oppongono a questa così necessaria riunione della morale e della politica, a cui gli uomini dovrebbero la loro felicità, le nazioni la pace, e l'universo qualche più lungo intervallo di tranquillità e di riposo ai mali che vi passeggiano sopra.

Proporzio- § XXIII. — Non solamente è interesse comune che non si  
ne fra i commettano delitti, ma che siano più rari a proporzione del  
delitti e male che arrecano alla società. Dunque più forti debbono es-  
le pene. sere gli ostacoli, che rispingono gli uomini dai delitti, a mi-  
sura che sono contrarj al ben pubblico, ed a misura delle  
spinte che li portano ai delitti. Dunque vi deve essere una  
proporzione fra i delitti e le pene. •

† Se il piacere e il dolore sono i motori degli esseri sensibili, se tra i motivi che spingono gli uomini anche alle più sublimi operazioni, furono destinati dall'invisibile legislatore il premio e la pena, dalla inesatta distribuzione di queste nascerà quella tanto meno osservata contraddizione quanto più comune, che le pene puniscono i delitti che hanno fatto nascere. Se una pena eguale è destinata a due delitti che disugualmente offendono la società, gli uomini non troveranno un più forte ostacolo per commettere il maggior delitto, se con esso trovino unito un maggior vantaggio. Chiunque vedrà stabilita la medesima pena di morte, per esempio, a chi uccide un fagiano, ed a chi assassina un uomo, o falsifica uno scritto importante, non farà alcuna differenza tra questi delitti, distruggendosi in questa maniera i sentimenti morali, opera di molti secoli e di molto sangue, lentissimi e difficili a

prodursi nell'animo umano, per far nascere i quali fu creduto necessario l'ajuto de' più sublimi motivi, e un tanto apparato di gravi formalità. †

È impossibile di prevenire tutti i disordini nell'universal combattimento delle passioni umane. Essi crescono in ragion composta della popolazione e dell'incrocicchiamiento degl'interessi particolari, che non è possibile di dirigere geometricamente alla pubblica utilità. Alla esattezza matematica bisogna sostituire nell'aritmetica politica il calcolo delle probabilità. † Si getti uno sguardo sulle storie, e si vedranno crescere i disordini coi confini degli imperj: e scemando nell'istessa proporzione il sentimento nazionale, la spinta verso i delitti cresce in ragione dell'interesse che ciascuno prende ai disordini medesimi; perciò la necessità di aggravare le pene si va, per questo motivo, sempre più aumentando. †

Quella forza simile alla gravità che ci spinge al nostro ben essere, non si trattiene che a misura degli ostacoli che le sono opposti. Gli effetti di questa forza sono la confusa serie delle azioni umane: se queste si urtano scambievolmente e si offendono, le pene che io chiamerei *ostacoli politici*, ne impediscono il cattivo effetto senza distruggere la causa impellente, ch'è la sensibilità medesima inseparabile dall'uomo, e il legislatore fa come l'abile architetto, di cui l'ufficio è di opporsi alle direzioni ruinosose della gravità, e di far cospirare quelle che contribuiscono alla forza dell'edificio.

Data la necessità della riunione degli uomini, dati i patti che necessariamente risultano dalla opposizione medesima degl'interessi privati, trovasi una scala di disordini, dei quali il primo grado consiste in quelli che distruggono immediatamente la società, e l'ultimo nella minima ingiustizia possibile, fatta ai privati membri di essa. Tra questi estremi sono comprese tutte le azioni opposte al ben pubblico, che chiamansi delitti, e tutte vanno per gradi insensibili decrescendo dal più sublime al più infimo. Se la geometria fosse adattabile alle infinite ed oscure combinazioni delle azioni umane, vi dovrebbe essere una scala corrispondente di pene, che discendesse dalla più forte alla più debole. Se vi fosse una scala esatta ed uni-

versale delle pene e dei delitti, avremmo una probabile e comune misura dei gradi di tirannia e di libertà, del fondo di umanità o di malizia delle diverse nazioni. Ma basterà al saggio legislatore di segnarne i punti principali senza turbare l'ordine, non decretando ai delitti del primo grado le pene dell'ultimo. †

Misura dei delitti.

§ XXIV. — Abbiamo veduto qual sia la vera misura dei delitti, cioè *il danno della società*. Questa è una di quelle palpabili verità, che, quantunque non abbian bisogno nè di quadranti nè di telescopj per essere scoperte, ma sieno alla portata di ciascun mediocre intelletto, pure, per una meravigliosa combinazione di circostanze, non sono con decisa sicurezza conosciute che da alcuni pochi pensatori, uomini di ogni nazione e di ogni secolo. Ma le opinioni asiatiche, ma le passioni vestite di autorità e di potere hanno, il più delle volte per insensibili spinte, alcune poche per violenti impressioni sulla timida credulità degli uomini, dissipate le semplici nozioni, che forse formavano la prima filosofia delle nascenti società, ed a cui la luce di questo secolo sembra che ci riconduca, con quella maggior fermezza però, che può esser somministrata da un esame geometrico, da mille funeste sperienze e dagli ostacoli medesimi.

Errarono coloro che credettero vera misura dei delitti l'intenzione di chi li commette. Questa dipende dalla impressione attuale degli oggetti e dalla precedente disposizione della mente: esse variano in tutti gli uomini, e in ciascun uomo, colla velocissima successione delle idee, delle passioni e delle circostanze. Sarebbe dunque necessario formare non solo un codice particolare per ciascun cittadino, ma una nuova legge ad ogni delitto. Qualche volta gli uomini colla migliore intenzione fanno il maggior male alla società: e alcune volte colla più cattiva volontà ne fanno il maggior bene.

Altri misurano i delitti più dalla dignità della persona offesa, che dalla loro importanza riguardo al ben pubblico. Se questa fosse la vera misura dei delitti, una irriverenza all'Essere degli esseri dovrebbe più atrocemente punirsi, che l'as-

sassinio di un monarca, la superiorità della natura essendo un infinito compenso alla differenza dell' offesa.

Finalmente alcuni pensarono che la gravezza del peccato entrasse nella misura dei delitti. La fallacia di questa opinione risalterà agli occhi di un indifferente esaminatore dei veri rapporti tra uomini e uomini, e tra uomini e Dio. I primi sono rapporti di uguaglianza. La sola necessità ha fatto nascere dall' urto delle passioni e dalle opposizioni degl' interessi l' idea della *utilità comune*, che è la base della giustizia umana; i secondi sono rapporti di dipendenza da un Essere perfetto e creatore, che si è riserbato a sè solo il diritto di essere legislatore e giudice nel medesimo tempo, perchè egli solo può esserlo senza inconveniente. Se ha stabilito pene eterne a chi disobbedisce alla sua onnipotenza, qual sarà l' insetto che oserà supplire alla divina giustizia, che vorrà vendicare l' Essere che basta a sè stesso, che non può ricevere dagli oggetti impressione alcuna di piacere o di dolore, e che solo tra tutti gli esseri agisce senza reazione? La gravezza del peccato dipende dalla imperscrutabile malizia del cuore. Questa da esseri finiti non può senza rivelazione sapersi. Come dunque da questa si prenderà norma per punire i delitti? Potrebbero in questo caso gli uomini punire quando Iddio perdona, e perdonare quando Iddio punisce. Se gli uomini possono essere in contraddizione coll' Onnipotente nell' offenderlo, possono anche esserlo nel punire.

§ XXV. — Alcuni delitti distruggono immediatamente la società, o chi la rappresenta: alcuni offendono la privata sicurezza di un cittadino nella vita, nei beni o nell' onore: alcuni altri sono azioni contrarie a ciò che ciascuno è obbligato di fare o non fare in vista del ben pubblico.

Qualunque azione non compresa tra i due sovraccennati limiti non può essere chiamata *delitto*, o punita come tale, se non da coloro che trovano il loro interesse nel così chiamarla. La incertezza di questi limiti ha prodotto nelle nazioni una morale che contraddice alla legislazione; più attuali legislazioni che si escludono scambievolmente; una moltitudine

Divisione  
dei De-  
litti.

di leggi ch' espongono il più saggio alle pene più rigorose ; e però resi vaghi e fluttuanti i nomi di *vizio* e di *virtù* ; e però nata l'incertezza della propria esistenza, che produce il letargo ed il sonno fatale nei corpi politici.

L'opinione che ciaschedun cittadino deve avere di poter fare tutto ciò che non è contrario alle leggi, senza temerne altro inconveniente che quello che può nascere dall'azione medesima, questo è il dogma politico che dovrebbe essere dai popoli creduto, e predicato dai supremi magistrati, colla incorrotta custodia delle leggi sacro dogma, senza di cui non vi può essere legittima società ; giusta ricompensa del sacrificio fatto dagli uomini di quell'azione universale su tutte le cose, che è comune ad ogni essere sensibile, e limitata soltanto dalle proprie forze. Questo forma le libere anime e vigorose, e le menti rischiaratrici ; rende gli uomini virtuosi, ma di quella virtù che sa resistere al timore, e non di quella pieghevole prudenza, degna solo di chi può soffrire una esistenza precaria ed incerta.

Chiunque leggerà con occhio filosofico i codici delle nazioni e i loro annali, troverà quasi sempre i nomi di *vizio* e di *virtù*, di *buon cittadino* o di *reo* cangiarsi colle rivoluzioni dei secoli, non in ragione delle mutazioni che accadono nelle circostanze dei paesi, e per conseguenza sempre conformi all'interesse comune, ma in ragione delle passioni e degli errori che successivamente agitarono i differenti legislatori. Vedrà bene spesso, che le passioni di un secolo sono la base della morale dei secoli futuri ; che le passioni forti, figlie del fanatismo e dell'entusiasmo, indebolite e róse, dirò così, dal tempo che riduce tutti i fenomeni fisici e morali all'equilibrio, diventano a poco a poco la prudenza del secolo, e lo stromento utile in mano del forte e dell'accorto. In questo modo nacquero le oscurissime nozioni di onore e di virtù ; e tali sono, perchè si cambiano colle rivoluzioni del tempo che fa sopravvivere i nomi alle cose ; si cambiano coi fiumi e colle montagne, che sono bene spesso i confini non solo della fisica, ma della morale geografia.

§ XXVI. — I primi, che sono i massimi delitti, perchè più lannosi, sono quelli che chiamansi di lesa maestà. La sola ti-  
 annia e l'ignoranza, che confondono i vocaboli e le idee più  
 chiare, possono dar questo nome, e per conseguenza la mas-  
 sima pena a delitti di differente natura, e render così gli uo-  
 mini, come in mille altre occasioni, vittime di una parola.  
 Ogni delitto, benchè privato, offende la società; ma ogni de-  
 litto non ne tenta la immediata distruzione. Le azioni morali,  
 come le fisiche, hanno la loro sfera limitata di attività, e sono  
 diversamente circoscritte, come tutti i movimenti di natura,  
 dal tempo e dallo spazio: e però la sola cavillosa interpreta-  
 zione, che è per l'ordinario la filosofia della schiavitù, può con-  
 fondere ciò che dall'eterna verità fu con immutabili rapporti  
 distinto.

Delitti di  
 lesa mac-  
 stà.

§ XXVII. — Dopo questi seguono i delitti contrarj alla si-  
 curezza di ciascun particolare. Essendo questo il fine prima-  
 rio di ogni legittima associazione, non può non assegnarsi alla  
 violazione del diritto di sicurezza acquistato da ogni cittadino  
 alcuna delle pene più considerabili stabilita dalle leggi.

Delitti  
 contro la  
 sicurezza  
 de' parti-  
 colari.  
 Violenze.  
 Pene dei  
 nobili.

Altri delitti sono attentati contro la persona, altri contro  
 e sostanze. I primi debbono infallibilmente esser puniti con  
 pene corporali.

Gli attentati dunque contro la sicurezza e libertà dei cit-  
 adini sono uno de' maggiori delitti, e sotto questa classe ca-  
 lono non solo gli assassinj e i furti degli uomini plebei, ma  
 quelli ancora dei grandi e dei magistrati, l'influenza dei quali  
 agisce ad una maggior distanza e con maggior vigore, distrug-  
 gendo nei sudditi le idee di giustizia e di dovere, e sostitui-  
 uendo quelle del diritto del più forte, del pari pericoloso final-  
 mente in chi lo esercita, e in chi lo soffre.

Nè il grande nè il ricco debbono poter mettere a prezzo  
 gli attentati contro il debole ed il povero: altrimenti le ric-  
 chezze, che sotto la tutela delle leggi sono il premio dell'in-  
 dustria, diventano l'alimento della tirannia. Non vi è libertà  
 ogni qual volta le leggi permettano che, in alcuni eventi,  
 l'uomo cessi di esser *persona*, e diventi *cosa*: vedrete allora

l'industria del potente tutta rivolta a far sortire dalla folla delle combinazioni civili quelle che la legge gli dà in suo favore. Questa scoperta è il magico segreto che cangia i cittadini in animali di servizio; che in mano del forte è la catena con cui lega le azioni degl'incauti e dei deboli. Questa è la ragione, per cui in alcuni governi, che hanno tutta l'apparenza di libertà, la tirannia sta nascosta, o s'introduce, non prevista, in qualche angolo negletto dal legislatore, in cui insensibilmente prende forza e s'ingrandisce.

Gli uomini mettono gli argini più sodi all'aperta tirannia, ma non veggono l'insetto impercettibile, che li rode, ed apre una tanto più sicura quanto più occulta strada al fiume inondatore.

\* Quali saranno dunque le pene dovute ai delitti dei nobili, i privilegi dei quali formano gran parte delle leggi delle nazioni? Io qui non esaminerò se questa distinzione ereditaria tra nobili e plebei sia utile in un governo, o necessaria nella monarchia; se egli è vero, che formi un potere intermedio che limiti gli eccessi dei due estremi, o non piuttosto formi un ceto, che schiavo di sè stesso e di altrui, racchiude ogni circolazione di credito e di speranza in uno strettissimo cerchio, simile a quelle feconde ed amene isolette che spiccano negli arenosi e vasti deserti d'Arabia; e se, quando sia vero che la disuguaglianza sia inevitabile o utile nelle società, sia vero altresì ch'ella debba consistere piuttosto nei ceti, che negli individui; fermarsi in una parte piuttosto che circolare per tutto il corpo politico: perpetuarsi, piuttosto che nascere e distruggersi incessantemente. Io mi restringerò alle sole pene dovute a questo rango, asserendo ch'esser debbono le medesime per il primo e per l'ultimo cittadino. Ogni distinzione, sia negli onori, sia nelle ricchezze, perchè sia legittima, suppone un'antecedente uguaglianza, fondata sulle leggi, che considerano tutti i sudditi come egualmente dipendenti da esse. Si deve supporre che gli uomini che hanno rinunciato al loro naturale dispotismo, abbiano detto: « Chi sarà più industrioso, abbia » maggiori onori, e la fama di lui risplenda nei suoi successori; ma chi è più felice o più onorato, spero di più, ma

» non tema meno degli altri di violare quei patti, coi quali » è sopra gli altri sollevato. » Egli è vero che tali decreti non emanarono in una dieta del genere umano, ma tali decreti esistono negli immobili rapporti delle cose; non distruggono quei vantaggi che si suppongono prodotti dalla nobiltà, e ne impediscono gl'inconvenienti; rendono formidabili le leggi, chiudendo ogni strada alla impunità. A chi dicesse, che la medesima pena data al nobile ed al plebeo, non è realmente la stessa per la diversità della educazione, per l'infamia che spandesi su di una illustre famiglia, risponderei che la sensibilità del reo non è la misura delle pene, ma il pubblico danno, tanto maggiore quanto è fatto da chi è più favorito; che l'uguaglianza delle pene non può essere che estrinseca, essendo realmente diversa in ciascun individuo; che l'infamia di una famiglia può esser tolta dal sovrano con dimostrazioni pubbliche di benevolenza all'innocente famiglia del reo. E chi non sa, che le sensibili formalità tengono luogo di ragioni al credulo ed ammiratore popolo? \*

§ XXVIII. — Le ingiurie personali e contrarie all'onore, cioè a quella giusta porzione di suffragi che un cittadino ha diritto di esigere dagli altri, debbono essere punite coll'infamia. Ingiurie.  
Dell'onore.

Vi è una contraddizione rimarcabile fra le leggi civili, gelose custodi, più d'ogni altra cosa, del corpo e dei beni di ciascun cittadino, e le leggi di ciò che chiamasi *onore*, che a tutto fa preceder l'opinione. Questa parola *onore* è una di quelle che ha servito di base a lunghi e brillanti ragionamenti, senza attaccarvi veruna idea fissa e stabile. Misera condizione delle menti umane, che le lontanissime e meno importanti idee delle rivoluzioni dei corpi celesti sieno con più distinta cognizione presenti, che le vicine ed importantissime nozioni morali, fluttuanti sempre e confuse, secondo che i venti delle passioni le sospingono, e l'ignoranza guidata le riceve e le trasmette! Ma sparirà l'apparente paradosso se si consideri che, come gli oggetti troppo vicini agli occhi si confondono, così la troppa vicinanza delle idee morali fa che facilmente si rimescolino le moltissime idee semplici che le compongono,

e ne confondano le linee di separazione necessarie allo spirito geometrico, che vuol misurare i fenomeni della umana sensibilità. E scemerà del tutto la meraviglia all' indifferente indagatore delle cose umane, che sospetterà non esservi per avventura bisogno di tanto apparato di morale, nè di tanti legami per render gli uomini felici e sicuri.

Quest' *onore* dunque è una di quelle idee complesse, che sono un aggregato, non solo d' idee semplici, ma d' idee parimente complicate, che nel vario affacciarsi alla mente ora ammettono, ed ora escludono alcuni de' diversi elementi che le compongono; nè conservano che alcune poche idee comuni, come più quantità complesse algebriche ammettono un comun divisore. Per trovare questo comun divisore nelle varie idee che gli uomini si formano dell' *onore*, è necessario gettar rapidamente un colpo d' occhio sulla formazione delle società.

Le prime leggi e i primi magistrati nacquero dalla necessità di riparare ai disordini del fisico dispotismo di ciascun uomo; questo fu il fine istitutore delle società; e questo fine primario si è sempre conservato, realmente o in apparenza, alla testa di tutt' i codici, anche distruttori; ma l' avvicinamento degli uomini, e il progresso delle loro cognizioni hanno fatto nascere una infinita serie di azioni e di bisogni vicendevoli gli uni verso gli altri, sempre superiori alla provvidenza delle leggi, ed inferiori all' attuale potere di ciascuno. Da questa epoca cominciò il dispotismo della opinione, che era l' unico mezzo di ottenere dagli altri quei beni, e di allontanarne quei mali, ai quali le leggi non erano sufficienti a provvedere. E l' opinione è quella, che tormenta il saggio ed il volgare, che ha messo in credito l' apparenza della virtù al di sopra della virtù stessa, che fa diventar missionario anche lo scellerato, perchè vi trova il proprio interesse. Quindi i suffragi degli uomini divennero non solo utili, ma necessarj per non cadere al di sotto del comune livello. Quindi, se l' ambizioso li conquista come utili, se il vano va mendicandoli come testimonj del proprio merito, si vede l' uomo d' onore esigerli come necessarj. Quest' *onore* è una condizione che moltissimi uomini mettono alla propria esistenza. Nato dopo la formazione della

società, non potè esser messo nel comune deposito, anzi è un istantaneo ritorno nello stato naturale, e una sottrazione momentanea della propria persona da quelle leggi, che in quel caso non difendono bastantemente un cittadino.

Quindi, e nell'estrema libertà politica e nella estrema dipendenza spariscono le idee dell'onore, o si confondono perfettamente con altre; perchè nella prima il dispotismo delle leggi rende inutile la ricerca degli altrui suffragi: nella seconda, perchè il dispotismo degli uomini annullando l'esistenza civile, li riduce ad una precaria e momentanea personalità. L'onore è dunque uno de' principj fondamentali di quelle monarchie, che sono un dispotismo sminuito; e in esse son quello che negli stati dispotici le rivoluzioni, un momento di ritorno nello stato di natura, ed un ricordo al padrone dell'antica eguaglianza.

§ XXIX. — Da questa necessità degli altrui suffragi nacquero Dei duelli. i duelli privati, ch'ebbero appunto la loro origine nell'anarchia delle leggi. Si pretendono sconosciuti all'antichità, forse perchè gli antichi non si radunavano sospettosamente armati ne' tempj, nei teatri e cogli amici; forse perchè il duello era uno spettacolo ordinario e comune, che gladiatori schiavi ed avviliti davano al popolo, e gli uomini liberi sdegnavano d'esser creduti e chiamati gladiatori coi privati combattimenti. Invano gli editti di morte contro chiunque accetta un duello, hanno cercato estirpare questo costume, che ha il suo fondamento in ciò, che alcuni uomini temono più che la morte, poichè, privato degli altrui suffragi, l'uomo d'onore si prevede esposto o a divenire un essere meramente solitario, stato insopportabile ad un uomo socievole, ovvero a divenire il bersaglio degli insulti e dell'infamia, che colla ripetuta loro azione prevalgono al pericolo della pena. Per qual motivo il minuto popolo non duella, per lo più, come i grandi? Non solo perchè è disarmato, ma perchè la necessità degli altrui suffragi è meno comune nella plebe, che in coloro, che essendo più elevati, si guardano con maggior sospetto e gelosia.

Non è inutile il ripetere ciò che altri hanno scritto, cioè.

che il miglior metodo di prevenire questo delitto è di punire l'aggressore, cioè chi ha dato occasione al duello, dichiarando innocente chi senza sua colpa è stato costretto a difendere ciò che le leggi attuali non assicurano, cioè l'opinione.

**Furti.** § XXX. — I furti che non hanno unita violenza, dovrebbero esser puniti con pena pecuniaria. Chi cerca di arricchirsi dell'altrui, dovrebbe essere impoverito del proprio. Ma come questo non è, per l'ordinario, che il delitto della miseria e della disperazione, il delitto di quella infelice parte di uomini, a cui il diritto di proprietà (terribile e forse non necessario diritto) non ha lasciato che una nuda esistenza; ma come le pene pecuniarie accrescono il numero dei rei al di sopra di quello dei delitti, e tolgono il pane agl'innocenti per darlo agli scelerati, la pena più opportuna sarà quell'unica sorta di schiavitù che si possa chiamar giusta, cioè la schiavitù, per un tempo, delle opere e della persona alla comune società per risarcirla, colla propria e perfetta dipendenza, dell'ingiusto dispotismo usurpato sul patto sociale. Ma quando il furto sia misto di violenza, la pena dev'essere parimente un misto di corporale e di servile. Altri scrittori prima di me hanno dimostrato l'evidente disordine che nasce dal non distinguer le pene dei furti violenti da quelle dei furti dolosi, facendo l'assurda equazione di una grossa somma di denaro colla vita di un uomo. Questi sono delitti di differente natura, ed è certissimo anche in politica quell'assioma di matematica, che tra le quantità eterogenee vi è l'infinito che le separa: ma non è mai superfluo il ripetere ciò che non è quasi mai stato eseguito. Le macchine politiche conservano più d'ogni altra il moto concepito, e sono le più lente ad acquistarne un nuovo.

**Contrabbandi.** § XXXI. — Il contrabbando è un vero delitto che offende il sovrano e la nazione; ma la di lui pena non dev'essere infamante, perchè commesso non produce infamia nella pubblica opinione.

Ma perchè mai questo delitto non cagiona infamia al di lui autore, essendo un furto fatto al principe, e per conseguenza

alla nazione medesima? Rispondo, che le offese che gli uomini credono non poter esser loro fatte, non gli interessano tanto che basti a produrre la pubblica indignazione contro di chi le commette. Tale è il contrabbando. Gli uomini, sui quali le conseguenze remote fanno debolissime impressioni, non veggono il danno che può loro accadere pel contrabbando; anzi sovente ne godono i vantaggi presenti. Essi non veggono che il danno fatto al principe; non sono dunque interessati a privare dei loro suffragi chi fa un contrabbando, quanto lo sono contro chi commette un furto privato, contro chi falsifica il carattere, ed altri mali che posson loro accadere. Principio evidente, che ogni essere sensibile non s'interessa che per mali che conosce. Questo delitto nasce dalla legge medesima; poichè, crescendo la gabella, cresce sempre il vantaggio, e però la tentazione di fare il contrabbando, e la facilità di commetterlo cresce colla circonferenza da custodirsi, e colla diminuzione del volume della merce medesima. La pena di perdere e la merce proibita e la roba che l'accompagna, è giustissima; ma sarà tanto più efficace, quanto più piccola sarà la gabella, perchè gli uomini non rischiano che a proporzione del vantaggio che l'esito felice dell'impresa produrrebbe.

Ma dovrassi lasciare impunito un tal delitto contro chi non ha roba da perdere? No: vi sono dei contrabbandi che interessano talmente la natura del tributo, parte così essenziale e così difficile in una buona legislazione, che un tal delitto merita una pena considerabile, fino alla prigione medesima, fino alla servitù: ma prigione e servitù conforme alla natura del delitto medesimo. Per esempio, la prigione del contrabbandiere di tabacco non dev'essere comune con quella del sicario o del ladro; e i lavori del primo, limitati al travaglio e servizio della regalia medesima che ha voluto defraudare, saranno i più conformi alla natura delle pene.

§ XXXII. — La buona fede dei contratti, la sicurezza del commercio costringono il legislatore ad assicurare ai creditori Dei deb  
tori. le persone dei debitori falliti. Ma io credo importante il distinguere il fallito doloso dal fallito innocente; il primo do-

vrebbe essere punito coll' istessa pena che è assegnata ai falsificatori delle monete, poichè il falsificare un pezzo di metallo coniato, che è un pegno delle obbligazioni de' cittadini, non è maggior delitto, che il falsificare le obbligazioni stesse. † Ma il fallito innocente, ma colui che, dopo un rigoroso esame, ha provato innanzi a' suoi giudici che o l' altrui malizia, o l' altrui disgrazia, o vicende inevitabili dalla prudenza umana, lo hanno spogliato delle sue sostanze, per qual barbaro motivo dovrà essere gettato in una prigione, privo dell' unico e tristo bene che gli avanza, di una nuda libertà, a provare le angosce de' colpevoli, e colla disperazione della probità oppressa, a pentirsi forse di quella innocenza, colla quale vivea tranquillo sotto la tutela di quelle leggi, che non era in sua balia di non offendere? leggi dettate dai potenti per avidità, e dai deboli sofferte per quella speranza, che per lo più scintilla nell' animo umano, la quale ci fa credere gli avvenimenti sfavorevoli esser per altri, e gli avvantaggiosi per noi! Gli uomini, abbandonati ai loro sentimenti i più ovvii, amano le leggi crudeli, quantunque, soggetti alle medesime, sarebbe dell' interesse di ciascuno che fossero moderate, perchè è più grande il timore di essere offesi, che la voglia di offendere.

Ritornando all' innocente fallito, dico che, se inestinguibile dovrà essere la di lui obbligazione sino al totale pagamento, se non gli sia concesso di sottrarvisi senza il consenso delle parti interessate, e di portar sotto altre leggi la di lui industria, la quale dovrebbe esser costretta, sotto pene, ad essere impiegata a rimetterlo in istato di soddisfare proporzionalmente ai guadagni; qual sarà il pretesto legittimo, come la sicurezza del commercio, come la sacra proprietà dei beni, che giustifichi una privazione di libertà, inutile fuori che nel caso di fare coi mali della schiavitù svelare i segreti di un supposto fallito innocente, caso rarissimo nella supposizione di un rigoroso esame? Credo massima legislatoria, che il valore degl' inconvenienti politici sia in ragione composta della diretta del danno pubblico, e della inversa della improbabilità di verificarsi.

Potrebbsi distinguere il dolo dalla colpa grave, la grave dalla leggiera, e questa dalla perfetta innocenza, ed assegnando

al primo le pene dei delitti di falsificazione, alla seconda minori, ma con privazione di libertà, riserbando all'ultima la scelta libera dei mezzi di ristabilirsi, togliere alla terza la libertà di farlo, lasciandola ai creditori. Ma le distinzioni di grave e di leggiero debbon fissarsi dalla cieca ed imparzial legge, non dalla pericolosa ed arbitraria prudenza dei giudici. Le fissazioni dei limiti sono così necessarie nella politica, come nella matematica, tanto nella misura del ben pubblico, quanto nella misura delle grandezze.<sup>†</sup>

Con quale facilità il provvido legislatore potrebbe impedire una gran parte dei fallimenti colpevoli, e rimediare alle disgrazie dell'innocente industrioso! La pubblica e manifesta registrazione di tutti i contratti, e la libertà a tutti i cittadini di consultarne i documenti bene ordinati; un banco pubblico, formato da saggiamente ripartiti tributi sulla felice mercatura, e destinato a soccorrere colle somme opportune l'infelice ed incolpabile membro di essa, nessun reale inconveniente avrebbero, ed innumerabili vantaggi possono produrre. Ma le facili, le semplici, le grandi leggi, che non aspettano che il cenno del legislatore per isperdere nel seno della nazione la dovizia e la robustezza, leggi che d'inni immortali di riconoscenza di generazione in generazione lo ricolmerebbero, sono o le men cognite, o le meno volute. Uno spirito inquieto e minuto, la timida prudenza del momento presente, una guardinga rigidità alle novità s'impadroniscono dei sentimenti di chi combina la folla delle azioni dei piccoli mortali. †

---

† Il commercio, la proprietà dei beni non sono un fine del patto sociale, ma possono esser un mezzo per ottenerlo. L'espone tutti i membri della società ai mali, per cui tante combinazioni vi sono per farli nascere, sarebbe un subordinare i fini ai mezzi, paralogismo di tutte le scienze, e massimamente della politica, nel quale son caduto nelle precedenti edizioni, ove dicea, che il fallito innocente dovesse esser custodito come un pegno dei suoi debiti, o adoperato come schiavo al lavoro per i creditori. Ho vergogna di avere scritto così. Sono stato accusato d'irreligione, e non lo meritava. Sono stato accusato di sedizione, e non lo meritava. Ho offeso i diritti dell'umanità, e nessuno me ne ha fatto rimprovero! †

Della  
tranquil-  
lità pub-  
blica.

§ XXXIII. — Finalmente tra i delitti della terza specie sono particolarmente quelli che turbano la pubblica tranquillità, e la quiete de' cittadini, come gli strepiti e i bagordi nelle pubbliche vie destinate al commercio ed al passaggio de' cittadini, come i fanatici sermoni, ch' eccitano le facili passioni della curiosa moltitudine, le quali prendono forza dalla frequenza degli uditori, e più dall' oscuro e misterioso entusiasmo che dalla chiara e tranquilla ragione, la quale mai non opera sopra una gran massa d' uomini.

La notte illuminata a pubbliche spese, le guardie distribuite ne' differenti quartieri della città, i semplici e morali discorsi della religione, riserbati al silenzio ed alla sacra tranquillità dei tempj protetti dall' autorità pubblica, le arringhe destinate a sostenere gli interessi privati e pubblici nelle adunanze della nazione, nei parlamenti, o dove risiede la maestà del sovrano, sono tutti mezzi efficaci per prevenire il pericoloso addensamento delle popolari passioni. Questi formano un ramo principale della vigilanza del magistrato, che i Francesi chiamano della *police*: ma se questo magistrato operasse con leggi arbitrarie e non istabilite da un codice che giri fra le mani di tutti i cittadini, si apre una porta alla tirannia, che sempre circonda tutti i confini della libertà politica. Io non trovo eccezione alcuna a questo assioma generale, che « Ogni cittadino deve sapere quando sia reo, o quando sia innocente. » Se i censori, e in genere i magistrati arbitrarj sono necessarij in qualche governo, ciò nasce dalla debolezza della sua costituzione, e non dalla natura di governo bene organizzato. L'incertezza della propria sorte ha sacrificate più vittime alla oscura tirannia, che non la pubblica e solenne crudeltà. Essa rivolta gli animi più che non gli avviliisce. Il vero tiranno comincia sempre col regnare sulla opinione, che previene il coraggio. il quale solo può risplendere o nella chiara luce della verità, o nel-fuoco delle passioni, o nell' ignoranza del pericolo.

Dell' ozio  
politico.

§ XXXIV. — I saggi governi non soffrono nel seno del travaglio e dell' industria l' ozio politico. Io chiamo ozio politico quello che non contribuisce alla società nè col travaglio nè

colla ricchezza: che acquista, senza giammai perdere; che, venerato dal volgo con istupida ammirazione, è risguardato dal saggio con isdegnosa compassione per gli esseri che sono la vittima; che essendo privo di quello stimolo della vita attiva, ch'è la necessità di custodire, o di aumentare i comodi della vita, lascia alle passioni di opinione, che non sono le meno forti, tutta la loro energia. Quest'ozio è stato confuso dagli austeri declamatori coll'ozio delle ricchezze accumulate dall'industria; e però non l'austera e limitata virtù di alcuni censori, ma le leggi debbono definire qual sia l'ozio da punirsi. Non è ozioso politicamente chi gode dei frutti de' vizj o delle virtù dei proprj antenati, e vende per attuali piaceri il pane e l'esistenza alla industriosa povertà, ch'esercita in pace la tacita guerra d'industria colla opulenza, in vece dell'incerta e sanguinosa colla forza. Quest'ozio è necessario ed utile a misura che la società si dilata, e l'amministrazione si restringe.

§ XXXV. — Il suicidio è un delitto che sembra non poter ammettere una pena propriamente detta, poichè ella non può cadere che o sugli innocenti, o su di un corpo freddo ed insensibile. Se questa non farà alcuna impressione sui viventi, come non lo farebbe lo sforzare una statua, quella è ingiusta e tirannica, perchè la libertà politica degli uomini suppone necessariamente che le pene sieno meramente personali. Gli uomini amano troppo la vita; e tutto ciò che li circonda, li conferma in questo amore. La seducente immagine del piacere, e la speranza, dolceissimo inganno de' mortali, per cui trangugiano a gran sorsi il male misto di poche stille di contento, gli alletta troppo perchè temer si debba che la necessaria impunità di un tal delitto abbia qualche influenza sugli uomini. Chi teme il dolore, ubbidisce alle leggi; ma la morte ne estingue nel corpo tutte le sorgenti. Qual dunque sarà il motivo che tratterrà la mano disperata del suicida?

Chiunque si uccide fa un minor male alla società, che colui che n'esce per sempre dai confini; perchè quegli vi lascia tutta la sua sostanza, ma questi trasporta sè stesso con parte

Suicidio.  
Assenza.

del suo avere. Anzi, se la forza della società consiste nel numero de' cittadini, col sottrarre sè stesso, e darsi ad una vicina nazione, fa un doppio danno di quello che lo faccia chi semplicemente colla morte si toglie alla società. La questione dunque si riduce a sapere, se sia utile o dannoso alla nazione il lasciare una perpetua libertà di assentarsi a ciascun membro di essa.

Ogni legge che non sia armata, o che la natura delle circostanze renda insussistente, non deve promulgarsi; e come sugli animi regna l'opinione, che ubbidisce alle lente ed indirette impressioni del legislatore, che resiste alle dirette e violente, così le leggi inutili, disprezzate dagli uomini, comunicano il loro avvilitamento alle leggi anche più salutari, che sono risguardate più come un ostacolo da superarsi, che come il deposito del pubblico bene.

Anzi se, come fu detto, i nostri sentimenti sono limitati, quanta maggior venerazione gli uomini avranno per oggetti estranei alle leggi, tanto meno ne resterà alle leggi medesime. Da questo principio il saggio dispensatore della pubblica felicità può trarre alcune utili conseguenze, ch' esponendole mi allontanerebbero troppo dal mio soggetto, ch' è di provare l'inutilità di fare dello Stato una prigione. Una tal legge è inutile, perchè, a meno che scogli inaccessibili, mare innavigabile non dividano un paese da tutti gli altri, come chiudere tutti i punti della circonferenza di esso, e come custodire i custodi? chi tutto trasporta non può, da che lo ha fatto, esserne punito. Un tal delitto subito ch' è commesso non può più punirsi, e il punirlo prima, è punire la volontà degli uomini, e non le azioni; egli è un comandare alla intenzione, parte liberissima dell' uomo, indipendente dall' impero delle umane leggi. † Il punire l' assente nelle sostanze lasciatevi, oltre la facile ed inevitabile collusione, che senza tiranneggiare i contratti non può esser tolta, arenerebbe ogni commercio da nazione a nazione †. Il punirlo quando ritornasse il reo, sarebbe l' impedire che si ripari il male fatto alla società, col rendere tutte le assenze perpetue. La proibizione stessa di uscire da un paese aumenta il desiderio ai nazionali di

sortirne, ed è un avvertimento ai forastieri di non intralurvisi.

Che dovremo pensare di un governo, che non ha altro mezzo per trattenere gli uomini, naturalmente attaccati per le prime impressioni dell'infanzia alla loro patria, fuori che il timore? La più sicura maniera di fissare i cittadini nella patria è di aumentare il ben essere relativo di ciascheduno. Come devesi fare ogni sforzo perchè la bilancia del commercio sia in nostro favore, così è massimo interesse del sovrano della nazione che la somma della felicità, paragonata con quelle delle nazioni circostanti, sia maggiore che altrove. I piaceri del lusso non sono i principali elementi di questa felicità, quantunque questo sia un rimedio necessario alla disuguaglianza che cresce coi progressi di una nazione, senza di cui le ricchezze si addenserebbono in una sola mano.<sup>†</sup>

Ma il commercio, ed il passaggio dei piaceri del lusso ha questo inconveniente, che quantunque facciasi per mezzo di molti, pure comincia in pochi, e termina in pochi, e solo pochissima parte ne gusta il maggior numero, talchè non impedisce il sentimento della miseria, più cagionato dal paragone che dalla realtà. Ma la sicurezza e la libertà limitata dalle

---

† <sup>1</sup> Dove i confini di un paese si aumentano in maggior ragione, che non la popolazione di esso, ivi il lusso favorisce il dispotismo, sì perchè, quanto gli uomini sono più rari, tanto è minore l'industria, e quanto è minore l'industria, è tanto più grande la dipendenza della povertà dal fasto, ed è tanto più difficile e men temuta la riunione degli oppressi contro gli oppressori; sì perchè le adulazioni, gli ufficij, le distinzioni, la sommissione, che rendono più sensibile la distanza tra il forte e il debole, si ottengono più facilmente dai pochi che dai molti, essendo gli uomini tanto più indipendenti, quanto meno osservati, e tanto meno osservati, quanto maggiore ne è il numero. Ma dove la popolazione cresce in maggior proporzione che non i confini, il lusso si oppone al dispotismo, perchè anima l'industria e l'attività degli uomini, e il bisogno offre troppi piaceri e comodi al ricco, perchè quelli di ostentazione, che aumentano l'opinione di dipendenza, abbiano il maggior luogo. Quindi può osservarsi, che negli Stati vasti e deboli e spopolati, se altre cagioni non vi mettono ostacolo, il lusso di ostentazione prevale a quello di comodo: ma negli Stati popolati più che vasti, il lusso di comodo fa sempre sminuire quello di ostentazione. †

sole leggi, sono quelle che formano la base principale di questa felicità, colle quali i piaceri del lusso favoriscono la popolazione, e senza di quelle divengono lo stromento della tirannia. Siccome le fiere più generose, e i liberissimi uccelli si allontanano nelle solitudini e nei boschi inaccessibili, ed abbandonano le fertili e ridenti campagne all' uomo insidiatore, così gli uomini fuggono i piaceri medesimi, quando la tirannia li distribuisce.

Egli è dunque dimostrato, che la legge che imprigiona i sudditi nel loro paese è inutile ed ingiusta. Dunque lo sari parimente la pena del suicidio; e perciò, quantunque sia una colpa che Dio punisce, perchè solo può punire anche dopo la morte, non è un delitto avanti gli uomini; perchè la pena, invece di cadere sul reo medesimo, cade sulla di lui famiglia. Se alcuno ci opponesse che una tal pena può nondimeno ritrarre un uomo determinato dall' uccidersi, io rispondo, che chi tranquillamente rinuncia al bene della vita, chi odia l'esistenza quaggiù, talchè vi preferisca un' infelice eternità, dev'esser niente mosso dalla meno efficace e più lontana considerazione dei figli o dei parenti.

Delitti  
di prova  
difficile.

§ XXXVI. — Vi sono alcuni delitti che sono nel medesimo tempo frequenti nella società, e difficili a provarsi. Tali sono l' adulterio, l' attica venere, l' infanticidio.

L' adulterio è un delitto che, considerato politicamente, ha la sua forza e la sua direzione da due cagioni: le leggi variabili degli uomini, e quella fortissima attrazione che spinge l' un sesso verso l' altro.<sup>1</sup>

Se io avessi a parlare a nazioni ancora prive della luce della religione, direi che vi è ancora un' altra differenza considerabile fra questo e gli altri delitti. Egli nasce dall' abuso di un bisogno costante ed universale a tutta l' umanità; biso-

† <sup>1</sup> Quest' attrazione è simile in molti casi alla gravità motrice dell' universo, perchè com' essa diminuisce colle distanze, e se l' una modifica tutti i movimenti dei corpi, così l' altra quasi tutti quelli dell' animo, finchè dura il di lei periodo; dissimile in questo, che la gravità si mette in equilibrio cogli ostacoli, ma quella per lo più prende forza e vigore col crescere degli ostacoli medesimi. †

gno anteriore, anzi fondatore della società medesima, laddove gli altri delitti distruttori di essa hanno un'origine più determinata da passioni momentanee, che da un bisogno naturale. Un tal bisogno sembra, per chi conosce la storia e l'uomo sempre eguale nel medesimo clima ad una quantità costante. Se ciò fosse vero, inutili anzi perniciose sarebbero quelle leggi, e quei costumi che cercassero diminuire la somma totale, perchè il loro effetto sarebbe di caricare una parte dei proprij e degli altrui bisogni; ma sagge per lo contrario sarebbero quelle che, per dir così, seguendo la facile inclinazione del piano, ne dividessero e diramassero la somma in tante eguali e piccole porzioni, che impedissero uniformemente in ogni parte e l'aridità e l'allagamento. La fedeltà conjugale è sempre proporzionata al numero ed alla libertà de' matrimonj. Dove gli ereditarj pregiudizj li reggono, dove la domestica potestà gli combina e gli scioglie, ivi la galanteria ne rompe secretamente i legami, ad onta della morale volgare, il di cui officio è di declamare contro gli effetti, perdonando alle cagioni. Ma non vi è bisogno di tali riflessioni, per chi vivendo nella vera religione ha più sublimi motivi, che correggono la forza degli effetti naturali. L'azione di un tal delitto è così istantanea e misteriosa, così coperta da quel velo medesimo che le leggi hanno posto (velo necessario, ma fragile, e che aumenta il pregio della cosa, invece di scemarlo) le occasioni così facili, le conseguenze così equivoche, che è più in mano del legislatore il prevenirlo, che correggerlo. Regola generale: in ogni delitto, che per sua natura dev'essere il più delle volte impunito, la pena diviene un incentivo. Ella è proprietà della nostra immaginazione, che le difficoltà, se non sono insormontabili o troppo difficili rispetto alla pigrizia d'animo di ciascun uomo, eccitano più vivamente l'immaginazione, ed ingrandiscono l'oggetto, perchè elleno sono quasi altrettanti ripari, che impediscono la vagabonda e volubile immaginazione di sortire dall'oggetto; e costringendola a scorrere tutti i rapporti, più strettamente si attacca alla parte piacevole, a cui più naturalmente l'animo nostro si avventa, che non alla dolorosa e funesta, da cui fugge e si allontana.

L'attica venire, così severamente punita dalle leggi e così facilmente sottoposta ai tormenti vincitori dell'innocenza, ha meno il suo fondamento su i bisogni dell'uomo isolato e libero, che sulle passioni dell'uomo sociabile e schiavo. Essa prende la sua forza non tanto dalla sazietà dei piaceri, quanto da quella educazione, che comincia per rendere gli uomini inutili a sè stessi, per fargli utili ad altri, in quelle case dove si condensa l'ardente gioventù, dove essendovi un argine insormontabile ad ogni altro commercio, tutto il vigore della natura che si sviluppa, si consuma inutilmente per l'umanità, anzi ne anticipa la vecchiaja.

L'infanticidio è parimente l'effetto di una inevitabile contraddizione, in cui è posta una persona, che per debolezza o per violenza abbia ceduto. Chi trovasi tra l'infamia e la morte di un essere incapace di sentirne i mali, come non preferirà questa alla miseria infallibile a cui sarebbero esposti ella e l'infelice frutto? La miglior maniera di prevenire questo delitto sarebbe di proteggere con leggi efficaci la debolezza contro la tirannia, la quale esagera i vizj che non possono coprirsi col manto della virtù.

Io non pretendo diminuire il giusto orrore che meritano questi delitti; ma indicandone le sorgenti, mi credo in diritto di cavarne una conseguenza generale, cioè, che non si può chiamare precisamente giusta (il che vuol dire necessaria) una pena di un delitto, finchè la legge non ha adoperato il miglior mezzo possibile nelle date circostanze di una nazione per prevenirlo.

Di un genere particolare di delitti.

§ XXXVII. — Chiunque leggerà questo scritto accorderassi, che io ho ommesso un genere di delitti, che ha coperto l'Europa di sangue umano, e che ha alzate quelle funeste cataste, ove servivano di alimento alle fiamme i vivi corpi umani, quando era giocondo spettacolo e grata armonia per la cieca moltitudine l'udire i sordi confusi gemiti dei miseri che uscivano dai vortici di nero fumo, fumo di membra umane, fra lo stridere delle ossa incarbonite, e il frigersi delle viscere ancor palpitanti. Ma gli uomini ragionevoli vedranno che il luogo, il

**ecolo**, e la materia non mi permettono di esaminare la natura di un tal delitto. Troppo lungo e fuori del mio soggetto **arebbe** il provare come debba essere necessaria una perfetta **iniformità** di pensieri in uno Stato, contro l'esempio di molte **nazioni**; come opinioni che distano tra di loro solamente per **alcune** sottilissime ed oscure differenze, **troppo** lontane dalla **umana** capacità, pure possono sconvolgere il ben pubblico, **quando** una non sia autorizzata a preferenza delle altre; e **come** la natura delle opinioni sia composta a segno, che, **mentre** alcune col contrasto fermentando e combattendo insieme **si** rischiarano, e soprannuotando le vere, le false si **sommergono** nell'oblio; altre, mal sicure per la nuda loro sostanza, **debbono** esser vestite di autorità e di forza. Troppo lungo sarebbe il provare, come, quantunque odioso sembri l'impero della forza sulle menti umane, del quale le sole conquiste sono la dissimulazione, indi l'avvilimento; quantunque sembri contrario allo spirito di mansuetudine e di fraternità comandato dalla ragione e dall'autorità che più veneriamo, pure sia necessario ed indispensabile. Tutto ciò deve credersi evidentemente provato, e conforme ai veri interessi degli uomini, se v'è chi con riconosciuta autorità lo eserciti. Io non parlo che dei delitti che emanano dalla natura umana e dal patto sociale, e non dei peccati de' quali le pene anche temporali debbono regolarsi con altri principj che quelli di una limitata filosofia.

§ XXXVIII. — Una sorgente di errori e d'ingiustizie sono le false idee di utilità che si formano i legislatori. Falsa idea di utilità è quella che antepone gl'inconvenienti particolari all'inconveniente generale; quella che comanda ai sentimenti invece di eccitarli, che dice alla logica, servi. Falsa idea di utilità è quella che sacrifica mille vantaggi reali per un inconveniente o immaginario, o di poca conseguenza, che toglierebbe agli uomini il fuoco perchè incendia, e l'acqua perchè annega; che non ripara ai mali, che col distruggere. † Le leggi che proibiscono di portar le armi, sono leggi di tal natura: esse non disarmano che i non inclinati nè determinati ai delitti,

Sorg  
di erro  
d' ingi  
zia nell  
gislazio  
e prir  
false  
di utili

mentre coloro che hanno il coraggio di poter violare le leggi più sacre della umanità, e le più importanti del codice, come rispetteranno le minori e le puramente arbitrarie, e delle quali tanto facili ed impuni debbon essere le contravvenzioni, e l'esecuzione esatta delle quali toglie la libertà personale, e carissima all'uomo, carissima all'illuminato legislatore, e sottopone gli innocenti a tutte le vessazioni dovute ai rei? Queste peggiorano la condizione degli assaliti, migliorando quella degli assalitori; non iscemano gli omicidj, ma gli accrescono, perchè è maggiore la confidenza nell'assalire i disarmati che gli armati. Queste si chiaman leggi non preventrici, ma paurose dei delitti, che nascono dalla tumultuosa impressione di alcuni fatti particolari, non dalla ragionata meditazione degli inconvenienti ed vantaggi di un decreto universale †. Falsa idea di utilità è quella, che vorrebbe dare a una moltitudine di esseri sensibili la simmetria e l'ordine che soffre la materia bruta e inanimata; che trascura i motivi presenti, che soli con costanza e con forza agiscono sulla moltitudine, per dar forza ai lontani, de' quali brevissima e debole è l'impressione, se una forza d'immaginazione, non ordinaria nella umanità, non supplisce coll'ingrandimento alla lontananza dell'oggetto. Finalmente è falsa idea di utilità quella, che sacrificando la cosa al nome, divide il ben pubblico dal ben di tutti i particolari. Vi è questa differenza dallo stato di società allo stato di natura, che l'uomo selvaggio non fa danno altrui che quanto basta per far bene a sè stesso, ma l'uomo sociabile è qualche volta mosso dalle male leggi a offender altri senza far bene a sè. Il dispotico getta il timore e l'abbattimento nell'animo de' suoi schiavi, ma ripercosso ritorna con maggior forza a tormentare il di lui animo. Quanto il timore è più solitario e domestico, tanto è meno pericoloso a chi ne fa lo stromento della sua felicità; ma quanto più è pubblico, ed agita una moltitudine più grande di uomini, tanto è più facile che vi sia o l'imprudente o il disperato o l'audace accorto che faccia servire gli uomini al suo fine, destando in essi sentimenti più grati e tanto più seducenti, quanto il rischio della intrapresa cade sopra un maggior numero; ed il valore che gl'in-

felici danno alla propria esistenza, si sminuisce a proporzione della miseria che soffrono. Questa è la cagione per cui le offese ne fanno nascere delle nuove; che l'odio è un sentimento tanto più durevole dell'amore, quanto il primo prende la sua forza dalla continuazione degli atti, che indebolisce il secondo.

§ XXXIX. — Queste funeste ed autorizzate ingiustizie furono approvate dagli uomini anche i più illuminati, ed esercitate dalle repubbliche più libere, per aver considerato piuttosto la società come un'unione di famiglie, che come un'unione di uomini. Vi siano centomila uomini, ossia venti mila famiglie, ciascuna delle quali è composta di cinque persone, compresi il capo che la rappresenta: se l'associazione è fatta per le famiglie, vi saranno ventimila uomini e ottanta mila schiavi; se l'associazione è di uomini, vi saranno cento mila cittadini e nessuno schiavo. Nel primo caso vi sarà una repubblica e ventimila piccole monarchie che la compongono: nel secondo lo spirito repubblicano non solo spirerà nelle piazze e nelle adunanze della nazione, ma anche nelle domestiche mura, dove sta gran parte della felicità o della miseria degli uomini. Nel primo caso, come le leggi ed i costumi sono l'effetto dei sentimenti abituali dei membri della repubblica, ossia dei capi della famiglia, lo spirito monarchico s'introdurrà a poco a poco nella repubblica medesima, e i di lui effetti saranno frenati soltanto dagli interessi opposti di ciascuno, ma non già da un sentimento spirante libertà ed uguaglianza. Lo spirito di famiglia è uno spirito di dettaglio, e limitato a piccoli fatti. Lo spirito regolatore delle repubbliche, padrone dei principj generali, vede i fatti, e li condensa nelle classi principali ed importanti al bene della maggior parte. Nella repubblica di famiglie i figli rimangono nella potestà del capo fin che vive, e sono costretti ad aspettare dalla di lui morte una esistenza dipendente dalle sole leggi. Avvezzi a piegare ed a temere nell'età più verde e vigorosa, quando i sentimenti son meno modificati da quel timore di esperienza che chiamasi moderazione, come resisteranno essi agli ostacoli, che il vizio sempre oppone alla virtù nella lan-

Dello spirito di famiglia.

guida e cadente età, in cui anche la disperazione di vederne i frutti si oppone ai vigorosi cambiamenti?

Quando la repubblica è di uomini, la famiglia non è una subordinazione di comando, ma di contratto; e i figli, quando l'età li trae dalla dipendenza di natura, che è quella della debolezza e del bisogno di educazione e di difesa, diventano liberi membri della città, e si assoggettano al capo di famiglia per parteciparne i vantaggi, come gli uomini liberi nella grande società. Nel primo caso i figli, cioè la più gran parte e la più utile della nazione, sono alla discrezione dei padri. Nel secondo, non sussiste altro legame comandato, che quel sacro ed inviolabile di somministrarci reciprocamente i necessarj soccorsi, e quello della gratitudine per i beneficj ricevuti, il quale non è tanto distrutto dalla malizia del cuore umano, quanto da una mal intesa soggezione voluta dalle leggi.

Tali contraddizioni fra le leggi di famiglia, e le fondamentali della repubblica, sono una feconda sorgente di altre contraddizioni fra la morale domestica e la pubblica, e però fanno nascere un perpetuo conflitto nell'animo di ciascun uomo. La prima inspira soggezione e timore, la seconda coraggio e libertà: quella insegna a restringere la beneficenza ad un piccolo numero di persone senza spontanea scelta, questa a stenderla ad ogni classe di uomini; quella comanda un continuo sacrificio di sè stesso a un idolo vano, che si chiama *bene di famiglia*, che spesse volte non è il bene di alcuno che la compone; questa insegna di servire ai proprj vantaggi senza offendere le leggi, o eccita ad immolarsi alla patria col premio del fanatismo che previene l'azione. Tali contrasti fanno che gli uomini si sdegnino a seguire la virtù, che trovano invilupata e confusa, e in quella lontananza che nasce dalla oscurità degli oggetti sì fisici, che morali. Quante volte un uomo, rivolgendosi alle sue azioni passate, resta attonito di ritrovarsi malonesto! A misura che la società si moltiplica, ciascun membro diviene più piccola parte del tutto, e il sentimento repubblicano si sminuisce proporzionalmente, se cura non è delle leggi di rinforzarlo. Le società hanno, come i corpi umani, i loro limiti circoscritti, al di là de' quali crescendo,

l' economia ne è necessariamente disturbata. Sembra che la massa di uno Stato debba essere in ragione inversa della sensibilità di chi lo compone, altrimenti crescendo l' una e l' altra, le buone leggi troverebbero nel prevenire i delitti un ostacolo nel bene medesimo che hanno prodotto. Una repubblica troppo vasta non si salva dal dispotismo, che col sotto-dividersi, e unirsi in tante repubbliche federative. Ma come ottener questo? da un dittatore dispotico che abbia il coraggio di Silla, e tanto genio per edificare, quant' egli n' ebbe per distruggere. Un tal uomo, se sarà ambizioso, la gloria di tutti i secoli lo aspetta; se sarà filosofo, le benedizioni de' suoi cittadini lo consoleranno della perdita dell' autorità, quando pure non divenisse indifferente alla loro ingratitude. A misura che i sentimenti che ci uniscono alla nazione s' indeboliscono, si rinforzano i sentimenti per gli oggetti che ci circondano, e però sotto il dispotismo più forte, le amicizie sono più durevoli; e le virtù sempre mediocri di famiglia, sono le più comuni, o piuttosto le sole. Da ciò può ciascun vedere quanto fossero limitate le viste della più parte dei legislatori.

† § XL. — Fu già un tempo, nel quale quasi tutte le pene Del fisco. erano pecuniarie. I delitti degli uomini erano il patrimonio del principe: gli attentati contro la pubblica sicurezza erano un oggetto di lucro: chi era destinato a difenderla aveva interesse di vederla offesa. L' oggetto delle pene era dunque una lite tra il fisco (l' esattore di queste pene) ed il reo, un affare civile, contenzioso privato piuttosto che pubblico, che dava al fisco altri diritti che quelli somministrati dalla pubblica difesa, ed al reo altri torti che quelli in cui era caduto per la necessità dell' esempio. Il giudice era dunque un avvocato del fisco, anzichè un indifferente ricercatore del vero, un agente dell' erario fiscale, anzichè il protettore ed il ministro delle leggi. Ma siccome in questo sistema il confessarsi delinquente era un confessarsi debitore verso il fisco, il che era lo scopo delle procedure criminali d' allora, così la confessione del delitto, e confessione combinata in maniera che favorisse e non facesse torto alle ragioni fiscali, divenne ed è tutt' ora

(gli effetti continuando sempre moltissimo dopo le cagioni) il centro intorno a cui si aggirano tutti gli ordigni criminali. Senza essa, un reo convinto da prove indubitate, avrà una pena minore della stabilità; senz'essa, non soffrirà la tortura sopra altri delitti della medesima specie che possa aver commessi. Con questa il giudice s'impadronisce del corpo di un reo, e lo strazia con metodiche formalità, per cavarne come da un fondo acquistato tutto il profitto che può. Provata l'esistenza del delitto, la confessione fa una prova convincente, e per render questa prova meno sospetta, a forza si esige cogli spasimi e colla disperazione del dolore; nel medesimo tempo che una confessione stragiudiciale, tranquilla, indifferente, senza i prepotenti timori di un tormentoso giudizio, non basta alla condanna. Si escludono le ricerche e le prove che rischiarano il fatto, ma che indeboliscono le ragioni del fisco; non è in favore della miseria e della debolezza che si risparmiano qualche volta i tormenti ai rei, ma in favore delle ragioni che potrebbe perdere questo ente, ora immaginario ed inconcepibile. Il giudice diviene nemico del reo, di un uomo incatenato, dato in preda allo squallore, ai tormenti, all'avvenire il più terribile; non cerca la verità del fatto, ma cerca nel prigioniero il delitto, e lo insidia, e crede di perder se non vi riesce, e di far torto a quella infallibilità che l'uomo si arroga in tutte le cose. Gli indizj alla cattura sono in potere del giudice; perchè uno si provi innocente deve esser prima dichiarato reo: ciò chiamasi fare un *processo offensivo*; e tali sono quasi in ogni luogo della illuminata Europa, nel decimottavo secolo, le procedure criminali. Il vero processo, l'*informativo*, cioè la ricerca indifferente del fatto, quello che la ragione comanda, che le leggi militari adoperano, ch'è usato dallo stesso asiatico dispotismo nei casi tranquilli ed indifferenti, è pochissimo in uso nei tribunali europei. Qual complicato laberinto di strani assurdi, incredibili senza dubbio alla più felice posterità! I soli filosofi di quel tempo leggeranno nella natura dell'uomo la possibile verifica di un tale sistema. †

§ XXI. — È meglio prevenire i delitti, che punirli. Questo è il fine principale di ogni buona legislazione, che è l' arte di condurre gli uomini al massimo di felicità, o al minimo d' infelicità possibile, per parlare secondo tutti i calcoli dei beni e dei mali della vita. Ma i mezzi impiegati finora sono per lo più falsi, ed opposti al fine proposto. Non è possibile il ridurre la turbolenta attività degli uomini ad un ordine geometrico senza irregolarità e confusione. Come le costanti e semplicissime leggi della natura non impediscono che i pianeti non si turbino nei loro movimenti, così nelle infinite ed oppostissime attrazioni del piacere e del dolore non possono impedirsene dalle leggi umane i turbamenti e il disordine. Eppur questa è la chimera degli uomini limitati, quando abbiano il comando in mano. Il proibire una moltitudine di azioni indifferenti non è prevenire i delitti che ne possono nascere, ma egli è un crearne dei nuovi, egli è un definire a piacere la virtù ed il vizio, che ci vengono predicati eterni ed immutabili. A che saremmo ridotti, se ci dovesse esser vietato tutto ciò che può indurci a delitto? Bisognerebbe privar l' uomo dell' uso de' suoi sensi. Per un motivo che spinge li uomini a commettere un vero delitto, ve ne sono mille che li spingono a commettere quelle azioni indifferenti, che chiamansi delitti dalle male leggi; e se la probabilità dei delitti è proporzionata al numero dei motivi, l' ampliare la sfera dei delitti è un crescere la probabilità di commetterli. La maggior parte delle leggi non sono che privilegi, cioè un tributo di tutti al comodo di alcuni pochi.

Volete prevenire i delitti? Fate, che le leggi sian chiare, semplici, e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle. \* Fate, che le leggi favoriscano meno le classi degli uomini, che gli uomini stessi \*. Fate, che gli uomini le temano, e temano esse sole. Il timor delle leggi è salutare; ma fatale e fecondo di delitti è quello di uomo a uomo. Gli uomini schiavi sono più voluttuosi, più libertini, più crudeli degli uomini liberi. Questi meditano sulle scienze, meditano sugli interessi della nazione, veggono grandi oggetti, e gl' imitano; ma quelli,

Come si  
preveno-  
no i delit-  
ti. Del sa-  
pere.  
Magistrati.  
Ricompense.  
Educa-  
zione.

contenti del giorno presente, cercano fra lo strepito del libertinaggio una distrazione dall'annientamento in cui si veggono; avvezzi all'incertezza dell'esito di ogni cosa, l'esito de' loro delitti divien problematico per essi, in vantaggio della passione che li determina. Se l'incertezza delle leggi cade su di una nazione indolente per clima, ella mantiene ed aumenta la di lei indolenza e stupidità: se cade in una nazione voluttuosa ma attiva, ella ne disperde l'attività in un infinito numero di piccole cabale ed intrighi, che spargono la diffidenza in ogni cuore, e che fanno del tradimento e della dissimulazione la base della prudenza: se cade su di una nazione coraggiosa e forte, l'incertezza vien tolta alla fine, dopo formate molte oscillazioni dalla libertà alla schiavitù, e dalla schiavitù alla libertà.

Volete prevenire i delitti? fate che i lumi accompagnino la libertà. I mali che nascono dalle cognizioni, sono in ragione inversa della loro diffusione, e i beni lo sono nella diretta. Un ardit impostore, che è sempre un uomo non volgare, ha le adorazioni di un popolo ignorante, e le fischiate di un illuminato. Le cognizioni, facilitando i paragoni degli oggetti, e moltiplicandone i punti di vista, contrappongono molti sentimenti gli uni agli altri, che si modificano vicendevolmente, tanto più facilmente, quando si preveggono negli altri le medesime viste e le medesime resistenze. In faccia ai lumi sparsi con profusione nella nazione, tace la calunniosa ignoranza, e trema l'autorità disarmata di ragioni, rimanendo immobile la rigorosa forza delle leggi, perchè non v'è uomo illuminato che non ami i pubblici, chiari ed utili patti della comune sicurezza, paragonando il poco d'inutile libertà da lui sacrificata alla somma di tutte le libertà sacrificate dagli altri uomini, che senza le leggi poteano divenire cospiranti contro di lui. Chiunque ha un'anima sensibile, gettando uno sguardo su di un codice di leggi ben fatte, e trovando di non aver perduto, che la funesta libertà di far male altrui, sarà costretto a benedire il trono, e chi lo occupa.

Non è vero che le scienze sian sempre dannose all'umanità; e quando lo furono, era un male inevitabile agli uomini.

La moltiplicazione dell'uman genere sulla faccia della terra introdusse la guerra, le arti più rozze, le prime leggi che erano patti momentanei, che nascevano colla necessità e con essa perivano. Questa fu la prima filosofia degli uomini, i di cui pochi elementi erano giusti perchè la loro indolenza, e poca sagacità li preservava dall'errore. Ma i bisogni si moltiplicavano sempre più col moltiplicarsi degli uomini. Erano dunque necessarie impressioni più forti, e più durevoli, che li distogliessero dai replicati ritorni nel primo stato d'insociabilità, che si rendeva sempre più funesto. Fecero dunque un gran bene all'umanità quei primi errori, che popolarono la terra di false divinità (dico gran bene politico), e che crearono un universo invisibile regolatore del nostro. Furono benefattori degli uomini quelli che osarono sorprenderli, e strascinarono agli altari la docile ignoranza. Presentando loro oggetti posti di là dai sensi, che lor fuggivan davanti a misura che credean raggiungerli, non mai disprezzati perchè non mai ben conosciuti, riunirono e condensarono le divise passioni in un solo oggetto, che fortemente gli occupava. Queste furono le prime vicende di tutte le nazioni che si formarono da popoli selvaggi: questa fu l'epoca della formazione delle grandi società e tale ne fu il vincolo necessario, e forse unico. Non parlo di quel popolo eletto da Dio, a cui i miracoli più straordinari e le grazie più segnalate tennero luogo della umana politica. Ma come è proprietà dell'errore il sottodiversi all'infinito, così le scienze che ne nacquer fecero degli uomini una fanatica moltitudine di ciechi, che in un chiuso labirinto si urtano e si scompigliano di modo, che alcune anime sensibili e filosofiche regretarono per sino l'antico stato selvaggio. Ecco la prima epoca, in cui le cognizioni, o per dir meglio, le opinioni sono dannose.

La seconda è nel difficile e terribile passaggio dagli errori alla verità, dalla oscurità non conosciuta alla luce. L'urto immenso degli errori utili ai pochi potenti, contro le verità utili ai molti deboli, l'avvicinamento ed il fermento delle passioni che si destano in quella occasione, fanno infiniti mali alla misera umanità. Chiunque riflette sulle storie, le quali, dopo

certi intervalli di tempo, si rassomigliano quanto alle epoche principali, vi troverà più volte una generazione intera sacrificata alla felicità di quelle che le succedono nel luttuoso ma necessario passaggio dalle tenebre della ignoranza alla luce della filosofia, e dalla tirannia alla libertà che ne sono le conseguenze. Ma quando, calmati gli animi ed estinto l'incendio che ha purgata la nazione dai mali che la opprimono, la verità, i di cui progressi prima son lenti e poi accelerati, siede compagna su i troni de' monarchi, ed ha culto ed ara nei parlamenti delle repubbliche, chi potrà mai asserire che la luce che illumina la moltitudine sia più dannosa delle tenebre, e che i veri e semplici rapporti delle cose, ben conosciuti dagli uomini, lor sien funesti?

Se la cieca ignoranza è meno fatale che il mediocre e confuso sapere, poichè questo aggiunge ai mali della prima quelli dell'errore, inevitabile da chi ha una vista ristretta al di qua dei confini del vero, l'uomo illuminato è il dono più prezioso che faccia alla nazione od a sè stesso il sovrano, che lo rende depositario e custode delle sante leggi. Avvezzo a vedere la verità, e a non temerla; privo della maggiore parte dei bisogni dell'opinione, non mai abbastanza soddisfatti, che mettono alla prova la virtù della maggior parte degli uomini; assuefatto a contemplare l'umanità dai punti di vista più elevati, avanti a lui la propria nazione diventa una famiglia di uomini fratelli, e la distanza dai grandi al popolo gli par tanto minore, quanto è maggiore la massa della umanità che ha davanti gli occhi. I filosofi acquistano bisogni ed interessi non conosciuti dai volgari, quello principalmente di non ismentire nella pubblica luce i principj predicati nella oscurità, ed acquistano l'abitudine di amare la verità per sè stessa. Una scelta di uomini tali forma la felicità di una nazione: ma felicità momentanea, se le buone leggi non ne aumentino talmente il numero, che scemino la probabilità sempre grande di una cattiva elezione.

Un altro mezzo di prevenire i delitti si è d'interessare il consesso esecutore delle leggi, piuttosto alla conservanza di essa che alla corruzione. Quanto maggiore è il numero che

lo compone, tanto è meno pericolosa l' usurpazione sulle leggi, perchè la venalità è più difficile tra membri che si osservano tra di loro, e sono tanto meno interessati ad accrescere la propria autorità, quanto minore ne è la porzione che a ciascuno ne toccherebbe, massimamente paragonata col pericolo dell' intrapresa. Se il sovrano coll' apparecchio e colla pompa, coll' austerità degli editti, col non permettere le giuste e le ingiuste querele di chi si crede oppresso, avvezzerà i sudditi a temere più i magistrati che le leggi; essi profitteranno più di questo timore che non ne guadagni la propria e pubblica sicurezza.

Un altro mezzo di prevenire i delitti è quello di ricompensare la virtù. Su di questo proposito osservo un silenzio universale nelle leggi di tutte le nazioni del dì d' oggi. Se i premj proposti dalle accademie ai discopritori delle utili verità hanno moltiplicato e le cognizioni e i buoni libri, perchè i premj distribuiti dalla benefica mano del sovrano non moltiplicherebbero altresì le azioni virtuose? La moneta dell'onore è sempre inesausta e fruttifera nelle mani del saggio distributore.

Finalmente il più sicuro, ma più difficil mezzo di prevenire i delitti si è di perfezionare l' educazione, oggetto troppo vasto, e che eccede i confini che mi sono prescritto; oggetto, oso anche dirlo, che tiene troppo intrinsecamente alla natura del governo, perchè non sia sempre fino ai più remoti secoli della pubblica felicità un campo sterile, e solo coltivato qua e là da pochi saggi. Un grand' uomo che illumina l' umanità che lo perseguita, ha fatto vedere in dettaglio quali sieno le principali massime di educazione veramente utili agli uomini; cioè consistere meno in una sterile moltitudine di oggetti, che nella scelta precisione di essi; nel sostituire gli originali alle copie nei fenomeni sì morali che fisici, che il caso o l' industria presenta ai novelli animi dei giovani; nello spingere alla virtù per la facile strada del sentimento; e nel deviarli dal male per la infallibile della necessità e dell'inconveniente, e non colla incerta del comando, che non ottiene che una simulata e momentanea ubbidienza.

conclusio-  
ne.

XLII. — Da quanto si è veduto finora può cavarsi un teorema generale molto utile, ma poco conforme all' uso, legislatore il più ordinario delle nazioni: « Perchè ogni pena non » sia una violenza di uno, o di molti contro un privato cittadino, dev' essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a' delitti, dettata dalle leggi. »

FINE.

## CORREZIONI E AGGIUNTE.

- Pag. 139, nota 1, linea 3, *leggi*: confessossi in colpa d'aver.
- 244, nota, linea 2, *invece di* in 123 pagine, *leggi*: in 23 pagine.
  - 247, linea 3, *si levì* e della sensibilità
  - 259, nota 1, linea 5, *leggi*: Codice marziale di Maria Teresa.
  - 270, linea penultima, *invece di* Gussort, *leggi*: Pussort.
  - 338, linea 13, *invece di* apponat, *leggi*: opponat.

A pag. 164, *metti in nota.*

*Delle Lettere scelte del Signor \* \* \* \* viaggiatore filosofo.* Opera anonima comparsa colla data dell' Aia 1777 in francese e in italiano Poschiamo 1781, che si fa essere di Carlantonio Pilati di Tassulo nel trentino, la prima, data da Berlino il 10 febbraio 1774, descrive Vienna, come in arbitrio de' Gesuiti, e soggiunge: « Si ha pubblicato un codice criminale, che si chiama il Codice Teresiano. Quest' opera è ben a un gran pezzo contraria alle mire ed all' umanità della sovrana, sotto il cui nome è stata pubblicata. E' mostra che il carnefice sia stato spesse volte in conferenza co' Giureconsulti che l'hanno compilata, perocchè una gran parte consiste in narrazioni circostanziate, concernenti le differenti torture, e in rami che rappresentano le differenti maniere di dar ai prigionieri la corda. Si è andato tanto in là, sino a prescrivere, in certi casi, la perfidia ai Giudici. In una parola, tuttociò che il Carpzovio ed il Farinaccio hanno di più crudele e feccioso inventato, ha ottenuto il sacro carattere di legge. Così andando la bisogna, egli è naturale il pensare che i compilatori di queste leggi abbiano avuto premura di far proibire il Trattato dei Delitti e delle Pene del marchese Beccaria. Ad ogni modo sono stato assicurato che presentemente si tollera la lettura di quel libro, e la Corte ha dato ordini che derogassero a certi articoli di questo Codice, e ristabilissero i diritti dell' umanità e della giustizia. Ma questo non basta: bisogna ancora che le leggi siano confacenti ai popoli, pei quali elleno son fatte. »

Alla nota di pag. 298, *aggiungi* :

Dopo stampato questo lavoro apparve un buon articolo sulla *Enciclopedia Popolare* di Torino, ove son epilogate con senno le quistioni sulla Pena di morte, e fra altre cose si riferisce il rapporto dei Medici Borelli e Zambianchi sull'orribile modo con cui la strozzatura viene eseguita.

Alla nota 1, pag. 302, *aggiungi* :

Il Codice dell'Oregon mette sei mesi fra la condanna e l'esecuzione capitale. Mario Pagano vuole che, qualsiasi specie di morte, s'abbia a infligger col massimo esterno apparato; poichè l'oggetto di ogni pena è il freno de' malvagi, imposto dal terrore e dall'esempio.

# INDICE.

---

PRELIMINARE . . . . .	Pag. v
SULLA LEGGE PENALE E SUL DIRITTO PENALE . . . . .	» 3
APPENDICE . . . . .	» 317
DEI DELITTI E DELLE PENE . . . . .	» 379
A chi legge . . . . .	» 381
I. Introduzione . . . . .	» 385
II. Origine delle pene. Diritto di punire . . . . .	» 387
III. Conseguenze . . . . .	» 389
IV. Interpretazione delle Leggi . . . . .	» 390
V. Oscurità delle Leggi . . . . .	» 392
VI. Della Cattura . . . . .	» 394
VII. Indizj e forme di Giudizj. . . . .	» 395
VIII. Dei Testimonj . . . . .	» 397
IX. Accuse segrete . . . . .	» 399
X. Interrogazioni suggestive. Deposizioni . . . . .	» 401
XI. Dei Giuramenti . . . . .	» 402
XII. Della Tortura . . . . .	» 403
XIII. Processi e Prescrizioni . . . . .	» 408
XIV. Attentati, complici, impunità . . . . .	» 411
XV. Dolcezza delle pene . . . . .	» 413
XVI. Della pena di morte . . . . .	» 415
XVII. Bando e confische . . . . .	» 422
XVIII. Infamia . . . . .	» 423
XIX. Prontezza delle pene . . . . .	» 424
XX. Certezza ed infallibilità delle pene. Grazie . . . . .	» 426
XXI. Asili . . . . .	» 428
XXII. Della taglia . . . . .	» 429
XXIII. Proporzioni fra i delitti e le pene . . . . .	» 430

XXIV. Misura dei delitti . . . . .	Pag. 433
XXV. Divisione dei delitti . . . . .	» 433
XXVI. Delitti di lesa maestà . . . . .	» 435
XXVII. Delitti contro la sicurezza di ciascun particolare. Violenze. . . . .	» ivi
XXVIII. Ingiurie. . . . .	» 437
XXIX. Dei Duelli. . . . .	» 439
XXX. Furti . . . . .	» 440
XXXI. Contrabbandi. . . . .	» ivi
XXXII. Dei debitori . . . . .	» 441
XXXIII. Della tranquillità pubblica . . . . .	» 444
XXXIV. Dell'ozio politico . . . . .	» ivi
XXXV. Suicidio. Fuorusciti. . . . .	» 445
XXXVI. Delitti di prova difficile . . . . .	» 448
XXXVII. Di un genere particolare di delitti . . . . .	» 450
XXXVIII. Sorgenti di errori e d'ingiustizie nella legislazione; e primo, false idee di utilità. . . . .	» 451
XXXIX. Dello spirito di famiglia . . . . .	» 453
XL. Del fisco . . . . .	» 455
XLI. Come si prevengono i delitti. Del Sapere. Magistrati. Ricompense . . . . .	» 457
XLII. Conclusione . . . . .	» 462
CORREZIONI E AGGIUNTE. . . . .	» 463